

GLI ISTITUTI PENITENZIARI TRA OTTO E NOVECENTO

Dottrina, legislazione e applicazione

a cura di

Cristina Ciano, Giuseppe Conti, Giuseppina De Giudici,
Marco Pignotti, Marcello Schirru



Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

17



“Historia et ius”

Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

17

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giordano Ferri (Università di Roma Unitelma Sapienza) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojosso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

I saggi pubblicati sono stati sottoposti a valutazione da parte della direzione della collana.

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina: *San Bartolomeo*, cortile interno in una foto del 1886 ca., Archivio Storico del Comune di Cagliari, fondo Lepori, I album, p. 372, n. 885.

ISBN: 979-12-81621-18-3 - novembre 2025

ISSN: 2704-5765

GLI ISTITUTI PENITENZIARI TRA OTTO E NOVECENTO

Dottrina, legislazione e applicazione

a cura di

Cristina Ciano, Giuseppe Conti, Giuseppina De Giudici,
Marco Pignotti, Marcello Schirru



“Historia et ius”

Associazione culturale - Roma



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
DIPARTIMENTO
DEI PAESI D'AVVENIRE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

“We acknowledge financial support under the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), Mission 4, Component 2, Investment 1.1, Call for tender No. 104 published on 2.2.2022 by the Italian Ministry of University and Research (MUR), funded by the European Union – NextGenerationEU– Project Title “Punire, emendare, reinserire. Gli istituti di pena tra scienza penale, diritto penitenziario, amministrazione carceraria, lavoro, trattamento igienico-sanitario e architettura: tre casi di studio nell’«isola delle pene» durante il Regno d’Italia (il bagno penale di San Bartolomeo, la colonia penale di Castiadas e il carcere di Buoncammino)” – CUP F53D23003250006.

The views and opinions expressed are those of the authors alone and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.”

Indice

GIUSEPPINA DE GIUDICI, <i>Introduzione. Modelli carcerari e sistemi penitenziari: forme e modi della detenzione tra Otto e Novecento</i>	1

DIRITTO E SISTEMI PENITENZIARI

CHIARA LUCREZIO MONTICELLI, <i>Le rotte atlantiche della riforma penitenziaria. Sincronie e circolazioni tra Stati italiani e Stati Uniti nella prima metà dell'Ottocento</i>	15
ASHLEY T. RUBIN, <i>The Emergence, Reception, and Decline of the Pennsylvania System and its Relevance to Italian Penal History</i>	37
LAURENCE SOULA, <i>Les désunions de la doctrine pénale et pénitentiaire internationale au tournant des XIXe et XXe siècles</i>	55
ELIO TAVILLA, <i>Pena capitale, scala penale e riforma penitenziaria nel dibattito parlamentare postunitario</i>	81
GIUSEPPE SPECIALE, <i>«Il carcere, così com'è, non riforma: corrompe. Non redime: respinge. Non educa: abbrutisce». Il Carcere dal Parlamento (1854-1904)</i>	109
ANTONIO TRAMPUS, <i>Carcere e processo inquisitorio nell'Ottocento: la costruzione del mito, le memorie di Casanova e la prigione dei Piombi a Venezia</i>	153
GIUSEPPINA DE GIUDICI, <i>Una disciplina in cerca di autonomia. L'emersione del diritto penitenziario 'nazionale' in Italia</i>	171
MARIA FRANCESCA CORTESI, <i>Trattamento penitenziario: il ruolo della vittima nel percorso di rieducazione del reo</i>	203

QUESTIONI DI CITTADINANZA IN CARCERE E FUORI DAL CARCERE

FLORIANA COLAO, <i>Note sulla «penalità» per la donna nell'Italia liberale</i>	221
SIMONETTA CIRANNA, <i>Il complesso del Buon Pastore alla Lungara a Roma: da istituti per pericolanti, pericolate, malmaritate e carcerate a Casa internazionale delle donne</i>	247

MARY GIBSON, *Criminals or bad boys? The Reform of Juvenile Reformatories in Liberal Italy* 275

LOREDANA GARLATI, *I manicomi in Lombardia tra scienza e diritto. Gli alienisti milanesi e l'urgenza di una riforma* 297

ANDREA BOSIO, *Fra garantismo e necessità repressiva nel Piemonte sabaudo* 335

MARCO PIGNOTTI, *Il reato politico in età crispina: fra autorità dello Stato e conservazione dell'assetto sociale* 353

FORZA LAVORO, CURA E CURA MANCATA: CAGLIARI E CASTIADAS

ELISA ALBERTA BIANCHI, *Architettura e riforma penitenziaria nella Sardegna dell'Ottocento: la torre carcere di San Pancrazio a Cagliari* 381

MARCELLO SCHIRRU, *La Colonia Agricola di Castiadas nella cultura progettuale dell'Italia post-unitaria* 413

GIUSEPPE CONTI, *Le "due città" e le carceri. Riflessioni sui sistemi alternativi di governo della stabilità sociale* 447

ROBERTO GIULIANELLI, *Parola d'ordine: bonificare. Terra e uomini nella colonia penale agricola di Castiadas* 479

CRISTINA CIANCIO, *Medici e mai carcerieri. Le ragioni della cura e le ragioni della pena: l'esperienza del carcere giudiziario di Cagliari e della colonia penale di Castiadas* 513

Autori 545

Giuseppina De Giudici

Introduzione

*Modelli carcerari e sistemi penitenziari:
forme e modi della detenzione tra Otto e Novecento*

«[...] le leggi penali non sono che il mezzo per requisire – diciamo così – i delinquenti nella società, separandoli dagli onesti; esse agiscono come una pompa, che aspira dal consorzio civile gli elementi nocivi, non appena si rivelino tali a mezzo del reato e li riversa, a mezzo delle sanzioni, in appositi istituti. Conseguenza unica, immediata, concreta di questa funzione è la formazione di masse di uomini da custodire, per un determinato tempo e, in alcuni casi, per tutta la vita. Di qui spunta il problema penitenziario. Può questo problema ancora considerarsi come un problema di custodia?», F. Saporito, *Pene e misure di sicurezza detentive nella lotta contro il delitto*, in «Rivista di diritto penitenziario», I (1930), p. 18.

Discutere di modelli carcerari e di sistemi penitenziari tra Otto e Novecento significa parlare di forme e di modi della detenzione, tutti temi allora rientranti in un campo recentemente arato. È nell'Ottocento, infatti, che la pena detentiva conquista un posto nevralgico nei codici penali, qualificandosi quale «mezzo principalissimo» per «soddisfare le esigenze repressive e preventive» della società, come osservava il magistrato Carlo Saltelli nella voce *Pene detentive*, uscita nel 1939 nel *Nuovo Digesto Italiano*¹. Le ragioni che avevano spinto a fare della detenzione la pena per eccellenza erano ricondotte da Saltelli alla flessibilità di una misura perfettamente calcolabile in termini temporali e comminabile con le modalità che meglio «si confa[ceva]no ad ogni reato e ad ogni delinquente»². Le «pene carcerarie» erano, insomma, «meno diseguali nell'applicazione»³. L'afflato umanitario che aveva portato all'abbandono delle pene corporali era indirettamente ricordato da Saltelli grazie al tributo reso a Cesare Beccaria e John Howard, padri spirituali di un movimento

¹ C. Saltelli, *Pene detentive*, in *Nuovo Digesto Italiano*, IX, Torino 1939, p. 685.

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

riformatore, che ricucendo l'ambito penale a quello carcerario avevano permesso nel tempo di trasformare le prigioni da luoghi di sofferenza in spazi di rigenerazione. Tale cambiamento era poi stato accompagnato da nuove intellaiature teoriche, in forza delle quali l'applicazione delle pene rispondeva non più al solo criterio «di intimidazione, ma anche [...] a quello dell'] emenda»⁴. Divenuta oggetto di programmi punitivi e rieducativi differenti, concettualmente e tecnicamente ripensati in termini sistematici, l'esecuzione della pena carceraria assumeva forme e contenuti più o meno rigorosi a seconda dei modelli penitenziari di riferimento: il «*Pensilvanico* e *Filadelfico*», l'«*Auburniano*» e quello detto dell'«*intermediate prison*»⁵. Nell'economia di una breve voce lo spazio ricavato per la descrizione di quei notissimi modelli era ridotto all'essenziale, concentrato com'era prevalentemente sulle tipologie di isolamento. Mancava, però, una seppur breve storia della disciplina che si era occupata – sotto il profilo normativo e dottrinale – della questione carceraria, e dunque delle forme di esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nelle strutture di pena e *ad custodiam*.

Val la pena di soffermarci su questo punto e di provare a riflettere sul significato attribuito a tre locuzioni ampiamente ricorrenti nell'arco di tempo considerato, come *scienza delle prigioni* (o *scienza carceraria*), *scienza penitenziaria* e *diritto penitenziario*. Sintagmi utilizzati in riferimento al *corpus* di principi che si stava raccogliendo intorno a quei temi, le tre locuzioni appaiono utilizzate con accezioni non sempre o non necessariamente coincidenti. C'è da chiedersi, pertanto, se sia possibile individuare un *fil rouge* che possa aiutarci a trovare un'eventuale linea di sviluppo della materia in tema di carceri e di esecuzione delle pene che implicino una compressione della libertà individuale.

Per affrontare tale compito conviene partire da una trattazione meno compressa e non troppo lontana sotto il profilo temporale rispetto a quella di Saltelli: la troviamo nelle *Istituzioni di diritto penitenziario* (1935) che Francesco Siracusa dedicava «ai magistrati, agli avvocati, ai funzionari di P.S., agli ufficiali dei RR. Carabinieri, ai funzionari degli Istituti di prevenzione e pena [...], agli studiosi dei problemi penitenziari», ecc.⁶. Incaricato dell'insegnamento di un corso libero di diritto penitenziario presso il *Seminario di antropologia criminale e diritto penale* di Torino,

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem* (il corsivo è dell'autore).

⁶ È quanto si legge nella sovracopertina del volume di F. Siracusa, *Istituzioni di diritto penitenziario*, Milano 1935.

Siracusa faceva intendere che le scienze che si erano occupate di carceri e di detenzione potevano essere ripensate in termini stadiali. Prima nella linea del tempo si collocava la scienza delle prigioni, attecchita in Europa grazie al movimento che rimontava a Beccaria e Howard, che – quasi come un’onda lunga – era stato «trasportato e sviluppato in America» per ritornare poi nel vecchio continente. Il fermento culturale a cui esso aveva dato origine era sfociato prevalentemente in due direzioni che avevano portato, da un lato, a misurarsi col problema della scelta del miglior sistema penitenziario, studiato soprattutto in relazione all’isolamento e alle sue forme, al lavoro carcerario e all’istruzione, specie se religiosa; dall’altro, ci si era preoccupati dell’ideale progettazione architettonica degli edifici di pena.

Altra cosa era, però, la *scienza penitenziaria* che occupava il secondo posto nel processo per fasi. Nata dall’indirizzo «correzionalista» fondato sul principio della pena emendatrice, essa aveva permesso di ottenere notevoli progressi nello studio dei modelli di esecuzione, grazie all’elaborazione di una scienza maggiormente votata allo studio degli istituti penali anche in chiave dogmatica. Dai «primi seri tentativi della Scienza Penitenziaria [... era infine] rampollato, nei riflessi giuridici, il Diritto penitenziario»⁷, di cui in quegli anni si voleva far valere l’autonomia sotto il profilo didattico, legislativo, scientifico e giuridico. La scienza delle carceri era, dunque, segnata dal risveglio della coscienza umanitaria e dall’attivismo; la scienza penitenziaria, invece, prodotta in una fase successiva, si era fatta carico di enucleare un sapere più tecnico-giuridico, concentrato sulla pena e non sulle strutture carcerarie e sul loro funzionamento. Essa aveva opportunamente preparato il terreno alla nascita del diritto penitenziario. Realizzazione dei dettami della scienza penitenziaria nella cornice normativa di una determinata legislazione, il diritto penitenziario si poneva rispetto a quella in rapporto di *species* a *genus*. In altre parole, la scienza penitenziaria poteva essere considerata come espressione di un’elaborazione giuridica generale, alla cui produzione avevano dato un contributo notevole le istanze provenienti dall’indirizzo positivista e i dibattiti – talora piuttosto accesi – avutisi tra i giuristi e tra le Scuole in occasione dei congressi penali e penitenziari internazionali. Il diritto penitenziario rappresentava, invece, «il complesso delle norme che regola[va]no il rapporto giuridico punitivo» all’interno di una precisa realtà ordinamentale⁸.

Se torniamo indietro nel tempo, è possibile scoprire qualcosa di più – e forse di diverso – circa l’uso di quelle locuzioni: qui gioca l’incertezza nell’uso

⁷ F. Siracusa, *Istituzioni di diritto penitenziario*, cit., p. 5.

⁸ Ivi, p. 9.

terminologico di un vocabolario in costruzione, come è tipico delle materie su cui il confronto è aperto e in cui le sollecitazioni provengono da diverse direzioni. Così, ad esempio, se riflettiamo sui *Teoremi giuridici intorno la scienza delle prigioni* (1862) di Enrico Pessina, dobbiamo constatare innanzitutto che egli parlava in termini critici della scienza in erba. La «molteplicità delle esperienze e delle osservazioni sulle diverse forme tentate per l'attuazione del sistema penitenziare» era il prodotto – a suo avviso – della diversità di vedute di chi discuteva sull'utilità, sull'opportunità e sugli effetti dell'isolamento, creando «fratture», «incertezze» e «ondeggiamenti» che generavano sfiducia «nella riforma delle carceri [...] e ritardavano l'attuazione di un sistema carcerario in cui fosse bandito l'estremo supplizio», suo effettivo obiettivo⁹. Per questa ragione egli intendeva dare alla materia una «costruzione razionale», così da far affiorare i principi portanti – «le fondamenta supreme» – lasciando «alle ricerche sulle condizioni locali i modi di tradurre in atto i principii comuni e fondamentali»¹⁰. Sotto il profilo contenutistico, poi, quella scienza doveva occuparsi della pena e della determinazione del suo scopo, delle contropunte penali e delle istituzioni che presiedevano all'esecuzione della pena. La riforma del sistema carcerario era, difatti, «nella sua essenza una riforma del sistema penale»¹¹. Pessina parlava, dunque, da giurista e non intendeva concentrare o limitare il suo sguardo sulle sole tecniche carcerarie.

Nel 1865 la prima uscita dell'*Effemeride carceraria* – diretta da Napoleone Vazio, ispettore delle carceri del Regno, e divenuta nel 1866 rivista ufficiale della Direzione generale delle carceri – era accompagnata da un'*Introduzione* in cui era illustrato il programma che il periodico si proponeva di realizzare. Qui l'espressione scienza carceraria figurava in un'accezione ampia e del tutto coerente con gli interessi e le funzioni di chi a vario titolo era parte dell'amministrazione carceraria e voleva essere informato sui provvedimenti assunti dalla Direzione, oltre che sulle novità di interesse non solo nazionale. In tale contesto ci si riferiva in generale alle «dottrine carcerarie»¹², da cui attingere per un «migliore sistema di esecuzione delle pene detentive» e per regolare meglio il funzionamento degli stabilimenti penali. D'altronde, la redazione del periodico – pur non volendosi occupare delle «questioni tutte relative alle carceri» – dichiarava

⁹ E. Pessina, *Teoremi giuridici intorno la scienza delle prigioni* (1862), in Idem, *Elementi di diritto penale*, II, Napoli 1869, p. 158.

¹⁰ Ivi, p. 159.

¹¹ Ivi, p. 171.

¹² Ivi, p. 6.

di volerne «tocca[re] tutti i punti, dall'arresto d'un individuo fino al suo reingresso» in società¹³. Il punto nevralgico era, dunque, costituito dalla scelta del modello carcerario più adatto alla realtà nazionale. Forse, però, c'era qualcosa di più.

Il provvedimento varato nel 1864 in materia di edilizia carceraria pareva aver spianato la strada all'edificazione di una rete di stabilimenti con cui attuare il «sistema d'individuale segregazione»¹⁴. C'era la speranza che l'Italia si dotasse in breve tempo di strutture in linea con «i più moderni perfezionamenti sotto il profilo giuridico, amministrativo, morale e disciplinare»¹⁵. Tuttavia, poiché l'opera del governo italiano era «somma in teoria», ma «scarsissima ed impercettibile nella pratica», l'amministrazione carceraria voleva dire la sua su temi su cui c'era «molto da discutere», senza dimenticare naturalmente di trarre «lumi e scienza dagli [e]sperimenti altrui e nostri»¹⁶.

Qualche anno dopo, Martino Beltrani Scalia – allora ispettore generale delle carceri del Regno e futuro estensore del *Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori* del 1891 – ricordava nell'opera *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico* (1867) che la scienza carceraria andava adattata alla «storia delle nostre istituzioni penali», «de' nostri delinquenti», «de' mezzi dei quali può disporre il paese», di «tutto quanto nei paesi più civili si è[=era] praticato, e [...] dei risultati ottenuti»¹⁷. Circa due lustri dopo, ne *La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte* (1878) egli avrebbe orgogliosamente rivendicato l'importanza di una materia che non poteva più essere considerata roba da «capo-custode, limitata alla conoscenza de' mezzi materiali relativi alla esecuzione delle pene»¹⁸.

Incaricato del primo corso libero in Italia di scienza delle prigioni, l'avvocato Giuseppe Manfredini, inaugurava il 13 dicembre 1880 il terzo anno delle sue lezioni padovane col dichiarato intento di fare piazza pulita dei tanti «pregiudizi» che pesavano su una materia nuova non tanto per i principi su cui era costruita, quanto per il «più esatto e sistemato criterio»

¹³ Ivi, p. 17.

¹⁴ Ivi, p. 6.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Ivi, p. 6.

¹⁷ M. Beltrani Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*, Torino 1867, *Programma dell'opera*, p. 12.

¹⁸ M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma 1879, p. 235.

dello studio¹⁹. Ora, poiché studiare significa innanzi tutto sapere «nettamente cosa [si] studia», egli chiariva che compito della *scienza delle prigioni* era quello di ridurre in «sistema», principi e regole di ragione e di esperienza che concernevano «*la scelta ed i modi di applicazione della prigionia più convenienti a tutelare i diritti umani*»²⁰. Difatti, per quanto allontanato dal «civile consorzio», il condannato conservava «speciali diritti», dato che era «pur sempre un uomo»²¹. Così, secondo Manfredini la scienza delle prigioni si occupava delle «condizioni d'applicazione delle pene» e del modo in cui le varie specie di detenzione dovevano essere eseguite per raggiungere lo scopo a cui tendevano. Attenzione, però: bisognava evitare di «maltratta[re] gli individui costretti dall'umana giustizia a subire le pene dei loro falli»; nello stesso tempo, però, non si doveva cadere nell'errore di eccedere nello «spirito umanitario»²². Difatti, garantire ai detenuti un «comodo e lauto regime di vivere» poteva significare mettere «a serio repentaglio i diritti dei cittadini», spingendo «l'onesto operaio» a procurarsi «i mezzi della propria esistenza [...] con turpi e disoneste azioni»²³. D'altronde, poiché il concetto di pena conteneva in sé l'idea della sofferenza, il problema stava proprio nella determinazione del suo carattere e dei suoi limiti.

Il timore che la vita entro le mura degli stabilimenti carcerari fosse disallineata rispetto all'applicazione di misure penitenziarie era condiviso da altri anche per ragioni non sempre corrispondenti. A essere perplesso sull'opportunità – e forse anche sulla giustizia – di un trattamento penitenziario non sufficientemente punitivo era anche Enrico Ferri, giurista che nel 1879 aveva stretto con Lombroso «un durevole sodalizio»²⁴. Egli osservava in maniera disincantata che la «Scuola penitenziaria», sviluppata sulla scia delle idee promosse da Beccaria e Howard, aveva fatto il suo tempo. Occupatisi prevalentemente della «triade formulistica dell'isolamento, del lavoro, dell'istruzione», oltre che delle strutture architettoniche necessarie a tenere sotto controllo «tutto il pericoloso alveare umano»²⁵, i penitenziaristi

¹⁹ Cfr. il dettagliato resoconto di G. Garda, *Prelezione al corso libero di Scienza della prigionia presso la R. Università di Padova, del professore Giuseppe Manfredini*, in «Rivista di discipline carcerarie», XI/1-2 (1881), p. 43.

²⁰ *Ibidem* (il corsivo è dell'autore).

²¹ *Ibidem*.

²² *Ivi*, pp. 43-44.

²³ *Ivi*, p. 43.

²⁴ F. Colao, *Ferri Enrico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, dirr. I. Biocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletto, I, Bologna 2013, p. 849.

²⁵ E. Ferri, *Lavoro e celle dei condannati. Conferenza tenuta a Roma il 24 novembre 1885*,

avevano effettivamente ottenuto risultati importanti. Egli alludeva sia alla «diminuzione generale delle pene nei Codici e [a]ll'abolizione di quelle incompatibili col senso morale dei popoli moderni», sia al netto «miglioramento della vita nel carcere»²⁶. Ora, però, si doveva andare oltre il mero penitenziarismo per puntare sullo studio e sulla classificazione dei rei. A rafforzare in lui tale idea era stata la visita compiuta all'esposizione delle celle organizzata nel 1885 a Roma in occasione del primo Congresso penitenziario internazionale. La riproduzione con «geniale esattezza tecnica nei congegni particolari della prigione» dell'interno di «ogni tipo cellulare, applicato nei vari paesi d'Europa e d'America», aveva permesso al pubblico di farsi un'idea non approssimativa della «comodità e perfino dell'eleganza» delle celle dei più moderni penitenziari²⁷. In tanti avevano poi concluso che i condannati venivano «trattati molto bene»²⁸. Nei luoghi di pena più all'avanguardia, ogni cella individuale aveva «una capacità di 32 metri cubi d'aria [...] la lucerna opaca a gaz, il calorifero, il campanello elettrico e il rubinetto d'acqua perenne, oltre [che] un elegante armadietto colle stoviglie e le spazzole per le scarpe, per i panni e gli spazzolini da denti»²⁹. A questo punto era chiaro che i «seguaci di Howard» avevano «studiato la cella per la cella», dimenticandosi di considerare i detenuti come autori di reati e di violenze. Nello stesso modo essi si erano dimenticati di studiare il delinquente, tanto da non distinguere il condannato dal «giudicabile»: lo dimostrava il fatto che tra le loro celle non vi era alcuna differenza³⁰. Si trattava di «un'altra e gravissima dimenticanza, che l'indirizzo aprioristico [avev]a fatto commettere ai seguaci di Howard»³¹.

L'appropriazione da parte dei giuristi della sfera del 'penitenziario' non fu facile e forse nemmeno scontata nei tempi, nelle forme e nei risultati. Ciò fu dovuto anche a una sorta di diffidenza verso ciò che appariva distante dal mondo del giurista, in quanto troppo legato alla vita interna al carcere. In più per il giurisperito – specie se appartenente all'indirizzo classico – non era facile trovare il proprio posto in un ambito di interesse soprattutto per filantropi, politici, viaggiatori, sociologi, criminalisti, psi-

Roma 1886, p. 12.

²⁶ Ivi, p. 24.

²⁷ Ivi, pp. 48-49.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Ivi, pp. 50-51.

³⁰ Ivi, p. 55.

³¹ *Ibidem*.

cologi, economisti, funzionari ministeriali, ecc. Le cose cambiarono tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta non solo per la maggiore capacità di dialogo tra l'indirizzo positivo e le cd. discipline ausiliarie, ma soprattutto perché «facendo tesoro dei dati sperimentali dell'antropologia, della fisio-psicologia, della psico-patologia, della statistica criminale» si era studiato il reato «come azione umana»³², come avrebbe chiarito Francesco Siracusa nelle *Istituzioni di diritto penitenziario* altrove citate, allorché metteva in evidenza l'emersione prepotente dell'idea della rieducazione sociale. Naturalmente su ciò avevano avuto notevole peso anche i congressi penitenziari internazionali, a partire da quello di Londra del 1872, e la creazione nel novembre del 1880 della Commissione penitenziaria internazionale, un organo permanente per lo studio dei temi che ci interessano, divenuto nel 1929 Commissione internazionale penale e penitenziaria.

Occuparsi di *carceri, carcerieri e carcerati* – per prendere a prestito un'espressione coniata da Livio Antonielli³³ – significa, dunque, parlare una lingua che varca i confini geografici dell'Italia e dell'Europa e che si basa su una grammatica che, sebbene forgiata sulle norme penali e sugli istituti penitenziari, non è un idioma per soli giuristi. La storia della 'questione penitenziaria' dimostra, anzi, che quella lingua maturò in uno spazio allargato e interdisciplinare, impossibile da contenere entro steccati che parrebbero artefatti a chi volesse avere una visione generale e non sezionata della stessa tra Otto e Novecento.

Scaturiti dal lavoro di studio e di discussione compiuto in occasione del Convegno tenutosi a Cagliari nei giorni 27 settembre e 24-26 ottobre 2024, i saggi che qui si presentano rispecchiano tale nativa interdisciplinarietà, con l'avvertenza che – benché collegati da una logica in qualche modo unitaria – essi sono ripartiti in tre distinte sezioni.

La prima sezione è dedicata ai modelli di detenzione e ai sistemi carcerari, alla loro circolazione, sperimentazione, discussione e contraffazione, ai lavori congressuali internazionali, ai dibattiti parlamentari, al diritto penitenziario e al ruolo della vittima nel trattamento rieducativo dei detenuti secondo la più recente disciplina italiana. Lungo questo percorso Chiara Lucrezio Monticelli ci offre un primo, importante spaccato che riguardò, nei primi decenni dell'Ottocento, l'ideale traghettaggio tra l'Europa e l'America, e viceversa, dei modelli di trattamento carcerario e rieducativo riservati in particolare ai minori. L'idealizzazione dei

³² F. Siracusa, *Istituzioni di diritto penitenziario*, cit., p. 8.

³³ Il riferimento è al titolo del volume *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2006.

sistemi penitenziari e la loro proposizione in maniera consapevolmente 'deviata' sono oggetto del contributo di Ashley T. Rubin. Nonostante il discostamento tra immagine accreditata ed effettivo funzionamento dell'*Eastern State Penitentiary* si cercava di preservare l'integrità del modello ideale. Il lato oscuro dei congressi penali e penitenziari internazionali – «vere assisi» in cui si dibattevano «le questioni più nuove e interessanti delle discipline carcerarie»³⁴ – affiora, invece, nel contributo offerto da Laurence Soula, la quale ci illumina sulle dinamiche sottese all'accreditamento delle posizioni dottrinali in quei fondamentali canali. In Italia, durante la lunga gestazione del codice Zanardelli, la discussione sui sistemi penitenziari finì per essere assorbita – e forse anche subordinata – al dibattito che aveva per oggetto le pene, lo scopo loro assegnato, la scala penale e l'abolizione della pena di morte, come dimostra Elio Tavilla. Le discussioni parlamentari – questa volta del Parlamento subalpino e di quello del Regno d'Italia – sono oggetto di interesse anche per Giuseppe Speciale, il quale ci invita a ripensare ad alcuni importanti momenti che hanno segnato un confronto serrato sul tema delle carceri. Antonio Trampus tratta della mitografia ottocentesca sulle prigioni e sull'Inquisizione: si scopre che la diffusione dell'immagine dei *Piombi* e del carcere dell'Inquisizione servì anche a rafforzare le fosche rappresentazioni della Repubblica di Venezia e di Roma. All'esecuzione penale sono dedicati i contributi sul diritto penitenziario di chi scrive e quello di Maria Francesca Cortesi. Quest'ultimo saggio aiuta a fare luce – con una prospettiva sull'oggi – su una sorta di zona grigia, rappresentata dalla vittima e dal ruolo a essa eventualmente rimesso nel percorso di rieducazione del reo.

La seconda sezione trova il proprio fulcro nella condizione di specialità – di per sé deviazione dall'ordinario – quanto al trattamento carcerario riservato alle donne, ai minori e ai folli e nella tenuta dell'ordine pubblico in presenza di dissidenti, anarchici e autori di reati politici. La restrizione della libertà individuale costituisce di per sé una forma di marginalità, come osserva Floriana Colao, allorché avverte che nel caso delle donne il diritto penale e il trattamento penitenziario si siano modellati su stereotipi ritagliati sulla subalternità di genere. La protezione e la rieducazione muliebre sono al centro anche dello studio dedicato da Simonetta Ciranna al complesso del Buon Pastore alla Lungara, realizzato nel Seicento per accogliere donne ai margini della società, e poi trasformato in luogo speciale di detenzione al femminile. Al trattamento carcerario e rieducativo dei minori è dedicato il

³⁴ S. Ottolenghi, *L'assistenza del giudice nell'esecuzione della pena e i nuovi orizzonti delle discipline carcerarie*, in «Rivista di diritto penitenziario», I (1930), p. 30.

saggio di Mary Gibson, la quale incentra le sue attenzioni sul riformatorio governativo di Tivoli, caso di studio importante per ripensare agli obiettivi perseguiti e ai risultati ottenuti dallo Stato rispetto a chi era nel contempo ‘pericoloso’ e ‘in pericolo’. Mettendo a frutto una parte della ricca documentazione dell’Archivio Storico della Psicologia Italiana, Loredana Garlati riflette sul funzionamento dei manicomi milanesi e ripercorre le tappe che riguardarono la nascita – sempre nel capoluogo lombardo – della scienza psichiatrica, faro della scienza non solo in Italia. L’ordine pubblico e il ricorso agli strumenti di polizia nel Regno di Sardegna all’indomani della concessione dello Statuto albertino, ormai monarchia costituzionale di matrice parlamentare, sono affrontati da Andrea Bosio. Marco Pignotti tratta, invece, del tema dei reati politici e degli istituti di polizia preventiva, largamente applicati durante il Regno d’Italia attraverso quella *legislazione parallela* che diede vita al cd. doppio binario.

La terza sezione trova il proprio fulcro sul lavoro carcerario e sulla cura dei malati all’interno del perimetro penitenziario, inteso anche come spazio architettonico progettato, recuperato e riadattato. Così avvenne per la Torre medievale di San Pancrazio – sede principale del carcere cagliaritano sino agli anni Novanta dell’Ottocento, poi sostituito dal carcere giudiziario di Buoncammino – per il Bagno penale di San Bartolomeo e per la colonia penale di Castiadas. Tipologicamente e funzionalmente ben distinte, queste strutture rappresentano i casi di studio del progetto PRIN; il che spiega perché la terza sezione sia interamente dedicata a esse. Elisa Alberta Bianchi presenta un quadro dettagliato delle trasformazioni che hanno permesso alla Torre medievale di San Pancrazio di divenire in età moderna spazio detentivo all’interno di una città in evoluzione. Alla colonia penale agricola di Castiadas, realizzata intorno al 1875 come dipendenza del Bagno penale di San Bartolomeo e poi assunta a struttura autonoma, è dedicato il contributo di Marcello Schirru, il quale mette in evidenza anche le “valenze politiche” della dimensione architettonica. Pensate per la bonifica degli uomini e della terra, le colonie mostravano la propria debolezza nei quadri economici in perdita. Eppure – come osserva Roberto Giulianelli – una valutazione non superficiale sulla loro efficacia non può ridursi alla sola lettura dei dati contabili. Mezzo coercitivo e nel contempo moralizzatore, il lavoro carcerario rispondeva, difatti, a coefficienti che investivano l’individuo, lo Stato e la società. Al tema del lavoro sono rivolte anche le attenzioni di Giuseppe Conti, il quale ripensa all’ambivalente funzione punitiva e rieducativa delle attività lavorative dei detenuti, tenendo conto dell’ideale collocazione delle carceri all’interno di azioni e progetti

riguardanti la società nella sua interezza. Della cura in carcere – ambito così vasto da aver fatto pensare al passaggio dell'amministrazione carceraria dal Ministero dell'Interno a quello di Giustizia e dei culti nel 1922 come al «trapasso di una immensa clinica di 40.000 malati da una Direzione ad un'altra»³⁵ – si occupa Cristina Ciano. Luogo – almeno teoricamente – di guarigione morale, il carcere non era una «fabbrica della salute»³⁶.

Lo studio degli istituti penitenziari – ossia dei «mezzi con cui il sistema [penitenziario] si traduce in pratica»³⁷ – allargato alla dottrina, alla pratica e all'applicazione è, dunque, declinato nel volume che si presenta tra specialisti di diverse discipline. I contributi che seguono offrono numerosi e nuovi strumenti di studio e di riflessione, grazie ai quali è possibile ripensare alla questione penitenziaria come a un problema tutt'altro che meramente carcerario.

³⁵ S. Ottolenghi, *L'assistenza del giudice nell'esecuzione della pena e i nuovi orizzonti delle discipline carcerarie*, cit., p. 35 [qui l'autore ripeteva quanto riportato nel suo scritto dal titolo: *La riforma carceraria*, in «Zacchia, Archivio di medicina legale, sociale e criminologica», III (1924), p. 137].

³⁶ L'espressione è di P. Frascani, *Ospedali, malati e medici dal Risorgimento all'età giolittiana*, in *Storia d'Italia, Annali* 7, Torino 1984, p. 299.

³⁷ R. Notaristefani, *Penitenziari (sistemi)*, in *Il Digesto italiano*, XVIII/II, Torino 1906-1912, p. 5.

DIRITTO E SISTEMI PENITENZIARI

Chiara Lucrezio Monticelli

*Le rotte atlantiche della riforma penitenziaria.
Sincronie e circolazioni tra Stati italiani e Stati Uniti
nella prima metà dell'Ottocento*

SOMMARIO: 1. Comparazioni e connessioni: prospettive transnazionali sull'età della *prison-reform* – 2. Turismo penitenziario e filantropia: Griscom e Pecchio a Milano – 3. Ritorno in America: la *House of refuge* di Tocqueville e Beaumont – 4. Il boom della stampa e il “primato italiano” tra le due sponde dell'Atlantico.

1. Comparazioni e connessioni: prospettive transnazionali sull'età della prison-reform

La dimensione spiccatamente internazionale del movimento per la riforma della prigione che determinò la centralità del penitenziario nei sistemi penali ottocenteschi è stata ampiamente sottolineata dagli studi a cui si farà qui di seguito riferimento. Meno praticate sono state invece le metodologie transnazionali tese a individuare sincronie e circolazioni tra le diverse realtà politiche e culturali nella propagazione del discorso sulla riforma e nelle sue prime applicazioni a partire dal XVIII secolo¹. A fronte del prevalere degli approcci comparativi sui casi nazionali o all'adozione di prospettive globali, si tenterà qui di seguito di fornire alcuni primi risultati relativi a uno studio di taglio transnazionale sulla circolazione dei modelli di internamento, in particolare legati alle pratiche di reclusione minorile, tra il contesto italiano e quello statunitense tra anni Venti e Quaranta dell'Ottocento.

L'angolatura prescelta si innesta sulla ricchezza del confronto storiografico che negli ultimi anni ha investito l'oggetto di studio dell'internamento attraverso progetti comparativi che hanno definitivamente messo in luce le analogie presenti, almeno tra i paesi occidentali². La constatazione della

¹ Una eccezione è costituita dal contributo di K. Lloyd - C. Burgoyne, *The evolution of a transatlantic debate on penal reform, 1780-1830*, in H. Cunningham-J. Innes (curr.), *Charity, Philanthropy and Reform: From the 1690s to 1850*, Basingstoke 1998, pp. 208-27, e dal volume collettivo M. S. Dupont - Bouchat - E. Pierre, *Enfance et Justice au XIXe siècle, Essais d'histoire compare de la protection de l'enfance 1820-1914. France, Belgique, Pays Bas, Canada*, Paris 2001.

² Tra le ricerche di gruppo più recenti cfr. i tre volumi a cura di J. Claustre - I. Heullant-

trasversalità di queste istanze ha consentito di meglio individuare i fattori su cui si basò il consenso internazionale attorno al penitenziario, frutto non soltanto della diffusione da un centro propulsivo, ma di una policentrica circolazione di idee poi tradotte in iniziative legislative locali nella seconda metà del XIX secolo. Proprio il fattore dell'internazionalizzazione è stato posto in relazione alla diffusione della stampa e a una più generale tendenza al rafforzamento delle forme associative internazionali iniziata con l'epoca dei Lumi³. In particolare, la campagna in favore del penitenziario intercettava il contestuale sviluppo transnazionale del Liberalismo, per un verso, e del "risveglio" cristiano, per l'altro. Se il mondo protestante costituiva il terreno fertile per la combinazione di questi costrutti ideologici, anche il fronte cattolico cercò di guadagnarsi un posto, potendo vantare una lunga tradizione nelle forme di internamento punitivo e correttivo rivolte a minori, donne e religiosi⁴. A tenere insieme questa pluralità di matrici ideologiche fu, nella prima fase tardo settecentesca, la filantropia in grado di fornire l'orizzonte operativo in cui i riformatori e le riformatrici poterono condurre la loro battaglia.

Oltre ai lavori di comparazione che hanno messo in luce le modalità simbiotiche nell'adozione delle misure detentive a scopo penale, ulteriori spunti sono stati offerti dalle letture globali della storia della penality⁵. L'attenzione per le dinamiche operanti in contesti non occidentali ha finito così per decentrare anche le prospettive interne allo stesso Occidente. Ai protagonisti nord-americani e nord-europei della riforma si sono aggiunti altri attori apparentemente più periferici, come dimostrato dall'ormai ben studiato caso italiano⁶.

Donat *et al.* (curr.), Paris 2011, <https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.72874>, ma anche i precedenti italiani M. Da Passano (cur.), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Roma 2004, e L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006.

³ Indicazioni metodologiche generali in Ch. Bayly, *La nascita del mondo moderno, 1780-1914*, Torino 2009, e M. Mazower, *Governing the World: the History of an idea. 1815 to the Present*, London 2013.

⁴ G. Palmieri, *Le prigionie del papa. Cultura, legislazione e pratiche penitenziarie nello Stato pontificio (1831-1870)*, Roma 2025.

⁵ Cfr. F. Dikötter-I. Brown (curr.), *Cultures of Confinement: A History of the Prison in Africa, Asia, and Latin America*, Ithaca 2007; C.G. De Vito - A. Lichtenstein, *Global Convict Labour*, Amsterdam and Boston 2016; C. Anderson (cur.), *A Global History of Convicts and Penal Colonies*, London 2018; N. Muchnik-F. Bretschneider (curr.), *La prison dans le monde*, in «Socio», XIV (2020), <https://journals.openedition.org/socio/10306>

⁶ Cfr. M. Gibson, *Italian Prisons in the Age of Positivism, 1861-1914*, London 2019.

Al tempo stesso, l'allargamento di questi orizzonti ha fornito un'ulteriore spinta per ridiscutere il paradigma della "nascita della prigione" come unica chiave di lettura attraverso cui interpretare la crisi dei sistemi penali di antico regime. Al contrario, proprio la pluralità di esperienze punitive emersa dall'analisi di spazialità più estese ha dimostrato quanto la ribalta del penitenziario convivesse con una molteplicità di persistenti modalità punitive. In altri termini, il penitenziario moderno si era inserito all'interno di regimi punitivi più complessi e identificabili con «l'insieme di pratiche, norme e istituzioni che prendono parte al processo di definizione, costruzione e repressione dei comportamenti "devianti"»⁷. Tali considerazioni hanno mostrato i limiti di una analisi monodimensionale sul penitenziario, ossia priva di una sua contestualizzazione in più estese configurazioni punitive, articolate al loro interno a seconda delle categorie di detenuti. Tra queste, la più problematica categoria dei minori che, come si vedrà, attirò con anticipo l'attenzione degli esperti nel nuovo campo del cosiddetto penitenziarismo cresciuto tra le due sponde dell'Atlantico. L'indagine sul rapporto di dipendenza strettissimo tra i sistemi penitenziari americani e il confronto apertosi nel Vecchio Continente si è essenzialmente concentrata sull'uso dei modelli auburniano e filadelfiano da parte dei riformatori europei. Meno approfondite sono state le motivazioni locali che sostenevano questa contrapposizione presa in prestito dagli Stati Uniti, tanto quanto le interconnessioni e i trasferimenti culturali nel dibattito veicolati dai viaggi ispirati al turismo penitenziario.

Seguendo le tracce, certo discontinue, lasciate nella letteratura di viaggio e nei periodici si proporrà qui di seguito una cronologia all'interno della quale riconoscere i momenti in cui due realtà apparentemente distanti, come quella statunitense e il frastagliato contesto italiano, entrarono in contatto in special modo a riguardo delle misure carcerarie ideate per i minori.

2. *Turismo penitenziario e filantropia: Griscom e Pecchio a Milano*

È stato pienamente dimostrato quanto il «discorso fondatore» sull'accezione moderna di penitenziario fu quello filantropico, basato sulla convinzione di una riabilitazione dei condannati attraverso il regime

⁷ Idem, *Pluralità dei regimi punitivi: periodizzazioni, circolazioni, modelli cattolici*, in C. De Vito-C. Lucrezio Monticelli (curr.), *Regimi punitivi*, in «Meridiana. Rivista di Scienze sociali», 101 (2021), p. 9.

detentivo⁸. L'impegno filantropico trovava nella tutela dei condannati il campo di applicazione ideale – assieme a quello dell'anti-schiavismo – dei principi dell'Illuminismo giuridico sul soggetto di diritto⁹. Se perciò la filantropia, nelle sue diverse componenti ideologiche, aveva costituito la cornice operativa entro cui si era accresciuto il movimento per la riforma penitenziaria, il suo sviluppo avvenne secondo le traiettorie già segnate dai viaggi di formazione del Grand Tour. Il turismo penitenziario divenne così una variante socialmente impegnata della tradizione dei viaggi di conoscenza percorsi nei secoli precedenti dai rampolli delle famiglie nobili europee verso l'Europa mediterranea¹⁰. Mantenendo intatta una certa attitudine civilizzatrice nello sguardo, l'oggetto di osservazione non era più costituito dalle vestigia di società in seguito precipitate nell'arretratezza materiale e culturale, ma gli istituti di pena sorti in ogni angolo del continente. Il nuovo interesse per la penalità consentiva così di allargare lo spettro geografico includendo le aree centro-settentrionali dell'Europa in una valutazione comparativa dei gradi di "civiltà penale" raggiunta. Le vecchie strutture punitive venivano poi raffrontate alle soluzioni detentive più recenti nell'ottica di valutare la loro capacità di corrispondere ai nuovi valori di umanità oltre che di efficacia e utilità della pena.

Volendo tracciare una cronologia del fenomeno del turismo penitenziario è imprescindibile partire dalle opere di John Howard degli anni Settanta del Settecento, la cui funzione prodromica fu già ben inquadrata nel XIX secolo, quando la fase più concretamente riformistica era ancora in corso¹¹. Il successo di *The State of Prisons* superò anche altri lavori analoghi come quello di Jonas Hanway pubblicato poco prima e che anticipava, nell'ambiente inglese, idee sull'isolamento come forma di pena e non più di trattenimento generico dell'imputato in attesa di giudizio¹². La risonanza

⁸ C. Faugeron - J-M. Le Boulaire, *Prisons, peines de prison et ordre public*, in «Revue française de sociologie», I (1992), pp. 3-32, ma anche C. Duprat, *Punir et guérir. En 1819, la prison des philanthrope*, in M. Perrot (cur.), *L'impossible prison: recherches sur le système pénitentiaire au 19^e siècle* Paris 1980, pp. 64-122.

⁹ H. Cunningham, *The reputation of Philanthropy since 1750. Britain and beyond*, Manchester 2020, p. 2.

¹⁰ Per una bibliografia ragionata degli studi internazionali sul Grand Tour cfr. A. Brilli, *Quando il viaggiare era un'arte. Il romanzo del Grand Tour*, Bologna 1995, p. 163 e ss.

¹¹ Per un inquadramento dell'opera cfr. C. Carlier - J. Petit, *Avant-propos. Le moment philanthropique: John Howard (1726-1790)*, in J. Howard, *L'état des prisons, des hopitaux et des maisons de force en Europe au XVIII^e siècle*, Paris 1994, pp. 9-43.

¹² J. Hanway, *Solitude in Imprisonment, with proper Profitable Labour and a spare Diet*, London 1776.

internazionale di Howard dipendeva dalla sua capacità di abbracciare una casistica più ampia e fornire una sintesi che, se non nell'immediato, era pronta ad essere ripresa a distanza di decenni da una trattatistica che via via si trasferiva sul terreno della stampa periodica. L'“effetto Howard” si sarebbe moltiplicato nell'Europa post-napoleonica dopo avere già travalicato l'Atlantico, diffondendosi negli Stati Uniti del primo Ottocento. Medesime fonti di ispirazione e parole d'ordine si propagavano nei due continenti, con un leggero scarto temporale, creando un linguaggio comune forgiato dal plasmabile spirito filantropico.

Negli anni Venti, con la fine delle guerre napoleoniche, si situa la ripresa di quella che era stata la prima ondata di interesse sulla questione carceraria di fine Settecento, interrotta dal successivo flusso rivoluzionario. A fare da cerniera tra questi diversi momenti era stato il fiorire delle correnti filantropiche anzitutto nel contesto anglosassone attraverso l'indissolubile intreccio tra pragmatismo e sviluppo di una nuova scienza della società¹³. Qui si era mostrato precocemente il nesso tra attività associativa a scopi assistenziali e strumenti di controllo sociale finalizzati a contenere l'impatto dell'industrializzazione nei contesti urbani. Il tema del carcere e della sua riforma rifletteva questi due assi, della beneficenza e di *policing*, attraverso i quali si costruiva una cultura della sicurezza sociale sul piano interno e internazionale¹⁴.

In queste direzioni l'eredità di Howard era stata tenuta viva dall'opera di seguaci come il filantropo londinese James Neild¹⁵. Solo con il crollo dell'Impero napoleonico la battaglia umanitaria avrebbe però trovato nuova linfa conoscendo anche una versione femminile dell'attivismo filantropico con Elisabeth Fry, oltre a quello politico di Samuel Romilly e dei suoi interventi alla *House of Commons*¹⁶. Sempre per l'ideale tramite

¹³ Cfr. H. Cunningham - J. Innes, *Charity, philanthropy*, cit., p. 9 e ss., cfr. anche D. T. Andrew, *Philanthropy and Police: London Charity in the Eighteenth Century*, Princeton 1989.

¹⁴ J. J.-K. Dekker, *Transforming the Nation and the Child: Philanthropy in the Netherlands, Belgium, France and England, c.1780-c. 1850*, *Charity, philanthropy*, cit., pp. 130-147, e M. Cazzola, *Innamorati della società: Le origini filantropiche della scienza sociale in Gran Bretagna (1790-1857)*, in «Scienza e Politica per una storia delle dottrine», 67 (2022), pp. 127-142.

¹⁵ J. Neild, *State of the Prisons in England, Scotland and Wales, Extending to Various Places therein Assigned, not for the Debtor only, but for Felons also, and other less Criminal Offenders. Together with some Useful Documents, Observations and Remarks, Adapted to Explain and Improve the Condition of Prisoners in general*, London 1812.

¹⁶ M. Ignantieff, *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese 1750-1850*, Milano, 1982, p. 186 e ss. e H. Cunningham, *The reputation of philanthropy*, cit., p. 76 e ss.

inglese la mobilitazione per il carcere si riattivava negli ambienti francofoni post-rivoluzionari grazie al sommario delle teorie di Bentham pubblicato dal ginevrino Dumont nel 1818¹⁷. Ma il clima sociale e culturale britannico aveva il suo riflesso più diretto nella società statunitense che, in modo determinante, contribuì ad incrementare il movimento di riforma ampliandone il raggio al di là dell'oceano.

Un ponte ideale, cronologico e geografico, tra le appena richiamate istanze filantropiche e i resoconti penitenziari da cui siamo partiti fu John Griscom, chimico e filantropo americano che tra il 1818-1819 compì in Europa un viaggio molto eclettico il quale, pubblicato al suo ritorno in America, avrebbe riscosso un discreto successo¹⁸. Una figura minore, al cospetto di Howard, ma proprio per questo indicativa della pervasività del tema penitenziario nell'ambito della letteratura di viaggio a sfondo filantropico. Percorrendo la rotta inversa del turismo penitenziario, dal Nuovo al Vecchio continente, il diario di Griscom non si concentrava direttamente sugli istituti di pena e, in questo senso, riprendeva il canone grandtouristico più tradizionale di una cronaca di viaggio a tutto tondo, in cui gli incontri scientifici si mescolavano alle osservazioni di carattere morale, lasciando soltanto trapelare il settore specifico della punizione/correzione a cui egli si sarebbe dedicato qualche anno dopo. Al ritorno dal suo viaggio europeo, Griscom avrebbe infatti intensificato l'attività filantropica accanto a quella scientifica promuovendo diverse iniziative associative culminate con la fondazione della prima *House of refuge* americana a cui tanta attenzione avrebbero dedicato Tocqueville e Beaumont nella tappa newyorkese del loro viaggio nel 1831, come vedremo qui di seguito.

Ma prima di questa successiva inversione delle rotte interne all'Europa, segnata dai due noti viaggiatori francesi, alcune sincronicità tra gli eventi avevano creato la premessa per una più intensa circolazione delle idee. Nel 1818, mentre Griscom viaggiava in Europa, negli USA si inaugurava il Western State Penitentiary simbolo del *solitary confinement* filadelfiano e della sua fama internazionale¹⁹. Se lo scontro con l'appena successivo

¹⁷ E. Dumont, *Théorie des peines et des récompenses. Ouvrage extrait des manuscrits de Jérémie Bentham, juriconsulte anglois*, Paris-Londres 1818.

¹⁸ J. Griscom, *A year in Europe. Comprising a journal of observations in England, Scotland, Ireland, France, Switzerland, the North of Italy, and Holland. In 1818 and 1819*, New York 1824. Per un profilo biografico cfr. H. M. Rozwadowski, in *American National Biography*, 1999, *ad vocem*. Cfr. anche J. H. Griscom, *Memoir of John Griscom, LL.D., Late Professor of Chemistry and National Philosophy*, New York 1859.

¹⁹ Cfr. A. T. Rubin, *The Deviant Prison. Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the origins of America's Modern Penal System, 1829-1913*, Cambridge 2021.

impianto di Auburn avrebbe occupato il decennio cruciale per la riforma penitenziaria americana, il tratto comune con l'avvio del confronto europeo stava nella centralità assunta dalla segregazione di tipo cellulare rispetto alle forme detentive precedenti. Prescindendo dall'accesso confronto tra i diversi trattamenti penitenziari adottati, l'isolamento cellulare costituiva il perno della discussione e attirava le attenzioni dello stesso Griscom il quale, giunto a Milano, visitava la casa di correzione che proprio per l'anticipazione dell'internamento cellulare si era contraddistinta già al momento della sua costruzione nel 1766, per volontà dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria²⁰. Griscom sottolineava quanto la prigione o *maison de force*, come la chiamava alternativamente, fosse stata migliorata nel periodo napoleonico e contenesse in quel momento 432 persone detenute tra cui solo 44 donne. La sua attenzione maggiore era attratta dal lavoro a cui tutti gli internati erano sottoposti soprattutto a scopo preventivo come «means of reformation». Nel periodo francese esso aveva ricoperto anche una funzione di guadagno per poi perderla al ritorno dell'influenza austriaca. Oltre a criticare questo ritorno indietro su un incentivo assai importante, soprattutto all'uscita della prigione che avveniva solitamente dopo 5 o 6 anni, Griscom manifestava un particolare interesse per il trattamento dei minori che, oltre all'effetto rieducativo del lavoro, erano sottoposti ad un programma di istruzione basato su due ore al giorno di studio giudicato come degno di ogni imitazione. Unico difetto era costituito dal fatto che l'istruttore fosse un prete ex-detenuto, seppur per piccoli crimini (*petty crimes*) e ciò andava indubbiamente a detrimento della rieducazione morale che il filantropo aveva in mente e avrebbe provato ad attuare nella sua città di New York. Pur nel prevalente interesse per i minori, Griscom non mancava di cogliere la multifunzionalità di questa struttura detentiva che ne rappresentava il tratto qualificante, aggregando in sezioni separate non solo uomini, donne e minori, ma anche rei di grado e tipologia diversa. Tra le diverse sezioni era presente anche una parte denominata «hard prison» in cui i condannati vivevano in due per cella ed erano costantemente incatenati. I locali in cui erano rinchiusi questi 56 prigionieri contrastavano fortemente con l'ala femminile che poteva essere invece paragonata a una «decent workhouse» piuttosto che a una prigione. Anche qui il ruolo

²⁰ Cfr. A. Liva, *Carcere e diritto a Milano nell'età delle riforme: la Casa di Correzione e l'Ergastolo da Maria Teresa a Giuseppe II*, in L. Berlinguer-F. Colao (curr.), *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, Milano 1990, pp. 63-142. Rinnovate considerazioni su questa istituzione e il suo contesto in A. Giuliani, *Il luogo e la pena. L'ergastolo nell'Italia asburgica tra lavoro forzato e detenzione (1769-1890)*, tesi di dottorato in Storia e Scienze filosofico-sociali, Ciclo XXXVI, Università degli studi di Roma Tor Vergata, A.A. 2023/2024.

primario di vigilanza di capo infermiera era affidato a una condannata a morte per l'uccisione del marito, peraltro istigata da un sacerdote, che aveva visto commutare la sua pena in venti anni di detenzione. I locali della infermeria, così come il cortile in cui venivano consumati i pasti, si presentavano in ottime condizioni e Griscom non poteva non concludere la sua breve descrizione sottolineando quanto l'influenza di Beccaria fosse stata decisiva nel definire questa gestione improntata all'indulgenza in coerenza con i principi illuministi. Queste ultime considerazioni erano in realtà attribuite all'accompagnatore del viaggio milanese che era stato Giovanni Acerbi, il noto direttore della «Biblioteca italiana», verso il quale Griscom esprimeva gratitudine sin dalla prefazione del suo diario. In queste prime righe del libro compare il riferimento al «venerable philosopher» che lo aveva accompagnato a Milano e il quale scherzosamente lo rimproverava di essere stato troppo poco tempo in città per conoscerne davvero i costumi, dicendogli: «if you go home and make a book, I will publish in the journals of Italy, that you were in the city of Milan only three days!»²¹. L'allusione più generale era naturalmente alla superficialità dello sguardo di molti viaggiatori stranieri e agli stereotipi a cui attingevano, ma la collocazione di questo aneddoto da parte dell'autore in apertura al volume suggerisce una rilevanza della tappa milanese maggiore rispetto al tempo davvero breve dedicato al tour italiano.

Attraverso la figura di Acerbi si sollevavano infatti alcuni dei temi che erano sul punto di divenire cruciali nella biografia Griscom, come quello del pauperismo e dell'educazione che costituivano la via attraverso cui si sarebbe sempre più connotato il suo interesse per gli istituti di reclusione minorili. Sul punto Acerbi lo informava circa la vivacità del clima culturale milanese e delle sue ricadute sui temi della mendicizia molto contenuta grazie a una «recent police regulations» che confinava gli indigenti in «parish work-houses»²². Un altro decisivo elemento di contenimento era indicato dalla rete gratuita di pubblica istruzione rivolta ai poveri che compensava la presenza delle scuole private, qui fortemente influenzate da «personal and artificial distinctions» molto più che negli Stati Uniti o in Inghilterra. Sebbene il sistema della *mutual instruction* ancora non fosse stato introdotto, in città, se ne discuteva molto e di lì a poco Federico Confalonieri se ne sarebbe fatto promotore²³. Proprio le scuole di

²¹ J. Griscom, *A year*, cit., p. VI.

²² Ivi, p. 331.

²³ Su Confalonieri e le iniziative scolastiche cfr. L. Ambrosoli, *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in poi DBI), 27, Roma 1982, *ad vocem*.

mutuo insegnamento avrebbero costituito uno dei terreni di incontro tra dimensione intellettuale e politica del Risorgimento lombardo sulla scia di quanto accadeva per la mobilitazione sulla prigione. Su tutti questi fronti di attivismo fu protagonista Giuseppe Pecchio il quale, seguendo il filo delle sincronie che si sta qui dipanando, può essere considerato il primo interprete del penitenziarismo italiano con il suo articolo sulla Casa di correzione di Milano apparso il 20 dicembre 1818, un paio di mesi dopo la visita di Griscom²⁴. Si tratta a tutti gli effetti del primo contributo giornalistico in quell'ampio dibattito sui periodici italiani che solo dalla menzionata svolta degli anni Trenta, come vedremo, vedrà il proliferare di interventi sul tema penitenziario. Questo prima pubblicazione appariva sulle colonne de «Il Conciliatore», la più nota delle riviste di orientamento romantico opposto alle posizioni incarnate dall'appena menzionato Acerbi. Pecchio chiamava subito in causa l'eredità di Howard nel concepire il «diritto a un trattamento umano» anche per i condannati e segnalando la poca attenzione rivolta dal filantropo britannico alla Casa di correzione milanese da lui visitata nel 1781. Tolta questa rapida menzione, l'oblio era calato sull'istituto milanese malgrado i costanti interventi di miglioramento che aveva continuato a subire raggiungendo quasi «quel tipo di perfezione che Howard stesso immaginò». Dalla descrizione accurata della struttura dell'edificio e delle sue caratteristiche polifunzionali, rispondenti ai criteri di specializzazione della pena in base alle diverse categorie di reclusi e di reclusi (compresi i minori), risuonava l'ammirazione per quanto fatto dall'amministrazione lombarda per questa istituzione modello, sebbene sottostimata da una prima generazione di osservatori della questione penitenziaria. Invece qui si erano messi in pratica con successo i principi di igiene e umanità garantiti dall'alternanza tra reclusione notturna, nelle celle condivise da due detenuti e sempre ben pulite, e lavoro comune accompagnato dai momenti di aria nel cortile dove si consumavano i pasti. L'esito di questo regime di vita era un tasso di mortalità molto basso rispetto alle medie europee, che si attestava al 4% all'anno, ma soprattutto «il risultato di queste cure è il ben essere de' prigionieri, sul cui volto vedesi dipinta la salute in mezzo alla tristezza». Gli elogi intessuti rivelavano il malcelato fine polemico rivolto al crescente consenso ottenuto dal trattamento filadelfiano e dall'idea di poterlo applicare a qualsivoglia contesto. Pecchio chiudeva il suo articolo affermando quanto le prigioni non dovessero necessariamente somigliarsi

²⁴ G. Pecchio, *Casa di correzione di Milano*, in «Il Conciliatore», 32 (1818), pp. 496-503, da cui sono tratte le seguenti citazioni. Sul rilievo internazionale del personaggio cfr. M. Isabella, *Da funzionario napoleonico a liberale europeo: Giovanni Pecchio (1785-1835)*, in «Archivio Storico Lombardo», CXXXVII (2011), pp. 25-44.

e anzi avrebbero dovuto adattarsi al clima (anzitutto per il tipo di vitto somministrato che non doveva eccedere il livello più basso di alimentazione esistente nella società esterna), al «carattere degli abitanti» e al numero dei detenuti. Tale assunto smentiva la pretesa estendibilità del trattamento filadelfiano che credito sempre maggiore aveva nel dibattito. In realtà il primo amministratore della Walnut Street Prison, Caleb Lowmes, veniva direttamente chiamato in causa per avere applicato fin troppo alla lettera l'indicazione di diminuire la pena in base alla buona condotta proposta da Howard, prassi viceversa respinta nell'istituto milanese. Non c'era insomma un solo modello a cui guardare, questo era il messaggio di Pecchio che pure giudicava positivamente il modo in cui l'America, essendo un paese nuovo privo di «prevenzioni e consuetudini inveterate», era riuscita a mettere «a profitto l'esperienza dell'Europa» e ideare, dal 1790, «una riforma completa nelle prigioni di Filadelfia, che pei suoi utili risultati sopra tutte le altre riportò il vanto».

Nel 1818, al momento della redazione di questi testi, c'erano già le premesse dell'integrazione tra dibattito europeo e americano i cui temi-chiave erano ben presenti nei quadri mentali di viaggiatori colti americani che riscoprivano prigioni italiane o degli intellettuali risorgimentali che difendevano le qualità autoctone in una prospettiva internazionale guardando alle tradizioni più che alle innovazioni.

3. *Ritorno in America: la House of refuge di Tocqueville e Beaumont*

Negli anni successivi a queste pubblicazioni, mentre Pecchio lasciava il testimone della questione penitenziaria ad altri autorevoli protagonisti del dibattito pubblico risorgimentale, come Porro e Cattaneo che avrebbero alimentato il confronto sui giornali italiani, al contrario Griscom implementava il suo attivismo nelle iniziative penitenziarie newyorchesi al ritorno del viaggio europeo²⁵. Le esperienze del soggiorno nel Vecchio Continente furono riconosciute come influenti nelle iniziative filantropiche americane da Griscom stesso come dai pochi studi biografici esistenti su di lui che hanno insistito sulla sua funzione di “mediatore”

²⁵ Sul dibattito italiano cfr. A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano 1988, e sui periodici cfr. C. Lucrezio Monticelli, *Sbatti il carcere in prima pagina. La riforma penitenziaria nei periodici italiani (1820-1840)*, in S. Corasaniti-A. Giuliani-A. Stoppoloni (curr.), *Anime in pena. I regimi punitivi nella storia*, in «Zapruder», 67 (2025), pp. 85-96.

tra mondo europeo e americano nella veste di «transplanter of Old World ideas to New World soil»²⁶. Già nella prefazione di *One Year in Europe* l'autore esordiva sottolineando quanto le relazioni tra America e Europa fossero ogni giorno più interessanti e importanti tanto da poter influenzare la «tranquillity and happiness of a large portion of the civilized globe»²⁷. L'invito a stringere sempre di più le relazioni tra le due sponde dell'Atlantico lo portava a concludere che i libri di viaggio – certo quelli scritti in modo qualificato – fossero il miglior mezzo attraverso il quale comunità e nazioni si potevano avvicinare pur mantenendone le peculiarità. Questo era stato lo spirito che lo aveva guidato e che lo portava a concludere che «on the subject of institutions, the Author believes he has been more full then any preceding American traveller in Europe»²⁸. L'originalità del suo apporto riguardava anzitutto l'analisi delle istituzioni considerate «benevole» come prigioni, scuole, ospedali e persino fabbriche, rispetto alle quali l'Europa costituiva un esempio da seguire. Ma il Vecchio Continente rappresentava anche il luogo dove coltivare i rapporti, anzitutto nell'ambito scientifico della chimica, rispetto al quale Griscom si era già distinto a livello internazionale. C'era poi il fronte filantropico su cui aveva già iniziato ad essere animatore a New York promuovendo la *Society for the prevention of Pauperism* nel 1817. Di qui il progressivo interesse per la delinquenza giovanile e per la sua prevenzione fondato sull'intreccio tra attitudine scientifica, associazionismo e interessi filantropici consolidati proprio durante il soggiorno europeo.

Griscom fu uno degli esponenti di spicco della particolare declinazione della riforma della prigione costituita dal *refuge movement*, alla base della fondazione di case di rifugio per l'accoglienza dei minori²⁹. Questa costola del movimento penitenziario vide in pochi anni estendere l'istituzione della *House of refuge* di New York, nel 1825, a Boston, nel 1826, e a Philadelphia nel 1828, aprendo una lunga tradizione della Repubblica americana. Si trattava dei primi riformatori stabiliti negli Stati Uniti per incarcerare i giovani minori di 20 anni di entrambi i sessi che avevano ricevuto una condanna oppure reclusi per via «precauzionale». In entrambi i casi la durata dell'internamento era molto variabile e stabilita dal Direttore dell'istituto in base alla condotta. Proprio questa arbitrarietà lasciata nelle mani delle

²⁶ S. R. Pickett, *House of Refuge: Origins of Juvenile Reform in New York State, 1815-1857*, Syracuse 1969, p. 27

²⁷ J. Griscom, *A year*, cit., p. IV.

²⁸ Ivi, p. VII.

²⁹ S. R. Pickett, *House of Refuge*, cit., p. V.

autorità interne e non al giudice rappresentava l'unica criticità rilevata da Tocqueville e Beaumont nel loro accuratissimo resoconto sulla *House* derivato dallo studio meticoloso degli archivi che gli era stato concesso di consultare. Criticità, questa, che non impediva a Beaumont di affermare, in una lettera al fratello scritta del 1831, che “nessun inconveniente” era da rilevare dalla visita in questa struttura³⁰.

Con il viaggio di Tocqueville e Beaumont nel 1831 siamo all'apice e all'epilogo del turismo penitenziario da cui siamo partiti³¹. Ci troviamo anche di fronte ad una svolta non soltanto in rapporto all'estensione geografica del campo di osservazione, che dall'Europa si sposta all'America, ma del contenuto discorsivo, compreso quello relativo alla giustizia minorile. Nella densità problematica dell'apporto toquevilliano è stata individuato lo slittamento dal piano idealistico e filantropico del discorso sul carcere a quello “realista”, basato sul ricorso a tecniche e strumenti di analisi sociale progressivamente appannaggio di un gruppo di specialisti³². Ma era anzitutto l'impulso governativo da cui era scaturito il viaggio a segnare una discontinuità persino con la più ravvicinata tradizione francese di turismo penitenziario che aveva avuto nel viaggio di Rochefoucauld-Liancourt nel 1796 il riferimento più significativo³³. In questa opera della fine del XVIII secolo erano già delineate alcune innovazioni, a partire dal titolo *Des prisons de Philadelphie, par un Européen* che mostrava un cambiamento di orizzonte rispetto a quello più classico del penitenziarismo europeo. Al richiamo ad Howard, presente sin dalle prime pagine, si aggiungeva infatti l'elemento straniente dello sguardo posato dall'europeo sul continente americano. Se la comparazione tra similitudini e diversità delle istituzioni americane in rapporto a quelle europee si sarebbe strutturato sul piano concettuale soltanto grazie alla messa a punto di Tocqueville – e non limitandosi certo al campo penitenziario – Rochefoucauld-Liancourt ne dava un primo saggio pur restando ancorato ad alcuni *cliché* della letteratura odeporica. Rispetto al resoconto diaristico di Griscom, che solo incidentalmente aveva incluso

³⁰ G. Beaumont, *Lettres d'Amerique: 1831-1832*, Paris 1973, p. 63.

³¹ Cfr. la recente edizione A. de Tocqueville, *Viaggio in America Stati Uniti e Canada*, a cura di U. Coldagelli, Milano 2023.

³² C. Faugeron - J-M. Le Boulaire, *Prisons, peines de prison*, cit., p. 19.

³³ F. A. F. Rochefoucauld-Liancourt, *Des prisons de Philadelphie, par un Européen*, Paris, 1819, IV edizione, l'opera si collegava al più generale resoconto di viaggio *Voyage dans les États-Unis d'Amérique*, 8 voll., Parigi anno VII (1799). Sull'autore in rapporto alla successiva opera di Tocqueville cfr. F. Gallino, *Tocqueville, il carcere, la democrazia*, Bologna 2021, p. 38 e ss.

il soggetto penitenziario nella sua trattazione, ora il tema del trattamento carcerario era ben focalizzato attraverso il modello filadelfiano che, nel 1796, ancora doveva raggiungere la sua piena notorietà anche in Europa. L'originalità del lavoro di Rochefoucauld-Liancourt stava dunque nell'introduzione della comparazione transatlantica e nell'esportazione oltreoceano della ricerca sul campo. Da queste due premesse si maturò la svolta degli anni Trenta verso l'internazionalizzazione del dibattito e al suo rilancio veicolato dal testo di Tocqueville e Beaumont e la sua quasi immediata traduzione in inglese e in tedesco che ne garantì una rapidissima diffusione.

Alla notorietà della missione dei due intellettuali francesi non è tuttavia corrisposta una altrettanto sistematica disamina in sede storiografica degli scritti penitenziari e tanto più della parte relativa alla visita alla *House of Refuge* e le rispettive riflessioni sulla giustizia minorile. Certamente le molteplici implicazioni del soggiorno americano nello sviluppo del pensiero politico di Tocqueville, anzitutto nel concepimento de *La Democrazia in America*, hanno finito per lasciare un poco in ombra la sezione degli scritti penitenziari legati alla contingenza dell'incarico affidato ai due viaggiatori dal governo francese. Ancora nel 1984 Michelle Perrot poteva definire come «méconnu» il Tocqueville degli scritti penitenziari che viceversa ricevevano, da parte della storica, una brillante rilettura basata su una vasta contestualizzazione del confronto internazionale in cui l'opera si inseriva³⁴. Grazie a questo rimarchevole apporto è anche possibile inquadrare meglio le specifiche considerazioni su infanzia e giustizia sviluppate nella tappa newyorchese del viaggio. L'idea-forza di "salvare" l'infanzia dalle "parti avariate del corpo sociale", su cui l'apparato punitivo si doveva concentrare, va anch'essa contestualizzata nella crescente attenzione per i minori che si sviluppava in due direzioni opposte sulle due sponde atlantiche: negli Stati Uniti attraverso il movimento per la reclusione nelle case di rifugio e in Europa, al contrario, mettendo in discussione la soluzione reclusiva attraverso la soluzione delle colonie agricole³⁵.

La rilevanza del tema dell'imputabilità dei minori fungeva da grimaldello per ripensare l'emendabilità e di conseguenza l'utilità della detenzione nel suo complesso³⁶. La posizione liminare ricoperta tradizionalmente dai

³⁴ M. Perrot, *Tocqueville méconnu*, introduction *Écrits sur le système pénitentiaire en France et à l'étranger*, in A. Tocqueville, *Ouvres complètes*, IV, Paris 1984, pp. 47-80.

³⁵ Cfr. M.-S. Dupont-Bouchat - E. Perre *Enfance et Justice*, cit., p. 113 e ss.

³⁶ Cfr. F. Colao, *L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio: La giustizia 'educatrice' per i minori nell'Italia liberale*, in «Historia et ius», X (2016), pp. 1-29, ma anche in questo volume M. Gibson, *Criminals or Bad Boys? Everyday Life in the Tivoli Reformatory (1879-1914)*, *infra*.

minori nel sistema delle pene aveva condotto, nel passato europeo, ad un precoce uso dell'internamento in sostituzione delle pene corporali, ma ora metteva in risalto i limiti e i rischi di questa opzione penitenziaria immaginandone anche un superamento. Su quest'ultima cruciale sfida si succedettero le sperimentazioni tese a spostare all'aperto lo spazio della punizione fino all'istituzione della colonia agricola per eccellenza di Mettray, fondata nel 1839 da Demetz³⁷. Il trattamento dell'infanzia segnava così la nuova frontiera su cui misurare i progressi in campo penale fino a rovesciare il paradigma della prigione rilanciando quello della rieducazione all'aria aperta di stampo rousseauiano.

Tocqueville e Beaumont non avevano concepito ancora questo esito, ma individuavano in quello minorile un nodo problematico decisivo nel corso della ricerca in America, facendosi poi mediatori di questa istanza anche nel dibattito europeo. Nei primi anni Trenta la discussione americana era ancora tutta incentrata sulla reclusione cellulare nella versione auburniana che limitava l'isolamento al momento notturno e adottava il *silent-system* per le attività comuni diurne. Era questa, dell'isolamento esclusivamente notturno, la formula adottata nella *House of refuge* di New York, a differenza anche della istituzione gemella di Boston. E forse in nome della nascente competizione con nuove forme di educazione/rieducazione all'aria aperta che Demetz – di lì a poco fondatore della colonia di Mettray ma a questa altezza cronologica sostenitore del sistema filadelfiano –, nella sua visita nel 1837 a New York, smorzava molto i toni entusiastici dei suoi predecessori a proposito della *House of Refuge* non ritenendola meritevole di una analisi più accurata attraverso la pubblicazione della pianta nel volume, pur ritenendo i locali «parfaitement bien ordonnées»³⁸.

Emergeva nei toni usati l'embrione della polemica contro l'isolamento cellulare per i minori che avrebbe avuto un seguito in Europa, ma molto meno negli Stati Uniti in cui viceversa era ancora la soluzione detentiva quella esclusiva pur nelle sue varie applicazioni. Qui l'adozione prevalente del sistema cellulare notturno per i minori veniva percepita, essenzialmente, come l'alternativa al sistema di isolamento permanente di tipo filadelfiano. Questa dialettica, nata nel clima innovativo creato dal fermento di idee e di istituzioni della prima fase di nascita della Repubblica americana, era tuttavia evidentemente debitrice di alcuni precedenti europei, peraltro ben presenti anche nel contesto coloniale attraverso le istituzioni impiantate

³⁷ Cfr. M.-S. Dupont-Bouchat - E. Perre, *Enfance et Justice*, cit., p. 64 e ss.

³⁸ F.A. Demetz - G.A. Blouet, *Rapport à M. le comte de Montalivet sur les pénitenciers des États Unis*, Paris 1837, p. 50 e ss.

dagli ordini religiosi³⁹. Già da ora si può invece constatare quanto la questione del trattamento di tipo cellulare, da cui era scaturita la riforma penitenziaria, avesse trovato il suo limite proprio nei minori per cui erano state ideate le prime forme di reclusione penale nella Roma del Settecento.

4. *Il boom della stampa e il “primato italiano” tra le due sponde dell’Atlantico*

Nel primo trentennio del XIX secolo si erano perciò accumulati materiali ed esperienze in grado di preparare il salto di qualità negli orizzonti geografici e problematici di un dibattito che ora si spostava, dai toni umanitari e morali, sul piano politico e giornalistico. Il decennio tra anni Trenta e Quaranta risultò per questo cruciale nella successiva ricezione in ambito legislativo e penalistico che avrebbe ricondotto la questione della carcerazione entro i quadri giuridici nazionali nella seconda metà del XIX secolo. Il livello di formalizzazione più alto incarnato dalle missioni governative, sulla tipologia di quella inaugurata da Tocqueville e Beaumont, si era accompagnato nel corso del decennio a una politicizzazione del confronto sempre più sostenuta dalla diffusione della stampa di orientamento prevalentemente liberale. L’andamento simbiotico con cui si riproducevano le esperienze nelle diverse realtà statali aveva poi contribuito all’integrazione dei temi dibattuti e al corrispettivo emergere di un gruppo professionale di *prison reformers* a livello internazionale.

Tali aspetti, di specializzazione e allargamento del dibattito, sono stati esaminati sia dal punto di vista del rafforzamento del *prison reform network* come rete di saperi e di cooperazione, sia dal lato dell’impulso venuto dalla stampa, specialmente in riferimento al caso italiano⁴⁰. La professionalizzazione degli interventi e il *boom* giornalistico sono stati altresì letti in rapporto alla crescita di una opinione pubblica internazionale sempre più sensibile al tema del carcere e alle sue forme di rappresentazione che sono state ricondotte ad un processo di “mediatizzazione” decisivo per estendere il consenso attorno alla soluzione penitenziaria⁴¹.

³⁹ Cfr. almeno C. O’Donnell, *Jesuits in North America Colonies and the United States. Faith, Conflict, adaptation*, Leiden-Boston 2020.

⁴⁰ Cfr. in particolare le ricostruzioni ricchissime di A. Capelli, *La buona compagnia*, cit., e S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell’Italia dell’Ottocento*, Bologna 2003.

⁴¹ C. Sarzotti, *La costruzione della realtà penitenziaria: l’inchiesta sui bagni penali di*

In questa sede a risultare particolarmente interessanti sono le rappresentazioni che cominciò ad avere, anzitutto tra i periodici risorgimentali, il sistema cellulare e la sua origine italiana settecentesca. Se la detenzione cellulare era già stata riconosciuta come l'elemento qualificante della nuova funzione penale attribuita alla prigione, il problema della sua origine aveva rivestito un'importanza secondaria, surclassata dal modo in cui il trattamento filadelfiano si era imposto anche in Europa come prototipo a cui conformarsi. In questa direzione tesa a porre un argine all'egemonia dei sistemi americani, come osservato, si era già pronunciato Pecchio nel 1819, indicando un contro-modello nella casa di correzione milanese. Sulla stessa scia di valorizzazione dell'esempio milanese si sarebbe espresso, un ventennio dopo, Carlo Cattaneo includendo nell'analisi il più esteso contesto imperiale settecentesco e portando alla luce il legame storico con la costruzione della Casa di Gand⁴². L'originalità con cui Cattaneo contribuiva a problematizzare gli eccessi esterofili del dibattito italiano era supportata dallo spessore storico con cui rifletteva criticamente sul movimento di riforma a cui prendeva parte. Lo dimostrava l'ampio ventaglio di opere pubblicate nel decennio precedente a livello internazionale, accuratamente riportati nella bibliografia in calce all'articolo. Il bilancio che ne emergeva non solo poneva il dibattito italiano all'avanguardia nel confronto internazionale, ma valorizzava il ruolo storicamente svolto dalle sperimentazioni settecentesche nella Penisola e nell'Europa cattolica, in anticipo rispetto alla matrice quacchera che aveva dato vita alla prima fase filantropica della riforma⁴³. In modo secondario Cattaneo accennava alla realtà pontificia della casa di correzione per i minori di San Michele edificata nel 1703 che, viceversa, era stata più volte evocata in quanto prototipo di carcere dagli osservatori stranieri a partire da Howard. La polemica antiromana tipica del Liberalismo italiano rovesciava la gerarchia cronologica e di rilevanza tra la Casa di correzione romana e quella milanese⁴⁴. La comune genealogia tra i due istituti italiani avrebbe viceversa avuto una vasta risonanza dovuta anche al radicamento dell'idea di un primato romano che prese corpo nel dibattito giornalistico

Maurice Alboy durante la monarchia di Luglio (1830-48), in C.G. De Vito - C. Lucrezio Monticelli, *Regimi punitivi*, cit., pp. 99-126.

⁴² C. Cattaneo, *Di varie opere sulla riforma carceraria*, in «Il Politecnico», III (1840), pp. 543-582. Nell'anno successivo ripubblicato su «Rivista Europea», IV (1841), pp. 312-346.

⁴³ Per una ricostruzione dell'analisi di Cattaneo cfr. L. Mastrangelo, *Carlo Cattaneo e la questione carceraria*, in «Annali di storia moderna e contemporanea», IV (2016), pp. 55-73.

⁴⁴ C. Cattaneo, *Di varie opere*, cit., p. 11.

a ridosso della pubblicazione dell'articolo di Cattaneo. Nello stesso anno 1840, il fronte cattolico legato alla Chiesa di Roma, che poca voce aveva avuto in capitolo fino ad allora, trovò la sua espressione più compiuta grazie alla pubblicazione da parte di Carlo Luigi Morichini di un'opera dal titolo eloquente: *I romani pontefici furono i primi a concepire ed eseguire il beninteso miglioramento delle prigioni*⁴⁵. Il ragionamento di Morichini si basava interamente sulla casa di correzione di San Michele come primo esempio di adozione di un sistema cellulare nell'architettura e nel regime di vita interno concepito da Carlo Fontana e di lì a poco, nel 1733, ripreso da Ferdinando Fuga per la casa di pena femminile⁴⁶. La conclusione era dunque che:

è romana, cattolica, è de' pontefici l'invenzione penitenziaria: che questa ha il suo principale elemento nella religione, la quale associata al silenzio, al lavoro, alla separazione notturna può operare il vero emendamento dei rei.

Ricostruendo i presupposti teorici seicenteschi a cui il San Michele si era ispirato, l'obiettivo di Morichini era quello di proporre una contro-genealogia della prigione escludendo del tutto il contributo del pensiero illuminista. Su tale operazione di legittimazione si sono soffermati diversi studi che, in tempi più recenti, hanno ben sottolineato la portata retorica della "fortuna" che il San Michele ebbe nelle rappresentazioni largamente stereotipate del turismo penitenziario⁴⁷. Lo stesso Morichini enfatizzava molto l'aspetto della ammirazione degli stranieri a partire da Howard, alla

⁴⁵ C. L. Morichini, *I romani pontefici furono i primi a concepire ed eseguire il beninteso miglioramento delle prigioni e questo ha per principalissimo elemento la religione cattolica*, Roma, 1840. Cfr. G. Palmieri, *Le prigioni del papa*, cit., p. 191 e ss.

⁴⁶ G.M. Sirovich, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, in «Società e storia», 50 (1990), pp. 827-845; L. Cajani, *Sorvegliare e redimere: la Casa di Correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secoli XVIII e XIX)*, in Idem (cur.), *Criminalità, giustizia, penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Milano 2006, pp. 115-139; K. Skelton, *Sensory Vibrations and Social Reform at San Michele a Ripa in Rome*, in Ead. (cur.), *Early Modern Spaces in Motion. Design, Experience and Rhetoric*, Amsterdam 2021, pp. 111-137. Sul carcere femminile cfr. il mio *Carcerate romane. La casa del San Michele e i nuovi modelli punitivi tra Sette e Ottocento*, in M. Formica-G. Platania (curr.) *Presenze femminili a Roma nella lunga Età Moderna*, Roma 2022, pp. 141-163.

⁴⁷ Cfr. in particolare L. Coccoli, *Perché il colpo passi la pelle. La Casa di correzione del San Michele nel suo tempo*, in C. Lucrezio Monticelli (cur.), *Dialoghi sul carcere: sguardi, modelli, esperienze dal Settecento ad oggi*, in «Giornale di Storia», 38 (2021), <https://www.giornaledistoria.net/saggi/articoli/perche-il-colpo-passi-la-pelle-la-casa-di-correzione-del-san-michele-nel-suo-tempo/>.

cui menzione faceva seguire un interessante commento sul legame che intercorreva tra le case di correzione romane a quelle di Milano e Gand e persino nella loro propagazione di questi modelli oltreoceano:

Questi buoni esempi che davano in Roma i pontefici vennero imitati. Maria Teresa nel 1756 (sic!) faceva dall'architetto Francesco Croce costruire una prigione copiata certamente sulla romana. Vent'anni dopo sotto il regno della stessa Imperatrice faceasi la prigione di Gand, che nel modo onde la descrisse Howard rilevasi esser cavata dalla milanese. Qui sembra che gl'inglesi togliessero l'idea di simili istituti, che nutrita dal genio britannico passò i mari, e ottenne molto sviluppo negli Stati Uniti di America, da' quali tornò in Europa confortata è vero dall'esperienza, ma prima di quello spirito di religiosa carità che la fe nascere in Roma, spirito in cui l'istituzione penitenziaria non può affatto produrre i salutevoli effetti di una stabile e vera emendazion (sic!) de' colpevoli⁴⁸.

La circolazione transatlantica tracciata in sostegno della sua ipotesi di primato romano sembra essere suffragata dal fatto che la notorietà della descrizione howardiana del San Michele era stata piuttosto il risultato del rilievo ad essa attribuito dal riformatore americano George W. Smith nel 1833⁴⁹. Anche quest'ultimo veniva citato in una traduzione libera nel pamphlet di Morichini omettendo però il riferimento finale alle *Houses of refuge* che invece nel ragionamento qui presentato interessa da vicino. Nella versione originale di Smith il San Michele veniva utilizzato come simbolo pur indicandone erroneamente la data di fondazione:

Nevertheless it is to Catholic Rome that we owe the first great reform in Penitentiary discipline. The prison in which it was introduced remained for nearly a century a solitary instance of successful benevolence, extended no further in Rome, where it originated, and unimitated in Christendom! The Hospital of St Michael (founded in Rome 1718 (sic!)) was the first "house of refuge" in Europe⁵⁰.

⁴⁸ C. L. Morichini, *I romani pontefici*, cit., p. 14. Il riferimento al San Michele in J. Howard, *The State of the Prisons in England and Wales with Preliminary Observations, and an Account of Some Foreign Prisons and Hospitals*, Warrington 1780, è a p. 95 e si incentra sulla iscrizione interna all'edificio: *Parum est coercere improbos poena, nisi probos efficias disciplina*.

⁴⁹ G.W. Smith, *A Defence of the System of Solitary Confinement of Prisoners Adopted by the State of Pennsylvania*, Philadelphia 1833.

⁵⁰ Ivi, p. 8.

Poco più in là nel testo, l'autore concludeva in tono sarcastico che le *houses of refuge* americane di recente origine erano perciò «new only in name»⁵¹. Questa apparente sintonia, a distanza di pochi anni, tra Smith e Morichini si basava sul comune interesse nel ridimensionare l'importanza del sistema auburniano pur partendo da posizioni ideologiche opposte: Smith era stato infatti un fautore del *solitary confinement* (come recitava il titolo del suo volume) mentre l'intervento di Morichini si collocava nell'ambito della battaglia "umanitaria" apertasi nella pubblicistica italiana contro il regime filadelfiano. Se per i filadelfiani americani era evidente la necessità di attribuire al solo sistema "pensilvanico" una innovatività nei metodi, per la difesa del primato cattolico di Morichini era invece funzionale associare il *solitary confinement* alla nuova Repubblica americana, attribuendo invece il trattamento auburniano a risalenti consuetudini del Vecchio Continente, più precisamente situate nella Roma dei papi, e poi semplicemente esportate al di là dell'Atlantico.

Dietro allo scontro tra i due regimi penitenziari americani c'erano dunque interessi molto diversi che davano vita ad alleanze e convergenze talvolta inaspettate. Anche limitandosi allo scenario italiano, contro gli effetti dannosi sul corpo e sulla psiche dell'isolamento totale, Morichini si trovò ad aderire alle posizioni avanzate di uno dei più noti riformatori come Carlo Ilarione Petitti di Roreto che a sua volta, nel 1842, diede alle stampe una lunga e accurata recensione del volume *I sovrani pontefici furono i primi*⁵². Questa diatriba italiana nasceva anzitutto dalla contrapposizione ideologica, tipicamente risorgimentale, per cui si saldavano nello schieramento auburniano posizioni tra loro molto distanti ma unite nel contrasto all'egemonia liberale del dibattito penitenziario che aveva visto il prevalere della corrente filadelfiana emblematicamente sostenuta da Cattaneo. Tuttavia l'eco di Morichini e di questi contrasti ebbe un più ampio raggio di diffusione e non soltanto nei citati richiami americani che attingevano strumentalmente al primato del cattolicesimo per demolire l'alternativa auburniana in favore dell'opzione filadelfiana. Ad interessarsi al problema di conciliare isolamento totale e cristianesimo, anche nella più ostica declinazione delle pratiche collettive cattoliche, furono i più autorevoli esponenti del riformismo tra cui Tocqueville. Per il tramite di una lettera inviata al riformatore toscano Carlo Torrigiani – nonché sostenitore

⁵¹ Ivi, p. 9.

⁵² C.I. Petitti di Roreto, *Esame analitico e critico dell'opera pubblicata in Roma da mons. D. Carlo Morichini intitolata Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma*, Milano 1843.

del penitenziario di Filadelfia che avrebbe visitato personalmente qualche anno dopo – Tocqueville si mobilitò per stigmatizzare come un “manifesto errore” quello di Morichini nel ritenere inconciliabile la religione cattolica e le sue forme di ritualità collettiva con il regime di vita del *solitary confinement*⁵³.

La componente cattolica si era espressa solo tardivamente nel dibattito risorgimentale ma prese progressivamente spazio attingendo alla retorica del primato nelle pratiche di internamento, anticipatrici della riforma penitenziaria di marca anglosassone e puritana. L'identificazione di un “modello italiano” settecentesco avveniva dunque nel secolo successivo in nome del cattolicesimo come fattore unificante sebbene bicefalo, nelle sue due versioni delle case di correzione di Roma e di Milano. Il recupero tardivo di questo archetipo italiano di isolamento cellulare rendeva ancora più difficile, per gli osservatori contemporanei, individuarne la reale portata della sua diffusione, al di là delle narrative trionfalistiche costruite a posteriori. In queste pagine si è cercato di tornare su questi stessi interrogativi misurando le circolarità dei discorsi e di alcune concrete soluzioni penali. Avendo ripercorso queste piste, si può constatare quanto in seguito all'acceso dibattito europeo e italiano degli anni Trenta, egemonizzato dal modello filadelfiano, si sostitui negli anni Quaranta un riequilibrio tra le posizioni in cui, oltre all'ala liberale, riprese voce in capitolo la questione religiosa nella sua versione cattolica che finì per inglobare sempre di più la realtà italiana nel suo complesso. Si trattava naturalmente di una semplificazione che, non senza paradossi, trovava una tematizzazione più netta nella sintesi del dibattito avvenuta in quegli Stati Uniti innovatori della eredità penitenziaria europea. La ripresa del discorso cattolico sul carcere sembrava funzionale al recupero di una vocazione cristiana dello stesso, vocazione ben presente nei modelli americani a dispetto della laicizzazione introdotta dal penitenziarismo europeo, persino nella assimilazione del sistema filadelfiano da parte liberale.

Proprio a Philadelphia nel 1845 sarebbe stato stampato il primo numero del «Journal of Prison Discipline and Philanthropy», l'organo di stampa della *Philadelphia Society for alleviating the miseries of public prisons* attiva sin dal 1787⁵⁴. Un'intera sezione era dedicata alla *Prison Reform in Italy* che, in modo sorprendente, si apriva con il riferimento alla pubblicazione di una nuova opera di Morichini dedicata agli *Istituti di pubblica carità ed*

⁵³ *Lettre d'Alexis de Tocqueville au Marquis Carlo Torrigiani, Paris, 9 Avril 1842*, in M. Perrot (cur.), *Écrits sur le système*, cit., p. 103.

⁵⁴ «Journal of Prison Discipline and Philanthropy», I (1845), p. 51 e ss.

*istruzione primaria e delle prigioni*⁵⁵. Si trattava in realtà della riedizione di un suo lavoro già stampato che ora si arricchiva della sezione dedicata alle carceri in cui venivano riprese, in modo quasi letterale, le tesi già presentate nel 1840. Con l'aggiunta di questa appendice penitenziaria si confermava, anche nello Stato Ecclesiastico, l'assunzione del tema carcerario nella sfera di gestione della beneficenza secondo i dettami della nuova filantropia che qui abbiamo visto idealmente incarnare, sul fronte evangelico americano, da Griscom. Sugli ambienti cattolici della filantropia mancano invece studi soddisfacenti, ma proprio il carcere potrebbe costituire una proficua via di accesso alla questione.

Tornando in conclusione alla testimonianza del *Journal*, si assiste qui ad una unificazione degli Stati italiani sotto le insegne della genealogia concepita da Morichini e del sostegno al *penitentiary system* americano. A fare eccezione era soltanto lo Stato pontificio, apparentemente non in grado di dare attuazione ai nuovi standard di trattamento nelle sue prigioni, ma di nuovo la precocità della casa di correzione del San Michele ne dimostrava la potenzialità di adeguamento⁵⁶. L'atteggiamento nei confronti della realtà romana presentava dunque diverse ambivalenze ma il dato incontrovertibile era il ricorso ripetuto alla narrazione di Morichini. Nello stesso *incipit* in cui si presentava un *excursus* sulle vicende italiane si partiva, sul filo della narrazione fatta da Morichini, dal richiamo all'opera seicentesca di Scanaroli e subito dopo alla ancora precedente istituzione quattrocentesca della visita alle carceri da parte di Eugenio IV e dell'arciconfraternita di San Girolamo nel primo Cinquecento⁵⁷. Il fatto che istituzioni del genere si fossero diffuse da Roma alle altre varie realtà statuali italiani spiegava la facilità con cui «the people were thus prepared to appreciate the Penitentiary System of the United States». A riprova seguiva un elenco dei «men of high standing» che avevano mostrato immediato interesse per il tema: Petitti di Roreto, Morichini, Volpicella, Ronchivechi. Si trattava in realtà dello schieramento anti-filadelfiano a cui però faceva seguito un tributo ai sostenitori dello schieramento opposto, in particolare Torrigiani e soprattutto Cattaneo con la sua

⁵⁵ C. L. Morichini, *Degli Istituti di pubblica carità e istruzione primaria e delle prigioni in Roma. Libri tre*, Roma 1842. Una prima edizione era stata quella del 1835 dal titolo *Degli Istituti di pubblica carità e istruzione primaria in Roma: saggio storico e statistico*, Roma, 1835, un'ultima sarebbe stata *Degli Istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma*, Roma 1870.

⁵⁶ Ivi, p. 54.

⁵⁷ G.B. Scanaroli, *De visitatione carceratorum*, Roma 1655. Per un profilo cfr. V. Lavenia, *Scanaroli Giovanni Battista*, in DBI, 91, Roma 2018, *ad vocem*.

pubblicazione di un «elaborate article on the reform of prisons» nel quale erano approfonditamente esaminati i sistemi inglesi e americano, su cui qui sopra si è soffermata l'attenzione⁵⁸.

Si forniva perciò una immagine armoniosa di sintonie tra i sistemi penitenziari americani e la loro ricezione in Italia, laddove si collocavano le radici dell'idea di prigionia. Una visione che si potrebbe definire ecumenica chiudeva perciò la fase di spinta propulsiva del dibattito sulle due sponde dell'Atlantico su cui sono tornate queste pagine per meglio coglierne alcune meno evidenti interconnessioni. La dimensione interrelata di discorsi ed esperienze istituzionali maturate negli Stati Uniti e negli Stati italiani aveva condotto a una convergenza nell'eredità religiosa dei modelli di internamento che si accingeva ad essere veicolata fin dentro ai regimi punitivi dell'età del Positivismo.

⁵⁸ *Journal of Prison Discipline*, cit., p. 55.

Ashley T. Rubin

The Emergence, Reception, and Decline of the Pennsylvania System and its Relevance to Italian Penal History

SOMMARIO: 1. Introduction – 2. Emergence: The Three Models of Solitary Confinement – 3. Reception: The Social Construction of Penal Deviance – 4. Decline: The Multiple Deaths of the Pennsylvania System – 5. Conclusion: The Relevance of the Pennsylvania System to Italian Penal History.

1. *Introduction*

The Pennsylvania System of long-term solitary confinement, showcased at Philadelphia's Eastern State Penitentiary (sometimes called «Cherry Hill») between 1829 and the 1870s, was one of the early models on offer as states around the world considered how to reform their jails and prisons throughout the nineteenth century. Although considered a viable contender in many European countries, the Pennsylvania System was «more popular in Italy than in many European nations», according to prison historian Mary Gibson¹. There, both before and after Unification, the Pennsylvania System was not only seriously considered and debated by multiple generations of reformers and administrators across Italy's different states, it was specifically advocated for by different reformers, including Carlo Peri, Carlo Cattaneo, Camillo Cavour, and endorsed by a commission appointed by Prime Minister Bettino Ricasoli; it was even adopted for several decades in Piedmont and Tuscany². Although in practice, the Pennsylvania System did not have a major impact on Italian prison design and practice, its role in these debates, which ultimately shaped Italian penality, makes the Pennsylvania System an important development for understanding Italian prison history.

In this chapter, I describe the emergence, reception, and decline of the Pennsylvania System in the United States and across the nineteenth-century Atlantic world³. The Pennsylvania System emerged iteratively in response

¹ M. Gibson, *Italian Prisons in the Age of Positivism, 1861-1914*, London 2019, p. 47.

² Ivi, pp. 36-40, 56-57.

³ For this chapter, I draw on research I report in my book and other works. See especially A.T. Rubin. *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins*

to multiple experiments and failures with incarceration and solitary confinement; throughout this period. Although the Pennsylvania System was (and still is) often criticized for its reliance on solitary confinement, we must remember that solitary was a popular approach for organizing prisons throughout this period; it was the *type* of solitary confinement the Pennsylvania System featured that critics targeted. Indeed, when the plan was finally carried into action at Eastern, some skeptics would not be placated, but other early critics were initially swayed by the safeguards the designers had installed to avoid the bad outcomes many feared solitary would produce. Several years into the prison's operations, however, insights into the actual practice at Eastern led to renewed, and even more intense, criticism and scrutiny that would last for decades. The focus on Eastern's extreme regime helped reduce the focus on the dangers of its main competitor, which suffered from many of the same challenges critics warned about at Eastern, but with less notoriety.

While the Pennsylvania System's popularity in the United States continued to wane over time, it lived another life entirely behind the scenes at Eastern State Penitentiary. The reality of Eastern's day-to-day routines was often quite different from the idealized Pennsylvania System its administrators and supporters claimed characterized prison life, just as the idealized routines at other prisons likewise were not followed in practice. Prison administrators often manipulated the routines to ensure better outcomes on the very issues – cost and health – that critics scrutinized most.

Over time, these deviations from the formal regime became greater; the reason for these deviations, however, shifted from protecting the prison's reputation to confronting astronomical overcrowding that threatened the very heart of the Pennsylvania System. As Eastern's administrators continued to adjust, the prison came more and more into conformity with the standard routines followed at other American prisons.

Despite the changes in actual practice at Eastern over time, it is important to recognize how much the perception of the Pennsylvania System mattered more than the reality. That perception was collectively and contentiously shaped by supporters and critics, prison administrators and penal reformers, prisoners and journalists⁴. Their efforts had a lasting

of America's Modern Penal System, 1829–1913, Cambridge 2021. The current chapter summarizes and states more forcefully some of the key points that I have made in my research, but that I made more subtly as background points because they were secondary to the research question that drove my book.

⁴ See also A.T. Rubin, *A Neo-Institutional Account of Prison Diffusion*, in «Law & Society Review», 49/2 (2015), pp. 365-399; P. Goodman - J. Page - M. Phelps, *Breaking the*

impact on the style of prisons adopted throughout the United States and beyond. And their efforts continue, to this day, to shape the discourse around incarceration and solitary confinement⁵. Moreover, despite critics and proponents' claims about the Pennsylvania System's exceptionalism – either superiority or deviance – it is important to recognize just how much its implementation had in common with other approaches' realities, a point I revisit in the conclusion of this chapter. As such, we can see how even this exceptional case reveals basic, perennial realities of prison administration.

2. *Emergence: The Three Models of Solitary Confinement*

The Pennsylvania System emerged at a time when the United States and other Western powers were grappling with the question of how to punish – effectively, humanely, and legitimately. Over the course of the eighteenth century, some American colonists and some of their European counterparts were becoming uncomfortable with the heavy reliance on capital and corporal punishments. They saw these punishments as ineffective at deterring other criminals; barbaric and inconsistent with Enlightenment principles or the changing, more liberal religious views circulating at the time; or wasteful of laborers or members of society who perhaps could be redeemed and transformed into useful citizens⁶.

The American Revolution provided the new states with the opportunity and some additional motivation or justification to change their constitutions and penal codes, in many cases severely limiting the number of crimes for which capital punishment could be used and even further limiting the

Pendulum: The Long Struggle Over Criminal Justice, New York 2017.

⁵ I make this argument in the Conclusion of A.T. Rubin, *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829-1913*. See also A.T. Rubin - K. Reiter, *Continuity in the Face of Penal Innovation: Revisiting the History of American Solitary Confinement*, in «Law & Social Inquiry», 43/4 (2018), pp. 1604-1632.

⁶ See especially M. Meranze, *Laboratories of Virtue: Punishment, Revolution, and Authority in Penalty: An American History*, Cambridge 2002; L.P. Masur, *Rites of Execution: Capital Punishment and the Transformation of American Culture, 1776-1865*, New York 1989; D. Brion Davis, *The movement to abolish capital punishment in America, 1787- 1861*, in «The American Historical Review», 63/1 (1957), pp. 23-46. See also A.T. Rubin. *The prehistory of innovation: A longer view of penal change*, in «Punishment & Society», 20/2 (2018), pp. 192-216.

use of corporal punishment, replacing it with hard labor or confinement in a local jail⁷.

However, just as capital and corporal punishment had come under fire, so too had the local jails, which were often dirty, poorly maintained, poorly supervised, disease-infested, and overcrowded. Humanitarian reformers objected to the pain and suffering, in some cases having experienced jail conditions themselves during the Revolution. However, they also were driven by more practical concerns. As jails contained a mix of people – those awaiting trial, those awaiting punishment, those being held over until they could testify in court, paupers and vagrants, prostitutes, debtors and their families, and others – reformers worried about the moral health of the facilities as well, particularly the influence of hardened criminals on their non-criminal fellow inmates. Jails were believed to be criminogenic, spreading not just disease but criminality. Reformers thus took aim at these facilities as well, complicating the growing preference for using incarceration as a form of punishment⁸.

After various failed experiments with hard labor, states increasing turned to the new institution of the prison⁹. This first-generation of prison, what I call «proto-prisons»¹⁰, was essentially a reformed jail; the first such prisons appeared in Massachusetts (1785) as a military fort on an island, a coal mine in Connecticut (1790), and a reformed jail in Pennsylvania (1794). The latter was Philadelphia's Walnut Street Prison (first reformed as a jail in 1790 and then made a state prison in 1794), which followed a model laid out by British penal reformer John Howard in his treatise, *The State of the Prisons in England and Wales*¹¹. Walnut Street was the most

⁷ A.T. Rubin, *Penal change as penal layering: A case study of proto-prison adoption and capital punishment reduction, 1785–1822*, in «Punishment & Society», 18/4 (2016), pp. 420-441. For the historiographic debate over the role of the American Revolution, see A.T. Rubin, *Early US Prison History Beyond Rothman: Revisiting The Discovery of the Asylum*, in «Annual Review of Law and Social Science» 15/1 (2019), pp. 137-154.

⁸ See M. Meranze, *Laboratoires of Virtue*, cit.; A.T. Rubin, *The prehistory of innovation*, cit.; H. Elmer Barnes, *The Historical Origin of the Prison System in America*, in «Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology», 12/1 (1921), pp. 35-60; T. Dumm, *Democracy and Punishment: Disciplinary Origins of the United States*, Madison 1987; A.J. Hirsch, *The Rise of the Penitentiary: Prisons and Punishment in Early America*, New Haven 1992.

⁹ M. Meranze, *Laboratoires of Virtue*, cit.; A.T. Rubin, *The prehistory of innovation*, cit.

¹⁰ A.T. Rubin, *A Neo-Institutional Account of Prison Diffusion*, cit.; Ead., *The prehistory of innovation*, cit.

¹¹ J. Howard, *The State of the Prisons in England and Wales, with Preliminary Observations, and an Account of Some Foreign Prisons*, Warrington 1777.

influential of the first three state prisons and became the model for the new prisons built across the country and beyond.

Despite initial claims of success, these new proto-prisons soon proved a disappointment, with Philadelphia reformers clamoring for a new prison and other improvements in the 1800s and 1810s. Indeed, around the country, the older proto-prisons began imploding with fires set by the inmates, escapes, riots, and even a crime wave, likely caused by the depression following the War of 1812 but blamed on the proto-prisons which were widely decried as «schools of vice»¹². Importantly, in Walnut Street's original plan, the prison was expected to impose round-the-clock solitary confinement on the most serious offenders; in practice, solitary was only used as a short-term punishment for refractory prisoners, a point reformers noted as they called for the return to solitary confinement¹³. It was in this context that the Pennsylvania System emerged.

Groups of reformers, particularly in Philadelphia, but also scattered around in other cities (soon, especially Boston and New York), debated suggestions for what to do instead. While some reformers called for a return to capital and corporal punishment, many advocated instead for what they saw as a return to the original principles that motivated the Walnut Street Prison¹⁴. Foremost among them was solitary confinement, which reformers argued would provide adequate controls (prisoners cannot plan escapes and riots if they cannot communicate with one another), reformation (solitude encouraged quiet reflection and the pangs of conscience to do their work), and ultimately prevented prisoners from contaminating one another. The question that emerged was what form this solitary confinement should take¹⁵.

The first model proposed was *solitary confinement around the clock*: no contact, no distractions. It was what most commentators meant when they called for solitary confinement. This approach was authorized and

¹² A.T. Rubin, *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829-1913*, cit.; R.M. McLennan, *The Crisis of Imprisonment: Protest, Politics, and the Making of the American Penal State, 1776-1941*, New York 2008; M. Meranze, *Laboratoires of Virtue*, cit.

¹³ A.T. Rubin, *Penal change as penal layering: A case study of proto-prison adoption and capital punishment reduction, 1785-1822*, cit.; M. Meranze, *Laboratoires of Virtue*, cit.

¹⁴ A.T. Rubin, *Penal change as penal layering: A case study of proto-prison adoption and capital punishment reduction, 1785-1822*, cit.; Ead., *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829-1913*, cit.; Ead., *A Neo-Institutional Account of Prison Diffusion*, cit.

¹⁵ A.T. Rubin, *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829-1913*, cit., Chapters 1-2.

implemented at New York's Auburn State Prison in 1821 and then copied by Maine State Prison in 1823. It was also strongly favored in Philadelphia and was authorized and implemented at Pennsylvania's Western State Penitentiary in 1826. However, this approach had disastrous results. The program at Auburn was stopped in 1823 due to prisoner decompensation (mental and physical health problems, including self-injury and suicide); it was also shut down for similar reasons in Maine. Western was able to avoid the worst of the consequences because prison administrators ultimately did not fully implement this system: the cells of the new prison had been constructed to be too small and poorly ventilated to allow solitary confinement around the clock, so administrators let prisoners work in the yards and help construct the prison, which enabled some to escape¹⁶.

The second model proposed was *solitary confinement at night with silent collective labor during the day*. This approach was innovated at Auburn State Prison in 1821. While Auburn had employed total solitary confinement in that year, they had only used that approach on the ostensibly worst offenders; the rest of the prisoners were subjected to this hybrid approach that restricted solitary to the night alone. When total solitary confinement ended in 1823, those who survived joined the rest of the prisoner population in this approach, which ultimately became known as the Auburn System, the Congregate System, or the Silent System. This approach was copied by most other states in the following years and decades and continued to influence new prison design in the United States well into the twentieth century¹⁷.

Despite its ultimate popularity, reformers heavily debated the merits and limitations of the Auburn System. Its primary advantage over total solitary confinement was that it allowed prisoners to engage in hard labor – another favorite feature of the early punishments, though to instill discipline and recoup the expense of maintaining prisoners under lengthy sentences. The Auburn System borrowed from the nascent rise of factories, which were also viewed as using a particularly efficient form of labor. However, reformers expressed concern that physical separation was not enough and prisoners would still «pollute» one another. They also did not

¹⁶ Ivi, Chapters 1-2. On Auburn specifically, see W.D. Lewis, *From Newgate to Dannemora: The Rise of the Penitentiary in New York, 1796-1848*, Ithaca 1965; R. McLennan, *The Crisis of Imprisonment*, cit.

¹⁷ W. Lewis, *From Newgate to Dannemora*, cit.; R. McLennan, *The Crisis of Imprisonment*, cit.; A.T. Rubin, *A Neo-Institutional Account of Prison Diffusion*, cit.; Ead., *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829-1913*, cit.

approve of the use of the whip, which overseers used to discipline prisoners for talking, not working, or not working quickly enough. Some reformers argued that prisoners' proximity to one another without the ability to talk was tortuous. Likewise, they also fretted that a preference for profit would take precedence over efforts to ensure prisoners' rehabilitation, particularly when a third approach seemed more likely to produce rehabilitation and less likely to produce profit. Finally, reformers warned that prisoners would still find ways to communicate and, if nothing else, they could recognize each other upon release, making it harder to have a fresh start after prison¹⁸.

The third and final approach suggested was *solitary confinement around the clock, but in larger, well-ventilated cells and with individual labor, education, and visits from approved visitors (members of a local penal reform society) and staff*. This approach was promoted by Philadelphia's penal reform society and was popular among some other penal reformers around the country and across the Atlantic, especially those who were not convinced by the Auburn System. It was ultimately authorized at Pennsylvania's Eastern and Western State Penitentiaries in 1829 (it was implemented at Eastern in 1829 and Western around 1835), and then copied by Rhode Island (1838) and New Jersey (1844). This approach became known as the Pennsylvania System or the Separate System. Some other countries also adopted the approach, but overall it remained a minority model in large part because of extensive criticism¹⁹.

While both the Auburn System and the Pennsylvania System were hotly debated, the Pennsylvania System took the brunt of the scrutiny. Critics argued that even this modified version of solitary confinement would still cause physical and mental health problems. They also argued that solitary confinement was cruel and inhumane. Others argued more practically that the Pennsylvania System would be too expensive to construct (with the larger cells), with minimal profit from prisoner labor (prisoners could only perform workshop-style labor like crafts alone within their cells by comparison to the factory-style labor of the Auburn System). Finally, reformers warned that prisoners would find a way to communicate and «pollute» each other or prison administrators would need to deviate from the system to make it workable. As I have argued elsewhere, the similarity

¹⁸ Ead., *A Neo-Institutional Account of Prison Diffusion*, cit.; Ead., *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829-1913*, cit.

¹⁹ Ead., *A Neo-Institutional Account of Prison Diffusion*, cit.; Ead., *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829-1913*, cit.

between the Pennsylvania System and total solitary confinement was likely too great for many reformers and they continued to look to earlier failures – the insanity and self-harm at Auburn or the workarounds at Western – and believed a repeat of these was inevitable. Indeed, Eastern’s administrators quickly stopped using the term «solitary confinement» because of its connotations with the earlier experiments, insisting instead on the label «separate confinement»²⁰.

3. Reception: The Social Construction of Penal Deviance

What is important to understand is that the Pennsylvania System was not immediately reviled by all. Despite the Auburn System’s ultimate popularity, both systems were seriously considered and debated. When states began authorizing their first modern prisons, they sent delegates and commissions to visit the existing prisons, especially the models at Auburn and Eastern. Dozens of pamphlets, letters, and articles were written about the systems in nationally circulated publications like the *North American Review* or in penal reform societies’ annual reports. Although pro-Auburn System reformers were initially critical of the Pennsylvania System, when disaster did not strike in its first several years, they relented. Indeed, by the early 1830s, they viewed the Pennsylvania System as a *variation* of the Auburn System rather than a truly distinct system, counting Eastern as one of the many prisons that had copied the Auburn model. Moreover, the Pennsylvania System at Eastern was *celebrated* by commentators in Pennsylvania and beyond. American and European reformers described these prisons and their systems as signs of enlightenment, progress, and humanity and called for more powers to follow their example²¹.

But the generally favorable reception of the Pennsylvania System changed in the mid-1830s. In 1834-35, word spread of controversy at Eastern: the legislature was called to investigate claims of administrator misconduct, including embezzlement, inappropriate (sexual) behavior (between male

²⁰ Ead., *The Deviant Prison: Philadelphia’s Eastern State Penitentiary and the Origins of America’s Modern Penal System, 1829-1913*, cit.; Ead., *A Neo-Institutional Account of Prison Diffusion*, cit. As changing a punishment’s name is a long-standing strategy, see also A.T. Rubin - K. Reiter, *Continuity in the Face of Penal Innovation*, cit.

²¹ A.T. Rubin, *A Neo-Institutional Account of Prison Diffusion*, cit.; Ead., *The Deviant Prison: Philadelphia’s Eastern State Penitentiary and the Origins of America’s Modern Penal System, 1829-1913*, cit.

administrators and a female staff member), authorizing prisoners to work outside their cells, and torture-based punishments resulting in the death and insanity of two prisoners. Although the legislature generally cleared the administrators of wrongdoing, while still chiding them for authorizing prisoners to leave their cells (which administrators defended as consistent with the law), the testimony uncovered by the investigation became the evidence critics needed to prove their concerns. From 1835 onward, Auburn supporters scrutinized Eastern (and to a lesser extent other prisons on the Pennsylvania System)²².

It is at this point that Eastern truly became what I call the «deviant prison». I mean this in two senses. First, Eastern used an atypical prison system: by this point, a strong majority of states had adopted the Auburn System and although New Jersey and Rhode Island would soon adopt the system, they would also come to abandon it (see Fig. 3). Eastern's rarity thus set it apart, liable to become a praised innovator or a hated deviant. It became the latter as we see in the second sense²³.

Second, the Pennsylvania System was seen to be an inferior, dangerous, and immoral approach to organizing prisons. It is here where we see the social construction behind how reformers evaluated prison systems. From the late 1830s through the 1850s, there were no more discussions of the Pennsylvania System as a minor variation of the Auburn System; instead, it was seen to be an entirely different approach. As reformers and other commentators scrutinized Eastern's annual reports, pointing out the number of fatalities and diseases, reviewing the costs and profits, and picking apart the administrators' defenses of their prison system, there was little recognition that Auburn System prisons had similar problems²⁴.

Instead, Eastern was described as a uniquely terrible prison because of its reliance on the Pennsylvania System. For example, one commentator for the *North American Review* wrote in 1848, «[W]e cannot believe that even Pennsylvania will any longer allow the prison at Philadelphia, with its annual train of horrors, to cast an opprobrium on the justice and

²² Ead., *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829–1913*, cit., esp. Chapter 4.

²³ Ead., *A Neo-Institutional Account of Prison Diffusion*; Ead., *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829–1913*, cit.

²⁴ Ead., *A Neo-Institutional Account of Prison Diffusion*, cit.; Ead., *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829–1913*, cit.

humanity of the State»²⁵. Famously, Charles Dickens excoriated Eastern and especially its administrators in his published travel diary, although he praised Auburn – the famous advocate of the downtrodden was apparently unbothered by its use of the whip or the discomfort of prisoners' inability to speak while in each other's company²⁶. Even today, the Pennsylvania System is still remembered (by many) as the worse system, compared to the Auburn System, because it used solitary confinement and led to bad outcomes, even though Auburn also used solitary and also saw prisoners dying, going insane, and getting sick, all while their profits to the state were intermittent at best²⁷.

4. *Decline: The Multiple Deaths of the Pennsylvania System*

Amazingly, it was not the extensive criticism of the Pennsylvania System that killed it. But then, before we can say what brought about the end of the Pennsylvania System, we must be clear that it suffered multiple deaths.

If the end of the Pennsylvania System is defined as whenever administrators stopped implementing the Pennsylvania System, then we can date its first death to the prison's opening in 1829. As administrators testified at the investigation of 1834-1835, almost as soon as Eastern received its first prisoner, prisoners were taken from their cells and employed around the prison – in the blacksmith shop, in the kitchen, in the laundry, to clean up, to help with carrying supplies, and so on. While administrators defended these actions as consistent with the rules – as long as prisoners did not espy another prisoner, the rule of separation was respected – it is clear from other archival evidence, including the diary of a prisoner reformer who visited the prison regularly, as well as the reports of the prison visiting committee of the local penal reform society, letters

²⁵ F.C. Gray, *Prison Discipline in America*, in «The North American Review», 66/138 (1848), pp. 145-190, p. 190.

²⁶ C. Dickens, *American Notes*, ed. Patricia Ingham, London 2000 [1842]; A.T. Rubin, *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829-1913*, cit.

²⁷ See R. McLennan, *The Crisis of Imprisonment*, cit.; D.J. Rothman, *The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic*, New York 2002 [1971]; A.T. Rubin, *A Neo-Institutional Account of Prison Diffusion*, cit.; Ead., *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829-1913*, cit.

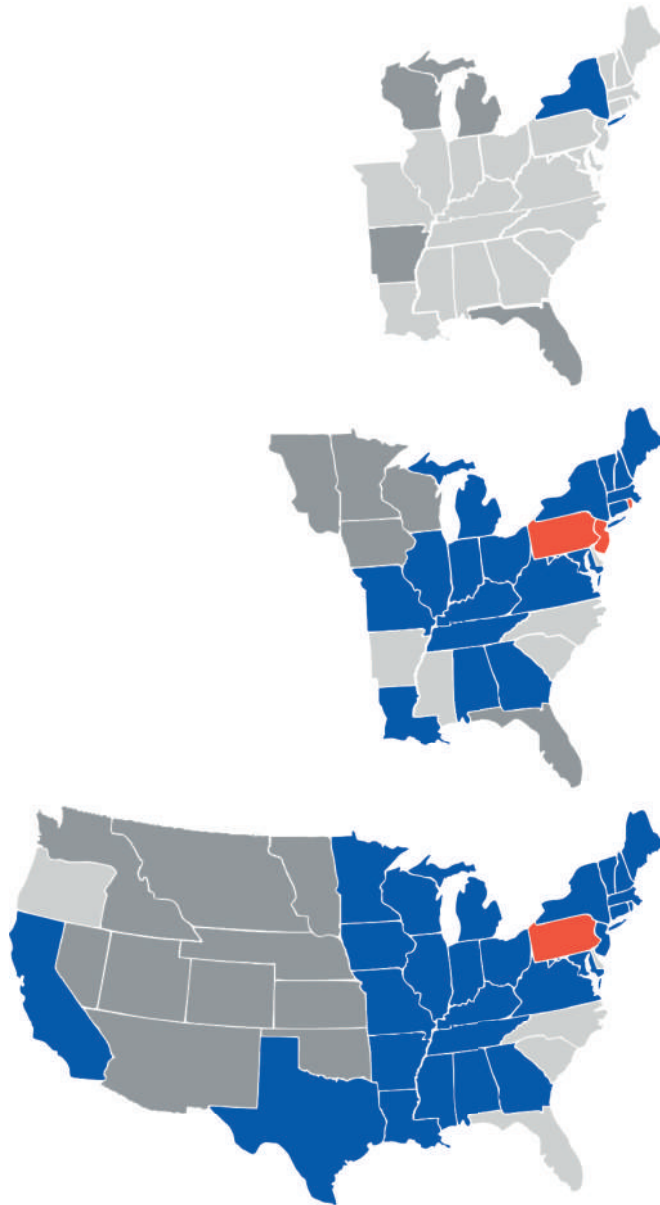


Figure 1. Modern Prison Adoption by Prison System, 1821-1860. Reproduced from A.T. Rubin, *A Neo-Institutional Account of Prison Diffusion*, in «Law & Society Review», 49/2 (2015), pp. 365-399.

clandestinely exchanged between prisoners, internal labor reports from the prison, and other documents left behind that prisoners continued to work around the prison, engaging with delivery men, and occasionally even interacting with one another. Likewise, prisoners were occasionally housed two-to-a-cell when one prisoner was showing signs of mental illness – the company of a sane prisoner was thought to slow their decline. Through these and other small ways, administrators consciously broke or bent the rules of the Pennsylvania System throughout its first several decades, all while they defended the Pennsylvania System against criticism and efforts to modify it²⁸.

Some commentators, however, assume that the end came for the Pennsylvania System when overcrowding hit in 1866. The end of the Civil War hit the economy hard. Combined with the influx of soldiers suffering from what we now call post-traumatic stress disorder and generally struggling to reacclimatize to normal life or even find a job in a contracted economy, a crime wave inevitably followed and prison populations around the country skyrocketed. By 1866, Eastern contained far more prisoners than cells (let alone usable cells) and administrators began routinely double-celling prisoners to compensate. Eastern would never again have enough cells to employ solitary confinement for all of their inmates²⁹.

However, I would argue that routine double celling in from 1866 onward did not mark the end of the Pennsylvania System. In the early years of overcrowding, Eastern's administrators continued to defend the Pennsylvania System, especially in its pure form (they did not generally discuss their workarounds publicly and were infuriated when others – former prisoners or disgruntled guards – revealed these practices). They repeatedly begged the legislature for funds to construct new cell blocks that would enable them to return to their use of «separate confinement.» Indeed, the only violation of the Pennsylvania System that they publicly acknowledged in this time was the one forced upon them by overcrowding. They still tried to maintain the Pennsylvania System the best they could in these years³⁰.

²⁸ See especially Ead., *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829-1913*, cit., Chapters 7-8; see also A.T. Rubin, *Resistance or Friction: Understanding the Significance of Secondary Adjustments*, in «Theoretical Criminology» 19/1 (2015), pp. 23-42; A.T. Rubin, *Resistance as Agency? Incorporating the Structural Determinants of Prisoner Behaviour*, in «British Journal of Criminology», 57/3 (2017), pp. 644-663.

²⁹ A.T. Rubin, *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829-1913*, cit., Chapter 10.

³⁰ *Ibidem*.

Instead, I have argued that the end of the Pennsylvania System came in the 1870s. We cannot say exactly when the end came because it was a gradual transition over several years; the process actually began in the 1850s. We see this transition most clearly in the terminology Eastern's administrators used when describing what they were doing. Increasingly, they stopped using the phrases «separate confinement» or «separate system» and began referring to their «Individual Treatment System». In this period, administrators began describing their routines differently, emphasizing different practices and benefits of the system in ways that were more consistent with contemporary beliefs about punishment. Although these rhetorical shifts do not appear to reflect an actual change in the practices of the Pennsylvania System, other changes in the 1860s and 1870s did: in those years, we see other changes around the prison that generally broke down the sources of separation between prisoners and the rest of society. For example, prisoners were now allowed to read newspapers and receive letters from their families; under extraordinary circumstances, prisoners received visitors³¹.

I have argued that the reason the Pennsylvania System finally came to an end in the 1870s was not the threat of overcrowding, although that certainly did not help. Rather, it was that Eastern's administrators no longer *needed* the Pennsylvania System.

Much to my surprise when researching Eastern, I learned that it was not the local penal reformers or the legislature who were responsible for keeping the Pennsylvania System going, but its administrators. On the contrary, the local penal reformers and legislature repeatedly jeopardized and attacked the Pennsylvania System, seeking to ameliorate its most severe features or simply neglecting its needs. It was Eastern's administrators who had defended against these attacks as well as criticism from the Auburn camp – all the while privately justifying their own workarounds (violations of the Pennsylvania System) as ways of protecting the Pennsylvania System³².

While some of these men truly believed in the Pennsylvania System, that was not a compelling explanation for their continued defense, particularly when the truest believers were the most likely to jeopardize the system at Eastern. Instead, I identified a more selfish reason for their defense. In the process of defending the prison and the Pennsylvania System, these men had the opportunity to describe themselves as enlightened and benevolent administrators of the world's most humane, reformatory, and progressive

³¹ *Ibidem*.

³² *Ibidem*.

prison. Each criticism only gave them more license to describe themselves in glowing terms³³.

Eventually, however, their defenses shifted from the prison and the Pennsylvania System to their own status as professional penologists. By the late 1850s and 1860s, the Auburn–Pennsylvania debate had subsided and with it criticism of Eastern. With the debate virtually over, the administrators lost their legitimate opportunities to describe themselves as benevolent gentlemen running a superior prison. Instead, they increasingly focused their attention on one of their earlier claims to excellence: their expertise in the field of penology. When other men like Wines, Dwight, and Brockway emerged as the nation’s leading penologists – and particularly when they shunned Eastern’s annual reports – Eastern’s administrators grew jealous. Likewise, when the local penal reformers sought to intervene in state penal policy without consulting them first, they were similarly infuriated. Eastern’s administrators increasingly focused their energies on convincing readers of their professional bonafides and less on the glories of the Pennsylvania System.

In this context, they no longer needed the Pennsylvania System, which could not help them anymore. They gave up on the Pennsylvania System and moved on to more contemporary ideas about crime and punishment, including the idea of inherited criminality, which also did not support the need for the Pennsylvania System. They stopped referring to the Pennsylvania System as such or the benefits of solitary or separate confinement, turning instead to their system of individual treatment, claiming to be the true innovators of seemingly new ideas about punishment circulating in international prison congresses. Overtime, Eastern came to look more and more like other prisons, with more prisoners working together in workshops and some living in a new multi-tiered cellblock similar to the Auburn Style architecture. Even whipping, a practice Eastern’s administrators had long excoriated, came to Eastern³⁴.

The final end for the Pennsylvania System came in 1913. By that time, the Pennsylvania System had been dead for around four decades. In the 1900s, an entirely new generation of men took over Eastern’s administration – men who had not worked at Eastern when it followed the Pennsylvania System, men with no allegiance to the Pennsylvania System or the men who had defended it. This new generation pointed to the disconnect between the law that still required separation and the long-

³³ Ivi, Chapter 6.

³⁴ Ivi, Chapters 9-10.

standing practice of double celling and congregating prisoners. This new generation was uncomfortable with violating the law they were expected to uphold. Interestingly, they also expressed a practical concern as they criticized the practice of double-celling prisoners, insisting that prisoners should be either held in solitary or held in a three-person cell (to avoid intimate relations that may occur if only two are in a cell). Although it took the legislature several more years to respond, they formally deauthorized the Pennsylvania System by allowing the congregation of prisoners³⁵.

5. Conclusion: The Relevance of the Pennsylvania System to Italian Penal History

In exploring the emergence, reception, and decline of the Pennsylvania System, I have sought to demonstrate that Eastern's «deviance» was socially constructed rather than an intrinsic feature of its prison regime. In understanding that the Pennsylvania System emerged at a time when solitary confinement was popular, we see that it was not out of step with reigning ideas at the time. We also see how opinions changed about the Pennsylvania System, not because the ideas central to the Pennsylvania System changed and not because of objective differences in outcomes between Eastern and other prisons as critics claimed, but because perceptions changed in response to competing public relations campaigns that emphasized different information. Finally, when we see that even the decline of the Pennsylvania System complicates the question of whether the Pennsylvania System was ever truly implemented, we also see that how its advocates and critics discussed the Pennsylvania System mattered more than its on-the-ground reality.

How does this history inform the history of Italian carceral facilities, half a world away and, in many cases, decades later? Most directly, we can identify the influence either of the Pennsylvania System on European developments or of European developments on the Pennsylvania System. But we can also consider at a more abstract level what the history of the Pennsylvania System says about prison history more generally, including developments in Italy by identifying unexpected similarities and differences between the U.S. developments discussed here and the histories of Italy's diverse penal institutions discussed in the rest of this volume.

As we have seen, the debate over the appropriate model of prison

³⁵ Ivi, Chapter 10.

discipline, which eventually narrowed to the debate between the Auburn and Pennsylvania Systems, was an international debate. Heads of state and representatives from multiple countries toured the two model prisons and others in the United States (as well as Pentonville in England, which in turn was influenced by American developments), while an international community of penal reformers, politicians, and interested intellectuals weighed in on the important questions about how (and whether) humans should be incarcerated. Most famously, British author Charles Dickens (mentioned above) and political theorist Alexis de Tocqueville and his colleague Alexander de Beaumont visited Eastern and other American prisons to see and judge for themselves, and then weigh in on the debate. But Eastern's warden's log and log of visitors reveal other important visitors, including Mexican President General Ignacio Comonfort; Edward, Prince of Wales (accompanied by a duke, a lord, and an earl); Napoleon III; the Prince de Joinville (son of former King of the French Louis Philippe); and Brazilian Emperor Dom Pedro, among others³⁶. As noted in the Introduction and as multiple contributions in this volume attest, Italian reformers considered the Auburn and Pennsylvania models when deciding how to design their newly reformed prisons both before and after Unification. The Pennsylvania System received the endorsement of the International Prison Congress held in Frankfurt-am-Main Germany in 1846 and at least one English committee at the 1872 Congress held in London. As Laurence Soula documents in this volume, European representatives eagerly visited Eastern State Penitentiary in 1910, paying homage to the original model prisons, only to find – to their surprise – that the Pennsylvania System was no more. Ultimately, although some countries copied the Auburn or Pennsylvania models, many countries ultimately transformed American ideas to fit their own social context³⁷ and adopted them for their own distinctive reasons, some of which had less to do with crime control than other issues of power and legitimacy³⁸.

Although American reformers used ideas developed by Europeans –

³⁶ *Ibidem*. On prison visiting, see also J. Miron, *Prisons, Asylums, and the Public: Institutional Visiting in the Nineteenth Century*, Toronto 2011.

³⁷ M. Gibson, *Global Perspectives on the Birth of the Prison*, in « The American Historical Review », 116/4 (2011), pp. 1040-1063. doi: 10.1086/ahr.116.4.1040. eprint: /oup/backfile/content_public/journal/ahr/116/4/10.1086/ahr.116.4.1040/3/116-4-1040.pdf. url: <http://dx.doi.org/10.1086/ahr.116.4.1040>.

³⁸ M. Meranze, *Histories of the Modern Prison: Renewal, Regression, and Expansion*, in P.E. Knepper-A. Johansen (eds.), *The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice*, New York 2016, pp. 672-694.

Italian Cesare Beccaria and Brit John Howard, especially – often crediting their influence or citing their works in justification of American plans, Americans saw their «experiments» first at Walnut Street and then at the second-generation prisons like Eastern as American innovations. They were the home-grown punishments that were described as more appropriate to a democracy, and not the old punishments forced on them by the British king and Parliament³⁹. From our vantage point today, however, these claims seem somewhat contradictory. What becomes even more surprising is how American prisons like Auburn and Eastern were indeed influential in Europe, including the very countries who spawned the ideas that made American prisons possible. The leading historian of Eastern's architecture explained: «In one of those strange twists of history and cultural diffusion, the radial plan originally developed in British and European prisons was not widely used for large prisons in Europe until after it had been transplanted to the United States by Haviland [Eastern's architect]. Although the architect had derived his inspiration for Cherry Hill and Trenton [New Jersey State Prison] from jails and mental hospitals in Ireland and England, it was his refinement of those plans in the United States rather than their own earlier buildings that provided the British and other countries their models for subsequent prisons»⁴⁰. One lesson the endogenous and complicated process of transplanting ideas about punishment reveals for historians is we must not simply assume that one idea influenced another because of their similarity and timing; instead, we must trace the path of influence through direct references in the archival sources⁴¹.

But beyond the question of the Pennsylvania System or American prisons' direct and indirect influence on European and Italian developments and vice versa, this history also shows more generally interesting points of similarity. My brief history has revealed the importance of certain concerns including the cost of running a prison and whether prisoner labor could turn a profit, the difficulties of maintaining the mental and physical health of human beings in long-term confinement, ethical and moral considerations about appropriate forms of punishment and the extreme conditions we can subject humans to, moral and practical questions about

³⁹ See A.T. Rubin, *Early US Prison History Beyond Rothman: Revisiting The Discovery of the Asylum*, cit.

⁴⁰ N. Johnston, *The World's Most Influential Prison: Success or Failure?*, in «The Prison Journal», 84/4 (2004), pp. 20-40, 32.

⁴¹ See also R. Evans, *The Fabrication of Virtue: English Prison Architecture, 1750-1840*, Cambridge 1982.

how to ensure punishment is sufficiently punitive, questions over how to rehabilitate people whose behavior we condemn as criminal, difficulties over interpreting and applying the relevant laws that govern punishment, the seemingly omnipresent threat of overcrowding, and the challenges of trying to ensure penal reforms indeed bring about change⁴². As I have written elsewhere, these concerns are recurrent throughout American penal history; I think of them as fairly essential and unavoidable for any attempt to use long-term incarceration as punishment, at least where the goal is to maintain the prisoners rather than having little concern about whether they die⁴³.

It should not be surprising, then, that multiple contributions in this volume show these same concerns coming up in disparate Italian contexts – across different regions of Italy, across different historical periods, and across different types of carceral facilities, from jails to prisons to reformatories to penal colonies. Beyond these generic similarities, we find more specific similarities that perhaps result from similar social contexts despite the differences in place and time. For example, America's «republican machines» – one reformers' name for prisons – were intended to convert criminals into useful, industrious, and productive citizens⁴⁴, but as Mary Gibson describes (in this volume), this phenomenon was also a goal of the reformatory at Tivoli after Unification. It is thus striking that despite important cultural, social, demographic, economic, and political differences, we find these interesting similarities. In these ways, even the Pennsylvania System's history of deviance and exceptionalism can be useful to scholars of penal facilities in other times and places.

⁴² Although I did not discuss it here, we could add to this list the omnipresence of misbehavior, sometimes termed resistance, on the part of prisoners, prison staff, and prison administrators as well. For a discussion of prisoner and some staff misbehavior at Eastern, see A.T. Rubin, *Resistance or Friction: Understanding the Significance of Secondary Adjustments*, cit.; Ead., *The Consequences of Prisoners Micro-resistance*, in «Law & Social Inquiry», 42/1 (2017), pp. 138-162; Ead., *Resistance as Agency? Incorporating the Structural Determinants of Prisoner Behaviour*, cit. I also discuss multiple examples of administrative rule violations in my book.

⁴³ A.T. Rubin, *That Time We Tried to Build the Perfect Prison: Learning from Episodes Across U.S. Prison History*, in D. Moran-Y. Jewkes-K.-L. Blount-Hill-V. St. John (eds.), *The Palgrave Handbook of Prison Design*. London, 2023; Ead., *The Birth of the Penal Organization: Why Prisons Were Born to Fail*, in H. Aviram-R. Greenspan-J. Simon (eds.), *The Legal Process and the Promise of Justice*, New York 2019, pp. 23-47.

⁴⁴ M. Meranze, *Laboratories of Virtue: Punishment, Revolution, and Authority in Philadelphia, 1760-1835*, cit.

Laurence Soula

Les désunions de la doctrine pénale et pénitentiaire internationale au tournant des XIX^e et XX^e siècles

SOMMARIO: Introduction – 1. Les affrontements autour de la conception de la peine – 1.1. L'introduction et la promotion des sentences indéterminées par les États-Unis – 1.2. La mutations des idées et l'intégration progressive de l'indétermination par les européens – 2. Les divergences de conception relatives aux établissements et au traitement pénitentiaire – 2.1. Les reformatoires – 2.2. La question de l'isolement cellulaire – Conclusion.

Introduction

L'engouement pour la question pénitentiaire, qui naît dans la première moitié du XIX^e siècle, s'épanouit dès l'origine dans un cadre transnational.

Les échanges entre spécialistes se multiplient, «le tourisme pénitentiaire»¹ permet la circulation d'informations entre l'Europe et la jeune Amérique, cette dernière ayant très tôt valeur de modèle pour son adoption de l'isolement cellulaire, avec les régimes d'Auburn et de Philadelphie. La foi en la prison comme mode de résolution de la criminalité suscite espoir et réflexion.

Les rencontres de spécialistes s'intensifient dans la seconde moitié du XIX^e siècle et de multiples associations, organisations, Congrès voient le jour, dédiés au champ de connaissances sur le crime et sa répression².

En 1872, sous l'impulsion du gouvernement des États-Unis, un congrès pénitentiaire international est organisé à Londres. Douze autres congrès suivront jusqu'à celui de La Haye en 1950³, réunissant en majorité des repré-

¹ D'un point de vue historique, on désigne sous ce terme les voyages entrepris au XIX^e siècle pour observer les systèmes pénitentiaires étrangers, à la manière de John Howard. En France, on retient notamment le voyage de Tocqueville et de Beaumont aux États-Unis, qui donnera matière en 1833 à la parution de l'ouvrage *Le système pénitentiaire aux États-Unis et son application en France*. M.-S. Dupont-Bouchat, *Du tourisme pénitentiaire à «l'Internationale des philanthropes. La création d'un réseau pour la protection de l'enfance à travers les congrès internationaux (1840 - 1914)», in «Paedagogica historica», 38 (2002), pp. 533-563.*

² Pour une vue d'ensemble, M. Henze, *Crime on the Agenda, transnational organizations 1855-1955*, in «Historisk Tidsskrift», 109/2 (1955), pp. 369-417.

³ Douze congrès se succèdent, tous les cinq ans en moyenne, excepté pendant les périodes de conflit: Londres en 1872, Stockholm en 1878, Rome en 1885, St Pétersbourg 1890,

sentants officiels délégués par leurs gouvernements, mais aussi des praticiens, magistrats, universitaires et experts de la prison venus des différentes parties du monde. Les congrès sont un lieu d'échange d'informations sur les différentes politiques de prévention et de répression du crime menées au sein des Etats participants, sur les progrès ou les échecs constatés, ainsi qu'un espace de débats sur les réformes à adopter. Outre ces congrès au caractère officiel, d'autres sont organisés par diverses associations pour débattre également de problématiques spécifiques liées au crime et au droit pénal⁴.

Jusqu'aux années 1880, les débats au sein des congrès pénitentiaires internationaux font l'objet d'un relatif consensus et de nombreux orateurs, dans leurs discours, font valoir «comme un devoir sacré» de privilégier l'amendement, la régénération du délinquant plutôt que la défense de la société qui est encore absente ou éclipsée. Cela passe essentiellement par un régime d'internement rigoureux, dont la durée est déterminée en fonction de la gravité du crime commis. Dans l'ensemble, la conception de la peine apparaît surtout influencée par l'Ecole néo-classique, ce dont témoignent les résolutions qui sont adoptées.

Toutefois, comme le soulignent avec raison les organisateurs du présent colloque, un changement de perspective s'opère au cours des années 1870-1880, les dates pouvant différer d'une nation à l'autre. Pour reprendre la formule de Robert Roth, «l'âge d'or du pénitenciarisme»⁵ prend fin, et le constat s'impose généralement que le système pénitentiaire ne permet pas la réhabilitation et n'est pas un instrument satisfaisant de lutte contre la criminalité.

Dès lors, les nations partent à la recherche de nouveaux modèles punitifs plus efficaces et mieux adaptés à la réalité. La défense sociale gagne du terrain. En Europe, l'Ecole positiviste italienne développe une approche originale de l'homme criminel qui implique une transformation de la peine,

Paris en 1895, Bruxelles en 1900, Budapest en 1905, Washington en 1910, Londres en 1925, Prague en 1930, Berlin en 1935, La Haye en 1950 (L. Soula, *Introduction*, in P. Mbanzoulou-L. Soula (curr.), *Dynamiques pénales et pénitentiaires. Pensées et politiques réformatrices en Occident (XIX^e-XX^e siècle)*, Agen 2019, p.16. Avant ces congrès officiels, d'autres avaient précédé, organisés par des spécialistes à Francfort-sur-le-Main en 1846, à Bruxelles en 1847, encore à Francfort en 1857 (*Notice historique sur les congrès pénitentiaires internationaux*, in *Le Congrès pénitentiaire international de Stockholm, Compte rendu des séances, Stockholm, bureau de la commission pénitentiaire internationale*, I, 1878, p. 5).

⁴ D. Rodogno - B. Struck - J. Vogel, *Shaping the Transnational Sphere. Experts, Networks and Issues from the 1840s to the 1930s*, Berghahn 2014.

⁵ R. Roth, *Pratiques pénitentiaires et théorie sociale. L'exemple de la prison de Genève (1825-1862)*, Paris-Genève 1981.

la France instaure une politique d'élimination des condamnés aux travaux forcés et des petits délinquants récidivistes qu'elle envoie définitivement dans les colonies, certains pays créent de nouveaux établissements orientés vers la guérison des mineurs délinquants.

Les États-Unis, à peu près à la même époque, vers 1870-1880, ont instauré un procédé «de type correctionnaliste»⁶ pour protéger la société. C'est une approche qui se veut non punitive, et conçoit la mesure pénale comme un bienfait pour l'infracteur: elle est axée sur la réforme de l'individu, sa réhabilitation. Elle repose principalement sur les sentences indéterminées, mais aussi sur la création de dispositifs et d'établissements spécifiques pour permettre la réinsertion des mineurs délinquants, les «réformatoires». Pragmatiques, ils ont également adapté les conditions de détention aux circonstances pour gérer l'inflation des détenus.

Les travaux menés au sein des congrès pénitentiaires internationaux rendent compte de toutes ces innovations pénales et pénitentiaires. Au commencement du XX^e siècle, des désaccords se font jour quant aux modèles punitifs à adopter et donnent matière à de vifs affrontements entre les congressistes. Pour en comprendre la teneur et les enjeux, il faut rappeler les mécanismes qui dirigent le déroulement des congrès.

À l'issue de ses travaux, le congrès de Londres de 1872 avait désigné une Commission Pénitentiaire Internationale (CPI) appelée à un grand avenir, puisqu'elle deviendra l'organisation internationale la plus influente dans le champ des politiques criminelles. Composée de délégués officiels désignés par les gouvernements adhérents, sa mission est de préparer les congrès. Elle décide des questions qui y sont débattues et désigne les experts qui, dans chaque pays, doivent rédiger des rapports préparatoires. Sous son égide, douze congrès pénaux et pénitentiaires internationaux se succèdent de 1872 à 1950, soit un tous les cinq ans en moyenne, réunissant les experts et les délégués des divers pays⁷. Dès 1880, elle publie un Bulletin qui rend compte de ses travaux, diffuse des rapports ou encore des informations législatives et statistiques⁸. C'est également sous sa direction que sont publiés en plusieurs volumes les recueils de chaque congrès.

⁶ Sur cette approche, R. Théry, *Le Libéralisme pénal*, Paris 2022, p. 216 et suivant.

⁷ Le nombre d'États participants aux congrès passe de 23 pays en 1872 à 44 en 1910, 48 au congrès de 1935 ; celui des membres de la CPI passe de 10 en 1885, à 22 en 1914. En 1939, une trentaine de pays font partie de la commission (A. Marty, *La Commission Pénitentiaire internationale de 1872 à 1895*, Mémoire de Master II dactyl., Bordeaux 2010, p.11).

⁸ Il paraît avec plus ou moins de régularité jusqu'à son dernier et cinquantième numéro en 1951.

Lors des réunions internationales, les questions sont discutées par les experts et les délégués officiels au sein de sections spécialisées : législation pénale, administration pénitentiaire, prévention du crime, enfance. A l'issue des débats, une motion est votée sur chacune des questions soumises à son examen. Elle est ensuite présentée à l'assemblée plénière réunissant l'ensemble des participants qui a la possibilité de la valider, de la rejeter ou de la modifier. Les résolutions adoptées à l'unanimité ont valeur de standard et servent de base aux réformes introduites dans les systèmes pénitentiaires. Chaque participant dispose d'une voix, ce qui accorde l'avantage au pays organisateur puisque ses ressortissants sont naturellement plus nombreux à assister aux séances. Le pays qui reçoit le congrès profite fréquemment de cette occasion pour influencer les questions débattues de façon à mettre en valeur son système pénitentiaire et faire avaliser ses pratiques pénales par la communauté internationale. Dans la mesure où la majorité des congressistes invités sont des représentants officiellement délégués par leur gouvernement, les échanges sont en général mesurés et restent dans le compromis, même s'il y a désaccord.

Cette sorte d'équilibre est mise à mal au début du XX^e siècle, lorsque les Etats-Unis saisissent l'occasion des congrès pour tenter d'imposer à la communauté internationale le vote de résolutions reconnaissant l'efficacité et la nécessité de leur politique pénale et pénitentiaire. A divers égards en effet, celle-ci remet fondamentalement en cause le principe de la légalité de la peine – l'un des piliers de la doctrine néo-classique –, veut révolutionner le mode de traitement des enfants délinquants, et surtout remettre en cause le Credo européen de l'isolement cellulaire, encore vif dans la première moitié du XX^e siècle. Les affrontements sont nombreux entre les représentants et ils résultent d'une divergence de conception de la peine mais aussi d'un désaccord sur le traitement carcéral et les conditions de détention.

1. Les affrontements autour de la conception de la peine

Ils se manifestent surtout au début du XX^e siècle, lorsque les Etats-Unis deviennent très insistants pour faire reconnaître, puis imposer aux nations présentes la nécessité des sentences indéterminées, un processus dont nous retracerons le parcours, avec les échecs et les progrès⁹.

⁹ En nous référant aux publications des Actes des différents congrès, aux écrits de Marc Ancel, de Raymond Saleilles, ainsi qu'à l'ouvrage de M. Pifferi, *L'individualizzazione della*

1.1. *L'introduction et la promotion des sentences indéterminées par les États-Unis*

Au cours des années 1880, les États-Unis transforment radicalement leur système punitif et les fondements idéologiques de la répression en introduisant le système des sentences indéterminées.

Ces nouveaux principes sont exposés avec succès au congrès de Cincinnati en 1870, où ils reçoivent un accueil très favorable: La peine n'a plus pour fonction de sanctionner une action passée pendant un temps fixé par la loi et déterminé par le juge, elle est un traitement qui doit s'appliquer au criminel jusqu'à ce qu'il soit réformé et puisse être réintégré dans la société¹⁰. Ce n'est pas l'acte que l'on punit, mais son auteur et il faut une peine individualisée, adaptée aux caractéristiques du criminel.

Les partisans de cette doctrine établissent une comparaison entre le criminel et le malade. Quand un malade entre à l'hôpital, quelle que soit sa maladie, nul ne peut déterminer la durée de son séjour, il ne sort que lorsqu'il est guéri. Il en va de même pour les criminels, qui sont privés de liberté jusqu'à leur complète guérison. Ainsi, le juge ne peut pas fixer à l'avance la durée de la peine, assimilée à un traitement; son rôle se limite à constater la culpabilité et à en tirer les conséquences en remettant l'individu aux officiers de la prison qui le retiendront prisonnier tant qu'il n'est pas guéri. L'idée est que tout condamné devient maître de son sort et peut mériter sa liberté en donnant des signes de guérison morale. Pour la favoriser, il est soumis à un régime de détention particulier, qui privilégie l'application de mesures d'éducation pour permettre sa réhabilitation, puis est placé en libération conditionnelle pour observer sa conduite avant d'être définitivement libéré.

Les américains sont influencés par l'idéal réhabilitatif ou «pénalité welfariste» selon le sociologue David Garland, qui se rattache au libéralisme avancé¹¹.

pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento, Milano 2013.

¹⁰ Au cours des années 1870-1880, les pénaliste et spécialistes de la science pénitentiaire américains se passionnent pour les sentences indéterminées. Elle a reçu une première application pratique en 1868 dans l'État du Michigan. Des établissements spéciaux, appelés reformatories, sont créés dès 1876 avec un régime de détention très privilégié pour accueillir de jeunes délinquants. F. Desportes - L. Lefébure, *La science pénitentiaire au congrès de Stockholm*, Paris 1880, p. 73.

¹¹ R. Théry, *Le Libéralisme pénal*, cit., p. 216. C'est une pénalité «marquée par une ambition correctionnaliste, fondée sur l'idée que la peine visait la réhabilitation de l'infacteur et que l'impératif de sécurité se conjugait harmonieusement avec la réforme de l'individu puni».

C'est au congrès pénitentiaire international de Stockholm, en 1878, que le système de la sentence indéterminée est présenté à la communauté internationale, à propos d'une question du programme qui demandait si la loi devait déterminer la durée de la détention en cellule. Les Européens sont perplexes et jugent la question étrange, estimant qu'en matière pénale, aucune place ne doit être laissée à l'arbitraire et que c'est au juge ou au législateur d'indiquer à l'administration la mesure du droit. La section, puis l'Assemblée générale décident que seule la loi détermine la durée de l'isolement¹².

Le principe de l'indétermination des peines est vivement rejeté par les Européens car il est en contradiction totale avec tous les fondements du droit pénal issus de la philosophie des Lumières, et plus particulièrement en raison de son incompatibilité avec le principe de légalité, central depuis le XVIII^e siècle, et celui de l'égalité de tous devant la loi. Malgré cela, les américains persistent à promouvoir cette doctrine à chaque congrès, portés par l'influence considérable du Docteur Wines, fondateur de ces assemblées, qui affirme avec certitude que ce nouveau dispositif est celui qui régira les peines à l'avenir.

Depuis le congrès de Stockholm en 1878 jusqu'au congrès de Bruxelles de 1900, le principe est repoussé à la majorité. Il heurte profondément la conception du droit pénal de nombreux européens, selon laquelle seules des peines fixes déterminées par la loi garantissent la sécurité juridique¹³. Ils ont hérité des Lumières et de Beccaria une grande méfiance de à l'égard de l'arbitraire, c'est-à-dire d'une application de la peine qui dépende d'une appréciation subjective ou d'une intervention administrative. Or le système américain renoue avec l'arbitraire dans des conditions inacceptables, puisqu'il investit l'administration pénitentiaire du pouvoir de décider de la durée de la sanction à un moment, la fin du XIX^e siècle, où certains

¹² Lors des débats de la section chargée d'examiner la question au congrès de Stockholm, L'Américain Richard Vaux soutient que la loi ne doit jamais préciser la durée de l'emprisonnement, mais cette théorie est rejetée par l'Assemblée; il apparaît «évident» à la majorité des membres «que le législateur doit fixer la durée de l'emprisonnement en cellule, et l'alinéa 1 de la résolution votée adopte ce principe (*Le congrès pénitentiaire international de Stockholm*, 15-26 août 1876, Comptes-rendus des séances, I, Bureau de la commission pénitentiaire internationale, 1879, p. 328; *ibidem*, p. 617).

¹³ L'une des revendications des réformateurs du XVIII^e siècle, tel Cesare Beccaria, était de réclamer la fixité des peines afin d'éviter l'arbitraire des juges. Elle a été instaurée en France sous la Révolution, avec le code pénal de 1791, et lors des débats sur la réforme du code pénal qui se sont déroulés en 1832, l'on peut encore constater des réticences à l'idée de laisser les juges arbitrer la peine. L. Soula, *Frapper d'infamie au XIX^e siècle par les peines du carcan et de l'exposition publique*, in «Histoire de la justice», 35/1 (2024), p. 132.

conservent encore des réticences à l'égard du pouvoir décisionnel des juges en ce domaine¹⁴. En outre, le droit pénal est axé sur la punition des délits, ce qui est opposé à l'individualisation excessive de la peine en fonction de la personnalité ou de la guérison du condamné, telle qu'elle est instaurée aux États-Unis.

Au congrès de Rome de 1885, une question demande : Quelle latitude la loi doit-elle laisser au juge quant à la détermination de la peine ? Une façon, comme le souligne le Professeur Napodano, d'amener le Congrès à se prononcer sur le fait de savoir «si la peine indéterminée est ou n'est pas acceptable»¹⁵. Certains n'y sont pas absolument hostiles, comme le Professeur Gérard Van Hamel, des Pays-Bas, qui propose d'appliquer la peine indéterminée au malfaiteur d'habitude corrigible, et la peine perpétuelle à l'incorrigible¹⁶. Mais le principe est encore largement contesté, et sous la direction du sénateur Enrico Pessina (1828-1916), qui fait autorité, une résolution affirme que la loi doit fixer la limite maximale de la peine pour chaque crime qui ne peut être augmentée par le juge, et une peine minimale qui peut être réduite par le magistrat s'il constate la présence de circonstances atténuantes non prévues par la loi¹⁷.

Les débats s'étendent dans toutes les sphères, ils sont très vifs et récurrents lors des congrès de l'Union internationale de Droit pénal. Au congrès de Christiana, en 1891, puis au congrès de Paris, en 1893, les criminalistes Van Hamel, d'Amsterdam et Von List, de Halle, défendent les sentences indéterminées¹⁸ mais leur projet subit de très vives attaques de la part des Russes, des Français et des Belges, y compris du professeur Prins¹⁹. Les propos sont sévères : le conseiller à la Cour de cassation Petit affirme : «un pareil système ne saurait porter le nom de la justice», le sénateur Béranger voit dans la peine indéterminée «la plus cruelle et la moins justifiée des tortures», le Président Flandin la qualifie de «monstruosité judiciaire»²⁰.

¹⁴ C'est perceptible lors des débats au congrès de Rome, en 1885, qui portent sur la latitude à laisser aux juges dans la détermination de la peine.

¹⁵ *Actes du Congrès pénitentiaire international de Rome*, Novembre 1885, I, 1885, p. 126.

¹⁶ *Ivi*, p. 127.

¹⁷ *Ivi*, p. 586.

¹⁸ Ils ne s'accordent pas sur tous les points, puisque Van Hamel ne veut les appliquer qu'aux malfaiteurs d'habitude, Von List l'appliquerait même à l'auteur d'une infraction unique si elle est grave en elle-même.

¹⁹ J. Léveillé, *Les sentences indéterminées au Congrès de Paris*, in «Le Temps», 26 août 1893.

²⁰ Louis Combes, avocat à la Cour de Lyon, ancien magistrat, *Les peines indéterminées*, in «Revue catholique des institutions et du droit», Janvier 1900, p. 70.

Malgré cela les américains persistent à valoriser cette doctrine à chaque congrès, parfois même à en faire l'objet principal de questions posées aux congressistes.

Il en est ainsi, au congrès de Bruxelles, en 1900, où le principe est repoussé à la majorité²¹, malgré l'insistance des délégués américains Heymann, Follett, Thiry et Barrows. Il s'est produit, toutefois, une évolution dans l'opinion de certains spécialistes européens à propos des sentences indéterminées. Saleilles la jugeait impraticable un an auparavant, car faire du prisonnier l'auteur de sa réhabilitation supposait «la modification du régime actuel des prisons»²². A Bruxelles, au contraire, il admet que l'idée d'égalité des peines n'est pas un dogme, et que «le pas considérable fait par l'introduction de la condamnation conditionnelle conduira forcément à l'admission tôt ou tard de la condamnation indéterminée non pas généralisée, mais laissée à l'appréciation du juge»²³. Il l'admet donc, mais pas pour tous les délinquants, pour une catégorie seulement d'entre eux.

Le rapporteur général, M. Maus, oppose aux américains que l'homme doit être puni en proportion directe de la gravité de l'atteinte qu'il porte à la société: «S'emparer d'un individu et le détenir indéfiniment jusqu'à ce qu'il se soit refait le tempérament et soit devenu assimilable à un ordre social déterminé, c'est un procédé purement inquisitorial». Il pose une autre interrogation: En admettant que le délinquant puisse subir cette métamorphose morale, à qui attribuera-t-on le soin de dire si la transformation est achevée²⁴? Il a le ferme soutien du professeur Hugo Conti, de Bologne, du sénateur français Béranger, du professeur Prins et de Borowitinoff, de Moscou.

Une autre raison pousse les européens au rejet de l'indétermination des peines. Elle apparaît inutile car au début du XX^e siècle, de nombreux pays ont déjà introduit dans leur pratique la libération conditionnelle, qui permet d'atteindre le même résultat, sans porter atteinte au principe de la légalité: après avoir accompli une partie de sa peine, et sous condition de

²¹ La question posée est la suivante: «Y a-t-il des catégories de délinquants auxquels puissent être appliqués la sentence indéterminée et comment cette mesure doit-elle être réalisée?».

²² *Séance de la Société générale des prisons du 17 mai 1899*, in «Revue pénitentiaire», 1899, p. 803.

²³ *Congrès pénitentiaire international de Bruxelles, Rapports présentés par la Société générale des prisons*, in Extrait du «Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale», 1900, p. 12.

²⁴ E. Hermance, A. Lagarde, J. Teutsch, G. Bessière, A. Rivière, *Le VI^e Congrès pénitentiaire international*, cit., p. 1210, in «Bulletin de la Société générale des prisons», 7 (1900), p. 1197.

bonne conduite, un individu qui s'est corrigé peut obtenir sa libération. Elle donne la possibilité, comme le soulignent les spécialistes, «d'obtenir la même flexibilité de sortie» que la sentence indéterminée, en permettant au juge de libérer le prisonnier qui montre qu'il est déjà réformé, sans toucher au système des peines²⁵.

En 1900, au congrès pénitentiaire international de Bruxelles, les congressistes affirment «à une large majorité» que concernant les peines proprement dites, le système des peines indéterminées est inadmissible, et qu'il serait avantageusement remplacé par la libération conditionnelle, combinée avec la prolongation progressive des peines pour les récidivistes²⁶.

1.2. *La mutation des Idées et l'Intégration Progressive de l'Indétermination par les Européens*

Un sévère camouflet sera porté aux européens lors du congrès de Washington en 1910, au cours duquel les affrontements reprennent. Encore une fois, le débat porte sur l'indétermination des peines. Il apparaît nettement, malgré la vivacité des oppositions, que le temps a fait son œuvre et que l'idée a progressé dans les consciences et dans les pratiques; son principe ne suscite plus l'indignation qu'il pouvait générer à l'origine. Sur dix-sept rapports, onze se prononcent en faveur de la sentence indéterminée, sept sont contre. Celui du professeur français Garraud constate «que l'indétermination relative est entrée dans les idées courantes et qu'elle est acceptée par les esprits les plus réfractaires comme un procédé très efficace, permettant d'éviter les courtes peines et d'adopter à certains délinquants des mesures appropriées à leur état dangereux»²⁷. Lui-même est d'avis que la durée de la peine doit être fixée à l'avance, au moins quant à son maximum, mais il admet des tempéraments à l'égard des mineurs, des aliénés criminels, ou des délinquants à responsabilité limitée (neurasthéniques, alcooliques,

²⁵ Au congrès de l'Union internationale de droit pénal, le russe Foinitzky et le français Léveillé, en particulier, insistent sur l'intérêt de la libération conditionnelle. M. Pifferi, *L'individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, cit., p. 135. Marc Ancel cite également Émile Garçon dans son compte rendu du congrès de l'Union internationale de droit pénal en 1893, Paul Cuche à la même époque. M. Ancel, *La sentence indéterminée*, New-York 1953, p. 10.

²⁶ E. Hermance - A. Lagarde - J. Teutsch - G. Bessière - A. Rivière, *Le VI^e Congrès pénitentiaire international*, cit., p. 1197.

²⁷ G. Spach, *Le Congrès pénitentiaire international de Washington*, in «Bulletin de la Société générale des prisons», 11-12 (1910), p. 1142.

épileptiques, etc.)²⁸. Plusieurs participants s'opposant à la sentence indéterminée sont néanmoins d'accord pour protéger la société des individus dangereux en leur appliquant des mesures de sûreté qui seront prononcées après la peine et dont la durée ne peut être déterminée à l'avance.

Lors du congrès, les américains font admettre par une résolution «le principe scientifique de la sentence à durée indéterminée». Mais comme les européens et les américains ont des conceptions radicalement opposées sur le but de la peine, le combat est plus vif encore sur le point de déterminer à quels individus on peut appliquer la sentence à durée indéterminée. Les européens l'admettent, mais à titre de mesure de sûreté, qui s'ajoute à la peine et permet de prolonger l'enfermement d'individus qui présentent un danger pour la société. Les criminalistes américains partent d'un autre point de vue: ils considèrent que «l'erreur des codes est d'avoir envisagé le crime, non le criminel». Tous les criminels ou presque sont amendables, et la loi pénale doit leur assurer le traitement qu'il convient. Dans ce système, l'indétermination est essentielle, elle participe à assurer la coopération du détenu²⁹.

Les deux camps s'affrontent en une joute relatée à la société générale des prisons dans des termes épiques par leurs délégués : d'une part les américains, «avec lesquels semblaient avoir pactisé les autrichiens», veulent appliquer le système de la sentence à durée indéterminée à toutes les catégories de délinquants; d'autre part «les Européens que conduisait à la bataille leur distingué chef, M. le professeur Prins, (de Bruxelles)»³⁰ n'admettent les sentences indéterminées qu'à l'encontre de certains délinquants récidivistes appelés les défectueux³¹. Les membres ne pouvant se mettre d'accord, la discussion s'est poursuivie le lendemain sur la base de deux résolutions totalement contradictoires déposées par chacun des camps, l'une favorable aux sentences indéterminées applicables à tous les criminels ayant besoin de traitement réformatoire, l'autre admettant seulement des mesures de sûreté à durée indéterminée à l'égard des enfants, des fous et à l'encontre des individus reconnus dangereux après l'expiration de la peine. Les débats, malgré de fermes oppositions, se sont terminés par l'adoption d'une résolution favorable à l'extension de la sentence indéterminée à tous les criminels, car on a fait entrer dans la salle et voter un grand nombre

²⁸ Telle est la déclaration de principe des délégués américains (*ibidem*).

²⁹ Ivi, p. 1147.

³⁰ Ivi, p. 1145.

³¹ *Ibidem*.

d'Américains qui n'avaient pas assisté au débat³². Lors de l'Assemblée générale, nul ne conteste la décision excepté le professeur Ugo Conti qui élève la voix pour «protester contre l'adoption du principe de la sentence indéterminée, bien que possédant la certitude de ne pouvoir rallier le Congrès à son opinion»³³.

Au congrès de Londres, en 1925, elles suscitent une fois de plus les plus vifs débats et «les plus grandes résistances»³⁴ mais une résolution admet que «la sentence indéterminée est la conséquence nécessaire de l'individualisation de la peine et l'un des moyens les plus efficaces pour assurer la défense sociale contre la criminalité». Elle s'applique sans distinction entre les criminels dangereux et non dangereux. Un résultat qui n'étonne guère le professeur français Roux, selon lequel «le résultat était presque prévu à l'avance» puisque la majorité des membres étaient américains ou anglais. Il ajoute que ces derniers, en outre, auraient pu difficilement s'y opposer puisqu'ils ont admis la détention préventive, qui est une mesure de sûreté applicable après la peine³⁵.

Toute précision sur les criminels auxquels appliquer les peines indéterminées a disparu car les spécialistes ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur ce point. Comme l'indique le secrétaire général du Congrès de 1925 dans son discours introductif, un abîme sépare la conception de la sentence indéterminée en Amérique et en Europe: «En Europe, c'est la relégation à perpétuité pour ceux qui ne savent pas s'adapter à la vie sociale. En Amérique, elle implique une protestation contre les sentences fixes, contre la prescription légale d'une peine quelconque non conforme à la personnalité du délinquant»³⁶. Pourtant, le discours du Lord Chancelier Vicomte Cave, fait état de l'échec de l'effet réformateur de la peine indéterminée sur les individus qui y sont soumis en Angleterre et aux États-Unis³⁷.

³² Ivi, p. 1149.

³³ *Ibidem*.

³⁴ J.-A. Roux, *Le Congrès pénitentiaire international de Londres*, in «Bulletin de la Société Générale des prisons», 10-12 (1925), p. 169. Lors de la séance, Albert Rivière, ancien magistrat, membre de la Société générale des prisons, accuse le congrès d'avoir «résolument tourné le dos aux principes posés dans les Congrès latins».

³⁵ *Ibidem*; J.-A. Roux, *Le Congrès pénitentiaire international de Londres*, cit., pp. 162-177.

³⁶ *Discours d'ouverture de Simon van der Aa*, secrétaire général du Congrès, *Actes du Congrès pénitentiaire international de Londres*, août 1925, Procès-verbaux des séances, I, Berne 1927, p. 39.

³⁷ Le Lord Chancelier Cave dans son discours inaugural, note l'échec de la preventive detention, qui est une mesure de sûreté applicable après la peine, et indique que les

Les européens ont longtemps refusé la sentence indéterminée, mais elle a profondément influencé la pénalité des pays d'Europe et les a conduit à créer un nouveau système punitif³⁸. Ceci parce que la notion d'indétermination est un élément de débat non pas sur le crime, mais sur les criminels et l'individualisation de la peine va s'intégrer dans les reproductions mentales.

Une autre influence s'avère déterminante: le positivisme, à la suite de la publication de l'homme criminel de Lombroso en 1876, met au premier plan le délinquant ce qui entraîne, comme le dit Ferry, une conception nouvelle du droit pénal dont va surgir la première doctrine de la défense sociale³⁹.

Selon Marc Ancel, ce ne sont pas les positivistes qui ont dégagé cette première doctrine de la défense sociale mais «le mouvement d'idée créé par l'Union internationale de droit pénal à la fin du XIX^e siècle», sous l'influence de Von Liszt professeur à Berlin, de Van Hamel Professeur à Amsterdam et de Prins, professeur à Bruxelles. Ce dernier, comme de nombreux autres criminalistes, a rapidement changé d'avis après le Congrès de Paris de 1893⁴⁰, et son ouvrage publié en 1910, *La défense sociale et les transformations du droit pénal*, représente l'expression la plus aboutie de la nouvelle doctrine de la défense sociale⁴¹. Elle met en avant l'idée d'une répression fondée sur la témébilité, c'est-à-dire l'état dangereux d'un individu, qui devient une notion centrale et inspire une «politique criminelle nouvelle qui va transformer les théories essentielles du droit pénal»⁴².

Dès la fin du XIX^e siècle, la question des peines indéterminées est toujours à l'ordre du jour des réunions de l'Union internationale, et elle

résultats du système américain ne sont pas trop encourageants. Un homme condamné à la pénale servitude, détention de plus de trois ans, peut en plus être condamné à la preventive detention de cinq ans à dix ans au plus. Selon le chancelier, sur 377 libérés depuis la mise en service de Camp Hill, le lieu de preventive detention, deux tiers n'ont pas donné satisfaction (*Ibidem*, p.28-34). Vers les années 1930, des enquêtes ont révélé que ce système des sentences indéterminées était insatisfaisant, et ne permettait pas de réduire la récidive. M. Pifferi, *L'individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, cit., p. 212.

³⁸ M. Ancel, *La sentence indéterminée*, cit., p. 11; M. Pifferi *L'individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, cit., p.42.

³⁹ M. Ancel, *Droit pénal et défense sociale*, in «Revue de science criminelle et de droit pénal comparé», 1953, p. 147.

⁴⁰ L'un des premiers pas franchis par Prins est d'admettre un traitement spécial à l'égard des individus récidivistes et dangereux, ceux qu'il qualifie de «défectueux».

⁴¹ *Ibidem*, l'expression est de Marc Ancel.

⁴² *Ibidem*.

va faire l'objet d'une appropriation. D'abord rejetées parce que la doctrine «correctionnaliste» est trop opposée aux principes du droit pénal classique, elles sont progressivement admises non pas comme des peines, mais comme des mesures de traitement des individus dangereux pour la société. Elles peuvent donc être indéterminées, mais avec le correctif de la libération conditionnelle qui permet d'y mettre un terme, et qui est décidée par un juge, le libéralisme pénal classique se trouve préservé.

La législation pénale de certains Etats, dès la fin du XIX^e siècle, est aussi en rupture avec le droit pénal classique puisque sont adoptées des mesures de sûreté ou de traitement à durée indéterminée à l'encontre d'individus jugés dangereux pour préserver la société de leurs actes nuisibles. C'est le cas de la France qui instaure en 1885 la relégation, une peine perpétuelle d'exportation dans les colonies, sans aucune mesure avec la gravité ou la nature des délits qui l'ont provoquée. Une relégation imitée par le Portugal en 1892, l'Argentine en 1903, ou encore l'Angleterre en 1908 avec la loi de preventive detention qui est un internement de sûreté des criminels dangereux après l'exécution de leur peine⁴³. Après 1914, les mesures de sûreté ont été généralisées dans les codes au point de devenir un élément intégrant des droits positifs.

A partir des années 1930, le débat sur les sentences indéterminées s'éteint, il n'a plus lieu d'être puisque toutes les nations l'ont introduites dans leur droit soit en tant que telle, soit en tant que mesures de sûreté.

En 1950, Marc Ancel constate que l'indétermination relative des mesures de sûreté est admise à peu près partout, et qu'il n'existe pas d'exemple d'une législation qui, ayant admis les mesures de sûreté, les ait ensuite rejetées pour revenir à un système de pénalité purement répressive. D'ailleurs, le congrès de La Haye de 1950 admet sans «difficulté aucune l'application aux délinquants d'habitude d'une mesure spéciale qui ne doit pas être ajoutée à la peine et qui doit être «d'une durée relativement indéterminée»⁴⁴.

2. Les divergences de conception relatives aux établissements et au traitement pénitentiaire

Parmi les divers thèmes abordés, deux suscitent les débats et controverses les plus animés: les réformatoires, et l'isolement cellulaire. Là encore, les américains exercent des pressions afin de faire adopter des résolutions visant

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ M. Ancel, *La sentence indéterminée*, cit., p.21.

à généraliser, en Europe, leurs établissements de rééducation pour jeunes délinquants, et à valider l'abandon de l'isolement cellulaire.

2.1. *Les reformatories*

Les réformatoires américains font partie de «la nouvelle pénologie américaine»⁴⁵, qui veut rééduquer le condamné en le détenant jusqu'à sa guérison. Ce sont des établissements de réforme pour des délinquants âgés de 15 à 30 ans, avec une moyenne d'âge de 21 ans⁴⁶, ou la détention n'a pas pour but de punir, mais de permettre la réhabilitation.

Le plus ancien et le plus célèbre est celui d'Elmira, dans l'État de New York, créé en 1876 et dirigé par Zébulon Brockway⁴⁷, mais le modèle s'est ensuite répandu dans beaucoup d'autres États⁴⁸.

Ces établissements reçoivent des hommes reconnus coupables et condamnés pour tout délit, excepté le meurtre. Ce sont les juges qui les envoient dans les reformatories lorsqu'ils estiment qu'ils sont capables de se réinsérer⁴⁹. Ils ne fixent pas la durée de la peine, laissant à la direction de l'établissement le soin de déterminer quand le détenu est prêt à être libéré. Toutefois, la peine ne peut dépasser la durée maximale prévue par la loi pour le crime commis. La détention peut prendre fin si la libération conditionnelle est accordée par le conseil d'Administration sur proposition du directeur, en fonction du degré d'amendement du détenu.

L'objectif premier est l'éducation, plutôt que l'expiation. Les détenus

⁴⁵ J. Pradel, *Histoire des doctrines pénales*, Paris 2016, p. 99.

⁴⁶ Une certaine tendance a cherché au début à limiter l'application de la sentence indéterminée aux reformatories pour jeune délinquant, mais le mouvement à la fin du siècle a consisté à étendre le système au majeur et à le prévoir dans des lois générales.

⁴⁷ *Actes du Congrès pénitentiaire international de Bruxelles*, août 1900, III, Rapports sur les questions du programme de la section des institutions pénitentiaires, Bruxelles, 1900, p. 239.

⁴⁸ Des "reformatories" ont été fondés dans le Minnesota (St-Cloud, 1887), la Pennsylvanie (Huntingdon, 1889), l'Illinois (Pontiac, 1891), le Kansas (Hutchinson, 1895), l'Ohio (Mansfield, 1897) et l'Indiana (Jeffersonville, 1897). *Ibidem*, p. 191.

⁴⁹ Il y a aux Etats-Unis deux sortes d'emprisonnements, décrits au congrès de Bruxelles en 1900 par le professeur allemand Wolfgang Mittermaier: la réclusion pour crime grave, dans la «state-prison» (qui correspond aux travaux forcés français) et l'emprisonnement simple, de moindre durée, qui est subi dans la «county-jail» ou dans une «house of correction». A cela, s'est ajouté pour les jeunes délinquants susceptibles d'amélioration, «la reformatory». *Actes du Congrès pénitentiaire international de Bruxelles août 1900*, cit., pp. 180-181.

bénéficient d'un régime de détention privilégié destiné à les réformer et leur apprendre un métier. On leur offre une instruction intellectuelle, morale et industrielle. Ils travaillent en commun pendant la journée, mais sont isolés la nuit et pendant les moments de repos. L'isolement est voulu absolu pour éviter la promiscuité et la démoralisation. Ils sont classés en fonction de leur conduite et de leurs progrès, avec un système de notes, de points pour récompenser les efforts, et d'amendes pour sanctionner les manquements⁵⁰.

Au congrès de Bruxelles, en 1900, une question demande aux congressistes s'il y a lieu de préconiser pour les délinquants encore jeunes⁵¹, de 16 à 30 ans, le système des «reformatories» tel qu'il est organisé aux États-Unis d'Amérique. Les débats sont tendus avec d'un côté les américains, qui mettent en valeur le succès de leurs établissements et de la sentence indéterminée, arguant qu'ils permettent de réinsérer les délinquants corrigés dans la société⁵², de l'autre les européens, peu désireux d'en adopter le modèle, même s'ils lui reconnaissent des avantages. Les américains, lors des débats, essaient d'entraîner la conviction, et présentent les reformatories comme une avancée majeure dans le traitement des jeunes délinquants.

Le représentant américain, Barrows, cite en exemple les expériences du même genre faites en Italie, comme celui de Tivoli pour les jeunes garçons ou d'autres à Pise et à Milan. Mais l'exemple de Tivoli est contesté, car lors d'une conférence faite à la société générale des prisons peu de temps auparavant, en 1900, le professeur Enrico Ferri avait émis des critiques, affirmant que lors des visites annuelles qu'il y faisait avec ses étudiants, il avait pu découvrir «un état d'âme et des conditions d'existence qui ne répondent pas au vernis séduisant de la mise en scène»⁵³. Et dans les réformatoires privés en Italie, où fonctionne le travail industriel, ils ont remarqué qu'il y avait souvent exploitation de l'enfance.

⁵⁰ Il existe au sein de l'établissement trois classes de détention, différentes par l'habillement, les conditions générales de vie et de nourriture, et la plus ou moins grande proximité de la libération. Par leur conduite, les détenus obtiennent des notes qui les font passer dans la classe supérieure ou inférieure. Six mois passés dans la classe supérieure lui donnent la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle de la part du Conseil d'administration, sur la proposition du directeur. Il doit pour cela trouver un travail au dehors, et restera six mois sous contrôle avec obligation de rendre compte, après quoi, s'il fait preuve de bonne conduite, on lui rend la liberté.

⁵¹ Le rapporteur Passez étudie les maisons destinées aux condamnés de 16 à 30 ans, il y est favorable. E. Hermance - A. Lagarde - J. Teutsch - G. Bessière - A. Rivière, *Le VI^e Congrès pénitentiaire international*, cit., p. 1210.

⁵² Ivi.

⁵³ «Bulletin de la société générale des prisons», 1900, p. 239.

L'Américain Barrows cite également des chiffres, pour justifier la réussite et le succès de ces établissements⁵⁴, qui seraient de nature à éviter la récidive, mais il ne convainc guère, car il ne peut produire de statistiques. Chaque Etat a ses propres établissements et fonctionne de façon autonome, de sorte qu'il suffit à un libéré de changer de nom ou d'Etat pour s'affranchir de ses antécédents judiciaires. Les taux de réussite annoncés apparaissent donc totalement fantaisistes aux membres des congrès.

Finalement, l'aspect positif retenu par les Européens lors des débats, est que l'on s'y attache surtout à apprendre un métier aux jeunes détenus, alors qu'en Europe, l'aspect productif domine, il n'y a pas ou peu d'apprentissage professionnel⁵⁵.

Les Américains sont plutôt insistants, et Barrows va jusqu'à affirmer que l'on doit développer le système américain en Europe pour les enfants et les adultes de vingt à trente ans, et que l'on obtiendrait ainsi les mêmes succès obtenus pour les hommes à Elmira.

Au fil des débats, se dessine également le constat que la réussite d'Elmira repose sur l'engagement personnel et la politique voulue par son créateur, Brockway, mais que sans lui, le système ne pourra guère continuer à fonctionner de façon aussi satisfaisante. En outre, l'envoi de milliers de condamnés à Elmira, au lieu de quelques centaines lors de sa création, transforme la gestion et le fonctionnement du système. Pendant les 6 premières années la population n'a pas dépassé 500 détenus puis de 1883 à 1890 elle est montée à 1000 elle varie en 1900 entre 1600 et 1700 détenus⁵⁶.

En définitive, le congrès adopte une résolution affirmant que «les résultats connus jusqu'à ce jour, après un essai de vingt ans à peine, ne peuvent être jugés suffisants pour motiver, sans une étude plus approfondie, l'adoption de cette organisation dans les pays d'Europe»⁵⁷. En réalité, les européens ne souhaitent guère transformer leurs établissements, estimant que leurs «vieilles institutions leur donnaient sous une forme différente, mais aussi sûre, les mêmes avantages». Le régime privilégié auquel sont soumis les détenus en vue de leur réforme dans certains établissements – tout au moins

⁵⁴ Il affirme qu'à Elmira une statistique de tous les libérés jusqu'à la dixième année de leur sortie a permis d'établir que 70 à 80 % des libérés ont une bonne conduite et sont relevés (ivi, p. 1212).

⁵⁵ Ivi, p. 1213.

⁵⁶ *Actes du Congrès pénitentiaire international de Bruxelles*, août 1900, III, Rapports sur les questions du programme de la section des institutions pénitentiaires, p. 148.

⁵⁷ E. Hermance - A. Lagarde - J. Teutsch - G. Bessière - A. Rivière, *Le VI^e Congrès pénitentiaire international*, cit., p. 1210.

aux débuts de leur mise en place – avec les concerts, les divertissements, la nourriture abondante, la lecture du journal, l'enseignement de la gymnastique, est réprouvé par de nombreux criminalistes européens, aux yeux desquels la peine doit avant tout sanctionner le crime.

Le quotidien français *Le Radical* met en Une de son édition du 29 novembre 1910: «Aux États-Unis les détenus mangent bien et travaillent en musique». L'avocat Spach, délégué au congrès pénitentiaire international de Washington, y rapporte ses impressions après avoir visité divers reformatories où sont appliqués le système des sentences indéterminées. Les repas ont fait nette impression: «Dans tous les établissements pénitentiaires des États-Unis tout repas se compose d'un plat de viande, d'un légume, d'un dessert, de café au lait, de pain et d'eau. Les portions qui sont administrativement distribuées peuvent nous paraître quelque peu considérable, mais il faut croire que les Américains ont meilleur appétit que les Français et surtout qu'ils mangent davantage». L'article ajoute que tous les détenus sans exception travaillent, qu'ils exécutent des exercices d'assouplissement, pratiquent également la gymnastique suédoise ainsi qu'une danse rythmée et saccadée.

Au congrès de Prague de 1930, une nouvelle question est posée à propos du traitement des jeunes délinquants, qui va donner matière à débat, tant au sein de la commission chargée de proposer des résolutions, que de l'assemblée générale du congrès.

La question posée demande s'il serait désirable de donner aux tribunaux ordinaires le pouvoir de placer les jeunes délinquants dans une institution ou un quartier spécial, et en cas de réponse affirmative, si la forme de discipline à adopter devrait être éducative ou répressives.

Tous les rapporteurs sont d'accord pour que les jeunes délinquants subissent leur peine dans des institutions spéciales, mais ils sont divisés en revanche sur la question de l'âge maximal auquel on peut appliquer ces mesures. Ils peuvent admettre le prononcé d'une peine et d'une procédure pénale adaptée pour les condamnés de quatorze à seize ans, éventuellement jusqu'à dix-huit ans. Au-delà de cet âge, l'italien Conti, le français Mossé et le représentant roumain pensent qu'ils doivent être punis comme des adultes. D'autres, en revanche, comme le représentant de la Belgique, des États-Unis, du Brésil estiment que des mesures spéciales doivent s'appliquer jusqu'à l'âge de vingt-et-un ou vingt-cinq ans, parfois plus selon les États⁵⁸. Ainsi, tandis que la législation de la plupart des pays d'Europe applique la

⁵⁸ *Actes du Congrès pénal et pénitentiaire international de Prague*, Procès-verbaux des séances, I, Berne, 1931, p. 357 et suivant.

prison au garçon qui a dépassé l'âge de seize ans, «l'américain intervertit les termes et classe ses adultes dans les adolescents» en admettant que la jeunesse se finit à trente ans, et dans quelques États à trente-cinq ans⁵⁹.

Plusieurs conférenciers voudraient donc débattre de l'âge de la majorité pénale puisqu'il constitue le point de désaccord, mais d'un commun accord, ils conviennent que cette question ne pourra obtenir de consensus, car elle relève de chaque État.

Lors de l'assemblée générale, c'est sur l'insistance particulière du représentant américain Faulkner, appuyé par d'autres délégués américains, qu'est ajouté un amendement qui n'était pas souhaité par la commission. Il exige d'une part une juridiction spéciale et une justice exercée par des juges spécialisés pour statuer sur le sort des jeunes délinquants, et il soumet, d'autre part, le placement dans une institution à la condition que le système de probation soit inapproprié ou ait échoué.

La commission chargée d'élaborer les résolutions avait écarté une proposition semblable présentée par les délégations belges et américaines, mais ils sont revenus à la charge avec beaucoup d'insistance lors de l'assemblée générale du congrès. Ils ont alors obtenu gain de cause, au grand mécontentement du représentant français qui, lorsqu'il en fait le rapport à la société générale des prisons, affirme que les délinquants de 18 à 25 ans peuvent sans inconvénient «subir chez nous le système pénal des adultes, pour la raison qu'ils ne sont pas des enfants»⁶⁰.

2.2 *La question de l'isolement cellulaire*

Parmi les nombreux sujets abordés au sein des congrès, l'isolement cellulaire, comme l'affirme en 1900 le magistrat français Georges Picot, «est la plus grave question pénitentiaire, celle qui depuis 70 ans donne lieu aux plus ardents débats»⁶¹.

⁵⁹ *Actes du Congrès pénitentiaire international de Bruxelles août 1900, Rapports sur les questions du programme de la section des institutions pénitentiaires*, III, Rapport présenté par M. Ruggles-Brise, président des commissaires de prisons et des directeurs de pénitenciers en Angleterre, Bruxelles 1901, pp. 248-249.

⁶⁰ Rapport de M. Mossé sur le compte rendu du Congrès de Prague, Questions pénitentiaires - enfance coupable, in «Revue pénitentiaire», (1931), p. 61. Il ajoutait: «Sinon je me demande où l'on consentira à s'arrêter dans cette extension de proche en proches, par-delà les âges de maturité, de cette adolescence de la Saint-Martin!».

⁶¹ G. Picot, *Congrès international de Bruxelles. Rapports présentés par la société générale des prisons sur les seize questions inscrites au programme*, avec une introduction de G.

Les Etats-Unis sont précurseurs à généraliser ce modèle d'enfermement avec la création de la prison de Walnut Street en Pennsylvanie au début du XIX^e siècle, un système ensuite étendu à d'autres établissements pénitentiaires, notamment à Auburn⁶². Cependant, dans les années 1820, le confinement prolongé des détenus dans des cellules étroites et sombres, où ils n'avaient pour seule compagnie qu'une bible, a eu des conséquences très néfastes sur leur santé physique et mentale. En réponse, Auburn a été autorisé par le législateur à instaurer un régime d'isolement nocturne, tout en permettant un travail collectif durant la journée, sous le règne du silence⁶³. Par la suite, de nombreuses prisons à travers les États-Unis ont adopté les modèles de Walnut Street et d'Auburn, qui ont servi de référence pour les établissements pénitentiaires en Europe.

Les premiers congrès ont pour préoccupation presque exclusive la mise en place de la prison cellulaire⁶⁴, un idéal aux yeux des spécialistes car l'isolement permet la régénération morale, évite la contagion de la criminalité en isolant les détenus, facilite la surveillance et le travail du personnel. Il a de nombreux partisans, au point que le pape lui-même, favorable à la réforme, avait nommé une commission pour l'étudier⁶⁵.

Il est unanimement admis au congrès de Londres en 1872, et reçoit «une nouvelle et décisive consécration»⁶⁶ au congrès de Stockholm en 1878.

Picot, extrait du «Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale», (1900), p. VII. Comme le souligne Nicolas Derasse, le cellulaire a pu être aussi instrumentalisé par les membres des congrès pour convaincre le public de sa pertinence, et par la même obtenir de l'argent pour construire ou améliorer les prisons. N. Derasse, *Le cellulaire ou les destinées d'un modèle d'incarcération sur la scène pénitentiaire internationale (XIX^e-XX^e siècle)*, in L. Soula - P. Mbanzoulou, *Dynamique pénales et pénitentiaires*, cit., p.82.

⁶² A.T. Rubin, *Three waves of american prison development, 1790–1920*, in M. Deflem (cur.), *Punishment and Incarceration: A Global Perspective (Sociology of Crime, Law and Deviance, Vol. 19)*, Bingley 2014, pp. 139-158.

⁶³ Paul Cuche souligne que c'était «le régime que l'on appliquait déjà au début du XVII^e siècle dans le quartier d'enfants de la prison d'Amsterdam, celui de l'hôpital Saint-Michel et de la prison de Gand au XVIII^e siècle». P. Cuche, *Traité de science et de législation pénitentiaire*, Paris 1905, p. 312.

⁶⁴ Par exemple au premier congrès pénitentiaire international, qui s'est tenu à Francfort en 1846, la majorité des résolutions est axée sur l'isolement des détenus, et il en est de même pour celui de Bruxelles en 1847. La Belgique est d'ailleurs le pays qui a consacré de façon absolue le système cellulaire, les autres pays ayant pris du retard dans les constructions.

⁶⁵ E. Bertrand, *Leçons pénitentiaires*, Louvain, 1934, p. 265.

⁶⁶ F. Desportes - L. Lefébure, *La science pénitentiaire au congrès de Stockholm*, Paris 1880, p. 56.

Comme le soulignent ses partisans, les projets de la fin du XIX^e siècle ne reprennent pas l'ancien confinement américain, de type absolu, «dont les tristes effets sont depuis longtemps connus», mais un «système tempéré qui n'éloigne du condamné que les autres malfaiteurs et qui rapprochent de lui les gens de bien et les bonnes influences»⁶⁷. Il s'applique dans de nombreux pays, soit comme première partie d'un régime progressif appliqué aux longues peines, soit durant toute la détention.

Au fil des congrès, néanmoins, des interrogations s'élèvent, avant que bientôt, des voix ne soulignent les limites du système. Ainsi, on se demande en 1878 si son application doit subir des aménagements en fonction des catégories de personnes qui y sont soumises. La réponse est négative: les experts sont d'avis que «la cellule individuelle peut s'appliquer sans distinction de race, d'état social (paysans ou citadins) ou de sexe»⁶⁸. Certains criminalistes alertent toutefois sur les effets néfastes que peut avoir l'isolement sur les enfants, et une résolution précise, à l'égard des jeunes délinquants, que ce régime «ne doit pas nuire à leur développement physique et moral».

En 1900, à Bruxelles, la patrie du régime cellulaire, le système connaît un succès réitéré. Les échanges sur le sujet sont denses, une fois encore. Et ils s'enrichissent progressivement de constats et de statistiques. Une question inscrite à l'ordre du jour demande quels résultats a eu le régime cellulaire sur la criminalité générale, ainsi que sur la santé physique et morale des détenus. Son application aux longues peines est un sujet de débat car certains accusent l'isolement prolongé d'entraîner des effets négatifs sur la santé mentale tels que l'ennui, la dépression, l'anxiété et la folie⁶⁹. En outre, le retour à la société peut être difficile pour les hommes privés de toute vie sociale. L'isolement dans le cas des courtes peines est également problématique, car il ne permet pas aux effets moralisateurs de la cellule de se produire, ce qui augmente le risque de récidive⁷⁰. Mais la cellule individuelle présente aussi de multiples avantages: elle évite la contagion de la criminalité, elle répugne les récidivistes, ce qui est un gage de son efficacité, elle rend possible les visites et le patronage, et avec elle disparaissent les infractions et les peines disciplinaires. Les français, en énonçant ces bienfaits, s'interrogent: «doit-on renoncer à tous ces avantages pour les dangers dont elle menace la santé

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ *Ivi*, p. 64.

⁶⁹ *Actes du congrès pénitentiaire international de Bruxelles*, août 1900, III, Bruxelles 1901, p. 314 et suivant.

⁷⁰ *Ibidem*.

et la raison des prisonniers?»⁷¹.

Les résultats statistiques, eux, sont divergents selon les pays : en Suède et dans les cantons suisses dotés de pénitenciers cellulaires, on observe une diminution de la récidive, mais ailleurs, comme en Belgique, d'autres études montrent que l'isolement cellulaire n'a pas d'effet significatif sur la récidive, surtout lorsque les peines sont trop courtes⁷².

Tous les rapporteurs au congrès de Bruxelles de 1900 se déclarent partisans de ce système, estimant que «la cellule ne porte pas à la folie, elle n'altère pas la santé si le travail en cellule est organisé, si des visites régulières et quotidiennes sont ménagées aux détenus»⁷³. A l'égard des détenus condamnés à de longues peines, ils considèrent également que ce mode de détention n'a pas d'effets plus néfastes sur leur santé mentale ou physique que les autres formes de captivité. De nombreux pays ont adopté le régime cellulaire, et le directeur du pénitencier de l'État de Pennsylvanie, Michael J. Cassidy, affirme qu'il n'y a plus d'autorité pénitentiaire qui soutienne le système de détention en commun. Une opinion admise au congrès, mais contredite par une étude publiée en 1901 sur les systèmes pénitentiaires américains, selon laquelle «l'opposition des américains à ce système est toujours aussi irréductible, tant est puissant le vieux préjugé qui retrace sous les couleurs les plus sombres les effets du régime cellulaire sur l'État mental des détenus»⁷⁴.

Le sujet suscite moins l'intérêt au début du XX^e siècle, et le régime cellulaire connaît un déclin dans certains pays. Il est avéré aux États-Unis, comme le regrette le professeur de droit Paul Cuche en 1903: «l'opinion a bientôt cessé de lui être favorable [...], le système auburnien lui-même n'inspire plus confiance et on l'applique sans conviction, c'est-à-dire sans s'attacher à la loi du silence, ce qui expose les prévenus à tous les graves inconvénients de la promiscuité»⁷⁵. Les participants français le découvriront avec étonnement en 1910, lors du congrès pénitentiaire de Washington. Le gouvernement américain avait organisé à cette occasion pour les congressistes un voyage pénitentiaires de plusieurs jours à travers sept États de l'Union, accompli dans un train spécial. Les deux émissaires français de

⁷¹ *Rapports présentés par la société générale des prisons sur les seize questions inscrites au programme*, in Congrès international de Bruxelles 1900, cit., p. VIII.

⁷² *Ivi*, p. 303 et suivant.

⁷³ *Ivi*, p. VIII.

⁷⁴ R. Picot, *Les systèmes pénitentiaires américains*, in «Revue pénitentiaire, Bulletin de la société générale des prisons», 1901, p. 1293.

⁷⁵ P. Cuche, *Traité de science et de législation pénitentiaire*, cit., p.318.

la très active société générale des prisons, relatant à leurs collègues restés en France leurs impressions des visites accomplies, racontent qu'ils ont «visité et admiré Auburn» et sont arrivés là «avec tout le respect que mérite cette institution historique»⁷⁶. Il leur paraissait fondamental de comprendre le fonctionnement du «régime d'Auburn pour le comparer ensuite avec «le régime de Philadelphie», exclusivement cellulaire puisqu'ils devaient passer par cette ville. Le récit ne manque pas de piquant: ils ont été fort étonnés de constater que le système de l'isolement n'existe plus à Philadelphie en raison du trop grand nombre de prisonniers⁷⁷, et que les cellules reçoivent deux à trois détenus. Cette découverte pourrait attester que les transformations des différents systèmes ne sont pas toujours connues en temps réel par les spécialistes, mais des articles parus à la même période dans la *Revue pénitentiaire* font état de l'abandon de l'isolement strict dans ces prisons, attestant que cette information n'est pas ignorée de tous.

Au Congrès de Washington, en 1910⁷⁸, de même qu'à celui de Londres en 1925, la question n'est pas abordée, mais il se produit, dans l'entre-deux-guerres, «une crise du cellulaire», avec de sérieuses attaques portées contre le système⁷⁹. Il n'est guère étonnant, dans ces circonstances, qu'il soit placé à l'ordre du jour du congrès pénitentiaire international de Prague en 1930.

La question posée est: dans quelle mesure et de quelle façon y a-t-il lieu dans le système pénitentiaire moderne d'employer le régime cellulaire à côté du régime en commun? Partisans et adversaires ont repris les arguments et se sont affrontés au sein de la commission, mais aussi de l'Assemblée générale. L'opinion générale ne penche plus exclusivement en faveur du cellulaire, et nombreux font valoir que l'isolement est un obstacle au retour à la vie en société. Malgré les critiques, la section a été scandalisée⁸⁰ lorsque les membres du groupe américain ont proposé le recours au système des dortoirs en commun pendant la nuit. Le régime en commun retrouve ainsi

⁷⁶ «Où a été fondé il y a près de cent ans, le régime du travail en commun le jour et de l'isolement la nuit, qui s'est répandu de là dans tous les pays». G. Spach, *Le Congrès pénitentiaire international de Washington*, cit., p. 1129.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ Lors de ce congrès, aucune question n'est relative à la cellule individuelle, mais l'assemblée émet le vœu que les individus condamnés aux courtes peines et les prévenus soient séparés, autant que possible, par l'emprisonnement individuel.

⁷⁹ L. Belym, *La crise du régime cellulaire*, in «Revue de droit pénal et de criminologie», 1931, tiré à part.

⁸⁰ Ce sont les propos du professeur Lyon-Caen, lorsqu'il relate les débats du congrès à l'assemblée générale de la société des prisons.

une place centrale dans le débat, lui qui avait été si longtemps vilipendé pour la promiscuité nocive qu'il générait dans des prisons, comparées à des écoles du crime. Cette position a suscité de nombreux affrontements, notamment entre le délégué de la Belgique, partisan du régime cellulaire et le délégué américain, qui dénie ses mérites. La proposition américaine a été rejetée à une importante majorité, la séparation pendant la nuit apparaissant au congrès comme un élément essentiel de tout système pénitentiaire moderne. La section a en définitive adopté une motion admettant deux principes: la nécessité de l'isolement de nuit et la recommandation du régime cellulaire à l'égard des prévenus. Lors de l'assemblée générale, toutefois, les américains adoptent une position intransigeante pour faire triompher leur point de vue. A cette occasion, Belge et américain déposent chacun un amendement qui contenaient une opposition assez tranchée: l'un hostile au régime en commun, l'autre favorable aux dortoirs pour la nuit et au travail en commun pour le jour.

Les débats ont duré longtemps, et le français Mossé décrit avec beaucoup d'humour à la société générale des prisons l'insistance du représentant officiel des Etats-Unis: «le délégué américain, debout et tenant à bout de bras sa proposition, mettait une insistance irréductible à exiger un scrutin» que le secrétaire général M. Van der Aa tentait de reculer en déployant des efforts pour faire tourner la chose au comique, mais sans y parvenir ». Le défilement des heures ne calme pas les ardeurs, puisque «face à l'obstination du délégué de l'Amérique, l'heure de midi avait sonné depuis longtemps que la lice demeurait ouverte et que les cellules luttaien toujours contre les dortoirs». Une insistance couronnée de succès, puisque l'Assemblée générale a fini par se mettre d'accord sur la rédaction d'un texte de compromis, qui a fait disparaître les principes que la section avait voulu adopter, et qui apparaît dénuée de sens: un système de séparation pendant la nuit doit être regardé comme essentiel dans une administration moderne, mais il peut y avoir des circonstances exceptionnelles dans les différents pays qui demandent un système de dortoir ou de chambre.

Le mélange des deux régimes était le souhait de nombreux spécialistes, mais l'adoption de cette motion démontre une fois encore que ce ne sont pas toujours les opinions de la majorité des congressistes qui prévalent, et que d'autres forces sont en œuvre.

Conclusion

En conclusion, les motions adoptées lors des congrès pénitentiaires internationaux ne sauraient être réduites à de simples déclarations de principes ou à un consensus passager. Elles possèdent une force intrinsèque qui se manifeste avec le temps et la récurrence des débats. Leur adoption, comme un processus d'officialisation et de validation par une communauté d'experts et de représentants gouvernementaux, permet de les ancrer progressivement dans les consciences et de leur conférer une autorité grandissante⁸¹. Ces résolutions, une fois votées à l'unanimité, ont valeur de standard et servent de base aux réformes des systèmes pénitentiaires nationaux. Ainsi, au tournant du XX^e siècle, alors que les États-Unis cherchent activement à faire valider leurs innovations pénales, notamment en matière de sentences indéterminées et de réformatoires, l'obtention du vote favorable de ces motions devient un véritable enjeu stratégique leur permettant d'imposer leur modèle et de gagner une légitimité internationale dans le champ des politiques criminelles. Leur persistance à promouvoir leurs doctrines à chaque congrès témoigne de l'importance qu'ils accordent à ces arènes délibératives pour influencer durablement les pratiques pénales à l'échelle mondiale.

La confrontation des visions pénologiques américaines et européennes, sur la scène des congrès pénitentiaires internationaux de 1872 à 1950, met en lumière une divergence fondamentale quant à la finalité même de la peine. Cette divergence conceptuelle reflète des trajectoires culturelles et philosophiques distinctes, imbriquées dans des contextes socio-politiques spécifiques. Le principe de la sentence indéterminée a initialement rencontré une vive résistance en Europe. Ce rejet s'enracinait profondément dans les fondements du droit pénal classique. Les Européens exprimaient une grande méfiance à l'égard de tout ce qui pouvait s'apparenter à l'arbitraire dans l'application de la peine, une crainte exacerbée par la perspective de confier à l'administration pénitentiaire le pouvoir de déterminer la durée de la sanction. Cependant, au fil des années et des discussions animées au

⁸¹ La répétition est une stratégie dont l'efficacité est mise en avant par certains orateurs lors des congrès car elle ancre des propositions audacieuses dans les consciences. En 1900, au congrès pénitentiaire international de Bruxelles, Emile Garçon disait à propos d'une question déjà abondamment débattue, que «c'est aux jurisconsultes, c'est surtout aux congrès internationaux qu'il appartient de renouveler ces controverses, sans se lasser de signaler les progrès désirables aux gouvernements et de faciliter les réformes en y préparant les esprits (*Rapport présenté au nom de la Société Générale des prisons, in Congrès pénitentiaire international de Bruxelles, cit., p. 1*).

sein des congrès pénitentiaires internationaux, un glissement progressif s'est opéré. Si l'idée d'une peine sans durée fixe, conçue par les États-Unis comme un traitement réhabilitatif, a continué de heurter les conceptions européennes de la justice punitive, elle a néanmoins fini par être réappropriée et transformée. Loin d'être adoptée telle quelle, la notion d'indétermination a trouvé une nouvelle application en Europe, non pas comme une modalité de la peine elle-même, mais comme fondement des mesures de sûreté ou de traitement à durée indéterminée. Ces mesures, ciblant les individus considérés comme dangereux pour la société, ont permis d'intégrer une forme d'indétermination dans les systèmes pénaux européens, tout en la distinguant de la peine au sens strict et en la justifiant par l'impératif de défense sociale. Ainsi, ce qui fut à l'origine perçu comme une menace aux principes fondamentaux du droit pénal classique a été remodelé par les Européens pour répondre à des préoccupations croissantes de sécurité, marquant une évolution significative dans la pensée pénale.

L'intérêt de cette étude des échanges au sein des congrès est de nuancer l'affirmation qui impute généralement le tournant de la philosophie de la peine à l'École positiviste. Selon cette perspective, c'est en faisant prévaloir le déterminisme, la dangerosité et la nécessité de protéger la société que cette École aurait renié les principes de l'École classique en admettant les mesures de sûreté, permettant de punir sur la simple base de la dangerosité, sans avoir à imputer un fait précis pour prononcer la mesure punitive. Or, l'étude de la circulation du système des sentences indéterminées au sein de ces congrès internationaux invite à relativiser ce rôle exclusif.

L'appropriation intellectuelle a été favorisée par l'élaboration de rapports préparatoires et la confrontation des idées lors de discussions au sein de sections spécialisées, d'assemblées plénières, et d'associations⁸². Il s'est pour ainsi dire « normalisé » au sein de la communauté des experts européens. Ce processus a abouti, non sans résistance, à une forme de reconnaissance. Ainsi, lors du congrès de Washington en 1910, malgré de vives oppositions, une résolution a fini par admettre « le principe scientifique de la sentence à durée indéterminée ». Cette adoption, même si elle s'est faite dans un contexte de fortes tensions et de désaccords persistants sur sa signification, différente pour les européens et les américains, témoigne de la force des débats et de l'influence progressive de ce concept étranger sur la pensée pénale européenne. Ce n'est donc pas uniquement par l'émergence de l'École positiviste, mais aussi par cette confrontation et ces échanges entre

⁸² M. Henze, *Crime on the Agenda. Transnational organizations 1870-1955*, cit., pp. 370-375.

les experts internationaux que l'idée d'une peine liée à la dangerosité et nécessitant des mesures potentiellement indéterminées s'est progressivement imposée en Europe.

Elio Tavilla

*Pena capitale, scala penale e riforma penitenziaria
nel dibattito postunitario*

SOMMARIO: 1. Quale modello per gli istituti penitenziari del Regno d'Italia? – 2. Sistema penitenziario e nuovo codice penale – 3. Carcere e pena di morte – 4. Segregazione cellulare e lavoro forzato – 5. Ergastolo e impegno finanziario – 6. Il contributo di Martino Beltrani Scalia – 7. Codice penale e regolamento penitenziario – 8. Conclusioni.

1. Quale modello per gli istituti penitenziari del Regno d'Italia?

All'indomani dell'Unità nazionale, il nuovo Regno d'Italia avviò una vasta gamma di riforme atte a fornire la giovane nazione degli strumenti istituzionali più idonei al suo funzionamento. Tra queste, assunsero subito il carattere di urgenza la riforma penitenziaria e, nell'ambito dell'adozione di una codificazione unitaria, la redazione del codice penale. Non può sorprendere che il tema della privazione della libertà e quello del diritto penale unitario risultassero indissolubilmente legati, né che le strutture penitenziarie non assurgessero precocissimamente al vertice delle preoccupazioni del nuovo Stato. Sotto quest'ultimo aspetto, va notato che quando nel novembre del 1861 fu presentato e approvato dalla Camera dei deputati il progetto per la costruzione a Cagliari di un nuovo penitenziario, da organizzare secondo il modello auburniano, cioè del lavoro forzato diurno e dell'isolamento notturno, il senatore ed ex primo ministro del Regno sabauda Cesare Alfieri di Sostegno contestò la spesa sulla base della necessità, preliminare ad ogni provvedimento esecutivo, di un dibattito e di una conseguente decisione circa il sistema penitenziario da adottare nel nuovo Regno¹.

L'obiezione dell'Alfieri era in effetti sensata, tanto da indurre il governo Ricasoli nel febbraio del 1862 a istituire una commissione incaricata di fornire risposte univoche a una serie di quesiti di carattere preliminare alla costruzione di nuovi istituti penitenziari: se la pena dei

¹Atti Parlamentari, Senato del Regno [SdR], *Discussioni*, VIII Legislatura, sessione 1861-62, seconda edizione, II, Firenze 1870, p. 760: «Ora non si può costruire carcere penitenziario senza prima sapere quale fra i vari sistemi di carceri penitenziari si voglia introdurre».

lavori forzati, per come effettivamente era scontata nei bagni penali del Regno², fosse compatibile con i canoni della «odierna civiltà» e «con la progressione graduata delle pene stabilita nel codice» e, in caso negativo, con quale altra pena sostituirla; analogo quesito di compatibilità con la scala penale era da porsi a proposito delle colonie penali agricole o fosse preferibile «mantenerle per via di commutazione di pena»; se tutti gli istituti penitenziari, indipendentemente dal tipo di pena ivi scontata, fossero da riunire sotto una medesima Amministrazione; quale modello penitenziario dovesse essere adottato per la costruzione di nuovi istituti³. La commissione, presieduta dal senatore Luigi des Ambrois de Nevache e tra i cui componenti spiccavano i nomi dell'ex vicepresidente del Consiglio generale delle carceri del Regno sabaudo, Ruggiero Gabaleone conte di Salmour, del primo Direttore generale delle carceri del Regno d'Italia Giovanni Boschi, e del consulente al Ministero dell'Interno per l'amministrazione carceraria Carlo Peri, già Soprintendente generale degli stabilimenti penali e delle carceri pretoriali del Granducato di Toscana⁴, preferì limitarsi a esprimere una netta preferenza per il sistema cd. filadelfiano (cioè incentrato sulla segregazione cellulare) senza sbilanciarsi su quesiti che avrebbero implicato proposte di riforma aventi ad oggetto le leggi penali vigenti, concentrandosi invece sugli aspetti più propriamente attinenti al sistema penitenziario e agli istituti di pena. La relazione presentata, per quanto improduttiva di effetti concreti, si faceva comunque apprezzare per alcune proposte: accentramento della gestione di tutti gli istituti presso un'unica Amministrazione; soppressione immediata dei «bagni marittimi» come luoghi di espiazione delle pena ai lavori forzati e trasferimento dei detenuti ivi costretti in altre aree sorvegliate; diversificazione dei luoghi di pena, in appositi istituti o in sezioni differenti del medesimo istituto, in relazione al tipo di pena (lavori forzati a vita o a tempo, reclusione, carcere, arresti in materia civile o commerciale), tenendo conto inoltre della specificità dei condannati giovani, dei minori, delle donne; segregazione

² Sul regime dei lavori forzati tra Stati preunitari e Regno d'Italia, v. D. Fozzi, *La sopravvivenza di una pena d'antico regime: i lavori forzati nell'Italia dell'Ottocento*, in L. Antonielli, *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006, pp. 255-268.

³ *Raccolta degli atti ufficiali delle leggi, dei decreti, delle circolari ec.ec. pubblicati nel Regno d'Italia nel primo semestre 1862*, VIII, Milano 1862, pp. 254-255.

⁴ Gli altri commissari erano i deputati Sebastiano Tecchio, Silvio Spaventa, Giovenale Vegezzi-Ruscalla, il professore e avvocato penalista Luigi Genina, il consigliere di Cassazione Giacinto Lauteri, il sostituto procuratore generale presso la Cassazione di Torino Amedeo Lavini.

da modulare a seconda delle varie pene e comunque da mitigare con deambulazioni, comunicazioni giornaliere al personale, visite di parenti e conoscenti, corrispondenza; segregazione notturna nei casi di lavori forzati all'aperto, per i cui condannati si propose la soppressione della catena ai piedi; presenza di Commissioni di sorveglianza nei vari istituti; liberazioni condizionali; riduzione generale di tutte le pene scontate in regime di segregazione⁵.

2. Sistema penitenziario e nuovo codice penale

Come già anticipato, le proposte di questa prima commissione non diedero luogo ad alcuna riforma, anche per la precaria vita dei governi nei primi anni dell'Unità. Né si può parlare di riforma a proposito dei cinque regi decreti che tra il settembre del 1860 e il novembre del 1862 contribuirono a definire in modo relativamente omogeneo i diversi generi di istituti di pena sulla base del codice penale sardo del 1859: i bagni penali (r.d. 19 settembre 1860), le carceri giudiziarie (r.d. 27 gennaio 1861 n. 4681), le case di pena (r.d. 13 gennaio 1862 n. 413), le case di relegazione (r.d. 28 agosto 1862 n. 813), le case di custodia (r.d. 27 novembre 1862 n. 1018), tutti dipendenti dal Ministero dell'Interno, con una Direzione generale ad esse riservata, istituita con regio decreto 9 ottobre 1861 n. 255. Primo ispettore generale fu il già ricordato Giuseppe Boschi, che rimase in carica sino al 1870 e che istituì le figure degli Ispettori generali delle carceri, con funzioni di vigilanza e di controllo su tutte le strutture penitenziarie del Regno. Il codice penale sardo, destinato a diventare il codice del nuovo Regno d'Italia con l'esclusione della Toscana, in rapporto a reati (crimini, delitti e contravvenzioni) distingueva le pene in criminali (morte, lavori forzati a vita, lavori forzati a tempo, reclusione, relegazione, interdizione dai pubblici uffici), pene correzionali (carcere, custodia, confino, esilio locale, sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici, multa) e pene accessorie (interdizione o sospensione dall'esercizio di una carica o impiego determinato, di una determinata professione, negozio o arte, sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, ammonizione⁶. Le pene – senza contare quella capitale – consistenti nella privazione della libertà avevano un grado

⁵ Una sintesi del risultato dei lavori della commissione in M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte*, Roma 1879, pp. 13-16.

⁶ *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, 1859, artt. 13, 26 e 38.

di severità corrispondente alla gravità del reato: pertanto abbiamo, tra le pene criminali, i lavori forzati a vita, la reclusione, scontata in una “casa di forza” con l’obbligo del lavoro; la relegazione, una detenzione scontata in una fortezza o castello⁷; tra le pene correzionali abbiamo il carcere, scontato in una casa di correzione, e la custodia, un tipo di detenzione riservata ai giovani o ai delinquenti con attenuato discernimento, scontata in case mandamentali⁸.

La questione del sistema penitenziario nel suo complesso – se si eccettua l’estensione avvenuta nel 1863 della legge sarda del 27 giugno 1857 che adottava quello della segregazione cellulare come sistema penitenziario standard – finì con il fondersi con i lavori preparatori del nuovo codice penale e, in particolare, con il tema della pena e della sua graduazione. Nel 1863, il guardasigilli Giuseppe Pisanelli affidava a una commissione, presieduta da Raffaele Conforti e tra i cui componenti si segnalava la presenza di Giovanni De Falco e di Enrico Pessina, il compito di lavorare a un progetto di nuovo codice penale, destinato ad essere sottoposto al vaglio della magistratura, che avrebbe dovuto formulare osservazioni e proposte sulla scorta dell’applicazione del codice penale sardo del 1859⁹. La commissione finì con il predisporre solo un primo libro, durante i cui lavori si registrò il famoso emendamento avanzato dal deputato Pasquale Stanislao Mancini e approvato il 13 marzo 1865 a larga maggioranza dalla Camera dei Deputati nel quale la pena di morte era sostituita dai lavori forzati a vita e, per i reati puniti con quest’ultima pena, essa veniva sostituita dai lavori forzati per un periodo compreso tra i 20 e i 25 anni¹⁰.

Proprio in relazione a questo dibattito e all’esito imprevisto che esso provocò, si precisarono le caratteristiche delle principali pene. Nello specifico, l’ergastolo, che avrebbe dovuto prendere il posto della pena capitale – ma

⁷ Rispettivamente agli artt. 16, 17 e 18.

⁸ Rispettivamente agli artt. 27 e 28.

⁹ Cfr. *Il Codice penale per il Regno d’Italia ... interpretato dall’avvocato Giulio Crivellari*, I, Volume primo (art. 1-10). *Dell’applicazione della legge in generale*, Roma-Torino-Napoli 1890, pp. XLVII.

¹⁰ Cfr. *ivi*, pp. XLVII-XLVIII. Sulle le tappe che condussero il Parlamento italiano all’abolizione della pena di morte, v. per tutti M. Da Passano, *La pena di morte nel Regno d’Italia 1859-1889*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 22.2 (1992), pp. 341 ss. (ripubblicato anche in S. Vinciguerra [cur.] *Diritto penale dell’Ottocento. I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova 1993, pp. 579 ss.) e C. Danusso, *Patibolo ed ergastolo dall’Italia liberale al fascismo*, in «Diritto penale contemporaneo», 4 (2017), pp. 56-62. Da segnalare anche R. Canosa, *La pena di morte in Italia: una rassegna storica*, in «Critica del diritto», 8.25-26 (1982), pp. 29 ss.

sappiamo che il Senato, opponendovisi, rese vano l'emendamento Mancini –, avrebbe dovuto essere scontato in un'isola ed essere rafforzato da un regime di segregazione continua per i primi vent'anni, trascorsi i quali l'isolamento sarebbe stato limitato alla notte, mentre di giorno il lavoro avrebbe potuto essere svolto in comune ma in silenzio, secondo i dettami del sistema auburniano. In tutte le altre pene consistenti in lavoro forzato o reclusione, la segregazione non avrebbe potuto superare i dieci anni. Va notato a tal proposito che, ai fini del conteggio della pena, due giorni di segregazione sarebbero equivalsi a tre di normale reclusione. Erano poi previsti diversi meccanismi di addolcimento della pena: riduzione della segregazione e passaggio a regime auburniano a titolo di premio per buona condotta (ma anche l'insufficienza degli stabilimenti atti alla segregazione poteva produrne la riduzione); trascorso un periodo che poteva andare tra la metà e i due terzi della condanna, il detenuto che avesse dimostrato segni patenti di ravvedimento avrebbe potuto essere trasferito in una colonia penale agricola o industriale (un beneficio che comunque poteva essere annullato in caso di cattiva condotta); trascorsi più di tre quarti della pena, il condannato che, oltre che ravveduto, avesse dato garanzie sufficienti di buona condotta anche per l'avvenire, avrebbe potuto essere rilasciato in regime di libertà provvisoria, beneficio che avrebbe potuto essere revocato in qualsiasi momento in caso di altro evento delittuoso a suo carico. Infine, va considerato come il lavoro fosse obbligatorio per tutti i condannati¹¹ – tranne che per i responsabili di reati politici – e come il prodotto di quel lavoro, di pertinenza dello Stato, avrebbe costituito, in una determinata parte, una quota del risarcimento del danno commesso e, in un'altra, il “peculio” riservato al condannato medesimo per l'epoca del suo ritorno alla vita civile. Il quadro così delineato si poneva come il tentativo di replicare il sistema misto e progressivo ideato da sir Walter Crofton, il presidente dell'amministrazione carceraria irlandese che, durante il suo mandato, tra il 1854 e il 1862, delineò, sulla scia di un altro pioniere del carcere moderno, lo scozzese Alexander Maconochie, un regime penitenziario basato su scale di diversa gravità da poter modulare sulla scorta del tempo trascorso e del comportamento del detenuto: dalla segregazione assoluta a quella solo notturna con lavoro diurno in silenzio, dalla colonia agricola o industriale

¹¹ Sulla disciplina del lavoro dei detenuti nel Regno d'Italia, V. Lamonaca, *Profili storici del lavoro penitenziario*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», n.s. XV.3 (2012), pp. 63-67, e G. Speciale, *La “lotta del male contro il male” nel “cimitero dei vivi”*. *Sul lavoro dei condannati alla fine dell'Ottocento*, in «Historia et ius», 10 (2016), paper 23 (https://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/speciale_bn_10.pdf).

alla liberazione condizionata¹².

Malgrado ciò, con la benedizione del governo Minghetti, il 28 gennaio 1864 venne varata la legge n. 1653, che dava disposizioni circa il riattamento delle carceri esistenti e la costruzione delle nuove in funzione del sistema della segregazione cellulare come modalità tipica di espiazione della pena. Secondo il primo articolo di tale legge,

Le carceri giudiziarie saranno ridotte e costruite secondo il sistema cellulare: i detenuti vi saranno segregati gli uni dagli altri, ed occuperanno locali isolati in guisa che rimanga impedita ogni comunicazione fra di loro tanto di giorno che di notte. Sarà provveduto al passeggio all'aria libera dei detenuti in locali ove questi siano egualmente segregati gli uni dagli altri.

La legge però fallì, com'era prevedibile, nel suo intento, in quanto, a causa delle scarse risorse a ciò destinate, non riuscì a dotare il Regno di un numero sufficiente di istituti penitenziari e, pertanto, non risolse il problema del sovraffollamento né tanto meno contribuì all'emenda morale dei condannati¹³.

Proprio quando il governo italiano optò per la provvisoria estensione al nuovo regno del codice penale sardo, con la vistosa eccezione della Toscana, nel novembre del 1865 fu istituita una commissione incaricata specificamente di «riassumere e completare gli studi sulla riforma del sistema e della scala delle pene» da affiancare al progetto del nuovo codice penale, i cui lavori ripresero nel gennaio del 1866 con una nuova commissione nominata dal ministro Giovanni De Falco¹⁴. Non soltanto entrambe le commissioni erano presiedute dall'ex ministro Giuseppe Pisanelli, ma in entrambe, allo stesso modo, operarono il deputato e professore Pasquale Stanislao Mancini, il sostituto procuratore generale presso la Cassazione di Napoli Francesco Saverio Arabia, il consigliere della

¹² R. E.E. Hinde, *Sir Walter Crofton and the Reform of the Irish Convict System, 1854-61 - I-II*, in "Irish Jurist", 12-1 (1977), 115 ss., 12-2, pp. 295 ss.; E.E. Dooley, *Sir Walter Crofton and the Irish or Intermediate System of Prison Discipline*, in «New England Journal on Prison Law», 72 (1981), pp. 72 ss.; G. McNally, *James P. Organ, the 'Irish System' and the Origin of Parole*, in «Irish Probation Journal», 16 (2019), pp. 42 ss. Più ampiamente, sul sistema penitenziario irlandese, P. Carrol-Burke, *Colonial Discipline: The Making of the Irish Convict System*, Dublino 2000.

¹³ Cfr. M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria*, cit., p. 126.

¹⁴ I cui verbali sono reperibili in *Il progetto del Codice penale pel Regno d'Italia coi lavori preparatorj per la sua compilazione raccolti e ordinati sui documenti ufficiali*, I, Roma 1870. Si v. anche M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria*, cit., pp. 19-22.

Corte di Cassazione di Firenze Baldassarre Paoli e il procuratore del re a Milano Filippo Ambrosoli — circostanza che contribuì senz'altro a uno scambio continuo di informazioni, pareri e confronti tra due colleghi che operarono in parallelo e in voluta simbiosi. Gli ulteriori componenti della prima commissione furono, oltre al già noto Giovanni Boschi, il direttore del penitenziario di Milano Giacomo Giuliani, il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino Amedeo Lavini, il deputato Federico Bellazzi, il deputato e medico Carlo Morelli — noto per i suoi studi sulle condizioni igieniche delle carceri¹⁵ — e l'ex sovrintendente generale delle carceri granducali Carlo Peri. Tale commissione avrebbe dovuto dare risposta a una serie di quesiti di fondo del nuovo sistema penitenziario e in particolare a quelli legati alla natura della detenzione, alla relative modalità qualitativamente e quantitativamente diversificate della detenzione, della segregazione, dei lavori forzati, dei caratteri degli stabilimenti penali e delle colonie agricole e industriali. La commissione avrebbe potuto avvalersi dei primi dati statistici che, sotto l'egida del Ministero dell'Interno e sotto la direzione dell'ispettore generale delle carceri Napoleone Vazio, dal 1865 sarebbero state disponibili nei volumi periodici di *Effemeridi carceraria. Rivista ufficiale delle carceri del Regno d'Italia*, poi trasformata in *Rivista di discipline carcerarie* dal nuovo Direttore generale Martino Beltrani Scalia, che ne fece un mensile di ampia rinomanza, anche internazionale¹⁶.

Gli esiti dei lavori della commissione Pisanelli, che peraltro si riunì poche volte, furono decisamente deludenti. Vennero censiti i regolamenti penitenziari vigenti e si proposero ispezioni al fine di verificare se sussistesse o meno l'urgenza di intervenire sulle condizioni igieniche, alimentari e disciplinari dei detenuti. Venne inoltre analizzata la condizione dei bagni penali e si propose il distacco dal ministero della Marina¹⁷. Pisanelli, anch'egli poco soddisfatto di quegli esiti, preferì riunire le due commissioni da lui dirette e pertanto, ancora una volta, portare la questione penitenziaria dentro il perimetro dei lavori per il nuovo codice penale. In effetti, è

¹⁵ Ad esempio, *Saggio di studj igienici sul regime penale della segregazione fra i reclusi, o della buona compagnia, introdotto e sperimentato in Toscana fino dall'anno 1849*, Firenze 1859.

¹⁶ M. Da Passano - F. Frau, *Una rivista «tecnica». L'«Effemeride carceraria»*, in A. Varni (cur.), *Storia della comunicazione in Italia: dalle Gazzette a Internet*, Bologna 2002, pp. 49-79.

¹⁷ I bagni penali passarono sotto la Direzione generale delle carceri del Ministero dell'Interno con regio decreto n. 3411 del 29 novembre 1866, per poi essere soppressi nel 1891 e sostituiti con le colonie agricole, il cui funzionamento fu regolamentato dal regio decreto n. 4318 del 6 gennaio 1887. Cfr. A. Santilli, *L'Ergastolo di Santo Stefano in epoca liberale. Fonti e prospettive di ricerca (1861-1922)*, in Idem (cur.), *Biografia di una prigione. L'Ergastolo di Santo Stefano in Ventotene, secc. XVIII-XX*, Genova 2018, pp. 53 ss.

come se i componenti della commissione non riuscissero a considerare la riforma penitenziaria nell'ambito di un progetto autonomo e differenziato rispetto alla tipologia di pene congegnata dal diritto penale sostanziale, al quale la materia carceraria era vista come ancillare e degna tutt'al più di una definizione regolamentare.

3. *Carcere e pena di morte*

In questo contesto, il tema delle carceri finì per essere risucchiato da quello più ampio della graduazione delle pene e, in particolare, dal problema più controverso, vale a dire quello dell'opportunità o meno di abolire la pena di morte¹⁸. Sotto questo profilo, appare degno di nota l'atteggiamento dei giuristi presenti in commissione che, pur convintamente abolizionisti, temevano che l'inefficienza degli stabilimenti penali del nuovo regno e le frequenti evasioni che vi si registravano, insieme alla sparizione dello spauracchio del patibolo, avrebbero potuto contribuire a intensificare nell'opinione pubblica una percezione di impunità e di insicurezza dagli effetti perversi. Timori analoghi in questo senso manifestarono l'ex ministro della Giustizia Raffaele Conforti e il deputato nonché esimio giurista Francesco Carrara¹⁹. E comunque, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa sul piano degli stabilimenti penitenziari, la commissione escluse la sanzione capitale dalla scala penale. Stessa esclusione venne riservata alla deportazione²⁰. Si convenne inoltre che la privazione della libertà dovesse essere definita con una terminologia differenziata, in vista della sua diversa durata e della sua intensità²¹.

Ritenuto quindi che, dopo queste determinazioni preliminari, potesse essere affrontato adeguatamente il tema del sistema penitenziario, sembrò ragionevole accogliere l'impostazione di fondo della pregressa commissione,

¹⁸ Cfr. M. Da Passano, *La pena di morte nel Regno d'Italia*, cit.; C. Danusso, *Patibolo ed ergastolo*, cit.; E. Tavilla, *Les disciples de Beccaria: le débat abolitionniste dans l'Italie post-unitaire*, in M. Porret e E. Salvi (curr.), *Cesare Beccaria. La controverse pénale. XVIIIe-XXIe siècle*, Rennes 2015, pp. 245 ss.

¹⁹ *Il progetto del Codice penale per il Regno d'Italia coi lavori preparatorj per la sua compilazione raccolti ed ordinati sui documenti ufficiali*, I, verbale n. 17, seduta del 25 marzo 1866, Firenze 1870, pp. 125-126.

²⁰ Ivi, p. 126.

²¹ Ivi, p. 127.

quella presieduta dal Conforti; a mettere in guardia i commissari su questo punto intervenne Carlo Morelli, il quale contestò l'accoglimento acritico della segregazione come forma esacerbata di detenzione, in quanto la riteneva contraria al principio della "emenda", in cui la pena doveva necessariamente consistere, e in più nociva alla salute fisica e mentale del detenuto²².

Ma non fu questo il solo inciampo nei lavori della commissione. Emerse infatti che la liberazione condizionata non fosse esente da rischi: Conforti ne temeva l'introduzione in mancanza di adeguate garanzie e Ambrosoli la riteneva addirittura pericolosa in un contesto come quello italiano dove mancava il patronato individuale; ma gli interventi favorevoli di Pessina e Morelli indussero infine la commissione a considerare il periodo di lavoro nelle colonie agricole e industriali come una transizione detentiva in vista di quella che fu definita "liberazione preparatoria"²³.

Dopo una pausa dovuta alla guerra del 1866, si riuscì a completare il progetto di un primo libro del nuovo codice penale. Le pene vennero graduate e definite per modalità e intensità: esclusa la pena di morte, la scala penale fu articolata nei quattro gradi della reclusione (perpetua e temporanea), della relegazione (perpetua e temporanea), del carcere e, infine, della detenzione. Ancora una volta l'isolamento (o segregazione) veniva ritenuto consustanziale alle pene più gravi, per cui esso si poteva estendere sino a 15 anni nella reclusione perpetua (cioè la pena sostitutiva di quella capitale) e a un quinto della pena in quella a tempo, tre anni nella relegazione perpetua e a un decimo della pena in quella a tempo, con la pena del carcere un quinto di essa andava espiata in cella di isolamento, mentre esso mancava del tutto nella detenzione²⁴. Altro elemento di intensità della pena era costituito dal lavoro obbligatorio e dalla destinazione del relativo prodotto (allo Stato o al condannato)²⁵. Va osservato come alcuni esiti possano denotare un certo arretramento rispetto agli assunti espressi dalla commissione del '62: si pensi all'estensione del periodo di isolamento, o all'attribuzione del prodotto del lavoro dei reclusi a tempo interamente allo Stato, oppure, ancora, alle mancate previsioni della colonia penitenziaria, agraria o industriale, e della libertà condizionale.

La commissione parlamentare riunitasi nel dicembre di quello stesso

²² Ivi, p. 129: «Isolare non è emendare. Al prolungato isolamento s'accompagna inevitabilmente un decadimento fisico, che seco trae l'abbattimento morale».

²³ Ivi, p. 132.

²⁴ Ivi, pp. 149-150.

²⁵ Ivi, pp. 157-158.

'66, partendo dal punto comune dell'abolizione della sanzione massima, si concentrò in un primo momento sulla pena che avrebbe dovuto sostituirla. Gli onorevoli Mancini e Morelli, fautori di un carcere dal volto umano, si scagliarono sulla spropositata estensione dell'isolamento per i reclusi a vita, ritenendo che i 15 anni previsti dal progetto avrebbero dovuto quanto meno essere dimezzati²⁶, con ciò entrando in contraddizione con quanto dichiarato in altri passaggi dei lavori, quando, probabilmente per dimostrare la durezza di una punizione destinata a sostituire quella capitale, i medesimi Mancini e Morelli non avevano esitato ad attribuire alla reclusione perpetua il necessario carattere dell'isolamento indeterminato²⁷. Alla fine, su questo punto specifico si finì per eliminare il tetto massimo dei 15 anni di segregazione per la reclusione perpetua, con un esito davvero paradossale per chi riteneva l'isolamento una misura disumana e pericolosa per la salute psichica del detenuto.

4. Segregazione cellulare e lavoro forzato

Vediamo allora quali posizioni emersero sulla segregazione da accompagnare alle pene a tempo²⁸. Qui il dottor Morelli si dichiarò contrario a sistemi penitenziari diversi per il medesimo condannato, in quanto la differenziazione degli stabilimenti avrebbe costituito una spesa eccessiva per lo Stato, ritenendo fosse da prediligere il sistema auburniano del lavoro diurno e dell'isolamento notturno²⁹. Al contrario, Carlo Peri esaltava l'opzione della segregazione continua, passaggio obbligato per il detenuto che solo in un secondo momento avrebbe potuto essere trasferito in uno stabilimento di lavoro forzato. Mancini, invece, era convinto che solo il sistema auburniano, al netto dei risparmi per le casse statali,

²⁶ Ivi, p. 163 e p. 165.

²⁷ Ivi, p. 130 e p. 151.

²⁸ Sul dibattito ottocentesco tra segregazione (cd. sistema filadelfiano) e lavoro diurno con isolamento notturno (cd. sistema auburniano), v. la sintesi offerta da R. Giulianelli, *“Chi non lavora non mangia”*. *L'impiego nelle manifatture carceraria nell'Italia fra Otto e Novecento*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», n.s., XII.3 (2008), pp. 83 ss. Si v. anche le “osservazioni pratiche” sui due sistemi espresse da Giacomo Giuliani in *Raccolta di esperimenti, considerazioni e giudizi sulla vita e sul sistema penitenziario italiano. Relazione presentata alla Commissione nominata con r. decreto per la riforma del codice penale...*, Firenze 1866, pp. 16-19.

²⁹ Ivi, p. 162.

potesse consentire «esperimenti di emendabilità». Al che il Conforti, pur ritenendo non disprezzabile a priori il sistema auburniano, sottolineava la contraddizione di chi era disposto ad ammettere l'isolamento continuo nella reclusione perpetua sostitutiva di quella capitale per poi invece denunciarne la disumanità nella reclusione temporanea³⁰. In effetti, la contraddizione degli 'abolizionisti' era reale: se la segregazione perpetua era da costoro considerata talmente devastante da condurre alla follia e persino alla morte i condannati, allora «una pena che fa impazzire e morire immaturamente non si giustificerebbe mai», argomentava il Conforti, «quantunque sia il surrogato della pena di morte»³¹. Insomma, in commissione ormai si potevano delineare due fronti contrapposti: a quello anti-segregazione – ma con le contraddizioni evidenziate –, rappresentato da Paquale Stanislao Mancini, Francesco Carrara, Carlo Morelli e, con qualche distinguo, da Filippo Ambrosoli, si contrapponeva il fronte pro-segregazione, con Conforti, De Foresta, il professor Gian Paolo Tolomei e il primo presidente della Corte d'Appello di Venezia, nonché senatore e prossimo ministro guardasigilli, Sebastiano Tecchio, propensi a non attribuire all'isolamento continuo quegli effetti nefasti che gli altri colleghi davano per scontati.

Il Pisanelli, in qualità di presidente della commissione, spazzava tutti portando la discussione sul piano della concreta fattibilità: mentre vedeva realizzabile un regime di segregazione per qualche centinaio di detenuti, lo Stato non era in condizione di provvedere invece nel caso di una platea di condannati più ampia; l'attuazione del regime di isolamento e di lavoro forzato avrebbe impegnato lo Stato per anni e per somme ingenti; si sarebbe poi dovuto pubblicare una legge transitoria al fine di prolungare le pene di coloro che le stavano scontando con un regime più favorevole, con il risultato di avere due normative penitenziarie concorrenti in attesa dell'entrata in vigore del nuovo codice³². Al momento del voto, si manifestò una maggioranza risicata (sei voti contro cinque) favorevole a un regime che vedesse la reclusione temporanea accompagnata da un regime di segregazione continua³³.

I lavori proseguirono nel gennaio del '67 con la consultazioni di ulteriori specialisti: i professori Celso Marzocchi, Pietro Ellero e Gian Paolo Tolomei convintamente abolizionisti, il già ricordato Boschi, nonché il futuro ministro Gennaro De Filippo. Pur con sfumature differenti, tutti i

³⁰ Ivi, pp. 164-165.

³¹ Ivi, p. 164

³² Ivi, pp. 168-169.

³³ Ivi, p. 170.

commissari si dichiararono favorevoli al sistema auburniano – lavoro diurno e segregazione notturna – per l'evidente pregio di rispondere alle esigenze di fattibilità entro il quadro di strutture penitenziarie disponibili. A questo punto Mancini propose di sollecitare sul punto l'opinione del guardasigilli, all'epoca Francesco Borgatti, prima di procedere oltre; Pisanelli provvide e ben presto fu comunicato l'*endorsement* del ministro³⁴.

Il dibattito in commissione passò quindi a individuare i criteri per definire la quantità di tempo da trascorrere in segregazione continua. L'orientamento comune emerse rapidamente: l'applicazione del sistema auburniano doveva rimenere ininterrotto per tutta la durata della reclusione. Il tema era estrema rilevanza, perché coinvolgeva quello relativo alle risorse bisognevoli per mantenere in piedi un "doppio sistema", cioè quello auburniano connesso con l'obbligo del lavoro e quello segregativo: De Filippo non esitava a parlare di «dispendio grandissimo»³⁵ e il deputato Bellazzi dava corpo ulteriore alla preoccupazione di De Filippo con l'aiuto delle cifre:

risulta che i condannati ai lavori forzati a vita sono oggidì, a numeri tondi, 2500, quelli ai lavori forzati per 20 anni sono 1900, e quelli ai lavori forzati per meno di 20 anni sono circa 3000; e così in tutto circa 7000; sicché l'applicar a tutti anche il solo periodo iniziale d'isolamento è impossibile per difetto di locali³⁶.

Insomma, su questo frangente la prudenza era d'obbligo, dettata com'era dalle difficoltà pratiche ed economiche che il sistema penitenziario adottato avrebbe potuto creare all'esecutivo. Occorreva pertanto agire di concerto col governo e con esso ponderare attentamente gli esiti delle decisioni assunte, che avrebbero comunque impegnato tempo e denaro per la loro realizzazione concreta. Ipotizzare un regime misto, cioè la definizione di un sistema per il quale gli stabilimenti di pena in isolamento dovessero essere diversi da quelli dedicati al lavoro forzato, venne abbandonato in primo luogo per supposte ragioni di fattibilità e di economicità; il sistema auburniano, in sostanza, era emerso sì come strada obbligata, ma non faceva i conti con lo sforzo organizzativo che l'amministrazione delle carceri avrebbe dovuto compiere per rendere i propri istituti compatibili anche con il regime di isolamento continuo.

³⁴ Ivi, p. 170 e pp. 176-177. Cfr. anche M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria*, cit., p. 30.

³⁵ *Il progetto del Codice penale*, cit., p. 178.

³⁶ *Ibidem*.

I commissari, che sul piano della redazione del codice penale unitario e sul dibattito abolizionista, non sentivano il bisogno di una consultazione con il ministro, come era legittimo e anzi doveroso per una commissione parlamentare, sembravano invece esitare nella loro autonomia di determinazione quando si trattava di deliberare in tema di sistema penitenziario, proprio per la consapevolezza delle ingenti risorse che un'opzione piuttosto che un'altra avrebbe comportato. Certo, non è possibile non rilevare la contraddizione con quanto era emerso nella commissione del '62, in cui comparivano molti dei componenti di quella del '66-67, quando non si era esitato a definire necessario per tutte le pene più gravi un periodo di isolamento assoluto: ora, invece, il sistema auburniano appariva come l'unico compatibile con le risorse disponibili, dimenticando forse che quello di Auburn era un regime pensato non per ovviare alla carenza di risorse, ma come un percorso di progressivo miglioramento della condizione del detenuto, sino all'auspicabile approdo della libertà condizionata.

Ad ogni modo, una volta approvati i singoli articoli del primo libro del nuovo codice penale, la commissione affidò ad una sotto-commissione — composta da Ambrosoli, Ellero e Tolomei — il compito, tra gli altri, di redigere i regolamenti relativi alle pene e agli stabilimenti penali conformemente a quanto fino ad allora deliberato. I lavori della sotto-commissione si conclusero nel luglio del medesimo '67 ed ebbero il merito di esplicitare con chiarezza le linee-guida emerse dalla commissione Pisanelli.

Un primo esito di tali lavori riguardava la tipologia di pene da introdurre nel codice penale³⁷. L'isolamento e il lavoro richiesti per scontare l'*ergastolo* avrebbero necessitato di appositi stabilimenti collocati in un'isola; analogamente, la *relegazione* cd. "rigorosa" sarebbe stata patita all'interno di fortezza o castello fortificato individuati allo scopo, mentre quella cd. "semplice" richiedeva anch'essa un'isola in cui i detenuti (di regola colpevoli di reati politici) potevano soggiornare liberamente benché sottoposti alla vigilanza delle forze di polizia. Il sistema auburniano, invece, era da applicarsi per la *reclusione* nelle carceri cd. "centrali" e per la *prigionia* nelle cd. carceri "provinciali"; mentre invece per la *detenzione* nelle cd. "case di detenzione" il lavoro sarebbe rimasto facoltativo. Si stabiliva infine che, una volta scontati i due terzi della pena della relegazione, della reclusione, della prigionia e della detenzione — con l'esclusione ovvia dell'*ergastolo* — e sempreché fossero emersi elementi convincenti di emenda, i condannati

³⁷ Ivi, pp. 184 ss.

avrebbero potuto essere trasferiti in una colonia penale agricola o industriale.

Un altro esito dei lavori della sotto-commissione fu quello di definire alcuni punti chiave in materia di esecuzione della pena, tra i quali quello relativo al lavoro, definito obbligatorio per tutti, tranne che per i condannati alla relegazione e alla detenzione che fossero in grado di mantenersi con sostanze proprie, per i quali il lavoro era solo facoltativo; il prodotto del lavoro obbligatorio sarebbe stato di proprietà statale, tranne i casi in cui se ne volesse assegnare una parte ai forzati entro certi limiti, cioè un ventesimo agli ergastolani, due ventesimi ai reclusi, quattro ventesimi agli imprigionati, dieci ventesimi ai relegati, con ulteriori quote a favore di donne e di infermi; i condannati alla relegazione in grado di mantenersi con proprie sostanze avrebbero potuto essere autorizzati a convivere con la famiglia; la prigionia e la detenzione erano scontate presso le carceri provinciali. Prendeva forma in tal modo il *Regolamento fondamentale degli stabilimenti penali*, portato in discussione nel maggio del 1868³⁸.

Intanto Gennaro De Filippo, asceso al grado di guardasigilli, prendeva l'iniziativa di sottoporre il primo libro del redigendo codice penale al parere dei giudici delle alte giurisdizioni, anche con l'intento di opporre all'abolizionismo dei professori giuspenalisti l'orientamento più conservatore della magistratura³⁹. L'esito di quella consultazione fu sottoposta ad esame l'anno successivo sotto il successore di De Filippo, il conte Michele Pironti, il quale diede l'incarico al magistrato Giuseppe Borsani, all'epoca avvocato generale militare presso il Tribunale Supremo di Guerra e Marina, e al senatore Giovanni Martinelli, già magistrato e consigliere di Stato, di adattare ai pareri dell'alta magistratura il progetto di codice penale da presentare al Parlamento. Quando al Pironti successe Paolo Onorato Vigliani, allora primo presidente della Corte di Cassazione di Firenze, il nuovo ministro ritenne di aggiungere al duo Borsani-Martinelli anche il procuratore generale della Corte d'Appello di Milano e, soprattutto, il già noto Ambrosoli, il quale rappresentava in effetti la memoria storica dei lavori pregressi.

Il punto più delicato che dovettero affrontare i commissari era quello della pena capitale, di cui l'alta magistratura italiana, nella sua grande maggioranza – quattro Corti di Cassazione e dodici Corti d'Appello –, aveva chiesto la reintroduzione⁴⁰. La commissione dovette pertanto riformulare la scala penale ponendo al vertice la pena di morte e abolendo

³⁸ Ivi, pp. 597-601.

³⁹ Cfr. E. Tavilla, *Le disciples de Beccaria*, cit., p. 249.

⁴⁰ M. Da Passano, *La pena di morte*, cit., pp. 593-595.

l'ergastolo, a suo tempo concepito come sanzione sostitutiva. Nella relazione con cui Vigliani illustrava il progetto elaborato dai quattro commissari si sottolineava la necessità di procedere al più presto all'approvazione di un codice penale unitario, per interrompere quel doppio regime penale che vedeva la Toscana distinguersi dal resto del Regno. Ma era necessario uno sforzo di compromesso e quindi si chiedeva agli abolizionisti, ormai in maggioranza nella camera dei deputati, di accettare un codice in cui la pena di morte potesse residuare almeno in quattro ipotesi di reato particolarmente gravi, senza con ciò pregiudicare la sua abolizione in un secondo momento, quando gli effetti funesti della criminalità avessero dato segni di decremento. In secondo piano restava il problema penitenziario, che non sembrava, nella dialettica parlamentare, subire forti scossoni a seguito della reintroduzione della pena capitale e dell'abolizione dell'ergastolo⁴¹.

Ancora una volta emergeva il sistema auburniano come quello dominante in tutte le pene compressive della libertà individuale, vale a dire nella reclusione, nella relegazione e nella prigionia. E, di nuovo, veniva recepita la convinzione che la segregazione continua avrebbe rappresentato una sanzione inattuabile in Italia e in particolare nel Meridione, a causa della sua supposta intollerabilità. Ma quel che più colpisce nella relazione letta da Vigliani (ma in realtà in buona parte predisposta da Ambrosoli) è l'assunzione come dato insuperabile della impossibilità di adottare un sistema "misto" – lavoro in comune diurno e isolamento notturno –, poiché i penitenziari in attività non vi erano predisposti e la costruzione di nuovi stabilimenti avrebbe rappresentato una spesa ritenuta insostenibile per le fragili finanze del giovane Regno.

Dopo Vigliani, il progetto di codice penale andò nuovamente incontro a un momento di stasi e, di conseguenza, stessa sorte ebbe la sollecitata riforma penitenziaria. La stasi indusse il ministro di Grazia e Giustizia che successe a Vigliani e a Matteo Raeli, il già citato Giovanni De Falco, a intraprendere nel 1871 una via tutta personale: la sua lunga esperienza pregressa di magistrato e di ministro lo indusse a ritenersi autorizzato a procedere in autonomia – senza alcuna assistenza o consulenza – alla redazione del progetto. Per quel che riguarda scala delle pene e il sistema penitenziario, va detto che il De Falco, che pure era favorevole all'abolizione della pena di morte, ritenne di dover mantenere nel progetto l'estremo supplizio, accogliendo il favore che l'alta magistratura italiana aveva da poco espresso a proposito del suo mantenimento. Circa il sistema penitenziario, De Falco non introduceva alcuna novità di rilievo, se non per

⁴¹ M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria*, cit., pp. 33-34.

l'idea di introdurre, almeno in via transitoria, la deportazione in apposite colonie, e ciò sempre sulla base di un fattore di fondo: la insufficienza e la inadeguatezza degli istituti di pena, ancora una volta viste come elementi strutturali – pesi di piombo verrebbe da dire – del sistema italiano⁴².

5. *Ergastolo e impegno finanziario*

Come in una sorta di porta girevole, toccherà nuovamente al Vigliani riprendere in mano i lavori al progetto di codice e di portarlo all'esame dei due rami del Parlamento. L'ergastolo, che per gli abolizionisti doveva essere il sostituto della pena capitale, nel progetto Vigliani assunse la funzione di pena intermedia tra quella capitale e tutte le altre limitative della libertà, da scontare nei primi dieci anni in regime segregativo e per il resto secondo il sistema alburniano. Tale sistema restava comunque quello standard per tutte le altre pene (reclusione, relegazione e prigionia), con le solite motivazioni: quella del giusto mezzo tra segregazione continua e promiscuità integrale, dell'adattabilità alla vita dei reclusi, dello strumento di emenda e, soprattutto, dei vantaggi economici in termini di risparmio sulla realizzazione di nuovi stabilimenti penitenziari e di produzione manifatturiera⁴³. E mentre per Vigliani, diversamente che per De Falco, la deportazione restava pena controversa, si confermavano il lavoro opzionale per i condannati alla relegazione e il lavoro obbligatorio per i condannati alla detenzione, i quali comunque erano sgravati dalla segregazione notturna⁴⁴. Inoltre, qualsiasi condannato a pena diversa da quella dell'ergastolo che avesse dato buona prova di sé, avrebbe potuto godere, dopo aver espiato i due terzi della pena, del lavoro presso una colonia agraria, in regime di separazione con i lavoratori liberi sì ma, almeno, in una realtà diversa da quella penitenziaria⁴⁵. Quello dei lavori all'aperto e non all'interno di una struttura carceraria era una novità del progetto Vigliani, il quale ne conteneva almeno altre due: l'esclusione del beneficio della libertà condizionata per i condannati ai lavori forzati

⁴² Ivi, pp. 34-36.

⁴³ *Progetto del Codice penale del Regno d'Italia preceduto dalla relazione ministeriale presentato al Senato del Regno nella tornata del 24 febbraio 1874 dal Ministro di Grazia e Giustizia (Vigliani)*, Roma 1874², pp. 28-31.

⁴⁴ Ivi, p. 31.

⁴⁵ Ivi, p. 32.

e la previsione dello stanziamento di due milioni per l'adeguamento delle strutture penitenziarie al nuovo sistema⁴⁶.

La discussione del progetto Vigliani sollevò in parlamento una vivace discussione, soprattutto per quanto riguardava la *vexata quaestio* del mantenimento o meno della pena di morte, mentre gli aspetti relativi all'esecuzione della pena restavano in ombra o dibattuti con meno forza e vivacità: appariva cioè evidente che la subordinazione della riforma penitenziaria al progetto di codice penale non favorisse la sollecitazione di un'adeguata attenzione al tema delle carceri, a cui si finiva col negare, nei fatti, quella centralità che solo in pochi erano disposti a riconoscerli.

Ora, mentre nel maggio del 1875 il Senato approvava il progetto presentato da Vigliani, non si fece invece in tempo ad aprire il dibattito nella Camera dei Deputati, a causa della caduta del Vigliani e, con lui, dell'ultimo governo della Destra storica, a cui seguì la lunga serie dei governi della Sinistra. Il primo di questi governi, quello guidato com'è noto da Agostino de Pretis, vide assurgere al Ministero di Grazia e Giustizia Pasquale Stanislao Mancini, vale a dire il più strenuo corifeo dell'abolizionismo in Parlamento, il quale istituì immediatamente una commissione, presieduta da Raffaele Conforti, con il compito di recuperare quanto più possibile del lavoro fino ad allora fatto dal Vigliani con l'ovvia eccezione della pena di morte, che avrebbe dovuto essere esclusa una volta per tutte dal progetto di codice penale. La commissione era composta, oltre che dal Conforti, anche dal pregresso ministro De Falco (ricordiamolo: abolizionista a titolo personale), i magistrati Luigi Casorati, Francesco La Francesca, Lorenzo Nelli e i già noti Baldassarre Paoli e Sebastiano Tecchio, ma direi soprattutto da una folta schiera di docenti di diritto penale: Emilio Brusa, Antonio Buccellati, Tancredi Canonico, Francesco Carrara, Pietro Ellero, Luigi Lucchini, Pietro Nocito, Enrico Pessina, Gian Paolo Tolomei e Luigi Zuppetta⁴⁷. Niente da stupirsi, quindi, se sulla pena capitale la commissione si espresse favorevolmente (con una sola astensione) alla sua abolizione⁴⁸.

Il profilo di questa commissione è chiaro, così com'è lampante l'assenza di specialisti del sistema penitenziario, che ormai da tempo non vengono più coinvolti in ciò che appare solo un lavoro ad esclusivo appannaggio di

⁴⁶ Ivi, pp. 32-35.

⁴⁷ *Progetto del Codice penale pel Regno d'Italia presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 novembre 1876 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Mancini) con la relazione ministeriale*, I, Roma 1877, p. 14.

⁴⁸ Ivi, p. 15.

professori, avvocati e magistrati, mentre spicca l'assenza di alti responsabili dell'amministrazione penitenziaria, come, sino a un decennio fa, era successo con Giovanni Boschi, Giacomo Giuliani, Carlo Peri. Ma non si tratta solo di questo: mentre il Conforti così come il Carrara, nella commissione del '66, avevano espresso qualche preoccupazione circa lo stato delle carceri italiane, stato che avrebbe potuto produrre effetti pericolosi a seguito dell'abolizione della pena capitale e del conseguente incremento degli ergastolani a vita, tanto da auspicare che la riforma penitenziaria precedesse l'abolizione della massima sanzione, ora, dieci anni dopo, sotto la guida del ministro Mancini, non vi è più traccia di quella inquietudine. Piuttosto, come forma di compensazione per gli eventuali timori di gestione e custodia della popolazione carceraria responsabile dei più gravi reati, si optò di rendere più oculato il passaggio, accessibile dopo dieci anni, dal regime di segregazione continua a quello auburniano: lo strumento introdotto sarebbe stato quello di un duplice decreto proveniente dal Ministero di Grazia e Giustizia e da quello dell'Interno, che avrebbero dovuto approvare, dietro parere della sezione d'accusa della Corte d'Assise da cui proveniva la condanna, l'eventuale proposta in tal senso avanzata dal Consiglio di disciplina del penitenziario in cui gli ergastolani scontavano la pena⁴⁹.

Certo, colpisce come il regime segregativo continuo restasse presente in un sistema che pretendeva avere quello auburniano come preferito. Risulta che solo Buccellati eccepisse in commissione qualcosa in tal senso⁵⁰, ma era stato Mancini stesso a intervenire sottolineando lo sfavore, considerato autoevidente, nei confronti dei provvedimenti amministrativi in materia di esecuzione penale – quelli, per interderci, che avrebbero dovuto segnare il passaggio graduale verso condizioni di detenzione sempre meno gravose –, dandosi invece preferenza a un regime di espiazione della pena dove i meccanismi fossero regolati dalla legge (in particolare dal codice penale) e non dai regolamenti⁵¹. Altra perplessità fu quella espressa in tema di relegazione, pena riservata ai condannati per reati politici o cosiddetti "d'impeto", da Nocito e Lucchini, i quali lamentavano l'esclusione del lavoro obbligatorio per questa categoria di detenuti. A tale rilievo Mancini rispose proponendo per contro il lavoro facoltativo, compromesso che lasciava insoddisfatto soprattutto Nocito, che aveva parlato per questa

⁴⁹ Ivi, pp. 96-97.

⁵⁰ Ivi, p. 83. Al Buccellati si associa il Beltrani Scalia, invitato nell'adunanza del 3 giugno 1876 per riferire sulle colonie agricole.

⁵¹ Ivi, pp. 81-82.

ipotesi di un “diritto all’ozio”⁵².

Conclusi abbastanza celermente i lavori, sappiamo come Mancini inviasse il progetto alle alte magistrature, alle facoltà di giurisprudenza e agli ordini degli avvocati, per averne i relativi pareri⁵³. Sappiamo anche come le facoltà di giurisprudenza e gli ordini professionali espressero in stragrande maggioranza parere favorevole all’abolizione della pena di morte, mentre le grandi magistrature si espressero per il suo mantenimento, pur se con risicata maggioranza. Va detto che dalle alte magistrature emersero anche alcuni rilievi in materia penitenziaria, alcuni dei quali forse val la pena di ricordare in questa sede: si rilevò l’inutilità del parere della sezione d’accusa presso le Corti d’Assise in materia di passaggio dal regime cellulare a quello auburniano⁵⁴; in materia di ergastolo si contestò la presunta benevolenza del passaggio dal regime segregativo a quello auburniano dopo dieci anni⁵⁵; si ritenne dannoso o comunque inattuabile il regime del silenzio nelle pene che lo prevedessero⁵⁶; si propose l’obbligo del lavoro nella relegazione e nella detenzione oltre un certo numero di anni⁵⁷; si espresse sfavore nei confronti della libertà condizionata e, qualora concessa, si giudicò inopportuno che il tempo trascorso in quel regime venisse poi computato, allorché revocato, come espiazione di pena⁵⁸.

Concluso anche questo passaggio, finalmente il ministro Mancini fu in grado di presentare alla Camera dei deputati il progetto del primo libro del nuovo codice penale. Era il 25 novembre 1876. Nella sua relazione Mancini sosteneva che il livello quantitativo e qualitativo della criminalità in Italia era sostanzialmente stabile, con qualche segnale di decremento. I fattori che incidentalmente davano adito a qualche preoccupazione in alcune aree del Paese erano ascrivibili all’«influenza di secondarie ed accidentali perturbazioni» da cui «le popolazioni saranno liberate col favore

⁵² Ivi, pp. 47-48.

⁵³ Raccolti in *Progetto del Codice penale del Regno d’Italia. Sunto delle osservazioni e dei pareri della magistratura, delle Facoltà di giurisprudenza, dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, delle Accademie mediche, dei cultori di Medicina legale e psichiatria sugli emendamenti al libro primo del Progetto proposti dalla Commissione istituita con decreto 18 maggio 1876 e presieduta dal Ministro Guardasigilli (Mancini). Allegato alla Relazione ministeriale (Mancini) sul Libro primo del Progetto*, Roma 1877.

⁵⁴ Come rilevato dalla Procura generale di Catanzaro (ivi, p. 84).

⁵⁵ Come rilevato dalla Corte d’appello di Genova (ivi, p. 83).

⁵⁶ Come rilevato dalla Procura generale di Bologna (ivi, p. 87).

⁵⁷ Come rilevato dalla Corte d’appello di Firenze (ivi, p. 90).

⁵⁸ Come rilevato dalla Corte d’appello di Venezia (ivi, p. 189).

dell'educazione morale e dal progresso economico, ma non certamente con la protezione del carnefice»⁵⁹. È, questo, un passaggio ovviamente finalizzato a prevenire le obiezioni contro l'abolizione della pena capitale, di cui Mancini era stato, quando era all'opposizione, e continuava ad essere, ora che era al governo, il sostenitore più accreditato. A tal proposito Mancini interviene anche sul tema della riforma penitenziaria: si ricorderà infatti come, nella commissione del 1862, Raffaele Conforti e lo stesso Francesco Carrara avevano espresso qualche timore in relazione al fatto che l'abolizione della pena di morte avrebbe potuto avere effetti indesiderati a causa della pessima condizione degli istituti carcerari in Italia. Orbene, Mancini ritiene che chiedere di subordinare l'abolizione della massima pena ad una integrale riforma penitenziaria non sarebbe altro che l'arma spuntata di coloro che avrebbero voluto mantenere la morte come pena⁶⁰. Non vi è né vi può essere alcuna relazione funzionale sui due piani: l'enorme impegno finanziario e il tempo necessario per realizzare un piano di riassetto degli istituti di pena avrebbero finito per rinviare a chissà quando quella riforma della scala penale che la civiltà giuridica pretendeva dall'Italia sin dai tempi di Beccaria; e del resto, come lo stesso autore de *Dei delitti e delle pene* aveva a suo tempo rilevato, l'ergastolo non rappresentava una sanzione ben peggiore di quella capitale? Ciò che rendeva l'esistenza dell'ergastolano «una vita forse peggiore della morte stessa»⁶¹ consisteva nella segregazione individuale e cellulare continua, un inasprimento che il legislatore aveva proprio per questo escluso per tutte le altre forme di privazione della libertà. Tale regime però non poteva escludere *a priori* l'emenda e infatti, dopo dieci anni, il condannato all'ergastolo, come premio per la sua buona condotta, poteva essere ammesso al beneficio del regime auburniano a seguito del parere favorevole della sezione d'accusa della Corte d'Assise⁶². Sempre in vista di una possibile emendabilità, ma anche per un maggior risparmio per le spese di costruzione di nuovi istituti, per tutte le altre pene diverse dall'ergastolo si era deciso di recepire quanto contenuto nei progetti degli anni precedenti, in particolare in quelli del 1868 e del 1870, vale a dire l'adozione del regime di lavoro comune diurno (con obbligo di silenzio) e di segregazione notturna⁶³. Il

⁵⁹ *Progetto del Codice penale pel Regno d'Italia presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 novembre 1876*, cit., p. 77.

⁶⁰ Ivi, pp. 78-81.

⁶¹ Ivi, p. 79.

⁶² Ivi, p. 96-98.

⁶³ Ivi, pp. 102-105.

lavoro era invece escluso per i condannati alla relegazione⁶⁴. L'ultimo punto affrontato dalla relazione di Mancini era quello della libertà condizionata, introdotta – sottolineava il Ministro – recependo le cautele già approvate dal Senato, vale a dire limitando il beneficio ai condannati alla reclusione, alla relegazione, alla prigionia e alla detenzione dopo almeno due anni e affidando ancora una volta alla sezione d'accusa della Corte d'Assise la verifica delle richieste «prove sicure di morale emendamento»⁶⁵. Restava inteso che il tempo trascorso in regime di libertà condizionata avrebbe dovuto essere computato nel calcolo complessivo della pena nel caso in cui il beneficio fosse stato revocato⁶⁶.

La commissione della Camera presieduta dal Pessina incaricata di discutere del progetto del primo libro del codice penale presentato da Mancini non avanzò altro che qualche rilievo marginale, nessuno comunque riguardante la scala penale e il sistema penitenziario. Ben più impegnativo fu il dibattito registratosi il 6 dicembre 1877, quando si trattò di discutere l'articolo che fissava a due milioni di lire la spesa annua da investire per l'adeguamento delle case di pena. Diversi parlamentari sia della Destra che della Sinistra contestarono la previsione dell'impegno economico in sede di approvazione del progetto di codice, senza la produzione di una documentazione specifica che avrebbe dovuto rendere edotto il Parlamento sullo stato complessivo della rete penitenziaria e sul tipo di interventi da mettere in campo. Ma poiché non erano ancora stati compiuti gli studi necessari per offrire ai parlamentari una chiara contezza delle opere da realizzare e delle relative spese da impegnare, Mancini non poté far altro che rimandare a un ulteriore momento la precisazione del piano dei lavori da compiere e dei relativi costi⁶⁷.

Ancora una volta prevaleva il binario preferenziale del codice e si preferiva rimandare a un secondo momento il tema delle strutture penitenziarie. Sin dall'inizio dei lavori parlamentari per la codificazione penale unitaria, il contributo dei giuristi assumeva un'importanza predominante rispetto a quello degli esperti e dei tecnici dell'amministrazione penitenziaria. E del resto, va detto, il dibattito nevralgico sulla pena di morte aveva finito per concentrare su di sé l'attenzione parlamentare, lasciando in secondo piano il focus relativo all'esecuzione penale. In altre e forse più

⁶⁴ Ivi, p. 105.

⁶⁵ Ivi, p. 138.

⁶⁶ Ivi, p. 144.

⁶⁷ Atti Parlamentari [AP], Camera dei Deputati [CdD], *Discussioni*, XIII Legislatura, Sessione del 1876-77, IV, tornata del 6 dicembre 1877, pp. 4891-4898 ss.

sbrigative parole, emergevano con forza le questioni di principio, come quelle della indisponibilità della vita, della emendabilità del condannato, dell'obbligatorietà o meno del lavoro, della regime di libertà condizionata, mentre si trascurava l'esigenza di disporre di dati attendibili e articolati per consentire opzioni fondate non su principi, o non solo su di essi, bensì sulla conoscenza della realtà e sugli effetti prodotti da quella realtà. Oggi parleremmo, forse, di dialettica tra ideologia e pragmatismo. Da questo punto di vista appaiono esemplari la *querelle* sulla pena di morte oppure quella sulla segregazione continua o, ancora, sulla libertà condizionata, per non parlare delle valutazioni espresse sul sistema di Auburn e del suo impatto sulla tipologia e sulle condizioni degli istituti di pena nel Regno da poco costituitosi.

6. *Il contributo di Martino Beltrani Scalia*

Intanto, alla commissione per il codice era stato affiancato Martino Beltrani Scalia, che nel 1876 era stato nominato direttore generale delle carceri⁶⁸. Beltrani Scalia, che ormai da tempo assurgeva a massimo esperto europeo di questioni penitenziarie, formerà con Crispi, quando quest'ultimo nel '77 assurgerà alla guida del governo e tutte le altre volte che fu Presidente del Consiglio, un duo di grande impatto sul piano della riforma penitenziaria, culminata, com'è noto e come vedremo tra poco, con il *Regolamento generale degli Stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari* entrato in vigore il 1° febbraio 1891 con il decreto regio n. 260.

La conoscenza profonda dello stato dei penitenziari italiani, delle strutture e della relativa popolazione, rendeva Beltrani Scalia non soltanto decisamente meno ottimista sulla criminalità nel Regno rispetto a quanto era disposto a scommettere il ministro Mancini, ma giudicava insufficiente la consapevolezza dei parlamentari italiani circa le reali condizioni degli istituti di pena, della vita che vi si conduceva, della cultura e dell'efficienza del personale addetto. Riteneva pertanto che la discussione incentrata sul

⁶⁸ Su questa eminente figura di studioso di discipline carcerarie, v. S. Rodotà, *Beltrani Scalia, Martino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 8, Roma 1966, pp. 80-82; M. Gibson, *Le carceri italiane nell'età del positivismo (1861-1914)*, Roma 2022, pp. 103 ss.; L. Garlati, *Il carcere pena di civiltà? Breve storia della sanzione detentiva tra ideologia e realtà*, in G. Chiaretti (cur.), *Per una giustizia "degnà del senso ultimo dell'essere umano". Cento anni di impegno e di presenza di Sesta Opera di San Fedeale (1923-2023)*, Milano-Udine 2023, pp. 43 ss.

primo libro del codice penale non era stata in grado di porre con la dovuta urgenza la questione penitenziaria nelle sue genuine proporzioni, con il risultato di averla relegata a un piano secondario, tanto più che le risorse finanziarie che essa richiedeva erano tali da scoraggiare una presa in carico da parte della politica. D'altra parte, Beltrani Scalia contribuì a rendere il sistema auburniano, ormai abbracciato dalla classe politica italiana, uno strumento di progressiva riduzione della pressione afflittiva della pena, secondo quei criteri di gradualità che in Irlanda erano stati messi in pratica da Walter Crofton (il cd. sistema irlandese).

Quando, nel Congresso Penitenziario Internazionale, tenutosi per la prima volta a Roma nel 1885, si scontrarono i sostenitori della segregazione cellulare e quelli italiani favorevoli invece a un sistema misto e progressivo al modo irlandese, in Italia vigeva ancora la già ricordata legge n. 1653 del 1864, che, come detto, non aveva affatto ovviato al problema cronico del sovraffollamento: nel 1884, cioè a distanza di vent'anni da una legge che avrebbe dovuto dotare il Regno di un numero di celle sufficiente all'adottato sistema segregativo, si registrava un numero di 3000 celle a fronte di 35000 condannati, con una media di quasi 12 persone a cella⁶⁹.

Nel frattempo il legislatore metteva mano a due aspetti molto importanti del sistema penitenziario.

Il primo, decisivo, riguardava la guardia addette ai singoli istituti di pena, sempre in numero insufficiente rispetto alle esigenze, con stipendi molto bassi e un regime di lavoro sfibrante; per non parlare del livello culturale (e spesso anche morale...), del tutto inadeguato. Nel tentativo di professionalizzare il personale, con regio decreto 1404 (2a serie) del 23 giugno 1873 fu istituito il Corpo delle guardie carcerarie, regolato con regio decreto 1511 del 27 luglio del medesimo anno e poi riformato nel 1890 con regio decreto 7011⁷⁰. L'arruolamento, la formazione presso specifiche scuole e l'ordinamento di tipo gerarchico diede al personale così formato una struttura, una mentalità e una disciplina militari estremamente rigide, che in definitiva non riuscì a dotarsi del decoro e dell'attrattività a cui puntava la riforma del 1890.

Un secondo aspetto assai delicato era quello dei giovani delinquenti, che, oltre a scontare la pena per i reati commessi, durante la detenzione

⁶⁹ Si v. la relazione dell'on. De Renzis al bilancio preventivo del ministero dell'Interno presentato alla Camera dei Deputati, edito per estratti in «Rivista di discipline carcerarie», 14 (1884), p. 199.

⁷⁰ Cfr. G. Ravasio, *Forza pubblica (agenti della)*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, VI.3, Milano 1913, pp. 406-410

avrebbero dovuto seguire un percorso di emenda tale da consentire un proficuo ritorno alla vita civile⁷¹. Fu questo uno degli obiettivi perseguiti dal *Regolamento per le case penali di custodia del Regno (per minorenni)* introdotto dal regio decreto n. 4190 del 29 novembre 1877, che all'art. 2 recitava: «Scopo della custodia è la emenda e la educazione morale dei ricoverati accompagnata dalla istruzione elementare e dallo insegnamento di un'arte o mestiere»⁷².

Possiamo dire che ormai tra gli anni '70 e '80, dopo una serie di singole riforme, il legislatore si avviava verso l'approvazione del nuovo codice penale unitario sulla base di un'opzione chiara: l'abbandono della segregazione cellulare come pena standard e l'adozione del c.d. sistema irlandese, cioè il sistema auburniano (lavoro diurno in comune e segregazione cellulare notturna) con modalità articolate secondo una graduazione che variava in senso migliorativo durante il periodo di espiazione⁷³.

7. Codice penale e regolamento penitenziario

E arriviamo quindi al codice Zanardelli del 1889, che all'art. 11 elencava le pene per i delitti e per le contravvenzioni: per i primi l'ergasolo, la reclusione, la detenzione, il confino, la multa, l'interdizione dai pubblici uffici; per le seconde l'arresto, l'ammenda e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. Si definivano quali «pene restrittive della libertà personale» l'ergastolo, la reclusione, la detenzione, il confino e l'arresto – le prime quattro per i delitti e l'ultima per le contravvenzioni. L'ergastolo era pena perpetua da scontare in uno stabilimento speciale, nel quale il condannato doveva restare per i primi sette anni in condizione di segregazione cellulare, con obbligo di lavoro (art. 12). La reclusione poteva estendersi dai 3 giorni ai 24 anni, da scontare in istituti a ciò dedicati, con segregazione cellulare tra i 6 mesi e i 3 anni (art. 13); per i condannati a

⁷¹ Sui detenuti di minore età, v. quanto scrive Carlo Morelli nel volumetto *Il nostro regime espiatorio in relazione alle riforme ed all'economie. Studi di Carlo Morelli, Deputato al Parlamento nazionale*, Firenze 1870, pp. 59 ss.

⁷² Cfr. B. Montesi, *Questo figlio a chi lo do? Minori, famiglie, istituzioni (1865-1914)*, Milano 2007, pp. 136 e 141.

⁷³ Sulla preferenza per il sistema irlandese emersa in quegli anni – in particolare elogiato Baldassarre Paoli –, v. A. Santangelo Cordani, *Retoriche di penalisti a cavallo dell'Unità nazionale: le letture dell'Istituto lombardo - Accademia di Scienze e Lettere*, Milano 2011, pp. 197-201.

una pena non minore di 3 anni che avessero avuto buona condotta, dopo aver scontato metà della pena potevano essere ammessi a espiare il resto in uno stabilimento penitenziario agricolo o industriale (art. 14). Anche la detenzione era pena che si estendeva dai 3 giorni ai 24 anni e che si espiava in apposito stabilimento penitenziario, con obbligo di lavoro e con segregazione limitata all'orario notturno (art. 15). Il condannato alla pena della reclusione o della detenzione per un periodo superiore ai 3 anni poteva chiedere il beneficio della liberazione condizionale, quando si fosse registrata una condotta tale «da far presumere il suo ravvedimento» e il rimanente da espiare non fosse superiore ai 3 anni (e con qualche eccezione relativa alla tipologia di reato commesso o alla recidiva) (art. 16). Il tempo trascorso in libertà condizionale era computato nella durata della pena, tranne in caso di revoca del beneficio (art. 17). Quanto al confino, si trattava di pena consistente in un periodo di tempo tra il mese e i 3 anni in cui il condannato aveva l'obbligo di risiedere in un determinato Comune distante non meno di 60 km dal luogo in cui era stato commesso il delitto o in cui la vittima o le vittime o il medesimo condannato avessero avuto la residenza (art. 18). L'arresto era la sola pena privativa della libertà prevista per le contravvenzioni e si estendeva da un giorno a 2 anni, da espiarsi in appositi stabilimenti, con obbligo di lavoro e segregazione notturna (art. 21). Resta da dire che le pene della reclusione e quella della detenzione – qualora non avessero superato i 6 mesi – nonché la pena dell'arresto potevano essere scontate in una sezione speciale di un carcere giudiziario, cioè il luogo in cui erano normalmente custoditi gli imputati in attesa di giudizio (artt. 13, 15 e 21).

A suggellare l'articolazione delle pene previste dal codice, veniva approvata la legge n. 6165 del 14 luglio 1889, la quale attribuiva al governo la facoltà «di provvedere al riordinamento dei fabbricati carcerari per l'applicazione del nuovo Codice penale» (art. 1), cioè, quindi, a restaurare o a costruire *ex novo* stabilimenti idonei per le modalità di espiazione delle pene privative della libertà previste dal codice⁷⁴. Certo, vi era il problema drammatico delle risorse da reperire ed è anche per questo che il rigido sistema di segregazione cellulare era stato superato da un altro, quello irlandese, che non soltanto consentiva al condannato meritevole un percorso riabilitativo, ma evitava anche il sovraffollamento di una

⁷⁴ Sull'edilizia carceraria in Italia, S. Pennisi, *L'edilizia penitenziaria e la riabilitazione. La storia e la manutenzione degli edifici italiani destinati alla detenzione*, Milano 2021 (sulla legge 6165/1889 in particolare, pp. 16-17). Si legga anche quanto scriveva uno scontento Federico Bellazzi per i primissimi anni dell'Unità in *Prigioni e prigionieri nel Regno d'Italia*, Firenze 1866, pp. 13 ss.

popolazione carceraria che ammontava a circa 75.000 unità a fronte di sole 4.000 celle, con una media di più 18 detenuti a cella⁷⁵.

Tassello conclusivo di questa rassegna è il *Regolamento per gli stabilimenti carcerari* entrato in vigore il 1° febbraio 1891 con regio decreto n. 260. Si trattava di ben 891 articoli e di 8 tabelle allegate che, più che presentarsi come mero regolamento attuativo del sistema penale previsto dal nuovo codice, è senz'altro il testo normativo più importante e dettagliato tra quelli sanzionati dopo l'Unità, frutto delle competenze del direttore generale delle carceri Martino Beltrani Scalia⁷⁶. Gli *stabilimenti carcerari* venivano distinti in *stabilimenti di prigionia preventiva*, *stabilimenti di pena ordinari* e *stabilimenti di pena speciali* (art. 1). Erano stabilimenti di prigionia preventiva le *carceri centrali e succursali* e le *carceri giudiziarie mandamentali* (art. 2). Gli stabilimenti di pena ordinari erano gli *ergastoli*, le *case di reclusione*, le *case di detenzione*, le *case di arresto* (art. 3). Gli stabilimenti di pena speciali erano le *case di pena intermedie, agricole ed industriali*, le *case di rigore*, i *manicomi giudiziari* (per la prima volta disciplinati con atto normativo), le *case di custodia*, le *case per i condannati riconosciuti affetti da ubbriachezza abituale*, le *case di lavoro*, le *case di correzione* (art. 4). A questi stabilimenti si aggiungevano i *risformatori* per i minorenni (art. 5).

Si trattava insomma di un vero e proprio “codice penitenziario”, dove venivano regolati dettagliatamente e con rigore tutti gli aspetti della vita degli istituti: il personale, la disciplina dei detenuti e di tutti gli addetti alla custodia, il vitto, il vestiario, l'amministrazione, i divieti, le ricompense, le punizioni⁷⁷. A proposito di queste ultime, inflitte dal direttore o dal consiglio di disciplina, l'art. 332 del regolamento le articolava in diversi livelli di gravità afflittiva: ammonizioni, cella ordinaria da 1 a 20 giorni e la medesima da 1 a 30 giorni con regime alimentare di pane e acqua, cella di punizione da 5 a 15 giorni con regime di pane e acqua e la medesima da 15 a 30 giorni con regime di pane e acqua e con camicia di forza, cella oscura

⁷⁵ Cfr. la relazione del ministro Zanardelli al progetto di codice penale, in G. Crivellari, *Il codice penale per il Regno d'Italia... interpretato sulla scorta della dottrina, delle fonti, della legislazione comparata e della giurisprudenza*, II, Torino 1891, p. 379.

⁷⁶ Cfr. M. Beltrani Scalia, *Relazione al Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e per i riformatori governativi del Regno del 1891*, ed. Roma 1957. Sulle finalità dei riformatori regolati dal *Regolamento* del 1891, v. P. Garfinkel, *Criminal Law in Liberal and Fascist Italy*, Cambridge 2016, pp. 237-240. Più in generale sul disciplinamento giovanile, M. Gibson, *Le prigioni italiane*, cit., pp. 233 ss.

⁷⁷ Cfr. P. Troncone, *Manuale di diritto penitenziario*, Torino 2015, p. 240; W. De Agostino, *I diritti dei detenuti in Italia. Tutela e garanzie alla luce della CEDU*, Vicalvi 2015, pp. 9-10; G. Chiola, *Il sistema carcerario italiano*, Torino 2020, p. 14.

a pane e acqua da 5 a 20 giorni con camicia di forza o con ferri costrittivi e infine cella d'isolamento da 2 a 6 mesi.

8. Conclusioni

In definitiva, possiamo dire che il codice penale del 1889 e il regolamento carcerario del 1891 realizzavano un sistema punitivo duro ma graduale, che dalla segregazione cellulare (sempre temporanea) e passando per il lavoro – concepito come elemento centrale qualificante della pena, svolto prima all'interno dell'istituto poi in *case di pena intermedie*, agricole o industriali – prevedeva la possibilità finale di espiare la parte finale della pena in regime di liberazione condizionale⁷⁸.

Ma il punto dolente del quadro complessivo non va cercato negli articoli del codice o del regolamento ma nei risultati concreti registrati già negli anni successivi, risultati gravemente compromessi dalle risorse impegnate. La legge 6165 del 1889 aveva previsto un primo stanziamento di 15 milioni di lire, già di per sé non sufficiente a coprire un fabbisogno calcolato di circa 70 milioni di lire. Ma nel giro di un paio di anni, dopo alcuni stralci che ne diminuirono l'entità, lo stanziamento venne del tutto sospeso, a causa delle ingenti spese sostenute per l'amministrazione ordinaria. Pertanto, il *Regolamento* voluto da Beltrani Scalia finì per infrangersi sulle secche dei bilanci, proprio in un momento in cui dentro gli istituti penitenziari si viveva una fase di grandissima tensione dovuta al sovraffollamento: un fenomeno, quest'ultimo, che tra le altre cose creava effetti di promiscuità tra condannati alla reclusione e imputati detenuti nelle carceri giudiziarie, le quali ultime diventavano fatalmente un contenitore emergenziale per sopperire alla mancanza di spazio nelle case di detenzione e di reclusione, con l'ulteriore esiziale effetto di non poter svolgere il lavoro previsto per quella tipologia di case di pena. In alcuni casi si erano registrati tentativi di rivolta, percepiti dall'opinione pubblica anche come un fallimento della riforma.

Edilizia insufficiente e mancata assegnazione di lavoro ai detenuti: ecco, in sintesi, le due cause, concatenate tra loro, del fallimento. Un fallimento che fu subito denunciato da uno dei principali redattori del codice penale del

⁷⁸ Per uno sguardo complessivo alle riforme penitenziarie in questi anni, v. S.B. Carrafiello, *"The Tombs of the Living": Prisons and Prison Reform in Liberal Italy*, New York 1998.

1889, Luigi Lucchini, che non poteva che deprecare il fatto che il sistema carcerario congegnato dal codice era rimasto drammaticamente inattuato a causa della scarsità delle risorse impegnate⁷⁹. A Lucchini, a distanza di un decennio, farà eco Filippo Turati, che in un celebre discorso tenuto alla Camera dei deputati nel 1904 indirizzò un durissimo atto d'accusa contro il governo e il nuovo direttore generale delle carceri, Alessandro Doria, ignaro delle reali condizioni di «quei cimiteri dei vivi che sono le carceri»⁸⁰.

Le successive riforme avviate negli anni a cavallo tra Otto e Novecento, se pure alleviarono alcune durezze che caratterizzavano la vita dei detenuti, non riuscirono comunque ad ovviare al problema di fondo: la scarsità delle risorse da impiegare per adeguare e rinnovare le strutture penitenziarie.

È difficile infine resistere alla tentazione di riscontrare forti analogie con l'irrisolta "questione carceraria" come oggi le cronache ce la descrivono, soprattutto se si mette a fuoco la discrasia esistente tra le riforme legislative – molte – e le risorse impiegate – poche.

⁷⁹ L. Lucchini, discorso tenuto nella tornata di lunedì 12 dicembre 1892, in AP, CdD, *Discussioni*, Legislatura XVIII, Sessione 1892, pp. 405-411.

⁸⁰ *Discorsi parlamentari di Filippo Turati pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati*, Roma 1950, p. 314. Sulla figura del Doria, M. Gibson, *Le prigionie italiane*, cit., pp. 118 ss.

Giuseppe Speciale

*«Il carcere, così com'è, non riforma: corrompe.
Non redime: respinge. Non educa: abbrutisce».*
Il Carcere dal Parlamento (1854-1904)

SOMMARIO: 1. 1854-1904: il carcere in numeri – 2. Il Codice penale e l'Ordinamento penitenziario, tra Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia – 3. Le scarse risorse disponibili impongono di “ridurre il progetto in proporzioni più ammissibili ed attuabili” – 4. Gli interventi di Ferri sul nuovo codice penale e il carcere – 5. Promiscuità, violenze, turismo carcerario, lavoro – 6. Ferri e Lucchini: scuola positiva vs scuola classica a proposito del codice penale – 7. Ancora a proposito del lavoro – 8. «Un problema che impegna l'onore di un Paese che voglia essere civile»: l'intervento di Turati del 18 marzo 1904 – Appendice: «Un problema che impegna l'onore di un Paese che voglia essere civile». L'intervento di Filippo Turati alla Camera dei Deputati (18 marzo 1904).

1. 1854-1904: il carcere in numeri

Nelle pagine che seguono darò spazio solo ad alcuni degli interventi che tra il 1854 e il 1904 i deputati del parlamento, prima preunitario e poi unitario, dedicarono a temi collegati al carcere¹. Il periodo scelto è segnato da momenti di grande cambiamento: il parlamento del Regno di Sardegna (l'unico tra i preunitari che prendo in esame) è impegnato a “mettere in armonia collo Statuto” il Codice penale, e poi a licenziare il nuovo codice penale del 1859. Il parlamento dello stato unitario affronta i problemi dell'unificazione legislativa e amministrativa che sfocia, per quel che qui interessa, nel Codice penale del 1889 (r.d. 30 giugno 1889 n. 6133) e nel Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno (r.d. 1 febbraio 1891, n. 260). La rassegna che segue non comprende gli interventi parlamentari legati al tema del lavoro carcerario, centrale nel dibattito di quei decenni, già oggetto di un mio studio², e si conclude con il richiamo all'intervento di Filippo Turati nella

¹ Per non appesantire il testo di note segnalo per ciascun intervento la data: all'indirizzo <https://storia.camera.it/lavori/> si risale alla legislatura, si seleziona la data nel calendario e, infine, si accede al testo degli atti parlamentari.

² G. Speciale, *La “lotta del male contro il male” nel “cimitero dei vivi”. Sul lavoro dei condannati alla fine dell'Ottocento*, in C. Ciancio (cur.), *La morte nel prisma criminale. Secoli XIX-XX*, in «Historia et Ius», 10 (2016) <https://www.historiaetius.eu/>

seconda tornata del 18 marzo 1904³, fondamentale contributo per la migliore comprensione di molti dei temi ricordati in queste pagine⁴. Prima di dar voce ai deputati che animarono il dibattito parlamentare penso sia utile richiamare alcuni dati la cui conoscenza ritengo indispensabile per la migliore comprensione dell'argomento⁵.

La “questione penitenziaria” non è una questione importante e centrale solo per la politica italiana. I congressi internazionali svoltisi nell'ultimo

uploads/5/9/4/8/5948821/speciale_bn_10.pdf

³ <https://storia.camera.it/regno/lavori/leg21/sed505.pdf>, pp. 11821-11828.

⁴ Cfr., per un primo orientamento sul tema del carcere, anche per i rilievi metodologici, i contributi pubblicati in M. Da Passano-G. Neppi Modona (curr.), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento, Atti del convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari e dal Parco nazionale dell'Asinara* (Porto Torres, 25 maggio 2001), Roma 2004; A. Gambardella, *Nascita ed evoluzione delle colonie penali agricole durante il Regno d'Italia*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», 12/1 (2008), pp. 7-69; R. Giulianelli, “Chi non lavora non mangia”. *L'impiego dei detenuti nelle manifatture carcerarie nell'Italia fra Otto e Novecento*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», 12/3 (2008), pp. 83-106. Sul più ampio tema della questione criminale, cfr. i contributi raccolti nel volume L. Lacché-M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata 2014, in particolare, per alcuni profili che qui rilevano, quello di M. Gibson, *I limiti della cittadinanza: prigionieri e prigionieri nell'Italia liberale*, alle pp. 215-225, e quello di M. Stronati, *Italia “criminale”. Stereotipi e questione penale dell'Italia liberale*, alle pp. 227-261. Il tema del lavoro, insieme ad altri, fu al centro del III Congresso internazionale penitenziario che si tenne a Roma nel 1885. Utili riflessioni sul tema possono scaturire, non solo a proposito del progetto di una colonia penale italiana nel corno d'Africa, dalle belle pagine di O. De Napoli, *Selvaggi criminali. Storia della deportazione penale nell'Italia liberale (1861-1900)*, Bari Roma, 2024. I contributi contenuti nel numero de « Il Ponte», V/3 (1949), poi, pur riguardando direttamente le condizioni del sistema carcerario italiano nel periodo postbellico e le esperienze degli oppositori politici antifascisti, suggeriscono riflessioni utili alla migliore comprensione del fenomeno nel suo complesso, anche in riferimento agli anni che più direttamente qui interessano (in particolare gli interventi di P. Calamandrei, *L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura*, pp. 225-236; R. Bauer, *Il regime carcerario italiano*, pp. 238-255; E. Battaglini, *Esperienze di un giudice di sorveglianza*, pp. 266-271). Interessanti, infine, anche perché costituiscono una testimonianza “diretta” dell'universo carcerario dei nostri giorni, per la condizione generale del detenuto e per gli specifici riferimenti all'applicazione al lavoro, sono i volumi di C. Mazzerbo - G. Catalano, *Ne vale la pena. Gorgona: una storia di detenzione, lavoro e riscatto*, Roma 2013, e S. Aleo, *Dal carcere. Autoriflessione sulla pena*, Pisa 2016. Sul carcere, sulla pena e sul corpo dei condannati non possono trascurarsi gli studi che sono stati condotti a partire dal *Surveiller et punir: Naissance de la prison* di M. Foucault. I^a ediz. francese del 1975, I^a ediz. italiana del 1976.

⁵ Per una lettura “coeva” dei problemi è sempre utile R. Denotaristefani, *Penitenziari (Sistemi)*, in *Il Digesto Italiano Enciclopedia Metodica e Alfabetica di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza*, diretta da L. Lucchini, XVIII/II, Milano 1906-1912, pp. 1-94.

quarto dell'Ottocento si avvalgono della riflessione dei criminalisti, dei sociologi, dei medici e dei penalisti di diverso orientamento – grande influenza ha la galassia positivista – e contribuiscono ad arricchire il dibattito e a suggerire soluzioni per la riorganizzazione del sistema e del trattamento penitenziario in molti paesi. Il congresso di Londra (1872) a cui partecipano cento delegati inviati dai governi, istituisce una commissione internazionale permanente, ritiene che il sistema cellulare sia da preferire a tutti gli altri e promuove la liberazione condizionale, le colonie agricole e le case di correzione. Il congresso di Stoccolma (1878) riunisce 277 delegati da 23 nazioni, riconosce all'Amministrazione un potere discrezionale nell'applicazione della pena, esprime un voto contrario alla deportazione, suggerisce l'istituzione di un'unica autorità centrale per la direzione e sorveglianza delle prigioni, dichiara applicabile la segregazione continua senza distinzioni di razza, stato sociale o sesso, con qualche riserva per i giovani. A Roma nel 1885 si discute delle pene indeterminate, si approvano conclusioni che fissano i massimi della pena per legge ma permettono ai giudici di superare i minimi in presenza di attenuanti e si raccomandano provvedimenti legislativi contro le conseguenze di un'educazione immorale dei minori. A Pietroburgo (1890) si affrontano i temi dell'estradiizione, dell'ubriachezza, dell'insegnamento della scienza penitenziaria e, a proposito della condanna condizionale, si opta per riservarla solo ai minori. A Parigi nel 1895 si discute sulla recidiva, si riconosce l'utilità della deportazione per le lunghe pene e per i recidivi ostinati, si promuove l'applicazione della condanna condizionale. A Bruxelles, nel 1900, la discussione verte sulle pene indeterminate, ritenute inammissibili per le pene propriamente dette, ma ammissibili con restrizioni per misure di educazione o sicurezza. Si giudica efficace il sistema cellulare, si ritiene che non abbia effetti sfavorevoli sulla salute fisica o mentale dei detenuti, anche per periodi prolungati fino a dieci anni o più; si rifiuta il sistema dei riformatori americani come Elmira.

Il sistema penitenziario italiano negli anni che qui interessano deve misurarsi innanzitutto con l'esigenza di uniformare i distinti ordinamenti penitenziari degli stati preunitari, deve provare a modernizzarsi, anche avvalendosi del contributo fornito dai congressi internazionali e dalle esperienze di altri paesi, deve tener conto delle difficoltà finanziarie e della persistenza di vecchie pratiche. La legge 6165 del 14 luglio 1889 segna il punto d'arrivo di questa prima fase del sistema penitenziario italiano: lo stato si fa carico delle opere di costruzione, ampliamento, riduzione e riparazione di tutti gli stabilimenti carcerari e riformatori governativi, e degli oneri per la custodia, il mantenimento, l'assistenza medica e religiosa

dei detenuti, con alcune eccezioni per le carceri mandamentali; le spese di manutenzione e affitto delle carceri mandamentali gravano sui Comuni. Il sistema è alle dipendenze di due ministeri, Interno e Giustizia: al Ministero dell'Interno spetta l'assegnazione dei condannati ai luoghi di pena e il ricovero dei minorenni. Il r.d. 1 dicembre 1889 n. 6509 (art.19) assegna a speciali regolamenti il compito di stabilire le norme per il trattamento dei condannati all'ergastolo, reclusione, detenzione e arresto, con riguardo al vitto, al vestiario, al lavoro, alla disciplina. L'articolo 38 dello stesso decreto prescrive che, in attesa del nuovo regolamento, le pene si scontino con le norme vigenti. Il nuovo *Regolamento Generale per gli Stabilimenti Carcerari e per i Riformatori Governativi* (r.d. 1° febbraio 1891, n° 260) nelle sue quattro parti (ordinamento degli stabilimenti, trattamento dei detenuti, amministrazione economica e contabilità, disposizioni transitorie), riordina le disposizioni, classifica gli stabilimenti carcerari (di prigionia preventiva, di pena ordinari, di pena speciali) e i riformatori. Distingue le Carceri giudiziarie (centrali, succursali, mandamentali) destinate ai prevenuti, imputati e condannati a pene brevi (fino a 6 mesi per le centrali/succursali, fino a 3 mesi per le mandamentali); gli Stabilimenti di pena ordinari suddivisi in ergastoli, case di reclusione, case di detenzione, case di arresto; le Case di pena intermedie (agricole o industriali) per condannati alla reclusione per un periodo non inferiore a tre anni che avessero scontato metà pena (inclusa la segregazione cellulare continua) e avuto buona condotta; le Case di custodia per coloro con responsabilità ridotta per infermità mentale; le Case di lavoro per condannati all'arresto per mendicizia o ubriachezza; le Case di correzione per minorenni tra 9 e 18/21 anni, a seconda del reato e del discernimento; le Case di rigore per condannati riottosi o pericolosi, con infrazioni disciplinari gravi; i Manicomi giudiziari per condannati impazziti e imputati/accusati con infermità mentale; i Riformatori, distinti in istituti di educazione e di correzione (per minori di 9 anni o fino a 14 senza discernimento), in istituti di educazione correzionale (per oziosi, vagabondi, meretrici minori di 18) e in istituti di correzione paterna (per minori discoli). In una seconda stagione legislativa, nel 1904, con la legge del 26 giugno, n. 285 si prevede l'impiego dei condannati (reclusione, detenzione, di qualsiasi durata) in lavori di bonifica di terreni incolti e malarici, anche con la possibilità di istituire colonie agricole per minori di 18 anni; con la legge del 3 luglio si interviene sul personale amministrativo e di custodia degli stabilimenti carcerari, con aumento del numero e degli assegni, e si riorganizza la funzione di controllo e la direzione dei manicomi giudiziari. Il r.d. 22 dicembre 1904, n. 716 istituisce il Consiglio del riformatorio e detta norme per il personale di educazione e sorveglianza.

Tra il 1892 e il 1905 numerosi decreti prevedono la costruzione di nuove carceri giudiziarie, l'ampliamento e la trasformazione di case di reclusione e riformatori in diverse città italiane (es. Roma, Palermo, Forlì, Napoli, Bologna, Catania ecc.). La riforma delle carceri e l'adattamento al sistema cellulare procedono con massima lentezza, a causa delle difficoltà finanziarie (la stima dei costi necessari all'attuazione supera gli 80 milioni) e dei dubbi sull'isolamento completo. A gennaio 1898 si contano 76 stabilimenti penali (91 considerando anche le 5 sezioni penali e le 10 colonie agricole, 84 per uomini, 7 per donne) per 30.232 posti (28.861 per maschi e 1.371 per femmine), con 578 celle speciali di segregazione, 1072 celle di punizione, 2818 celle comuni per segregazione continua (in ergastoli, case di reclusione, detenzione, rigore, manicomi giudiziari, sezioni penali), 2.491 celle comuni per separazione notturna (in case di reclusione), grandi dormitori comuni per un totale significativo di posti. La media giornaliera della popolazione carceraria nel 1900 è di 27.530 detenuti per un movimento in entrata pari a 10.878 maschi e 397 femmine, in uscita 13.545 maschi e 641 femmine, in permanenza 23.554 maschi e 905 femmine. La spesa media di mantenimento per detenuto al giorno ammonta a 0,546 lire lorde, a 0,523 lire nette deducendo i proventi. I proventi totali accertati per le carceri giudiziarie ammontano a 299.330,93 lire e provengono principalmente dal lavoro dei detenuti (in media nell'anno 1900 i detenuti occupati sono 2.258) e dai contributi dei Comuni. Nel 1897 esistono solo 10 riformatori governativi (9 maschili, 1 femminile) e 34 privati (12 maschili, 22 femminili). Nel 1900, i riformatori governativi ospitano 1.838 maschi e 170 femmine; i privati 2.267 maschi e 2.318 femmine. Circa il 72% dei maschi e il 79% delle femmine sono occupati nel lavoro.

Da inchieste condotte negli anni 1893-94 e 1897-98 la percentuale di buona condotta dei liberati dai riformatori governativi varia tra 54.93% e 63.49%; dai riformatori privati tra 73.59% e 76.06%. La differenza probabilmente riflette la 'differente qualità' dei soggetti ricoverati (i governativi accolgono i peggiori) e del personale. Circa 1.600 minori sono iscritti alle scuole primarie negli istituti governativi nel 1900. Le società di patronato – 14 nel 1880, 35 nel 1904 – godono di una rendita annua complessiva non superiore a 60 mila lire, con un sussidio statale diretto di 13.500 lire e assistono pochi detenuti loro affidati (4 nel 1899, 10 nel 1900, 22 nel 1901 dagli stabilimenti penali; 243 nel 1899, 273 nel 1900, 199 nel 1901 dalle carceri giudiziarie).

I numeri snocciolati evidenziano le principali criticità del sistema⁶:

⁶ Anche se le statistiche, per esempio quelle prodotte da Beltrani Scalia e da Canevelli,

la mancanza di uniformità e l'insufficiente attuazione del codice penale effetto della carenza di strutture e mezzi e causa di disparità nel trattamento; la mancanza di celle adeguate e di moderne strutture che porta al mantenimento del regime di vita in comune e, specialmente nelle carceri giudiziarie, contrasta nei fatti il principio della segregazione e favorisce la corruzione tra i detenuti. Solo il sistema dell'ergastolo viene applicato nei modi voluti dalla legge per lo scarso numero di condannati. La legge del 1889 pone i costi di costruzione a carico dello Stato, ma i fondi stanziati (712.000 lire annue) sono insufficienti per una riforma stimata in 80 milioni. Il personale di custodia numericamente insufficiente e "impari ai bisogni normali" è impreparato a svolgere una funzione educativa. L'isolamento prolungato è nocivo alla salute mentale dei detenuti; solo l'8.5% della popolazione media giornaliera è impiegata nel lavoro; i liberati, ai margini della società, cadono nella recidiva; l'igiene delle prigioni e il vitto insufficiente causano alti tassi di morbidità e mortalità; le infrazioni disciplinari sono assai ricorrenti.

Tra il 1880 e il 1899 le statistiche sui suicidi e sui trasferimenti ai manicomi mostrano una maggiore incidenza tra i detenuti in segregazione rispetto a quelli in comune. Per quanto riguarda i suicidi (tentati o consumati): in comune (1880-1889) 3,50‰ e (1890-1899) 2,90‰; in segregazione 27,08‰ (1880-1889) e 46,90‰ (1890-1899). Per quanto riguarda i trasferimenti ai manicomi: in comune 12,73‰ (1880-1889) e 26,46‰ (1890-1899); in segregazione 43,75‰ (1880-1889) e 111,78‰ (1890-1899). Nel 1903 solo circa la metà degli inquisiti e un quinto dei detenuti nel secondo periodo di reclusione possono beneficiare del regime di segregazione notturna o continua a causa della carenza di celle.

Il dibattito riguarda anche la valutazione delle pene detentive di breve durata, considerate da alcuni inefficaci e dannose; la promozione del sistema progressivo, ancorato al lavoro e alla buona condotta, efficace per la correzione del delinquente motivato ad ottenere benefici e liberazione anticipata; l'estensione della liberazione condizionale e delle sentenze indeterminate, considerate strumenti utili per incentivare la buona condotta e accelerare il reinserimento sociale; il lavoro carcerario, preferibilmente agricolo e all'aperto, considerato più produttivo e rieducativo per preparare il detenuto a procurarsi i mezzi di sussistenza una volta libero; la formazione e qualificazione del personale penitenziario strutturato gerarchicamente e dotato di un'adeguata retribuzione commisurata alla missione "ardua e nobile" dei carcerieri; il rafforzamento del patronato a supporto dei liberati

presentano qualche differenza, nella sostanza si tratta di scostamenti di nessun rilievo.

(gestione del peculio, collocamento al lavoro, mitigazione degli obblighi di sorveglianza; il trattamento specializzato per categorie di detenuti (giovani e donne), con l'obiettivo di un'opera di punizione "esclusivamente educativa e correttiva" con scuole e istituti di riforma con disposizioni speciali e sezioni separate.

Ascoltiamo ora le voci che animarono il dibattito sulle carceri e sui temi collegati tra il 1854 e il 1904.

2. Il Codice penale e l'Ordinamento penitenziario, tra Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia

Già nel Regno di Sardegna, come dimostrano i primi interventi che qui si riportano si sottolineava l'opportunità di un coordinamento sostanziale tra codice penale e ordinamento penitenziario e si auspicava che l'amministrazione penitenziaria non fosse più legata da un doppio vincolo nei confronti del ministero dell'Interno e del ministero della Giustizia. Il 17 maggio 1854 il deputato Angelo Brofferio, avvocato, giornalista, drammaturgo, anticlericale e antimonarchico, interviene nel parlamento subalpino, invocando una radicale riforma delle leggi penali per allineare l'ordinamento allo Statuto e garantire i diritti in esso sanciti. Brofferio lamenta che

con la facoltà proclamata nel codice di procedura criminale, di arrestare ogni cittadino a tutte le ore per qualunque causa, non vi è libertà personale; che con la facoltà di entrare per qualunque causa ed a qualunque ora nell'abitazione di cittadini, non vi è inviolabilità di domicilio; che con la facoltà di trasportare le cause penali da uno ad un altro magistrato, non vi è inviolabilità di giudizi; che col privilegio accordato ad una special casta di sottrarsi a deporre nei pubblici dibattimenti, non vi è uguaglianza dinanzi alla legge; e finalmente che con l'incaglio, sventuratamente prodotto dalle infelice complicazione della tela giudiziale, le cose sono a tale in Piemonte, che essere giudicato non è più ormai un diritto, ma una grazia, ed essere, senza colpa, sottratto al carcere, non è più ormai precetto di giustizia, ma carità di fisco⁷.

Nella stessa seduta, su posizioni politiche diverse, Ruggero Gabaleone, conte di Salmour, cavouriano, esperto di agricoltura, membro del consiglio

⁷ *Seduta della Camera dei Deputati del Regno di Sardegna del 17 maggio 1854.*

generale delle carceri, è fermo nel sostenere che la riforma del codice penale e la riforma dell'ordinamento penitenziario debbano procedere contemporaneamente e nella stessa direzione e evidenza, giudicandolo improvvido, il doppio vincolo che lega nell'ambito della struttura statale l'amministrazione penitenziaria al ministero della giustizia e al ministero dell'interno⁸.

Inoltre, Gabaleone di Salmour richiama l'esperienza degli Stati Uniti d'America per suggerire che anche nel Regno il magistrato giudicante fornisca all'amministrazione penitenziaria un documento in cui siano richiamati le circostanze del reato, il profilo criminale del condannato e un giudizio sul suo grado di perversione⁹, e conclude, forte della sua esperienza di componente del Consiglio generale delle carceri, consapevole

⁸ *Seduta della Camera dei Deputati del Regno di Sardegna del 17 maggio 1854*: «Se quindi vogliamo che la revisione generale del codice penale sortia il bramato suo effetto, è mestieri che essa sia preceduta, o quantomeno cammini di pari passo con una legge organica sull'ordinamento carcerario che regoli in tutti i suoi particolari il modo e gli effetti della pena, che limiti l'azione del governo nel fare eseguire quanto detta legge prescriverà. Un siffatto procedere è tanto più necessario nel nostro paese che da un lato l'amministrazione carceraria già improvvidamente divisa fra due dicasteri, è indipendente da quello che presiede all'amministrazione della giustizia, e che dall'altro già alcuni fatti compiuti o che si stanno compiendo tendono a pregiudicare e la riforma penitenziaria e la revisione del codice penale. Or dunque signori, se avete a cuore il miserando stato dei detenuti e l'intenzione di porre fine alla più odiosa ed incomparabile ingiustizia, invitate il ministero a far procedere immediatamente simultaneamente alla revisione del codice penale e alla legislazione carceraria, perché se siete decisi di procedere alle riforme in proposito, tosto che le condizioni del pubblico erario ve lo concederanno, è mestieri che vi prepariate in tempo tutti gli elementi necessari».

⁹ *Seduta della Camera dei Deputati del Regno di Sardegna del 17 maggio 1854*: «Il magistrato che pronuncia una sentenza è tenuto di redigere immediatamente un'apposita nota sopra le diverse circostanze del reato, sulla vita passata del colpevole, sui suoi istinti, e sopra i fatti importanti segnalati dall'istruttoria e dal processo, e di unirvi la particolare sua opinione sul grado di perversità di colui che ha condannato. Queste note spedite con copia della sentenza al direttore del penitenziario, nel quale il condannato deve scontare la sua pena, indicano a questo funzionario la condotta ch'egli deve tenere verso di lui, onde poter combattere nelle loro fonti e con successo le male tendenze alle quali ha ceduto, le viziose abitudini che lo fecero prevaricare. Da noi invece il condannato giungendo al penitenziario con la sola copia della sentenza, deve rimanere inoperoso più a lungo nelle celle di prova, con grande scapito suo e dell'erario pubblico, ed il direttore è costretto a perdere, nell'indagare il passato del recluso, un tempo che potrebbe più utilmente essere impiegato per il suo avvenire. Persuaso quindi dell'utile che risponderebbe all'educazione penitenziaria dal poter procurare ai direttori maggiori dati sopra i reclusi, prego la Camera a voler dare un eccitamento in proposito al signor guardasigilli onde egli reiteri l'invito già fatto ai membri del ministero pubblico, corroborando di nuove e più ampie istruzioni».

del crescente tasso di criminalità e di recidive, invocando una riforma¹⁰.

Sulla stessa linea l'intervento dell'avvocato e magistrato Faustino Rocci preoccupato che la recente riforma che ha innalzato fino a 10 anni la durata della pena del carcere non abbia tenuto conto delle carenze strutturali¹¹.

3. Le scarse risorse disponibili impongono di "ridurre il progetto in proporzioni più ammissibili ed attuabili"

Nella seduta del 20 giugno del 1885 si discute del bilancio di previsione, con particolare attenzione ai capitoli dedicati all'edilizia carceraria. Il deputato casertano Teti, premesso che

gli stanziamenti, sebbene contengano somme relativamente piccole, pur tuttavolta, ripetendosi di anno in anno ed in diversi bilanci, riescono a risolvere il gravissimo problema della riforma carceraria,

¹⁰ *Seduta della Camera dei Deputati del Regno di Sardegna del 17 maggio 1854*: «Ho dimostrato, signori, la necessità di procedere senza indugio e di pari passo alla revisione del codice penale e dell'ordinamento carcerario, col fine di basare la penalità sullo scopo e sugli effetti della pena. Ho chiesto alla Camera un eccitamento in proposito al ministero, ed un altro onde provveda a far somministrare ai direttori di penitenziari maggiori lumi sopra i reclusi. Facendo plauso finalmente alle proposte modificazioni, nella naturale mia sollecitudine per i giovani detenuti, ne ho chiesto altre maggiori, riservandomi di proporre nella discussione degli articoli quelle che mi sembrano attuabili immediatamente. Mi rimane a scusarmi di aver portato la discussione sul terreno della penitenziaria, ma la mia qualità di membro del consiglio generale delle carceri, chiamato a vedere più da presso il miserando stato delle carceri e dei carcerati, il costante accrescersi dei delinquenti e delle recidive, e la somma difficoltà di fare il bene senza aggravare ogni ora più il male, era stretto mio debito il cogliere questa opportunità per chiedere che si preparino gli elementi indispensabili di una riforma che esigono egualmente la giustizia, la morale e la dignità pubblica e privata».

¹¹ *Seduta della Camera dei Deputati del Regno di Sardegna del 17 maggio 1854*: «Poi bisogna che la pena del carcere non solo sia una punizione, come osservava l'onorevole conte di Salmour, ma ben anche, se sia possibile, un mezzo per richiamare il colpevole sul buon sentiero, e perciò è mestieri che non passi quei 10 anni nel marcire ozioso in un carcere; poiché altrimenti sarebbe persino immorale una tale punizione. Dacché il ministero, e con esso la commissione, ampliano la durata della pena del carcere sino ad anni 10, per cui dovrà provvedere alla custodia di un numero maggiore di condannati al carcere, hanno essi ad indicare come siasi in proposito provveduto per le relative case di lavoro, poiché, come osservava, non si devono questi condannati lasciare nell'ozio e, per quanto mi consta, e meglio di me lo sa il signor ministro di grazia e giustizia, di queste case già si sente sin d'ora difetto».

nel qual problema è contenuto l'altro più elevato della diminuzione della criminalità, per gli effetti che le carceri costruite secondo i dettami della scienza producono sulle recidive e sulla rigenerazione morale dei detenuti. Adunque l'iniziativa presa dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri è una di quelle che naturalmente dovrà essere eseguita da tutti i governi e da tutte le amministrazioni ed io non ho difficoltà di dire che questa riforma carceraria è uno degli atti migliori e dei più progressivi dell'amministrazione presente

invoca l'intervento del governo per convertire in carcere per uomini la antica e storica caserma militare di Nola e per trasformare in carcere d'espiazione per le donne l'antico convento degli alcantarini di Santa Maria Capua Vetere.

Depretis, ministro dell'interno, replicando alle richieste di Teti rassicura il deputato, ma chiarisce che le risorse disponibili sono assai limitate: le opere si realizzeranno, ma sarà necessario un consistente ridimensionamento del progetto per adeguarlo alle somme stanziare (30.000 lire per Nola, a cui si aggiungono 119.000 lire disponibili dagli esercizi precedenti; 59.000 lire, residui degli esercizi precedenti, per Santa Maria Capua Vetere). Le espressioni usate da Depretis hanno questo tenore: «ridurre il progetto in proporzioni più ammissibili ed attuabili». In ciascuno dei capitoli di bilancio dal 69 al 87 si stanziavano 30.000 lire: per lavori di sistemazione dei fabbricati carcerari per carceri giudiziarie e per minorenni corrigendi a Bologna; per lavori di adattamento di locali per il nuovo carcere giudiziario di Urbino; per lavori di sistemazione del fabbricato Rocca feudale di Scandiano da ridursi ad uso carcerario; per lavori di riduzione ad uso carcerario del convento di Santa Maria in Gradi a Viterbo; per riduzione a casa penale del castello di Augusta e fortini annessi; per l'ampliamento del carcere di San Biagio a Vicenza; per la costruzione di un nuovo carcere giudiziario a Varese; per la riduzione dei locali per ampliamento del bagno penale ad Ancona; per la sistemazione dei canali di scolo e dei fossati attorno al forte ed opere edilizie per la casa penale di Castelfranco Emilia; per l'ampliamento e la sistemazione del fabbricato della colonia penale agricola di Isili; per l'ampliamento del carcere centrale di Caltanissetta; per la riduzione dell'edificio della casa di custodia dell'Ambrogiana a manicomio criminale a Firenze; per l'ampliamento e sistemazione del fabbricato nella casa di relegazione di Santa Maria Apparente a Napoli; per la riduzione di un soppresso convento casa penale in Foligno; per la costruzione di celle di segregazione nella casa penale di Spoleto (in questo caso la posta in bilancio è di 29.500 lire); per la sistemazione dei

locali della casa penale di Fossombrone; per la riduzione dei locali del carcere giudiziario di Lagonegro; per la definitiva sistemazione del carcere giudiziario di Pordenone. Gli onorevoli Cerulli, De Riseis e Costantini chiedono che sia istituito un capitolo 84 bis con uno stanziamento di 30.000 lire per l'adattamento della fortezza di Civitella del Tronto. Il ministro Depretis spiega che il ministero non può fronteggiare un impegno che ammonterebbe a circa 400.000 lire e che pertanto ha deciso di non stanziare nel bilancio la somma di 30.000 lire: Depretis, però, rassicura Cerulli affermando che le somme stanziare nei due anni precedenti (pari a 60.000 lire) restano vincolate al progetto e che negli anni a venire nel bilancio saranno stanziati nuovi fondi.

La discussione sul bilancio mette a nudo le criticità dell'intero sistema penitenziario. Le strutture sono insufficienti e inadeguate, e lo saranno ancora di più con l'entrata in vigore del nuovo codice che da un lato diminuisce la durata delle pene, ma dall'altro opta per la segregazione cellulare. E il governo non destina risorse sufficienti e idonee a superare tali carenze, perché il sistema penitenziario, dall'edilizia al personale, al di là di rituali affermazioni, non costituisce una priorità per il governo per tutto l'arco di tempo qui considerato, e non solo.

Il 4 maggio 1889 la Camera dei Deputati si impegna nella prima lettura del disegno di legge per la riforma penitenziaria. Il deputato Achille Fagioli, avvocato cereano, ricorda che

nel discorso reale con cui fu aperta l'attuale sessione legislativa, enunciandosi il programma del governo, Sua Maestà, tra le altre cose, prometteva la riforma penitenziaria, "la quale si ispirerà al principio che la pena deve essere non solo espiazione ad esempio, ma anche correzione". Il governo quindi, in quel giorno formulando il programma proprio, pensava a studiare e presentare una soluzione completa di tutto il problema penitenziario, cioè tanto in quella parte che direi amministrativa, e che concerne gli edifici carcerari in esecuzione del codice penale che abbiamo votato, come nell'altra parte morale e sociale che deve curare l'emenda dei delinquenti... Infatti la commissione del Senato disse che avrebbe studiato il progetto inteso a provvedere che i delinquenti non escano dal carcere peggiori di prima, e per il quale il concetto cristiano dell'emenda abbia finalmente una pratica applicazione.

Fagioli ritiene che le scelte del governo siano incoerenti rispetto al programma enunciato¹² e che manchi una seria programmazione

¹² *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 4 maggio 1889: «Mi permetta*

economica che chiarisca l'ammontare dei costi, che indichi i soggetti su cui dovranno gravare e che dia conto del tempo necessario all'attuazione della riforma¹³.

Il deputato lamenta la superficialità con cui l'intera operazione è stata avviata¹⁴ e critica il governo su un punto fondamentale: perché far gravare i costi delle costruzioni e degli adattamenti degli istituti penitenziari sui comuni?

ora la camera di esaminare brevemente le ragioni, per cui mi pare che la soluzione che il governo intende dare a quella parte del problema penitenziario, che concerne i fabbricati carcerari, alla parte cioè amministrativa, non sia né completa né conveniente alle circostanze nostre. Gli onorevoli colleghi che hanno letto il disegno di legge hanno studiato la relazione che lo precede, sanno quale sia il metodo che il governo si propone di seguire, per ridurre le nostre case di detenzione, i nostri stabilimenti di pena, in quelle condizioni in cui debbano essere, affinché il codice penale recentemente votato possa essere attuato nella sua pienezza ed in maniera che questa conquista non si converta in puro beneficio del condannato, il quale avrebbe per il nuovo codice pena più breve, non compensata da maggiore intensità, perché mancherebbero i mezzi convenienti per raggiungere il fine di compensare con l'intensità la brevità della pena stessa».

¹³ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 4 maggio 1889*: «sarebbe parso naturale che dovendosi provvedere all'erezione, alla riduzione, od adattamento dei fabbricati carcerari circondariali e mandamentali, e degli stabilimenti di pena, e dovendosi quindi chiedere i fondi occorrenti per eseguire in un tempo determinato tutte queste opere certamente indispensabili, il governo avesse almeno fatto quello che altra volta si fece per la legge delle ferrovie del 1879, per le strade obbligatorie, per le bonifiche; ossia avesse presentato dei progetti sommari, i quali ci avessero potuto far vedere quale e quanta sarà la spesa a cui dovremmo sottostare; il periodo di tempo in cui questi lavori potranno e dovranno essere compiuti per riguardo all'esecuzione della legge penale, e la quota annua di carico che dovremmo sopportare. Tutto questo dico mi pare che fosse assolutamente indispensabile conoscere se non vogliamo esporci a delle sorprese quali purtroppo e dolorose ci sono state apparenziate dalle leggi ora ricordate».

¹⁴ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 4 maggio 1889*: «I più modesti hanno detto che non si spenderanno meno di 70 milioni per ridurre le case di detenzione e gli stabilimenti di pena nelle condizioni volute per l'applicazione del nuovo codice penale unico, ma questa cifra di 70 milioni da altri, e proprio in occasione della discussione del codice penale, fu elevata a più del doppio. Noi quindi oggi non possiamo sapere se votiamo una spesa di 70 milioni o di 140 o di 200 [...]. Ma passiamo anche sopra questo primo difetto per me sostanziale del disegno di legge e andiamo a vedere quale sia l'organismo con cui, data questa concessione di pieni poteri che il governo domanda, i fabbricati carcerari saranno ridotti o costruiti *ex novo* secondo che il bisogno lo richiederà e qui noi troviamo subito agli articoli secondo e quarto del disegno di legge una grande novità. Dal momento che il ministero si proponeva di limitarsi alla questione amministrativa della riparazione e adattamento dei fabbricati, mi pareva che non fosse necessario di andare a modificare anche la competenza passiva della spesa; che fosse naturale, anzi, mantenere le cose come sono, e soltanto vedere come lo Stato poteva assumere questa spesa e ripartirla nei diversi bilanci».

Ora io mi sono chiesto perché ai comuni debba essere accollata questa nuova spesa per la costruzione e riduzione delle carceri mandamentali, visto che tutto ciò che ha tratto al diritto penale è questione di Stato, non è questione locale. Non ci può essere nessuna ragione, desunta dalla natura intrinseca della spesa, per accollarla al Comune, invece che allo Stato. Quando si tratta di punire, si tratta di un ufficio proprio dello Stato; quindi la spesa per la costruzione di queste carceri mandamentali, che si impone per l'esecuzione del codice penale unico, che è legge dello Stato, deve rimanere a carico dello Stato.

E conclude che, tenuto conto dei bilanci degli ultimi anni e delle previsioni di una spesa complessiva non inferiore ai 70 milioni (ma per alcuni potrebbe raggiungere anche i 140 o addirittura i 200 milioni),

Si potrebbe venire alla conclusione che ci vorrebbero 35, 50, 100 anni, prima che i nostri fabbricati carcerari fossero messi nella condizione, in cui devono trovarsi il giorno in cui il Codice penale entra in attività.

Fagioli non si limita a chiedere al Governo più chiarezza nella programmazione economica relativa all'edilizia carceraria esponendo chiaramente nel bilancio dello stato le voci relative, ma, richiamando i «grandissimi risultati che il Governo si ripromette dall'attuazione del lavoro esteso, dai pochi stabilimenti in cui si può ora prescrivere, a tutti gli stabilimenti di pena e di detenzione», lamenta che la questione del lavoro carcerario non sia affrontata e discussa in sede parlamentare, ma sia rimessa solo alla decisione del Governo e ricorda che i movimenti dei lavoratori si sono pronunciati a favore di una legislazione penitenziaria che non crei una dannosa e pericolosa concorrenza al lavoro libero.

Enrico Ferri ripercorre le vicende che hanno scandito i decenni post unitari: nel 1864 la legge stabilì che il sistema penitenziario si adeguasse al modello cellulare, ma solo pochi stabilimenti penitenziari, cinque, sono stati adeguati o costruiti secondo quel modello. E gli unici finanziamenti stanziati ammontano a 1 milione nel 1864 e a mezzo milione nel 1865. Alla costruzione del carcere di Cagliari una legge speciale destinava un milione e duecentocinquantomila, a cui si aggiunsero 300.000 lire nel 1862, ma «il carcere cellulare di Cagliari è ancora di là da venire».

Il marchese Giulio Prinetti Castelletti, ingegnere e imprenditore di grande successo, futuro ministro dei lavori pubblici, interviene per sottolineare la gravità del silenzio del ministro circa i costi della riforma

penitenziaria (soprattutto in relazione alle costruzioni e agli adattamenti degli stabilimenti). E evidenzia che la procedura indicata nel provvedimento consente al

Ministero dell'interno di imporre a tutti i mandamenti del regno delle riforme costosissime e di entità spesso superiore assai alle forze dei mandamenti stessi, senza nemmeno sentire il parere degli interessati, di quelli soli, cioè, che dovranno pagarne le spese¹⁵.

In linea con la comune convinzione che quello destinato alle carceri non sia un investimento, ma un costo puro, è l'intervento del deputato Francesco Spirito, avvocato, che – non si capisce se ne sia sinceramente convinto – ritiene che il lavoro carcerario possa produrre utili:

Io sono di quelli che hanno parlato contro nuove tasse; che hanno invocato larga economia; quindi, se il governo fosse venuto a chiederci nuovi e importanti fondi, per provvedere alla riforma carceraria, io avrei detto di no; ma, quando il governo promette di destinare a questo scopo, l'economie che intende di fare (e credo che se ne avranno, specialmente per effetto dell'applicazione del nuovo codice penale); ed i nuovi e più larghi proventi che avrà dal lavoro carcerario; non posso non accettare il suo concetto. Anche io mi auguro che venga il tempo in cui si potrà dal parlamento discutere e disciplinare diversamente il lavoro carcerario, sia dal suo lato economico sia dal suo lato giuridico e morale; anche io mi auguro che una parte degli utili del lavoro carcerario possa essere destinata a sollievo delle vittime dei reati; anche io mi auguro che un'altra parte di questi utili possa essere destinata al detenuto stesso che lavora, il giorno che sarà restituito alla società; ma, per ora, accetto (poiché non possiamo trovare fondi altrove) che i proventi del lavoro carcerario siano destinati allo scopo della riforma dell'ordinamento carcerario. Ecco tutta la parte del disegno che ha la mia approvazione¹⁶.

L'utilità (nel senso economico) del lavoro carcerario è affermata di frequente nei discorsi dei parlamentari, come un dato acquisito e certo, ma a conti fatti è facile dimostrare che il lavoro carcerario non è conveniente dal punto di vista esclusivamente economico perché presuppone costi relativi a personale di vigilanza, a strutture speciali e a trasporti che lo rendono non conveniente. Questo dato, raramente messo in evidenza, dovrebbe

¹⁵ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 4 maggio 1889.*

¹⁶ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 4 maggio 1889.*

condurre alla conclusione che il lavoro carcerario, pur non conveniente dal punto di vista economico, è importante per la funzione emendatrice della pena e, pertanto, dovrebbe essere incoraggiato e sostenuto con finanziamenti per attuare la nuova legislazione carceraria. Ma, per ragioni di opportunità politica, in nessuno degli interventi si trova una chiara traccia di questo ragionamento. Chi è favorevole al lavoro carcerario lo è solo per ragioni economiche e si guarda bene dall'affermare che il lavoro carcerario richiede investimenti pubblici in parziale perdita.

Spirito poi manifesta tutta la sua preoccupazione per i pesantissimi oneri che gravano sui comuni per le carceri mandamentali.

Il ministro dell'Interno Crispi (che è anche Capo del governo) difende l'operato del governo, ritiene che la riforma, e gli oneri da essa derivanti per i comuni, non poteva essere concordata dal governo con gli enti locali, ma doveva essere decisa dalla "mente direttiva" del governo:

In un ordine di studi, qual è questo della riforma carceraria, non si può discutere in guisa da invitare ad una specie di plebiscito i comuni per dirci se, quando e come questa riforma debba essere fatta. Ci vuole una mente direttiva; e questa non può essere se non quella del ministro dell'interno. È lo Stato che deve fare la grande riforma; voi soltanto potreste censurarne la spesa, se ai comuni noi volessimo imporre un onere superiore a quello che sopportano attualmente. Ciò posto non potevasi altrimenti stabilire il metodo necessario per giungere ad ottenere quello che oggi è una suprema necessità¹⁷.

Il deputato Prinetti interviene polemicamente nei confronti di Crispi evidenziando come i comuni su cui gravano i costi non abbiano strumenti per discutere le scelte del governo:

Unico diritto, che resta ai comuni, che costituiscono il mandamento e che dovranno pagare integralmente le spese di queste modificazioni e di queste costruzioni, è quello di appellarsi ad una commissione circondariale, mi pare, la quale è tutta composta di funzionari governativi ed alla quale unicamente potrà intervenire l'ingegnere del Comune capoluogo di mandamento. Questa commissione non potrà nemmeno giudicare della necessità della riforma, ma sarà chiamata unicamente a giudicare sul lato tecnico del progetto che si tratta di eseguire. E tutto questo, signori, mentre resta fermo, integrale, l'onere ai comuni di pagare la totalità delle spese. Ora io credo che, al di sopra ancora di questa riforma, così delicata,

¹⁷ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 4 maggio 1889.*

v'ha pure un criterio di diritto pubblico che bisogna rispettare ed è questo: che chi paga deve pur aver modo di difendere i propri interessi, i propri diritti¹⁸.

L'intervento nella seconda tornata dell'8 marzo 1899 dell'onorevole Salvatore Barzilai, avvocato e giornalista, riassume nitidamente le vicende legate all'impiego delle esigue risorse statali nell'amministrazione penitenziaria e mette in risalto la mancanza di una seria e realistica programmazione delle azioni e dei necessari investimenti indispensabili per la realizzazione degli istituti penitenziari

La lucida analisi di Barzilai evidenzia le criticità croniche del sistema carcerario e l'inadeguatezza della politica nella individuazione di efficaci soluzioni¹⁹.

¹⁸ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 4 maggio 1889.*

¹⁹ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia dell'8 marzo 1899 (II tornata):* «L'onorevole ministro sa che noi abbiamo fatto una legge per ridere, come purtroppo se ne fanno tante, per stabilire che si dovesse procedere in Italia alla riforma penitenziaria; sa che fu preveduto si dovessero dedicare 100 milioni alla riforma stessa, e sa anche quello che è avvenuto: si erano raccolti 15 milioni di economie per provvedere alla costruzione delle carceri, ma sotto il ministero dell'On. Di Rudinì (ed io non lo dico oggi, perché l'ho ricordato fino dal 1891 in questa Camera) si è creduto ad un certo punto opportuno di incamerare quei milioni, e si è venuti a questo: che il famoso fondo carcerario è completamente sparito, e per la costruzione delle nuove carceri noi abbiamo dovuto fare quello che si è fatto per il carcere di Regina Coeli a Roma. L'onorevole Depretis col commendator Beltrani Scalia portavano i mattoni sotto il braccio, e quasi clandestinamente, all'infuori del parlamento, senza alcuna legge dello Stato, si è costruito quel carcere, che è uno dei più degni che siano sorti in Italia. Così la riforma carceraria si è risolta in una vera e propria mistificazione. Non abbiamo fatto niente: soltanto nel 1897, un disegno di legge del gabinetto Di Rudinì riversava un certo fondo di 1 milione, non so come avanzato, alla costruzione delle carceri. Ma praticamente noi siamo sempre a questo: che non abbiamo celle, non case di detenzione, non case di correzione; cosicché abbiamo anche il dolorosissimo inconveniente accennato dall'onorevole Lucchini: di vedere, cioè, i minorenni reclusi, anche per semplice ragione di correzione paterna, commisti e delinquenti comuni nei reclusori, ove si impianta la vera scuola di delinquenti dell'indomani. Ci troviamo insomma in una condizione per la quale questa legge scritta è una ironia quotidiana di fronte alla pratica applicazione. Ed allora dico io pure con l'onorevole Lucchini: voi avete bene scarso diritto di venirci a parlare di riforme e di spese per reprimere la recidiva, quando non siete stati capaci di prendere queste supreme necessità sociali, né di far votare dal Parlamento, che pur tante per altri titoli ne ha concesse, una somma qualsiasi per la riforma penitenziaria. E non finiscono qui le deficienze dell'opera del governo, giacché si è accennato alle società di patronato. Io so che nel 1891 c'era in bilancio una somma di lire 20.000 appunto per sovvenzionare la società di patronato. Ora essa è ridotta alla metà. Si signori, le economie sono arrivate persino a far disconoscere questo principio che tutti gli Stati civili riconoscono

4. *Gli interventi di Ferri sul nuovo codice penale e il carcere*

Nella tornata del 28 maggio 1888, quando si discute del progetto del nuovo codice penale, Enrico Ferri sostiene con passione l'opportunità, meglio la necessità, di istituire i manicomi criminali in cui ricoverare gli assolti per pazzia, criticando il parere della commissione ministeriale che ritiene che le autorità politiche e amministrative già provvedono sufficientemente alla sicurezza sociale. Ferri ricorda un rescritto di Marco Aurelio (D.1.18.14) a proposito di una condanna del matricida per pazzia Elio Prisco²⁰ e poi continua:

Il primo direttore di manicomio che voi consultate vi dirà questo: che dà più da fare alla direzione di un manicomio un pazzo delinquente, assoluto per pazzia, che non 300 pazzi comuni; perché il pazzo comune ha qualcosa di sostanzialmente diverso dal pazzo criminale. I pazzi comuni non si collegano, col cemento della complicità, come si collegano subito i pazzi delinquenti in un manicomio. Dieci infermieri, senza bisogno di catene, ma con la sola amorevolezza del trattamento, tengono in perfetta disciplina centinaia e centinaia

inconcusso: che cioè si debba al delinquente escito dal carcere andare incontro in qualche modo con provvedimenti che ne facilitino la riabilitazione».

²⁰ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 28 maggio 1888*: «Assicurato che ti sia che Elio Prisco non simulò la sua pazzia, puoi transigere sul modo della condanna, in quanto che egli è abbastanza punito dal suo furore. Tuttavia egli sarà da custodirsi diligentemente e, se lo crederai, anche da assoggettarsi all'arresto perché questo provvedimento varrà tanto alla pena quanto alla sicurezza del prossimo».

Dig. 1.18.14: *Macer liber secundus de iudicii publicis*. Divus Marcus et Commodus Scapulae Tertullo rescripserunt in haec verba: «si tibi liquido compertum est Aelium Priscum in eo furore esse, ut continua mentis alienatione omni intellectu careat, nec subest ulla suspicio matrem ab eo simulatione dementiae occisam: potes de modo poenae eius dissimulare, cum satis furore ipso puniatur. Et tamen diligentius custodiendus erit ac, si putabis, etiam vinculo coercendus, quoniam tam ad poenam quam ad tutelam eius et securitatem proximorum pertinebit. Si vero, ut plerumque adsolet, intervallis quibusdam sensu saniore, non forte eo momento scelus admiserit nec morbo eius danda est venia, diligenter explorabis et si quid tale compereris, consules nos, ut aestimemus, an per immanitatem facinoris, si, cum posset videri sentire, commiserit, supplicio adficiendus sit. Cum autem ex litteris tuis cognoverimus tali eum loco atque ordine esse, ut a suis vel etiam in propria villa custodiatur: recte facturus nobis videris, si eos, a quibus illo tempore observatus esset, vocaveris et causam tantae neglegentiae excusseris et in unumquemque eorum, prout tibi levare vel onerari culpa eius videbitur, constitueris. Nam custodes furiosos non ad hoc solum adhibentur, ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis quoque exitio sint: quod si committatur, non immerito culpae eorum adscribendum est, qui neglegentiores in officio suo fuerint».

di pazzi comuni; per ogni pazzo delinquente, non basta invece l'infermiere, perché il pazzo delinquente è assolutamente diverso dal pazzo comune, ed è per questo che il manicomio comune per esso non può bastare. E il manicomio criminale è necessario, anche per un'altra ragione. Le famiglie che mandano al manicomio uno dei loro colpiti dalla maggiore e più umana delle sventure, la perdita dell'intelligenza, sentono giustamente un ribrezzo, all'idea che il proprio ammalato, innocente ed innocuo, si trovi a contatto di un assassinio pazzo, e di un pazzo stupratore, e che possa esser soggetto ai loro assalti pericolosi. Questi, o signori, sono fatti della vita quotidiana, che non bisogna dimenticare, e pei quali io, quindi, approvo, *toto corde*, la innovazione del disegno ministeriale, contro la opinione dell'illustre commissione parlamentare; ed anzi io reclamerei, come dicevo, che fosse completa, adattando i provvedimenti alla gravità dei vari delitti per cui furono giudicati i delinquenti assolti per pazzia, ma sempre equilibrando il diritto individuale dell'assoluto col diritto sociale della pubblica sicurezza.

Ferri approva il computo obbligatorio del carcere preventivo, l'abbassamento a 18 anni della maggiore età ai fini della responsabilità penale, lamenta che «dopo tanto lusso di studi statistici, giudiziari e carcerari, la relazione del progetto ministeriale non faccia parola dello stato della criminalità» nel Paese, critica fermamente il sistema graduale delle pene²¹ e muove critiche anche ai criteri adottati a proposito della

²¹ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 28 maggio 1888*: «Ora a questo sistema io debbo fare molte critiche. Anzitutto non capisco perché la attenuazione graduale nell'espiazione delle condanne sia ammessa per le pene che sarebbero destinate ai delinquenti volgari e pericolosi e sia negata per la detenzione che sarebbe, secondo il progetto, destinata ai delinquenti meno pericolosi. La ragione che se ne dà è che la detenzione è applicata ai delinquenti di occasione, e siccome il grado intermedio delle pene carcerarie è quello del lavoro agricolo industriale in appositi stabilimenti, così la graduazione diventerebbe per questi condannati non avvezzi ai lavori penosi un aggravante; così un pubblico ufficiale, ad esempio, che abbia commesso un peculato, dovrebbe dopo un certo tempo passare nella colonia penale agricola, mentre egli non è avvezzo certo a vangare. Orbene, io posso ammettere che per il delinquente di occasione, o delicato di costituzione fisica, non si debba procedere come per il bracciante; ma allora, invece di passarlo dalla cella al grave lavoro agricolo, lo potreste passare a qualche altro stadio intermedio. Sono così fertili le immaginative dei penitenziaristi a questo proposito, che questo stadio intermedio si potrebbe facilmente trovare e non avreste anzi che l'imbarazzo della scelta! Ma quando si tratta di delinquenti volgari, questa graduazione non la ammetto; l'ammetto solo in quanto la sua applicazione possa conciliare il diritto individuale col concetto della sicurezza e della società. Mandateli lontano dall'Italia, e allora io posso approvare il sistema intermedio; posso ammettere che il condannato esca di giorno dalla sua prigione,

segregazione cellulare²² e della liberazione condizionale collegata alla buona condotta²³

ma perché va a lavorare in qualche luogo che ci garantisca di lui, per esempio in una isola, come la Sardegna, o tanto meglio a Massaua, dove, qualche zagaglia, che subito lo infreni, senza le lungaggini dei giudici nostri nei tribunali o nelle Corti di Assise».

²² *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 28 maggio 1888*: «Ma c'è di più: il progetto stabilisce che la reclusione per più di un anno sia scontata tutta in segregazione cellulare. Questo è il massimo dell'intensità, eppure io stesso, di cui qualche amico dice che sono feroce contro i delinquenti, e non me ne vergogno, la trovo veramente eccessiva. Ma c'è di più: vi sono i casi di una parziale segregazione cellulare, che pure può arrivare a 10 anni per i condannati all'ergastolo, ed anche questa pena io trovo eccessiva, perché credo che dopo 5,10 anni di segregazione cellulare, gli individui dei paesi meridionali ne usciranno inebetiti e credo che tali inutili servizi debbano lasciare alla fredda immaginativa dei popoli nordici. Nel caso però di condanna alla reclusione per un tempo minore di un anno, il legislatore ha sentito rimorso della sua severità e ha stabilito quindi che si conteranno due giorni di segregazione per tre di pena, ma come? Li condannate a un anno o a meno di un anno? Li condannate o no ad essere segregati? Con questo articolo non vi potrà essere possibilità della condanna pratica di un delinquente a un anno preciso di carcere; o più, o meno. Più, sì, perché allora non c'è la segregazione cellulare per tutta la pena: ma se il giudice condanna un delinquente a 12 mesi di reclusione, appena quest'uomo varca il cancello dello stabilimento penitenziario, il direttore dirà: foste condannato ad un anno, ma per me (art. 12) due giorni di segregazione valgono tre di condanna, dunque dopo otto mesi vi metto in libertà. Questo, o signori, oltre alla logica, è la intensità della pena che viene stabilita nel progetto del codice penale!»

²³ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 28 maggio 1888*: «Ma c'è qualche altra considerazione da fare su questo argomento. Oltre il sistema graduale, che è uno dei segreti del nuovo ordinamento carcerario, c'è la liberazione condizionale. Non solo il legislatore dice: io voglio pene intense ma brevi, ma anche quelle brevi che vi do, le coordino con la liberazione condizionale, la quale è sottoposta a questo criterio assoluto: la buona condotta del condannato in carcere. Ora basta aver visitato una volta solo un carcere e parlato una volta sola con un direttore carcerario, per capire che la buona condotta che può ottenere il carcerato entro quattro mura non è la buona condotta che noi dobbiamo esigere da lui per metterlo in libertà. Un falsario come può ottenere cattiva condotta in carcere se non ha gli strumenti per falsificare? Un bancarottiere come farà a commettere la bancarotta in carcere? Chi espone un ammalato per far morire, commette certo uno dei più gravi reati; ora costui come potrà in carcere avere una buona condotta relativa al suo delitto? Io vi dico invece che questa buona condotta nel carcere si risolve unicamente nell'ipocrisia del condannato che vuol solleticare il senso più o meno umano del direttore e vuole ottenere da lui il certificato per la libertà condizionale. L'esempio dell'Inghilterra che da tanti anni va restringendo le applicazioni della libertà condizionale, dovrebbe valere qualche cosa per noi, che veniamo ora, dopo 25 anni di studi, ad applicare nella loro assolutezza certi sistemi carcerari, di cui già gli altri paesi hanno sperimentato e si sforzano di attenuare gli inconvenienti. L'Inghilterra ha fatto una serie di leggi successive per restringere questa libertà condizionale. Vero è che per questa, notate, il nuovo codice richiede niente meno il consenso del condannato: ma

Ferri mette in risalto gli effetti assurdi che l'applicazione dei nuovi criteri potrebbero produrre²⁴ e critica la superficialità del legislatore, non attento ai dati reali della società italiana e compara i dati italiani con quelli francesi e inglesi:

Qui, adunque, il disegno del codice a me fa l'impressione, che si siano dimenticate le condizioni pratiche in cui si trova l'Italia, per ciò che riguarda i suoi detenuti; si sia dimenticato quello che l'amico mio De Renzis diceva, in una delle sue geniali relazioni sul bilancio dell'interno, lo stock dei malfattori che l'Italia ha nelle sue carceri. E bastino tre cifre. L'Italia, con 30 milioni di abitanti, ha, ogni giorno, una media di 70.000 detenuti; dei quali, 15.000 sotto processo; 50.000, condannati; 5000 minorenni, nei riformatori. La Francia, con 38 milioni di abitanti (8 milioni più di noi) ha 50.000 detenuti, invece di 70.000; dei quali 8000 giudicabili, 34.000 condannati, e 8000 minorenni nei riformatori. E notate o signori, questa cifra dei minorenni accolti nei riformatori, perché, quanto più essa si eleva, tanto più si eleva, secondo me, il livello morale delle istituzioni carcerarie di un paese: perché è appunto la pianta giovane che dovete curare, a cui dovete adattare questi ben ideati congegni; giacché la pianta adulta molto difficilmente si piega. Orbene, l'Inghilterra, con una popolazione pressappoco uguale alla nostra, con 28 milioni

francamente a me, questa sembra una vera ingenuità. Ci sono, non lo nascondo, nel disegno, talune restrizioni per questa liberazione condizionale, ma sono così limitate da farmi temere che un anno dopo la promulgazione di questo codice penale avremo tal numero di grazia indirette con la liberazione condizionale che saremo costretti a tornare sui nostri passi».

²⁴ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 28 maggio 1888*: «La libertà condizionale è negata per contravvenzioni, che pure sono punibili con l'arresto fino a due anni e che costituiscono quella minutaglia delle azioni criminose che, lasciatemelo dire, ciascuno di noi può avere la sfortuna di commettere domani perché sono 1000 e più mila i regolamenti e gli articoli con i quali noi possiamo incappare. Ora facciamo un caso pratico. Un tizio condannato a due anni per una contravvenzione, sia pure di quelle stabilite dal codice penale; non c'è verso, per buona condotta che egli abbia, deve scontare i suoi 24 mesi di arresto. Un condannato, invece, per un diritto volgare, alla reclusione, mettiamo per tre anni ed un mese, dopo 27 mesi può uscire; un condannato alla detenzione, mettiamo per procurata evasione di un condannato all'ergastolo, senza essere congiunto o parente di questo condannato, può essere condannato a tre anni e un mese di detenzione e dopo 18 mesi uscire, se ha tenuto buona condotta, cioè se non ha fatto evadere altri condannati dall'ergastolo, ed ha saputo intenerire il direttore del carcere stesso. Secondo me, la pena deve essere esente da sevizie, è questa la gloria vera di Cesare Beccaria il quale protestava contro le sevizie e le torture a cui si sottoponevano i condannati, ma non si deve arrivare all'esagerazione, per cui per un piano inclinato, noi siamo arrivati, si dà annullare quasi la difesa sociale».

di abitanti, ha 40.000 detenuti, di cui 14.000 sono nei riformatori e nelle scuole industriali... L'Italia, adunque, con uno stock così formidabile di malfattori, non può darsi il lusso di quei congegni carcerari così delicati, perché, ripeto, non avrà mai un personale carcerario che sia adatto alla difficilissima bisogna».

Sullo stato degli stabilimenti Ferri è certo che

sopra 2000 stabilimenti penali di ogni genere, che esistono in Italia, la massima parte di essi, cioè i 1500 carceri mandamentali si trovano in condizioni assolutamente deprecabili, perché il personale di custodia, essendo di attinenza comunale, non risponde a tutte quelle condizioni generali che sono richieste²⁵.

E conclude:

Voi potete avere un codice penale, che abbia tutte le proporzioni simmetriche dei sillogismi giuridici, ma se a questo codice penale non rispondono le condizioni di applicabilità materiale, evidentemente è come se non si fosse fatto niente, anzi può darsi il caso che vi siano delle pene più gravi, secondo il codice penale, le quali diventino meno gravi per l'applicazione pratica. Infatti tutti sanno che ora il codice penale fissa la pena dei lavori forzati come la più grave fra tutte, mentre in realtà abbiamo la pena della reclusione, che per le disposizioni regolamentari, relative al silenzio, all'isolamento, alla facoltà dei condannati di avere il sopravvento e via dicendo, riesce più grave della pena dei lavori forzati²⁶.

Sul tema del lavoro Ferri è *tranchant*: il lavoro carcerario viola le regole del mercato, si traduce in concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori che non ingaggiano i reclusi, addirittura, in alcuni casi, può costituire un incentivo a delinquere²⁷.

²⁵ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 4 maggio 1889.*

²⁶ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 4 maggio 1889*

²⁷ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 4 maggio 1889*: «Si è ammesso quasi come un principio indiscutibile che lo Stato abbia l'obbligo giuridico di mantenere gratis i condannati. Io, nel mio concetto giuridico, ritengo invece che lo Stato non abbia niente affatto l'obbligo di mantenere il condannato, solo perché egli ha meritato col suo delitto una segregazione sociale. Per me, se il condannato aveva l'obbligo di provvedere alla propria esistenza prima di commettere un delitto, lo ha tanto più quando una sentenza di magistrato lo ha dichiarato delinquente. Quindi voi vedete che cambiando radicalmente questo punto di partenza, anche il problema del lavoro carcerario verrebbe a cambiarsi. Ogni condannato dovrebbe sempre provvedere al suo sostentamento...

5. *Promiscuità, violenze, turismo carcerario, lavoro*

Il 4 giugno 1896 il deputato Matteo Renato Imbriani, uno dei capi dell'alleanza democratica, chiede che nelle carceri gli arrestati per reati non gravi non siano confusi con i veri delinquenti e racconta di un caso avvenuto a Portoferraio dove un giovanetto di 15 anni condotto alle Carceri nuove fu posto in una cella con

sette bricconi matricolati, condannati ai lavori forzati a vita. Il giorno dopo il giovanetto fu liberato: ma quella notte fu un'agonia per lui. Ed avendo egli replicatamente chiamato gli agenti, chiedendo loro di essere collocato nella peggiore delle celle, ma solo, gli fu risposto che non era possibile. Ciò invelenì di più i sette malfattori rinchiusi con lui, tanto che quel giovanetto passò la notte deciso a rompersi la testa al muro se quella gente avesse voluto fare violenza sulla sua persona.

Nello stesso carcere Imbriani lamenta episodi di violenza sui detenuti percossi sullo stomaco con sacchetti di sabbia fino a causarne la morte con il complice silenzio dei sanitari che non ne trovano traccia.

E prosegue chiedendo al ministro dell'interno di fare energicamente

Lo Stato dunque non deve mantenere il carcerato, salvo poi a farlo lavorare con un salario assolutamente derisorio dal quale deriva il rinvio del manufatto carcerario; ma, piuttosto, il carcerato dovrebbe provvedere a sé col proprio lavoro, che sarà dallo Stato retribuito (naturalmente nella contabilità carceraria) al prezzo medio o presso a poco del lavoro nel mercato libero... Il lavoro carcerario con conseguente deprezzamento dei manufatti non dovrebbe più costituire una concorrenza, che secondo me è sommamente iniqua, a danno del lavoro libero; perché, oltre alla concorrenza materiale bisogna non dimenticare che c'è una concorrenza morale. C'è la materiale perché il manufatto stesso vale un terzo di meno, se esce dalle carceri; la concorrenza morale poi, che secondo me è un vero acido corrosivo della coscienza pubblica, è questa: che mentre l'operaio onesto non ha assicurato il lavoro quotidiano, e quindi nei casi di crisi economica può soffrire la fame acuta, il condannato, invece, per il solo fatto di aver commesso un delitto, acquista il privilegio di non sentire più crisi economiche e finanziarie ed ha sempre assicurato il suo pane quotidiano. Nelle statistiche carcerarie e nei discorsi dei procuratori generali si rileva che, in molte province d'Italia, nell'autunno e all'avvicinarsi dell'inverno c'è della povera gente, onesta anche se condannata, la quale per non morire di fame, per non soffrire il freddo in un modo disumano, commette qualche piccolo furtarello, qualche oltraggio alle guardie di pubblica sicurezza, perché dice: così avrò almeno per l'inverno prossimo l'alloggio e il vitto assicurati».

Al tema del lavoro largo spazio nel 1883 dedicò il dibattito parlamentare, soprattutto tra Tommasi Crudeli e Bonacci, in particolare, all'esperimento promosso da Beltrani Scalia alle Tre Fontane, a cui ho dedicato lo studio prima citato.

cessare sia nelle camere di sicurezza dello Stato, sia nelle prigioni dei carabinieri, sia in quelle delle guardie di pubblica sicurezza certi usi incivili, barbari e proprio indegni di un popolo che deve avere la propria dignità: alludo ai bracciali e ai ceppi. I primi esistevano ancora fino a pochi anni fa, non so se esistano anche adesso. I ceppi so che esistono ancora. I bracciali consistono in due anelli infissi al muro, con due catene e poi due manette nelle quali si pongono i polsi dell'arrestato, in modo che egli resta così appeso; mentre i ceppi consistono in due incavi posti nella tavola che fa orlo al tavolato, sui quali poi si ripiegano due altri pezzi di legno che prendono come in una scatola i piedi dell'infelice che vi è sottoposto²⁸.

Conclude chiedendo che nei fatti venga ripristinata la possibilità per i parlamentari di accedere alle carceri, prerogativa non rispettata a suo dire nella precedente amministrazione, durante la quale l'onorevole De Felice fu rinchiuso in una cella di rigore (cosa vietata dal regolamento) per tutta la durata della sua reclusione.

L'onorevole Vincenzo Piccolo Cupani, magistrato, porta all'attenzione del Parlamento, e invoca rimedi, il turismo penitenziario che colloca i reclusi nelle prigioni più lontane dai luoghi d'origine, ma il Ministro spiega

²⁸ Fino al 1902 i condannati nella vigenza del codice precedente continuano a essere incatenati a due a due – come già prescritto dai bandi del 1826 e dai regolamenti del 1860 (che classificava i condannati dei Bagni in quattro Divisioni, distinte dal colore di una striscia di lana apposta sul berretto), del 1878 e del 1891 – con catene assicurate da un anello posto al malleolo della gamba sinistra e composte da sei a diciotto maglie del peso complessivo variabile da 1,3 kg a 6 kg. Solo nel 1902 con il r.d. n. 377 del 2 agosto, sollecitato, tra gli altri, il 26 giugno del 1902 da Francesco Spirito, l'uso delle catene fu abolito, ma il ministro continuò per mesi a indirizzare circolari ai responsabili degli stabilimenti penitenziari per assicurarsi che osservassero la nuova legge.

Con il r.d. 14 novembre 1903 n. 484 si diminuì l'intensità e la durata delle punizioni e si abolì il ricorso ad ogni strumento di coercizione corporale e di tortura fisica, attraverso la soppressione dei ferri, della camicia di forza e della cella oscura, lasciando solo una cintura di sicurezza per casi di agitazione e sotto responsabilità sanitaria. Per i minori di diciotto anni e le donne, le punizioni corporali erano generalmente escluse o limitate a casi estremi di violenza, e subordinate al parere del medico. Nel 1890 il Consiglio Superiore di Sanità aveva fissato le dimensioni delle celle in m. 2,10 x 4 x h 3,30, e le dimensioni dei "cubicoli" in m. 1,40 x 2,40 x h 3,30. Solo con la riforma del 1932 ed a seguito delle campagne avviate sin dal 1921 contro la segregazione cellulare, si adottò il sistema dei "camerotti", che permetterà a un numero di detenuti variabile da 3 a sette di convivere in un locale di 25 metri quadri. Nel 1890 si prevede una spesa di 15 milioni per la costruzione nell'arco di 12 anni di nuovi stabilimenti che consentissero l'applicazione del sistema cellulare, ma nei bilanci di quell'anno e dei successivi la posta destinata allo scopo non fu mai adeguata, a fronte di una spesa corrente per l'intero sistema penitenziario per l'anno 1904 (ad esempio) di circa 30 milioni.

che le destinazioni sono scelte in modo tale da limitare rischi di evasione e di ridurre le possibilità di contatti con l'esterno.

Il deputato Leone Romanin Jacur, ingegnere, sottosegretario ai lavori pubblici negli ultimi due governi Crispi, impegnato nei lavori di bonifica del delta del Po, ricorda che proprio in Sardegna per parecchie opere di bonifica furono impiegati utilmente i galeotti e che il suo "ottimo amico, quella brava e cara persona che è il cessato direttore generale delle carceri, il senatore Beltrani Scalia sta proprio adesso lavorando intorno ad un disegno di legge per vedere secondo il desiderio suo e quello manifestatogli da parecchi", di profittare dell'opera di questi galeotti per l'esecuzione di opere di bonifica. Ma contro l'impiego dei carcerati nei lavori di bonifica pesava il rischio di condannare a morte carcerati condannati a pene anche lievi²⁹.

L'onorevole repubblicano Pietro Giuseppe Zavattari avverte il rischio che il lavoro carcerario possa costituire una forma di concorrenza per gli imprenditori e i lavoratori liberi.

Il deputato liberale Bortolo Benedini, avvocato, richiama l'attenzione sui riformatori minorili. Imbriani interviene nuovamente invocando provvedimenti efficaci sul domicilio coatto e chiedendo che i detenuti politici non siano frammisti ai detenuti comuni.

A proposito dei rischi di una promiscuità tra i vari tipi di detenuti nella seduta del 9 marzo 1899, in cui si segnala l'intervento di Bonacci a proposito del lavoro³⁰, con riguardo alla proposta di legge sui delinquenti recidivi, interviene De Felice Giuffrida, che, forte della esperienza di chi più volte per ragioni politiche è stato in carcere, si scaglia contro l'opzione della relegazione, impegnandosi a illustrarne gli effetti negativi:

Io posso dire per esperienza che tutti i sistemi nei quali i detenuti sono costretti a fare vita in comune, non possono essere considerati altrimenti che come vere e proprie scuole del delitto. E il sistema che ci si propone, il quale non taglia questo inconveniente gravissimo, anzi lo aggrava, riuscirà sicuramente assai più dannoso di tutti i sistemi penali finora conosciuti. Quali sono i principali effetti della relegazione? Eccoli: allontanamento dal delinquente dalla società; vita in comune con i peggiori delinquenti; associazione inevitabile fra di loro; esempio continuo di piccola camorra, di piccolo scrocco, di piccolo furto; il valore del merito individuale posti sulla punta del coltello. Potete essere laboriosi come Franklin, abili come Watt, voi non valete nulla in quella società corrotta, se non avete la forza di aggredire, l'abitudine di simulare, il coraggio di mentire,

²⁹ Cfr. Speciale, *La "lotta del male contro il male"*, cit.

³⁰ *Ibidem*.

specialmente dinanzi al personale di custodia. Chi vuol vivere là è necessario che si sottoponga a questo tenore di vita altrimenti è un individuo completamente perduto. Di maniera che il tristo, il depravato, l'incorreggibile trova in quella società corrotta il suo ambiente, vi comanda, vi tiranneggia, ciò che gli ha impedito di fare nella società normale; l'uomo non del tutto depravato o è costretto a proporsi a quella triste esistenza che non so se posso dirsi sociale, o cade vittima della depravazione altrui. Guardate gli effetti del sistema penale attuale, non elevato ancora a quella dignità di scuola di perfezionamento del delitto cui pare vogliate levarlo con i provvedimenti sui recidivi. Su 193.016 recidivi, in Francia dal 1841 al 1850 (quando ancora non esistevano le leggi presenti) ben 887 per mille provenivano dalle carceri nelle quali i detenuti facevano vita in comune. Il Lombroso ha notato che in Italia questa cifra diventa ancora più grave, perché i recidivi raggiungono quasi il 100% dei liberati dal carcere.

L'11 luglio 1898, durante la discussione su un progetto di legge sulle bonifiche il deputato democratico repubblicano Ettore Socci interviene per affermare che in certi lavori di bonifica, pericolosi a causa della malaria,

si potrebbero impiegare i galeotti per dissodare il terreno, il quale poi potrebbe esser lavorato dagli operai liberi. Sarebbe l'unico caso nel quale il lavoro dei detenuti non recherebbe alcun detrimento al lavoro degli operai liberi e costituirebbe una forma vera di espiazione. Come i reggimenti, che nel tempo di pace non si sono condotti troppo bene, si mandano in prima linea davanti al nemico, affinché possano riacquistare il loro prestigio e, ritornando sulla via del dovere, far dimenticare le colpe commesse, così i galeotti (e su questo richiamo l'attenzione del governo senza fare una proposta, che non troverebbe neppure luogo in questa sede) potrebbero essere impiegati nei lavori che sono più dannosi per la salute. I galeotti, ripeto, potrebbero essere impiegati in queste bonifiche, dove il libero operaio spesso va incontro alla morte.

Enrico Rossi di Montelera, industriale, interviene a proposito delle condizioni in cui si svolge il domicilio coatto riportando quanto contenuto in una relazione di una commissione ministeriale sul tema a proposito della assoluta insufficienza dei locali per cui i domiciliati coatti prendevano alloggio nelle case private degli isolani "con scapito della morale" e con i conseguenti "turpi mercati" e "intimi legami" in un "ambiente ammorbato da rendere impossibile, non già l'emendamento, ma la non completa putrefazione del corpo e dello spirito di quei condannati", l'ozio da cui

nasceva il gioco d'azzardo, l'usura, la camorra a beneficio dei più perversi».

L'indomani, il 12 luglio 1898, Giolitti intervenendo a proposito della recidiva, finisce con affermare il fallimento della riforma penitenziaria:

Noi abbiamo in Italia un numero straordinario di questi recidivi; e ciò dipende, in primo luogo, dal pessimo ordinamento delle nostre carceri, la maggior parte delle quali, per il modo come sono costruite e tenute, sono scuole di delitto, anziché luoghi di riabilitazione; in secondo luogo, dal fatto che noi abbiamo un codice penale il quale si è prefisso questo scopo ottimo: di abbreviare la durata della pena accrescendone l'intensità; ma questa intensità maggiore non si è potuta avere, appunto per il cattivo ordinamento carcerario nostro che non consente, se non in piccolissima scala, la segregazione completa, che è uno dei primi principi della scienza carceraria. Ora, bisogna tener conto di questo: che, quando un uomo ha subito due o tre condanne per delitti comuni, la sua riabilitazione è assolutamente impossibile, poiché egli non trova più lavoro, non trova chi più lo accolga in una bottega o in una officina; è un soggetto che non trova più accoglienza nella società; e diventa così un membro nato di tutte le associazioni di malfattori che si formano intorno a lui. Di più, questa massa di recidivi, che principalmente si concentra nelle grandi città, dove si sfugge più facilmente alla vigilanza della polizia, è sempre l'esercito di prima linea di tutte le sommosse.

Gli fa eco Ferri nello stesso giorno, quando afferma che la difesa sociale contro i delinquenti comuni sia una necessità imprescindibile e lamenta che la difesa sociale contro i delitti comuni è inefficace; il numero enorme dei recidivi fabbricati dai sistemi carcerari ne sono la prova. Nello stesso intervento Ferri richiama l'esperienza delle Tre fontane e la considera positivamente, ritenendo che il lavoro dei condannati nel dissodamento della terra sia utile sul piano educativo e conveniente su quello economico (in effetti dal punto di vista economico l'esperimento delle Tre fontane non poteva considerarsi un successo, perché far lavorare i condannati è un costo sociale, non un investimento produttivo), ma ritiene che abbia senso solo se serva ad avviare successive colonie libere. Ferri coglie l'occasione anche per giudicare "un'illusione" la sua proposta, avanzata nel 1892 di istituire colonie di deportazione in Eritrea e per suggerire di rivolgere

l'attenzione a tutte quelle terre irredente d'Italia che realmente aspettano questo lavoro di dissodamento, che ove sia fatto per opera di condannati, sarà di poco costo economico, e può essere mezzo di redenzione morale per quegli individui che realmente sono suscettibili d'essere redenti.

Ferri conclude ricordando di aver avanzato la proposta di dedicare i cinque milioni che si ottenevano dal lavoro carcerario per migliorare gli stabilimenti penali ...

ma il Governo incamerò i cinque milioni nel bilancio; e la riforma degli stabilimenti è ancora di là da venire; e con la mancanza di questa riforma abbiamo naturalmente quell'aumento della recidività che è ora lamentata dall'onorevole Giolitti.

6. Ferri e Lucchini: scuola positiva vs scuola classica a proposito del codice penale

Enrico Ferri, intervenendo nella seconda tornata dell'8 marzo 1899 dopo Barzilai, lamenta che nel codice non si sia tratto beneficio dalle conquiste della scienza giuridica e sociologica italiana:

Se voi chiudete la copertina del nostro codice penale, non ci trovate nulla dentro che vi possa indicare essere questo un codice destinato piuttosto all'Italia che alla Grecia, alla Norvegia o all'America del Sud; perché è stato fatto con le forbici e con la gomma, pigliando e impastando gli articoli degli altri codici, senza tener conto delle condizioni speciali vive e palpitanti della vita italiana per la quale doveva esser fatto un codice penale, approfittando del tesoro immenso di scienze e di ricerche positive che in Italia era stato dato al doloroso tema della delinquenza.

Luigi Lucchini lo interrompe con una forte vis polemica:

Dovevamo prendere la sua scienza!.

Ferri continua:

Parlerò anche della mia scienza onorevole Lucchini! Debbo però dire fin da ora che una delle ragioni, forse, per la quale ella non accetta il concetto ispiratore di questa legge è che questa legge stessa è un riconoscimento, più o meno forzato, della verità positiva della dottrina scientifica che noi rappresentiamo.

Lucchini lo interrompe nuovamente:

Dottrina che va bene per la Russia!.

Ferri attacca la scelta del sistema carcerario cellulare e ne critica sul piano scientifico l'arretratezza, evidenzia l'inadeguatezza della programmazione economica necessaria all'attuazione del nuovo sistema carcerario, suggerisce l'opportunità di impiegare i condannati nei lavori di redenzione delle terre:

Aspetti un momento e vedrà che ce ne sarà anche per lei e per la Russia. Questa legge dunque è una necessità imposta dalle condizioni che si sono verificate nella vita reale e perché il codice penale era ispirato a due concetti fondamentali di difesa sociale contro la criminalità. Il primo era: pene brevi, ma intense. Si diceva: noi non abbiamo bisogno di prolungare la detenzione e la segregazione dei delinquenti; dobbiamo tenerli poco tempo in carcere, ma in quel poco tempo dobbiamo far sentir loro l'intensità della sanzione penale. Principio doppiamente assurdo perché, per ciò che ha tratto alla intensità, è un ritorno barbarico fare in modo che la pena debba essere un supplizio per il condannato, mentre noi crediamo che la società, di fronte al condannato, abbia l'obbligo solo di segregarlo dal consorzio civile senza sottoporlo a torture ed a supplizi, ciò che è inevitabile quando nell'applicazione della pena si vuole applicare il principio che la relazione del codice chiamava appunto della intensità penale. Seconda assurdità, che io pure rilevai fin dal 1888, quando si dice pena breve ed intensa. Si fa presto ad applicare la prima parte: basta scrivere nel codice che invece di 10 anni se ne danno 5: ma quando siamo all'applicazione della seconda, cioè all'intensità della pena, bisogna costruire carceri appositi; vale a dire che per ottenere la intensità della pena la quale, secondo voi, deve compensare la brevità della condanna, bisognerebbe avere a propria disposizione un minimo di 60 milioni per costruire carceri monumentali cellulari, la cui mancata costruzione è stata, secondo me, una delle poche fortune che siano capitate all'Italia contemporanea. Buttar via 60 oppure 100 milioni nella costruzione di carceri cellulari, mentre vi sono tante terre da redimere col lavoro forzato, prima, dei condannati, e col lavoro libero, poi, delle colonie agricole, sarebbe stato un delitto di lesa economia nazionale. Il progetto di codice penale insisteva nel 1888 sul sistema cellulare, mentre nell'Europa contemporanea cominciava sin da allora una corrente di idee contrarie al sistema cellulare, che non è se non una forma larvata di pena di morte quando è a vita, e quando è temporanea non fa che rendere i condannati o stupidi, o talmente irritati che, quando escono, diventano nemici della società assai più di quanto sono entrati nel carcere. Il codice nostro, senza tener conto della esperienza europea, sostenne dunque e volle il sistema cellulare: ma quando si fu a spendere i quattrini, i quattrini non c'erano. Crispi presentò nel 1891 una legge di riforma penitenziaria, pedissequa al

codice penale, per la quale si stabilì che i 5 milioni annui, che il lavoro carcerario dà di utili al bilancio italiano, dovessero essere consolidati e dedicati da allora in poi al miglioramento degli edifici carcerari. Per uno o due anni si andò avanti così: ma poco dopo un ministero, non ricordo bene da chi presieduto, abolì quella disposizione, ed i 5 milioni annui invece di essere dedicati al miglioramento delle carceri, andarono nel barattolo delle spese del bilancio italiano.

E dopo un ulteriore scambio polemico con Nocito e Lucchini, Ferri riprende a proposito dell'ammonizione e della vigilanza speciale gli argomenti propri della scuola positiva richiamando gli studi di Lombroso sul delinquente congenito e ricordando l'avversione che una gran parte del mondo accademico ha mostrato nei confronti di chi a quegli studi si è ispirato³¹.

7. Ancora a proposito del lavoro

Nello stesso intervento dell'8 marzo Ferri considera un esempio da seguire l'esperimento delle Tre fontane e suggerisce l'istituzione di colonie nelle terre che l'onorevole Baccarini aveva chiamato "terre irredente", cioè aree da redimere dalla Dea febbre e dalla malaria:

Se per redimere queste terre dalla dea febbre e dalla malaria occorre il sacrificio di qualche vita umana, è molto preferibile che questo sacrificio avvenga di questi delinquenti abituali, che sono dei non valori sociali, anziché di operai onesti e liberi.

Subito dopo interviene Silvio Venturi, già medico capo del manicomio interprovinciale di Nocera inferiore e Direttore del Manicomio di Catanzaro, che come Ferri critica la scelta dell'opzione cellulare³²:

³¹ Ferri ricorda che lui stesso è stato bocciato cinque volte nei concorsi a cattedra e accusa «coloro che avendo in mano le commissioni universitarie (poche righe prima aveva detto con "procedimenti camorristici" ndr), hanno negata la eleggibilità e l'approvazione a bravissimi giovani criminalisti nostri, come Sighele, Florian, Majno, sol perché appartenevano alla scuola positiva, portandone innanzi altri che altro non facevano che ruminare i vostri trattati e i vostri codici».

³² *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia dell'8 marzo 1899*: «Noi non sappiamo fare la scuola educativa: figuriamoci se tale possiamo fare il carcere! È buono a tale scopo il cellulare? Prima di tutto, dice bene l'onorevole Ferri, il cellulare crea i pazzi, e costa molto. E poi il concetto del cellulare contraddice al sistema corrente, al sistema

E così prosegue a proposito del lavoro ipotizzando un meccanismo secondo il quale i proventi del lavoro carcerario possano essere almeno in parte devoluti alle parti offese:

Ora, col nostro metodo carcerario, si dà il lavoro ai carcerati per il loro particolare vantaggio: io credo, invece, che lo si dovrebbe imporre a vantaggio degli offesi. Purtroppo noi nella legislazione penale abbiamo sempre pensato ai delinquenti e non alle loro vittime. Io, signori, ho conosciuto, e forse voi ne conoscete più di me, individui che, venendo via dal carcere, dopo 10 o 11 anni, hanno comprato quattro buoi e preso in affitto dei campi: e ho assistito perciò a certe discussioni, fra poveri tapini, se ancora convenga andare ad un'America che non è più produttiva, o a beccarsi 10 anni di carceri dove, senza rischio e fatica, si può sempre adunare un discreto peculio. In compenso, il risarcimento del danno per mezzo del lavoro può essere fatto tanto in colonie di lavoro forzato, quanto col lavoro libero, perché non c'è sempre bisogno del carcere. In Inghilterra abbiamo condanne, che si risolvono e si scontano sempre con compensi. I refrattari al lavoro, poiché, come ha detto l'onorevole Ferri, non dobbiamo essere enormemente affettuosi verso i delinquenti, avranno e sentiranno più forte la pena di dover lavorare; Ma, qualora non si accetti il principio del carcere sine die, il carcerato, che abbia col lavoro ormai risarcito il danno arrecato, potrà vedersi accorciata la condanna; mentre, se si è condannato

della romantica mitigazione delle pene. Mentre cioè, il carcere è un luogo, che la società oggi tende a fare sempre più dolce, sano, igienico, attraente; il cellulare esprime il crudele pensiero di isolare l'individuo e di metterlo, come dicono i classicisti, in condizioni di pensare al proprio delitto, affinché se ne ravveda; viceversa poi questo individuo si dà in braccio a vizi, ad isolamenti mentali, che ne creano la selvatichezza, la pazzia, e lo alienano dalla società [...] il sistema attuale carcerario punitivo, crea per sé stesso i delinquenti, e crea specialmente i recidivi. Crea i delinquenti e i recidivi, perché non è assolutamente possibile, oggidì che vediamo le cose da un punto di vista positivo, che sia scritto sul banco delle Corti d'assise che la legge sia uguale per tutti. Ciò fu originato da un concetto ideologico, che supponeva un principio trionfante di uguaglianza morale, che poi non è stato raggiunto. Le differenze fra le varie classi sociali sono ancora come in quel tempo in cui è stata fatta la legge; gli uni sono pari ad essa, altri le sono superiori e i più le sono molto al di sotto. Se si vuole che la pena sia efficace; bisogna che raggiunga i delinquenti in modo assoluto, facendo che essa sia sentita dagli uni e dagli altri. E, poiché è diversa la sensibilità, e diversi sono i danni che dalla pena derivano, ne viene che questa deve essere commisurata alle speciali qualità dei delinquenti, perché raggiunga lo scopo che essa si prefigge. Il carcere per alcuni non è afflittivo, è anzi una comodità, non è un danno; mentre per altri è un danno completo. Ne deriva che gli uni saranno renitenti al delitto, e gli altri al delitto saranno completamente indifferenti, se non attirati persino dai riposi del carcere. Il carcere è per sé stesso poi creatore di delitti per causa del sistema suo, che non separa un delinquente dall'altro».

sine die, subirà il lavoro sino a che non abbia raggiunto il completo risarcimento della libertà. In questo modo, o signori, si verrebbe a riparare anche ad un'altra grande ingiustizia, ed è questa: che vi sono individui danneggiati, che rimangono sul lastrico senza alcun compenso, perché l'offensore loro è stato un povero, che non li può risarcire. Ed ecco, signori, qui palese la strapotenza di colui che non ha nulla di fronte a chi ha qualche cosa. Vi sono individui, o signori, che si augurano dopo avuto la disgrazia, che l'offensore sia persona ricca. Mi ricordo di gente che piangeva di miseria, nonostante una bellissima sentenza in tasca, che assegnava loro un compenso di 2000 o 3000 lire, che non sapeva come averle, perché l'offensore non aveva nulla. E lo stato, che crede di far giustizia, dovrebbe preoccuparsi di questo; non dico che dovrebbe pagare esso i danni agli offesi, ma dovrebbe almeno incaricarsi di fare il possibile perché l'offensore risarcisca il danno fatto. Sarà il caso di fare una legge in modo che questo risarcimento possa aver luogo, come si fece per gli infortuni del lavoro.

Il 16 aprile l'onorevole Morpurgo che aveva chiesto che il lavoro carcerario all'interno delle carceri fosse abolito e sostituito con il lavoro agricolo, specialmente di dissodamento e di bonifica, interviene per ricordare e spiegare a Ronchetti, sottosegretario di stato per l'Interno, come il lavoro carcerario (in cui peraltro sono impegnati solo i tre quinti dei reclusi uomini obbligati) costituisca una forma di concorrenza sleale nei confronti del lavoro libero producendo crisi di interi settori³³.

³³ *Seduta della Camera dei deputati del Regno d'Italia del 16 aprile 1899*: «L'onorevole sottosegretario di Stato, nel riconoscere come sarebbe non solo utile, ma veramente provvido, impiegare almeno una parte dei reclusi nei lavori di dissodamento e di bonifica dei terreni, ha accennato che questa necessità si imponeva sino da quando l'onorevole Gianturco presentava alla camera apposito disegno di legge, per il fatto che nei laboratori non trovavano lavoro. Ora io mi permetto di accennare (non certo di ricordare all'onorevole sottosegretario di Stato, che lo sa meglio di me) alla Camera, come dalle ultime statistiche risulti questo: di circa 25.000 reclusi uomini, i quali dovrebbero, ai termini del codice penale per la condanna avuta, essere impiegati in vari lavori, soltanto 15.000 lo sono e gli altri 10.000 non lo possono, perché o mancano gli opifici, o manca il lavoro [...]. Venendo poi a parlare della concorrenza e del modo come questa si possa per intanto rendere meno gravosa, in attesa di quel tale provvedimento di legge che permetta di impiegare i reclusi nei lavori di bonifica, accennerò a qualche fatto, dal quale la Camera si persuaderà come alcune industrie siano proprio lì lì per essere soppresse, con la conseguente disoccupazione degli operai adibiti. Le industrie, alle quali il lavoro carcerario fa una concorrenza più grave sono: la tipografica, quella dei cestai, dei cappellai, dei calzolari, dei seggiolai (qui parlo delle sedie ordinarie impagliate) ed altre ancora. Domando io come mai l'industria libera possa sopportare tale concorrenza quando oltre alla manodopera deve provvedere al capitale di impianto, alle macchine,

8. *«Un problema che impegna l'onore di un Paese che voglia essere civile»:
l'intervento di Turati del 18 marzo 1904*

Scelgo di concludere queste pagine con un richiamo al discorso pronunciato da Filippo Turati il 18 marzo 1904, discorso che riproduco integralmente in appendice perché qualunque riduzione rischia di impoverirne il significato, di trascurarne alcuni punti, di mortificarne lo stile. Turati denuncia il silenzio della Commissione parlamentare su una materia che coinvolge non solo i detenuti, ma molte altre persone legate a loro, e che incide sulla sicurezza, sulla moralità e sull'economia nazionale. Ricorda che a seguito di alcuni tragici episodi aveva sollecitato un'inchiesta parlamentare mai realizzata perché il governo Giolitti si oppose interpretandola come atto di sfiducia. Ricorda anche che una Commissione di riforma del regolamento carcerario fu creata, ma senza risultati concreti al di fuori di poche modifiche disciplinari. A proposito del regolamento carcerario di Beltrani Scalia afferma che si articola su due principi opposti: uno punitivo, feroce, volto ad atterrire il condannato (e applicato regolarmente); uno educativo, che dovrebbe prepararlo a reinserirsi nella società (rimasto lettera morta). Lo Stato ha scelto la via più semplice e crudele: reprimere invece che educare. Così le carceri italiane sono «cimiteri di vivi», completamente ignoti all'opinione pubblica, con condizioni igieniche indecenti (già presenti nelle camere di sicurezza delle Questure): all'ingresso i detenuti vengono spogliati di identità (rasati, vestiti con divise ridicole e numerati); è loro negato il diritto al nome, agli affetti, alla dignità personale; limitati, controllati e spesso resi impossibili dalla distanza delle carceri dalle famiglie, sono i colloqui; l'obbligo del silenzio prolungato atrofizza la voce e annienta la personalità. Mancano le scuole, le attività culturali, i libri, i giornali: il carcere disumanizza e aliena. I direttori e i medici non sempre svolgono o possono svolgere le funzioni che sono loro proprie e l'opera dei cappellani non di rado è ostacolata dai regolamenti. Il vero potere è nelle mani degli agenti di custodia, malpagati,

alle tasse, al capitale di circolazione, eccetera. Evidentemente tali industrie sono destinate a scomparire. Per conseguenza io chiedo che in attesa del disegno di legge formalmente promesso dall'onorevole sottosegretario di Stato, si provveda immediatamente a che nei reclusorio si siano rialzati i salari figurativi nella proporzione dei salari che vengono pagati dall'industria libera: e che si provveda a riordinare i laboratori degli stabilimenti penali in maniera che i loro prodotti in luogo di essere gettati sul mercato direttamente, o peggio col mezzo di appaltatori, vengano destinati unicamente alle forniture per conto dello Stato, come si fa in quasi tutti gli Stati d'Europa, come è stato adottato perfino dall'Austria Ungheria nel 1892».

spesso corrotti o brutali, che esercitano arbitrio assoluto sui detenuti. Le commissioni di sorveglianza, i patronati hanno poteri assai limitati e nella prassi sono ostacolati; la possibilità di inoltrare reclami è nella realtà assai remota; i detenuti non denunciano per paura di ritorsioni gli abusi (scarsa alimentazione, sevizie e violenze delle guardie restano impunte); gli approvvigionamenti sono non di rado occasioni per corruzioni e malversazioni. Le celle sono spesso buie e fredde, senza mobili; l'ora d'aria si svolge in spazi angusti; mancano le opportunità di lavoro. Così le carceri diventano scuole di perfezionamento criminale. Gli istituti per i minorenni sono spesso gestiti da incompetenti con criteri esclusivamente punitivi anziché educativi. I patronati non sono adeguatamente finanziati cosicché il reinserimento è più difficile. Il sistema penitenziario italiano ricorda molto le segrete medievali.

L'intervento di Turati non lascia zone d'ombra, senza mezzi termini e senza ambiguità svela il dato che caratterizza l'intervento dello stato e le scelte della politica del cinquantennio – e, aggiungerei, non solo del cinquantennio – preso in esame. Al di là delle parole e dei buoni propositi, nei fatti, lo stato non ha investito in una politica penitenziaria – anzi in alcuni casi ha distratto i fondi destinati al settore –, ha preferito destinare il denaro ad altri fini, ha pensato che il lavoro dei carcerati potesse essere redditizio, ha comunque ritenuto in molti casi non prioritario l'investimento nella galassia penitenziaria. Lo stato, nei fatti, ha considerato il denaro speso nelle carceri non un investimento sociale per curare e migliorare la società, ma un costo da contenere, quasi una perdita secca. Gli obiettivi di emenda, “rieducazione” e reinserimento, nei casi in cui sono stati raggiunti, lo sono stati solo grazie alla buona volontà di singoli e a circostanze favorevoli.

Appendice

*«Un problema che impegna l'onore di un Paese che voglia essere civile».
L'intervento di Filippo Turati alla Camera dei Deputati (18 marzo 1904)*

Ho preferito chiedere la parola sui capitoli anziché nella discussione generale per impormi la massima brevità e per tenermi sul terreno delle osservazioni pratiche e concrete. Questo delle carceri è uno dei rami più importanti dell'Amministrazione dell'interno; sotto l'aspetto finanziario esso assorbe, da solo, circa trenta milioni, ossia quasi la metà dell'intero bilancio. Malgrado questo, la relazione della Commissione ha passato completamente sotto silenzio questa materia, che pure non riguarda soltanto i cinquanta o sessantamila abitanti permanenti delle carceri, i cento e più mila che vi passano ogni anno e i milioni di loro congiunti e cointeressati, ma che tocca di rimbalzo i più alti interessi della sicurezza, della moralità, della ricchezza nazionale. Materia, olttracciò, quasi del tutto sconosciuta; tratto tratto, qualche caso sanguinoso, l'episodio di un Frezzi, o di un D'Angelo, apre una breccia, proietta un raggio sinistro nel buio delle case dei morti del nostro Paese. Allora l'opinione pubblica si scuote per un momento, qualche deputato interroga, il ministro dell'interno risponde che provvederà, e i sepolcri tornano a chiudersi ermeticamente finché qualche nuova tragedia non li dissugelli.

Fu appunto in una di coteste tragiche recenti occasioni, che, senza la minima ombra di ostilità politica, facendo anzi aperta dichiarazione che ogni ostilità era lontanissima dall'animo mio, domandai, a nome anche dei miei amici di questa parte della Camera, che si indicasse un'inchiesta parlamentare sulle carceri. Ma l'onorevole presidente del Consiglio, che era anche allora ministro dell'interno, partendo da un criterio che non posso approvare – quello cioè di ravvisare nelle inchieste parlamentari, non già, come nei paesi classici del regime costituzionale, come ad esempio in Inghilterra, un prezioso contributo che i poteri legislativi recano al Governo nelle ricerche sui vari argomenti che interessano il Paese, bensì un atto di sfiducia verso il Ministero – l'onorevole ministro dell'interno si oppose energicamente alla mia domanda.

È vero che egli ha poi nominata una Commissione per la riforma del regolamento carcerario. La Commissione, di cui non ricordo i componenti, certamente sarà composta di persone altamente rispettabili; ma essa esiste da molto tempo e mi sembra abbia fatto suo quello che dicono essere il precetto migliore per le donne oneste: il non far parlare punto di sè. Per effetto dei suoi lavori, il ministro dell'interno ha modificato alcuni articoli disciplinari del regolamento, stabilendo alcune garanzie maggiori per l'applicazione della camicia di forza; ma di ben altro hanno bisogno le nostre carceri, che della modificazione di qualche articolo di regolamento. Se volete una Commissione efficace in questa materia, non la dovete comporre di consiglieri di Stato o di eccellenti burocratici, pieni di esperienza legislativa e regolamentare, ma dovete cercare delle forze vive, degli apostoli veri,

che abbiano il coraggio di squarciare i veli, di mettere a nudo tutte le vergogne del nostro sistema carcerario. Ma se i vostri commissarii siedono a tavolino a ponzare riforme teoriche, se non entrano nelle carceri a trattenersi coi detenuti, a vivere la loro vita, se, come mi dice, interrompendomi, l'onorevole Cabrini, se – nessuno di essi, com'è probabile, essendo vissuto mai nelle carceri – essi le giudicano dalle apparenze esteriori; io dichiaro che il loro lavoro sarà assolutamente inutile, e non sarà che un inganno che noi facciamo a noi stessi, che facciamo al Paese.

L'attuale regolamento, opera del Beltrani Scalia, potrà essere utilmente corretto e modificato, ma esso contiene anche del buono, e, se fosse applicato, non mancherebbe di utili effetti. Esso infatti si fonda essenzialmente su due concetti antitetici: da un lato l'intenzione, un po' ascetica se vogliamo, di atterrire e deprimere il condannato, di fargli sentire la potenza enorme dello Stato vindice, di obbligarlo a piegarsi su di sè e a rabbrivire delle sue colpe; questo è il lato innegabilmente feroce, ma, secondo l'intenzione dell'autore, providamente feroce del regolamento; ma di contro a questo, che è il lato dell'ombra, vi è anche il lato della luce; vi è cioè, nel regolamento medesimo, tutta una serie di precetti, di istituti, intesi poi a confortare il condannato, ad elevarlo a mano a mano, preparandolo ad uscire dal sepolcro in condizioni fisiche, intellettuali e morali che lo rendano capace di affrontare e superare le lotte della vita nelle vie della rettitudine. Senonché, come è molto più facile rinchiudere un condannato, spaventarlo, brutalizzarlo, che non educarlo e farne un uomo nuovo; come la ferocia non richiede nè intelligenza, nè fatica, nè mezzi pecuniari, mentre l'educazione esige tutte queste cose; è avvenuto che, del regolamento carcerario, tutta la parte brutale, quella in cui sopravvive lo spirito della vendetta sociale contro il disgraziato che è nelle carceri, è larghissimamente applicata; tutta la parte, invece, che rispecchia il dovere dello Stato di provvedere alla redenzione del colpevole, garantendo al tempo stesso la sicurezza pubblica contro le recidive, tutto questo è lasciato completamente da parte, è rimasto lettera morta.

E dunque perfettamente inutile che voi aggiungete altre lettere morte alle lettere morte del regolamento attuale.

Il commendatore Doria, al quale l'onorevole preopinante fece testé degli elogi – elogi ai quali posso anche in molta parte associarmi per le buone intenzioni che egli esprime – chiude la introduzione, con la quale dedica all'onorevole Giolitti la sua relazione statistica testé pubblicata, affermando che l'amministrazione carceraria in Italia non è affatto biasimata, nè sospettata, e ne trae un argomento d'orgoglio per l'amministrazione medesima. Or io mi permetto di avere un'opinione molto diversa. L'amministrazione carceraria non è sospettata, unicamente perché non è conosciuta, perché nessuno ne sa nulla, perché non vi è comunicazione alcuna tra il nostro mondo e quei cimiteri di vivi che sono le carceri. Provatevi a vivere là dentro (*Eh! eh! Interruzioni – Ilarità*) e poi sappiatemi dire se tutto non vi è da riformare, a cominciare da quegli agenti di custodia dei quali tracciava testé una rapida fisiologia l'onorevole Capece- Minutolo.

È un mondo misterioso, ignorato da tutti, a cominciare dal ministro

dell'interno, e lo dico a suo onore, perché, se non fosse ignoto anche a lui, egli, che al postutto, per quanto ministro dell'interno, è un galantuomo e un galantuomo intelligente (*Ilarità – Commenti*), non avrebbe indugiato un minuto ad iniziare sul serio una radicale riforma.

Io dissi una volta in questa Camera che per diventare ministro dell'interno, mi pareva una condizione indispensabile quella di aver passati alcuni anni in galera. (*Oh! oh! – Ilarità*). Ed allora, siccome in quest'aula si amano le barzellette, mi fu risposto che io posavo la mia candidatura a quel posto. No, non si trattava di questo. Io posavo semplicemente davanti alla Camera un problema che impegna l'onore di un Paese che voglia essere civile.

La verità è che, all'infuori di qualche condannato politico, che ebbe la fortuna, proprio la fortuna, di essere mescolato con i condannati comuni, non vi è nessuno che con conoscenza di causa vi parlerà dell'interiore delle carceri. Gli altri, o la loro voce è troppo fioca per arrivare fin quassù, oppure, e specialmente i più rispettabili fra essi, desiderano soprattutto di dimenticare e di far dimenticare il triste tempo passato tra quelle mura.

Ma ciò non toglie che io debba dire alla Camera che le carceri italiane, nel loro complesso, sono la maggior vergogna del nostro Paese. Esse rappresentano l'esplicazione della vendetta sociale, nella forma forse più atroce che si abbia mai avuto: noi crediamo di aver abolita la tortura, e i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura la più raffinata; noi ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice penale comune, e la pena di morte che ammaniscono a goccia a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice; noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti o scuole di perfezionamento dei malfattori. E per ottenere siffatti risultati noi prodighiamo ogni anno 30 milioni!

Ah! non bisogna giudicare le nostre carceri dalle carceri giudiziarie, che sono un po' meno sconosciute perché nei loro atrii bazzicano gli avvocati quando vanno a colloquio coi giudicabili. Le carceri giudiziarie sono luoghi di delizia, sono paradisi terrestri, in confronto delle vere case di pena, che albergano la grande maggioranza, forse i quattro quinti dei condannati.

Già, l'edificio del nostro sistema punitivo lo si può indovinare fin dal vestibolo. Quando un arrestato è condotto nelle camere di sicurezza delle nostre Questure, egli comincia a trovare quasi sempre un locale in contravvenzione con tutti i regolamenti di igiene stabiliti dai Municipi e dal Governo. Sui tavolacci egli incontra tutta l'arca di Noé, tutte le razze di cimici, di pidocchi e di altre anche peggiori bestiole, troppo poco parlamentari per ch'io possa qui farne l'elenco (*Siride*). E questa è l'anticamera della giustizia punitiva: dico della giustizia punitiva, non quale appare dallo scenario esteriore dei Tribunali, ma quale è realmente nella sua terribile esplicazione concreta, quale pesa realmente sugli sciagurati che vi incappano per 20, per 30 anni, per tutta la vita di un uomo.

Poi, quando il condannato è «consegnato», come una cosa, al reclusorio, egli viene perquisito, gli vengono rasi la barba e i capelli, viene spogliato de' suoi abiti

e gli è infilata quella indecente livrea multicolore, che lo assimila a tutti gli altri condannati, che è come l'oltraggio supremo che noi vogliamo recare a un caduto, a uno sventurato, e forse, chi sa in quanti casi! a un innocente condannato per errore, per renderlo repugnante agli altri e a se stesso... (*Interruzioni*).

Sì... il condannato è vestito di quella infame divisa che lo rende, ripeto, oggetto di ludibrio e di ripugnanza a chiunque lo vede; gli si toglie il nome e il cognome, ogni segno della sua individualità, e sul camiciotto gli è cucito un numero, col quale ormai sarà sempre chiamato, come ad ammonirlo che egli ha cessato di essere una persona, un individuo, un essere umano.

Oh! la proprietà del nome di famiglia! Quale legge umana o divina ha mai permesso di espropriarne un nostro simile? Oh! se invece di chiamarvi, o ministro, l'onorevole Giolitti Giovanni, se invece di sentirvi chiamare col vostro nome, onorevoli colleghi, col nome ereditato dagli avi, col nome che suonò sulle labbra della madre, vi avvenisse, nell'androne di un carcere, di sentirvi chiamare *otto settantanove o dieci quarantatré*, voi avreste, da questo solo fatto, dal tuffo di sangue che vi rifluirebbe nel cuore, come una rivelazione sintetica di tutta la barbarie dei nostri sistemi punitivi.

Io ricordo, e forse altri ricorderà, l'ultimo capitolo di uno dei più profondi romanzi di Edmondo de Goncourt, la *Filie Elisa*, dove una povera prostituta, una reietta dal mondo, condannata alla reclusione, inebetita dalla vita del reclusorio, dopo essere stata un numero per non so quanti anni, un giorno, entrata in agonia, al momento di lasciare insieme la galera e la vita, alfine da un'anima pietosa si sente chiamare anche una volta col suo nome di Elisa, che aveva quasi dimenticato: e basta quel richiamo alla sua umanità per inondarle di dolcezza il momento supremo... Ebbene, no: noi non abbiamo il diritto di infliggere ad esseri umani cosiffatte torture. La società, che si difende, può impadronirsi di noi, può rinchiuderci, può separarci da tutto ciò che rende tollerabile o cara la vita; ma non può, ma non ha diritto, di sopprimere in noi la dignità, la fierezza, la personalità morale, non ha diritto di deturparci, non ha diritto di far di noi delle cose, senza volontà, senza fisionomia, senza nome.

Il regolamento carcerario vuole che i direttori tengano vivi i sentimenti affettuosi dei condannati verso le rispettive famiglie; ma lo stesso regolamento fa poi quanto è possibile per spegnere cotesti sentimenti, quando ai condannati vieta di scrivere lettere alle famiglie se non due volte o quattro volte all'anno secondo i casi, e vieta altresì di avere colloqui con esse se non a intervalli ugualmente lunghi, e sempre, s'intende, sotto la vigilanza idiota delle guardie, che impediscono ogni discorso, che si riferisca alla vita del carcere o alla vita che si agita fuori, e che esca dalla banalità del semplice saluto e delle notizie di famiglia. La corrispondenza è castrata, è violata da una specie di rabbia poliziesca, senza discernimento e senza scopo, comune a quasi tutti i direttori di carcere; i colloqui, rarissimi, resi inaccessibili anzi alla gran maggioranza pel fatto che i condannati, a bella posta, si mandano da un capo all'altro dell'Italia, dove le famiglie povere non li possono raggiungere mai, sono la cosa più triste che si possa immaginare; si tengono in presenza degli

agenti, a traverso una inferriata, spesso anche una doppia inferriata, dove se un figlio tenta di baciare la madre, che non vide da diversi anni, un aguzzino si slancia ad impedirlo. Torquemada non avrebbe immaginato nulla di somigliante!

Non parlo della segregazione cellulare. Fortunatamente lo Stato italiano fu troppo spiantato per effettuarla nella misura stabilita dal Codice. Dissi già che, al confronto, è pietosa la pena di morte. Ma voglio toccare dell'obbligo del silenzio, che è generale e continuo per tutte le nostre case di pena, dall'ergastolo al reclusorio, al carcere giudiziario, e che è, esso pure, una forma, e la peggiore, di segregazione dalla vita. Ma a chi mai – mi domando – che avesse viscere umane, poté balenare alla mente di assoggettare un proprio simile al silenzio per dieci, per venti anni, per tutta la vita? Riflettete bene, o signori, misurate la enormità di questa condanna. E si tratta, nel più dei casi, di persone che dovrebbero, un dì o l'altro, tornare nella società, e dovrebbero tornarvi rinnovate, rinvigorite, capaci di vivere di nuovo e di vivere meglio. Per prepararle a vivere meglio, si comincia ad abolire in esse l'esercizio, l'espressione, la formulazione di qualunque pensiero.

Il detenuto deve dimenticare la propria voce: deve diventare un muto per atrofia. Perché, anche quando sia interrogato dai superiori – cosa che avviene ben di rado – egli, dice il regolamento, risponderà a voce bassa. La nostra voce, la voce normale, è tilato del nostro spirito, della nostra persona: ma la persona, lo spirito del detenuto debbono essere uccisi. Il silenzio eterno, assoluto; e non solo il silenzio attivo, ma anche il silenzio passivo. Non soltanto non si deve dir nulla; non si deve nulla sentire. Ogni notizia dal di fuori è severamente intercettata. Il condannato, quale che sia il delitto commesso o supposto, quali che siano la sua educazione e i suoi bisogni morali, supplicherà invano di ricevere un qualunque giornale: i giornali sono banditi dalle carceri come cosa peccaminosa, e non solo pei detenuti, ma anche per le guardie: i giornali rappresenterebbero un po' di vita intellettuale, un po' di moto e di luce al cervello, che il carcere deve ottenebrare. Ond'è che là dentro il bisogno insoddisfatto di sapere qualche cosa del mondo diventa uno spasimo, una frenesia (*Commenti*). Scusate se vi reco dei dettagli poco puliti, ma che mi sembrano eloquenti come note sintomatiche della condizione di cose che descrivo. In galera noi eravamo felici quando, essendoci permesso di entrare in una latrina, fuori per un istante dall'occhio del guardiano, ci capitava la fortuna di trovare qualche pezzo di giornale sporco di sterco, che nascondevamo gelosamente, nelle tasche no – poiché il detenuto non ha tasche – ma sotto gli abiti, sperando che sfuggisse alle perquisizioni che ci si facevano più volte al giorno sulla persona.

E chi si piglia cura dei detenuti nel vostro sistema carcerario? Il direttore – è il regolamento che parla – dovrebbe visitarli spesso, dovrebbe accordar loro udienza quando la richiedono, dovrebbe studiarne il carattere per conoscerli a fondo, per educarli e migliorarli, per assegnar loro i punti di merito, e a suo tempo proporli pel passaggio alle case intermedie, per la liberazione condizionale o per la grazia. Ma il direttore non fa nulla di tutto questo: esso non è che un impiegato amministrativo che non esce quasi mai dal suo stambugio, e non fa che comunicare cogli impiegati o col direttore generale delle carceri. Ah! sì; le udienze

qualche volta si accordano, perché il regolamento esplicitamente lo impone: i detenuti, messi in fila, ad uno ad uno, passano davanti a una grata, d'onde è loro concesso di dire una parola, rapidamente, ad un uomo, che non li conosce, che non risponde, che segna qualche cosa sopra un registro e li licenzia. Questo è il meccanismo delle cosiddette udienze, le quali indubbiamente servono a qualche cosa, servono in fine d'ogni anno a farne la statistica!

V'è il dottore e v'è il cappellano, che dovrebbero coadiuvare il direttore nello studio e nella selezione dei condannati. Ma il dottore non può parlare con un detenuto senza che una guardia lo accompagni e lo vigili, tenendolo in una condizione di sospetto che lo umilia e gli impedisce di esercitare qualunque azione confortatrice. Non parlo delle infermerie, quasi tutte ugualmente in condizioni deplorabili. Quando a me è capitato di sentirmi male e di chiedere di essere mandato all'infermeria, ho trovato dei dottori pietosi che mi hanno detto: Dio vi guardi dall'andare all'infermeria! rischiereste di creparvi; meglio cento volte essere rinchiusi nella cella.

Il cappellano! Vi parrà strano che io debba venir qui a dir bene dei preti; ma, se voi foste gittati in un'isola perduta nell'Oceano o in un deserto di sabbia e incontraste un essere umano, fosse pure un prete od un monaco, probabilmente non vi ricordereste di essere massoni o anticlericali o razionalisti, e benedireste quell'incontro come un dono del cielo.

Il cappellano dunque dovrebbe essere un conforto pei carcerati, e ve n'è che fanno il possibile per esserlo: ma anche l'opera loro è intralciata, è isterilita dal rigore dei regolamenti, dal dominio assoluto degli aguzzini, i quali, nelle carceri, sono i veri e soli padroni.

I direttori carcerari non esistono pei detenuti e ne ho già detto il perché: esistono in loro vece quei tali agenti di custodia, a 28 lire al mese, di cui parlava l'onorevole Capece, e fra i quali vi è quasi sempre un preferito, un uomo di fiducia del direttore, al quale è concesso di «libito far licito in sua legge» e che ha in piena balia la sorte dei ricoverati. Se l'agente di custodia è un uomo onesto, che tiene al regolamento e alla disciplina, la sorte dei detenuti diventa più che mai intollerabile; se l'agente è disonesto e suscettibile di essere corrotto, allora qualche volta ai detenuti è concesso di respirare. Perché soltanto gli agenti corrotti lasciano respirare i detenuti, e fortunatamente i vostri agenti di custodia sono quasi tutti corruttibili. Potrei raccontarvene delle belle, a questo proposito, desunte dalla mia esperienza personale, ma preferisco tacermi perché manca ancora qualche mese, credo, al decorso dei 5 anni per la prescrizione penale. (*Si ride*).

Vi parlavo dei cappellani! Ebbene, è recente il fatto di Milano. Alle carceri giudiziarie di Milano v'era fino a ieri, l'onorevole Giolitti deve saperlo, un eccellente sacerdote, don Enrico Riva, un uomo verso il quale parecchi di noi conservano una grande riconoscenza personale per la sua rettitudine e per la sua bontà. Ebbene, costui ebbe l'imprudenza di denunziare le sevizie che una guardia di fiducia commetteva sopra i detenuti della infermeria. Tanti bastò perché, in seguito a una inchiesta segreta, di cui nulla è trapelato fuori, quel bra v'uomo

venisse destituito dalla sua funzione. È vero che più tardi venne trasferita anche la guardia, forse per mostrare che si usa una certa giustizia distributiva! A Milano però nessuno è persuaso da cotesta giustizia di Salomone: tutti sono convinti che del marcio, e grave, ci doveva essere, e che voi, sotto l'abito talare, avete sacrificato un galantuomo.

Ho detto che il regolamento, se venisse applicato interamente, avrebbe anche del buono. Esso istituisce una Commissione di sorveglianza per ogni carcere, che dovrebbe interessarsi del morale dei detenuti; prescrive anche delle Commissioni visitatrici, in cui entrano il parroco locale e alcuni rispettabili cittadini eletti dal Governo. Il guaio è che tutto ciò rimane sulla carta. Domandate a un detenuto se ha mai visto la faccia di uno di cotesti supposti visitatori. No, nelle carceri italiane non entra nessuno che non sia ammanettato e condotto dai carabinieri!

Anche i patronati per i liberati dal carcere dovrebbero, secondo il regolamento, entrare nelle case di pena, occuparsi dei condannati, massime nel periodo che precede la scadenza della pena, conoscerli, studiarli, avviarli alla vita libera, preparare loro la possibilità di trovare un'occupazione, ecc. ecc. Ma anche tutto questo non funziona; non funziona, o funziona pochissimo, persino a Milano, dove il presidente del patronato è il nostro collega ministro della giustizia, il quale, nei tempi del suo idealismo giovanile, coltivò la generosa illusione di creare, in questo campo, un'istituzione vitale. Quanto al Governo, esso se ne disinteressa.

Infatti nel vostro bilancio avete stabilito 13.000 lire per i patronati, una cifra che rasenta il sarcasmo.

Avete la liberazione condizionale, avete le proposte di grazia, che dovrebbero dipendere dall'iniziativa dei direttori e dei Consigli di sorveglianza e dovrebbero stimolare la riabilitazione dei condannati. Ma in qual modo questi istituti potranno funzionare, se i detenuti non sono conosciuti se non dagli agenti di custodia?

E le biblioteche? e le scuole? e le conferenze? Tutte queste cose sono prescritte nel regolamento. Dove le trovate? Quali risultati danno? Nessuno, assolutamente.

Ecco perché io domando al ministro dell'interno qual è il suo programma carcerario, anzi gli domando se egli ha un programma carcerario.

Nel regolamento è anche riservata ai detenuti la facoltà del reclamo contro i soprusi eventuali.

Ma, l'ho già detto altra volta alla Camera, metto pegno che mai nessun detenuto, che non sia un imbecille, ha presentato reclamo contro un abuso. Anzi ci dovrebbe essere una certa cassetta chiusa a chiave (che in realtà non c'è, come tutte le cose buone del regolamento!), la quale dovrebbe circolare nelle celle una volta la settimana, per ricevere le denunce scritte. Eppure, ripeto, nessuno che abbia due dita di cervello si prevarrà di questo diritto. Non solo, come dice il mio vicino, perché è ben difficile a un detenuto ottenere un foglio di carta e l'occorrente per scrivere; ma soprattutto perché il detenuto ha, e giustamente, una paura maledetta; perché sa che, nella miglior ipotesi, il Ministero manderà forse un ispettore, il quale verrà, parlerà col direttore e col capoguardia, poi se

ne andrà immediatamente col più prossimo treno, perché, quando ha preso la diaria, lo scopo sociale è raggiunto (*Si ride*), ma il capoguardia, l'aguzzino, l'agente di custodia, quelli non se ne vanno e gli faranno scontare nella cella di rigore e magari coi ferri l'audace tentativo ch'egli ha fatto di mettere in luce l'abuso che nel carcere si compie. E così abbiamo una popolazione di 50 o 60 mila cittadini messi fuori d'ogni legge, fuori d'ogni controllo, abbandonata, indifesa, a qualunque soperchieria.

Io ho visto una circolare che l'onorevole Giolitti ha diramata testé per mettere un po' d'ordine nelle carceri circondariali; egli stesso riconoscendo che ivi regna generalmente l'anarchia, come confessa, almeno per le carceri mandamentali, il commendator Doria nel suo ultimo rendiconto statistico. Sono facile profeta assicurandolo che anche questa circolare rimarrà una grida spagnuola.

Nè potrebbe essere altrimenti finché il vero padrone del carcere è sempre l'agente di custodia, quale voi lo reclutate e lo mantenete.

Costui intanto (non lo dico per fare del regionalismo, ma è una triste constatazione) è un meridionale quasi sempre, perché è solo nelle regioni dove manca ogni industria che si può trovare chi sia disposto ad assumersi questo disagiato, antipatico, odioso mestiere; è un analfabeta o presso a poco, è soprattutto un irritato contro tutto e tutti, perché la sua vita è la vita del detenuto (le guardie non possono uscire che due ore ogni due giorni), e, come i detenuti, egli vive in un ambiente di diffidenza e di sospetto, continuamente spiato, punito, angariato, ond'è che il suo odio lo sfoga sul carcerato, il solo che non possa reagire. Bene spesso l'agente di custodia fugge dal carcere. (Fuggono anche i detenuti qualche volta, ma troppo di rado, e vorrei che le evasioni fossero ben più numerose: me lo augurerei di cuore!) (*Commenti*)... Sicuro; non potendo tollerare quella vita, le guardie fuggono dal carcere, e stanno assenti cinque giorni, perché allora c'è un articolo di regolamento che commina la destituzione, e così possono sottrarsi alla ferma che li incatena. (*Commenti*).

E non parlo di tante altre miserie: del vitto, per esempio, insufficiente e malsano, perché voi li affamate i detenuti e li nutrite come cani; come cani di povera gente, si capisce bene, non come cani di signori!

Non parlo del passeggio, la cosiddetta «aria», imposta anch'essa dal regolamento per un'ora al giorno, che si prende in quegli orrendi cortiletti dei reclusorii, che sembrano pozzi: e non v'è nulla di più lugubre di quelle file taciturne di condannati, vestiti da arlecchino, perquisiti all'entrata e all'uscita del cortiletto, che girano di continuo, a passo uguale, rasente le mura, a distanza di alcuni metri l'uno dall'altro, senza poter dire una parola, senza potersi fermare se non col permesso dell'aguzzino, come povere giumente cieche che girino la ruota di una macina da mulino ...

Non parlo del lavoro, che ci dovrebbe essere e non c'è; non parlo delle mangerie, che avvengono più o meno in tutte le carceri del Regno, ad opera degli appaltatori, e non di essi soltanto, confessate, in segreto, dagli agenti, dai capiguardia, dagli scrivanelli, da tutta quella schiera sinistra di gente che si muove in

quelle case di obbrobrio e di dolore. Case non di correzione, ma di corruzione, perché sottratte al pubblico controllo, perché vi mancano l'aria e la luce, questi disinfettanti necessari d'ogni cosa umana.

E così non avete delle carceri, avete degli ammazzatoi.

Ho già detto che la scuola non esiste, che le biblioteche è come se non esistessero. Basti dire che i detenuti si tengono al buio nelle sole ore in cui potrebbero leggere. È noto che nelle celle dei reclusorii non vi sono vetri ai finestrini, ma delle sudice tele giallognole che non lasciano passare la luce. Non dimenticherò mai l'impressione di tristezza e di orrore che provavo nel reclusorio sentendo, per lunghe ore, nelle sere d'inverno, dal momento del ritorno dai laboratori alla squilla che prescrive il riposo, il passo monotono, cadenzato, in tutte le celle, dei detenuti, che camminavano su e giù, per quei due metri di spazio, come belve rinchiusi, al buio più perfetto, senza poter gettare l'occhio su un libro che li distraesse da quell'orrore di sepolcro, senza un mobile, senza un sedile su cui sostare, perché i panchetti di legno possono servire come strumento di rivolta e perciò li avevano aboliti. Se i detenuti hanno un libro, un ricordo, un oggetto caro della famiglia, che l'invidio spionaggio dei guardiani non abbia loro tolto, sono costretti a porlo accanto al vaso da notte, sotto al lettuccio, perché non hanno altro luogo dove si possano riporre le cose che sono care al cuore dei detenuti... perché i detenuti l'hanno anch'essi un cuore; è soltanto l'amministrazione che non lo ha!

A tutto ciò dovrete pensare. Il primato che ha l'Italia nella delinquenza è figlio anche di cotesto sistema che abbrutisce, che martoria, che fa uscire dal carcere della gente inebetita e incapace alla vita, piena di sdegno e di rancore contro di noi che viviamo all'aria libera, contro di voi che dovrete tutelarla e non la tutelate.

Ma all'uscita dal carcere vi è il patronato per i liberati! L'onorevole Giolitti ieri, rispondendo all'onorevole Socci, disse che i patronati sono opere di beneficenza e che lo Stato non può avere per essi che una funzione integratrice.

Strano ragionamento davvero! Capireste voi un ginecologo o una levatrice i quali dicessero che il loro compito consiste nell'assistere la madre sino al momento del parto, non un minuto più in là? Ma sono i postumi, ma è la febbre puerperale il pericolo più grave. Similmente, è quando il detenuto esce per la prima volta all'aria libera, quando è preso dall'ubriachezza di quest'aria che non respirava più da tanti anni, e si trova circondato da visi arcigni e sospettosi, è allora il momento della crisi, è allora che bi- sogna aiutarlo.

Voi non fate nulla di tutto ciò, voi gettate i vostri detenuti in mezzo alla via perché ridivengano ladri da condannare, assassini da torturare di nuovo.

Io parlavo, uno di questi giorni, con una signora americana molto colta, Miss Bartlett, membro attivo della Howard Association di Londra. Essa mi raccontava i miracoli che questa associazione fa all'estero, e non nella sola Inghilterra, ma in America, in India, in Australia, persino nel Marocco, per migliorare il trattamento dei detenuti e aiutarli quando escono di prigionia. E dovendo essa rimanere in

Roma per ragioni di salute, ed essendo stata raccomandata dall'ambasciatore americano al commendatore Doria che le diede il permesso di visitare qualche carcere, mi chiedeva se le sarebbe possibile di fondare in Italia delle filiali attive della filantropica istituzione londinese. Pur troppo, ed arrossivo di essere italiano, ho dovuto tarpare le ali alle sue generose speranze. «Non v'illudete, ho dovuto dirle, voi non siete in un paese civile; le nostre carceri sono chiuse da una muraglia della Cina: vi hanno dato per cortesia il permesso di entrare a vedere qualche carcere, ma non vedrete altro che delle mura». Infatti, pel regolamento carcerario anche i deputati han facoltà di visitar le carceri, come l'hanno il vescovo della diocesi ed altri personaggi più o meno ufficiali; ma di visitare che cosa? le pareti, gli androni, i cortili, non ciò che vibra e palpita e soffre di umano nei reclusorii. Vi incontriamo il sorriso del direttore che ci fa molti salamelecchi, le grinte delle guardie che cercano di parere meno cattive quando ci vedono; ma, se vogliamo informarci, sapere, interrogare i detenuti, assolutamente no! Ciò non è permesso, di regola, neanche agli scienziati per ragione di studio, neanche ai filantropi per ragioni di pietà. Figurarsi poi a una donna! Una donna in un carcere di maschi, condannati alla castità nelle celle o alla sodomia nei cameroni! *Vade retro Satana!*

Questi sono i criterii della nostra amministrazione carceraria. E questo grosso resoconto statistico del commendator Doria li rispecchia perfettamente.

E, quanto a quelli che ci sono, come non si capisce che i riformatorii degli adolescenti dovrebbero essere essenzialmente degli educatorii? Come mettete dei ragazzi di 12, 14, 16 anni in mano di quei brutali agenti carcerari, che vengono dalle galere, dove hanno trattato soltanto con le belve umane e sono diventati belve essi stessi? Ma perché non ci mettete dei direttori e dei medici che siano specialisti e psichiatri, che sappiano essere i medici e gli psicologi di questa infanzia spesso più abbandonata che non traviata, talora buttata là dall'egoismo paterno, che scarica volentieri sullo Stato i propri doveri?

Voi avete qui 700 o 800 pagine irte di cifre, che saranno costate allo Stato parecchie migliaia di lire, e che forse nessuno leggerà mai; voi vi imparate quanto spende il Governo per le carceri, quanti detenuti sono entrati e quanti sono usciti, qual'è la loro età, la loro condizione, quante infrazioni disciplinari hanno commesso, quanto rende (e non rende niente) il lavoro carcerario, e via via, tutto ciò che è meccanicismo, tutto ciò che può allinearsi in colonne di numeri. Ma dell'anima del sistema carcerario, dell'*uomo* che vi abita dentro e vi dolora, dell'opera sociale dello Stato, delle conseguenze morali della pena, di tutto ciò che vorremmo sapere, che interesserebbe sapere, *nec verbum quidem*.

Delle scuole, per esempio, che ci dovrebbero essere nelle case di pena, non trovo neppure un accenno. Lavoro pregevole, paziente, diligente, ma che – non per colpa del compilatore – non rivela nulla allo spirito. Sì, esso è lo specchio fedele della nostra amministrazione carceraria: una cosa senza anima, un sepolcro, e un sepolcro, ripeto, dove tutto infracidisce.

Ed ora una parola sui riformatori dei minorenni.

Ogni anno i procuratori del Re, nei discorsi inaugurali, ci dicono con parole

di sonante eloquenza, il profondo dolore che essi sentono sotto la toga, per la crescente delinquenza dei minorenni, di questa piaga che minaccia il Paese.

Ebbene, i vostri riformatorii, che dovrebbero porvi riparo, che cosa sono se non un quissimile delle carceri che abbiamo descritte? Intanto non ce n'è a sufficienza, e forse è un bene, perché quelli che non ci sono almeno non fanno del male. Certo è che, quando v'è un discolo da ricoverare, se non interviene un deputato influente, possibilmente d'opposizione (allora ottiene più facilmente) (*Si ride*), che scriva all'onorevole Giolitti o all'onorevole Di Sant'Onofrio, ci possono essere cento decreti del Tribunale, ma può aspettare degli anni, nessun ricovero si apre.

Che ne fate di quel riformatorio di Forlì, in cui mandate i discoli che presumete peggiori, per chiuderli in celle di isolamento, senza alcuna cura né morale né fisica, senza alcuna educazione ed alcun conforto? Che sperate dall'opera di quei maestri che pagate più avaramente dei maestri rurali e a cui affidate centinaia di allievi in una volta? E lo sapete che i riformatorii privati – che albergano il massimo numero di questi fanciulli – sono istituti di speculazione, assai più che di correzione?

Ebbene, anche tutto questo converrebbe riformare *ab imis fundamentis*. È un dovere sacro per qualunque Governo di avere, in queste condizioni, un programma carcerario, di schiudere le porte e le finestre su tutto questo putridume: voi osservavate ieri, onorevole Giolitti, rispondendo al collega Sichel, che neppure i socialisti hanno il rimedio per tutti i mali che denunciano. E vero, se intendete che non abbiamo in tasca ricette miracolose, il che sarebbe da perfetti Dulcamara; ma le grandi direttive delle riforme ben le possiamo indicare, e a voi spetta di seguirle. No, non è punto necessario che il nostro Paese abbia il privilegio della delinquenza più intensa e più feroce: più istruzione nelle masse e un po' più di giustizia sociale, e questo primato noi lo faremmo sparire. E non è scritto in alcun libro del destino che le nostre carceri, i nostri riformatori debbano esser dei luoghi di tortura e dei semenzai di criminalità. Qui basterebbe fortemente volere.

I nostri figli, ne ho la convinzione, ricordando l'attuale sistema carcerario italiano, lo considereranno con quello stesso senso di orrore, con cui noi guardiamo, quando andiamo a Castel Sant'Angelo, il carcere di Beatrice Cenci e le altre segrete del medio evo; perché, in fondo, se l'apparenza esteriore è migliorata, la sostanza è sempre a quel livello. Essi rabbriviranno di quel che oggi, forse, fa sorridere voi. E perciò ch'io non so rinunciare, ogni qual volta l'occasione mi si offre, a pagare il mio debito all'esperienza che ho fatta ed ai miei miseri compagni e vicini di cella, denunciando le infamie delle carceri italiane. (*Approvazioni a sinistra*)

Antonio Trampus

*Carcere e processo inquisitorio nell'Ottocento:
la costruzione del mito, le memorie di Casanova
e la prigione dei Piombi a Venezia*

SOMMARIO: Introduzione – 1. Il carcere nella letteratura ottocentesca tra realtà e finzione – 2. Mito e antimito dei Piombi attraverso le Memorie di Giacomo Casanova – 3. Nella trappola del mito: Ugo Foscolo – 4. Il carcere come luogo immaginario – 5. Da *Le prigioni più rinomate d'Italia* ai *Signori della notte* – 6. Le connessioni con i dibattiti parlamentari sulla riforma carceraria.

Introduzione

I temi del carcere, del processo inquisitorio, della tortura e della confessione come mezzo di prova, tanto cari alla cultura dell'Illuminismo e al dibattito settecentesco sul garantismo penale, conoscono nel corso dell'Ottocento una fortuna per certi versi inaspettata. Complici la cultura della Restaurazione, i giudizi di condanna sul XVIII secolo, considerato causa delle rivoluzioni e dei disordini istituzionali, e il rinnovato vigore del Sant'Uffizio soprattutto nella penisola italiana, si assiste alla costruzione di veri e propri miti politici e culturali. Talora risultano basati su fraintendimenti e mistificazioni, altre volte vengono prodotti strumentalmente, anche dal punto di vista istituzionale e giuridico, per perseguire obiettivi molto diversi tra loro, che vanno dalla volontà di influenzare l'opinione pubblica al tentativo di condizionare i dibattiti parlamentari.

L'obiettivo di queste pagine è di mostrare come, trascorsa la stagione settecentesca della rivendicazione dei diritti dell'uomo e delle battaglie per un processo giusto ed equo e per la mitigazione delle pene, la cultura italiana dell'Ottocento fa del tema del carcere uno dei punti di forza, non soltanto in relazione alla necessità delle riforme carcerarie, ma anche in funzione di un giudizio politico sull'operato degli Stati di Antico Regime. In questo quadro, si assiste alla costruzione del mito intorno alla prigione dei Piombi a Venezia, alimentato dalla pubblicazione delle memorie di Giacomo Casanova.

1. *Il carcere nella letteratura ottocentesca tra realtà e finzione*

Nella letteratura italiana della prima metà dell'Ottocento, il carcere è prima di tutto la metafora di una condizione spirituale, e non necessariamente di una situazione fisica. Come altri hanno già rilevato¹, è tipico della cultura degli anni Venti e Trenta del XIX secolo usare il carcere come un luogo mentale, che viene a mano a mano identificato in spazi diversi, non necessariamente coincidenti con una struttura edilizia destinata ad essere luogo di pena. In questa dinamica gioca probabilmente anche il fatto che a quel tempo pochi sono ancora gli edifici pensati, progettati e costruiti specificamente come luoghi di pena. Spesso le carceri rimangono ancora spazi ricavati all'interno di costruzioni più antiche, che si tratti di fortezze, ex ospedali, ex conventi o lazzaretti, e simili. Le grate, simbolo della condizione carceraria, caratterizzano infatti realtà molto diverse tra loro e così Alessandro Manzoni può restituire una visione del carcere attraverso il convento, il lazzaretto, l'isola e tutti gli altri ambiti nei quali la sensazione di assenza di libertà è determinata da forme di clausura. Questo avviene tanto in *Il Conte di Carmagnola* (1820) quanto nell'*Adelchi* (1822) e nei *Promessi sposi* (1827). Per Giacomo Leopardi, invece, il carcere è il luogo natio, quella Recanati dalla quale vuole allontanarsi e che gli appare come un ambiente chiuso, orrendo e disumano. L'oppressore diventa la famiglia d'origine, e le forme di evasione si concretizzano nelle prove poetiche restituite da capolavori come *L'infinito*, *Alla luna*, *Il sogno* e altre ancora².

Questo percorso è del tutto asimmetrico, come forse si può notare, rispetto all'evoluzione del dibattito sull'istituzione penitenziaria che nello stesso periodo guarda piuttosto alla progettazione e alla costruzione di strutture funzionalmente destinate a luogo di pena, nell'ottica di una più stretta relazione con le trasformazioni del mercato del lavoro tipiche di una società che si fa sempre più industrializzata. Nella realtà dei primi decenni dell'Ottocento, il carcere può svolgere funzioni diverse: può

¹ L. Goisis, *Il carcere nella storia e nella letteratura tra finzione e realtà. Dall'invenzione all'epilogo dell'istituzione totale*, in «Diritto@Storia», XVI (2017), pp. 5-42 (<https://www.dirittoestoria.it/15/contributi/Goisis-Carcere-storia-letteratura-finzione-realta.htm>)

² V. Camarotto, *Metafore e lessico della prigionia in Alessandro Manzoni*, in C. Spila (cur.), *Voci da dentro. Itinerari della reclusione nella letteratura italiana*, Roma 2008, pp. 177-201; E. Benucci, «E io mi dispero proprio ... che mi tocca vivere in questo carcere»: Giacomo Leopardi a Pietro Giordani, *Recanati 27 novembre 1818*, in G. Traina-N. Zago (curr.), *Carceri vere e d'invenzione dal Tardo Cinquecento al Novecento*, Acireale-Roma 2009, pp. 247-273.

servire a eliminare dalla società i condannati agendo con compiti di deterrenza, oppure può diventare luogo di conservazione della società e di mitezza, allorché i condannati costituiscono una forza-lavoro necessaria per la realizzazione di opere pubbliche. Come è stato notato³, l'oscillazione tra queste due soluzioni nell'Ottocento dipende da elementi variabili e dall'andamento del mercato del lavoro: dove c'è scarsità di forza lavoro e la popolazione carceraria è poca, aumenta il suo valore e il carcere tende ad essere luogo conservativo e mite. Dove c'è abbondanza di forza lavoro e sovraffollamento, la forza lavoro perde di valore e il carcere tende a svolgere funzioni di deterrenza.

Il riferimento a Manzoni ci conduce verso un'altra immagine del carcere molto diffusa nel corso del XIX secolo, che è quella del carcere dell'Inquisizione, connesso al ruolo del Sant'Uffizio e più in generale ai racconti di prigionia legati al giudizio del foro ecclesiastico. Gli esiti della Rivoluzione francese non hanno spenti gli echi dell'ultimo grande processo dell'Inquisizione romana contro Cagliostro, alias Giuseppe Balsamo, considerato come personificazione del male, e la Chiesa stessa ha amplificato dinanzi all'opinione pubblica europea il legame stretto tra carcere e Inquisizione⁴. Come è stato notato, appare ancor più singolare che Manzoni nei *Promessi sposi* affrontando il contesto della Milano spagnola sia reticente e omissivo sul ruolo dell'Inquisizione romana⁵. Lo scrittore milanese utilizza un approccio selettivo alla storia, tipico del «romanzo fantastico» e dei componimenti d'invenzione. I silenzi di Manzoni sono ancor più singolari, ma a questo punto comprensibili, di fronte alla fortuna dei romanzi gotici inglesi tra Sette e Ottocento, dove il Sant'Uffizio e il carcere degli inquisitori romani emergono con forza e persino con eccessi e sviamenti. Non è raro che vengano confusi con altre magistrature, solo apparentemente omonime, come nel caso degli Inquisitori di Stato a Venezia. Nella penisola italiana poi, dove in effetti il peso dell'Inquisizione romana da tempo è stato ridotto soprattutto a foro della coscienza e mal si presta quindi per sostenere il mito di una leggenda nera, per alimentare il mito negativo del Sant'Uffizio e delle carceri inquisitoriali si deve ricorrere

³ Seguo L. Goisis, *Il carcere tra storia e letteratura*, cit., che a sua volta rimanda a G. Rusche - O. Kirchheimer, *Punishment and Social Structure*, New York 1939 (tr. it. *Pena e struttura sociale*, Bologna 1978).

⁴ Si veda sul punto l'efficace ricostruzione di P. Palmieri, *Le cento vite di Cagliostro*, Bologna 2023, pp. 161-194.

⁵ V. Lavenia, *Il tribunale innominato. Appunti sull'immaginario dell'Inquisizione romana*, in G. Ancona-D. Visinti (curr.), *Omaggio ad Andrea Del Col*, vol. 3, *Religione, scritture, storiografia*, Montereale Valcellina 2013, pp. 289-314.

ad una letteratura d'importazione, fondata sulla *leyenda negra* e sul ruolo, certo più cruento, svolto dall'Inquisizione spagnola⁶.

Nella letteratura dell'Ottocento, quindi, il carcere si presenta più come un luogo immaginario che come un luogo reale. Assume i contorni di un mito costruito attraverso la convergenza di istanze diverse, che da un lato trae ispirazione dalla sensibilità illuministica per la mitigazione della pena, dall'altro hanno bisogno di rappresentazioni immagini negative dal valore fortemente simbolico, rafforzate anche da reticenze e silenzi.

2. Mito e antimito dei Piombi attraverso le Memorie di Giacomo Casanova

Il secondo decennio dell'Ottocento è l'epoca in cui emerge uno straordinario atto di accusa nei confronti del processo inquisitorio e le iniquità della Repubblica di Venezia, grazie alle Memorie di Giacomo Casanova, pubblicate per la prima volta nel 1822. Si tratta di un testo scritto a più riprese tra il 1791 e il 1798, l'anno della morte di Casanova, ma rimasto inedito per un quarto di secolo. Dopo averlo acquistato nel 1821, l'editore Brockhaus di Lipsia decide di darlo alle stampe in una versione censurata e tradotta in lingua tedesca, ben presto seguita da una serie di edizioni pirata apparse in tutt'Europa, soprattutto francesi. Le memorie del veneziano contengono, tra l'altro, il racconto della famosa fuga dai Piombi, preceduto dalla narrazione delle denunce, dell'arresto di Casanova, del processo senza difesa, della condanna priva di motivazione nota così come della durata della pena, ignota a Casanova tanto da spingerlo all'evasione. Lo stesso racconto descrive poi la fuga dalla cella posta sotto il tetto di piombo del Palazzo ducale, l'attraversamento del Palazzo e delle sue varie stanze offrendo al pubblico dell'Ottocento una rappresentazione del sistema di governo della Serenissima destinato a impressionare per la farraginosità e arretratezza.

I contemporanei in realtà avrebbero potuto conoscere la fuga dai Piombi già attraverso un libretto che Casanova pubblica in vita, l'*Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise qui s'appelle les Plombs* apparsa nel 1787. Al di là del fatto che il veneziano non fa che trasporre per iscritto una vicenda ripetutamente raccontata e messa a punto attraverso la sua frequentazione dei salotti europei, l'edizione del 1787 non ha avuto in effetti particolare diffusione. Maggiore è stata l'eco nella cultura di lingua

⁶ V. Lavenia, *Il tribunale innominato*, cit., p. 309.

tedesca grazie a alcuni rifacimenti e a edizioni pirata. Precoce è *Der Zweite Trenck, oder Geschichte meiner Entweichung aus dem Staatsgefängnisse zu Venedig, geschrieben zu Dux in Böhmen 1787. Nach dem Französischen* (=Il secondo Trenck, ovvero storia della mia evasione dalle prigioni di Stato di Venezia, scritta a Dux in Boemia nel 1787, dal francese), apparsa a Vienna nel 1788 per i tipi di Georg Philipp Wucherer (1734-1805), specializzato nell'editoria massonica negli anni Ottanta del Settecento, amico del giornalista massone Rudolf Gräffer (1734-1817), che forse è anche il traduttore. Il titolo *Der zweite Trenck* allude alle avventure del più famoso (all'epoca) barone Friedrich von Trenck, amante della sorella di Federico II, incarcerato ed evaso dalla fortezza di Glatz nella bassa Slesia (oggi Klodzo, in Polonia).

A questa pubblicazione segue poco più di una dozzina d'anni dopo una successiva versione intitolata *Die Ruinen des rothen Gerichts oder die Bleykammer von Venedig* (=Le rovine del Tribunale rosso, ovvero i Piombi di Venezia), pubblicata a Vienna dall'editore Bauer con la data del 1802. Casanova è ormai morto (nel 1798) e la Serenissima è divenuta austriaca. Più che di una traduzione, si tratta di un vero e proprio adattamento in due parti, nel quale l'io narrante-Casanova assume l'identità fittizia di Emiliano e i nomi gli altri protagonisti sono nascosti da iniziali. Il momento della pubblicazione è significativo, perché coincide con la prima dominazione austriaca di Venezia e con l'avvio di una campagna di stampa volta a rendere pubbliche le nefandezze della cessata Repubblica, ad aprire gli archivi, a svelare al mondo i segreti del governo aristocratico. Proprio in quel 1802 si sviluppa un vivace confronto fra il governo austriaco e il patriarca di Venezia Ludovico Flangini, all'interno del quale assume una dimensione centrale la questione della sopravvivenza o meno del Tribunale del Sant'Uffizio, i cui poteri a Venezia erano peraltro ridotti almeno dal 1766, in conseguenza della loro cessione ai Savi all'Eresia. Flangini, tuttavia, mira a mantenere in funzione il Sant'Uffizio anche come strumento di difesa dinanzi al mai sopito pericolo rivoluzionario, adducendo che la forza di quel tribunale risiede già nel solo suo nome, capace di indurre «un panico timore» nella popolazione⁷.

Nella commistione, ma anche confusione, tra attività dello Stato di polizia e controllo della Chiesa, tra l'antica funzione degli Inquisitori di Stato – deputati nella Repubblica a sorvegliare sulla divulgazione del segreto di Stato –, e il Sant'Uffizio, tra la prigione dei Piombi e il presunto

⁷ M. Gottardi, *L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806*, Milano 1992, pp. 132-134.

«tribunale rosso» evocati dal titolo posticcio posto in capo al racconto casanoviano, si gioca quindi gran parte della mobilitazione dell'opinione pubblica intorno all'immagine e alla funzione del carcere. Ed è proprio in questo clima, accentuato all'indomani della Restaurazione, che la pubblicazione delle memorie di Casanova, con la ripresa al loro interno del racconto sui Piombi, giunge a rinfocolare gli animi.

3. Nella trappola del mito: Ugo Foscolo

Tra i primi recensori delle memorie casanoviane, che rapidamente circolano soprattutto grazie alle riedizioni francesi, è nel 1827 il veneziano Ugo Foscolo. Da più tempo il poeta vive a Londra dove, già malato, si mantiene facendo traduzioni e scrivendo articoli per giornali, come quello apparso sulla «Westminster Review» a commento di Casanova⁸. Come è stato ampiamente dimostrato, Foscolo in realtà non ha letto quel testo, che conosce solo attraverso alcuni estratti che gli vengono trasmessi⁹. In fin dei conti, non gli interessa nemmeno chi sia Casanova e chi sia il vero autore delle memorie. Forse ha raccolto già le voci in circolazione a proposito del fatto che il vero autore potrebbe essere Stendhal, anche se più probabilmente decide di sorvolare sull'identità dell'autore perché, essendo stato vicino a molti che hanno conosciuto personalmente Casanova – come Isabella Teotochi Albrizzi e Ippolito Pindemonte –, sa già che si tratta di una figura rimossa dalla cultura della vecchia Repubblica per i troppi scandali e dispiaceri che ha provocato. Non a caso in una successiva occasione Foscolo preciserà di sapere che Casanova è realmente esistito, glissando però sulla fonte delle sue conoscenze¹⁰.

L'attenzione di Foscolo è tutta puntata sul racconto della prigionia nei Piombi e delle fasi che l'avevano preceduta, dall'arresto al processo di Casanova. La sua analisi si concentra nello sforzo di decostruire dettagliatamente il racconto casanoviano per dimostrarne

⁸ U. Foscolo, *Mémoires Historiques de Jacob Casanova, Vénitien: traduction de l'Allemand. Paris, vols. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1826-1827*, in «Westminster Review», XIV (1827), pp. 400-416.

⁹ G. Delogu, *Ugo Foscolo contro Casanova*, in G. Simeoni-A. Trampus-S. Volpato (curr.), *Le Memorie di Casanova: 200 anni di intrighi, censure, misteri*, Dueville 2022, pp. 101-118.

¹⁰ U. Foscolo, *Costituzione di Venezia (in occasione delle Memorie di Jacob Casanova de Seingalt)*, in Idem, *Opere edite e postume. Saggi di critica storico-letteraria tradotti dall'inglese*, a cura di F.S. Orlandini e E. Mayer, II, Firenze 1923, p. 170.

l'inverosimiglianza e far emergere una serie di presunti errori facilmente riconoscibili. A sua volta, come è stato però dimostrato, anche Foscolo cade in errore nella ricostruzione del procedimento inquisitorio e delle funzioni del carcere in quando le sue informazioni non sono dirette, ma dipendono dall'*Histoire de la République de Venise* di Pierre Daru (1819), che guarda caso è cugino di Stendhal, e che dedica pagine molto critiche a Venezia con l'intento di sottolinearne il modello negativo dinanzi alla natura liberale della monarchia costituzionale francese, anche in tema di carcere e di processo¹¹.

I Piombi di Casanova sono chiaramente un pretesto che Foscolo coglie per arrivare ad un altro scopo. Qui occorre forse riflettere sulla sede nel quale viene pubblicata la sua recensione critica, che non è né una rivista letteraria né storica, ma l'organo dei radicali inglesi, fondato da Jeremy Bentham e James Mill. In quelle pagine la discussione del mito negativo di Venezia non risponde tanto ad un progetto personale del poeta, quanto a una funzione precisa nel dibattito britannico e nell'esaltazione del repubblicanesimo dei moderni, nella specie quello del governo misto inglese¹². I lettori della rivista sono infatti ben abituati a dibattere questioni politiche, senza bisogno di pretesti o di mediazioni di carattere letterario o erudito¹³. Bentham, che dirige la rivista, è in prima linea nella riforma delle istituzioni che deve passare attraverso la revisione del sistema penale ed è colui che trent'anni prima ha introdotto attraverso il Panopticon l'idea che il carcere deve servire per apprendere il valore del concetto di disciplina, inteso come disciplina di vita e disciplina del lavoro. L'attenzione dedicata da Foscolo alla descrizione dei Piombi e del processo inquisitorio subito da Casanova va quindi nella direzione di soddisfare le aspettative e le curiosità dei lettori della rivista. Paradossalmente, quindi, Foscolo che pure può essere mosso da un intento patriottico, finisce per corroborare

¹¹ M. Infelise, *Intorno alla leggenda nera di Venezia nella prima metà dell'Ottocento*, in G. Benzoni-G. Cozzi (curr.), *Venezia e l'Austria*, Venezia 1999, pp. 309-321; Idem, *Venezia e il suo passato. Storie, miti, folie*, in *Storia di Venezia*, Roma 2002 (online [https://www.treccani.it/enciclopedia/venezias-e-il-suo-passato-storie-miti-folie_\(altro\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/venezias-e-il-suo-passato-storie-miti-folie_(altro)/)); X. Tabet, *La vision de l'histoire de Venise par les libéraux français de la Restauration: un article d'Adolphe Thiers, en 1823, sur l'Histoire de la république de Venise (1819) de Pierre Daru*, in «Laboratoire italien», 5 (2005), pp. 221-239.

¹² J.-L. Fournel, *Le modèle politique vénitien. Note sur la constitution d'un mythe*, in «Revue de synthèse», 4/ 2-3 (1997), pp. 207-219; D. Barnes, *The Venice Myth: Culture, Literature, Politics 1800 to the present*, London-New York 2016, pp. 26, 180.

¹³ G. L. Nesbitt, *Benthamite Reviewing. The First Twelve Years of the Westminster Review, 1824-1836*, New York 1934, p. 34.

l'immagine di una leggenda nera della Repubblica, riprendendone i temi che già circolano nello spazio britannico attraverso i racconti truci sui tribunali dell'Inquisizione offerti da Ann Radcliffe in *The Italian* (1797) e da Percy Shelley in *Zastrozzi* (1810)¹⁴. E non potrebbe essere altrimenti: Foscolo scrive in inglese per il pubblico inglese, è amico di Lord Byron che a sua volta alimenta la leggenda nera veneziana con *The two Foscari*, la tragedia pubblicata nel 1821 che enfatizza l'iniquità del sistema giudiziario della Serenissima e offre nella prima scena del primo atto la visione delle due porte del Palazzo ducale, dalle quali si accede rispettivamente all'aula del Consiglio dei Dieci e alle carceri di Stato¹⁵. Byron e Foscolo peraltro collaborano da vicino, negli stessi anni nei quali Silvio Pellico, dalle pagine di «Il Conciliatore», pubblica una lunga e positiva recensione alla storia di Venezia di Daru prima di passare lui stesso per i Piombi di Venezia, sulla via del carcere dello Spielberg¹⁶.

4. *Il carcere come luogo immaginario*

All'indomani della Restaurazione la leggenda nera di Venezia come sede per definizione del processo inquisitorio, dell'orrore del carcere e delle iniquità d'Antico Regime, non trova però corrispondenza nello stato dei luoghi. Gran parte della prigione dei Piombi, posta nel sottotetto del Palazzo ducale, è stata distrutta dalla Municipalità democratica all'indomani del 1797. I Pozzi invece, noti tristemente per la loro umidità, sono stati trasformati in magazzini. Nei Camerotti, nelle altre celle sparse tra Rialto e le Procuratie e in vari luoghi disseminati per la città, si continua scontare la pena secondo l'usanza della cessata Repubblica, che pone il mantenimento dei carcerati a carico della famiglia, cosa che garantisce tutto sommato un vitto adeguato e condizioni meno scomode di quanto si possa pensare, certamente non equiparabile a pene più dure in uso nei tempi antichi

¹⁴ V. Lavenia, *Il tribunale innominato*, cit., p. 305.

¹⁵ P. Borsa - C. Del Vento, *Foscolo, Manzoni e la cerchia di Byron: la prima ricezione inglese della Ricciarda e del Carmagnola*, in «Cahiers d'études italiennes», 20 (2015), online <http://journals.openedition.org/cei/2423>.

¹⁶ S.J. Woolf, *L'Ottocento 1797-1918, Nota introduttiva*, in *Storia di Venezia*, Roma 2002 ([https://www.treccani.it/enciclopedia/l-ottocento-1797-1918-nota-introduttiva_\(altro\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/l-ottocento-1797-1918-nota-introduttiva_(altro)/)). Sulla collaborazione tra Byron e Foscolo cfr. G. Delogu, *Riflessi mediterranei. Venezia mito e modello tra Sette e Ottocento*, Como 2024, pp. 17, 59.

come quella di remare sulle galere¹⁷. Le descrizioni tenebrose delle carceri sembrano insomma a molti il parto della fantasia dei viaggiatori, più che lo specchio di una realtà che nessuno può personalmente constatare¹⁸.

A rilanciare suo malgrado il nome dei Piombi provvede Silvio Pellico, arrestato a Milano il 13 ottobre 1820, condotto con Pietro Maroncelli in Palazzo ducale e poi a San Michele di Murano, dove rimane fino al febbraio 1822, quando gli viene letta la sentenza di condanna a morte commutata in venti anni di carcere nello Spielberg. La cella descritta da Pellico nelle *Mie prigioni* non è la stessa di Casanova: la sua guarda verso San Marco, quella di Giacomo verso il cortile interno. Forse Pellico non sa nemmeno chi sia Casanova, perché non è citato nell'*Histoire de la République de Venise* di Pierre Daru che Pellico ha recensito e le memorie del veneziano non sono ancora state pubblicate. Ma quando il patriota piemontese stampa *Le mie prigioni*, nel 1832, la situazione è già cambiata e le memorie casanoviane sono già uscite in almeno tre edizioni, assieme a vari estratti sulla fuga. Per il pubblico diventa così facile associare intorno al nome dei Piombi tanto l'oppressione inquisitoriale dell'Antico Regime quanto l'oppressione politica dei nuovi governanti austriaci. Il racconto di Pellico inevitabilmente trasforma i Piombi in un carcere politico, alimentando le leggende su questa prigionia che diventa oggetto di una serie di romanzi gotici e di saggi storici, come quello di Léon Gaillbert sull'*Histoire de la République de Venise* dove i nomi di Casanova e di Pellico sono accostati come una sorta di martiri del loro tempo¹⁹.

Questo carcere, però, esiste soprattutto nella letteratura e nell'immaginario e ha bisogno di essere in qualche modo visualizzato e rappresentato. Distrutto e alterato prima dalla Municipalità democratica e poi dagli austriaci, non può soddisfare le aspettative del pubblico «gotico» che si aspetta celle buie, camere di tortura, prove di qualunque genere delle nefandezze annunciate. Ecco, perciò, che l'arte e la letteratura offrono precocemente materiali in questa direzione e invano i veneziani difensori della memoria della Serenissima, da Bartolomeo Cecchetti a Francesco Zanotto e a Eugenio Musatti, si affannano a combattere le «svergognate calunnie»²⁰. Ad inaugurare la linea della raffigurazione dei Piombi come

¹⁷ L. Lo Basso, *Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: i casi di Venezia e Genova*, in L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri e carcerati. Dall'Antico Regime all'Ottocento*, Milano 2006, pp. 117-144.

¹⁸ M. Gottardi, *L'Austria a Venezia*, cit., pp. 171-172.

¹⁹ L. Gaillbert, *Histoire de la République de Venise*, Paris 1850, pp. 148-149.

²⁰ B. Cecchetti, *Delle leggi della Repubblica veneta sulle carceri*, in «Atti dell'Ateneo

prototipo del carcere duro e tetro di Antico Regime è sin dal 1797 la serie di otto rami incisi da Giovanni De Pian su disegno di Francesco Galimberti, che illustrano con modalità drammatiche l'interno dei Piombi e dei Pozzi «carceri della aristocrazia triunvirale»²¹. Le tavole sono accompagnate dalle descrizioni di Vittorio Barzoni pubblicate nel giornale «L'Equatore» (ripubblicate non a caso all'indomani della Restaurazione)²² e forniscono il modello per una tradizione di immagini che hanno il loro esito in quella pubblicata da Frédéric Bernard in *Les évasions célèbres*, un'antologia di successo edita da Hachette in Francia destinata a molte riedizioni e traduzioni spagnole e inglesi a partire dal 1869²³.

In questa sorta di cortocircuito culturale, il luogo immaginario diventa un luogo immaginato e persino un luogo reale, quando identificato nella cosiddetta «sala del tormento» in uso fino al Cinquecento, sporadicamente nel Seicento e non più dal Settecento²⁴. C'è bisogno di visualizzare spazi simili, anche alla luce dei dibattiti sulla rinnovata funzione che l'istituzione carceraria deve assumere nella società dell'Ottocento: quelli dell'Antico Regime devono perciò essere oscuri e tenebrosi, angusti e iniqui. La loro architettura deve coincidere con quella dei luoghi dell'oppressore, come una fortezza o un sotterraneo e il trattamento carcerario deve essere duro, accompagnato dalla fame, dalla tortura e dalla sporcizia. I Piombi di Casanova si prestano bene a quest'immagine, dal momento che il veneziano, grazie alla lunga sperimentazione dell'efficacia del suo racconto, ha saputo arricchirlo dei tanti particolari che possono impressionare il pubblico: dalla cella troppo bassa, al cibo scarso, dal caldo soffocante ai topi. Poco importa che nella realtà Casanova potesse ordinare e pagare il cibo che preferiva, conservare i suoi abiti e chiedere libri, essere persino protetto dai suoi nobili padrini che forse sono i corruttori della guardia che lo lascia fuggire (circostanza che Casanova evita accuratamente di menzionare). Là dove non arriva l'immaginazione, supplisce l'artista: le edizioni delle memorie e della fuga casanoviana sono sempre più spesso accompagnate da incisioni che raffigurano il prigioniero nell'orrore della

Veneto», Venezia 1866, pp. 98-100; F. Zanotto, *I Pozzi ed i Piombi antiche prigioni di Stato della Repubblica di Venezia*, Venezia 1876, pp. 2-3; E. Musatti, *La storia politica di Venezia secondo le ultime ricerche*, Padova 1897, pp. 169-170.

²¹ <https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/0500689998>.

²² V. Barzoni, *Descrizioni*, Milano 1815, pp. 66-77.

²³ G. Simeoni, *Quella celebre evasione. L'Histoire de ma fuite di Giacomo Casanova*, in «Charta», XXV, 144 (2016), pp. 24-29.

²⁴ U. Franzoi, *Le prigioni della Repubblica di Venezia*, Venezia 1966, pp. 25-26.

sua cella, costretto a cibarsi di topi o piegato dalla fame e dalla disperazione, come in un celebre e drammatico disegno del grafico Magnus Zeller, posto a corredo dell'edizione tedesca della *Fuga* pubblicata nel 1922²⁵.

5. *Da Le prigionie più rinomate d'Italia ai Signori della notte*

Nel 1852 viene pubblicato a Firenze, presso la tipografia di Jacopo Grazzini, il volume su *Le prigionie più rinomate d'Italia*; si tratta di un'antologia costruita sul modello di un'opera più ampia apparsa in Francia, *Les prisons de l'Europe* di Jules Edouard Alboize e Auguste Maquet apparsa sette anni prima, nel 1845. Alboize è un drammaturgo e librettista, Maquet è a sua volta un drammaturgo molto conosciuto per la sua collaborazione con Alexandre Dumas e questo fa già capire l'approccio che viene utilizzato. Il volume italiano si muove nella stessa direzione ed è introdotto da un *Proemio* in cui si sottolineano «la barbarie dei tormenti, l'arbitrio nei processi», tali da produrre l'effetto «d'imbestialire vieppiù gli uomini, corrompere i costumi» intorno ai «viventi sepolcri e le orribili torture, nei quali e fra le quali si lungamente gemerono i nostri padri»²⁶. Fra questi sepolcri vengono collocati i Piombi di Venezia e fra questi padri Giacomo Casanova, effigiato in un'incisione ripresa da *Les prisons de l'Europe* sullo sfondo della sua cella e all'atto di catturare i topi per garantirsi la sopravvivenza.

La serie di testi «gotici» continua. Nel 1864 a Milano escono *I Piombi di Venezia, racconto storico del secolo XVII* di Luigi Gualtieri. Il romanzo ruota attorno al ruolo del Consiglio dei Dieci e al brevissimo dogato (35 giorni) di Nicolò Donato nel 1618, in un periodo di congiure e cospirazioni per far cadere Venezia in mani spagnole. Gualtieri, classe 1827, formatosi sui romanzi di Alexandre Dumas e di Eugen Sue, collabora con Cesare Cantù appassionandosi di soggetti storici, per poi dividersi tra l'attività drammaturgica e il romanzo storico di ispirazione manzoniana, ma con sempre più accesi orientamenti anticlericali²⁷.

Passano altri otto anni ed ecco che viene pubblicato il volume di

²⁵ G. Casanova, *Die Flucht aus der Bleikammern Venedigs. Mit sechs Radierungen von Magnus Zelle*, Berlin 1922.

²⁶ *Le prigionie più rinomate d'Italia. Opera originale scritta da illustri penne italiane*, Firenze 1859, pp. 5-6.

²⁷ S. Giusti, *Gualtieri Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 60, Roma 2003, [https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-gualtieri_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-gualtieri_(Dizionario-Biografico)/).

Antonio Vismara su *I Piombi di Venezia*. A differenza di Alboize e Maquet, Vismara è più vicino al mondo del diritto. Nato a Milano nel 1831, già luogotenente della guardia nazionale, è stato dal 1862 segretario nel tribunale militare e nel tribunale di guerra di Salerno, nonché segretario nel tribunale militare di Napoli e in quello speciale per gli ufficiali dello stesso dipartimento. Conseguite le lauree in giurisprudenza e in scienze politiche e amministrative, ottiene nel 1868 il titolo di «Avvocato di Corte d'Appello e di Corte di cassazione», per proseguire poi con l'insegnamento di diritto civile e commerciale negli istituti tecnici di Cremona, Udine, Bergamo, Alessandria, Lodi e infine Reggio Calabria sino al 1902²⁸. Personaggio eclettico dai molteplici interessi, con una forte passione per la bibliografia e il giornalismo (è proprietario anche di una libreria a Como), Vismara - pur senza nominare Casanova - attinge largamente al canone «gotico» della letteratura sul carcere, mettendo le sue competenze e gli interessi giuridici al servizio di quei viaggiatori che dinanzi al ponte dei sospiri, ribattezzato come ponte della disperazione, soffre per «quelle vittime dell'arbitrio sotto il nome di giustizia, e di tirannide sotto il nome di repubblica»²⁹.

I Piombi di Venezia sono anche il titolo di un'altra opera, dovuta ad Ernesto Mezzabotta e apparsa nel 1885, accompagnata dal sottotitolo *I signori della notte*. Nato a Foligno nel 1852, Mezzabotta è stato vicesegretario al Ministero dei Lavori Pubblici per diventare poi bibliotecario alla Biblioteca Alessandrina e impegnarsi soprattutto nel giornalismo, in particolare come redattore di *La Cronaca nera*, un giornale il cui titolo faceva riferimento al colore dell'abito talare. Mezzabotta si occupa della corruzione nell'alto clero, che contrappone alla virtù dei parroci e del basso clero. In seguito, trasporta il titolo del giornale in una rubrica, intitolata «Cronaca nera», che introduce in un altro quotidiano da lui diretto, *La Sera*. Negli anni Ottanta e Novanta del Novecento, Mezzabotta alterna il lavoro di bibliotecario (dopo l'Alessandrina passa alla Nazionale di Roma e poi alla Casanatense), con quello di giornalista, di traduttore e autore di romanzi popolari, soprattutto per il giovane editore romano Edoardo Perino, che è anche il primo a pubblicare a dispense le memorie di Casanova in lingua italiana³⁰. A puntate appare anche il suo *I Piombi di Venezia, ovvero I signori della notte*, sempre per l'editore Perino, che è

²⁸ A. Bongarzone, *Vismara Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 99, 2020, [https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-vismara_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-vismara_(Dizionario-Biografico)/).

²⁹ A. Vismara, *I Piombi di Venezia*, Milano 1872, p. 7.

³⁰ P. Bernasconi, *Mezzabotta Ernesto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 74, Roma 2020 https://www.treccani.it/enciclopedia/ernesto-mezzabotta_%28Dizionario-Biografico%29/

un racconto d'invenzione ambientato nel XIV secolo, quindi in un'epoca molto diversa dal Settecento di Casanova, ma con continui riferimenti tanto all'Inquisizione romana quanto agli Inquisitori di Stato. Mezzabotta sa da dove attingere comunque le informazioni storiche e, in quello stesso torno d'anni, pubblica anche l'anonimo *Mastro Titta (Le memorie del boia di Roma. Memorie di un carnefice scritte da lui stesso)*, Roma 1891), ispirato al diario di Giovanni Battista Bugatti, il «boia del papa», scoperto da un grande storico del Settecento come Alessandro Ademollo.

6. Le connessioni con i dibattiti parlamentari sulla riforma carceraria

Questo intreccio fra realtà, immaginario e aspettative del pubblico è destinato ad avere un impatto, anche se non ancora abbastanza studiato, nell'evoluzione del dibattito sul sistema carcerario italiano e nei dibattiti parlamentari che accompagnano l'Unità d'Italia. In effetti forse non si è ancora sufficientemente indagato su quanto e come l'evoluzione dell'istituzione carceraria e la prima legislazione unitaria siano state influenzate, almeno indirettamente, dall'opinione pubblica e su quanto vi abbiano inciso fattori pre- e metagiuridici, anche in apparenza stravaganti. Già a ripercorrere la trattatistica penale emergono infatti notazioni curiose, in vario modo legate al mito del carcere dei Piombi e alla figura di Casanova. Un caso interessante è, ad esempio, quello portato da Cesare Lombroso che nel primo volume dell'*Uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline carcerarie*, analizza il *Delinquente-nato e pazzo morale* per estendere la sua riflessione al sistema carcerario. Tra i vari strumenti di analisi a disposizione, Lombroso ricorre anche alla grafologia per tracciare una tipologia del delinquente basata sulle caratteristiche ortografiche. Gli stupratori sembrano caratterizzarsi per una scrittura con l'arrotondamento dei prolungamenti inferiori e superiori delle lettere (un fenomeno chiamato tecnicamente «gladiolamento»), mentre i truffatori tendono a scrivere con caratteri piccolissimi, quasi a volersi nascondere. Nel caso di Giacomo Casanova, secondo Lombroso alcuni campioni delle sue lettere sembrano denotare una personalità non criminale, cosa che contraddice l'immagine e il mito del veneziano che «macchiò un ingegno straordinario in matematica, finanza, nelle lettere, con una vita dedicata agli stupri e alle truffe, di cui lasciò il documento più completo e più cinico nelle sue memorie»³¹.

³¹ C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed*

Spostando l'attenzione verso il racconto della prigionia nel carcere dei Piombi, Lombroso ne ricava una serie di elementi utili a capire l'influenza della reclusione sulle persone detenute, anche da molti decenni, e a capire la biologia del corpo umano criminale, alla luce del fatto che l'incarceramento per lunghi anni provoca una più lenta reazione vasale e quindi una maggiore longevità. Infine, le memorie di Casanova dimostrano secondo Lombroso che le persone dedite al gioco possiedono una sensibilità affettiva fuori dal comune, con forme di altruismo e di generosità spesso esagerate che divengono causa prima dei loro delitti, come accade per il veneziano quando fa seguire alle sue vincite al gioco atti di carità che gli procurano sensazioni di compiacenza e dolcezza.

Sfogliando gli atti parlamentari del periodo unitario, in particolare all'indomani del Regio decreto 1° febbraio 1891 n. 260 che vara il *Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari*, si continuano a ritrovare riferimenti agli orrori e alle iniquità delle carceri di Antico Regime o del governo austriaco. Così avviene ad esempio nella discussione in Senato attorno alla legge sulle guarentigie della magistratura quando nella tornata del 4 giugno 1897 il senatore astigiano Giuseppe Borgnini, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Torino, interviene contro il Ministro di Grazia e Giustizia in difesa del ruolo del Pubblico Ministero, necessario per garantire equità nella pena a differenza di quanto avvenuto laddove «nel Lombardo veneto vi erano le carceri dello Spielberg e i Piombi di Venezia», simboli di dispotismo e di tirannia³². Ancora un decennio più tardi, sempre in un intervento al Senato, questa volta in sede di discussione dello Stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia, il senatore Arrigo Tamassia avrebbe portato l'esempio negativo di Venezia, dove viveva la memoria dei Piombi e la casa di pena era stata trasferita dal governo austriaco nell'ex Convento delle Convertite alla Giudecca, «una vergogna, proprio oscena, del tempo nostro; un affronto a quel senso alto di giustizia che informa lo spirito moderno delle leggi penali e ricorda fin troppo d'avvicino i Piombi della Serenissima»³³.

alle discipline carcerarie, vol. I, *Delinquente-nato e pazzo morale*, Torino 1884, p. 500; l'affermazione è ripresa in Idem, *Grafologia. Con 470 fac-simili*, Milano 1895, p. 196 (cap. IV, *La scrittura nei delinquenti*), con una riproduzione della firma di Casanova a p. 221; sul tema A. Trampus, *Giacomo Casanova. Il mito dell'avventuriero*, Roma 2024, p. 48.

³²Atti Parlamentari [AP], Senato del Regno [SdR], Legislatura XX, 1° sessione 1897, discussioni, tornata del 4 giugno 1897, p. 415.

³³AP, SdR, Legislatura XXIII, 1° sessione 1909-1910, discussioni, tornata del 20 giugno 1910, p. 2728.

Così, nel volgere del XX secolo, la retorica politica e parlamentare continuava ad alimentarsi del mito dei Piombi, immagine e simbolo di un mondo lontano al confine tra immaginario e immaginazione.

Giuseppina De Giudici

*Una disciplina in cerca di autonomia.
L'emersione del diritto penitenziario 'nazionale' in Italia*

«Del diritto penitenziario [...], in rapporto al diritto penale può ben ripetersi quel che già si disse del diritto amministrativo di fronte al diritto costituzionale: che il primo trova, secondo la bella frase di Pellegrino Rossi, nel secondo *'ses têtes de chapitres'*, ma ciò non toglie che abbia il suo specifico contenuto. Non meno chiari, poi, sono i limiti del nostro diritto col diritto processuale penale, con la scienza e con la tecnica penitenziaria», F. Siracusa, *Istituzioni di diritto penitenziario*, Milano 1935, pp. 20-21.

SOMMARIO: 1. Giovanni Novelli e *L'autonomia del diritto penitenziario* – 2. Le *Istituzioni di diritto penitenziario* di Francesco Siracusa e la crisi del penale – 3. Una promessa di riforma: dal Ministero dell'Interno al Ministero della Giustizia e degli affari di culto – 4. Tra monismo e dualismo. La ricerca di un'armonia tra pene e misure di sicurezza – 5. Il diritto penitenziario, un prodotto del regime.

1. *Giovanni Novelli e L'autonomia del diritto penitenziario*

Il 12 gennaio 1932 Giovanni Novelli – magistrato di Cassazione e direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, sulla cui carriera vigilava Mariano D'Amelio – teneva la conferenza su *L'autonomia del diritto penitenziario* che egli declinava in termini didattici, legislativi, scientifici e giuridici¹. La cornice entro la quale ciò avveniva era rappresentata

¹ Su Novelli, estensore del *Regolamento degli Istituti di prevenzione e pena* del 1931, coinvolto nella fase di progettazione del tribunale per i minorenni, cfr. i necrologi pubblicati nella «Rivista di diritto pubblico. La giustizia amministrativa. Raccolta di giurisprudenza amministrativa esposta sistematicamente», Sezione *Giuristi scomparsi*, 1944-46/I, p. 268; ne «La Scuola Positiva. Rivista di diritto e procedura penale», parte I. *Dottrina, legislazione, letteratura*, nuova serie, XXIII (1943), pp. 153-154 e nella «Rassegna di studi psichiatrici», XXXIII (1944), p. 150. Oltre al saggio già citato, Novelli fu autore di diversi scritti, tra cui: *L'esecuzione delle pene detentive nella nuova legislazione italiana*, in «Rivista di diritto penitenziario», II (1931), pp. 277-319; *Note illustrative del R. D. legge 20 luglio 1934 n. 1404, sull'istituzione ed il funzionamento del Tribunale per i minorenni*, ivi, V (1934), pp. 783-888; *Diritto penitenziario*, in *Nuovo Digesto Italiano*, IV, Torino 1938, pp. 1142-1157; *Misure di sicurezza (esecuzione di)*, ivi, VIII, Torino 1938, pp. 649-660; *Sistemi penitenziari*, ivi, XII, Torino 1940, pp. 351-370; *Segregazione cellulare*, ivi, XI, Torino 1939, pp. 1243-

dall'inaugurazione del secondo anno della *Scuola di perfezionamento di diritto penale*, sorta a Roma sulle ceneri della *Scuola di applicazione giuridico-criminale*, guidata in «maniera ardita e geniale» da Enrico Ferri tra il 1912 e il 1929². Docente del primo corso di diritto penitenziario in Italia istituito nella *Scuola* «ordinata e diretta dal prof. Arturo Rocco»³, Novelli aveva buon gioco nell'affermare l'indipendenza della materia sotto il profilo didattico, attestata com'era dall'ingresso della disciplina nei programmi d'insegnamento.

Arduo era, invece, affermare l'autonomia negli altri àmbiti. Ciò, non tanto per l'assenza di un *corpus* di norme integralmente dedicato all'esecuzione, quanto per via dei «dissensi», delle «opposizioni» e dei «dubbi» manifestati dalla dottrina, come avrebbe ricordato lo stesso Novelli qualche anno più tardi⁴. Eppure, sebbene formalmente ancora da conquistare, c'era spazio per sostenere che l'indipendenza legislativa poteva essere ritrovata nella sostanza delle norme, come accadeva per il diritto amministrativo, per il quale si riconosceva comunemente l'esistenza di un pacchetto di «principi, [... di] teorie generali e [... di]

1245. Direttore del *Nuovo Digesto Italiano* – pensato per rappresentare uno strumento di «rinnovamento della legislazione e del diritto del tempo» – era Mariano d'Amelio, come scrive F. Auletta, *D'Amelio Mariano*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* (d'ora in poi DBGI), dirr. I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta, I, Bologna 2013, p. 637.

² L'espressione è di A[rturo] Rocco, *La Scuola di perfezionamento in diritto penale presso l'Università degli studi di Roma*, in Idem, *Opere giuridiche. III. Scritti giuridici vari*, Roma 1933, pp. 757-780, il quale precisava che la morte di Ferri nel 1929 aveva provocato «un colpo improvviso e mortale» alla *Scuola* «creat[a ... e] accentra[t]a, soprattutto, intorno a un "Uomo" e alla caratteristica personalità scientifica di lui» (ivi, p. 759). Sugli obiettivi e sui programmi della *Scuola*, creata col regio decreto del 1° ottobre 1931, n. 1329, per integrare l'insegnamento universitario del diritto e della procedura penale con esercitazioni pratiche, cfr. la *Scuola d'Applicazione giuridico-criminale presso la R. Università di Roma. Manifesto del IV anno*, in «La Scuola positiva nella dottrina e nella giurisprudenza penale», serie III, VI (1915), pp. 47-49. Su Ferri, cfr., invece, M. Stronati, *Enrico Ferri*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Appendice VIII. Diritto*, Roma 2012, pp. 371-375; F. Colao, *Ferri Enrico*, in DBGI, I, cit., pp. 849-852, e Ead., «Un fatale andare». *Enrico Ferri dal socialismo all'accordo pratico tra fascismo e Scuola positiva*, in I. Birocchi-L. Loschiavo (curr.), *I giuristi e il fascismo del regime (1918-1925)*, Roma 2015, pp. 129-157. Sulle prolusioni di Ferri cfr. F.L. Sigismondi, *La «funzione pratica della giustizia punitiva». Le prolusioni romane di Enrico Ferri*, in «Historia et ius», 4 (2013), paper 11.

³ G. Novelli, *L'autonomia del diritto penitenziario*, in «Rivista di diritto penitenziario», IV (1933), p. 6.

⁴ G. Novelli, *1° marzo 1930 - VIII - 1° marzo 1935 - XIII cinque anni di studi, di ricerche, di realizzazioni*, in «Rivista di diritto penitenziario», VI (1935), p. 5.

regole fondamentali»⁵. Così, si poteva sostenere che – indipendentemente dalla differente collocazione nei codici di diritto e di procedura penale del 1930, nelle leggi integrative o nel *Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena* del 1931 – le disposizioni riguardanti il diritto penitenziario erano così ben «affasciat[e]» tra di loro da formare un «corpo identificabile e distinguibile»⁶, un sistema giuridico completo, dotato di una *ratio* dalla marcata forza centripeta. D'altronde, il *Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*, chiamato a sostituire il *Regolamento degli stabilimenti carcerari e dei riformatori* del 1891, di per sé dava conto del lungo «cammino fatto in Italia» negli ultimi decenni dal diritto penitenziario⁷. Contenuti e nuove tecniche dispositive facevano della raccolta del 1931 qualcosa di assai diverso dai «comuni regolamenti amministrativi»⁸.

Quanto all'autosufficienza scientifica e giuridica della disciplina, bisognava fare i conti con le resistenze di una dottrina che da tempo si interrogava sull'esatta collocazione del diritto penitenziario rispetto a una triangolazione di materie: il diritto penale – sostanziale e di rito – e il diritto amministrativo⁹. Importante era poi determinare l'intima natura dell'esecuzione, data la compresenza di componenti giurisdizionali e amministrative. A sciogliere il nodo gordiano erano per Novelli le fondamentali novità introdotte dai codici Rocco in materia di riconoscimento dei diritti pubblici soggettivi dei condannati, proposto da Arturo Rocco sin dal 1904¹⁰, e di individualizzazione della pena.

⁵ G. Novelli, *L'autonomia del diritto penitenziario*, cit., p. 19. Sulle ragioni della mancata codificazione del diritto amministrativo in età liberale si rinvia a C. Mozzarelli - S. Nespore, *La codificazione nel diritto amministrativo. Giuristi e istituzioni nello Stato liberale*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 26/3 (1976), pp. 1187-1137.

⁶ G. Novelli, *L'autonomia del diritto penitenziario*, cit., p. 7.

⁷ Ivi, p. 30. Su Beltrani Scalia, «iniziatore ardito della Riforma penitenziaria» [S. Ottolenghi, *L'assistenza del giudice nell'esecuzione della pena e i nuovi orizzonti delle discipline carcerarie*, in «Rivista di diritto penitenziario», I (1930), p. 32], cfr. S. Rodotà, *Beltrani Scalia Martino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 8, Roma 1966, pp. 80-82; G. Tosatti, *Storia del Ministero dell'Interno. Dall'Unità alla regionalizzazione*, Bologna 2009, pp. 33-35 e M. Gibson, *Le carceri italiane nell'età del positivismo (1861-1914)*, Roma 2022, p. 103 e ss.

⁸ G. Novelli, *Il nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena*, in «Rivista di diritto penitenziario», II (1931), p. 569.

⁹ G. Novelli, *L'autonomia del diritto penitenziario*, cit., p. 7.

¹⁰ [Arturo] Rocco, *Sul concetto del diritto subiettivo di punire*, Prato 1904 (anche in Idem, *Opere giuridiche. III. Scritti giuridici vari*, cit., pp. 127-152), e Idem, *La riparazione alle vittime degli errori giudiziari*, Napoli 1906 (anche in Idem, *Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione dell'azione penale, la riparazione alle vittime degli errori giudiziari*, Roma 1932).

Grazie alla creazione di «istituti giuridici di altissimo valore», difatti, lo Stato dimostrava di voler affrancare l'esecuzione dalle strettezze costituite dalla mera regolamentazione della «vita materiale delle carceri»¹¹, come si evinceva dal riconoscimento dell'esistenza di un rapporto giuridico complesso tra lo Stato-persona e il condannato. Vincolato all'erogazione delle pene in conformità alle modalità stabilite *ex lege*, lo Stato ampliava lo spettro dei diritti dei detenuti, avvalendosi dello schema dei *Reflexrechte*¹²; nello stesso tempo, però, esso pretendeva la piena attuazione del contenuto delle sentenze, espressione della legge per il caso concreto, in modo da ottenere un'esecuzione pienamente in linea con gli obiettivi astrattamente assegnati alla pena. Rappresentati, secondo Novelli, dal riadattamento del reo, essi si incarnavano nell'individualizzazione e nell'osservazione del condannato¹³, e prendevano forma attraverso il riparto tra i vari istituti di pena, il miglioramento del trattamento penitenziario anche in ragione della sostanziale soppressione della segregazione cellulare¹⁴, la remunerazione per l'attività prestata, lo speciale trattamento riservato ai minori e la sorveglianza del giudice durante l'esecuzione. Erano novità tutte ben illustrate dal guardasigilli Alfredo Rocco in occasione

¹¹ G. Novelli, *L'autonomia del diritto penitenziario*, cit., p. 9.

¹² Sulla trasformazione dei diritti individuali di libertà in *Reflexrechte* cfr. L. Lacchè, *Il nome della "libertà". Tre dimensioni nel secolo della Costituzione*, in F. Bambi (cur.), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Firenze 2012, pp. 39-44.

¹³ L'osservazione rappresentava un «momento delicatissimo», poiché che da essa dipendeva in buona parte l'esito dell'esecuzione penale. Un «errore di valutazione delle qualità, del carattere, delle attitudini del condannato, quando questi è ammesso alla vita in comune, non solo può [=poteva] riuscire di danno a lui, per difetto di idonea individuazione amministrativa della pena, ma può [=poteva] altresì turbare tutta la vita dello stabilimento, con inevitabili danni per gli altri condannati», come spiegava Alfredo Rocco nella *Relazione e regio decreto 18 giugno 1931, n. 787*, in *Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena. Relazione e R. decreto 18 giugno 1931, n. 787, pubblicato in supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1931, n. 147*, Roma 1931, p. 31. Sull'importanza dell'osservazione e del riparto si era soffermato anche G. Novelli, *L'esecuzione delle pene detentive nella nuova legislazione italiana*, cit., in part. p. 302.

¹⁴ Nel codice penale del 1930 la segregazione era limitata alle previsioni di cui agli artt. 72 e 80. La quasi totale eliminazione della segregazione discendeva dall'assunto che l'«inidoneità alla vita in comune» fosse un «fatto eccezionale» meritevole di «eccezionali provvedimenti, di competenza del giudice di sorveglianza», come spiegava G. Novelli, *Il nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*, cit., p. 574. Sulla segregazione – da non confondere con l'isolamento, semplice «modalità di vita carceraria in contrapposto alla vita in comune [...] e] mezzo necessario in alcune evenienze (ragioni igieniche, sanitarie, disciplinari)» – cfr. G. Novelli, *Segregazione cellulare*, cit., pp. 1243-1244.

della presentazione del *Regolamento* del 1931¹⁵. Non senza intenti propagandistici, egli aveva rimarcato il pronto raggiungimento da parte dell'Italia fascista di un obiettivo ardentemente desiderato da un ampio «movimento internazionale», che premeva per la ricerca di un punto di caduta tra il «carattere fondamentale di castigo» delle pene e l'ampliamento delle misure di sicurezza¹⁶.

Su tale primato si tornerà più avanti. Per intanto, conviene considerare che, nonostante qualche imbarazzo avvertito a causa della disomogeneità concettuale – quasi una biforcazione – tra le pene e le misure di sicurezza¹⁷, Novelli non tentennava quanto alla nascita della nuova branca del diritto. Di essa, anzi, egli sottolineava, oltre alla decisa caratterizzazione giuridica, il riposizionamento rispetto alle scienze cd. ausiliarie, sociali, antropologiche, biologiche e pedagogiche, che sino ad allora avevano preteso «l'esclusività del tema penitenziario»¹⁸. Anche «in tempi recentissimi», difatti, parecchi giuristi avevano affermato l'estraneità dell'esecuzione al dominio del giusrisperito¹⁹. Eppure, la posizione nevralgica del diritto penitenziario

¹⁵ Cfr. la *Relazione* di A[lfredo] Rocco, in *Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena. Relazione e R. decreto 18 giugno 1931, n. 787, pubblicato in supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1931*, n. 147, cit., p. 13 e ss. Su Rocco cfr. M. Sbriccoli, *Rocco Alfredo*, ora in Idem, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Milano 2009, pp. 993-1000; G. Speciale, *Alfredo Rocco*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Appendice VIII. Diritto*, cit., pp. 559-562, e L. Garlati, M.N. Miletto, *Rocco Alfredo*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1704-1708.

¹⁶ A[lfredo] Rocco, *Relazione*, in *Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*, cit., p. 14.

¹⁷ Le misure di sicurezza costituivano per G. Novelli, *L'esecuzione e le misure di sicurezza*, in «*Rivista di diritto penitenziario*», III (1932), p. 259, «un istituto nuovo, con proprio contenuto e proprie finalità». Ne *Il nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*, cit., p. 572, egli aveva precisato che, sotto il profilo pratico, le pene e le misure di sicurezza davano vita a «due diversi tipi di detenzione».

¹⁸ G. Novelli, *L'autonomia del diritto penitenziario*, cit., p. 8. Che non vi fosse uno iato con le discipline ausiliarie si capisce anche da quella che con termini moderni chiameremmo offerta formativa della *Scuola di specializzazione* romana, all'interno della quale era previsto – oltre a un consistente gruppo di insegnamenti giuridici – lo studio della sociologia, della statistica criminale e penale, dell'antropologia criminale, della psicologia criminale e giudiziaria e della psicopatologia criminale.

¹⁹ G. Novelli (*ibidem*) non menzionava i giuristi che «si tenevano fuori dal grande movimento che metteva l'esecuzione al primo piano dei problemi penali». Tra costoro vi era, però, senz'altro Luigi Lucchini, il quale negli *Elementi di procedura penale* (2^a ed. riveduta ed ampliata, Firenze 1899, § 373, p. 395), scriveva: «L'ultima fase del procedimento è l'esecuzione, in cui se n'effettua l'esito finale. Essa è l'anello di congiunzione dell'opera e delle funzioni giudiziarie con l'opera e con le funzioni amministrative [...]. Veramente,

non era in discussione. L'apporto dei principi delle altre scienze, utile a mantenere viva una concezione del penale che tenesse conto della prospettiva del delinquente²⁰, non costituiva una minaccia né per l'autonomia scientifica della materia, né per quella giuridica. Era, infatti, possibile elaborare principi e concetti di una dogmatica ritagliata su misura per la nuova branca del diritto, così come era possibile «formulare norme organiche fondamentali» e «sistematiche [...], deducendole dal complessivo ordinamento», purché inerenti all'avvio, alla trasformazione e all'estinzione del rapporto giuridico punitivo, nonché ai soggetti e all'oggetto dell'esecuzione²¹.

Sostanzialmente ripetute nella voce *Diritto penitenziario* apparsa nel *Nuovo Digesto italiano*, le parole di Novelli – che in questa nuova cornice enfatizzavano ulteriormente l'orientamento della dottrina fascista verso il «progresso degli ordinamenti criminalistici»²² – ponevano al centro la forza di attrazione dell'esecuzione e la *reductio ad unum* delle norme sparse in più luoghi. A ben vedere, il diritto penitenziario costituiva la realizzazione della scienza penitenziaria nel campo del diritto positivo. Esso permetteva, perciò, all'esecuzione penale di assumere un'appropriata conformazione giuridica in chiave nazionale.

2. Le Istituzioni di diritto penitenziario di Francesco Siracusa e la crisi del penale

Abbiamo parlato del luogo in cui si compiva la difesa dell'autonomia, la *Scuola* romana. Ora conviene considerare che tale riconoscimento trovava la sua cassa di risonanza nella *Rivista di diritto penitenziario*, uscita sotto la guida di Novelli negli anni compresi tra il 1930 e la sua morte (ottobre

il compito esecutivo, con tutte le discipline o modalità che vi sono inerenti, esorbita dal campo strettamente giuridico, qual si è quello in cui si contiene e può soltanto contenersi il nostro studio ed è di spettanza propria ed esclusiva dell'amministrazione».

²⁰ Per approfondimenti si rinvia a M. Pifferi, *L'individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, Milano 2013, *passim* e in part. p. 8, e Idem, *Reinventing punishment: a comparative history of criminology and penology in the Nineteenth and Twentieth centuries*, Oxford 2016, p. 14 e ss.

²¹ Tale era la definizione che avrebbe dato dell'autonomia giurisdizionale F. Siracusa, *Sintesi del diritto penitenziario*, in «Rivista di diritto penitenziario», V (1934), p. 25.

²² G. Novelli, *Diritto penitenziario*, cit., p. 1143.

1943)²³. Erede in qualche modo della *Rivista di discipline carcerarie*, diretta dall'allora ispettore generale dell'Amministrazione penitenziaria Martino Beltrani Scalia²⁴, la pubblicazione del periodico era stata richiesta dal guardasigilli Rocco, interessato a restituire all'Amministrazione carceraria il tradizionale ruolo di «animatrice degli studi penitenziari»²⁵. Ciò tanto più dato che c'era da guidare la delicata fase di avvio della riforma, dopo il «magnifico risveglio generale delle forze della [...] civiltà contro le insidie e la violenza del delitto»²⁶, di cui era prova l'imponente produzione normativa inaugurata con l'emanazione dei codici Rocco²⁷. Non stupisce allora che il *Programma* contenuto nel primo fascicolo del periodico dipingesse la *Rivista* come una «libera palestra» per studiosi e pratici della materia interessati a partecipare al «vasto e complesso programma» del legislatore fascista²⁸. Banditi i «preconcett[i] di scuola o di tendenza», si offriva poi piena ospitalità agli autori di saggi, coerenti col sistema dell'esecuzione e con le disposizioni dei nuovi codici penali.

Non desta meraviglia nemmeno che tra i testi pubblicati vi rientrasse anche la prolusione tenuta nel gennaio 1934 da Francesco Siracusa, magistrato di Corte d'appello, per l'inaugurazione del corso di diritto penitenziario presso il *Seminario di antropologia criminale e diritto penale* di Torino. Ripercorsi i momenti salienti della storia della disciplina nata dalla scienza delle prigioni – «che più che scienza fu arte»²⁹ – Siracusa

²³ La *Rivista*, che trovava il suo pilastro in Novelli, difatti, non sopravvisse alla sua morte.

²⁴ Parlava della *Rivista* diretta da Novelli come del 'risorgere' della *Rivista di discipline carcerarie* S. Ottolenghi, *L'assistenza del giudice nell'esecuzione della pena e i nuovi orizzonti delle discipline carcerarie*, in «Rivista di diritto penitenziario», I (1930), p. 29. Sulle vicende che riguardarono prima la pubblicazione dell'*Effemeride carceraria*, poi la *Rivista di discipline carcerarie* e la *Rivista di discipline carcerarie e correttive* cfr. E. Querci-Seriacopi, *Il passato, il presente e l'avvenire dell'Amministrazione delle carceri in Italia (Memorie storico-critiche-aneddotiche)*, estr. dalla «Rivista di discipline carcerarie e correttive», Roma 1925, p. 28 e ss.

²⁵ Citaz. tratta da G. Novelli, *Programma*, in «Rivista di diritto penitenziario», I (1930), pp. 3-6. Sull'istituzione nel 1861 della Direzione generale delle carceri, in sostituzione dell'Ispettorato generale delle carceri, vecchia divisione del Ministero nel Regno di Sardegna, si rinvia a G. Tosatti, *Storia del Ministero dell'Interno*, cit., p. 13 e ss.

²⁶ G. Novelli, *Programma*, cit., pp. 3-6.

²⁷ Cfr. amplius L. Lacchè, *Sulla 'funzione costituyente' del penale tra Otto e Novecento: un secolo di storia italiana*, in M. Donini-L. Garlati-M.N. Miletto-R. Orlandi (curr.), *I cardini della modernità penale dai Codici Rocco alle stagioni dell'Italia repubblicana*, Roma 2024, p. 28.

²⁸ G. Novelli, *Programma*, cit., pp. 23-24.

²⁹ F. Siracusa, *Sintesi del diritto penitenziario*, in «Rivista di diritto penitenziario», IV (1934), p. 19.

insisteva anch'egli sulla caratura nazionale del diritto penitenziario. Successivamente, riconosciuto il contributo offerto dalla Scuola positiva in ordine alla regolamentazione del «rapporto giuridico punitivo esecutivo» esteso alle misure di sicurezza³⁰, egli scansava il problema dell'esatta definizione della disciplina – che sarebbe stato più corretto denominare *diritto dell'esecuzione penale* – considerando che la comune intitolazione era «più conson[a] alla sostanza e alla tradizione», dato che il suo «nucleo più importante e vistoso» riguardava le pene detentive e non le misure di sicurezza³¹. Nello stesso tempo egli si sottraeva anche alla «grave disputa» dottrinale riguardante la natura della nuova branca del diritto. A tale proposito era sufficiente rilevare che la questione – teoricamente destinata «ad altissime vette» – poteva essere agevolmente superata, passando dall'astratto al concreto, cioè tenendo conto delle soluzioni normative approntate dai singoli ordinamenti³².

In Italia, l'esecuzione penale comprendeva anche le misure di sicurezza e prendeva avvio su impulso per lo più del pubblico ministero – cioè di un organo posto sotto il controllo dell'autorità esecutiva³³ – in forza di un titolo che ne stabiliva limiti e contenuti. Tuttavia, la componente amministrativa dell'esecuzione non poteva andare disgiunta dal potente contributo del diritto penale. Da qui la difficoltà di collocare l'esecuzione in una casella dogmatica precisamente determinata, a patto che non se ne esasperasse un particolare aspetto, allo scopo di dare maggiore rilevanza a uno degli organi chiamati ad agire o alle funzioni svolte. Ciò anche

³⁰ Ivi, pp. 23-24.

³¹ Ivi, p. 25.

³² Ivi, pp. 26-27.

³³ Il pretore, difatti, agiva da sé. Sulle funzioni attribuite al pubblico ministero dai codici di rito dell'Italia unita cfr. F. Siracusa, *Pubblico ministero*, in *Nuovo Digesto Italiano*, X, Torino 1939, pp. 978-991 (Siracusa era autore anche della monografia dal titolo: *Il pubblico ministero* Torino 1929). G. Bortolotto, *Ministero pubblico (materia penale)*, in *Il Digesto Italiano*, XV/II, Torino 1904-1911, p. 587, aveva osservato che il ruolo attribuito al pubblico ministero in qualità di rappresentante del governo era frutto di una «vecchia reminiscenza francese tratta dagli antichi sospetti contro gli spiriti ribelli della magistratura», come precisato da Giovanni Carcano (*Il Pubblico Ministero. Relazione commessa all'avv. Cav. G. C., socio corrispondente del R. Istituto di scienze, lettere ed arti in Milano nella conferenza del 31 maggio 1867*, estratto dal «Monitore dei Tribunali», Milano 1868, p. 490). Sulle critiche, in particolar modo carrariane, alla scelta di fare del pubblico ministero un «figlio della politica», cfr. F. Colao, *Caratteri originari e tratti permanenti del processo penale dal codice «moderatamente liberale», al codice «fascista», al «primo codice della Repubblica»*, in F. Colao-L. Lacchè-C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2025, p. 187 e ss.

per ragioni determinate dall'afferenza a un particolare indirizzo e magari dall'adesione ai modelli legislativi esteri o promossi da giuristi stranieri.

Specchio della complessità del tema è la voce *Esecuzione penale* pubblicata nel *Nuovo Digesto Italiano*³⁴. Il suo autore – il magistrato Guido Guidi – osservava che il garbuglio riguardante gli aspetti dogmatici dell'esecuzione fosse l'inevitabile effetto dei molteplici nessi tra la legge penale, l'accertamento della sua violazione e la comminazione di un provvedimento esecutivo. Osservando più da vicino, egli segnalava l'inadeguatezza delle vecchie elaborazioni dottrinali con le quali si erano semplicisticamente sezionati i vari segmenti del penale. Una volta che si era separato il diritto sostanziale dal rito penale, l'esecuzione era stata intesa riduttivamente e perciò era stata attribuita all'amministrazione. Solo più tardi si era avvertito il pericolo derivante dall'aver lasciato «una parte troppo grande al temuto arbitrio amministrativo»³⁵, per cui ci si era adoperati per riportare l'esecuzione sotto l'ala protettiva della legalità. Ciò spiegava l'attecchimento di diverse posizioni in ordine alla natura dell'esecuzione penale, talora rappresentata come «ultima fase» del processo³⁶ o come ampia e generica «attuazione della legge»³⁷. Vi era poi chi prestava particolare attenzione all'organo chiamato a operare, con la conseguenza di mettere in risalto il divario tra le competenze assegnate all'apparato giurisdizionale e a quello esecutivo, come facevano a suo dire Arturo Rocco e Eduardo Massari³⁸, e chi rappresentava l'esecuzione in forma dicotomica. Lo strano accostamento tra pene e misure di sicurezza era così spiegato con la biforcazione dell'esecuzione in due tronconi:

³⁴ G. Guidi, *Esecuzione penale*, in *Nuovo Digesto Italiano*, V, Torino 1938, pp. 582-594.

³⁵ Ivi, p. 582.

³⁶ Questo era il caso di E. Florian, *Il processo penale e il nuovo codice penale. Introduzione al Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da R. Garofalo-A. Berenini-E. Florian-A. Zerboglio, estratto, Milano 1914, pp. 190-191.

³⁷ Era ciò che faceva S. Romano, *Corso di diritto costituzionale*, 3ª ed. riveduta e aggiornata, Padova 1931, p. 344 e ss.

³⁸ Cfr. A[rturo] Rocco, *La riparazione alle vittime degli errori giudiziari e la responsabilità dello Stato per atti d'imperio*, e *L'autorità di cosa giudicata e i suoi limiti soggettivi*, entrambi in Idem, *Opere giuridiche*, II, Roma 1932, p. 490 e ss. e p. 200; E. Massari, *Lineamenti del processo penale italiano. Corso di lezioni universitarie (1926-1927)*, Napoli 1927, p. 39. Questi osservava che era «generalmente auspicata una riforma che conferis[se] a organi giurisdizionali veri e propri la facoltà di applicare le misure di sicurezza». Egli era convinto, tuttavia, che anche in tale ipotesi si sarebbe dovuto parlare di «una semplice e tipica attività amministrativa, affidata al giudice per ragioni ovvie di convenienza e di economia del lavoro».

l'applicazione delle prime aveva carattere giurisdizionale, l'altro natura amministrativa.

Si trattava di interpretazioni – come vedremo – che si riflettevano tutte sul riconoscimento o meno della possibile autonomia del diritto penitenziario. Per intanto, giova considerare che un ruolo importante anche su tale aspetto era giocato da una strisciante crisi del penale, efficacemente rappresentata, sin dall'inizio del XX secolo, nella famosa prolusione sassarese dal titolo *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, tenuta da Arturo Rocco nel 1910, comunemente assunta come atto di nascita del tecnicismo giuridico³⁹.

Di Rocco «molto si racconta, non abbastanza si conosce davvero», come considera Loredana Garlati, quando precisa che non fu lui «a cedere improvvisamente alle sirene del fascismo, ma [...] fu il fascismo a nutrirsi dei principi teorizzati da ideologi» come lui⁴⁰. Giurista liberale prima del ventennio, egli era portatore di principi di impronta «conservatric[e] e autoritari[a], statalistic[a] e patriottic[a]»⁴¹, successivamente recepiti e valorizzati. Da qui quella «certa coincidenza con i «valori» da lui espressi sin dai primi del Novecento⁴². Qui interessa sottolineare soprattutto che soffermarsi sui problemi e sul metodo della scienza penale era utile per spiegare che la crisi, avvertita «non solo in Italia», non derivava da «inconsulti desideri di novità», da «tendenze manifestamente ipercritiche», da «dilettantismo scientifico» o dall'«enciclopedismo forense»⁴³. Essa, semmai, proveniva dallo scontro tra le «correnti che animavano il pensiero scientifico» e investivano le «scienze giuridiche, politiche, morali e sociali»⁴⁴. «Vagolante, dubbia di sè e dei suoi fini», la scienza del diritto

³⁹ A[rturo] Rocco, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, in «Rivista di diritto e procedura penale», I / I (1910), pp. 497-521 e 561-582. Sulla prolusione di Rocco cfr. M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, ora in Idem, *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, cit., p. 573 e ss.; L. Garlati, *Arturo Rocco inconsapevole antesignano del fascismo nell'Italia liberale*, in I. Birocchi-L. Loschiavo (curr.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, cit., p. 195 e ss., e L. Lacchè, *Sulla 'funzione costituyente' del penale*, cit., pp. 20-25. Sulla 'retorica dello scontento' cfr., invece, M.N. Miletto, *La giustizia penale*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Appendice VIII. Diritto*, cit., pp. 467-468.

⁴⁰ L. Garlati, *Arturo Rocco inconsapevole antesignano del fascismo*, cit., p. 191.

⁴¹ Ivi, p. 192 (l'espressione è di L. Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma 1999, p. 36).

⁴² L. Garlati, *Arturo Rocco inconsapevole antesignano del fascismo*, cit., p. 193.

⁴³ A[rturo] Rocco, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, cit., p. 498.

⁴⁴ *Ibidem*.

penale era smarrita, al punto che c'era da chiedersi quali fossero «la sua ragion d'essere, la sua missione teorica e la sua pratica funzione e quale il metodo da seguire»⁴⁵. La scienza che, «trentacinque anni» prima, sembrava «definitivamente consolidat[a] e fortificat[a]»⁴⁶ ora doveva prendere atto delle pressioni provenienti dall'indirizzo positivo e di ciò che ne era derivato. Eliminate le «incrostazioni metafisiche», i positivisti avevano creato intorno a sé «un mucchio di rovine giuridiche»⁴⁷, per cui era necessario ripensare ai contenuti e ai confini del penale in modo da distinguerlo dalle scienze sociali – l'antropologia, la psicologia, la sociologia, la filosofia e la politica criminale – senza, però, arrivare a una «separazione» o a un «divorzio scientifico»⁴⁸. Rocco suggeriva poi di procedere all'esegesi, ma senza farne lo strumento di un'arida casistica, all'elaborazione dogmatica e sistematica e alla critica del diritto vigente, fondamentale per pensare a opportune riforme e all'abolizione di particolari istituti, oltre che per formulare nuove proposte. Queste erano in sintesi le linee guida del nuovo indirizzo.

A distanza di poco più di un decennio, Silvio Longhi avrebbe parlato di una «crisi di accrescimento» del penale, resa necessaria dall'«integrazione delle norme repressive colle preventive»⁴⁹. Fascista ante-marcia e monista sin dall'uscita nel 1922 del volume *Per un codice della prevenzione criminale*⁵⁰, egli riteneva che la ricerca dei mezzi per «una più energica difesa contro la delinquenza» avesse condotto i giuristi – «in lotta non sempre serena» tra di loro – a discutere degli obiettivi e dei risultati da raggiungere⁵¹. In Europa la politica sulla prevenzione della criminalità era sfociata nell'assunzione di provvedimenti di prevenzione diretta più o meno ampi e strutturali. Così era avvenuto in Inghilterra, in Francia, in Belgio e in

⁴⁵ Ivi, p. 499.

⁴⁶ Ivi, p. 498.

⁴⁷ Ivi, p. 504.

⁴⁸ Ivi, p. 518.

⁴⁹ S. Longhi, *Un problema del dopo guerra* (dicembre 1919), in Idem, *Anticipazioni della riforma penale*, Milano 1931, p. 2.

⁵⁰ Alle parole di Longhi, E. Ferri, *Funzione giuridica del criterio di pericolosità criminale*, in «La scuola positiva. Rivista di diritto e procedura penale», VI (1926), p. 441, replicava che bisognava distinguere in maniera «netta e precisa fra pericolosità sociale (prima del delitto) e pericolosità criminale (dopo il delitto)». Interessante è anche la recensione di A. Santoro al volume di Longhi (ivi, I/1 (1922), p. 273).

⁵¹ S. Longhi, *Un problema del dopo guerra* (dicembre 1919), cit., p. 1.

Norvegia e in maniera più organica in Svizzera, in Austria e in Germania⁵². Assai «più eloquente di ogni teorica negazione», il «fatto legislativo» aveva sanato lo iato concettuale tra la repressione e la prevenzione⁵³. Così, dopo «tentativi parziali» e varie «difficoltà parlamentari», determinate dal «disaccordo scientifico che ne svalORIZZAVA l'importanza»⁵⁴, l'Italia era finalmente pronta a dare il bando a una «politica criminale di carattere amministrativo», priva di garanzie individuali e perciò pericolosa per la libertà dei cittadini. Nei suoi «interventi 'premonitori'»⁵⁵, la cessazione della crisi doveva avvenire grazie all'adozione di «un diritto di prevenzione criminale giurisdizionalmente attuato», fondamentale per superare «ogni difficoltà teorica»⁵⁶. Longhi avvertiva, tuttavia, che l'ampliamento delle «norme di prevenzione criminale»⁵⁷ si sarebbe dovuta collegare all'elaborazione di una dogmatica libera dai «pregiudizi tradizionali» e dalle «concezioni aprioristiche di troppo vasto disegno»⁵⁸. Bisognava, dunque, prepararsi a quanto stava «per accadere»⁵⁹, così da creare le basi per un diritto penale unitario, la cui cifra distintiva sarebbe stata la coordinazione e non la «sovrapposizione dei sistemi»⁶⁰. D'altra parte, le norme di prevenzione diretta, per quanto munite di regole proprie, non tendevano forse verso il medesimo fine – l'«unico scopo»⁶¹ – delle pene, ossia la prevenzione?

Le parole di Longhi avrebbero trovato in qualche modo conforto in quelle pronunciate circa un decennio dopo dal guardasigilli Pietro De Francisci. In occasione del primo Congresso giuridico italiano, tenutosi nel 1932 alla presenza del Duce, il ministro avrebbe invitato *i giuristi d'Italia* a percorrere la via della specializzazione scientifica e ad abbandonare la logica penosa dei «ritocchi o [...] delle] rabberciature

⁵² Ivi, pp. 1-2.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Ivi, p. 2.

⁵⁵ L'espressione è tratta da M.N. Miletto, *Longhi Silvio*, in DBGI, II, cit., p. 1194.

⁵⁶ S. Longhi, *Le misure di sicurezza e il metodo* (gennaio 1920), in Idem, *Anticipazioni della riforma penale*, cit., p. 7.

⁵⁷ S. Longhi, *Revisioni dogmatiche*, in Idem, *Anticipazioni della riforma penale*, cit., p. 21.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Ivi p. 22.

⁶⁰ S. Longhi, *Revisioni dogmatiche*, cit., p. 22.

⁶¹ Ivi, pp. 21 e 31.

della dogmatica creata nel XX secolo», così da liberare il terreno da «ogni rudero che po[tesse] ostacolare il cammino»⁶². Con ciò egli alludeva alla formazione accademica, alla pigrizia mentale di chi non era disposto a mettere da parte schemi teorici superati, nonché alla vischiosità dei metodi e dei procedimenti che avevano alimentato un intollerabile, astratto dogmatismo.

3. Una promessa di riforma: dal Ministero dell'Interno al Ministero di Giustizia e degli affari di culto

Due mesi dopo la marcia su Roma, il regio decreto n. 1718 del 31 dicembre 1922 disponeva il passaggio della Direzione generale delle carceri e dei riformatori dal Ministero dell'Interno a quello della Giustizia e degli affari di culto⁶³. Provvedimento dal forte carattere punitivo nei confronti delle scelte di politica penitenziaria assunte nell'ultimo biennio dalla Direzione generale, come sottolineano Guido Neppi Modona e Marco Pellissero⁶⁴, esso sottraeva al ministro dell'Interno, ai prefetti e vice-prefetti il compito di sovrintendere all'applicazione delle pene detentive, per assegnarlo al ministro della Giustizia e degli affari di culto, nonché ai magistrati. Ciò avrebbe avuto conseguenze di rilievo non solo a livello istituzionale. Caldeggiato da tempo dalla Scuola positiva anche per supportare le istanze tese all'introduzione delle pene indeterminate⁶⁵,

⁶² P. De Francisci, *Ai giuristi d'Italia. Discorso inaugurale del I Congresso giuridico in Italia (5 ottobre 1832)*, in «Lo Stato», III/X (1932), pp. 674-691 [anche in «Rivista di diritto penitenziario», III (1932), pp. 1051-1064].

⁶³ Il provvedimento può essere letto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* dell'8 gennaio 1923, p. 108. Il passaggio tra i Ministeri venne però attuato con il r.d. del 28 giugno 1923 n. 1890. Sulla storia del Ministero dell'Interno tra l'Unità d'Italia e la riforma del 1922 cfr. G. Tosatti, *Storia del Ministero dell'Interno*, cit., p. 9 e ss. Spunti interessanti anche in R. Guèze, *Lineamenti storici del Ministero degli Interni*, in «Amministrazione civile», 47-51 (1961), pp. 195-218.

⁶⁴ G. Neppi Modona - M. Pellissero, *La politica criminale durante il fascismo*, in *La criminalità. Storia d'Italia. Annali*, 12, Torino 1997, pp. 759-847. Sulle preoccupazioni del Ministero dell'Interno circa l'autonomia di cui godeva la Direzione generale per le carceri rispetto alle altre strutture del Ministero cfr. G. Tosatti, *Storia del Ministero dell'Interno*, cit., p. 30 e ss.

⁶⁵ E. Ferri, *Fascismo e Scuola Positiva nella difesa sociale contro la criminalità*, in «La Scuola Positiva. Rivista di Diritto e procedura penale», nuova serie, VI/6-7 (1926), p. 255,

quel passaggio di consegne doveva servire a evitare lo smembramento del trattamento penitenziario e a permettere il pieno coordinamento delle azioni per la difesa sociale⁶⁶. Esso costituiva, dunque, un primo passo verso ulteriori e fondamentali riforme⁶⁷. Ne era sicuro Arturo Santoro, condirettore della *Scuola di applicazione giuridico-criminale* di Roma e allievo prediletto di Ferri, il quale all'indomani dell'emanazione del provvedimento aveva esultato per l'imminente abbandono della concezione estrinseca e burocratica del problema carcerario⁶⁸. A suo dire, la vita nelle carceri non sarebbe stata più «un fatto di pura amministrazione», una questione di ordine e di disciplina o «un complesso di servizi e [di] forniture» rimessi al controllo di chi governava le carceri⁶⁹. Valutazione, cura e riadattamento sociale dei detenuti sarebbero divenuti adesso il

ricordava, ad esempio, che durante i lavori del primo congresso tenutosi nell'aprile 1914, la Società italiana d'antropologia, sociologia e diritto criminale si era espressa a favore del passaggio delle carceri al Ministero della giustizia. Nello stesso senso si era pronunciata la Commissione reale per la riforma delle leggi penali in occasione dei lavori per il *Progetto di codice penale* nella seduta del 17 novembre 1920. Ferri ricordava, infine, che le sue istanze erano state recepite solo in occasione della presentazione del progetto di Codice penale al guardasigilli Oviglio (ivi, p. 256).

⁶⁶ Sulla pena indeterminata si rinvia a M. Pifferi, *L'individualizzazione della pena*, cit., *passim*, e Idem, *Reinventing punishment*, cit., p. 7 e ss. In questa sede si può ricordare che le principali ragioni a sostegno della pena indeterminata – che poteva essere assolutamente o relativamente indeterminata – s'incentravano, stando allo scritto fortemente critico di G. Allegra, *Della pena interminata*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», CIII (1926), pp. 508-509, nella necessità di ovviare all'incapacità del legislatore e del giudice di occuparsi della «dosimetria giudiziaria»; nell'inefficacia delle pene previste *a priori*, specie se di breve durata; nell'impossibilità di commisurare la pena al grado di riprovazione pubblica; nella ricerca di un'esatta proporzione tra reato e pena e nella conformità alla concezione etica e moralizzatrice della pena, efficace solo se esattamente commisurata al reo.

⁶⁷ Di altro segno era stata la proposta di M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria in Italia, Studi e proposte*, Roma 1879, p. 274, il quale, in ordine all'afferenza della Direzione centrale al Ministero della Giustizia o a quello dell'Interno, aveva ritenuto preferibile per l'Italia «quest'ultimo partito, non solo per non riunire nella medesima autorità il potere d'infligger la pena ed il compito di farla espiare; ma perché il servizio delle Carceri era strettamente legato a quelli della beneficenza, della sicurezza, della sanità e dell'amministrazione provinciale, dipendenti dal Ministero dell'Interno».

⁶⁸ A. Santoro, *La riforma carceraria*, in «Rivista di Discipline Carcerarie e Correttive», XLVII/1 (1923), pp. 31-34 (lo scritto era stato già pubblicato nel settimanale «Diritto italico, politico, giudiziario» del 1922). Su Santoro, esponente della Scuola positiva nella sua fase giuridica, cfr. N. Galantini, *Santoro Arturo*, in DBGI, cit., II, pp. 1796-1797.

⁶⁹ A. Santoro, *La riforma carceraria*, cit., p. 31.

fine prevalente dell'Amministrazione penitenziaria. Il valore aggiunto della riforma stava, dunque, nella prospettiva di una completa visione dell'intera filiera dell'esecuzione delle pene, con la conseguenza di una maggiore accuratezza nell'individualizzazione e nella specializzazione del trattamento penitenziario; il che andava di pari passo con la tendenziale giurisdizionalizzazione dell'esecuzione, di cui si discuteva anche nell'ampia platea costituita dai congressi penali e penitenziari internazionali⁷⁰. Da qui il ridimensionamento dell'ambito amministrativo, divenuto quasi improvvisamente collaterale e subordinato; il che era particolarmente apprezzato da chi paventava l'arbitrio dell'amministrazione.

Ciò piaceva, però, anche a chi riteneva, come Vincenzo Lanza – un giurista dalle vedute originali, che parlava di *Umanesimo penale* e assegnava alla morale un posto centrale in controtendenza rispetto al tecnicismo giuridico⁷¹ – che «il criterio rigidamente e solamente amministrativo» avesse reso il personale degli istituti di detenzione «straniero alla funzione educatrice della pena, e cioè alla sua funzione precipua»⁷². Ecco perché nelle «case penitenziarie dominava l'abbruttimento dei reclusi», mancava «ogni criterio morale, pedagogico e igienico» e non vi era traccia dell'«incitamento all'auto-elevazione spirituale»⁷³. Ciò spiegava «l'abbandono del reo a se stesso e ogni altra forma di depressione fisiologica e morale»⁷⁴. Quelle di Santoro e di Lanza, erano due visioni, differenti quanto agli obiettivi, alle modalità e ai soggetti attivi, ma convergenti sotto il profilo del riconoscimento di un indispensabile ripensamento

⁷⁰ Il tema sarebbe stato affrontato in maniera diretta nel *Congresso penale e penitenziario internazionale* tenutosi a Berlino nel 1935, su cui v. M. Pifferi, *L'individualizzazione della pena*, cit., p. 279 e ss.

⁷¹ Nel 1923 Lanza aveva fondato il *Bollettino di diritto penale*, rinato due anni dopo come *La Scuola penale umanista*. Su Lanza e sul suo obiettivo di fare del periodico il «centro di irradiazione del movimento 'umanista'», cfr. R. Orlandi, *Lanza Vincenzo*, in DBGI, I, cit., pp. 1148-1149. Interessanti considerazioni sull'umanesimo penale in F. Colao, *Percorsi della pena castigo tra attualismo penale, umanesimo penale, giustizia fascista*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», 3 (2021), pp. 159-175.

⁷² V. Lanza, *Per un riformatorio giudiziario*, in «Scuola penale umanista», IV (1926), p. 3. Oltre due lustri prima egli aveva stigmatizzato nei *Principii di diritto processuale penale secondo il nuovo Codice di procedura penale* (Roma 1914, pp. 492-493) l'introduzione delle misure di sicurezza con le quali si era realizzato un «rebus indecifrabile», per risolvere il quale conveniva distinguere tra una *dottrina dell'esecuzione penale* e una *dottrina dell'esecuzione penitenziaria*.

⁷³ V. Lanza, *Per un riformatorio giudiziario*, cit., p. 3.

⁷⁴ V. Lanza, *Sistema di diritto processuale penale*, II^a ed, Roma 1922, II, pp. 381-383.

dell'esecuzione e delle modalità con cui essa era attuata.

Interessante è anche la denuncia proveniente da Giulio Battaglini, avvocato, libero docente nell'Università di Roma e collaboratore della *Rivista di diritto penale* magistralmente diretta da Luigi Lucchini⁷⁵. Nella prolusione sul *Diritto penale e [sulla] politica criminale*, tenuta per l'inaugurazione del corso libero di diritto e procedura penale del 1914, egli osservava che il diritto penale era avvolto dalle «pastoie di una perniciosa confusione con la politica e con la filosofia» e ne attribuiva le cause alle peculiarità della materia⁷⁶: «ai civilisti, ai commercialisti, non era mai accaduto di risvegliarsi una bella mattina senza saper più che fossero il diritto civile o il diritto commerciale»⁷⁷. Costoro lavoravano in un «clima tranquillo e costante», mentre i «cultori del diritto penale» erano frequentemente «esposti alle più brusche correnti atmosferiche»⁷⁸, anche perché «i fatti su cui il diritto penale affermava l'impero delle sue sanzioni, toccavano da vicino il corpo sociale, scuotevano l'opinione pubblica e interessavano il mondo profano»⁷⁹. Quanto al rimedio, Battaglini suggeriva di adottare un nuovo *Programma di [...] classificazione delle discipline criminali*, reso inevitabile dall'ampliamento della materia, ormai non più contenibile all'interno di una «piccola casella del sapere umano»⁸⁰. Poi, ripensando alle fasi della recente storia del diritto penale – quella politico-filosofica di Beccaria, Filangieri e Romagnosi, quella della «costruzione giuridica»⁸¹ di Carmignani e Carrara e quella degli studi sperimentali di Lombroso e Ferri – egli valutava l'impatto delle idee degli sperimentalisti sui tradizionalisti come Lucchini, Pessina, e Stoppato, sui concilianti come Alimena e Carnevale⁸² e sui «neo-classici», «precursori di una nuova classificazione» delle scienze, come Manzini e

⁷⁵ G. Battaglini, *Diritto penale e politica criminale*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», LXXXI (1915), p. 381.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ G. Battaglini, *Programma di una classificazione delle discipline criminali*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», LXXXII (1915), p. 254. Cfr., inoltre, G. Battaglini, *Sempre in tema di retta classificazione e delimitazione scientifica*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», XCIII (1921), pp. 302-322.

⁸¹ G. Battaglini, *Programma di una classificazione*, cit., pp. 255-256.

⁸² Ivi, p. 256.

Rocco⁸³. Gli sperimentalisti rifiutavano i concetti di reato e di pena per osservare l'uomo che delinque; per converso, i tradizionalisti reagivano al tentativo di far assorbire il diritto penale dalla biologia e dalla sociologia. La terza scuola, infine, reagiva al tentativo di soffocare il diritto penale e imputava ai tradizionalisti l'errore di aver trascurato il lato umano e sociale del delitto⁸⁴. Urgeva una nuova mappa delle discipline criminali. Così, sulla scorta di Manzini e Rocco – «mentalità più sistematiche e di maggiori attitudini logico-astratte»⁸⁵ – Battaglini invitava a prendere atto dell'esistenza di un diritto penale allargato che sotto l'etichetta di diritto criminale contenesse anche il diritto (criminale) amministrativo, «sotto-specie del diritto criminale», forgiato sulle norme finalizzate a ottenere obiettivi complementari grazie al ricorso alle misure di sicurezza⁸⁶.

Battaglini non era il solo a dubitare della possibilità di riconoscere un ambito scientifico indipendente all'esecuzione penale. Accanto a lui, ma con motivazioni differenti, vi erano – ad esempio – Pietro Mirto e Luigi Lucchini: il primo collocava il diritto penitenziario nel diritto processuale penale, l'altro nel diritto amministrativo⁸⁷.

Sottolineata l'insoddisfacente elaborazione dottrinale del processo penale – assai meno avanzata rispetto alla corrispettiva materia civilistica⁸⁸ – Mirto escludeva che l'esecuzione avesse natura amministrativa, a differenza di quanto sostenuto da Lucchini negli *Elementi di procedura penale* (1895, più volte ripubblicati sino al 1921)⁸⁹. Poi, segnalata la

⁸³ Ivi, p. 257.

⁸⁴ M.N. Miletto, *La giustizia penale*, cit., p. 470.

⁸⁵ G. Battaglini, *Programma di una classificazione*, cit., p. 257.

⁸⁶ Ivi, p. 267. Si tratta del doppio livello di legalità di cui parla M. Sbriccoli, *Caratteri originali e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in Idem, *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, cit., pp. 594-597.

⁸⁷ P. Mirto, *Alla ricerca di un concetto scientifico sull'esecuzione processuale penale*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», XCIV (1921), p. 258.

⁸⁸ A tale proposito M.N. Miletto, *La giustizia penale*, cit., p. 467 e ss. Quanto alla disputa sulla natura dell'esecuzione penale tesa a stabilire se comportasse l'esercizio di funzioni esclusivamente amministrative, ovvero se vi concorressero anche funzioni giurisdizionali, c'era da considerare che la soluzione adottata per l'ambito civile – risolta nel senso che alla preminente funzione giurisdizionale si associavano le funzioni amministrative richieste dall'esercizio della coazione – non poteva essere estesa al penale secondo L. Mortara - U. Aloisi - R. Mangini, *Commento al codice di procedura penale. Codice di procedura penale dell'esecuzione e di alcuni procedimenti speciali* (libro IV, art. 55° a 653), a cura di L. Mortara-A. Stoppato-G. Vacca-S. Longhi, Torino 1926, pp. 1-3.

⁸⁹ D'altronde, il regio decreto del 1° febbraio 1891, n. 260, che conteneva il *Regolamento*

continuità, e non l'interruzione, tra processo ed esecuzione penale, egli invitava ad adottare un criterio giuspubblicistico flessibile per poter apprezzare l'inevitabile legame tra la determinazione della pena, lo svolgimento del rito processuale e l'esecuzione. Insomma, era il momento di abbandonare le visioni parziali per concentrare l'attenzione sull'intera catena del penale. D'altra parte, l'esecuzione prendeva avvio dopo la pronuncia di una sentenza passata in giudicato che permetteva alla previsione legislativa di ottenere concreta attuazione.

Qualche anno dopo, Lucchini avrebbe preso le distanze – anche a nome della redazione della *Rivista penale*, di cui intendeva salvaguardare «il programma e le direttive scientifiche»⁹⁰ – rispetto a due inaccettabili affermazioni di Ugo Conti. Autore di un saggio ospitato nel periodico diretto da Lucchini, il giurista bolognese, più volte rappresentante italiano nei congressi penitenziari internazionali, si batteva per il riconoscimento del diritto penale penitenziario come «vera scienza autonoma» con «cattedre e discipline particolari»⁹¹. In più egli continuava a promuovere l'introduzione di complementi di pena-misure di sicurezza – per lui quasi un'ossessione – che riteneva necessari in ragione della pericolosità criminale⁹². Poi, quanto al carattere amministrativo o giurisdizionale dell'esecuzione⁹³, Conti ne rivendicava la natura giurisdizionale, dopo aver messo in evidenza la funzione integrativa della decisione del giudice,

delle carceri e dei riformatori, attingeva la sua validità costituzionale dalla legge del 22 dicembre 1888 n. 5801, serie III, con la quale il governo era stato autorizzato a pubblicare il codice penale e a emanare con decreto le disposizioni necessarie alla sua attuazione.

⁹⁰ L. Lucchini, *Postilla*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», CIII (1926), p. 142. Cfr. M. Sbriccoli, *Il diritto penale liberale. La "Rivista penale" di Luigi Lucchini (1874-1900)*, ora in Idem, *Storia del diritto penale e della giustizia*, II, cit., p. 903 e ss., e F. Venturini, *Luigi Lucchini, magistrato e politico*, in «Studi Storici», 51/4 (2010), pp. 881-934. Sul grande giurista padovano cfr. C. Latini, *Luigi Lucchini*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Appendice VIII. Diritto*, cit., pp. 362-365, e M.N. Miletto, *Lucchini Luigi*, in DBGI, II, cit., pp. 1207-1211.

⁹¹ U. Conti, *Diritto penale penitenziario*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», CIII (1926), p. 128.

⁹² Conti si era occupato dei complementi di pena e della pena indeterminata, ad esempio negli scritti: *Sulla pena indeterminata* (estr. da «Cassazione unica», 10/36, 1899, pp. 1-9); *I complementi di pena* (estr. da «Rivista di diritto e procedura penale», I/5, 1910, pp. 1-8); *Pena e complemento di pena*, estr. da «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», LXXXV, 1914, pp. 533-557.

⁹³ U. Conti, *Diritto penale e suoi limiti naturali (giurisdizione e amministrazione)*, cit., p. 6, preferiva parlare di «attività essenziali dello Stato», anziché di funzioni o di poteri in relazione alla legislazione, alla giurisdizione e all'amministrazione.

sempre che non servisse ad accertare la pericolosità o a rivedere le modalità dell'esecuzione. Dal canto suo, Lucchini sottolineava la forza puramente amministrativa dell'applicazione della pena, segnalando l'interruzione tra quella e il *giure punitivo*, in conseguenza dell'emissione della sentenza⁹⁴. Lucchini si batteva per evitare che i giudici potessero essere ritenuti arbitri dello stato morale del condannato, tanto da decidere se anticiparne o posticiparne le dimissioni come facevano i medici negli ospedali⁹⁵. Davanti al gran chiasso fatto dai «proseliti delle nuove dottrine», Conti – forse anche per «non apparire misoneista e refrattario ai progressi della scienza» – era rimasto affascinato, ad avviso del suo collega veneto, dall'immagine accattivante della pericolosità e della sua graduabilità, finendo per credere che in essa vi fosse «qualcosa di vero»⁹⁶.

A negare l'indipendenza della materia penitenziaria era, sempre in quel 1926, Giovanni Battista De Mauro⁹⁷, esponente della terza scuola assieme a Bernardino Alimena ed Emanuele Carnevale. Partecipando a un dibattito che negli «ultimi tempi» aveva portato a discutere ampiamente dell'esistenza di una scienza e di un diritto penale penitenziario, capaci di elaborare i principi sull'esecuzione delle pene detentive dal «lato giuridico (diritto penitenziario)» e dal «lato tecnico (scienza penitenziaria)»⁹⁸, egli riteneva che non si potesse lasciare ai carcerieri il compito di eseguire le sentenze. La scienza penale non poteva «chiudere i battenti» dopo la pronuncia definitiva di condanna. Se con la sentenza cessava «il rapporto giuridico tra lo Stato e il violatore della norma penale», non altrettanto poteva dirsi della «pretesa punitiva dello Stato», avente anch'essa «natura giuridica»⁹⁹. A costituire il filo d'Arianna tra norme penali ed espiazione della pena era, dunque, il provvedimento giurisdizionale, inteso come

⁹⁴ Sull'importanza dei concetti di amministrazione, separazione dei poteri, atto amministrativo, giustizia amministrativa nell'edificazione dello Stato amministrativo, cfr. L. Mannori, *Uno Stato per Romagnosi. II. La scoperta del diritto amministrativo*, Milano 1987, p. 12.

⁹⁵ L. Lucchini, *Postilla*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», CIV (1926), pp. 142-143.

⁹⁶ Ivi, p. 143.

⁹⁷ G.B. De Mauro, *Il problema di una scienza e di un diritto penitenziario*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», CIV (1926), pp. 105-116. Su De Mauro, figlio del penalista Mario (su cui cfr. P. De Salvo, *De Mauro Mario*, in DGBI, I, cit., p. 700), cfr. D. Novarese, *De Mauro Giovanni Battista*, ivi, pp. 699-700, e A. Mattone, *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari (secoli XVI-XX)*, Bologna 2016, p. 574 e *ad indicem*.

⁹⁸ G.B. De Mauro, *Il problema di una scienza e di un diritto penitenziario*, cit., p. 105.

⁹⁹ *Ibidem*.

produttivo di effetti *de futuro*¹⁰⁰. Era appena il caso di chiarire che la vigilanza dell'autorità giudiziaria non serviva a scongiurare l'ipotesi che il giudice si trasformasse in un «pericoloso arnese di polizia», ma semmai a evitare che pericolosi arnesi di polizia fossero collocati dove erano meno utili e necessari¹⁰¹. Si trattava di una valutazione che scaturiva – De Mauro teneva a precisarlo – non da «mere considerazioni di carattere dottrinario e astratto»¹⁰², ma da valutazioni che tenevano conto delle conseguenze pratiche. A pesare era prevalentemente l'idea che la magistratura fungesse da barriera contro il potere esecutivo¹⁰³. In lontananza si avvertiva, però, probabilmente anche l'eco dei dibattiti sul valore dichiarativo o costitutivo della sentenza e sulla sua funzione, in quanto espressione del rapporto giuridico processuale, tutt'altro che univocamente concepito¹⁰⁴.

A esprimere forti dubbi sulla possibilità di riconoscere all'esecuzione una posizione autonoma era nel 1927 Pietro Marsich, autore di una breve monografia su *L'esecuzione penale*, tema trascurato dalla «maggior parte dei trattatisti», che aveva, però, ottenuto «adeguato rilievo» negli *Elementi di procedura penale* di Lucchini¹⁰⁵ e ricevuto un esame succinto, ma chiaro e preciso, nel *Commentario al nuovo codice di procedura penale* (1914) di Eugenio Florian e nel *Trattato di diritto processuale penale italiano* (1924) di Vincenzo Manzini¹⁰⁶. Avvocato veneziano legato a D'Annunzio, ma ideologicamente avverso a Mussolini, Marsich sottolineava il divario tra gli obiettivi della pena e le forme dell'esecuzione che egli faceva rientrare

¹⁰⁰ *Ibidem*. Questa sembra essere stata anche la concezione nutrita da G. Guidi, *Esecuzione penale*, in *Nuovo Digesto Italiano*, V, Torino 1938, p. 582, allorché metteva in evidenza la forza esecutiva della sentenza, con cui si realizzava la «missione ultima della giustizia punitiva».

¹⁰¹ G.B. De Mauro, *Il problema di una scienza e di un diritto penitenziario*, cit., p. 106.

¹⁰² *Ivi*, pp. 105-106.

¹⁰³ *Ibidem*.

¹⁰⁴ Sul punto si leggano, ad esempio, i saggi di P. Mirto, *Sentenza penale*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», LXXX (1914), pp. 169-193 e Idem, *Studi sulla sentenza. Rapporti tra azione e sentenza*, *ivi*, LXXXI (1915), pp. 5-55.

¹⁰⁵ P. Marsich, *L'esecuzione penale (Saggio introduttivo)*, già litotipo, Padova 1927, p. 2. Sul giurista veneziano «avvocato dei fascisti» (citaz. tratta da F. Colao, «Hanno perduto il diritto di essere considerati ancora figli d'Italia». I 'fuoriusciti' nel Novecento, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVIII, 2009, p. 677) cfr. G. Albanese, *Pietro Marsich*, Sommacampagna 2003. Cfr., inoltre, E. Gentile, *Storia del partito fascista. 1919-1922. Movimento e milizia*, Roma-Bari 1989, pp. 170-171 e *ad indicem*, e Idem, *Storia del fascismo*, Roma-Bari 2022, pp. 134-135 e *ad indicem*.

¹⁰⁶ P. Marsich, *L'esecuzione penale (Saggio introduttivo)*, cit., p. 2.

nella scienza processuale¹⁰⁷. Materia di frontiera, il diritto penitenziario era privo di una propria identità. Esso era parte del diritto penale quanto al contenuto giuridico, della filosofia del diritto quanto al fine delle pene, dell'amministrazione quanto all'espiazione delle pene in relazione alle condizioni delle carceri, nonché della psicologia e della morale se ci si curava della loro efficacia sotto il profilo psicologico ed etico e del processo per chi si dedicava allo studio degli atti coercitivi¹⁰⁸. Parlando delle tante connessioni con altre discipline, le considerazioni di Marsich avrebbero offerto di lì a poco a Novelli il destro per ribaltarne il contenuto. Pur non intendendo farlo, il giurista veneziano aveva ottimamente difeso l'autonomia scientifica del diritto penitenziario, dimostrando che, nonostante i diversi contatti con altre discipline, la nuova branca del diritto non si identificava con nessuna di esse¹⁰⁹.

4. Tra monismo e dualismo. La ricerca dell'armonia tra pene e misure di sicurezza

Novelli aveva annunciato la nascita di una nuova branca del diritto. Conquistato uno spazio decisamente più ampio rispetto a quello ricevuto nel codice Finocchiaro-Aprile del 1914, il diritto penitenziario rompeva con una tradizione di sostanziale irrilevanza registrata prima con i codici penali del 1859, poi con il codice di rito del 1865, solo timidamente superata col codice Zanardelli del 1889¹¹⁰. La creazione di nuovi istituti e l'emersione di un nuovo attore – il giudice di sorveglianza

¹⁰⁷ Ivi, p. 36.

¹⁰⁸ Ivi, p. 26.

¹⁰⁹ G. Novelli, *L'autonomia del diritto penitenziario*, cit., pp. 16-18.

¹¹⁰ Sulla procedura penale postunitaria e sulla lunga fase gestazionale del codice Finocchiaro-Aprile si rinvia a M.N. Miletto, *Un processo per la Terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913. I. L'attesa*, Milano 2003, *passim*; Idem, *La pena nel processo. Giurisdizionalizzazione dell'esecuzione nella penalistica dell'Italia liberale*, in «Diritto Penale Contemporaneo», 4 (2017), pp. 28-41; Idem, *Scientist utopia and reactionary nostalgia. Criminal procedure and the early positivist school*, in M. Pifferi (cur.), *The limits of criminological positivism, the movement for criminal law reform in the west, 1870-1940*, New York 2022, pp. 16-41, e L. Garlati, *La nascita del codice di procedura penale del 1930*, in M. Donini-L. Garlati-M.N. Miletto-R. Orlandi (curr.), *I cardini della modernità penale*, cit., pp. 143-194. Sul rapporto tra il rito processuale e l'opinione pubblica «giudiziaria» cfr. F. Colao, *Processo penale e opinione pubblica dall'età liberale al regime fascista*, in L. Garlati (cur.), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano 2010, pp. 241-270.

– costituivano altrettanti cambiamenti che, sebbene in discussione da diverso tempo, imponevano alla dottrina di misurarsi con le soluzioni legislative effettivamente assunte. Nel complesso, chi non optava per una concezione monista, idonea ad accompagnare la riforma con spirito aperto e senza pregiudizi, come suggerito da Longhi prima dell'entrata in vigore dei codici Rocco e del *Regolamento* del 1931, si trovava davanti al problema di dare una veste dottrinale a una soluzione, spesso percepita come poco razionale e mal strutturata. Anche per questa ragione il dibattito sulla collocazione del diritto penitenziario rispetto alla triangolazione di materie di cui si è detto e sulla sua possibile autonomia non solo non cessò o non cessò del tutto dopo il 1930, ma registrò un ampliamento delle distanze tra chi – aderendo al monismo – tendeva a sminuire l'importanza del problema classificatorio e invitava a considerare unitariamente l'intero sistema penale e chi si arrovellava per dare al sistema del doppio binario una cornice apprezzabile sotto il profilo concettuale. Naturalmente non mancava chi denunciava in maniera più o meno marcata il divario tra la comminazione delle pene e le esigenze difensive della società, da soddisfare con il ricorso a misure di polizia e di sicurezza.

Ciò spiega perché tra il 1931 e il 1934 si continuasse a discutere dell'indipendenza della disciplina con motivazioni e obiettivi tutt'altro che sovrapponibili, come avvenne nel caso di Arturo Santoro, Alfonso Tesauro ed Eugenio Florian. Giurista vicino a Ferri, come si è detto, Santoro si interrogava sul legame tra l'esecuzione e il diritto sostanziale, processuale e amministrativo e sulla qualità giurisdizionale o puramente esecutiva dell'applicazione delle pene. Apprezzato lo sforzo compiuto dai positivisti per trasformare l'esecuzione nel «centro di gravità» della giustizia penale¹¹¹, egli osservava che la caratterizzazione della disciplina scontava la confusione tra norme sostanziali e processuali. Difatti, l'esecuzione – di cui era «evidente l'esistenza, ma non [...] la natura» – stava in bilico tra il rapporto costituitosi tra l'autore del reato e lo Stato e la prosecuzione del rapporto processuale. In più, c'era da considerare che l'«ardita innovazione» del 1930 aveva trasformato la fase esecutiva in una sorta di *Giano bifronte*¹¹². La materia andava ricondotta nella sua naturale sfera scientifica, rappresentata dal diritto penale, di cui costituiva la traduzione in atto¹¹³. Da «convint[o] positivist[a]»¹¹⁴, egli rifiutava recisamente l'idea

¹¹¹ A. Santoro, *L'esecuzione penale*, 2^a ed. rinnovata, Torino 1953, p. 2.

¹¹² Ivi, p. VIII.

¹¹³ Ivi, p. 4.

¹¹⁴ A. Santoro, *Fondamenti della esecuzione penale*, Roma 1931, p. 5.

che l'esecuzione avesse un'impronta prettamente amministrativa; nello stesso tempo, però, Santoro escludeva che essa avesse una connotazione giurisdizionale. Egli sapeva che le proposte provenienti dall'indirizzo positivista avevano messo in crisi i vecchi schemi procedurali per via di quella sorta di *fil rouge* che legava l'esecuzione all'accertamento giudiziale per via del ricorso alla revisione giudiziale¹¹⁵. Lo studioso presagiva anche che, in prospettiva, il labile confine tra processo ed esecuzione si sarebbe assottigliato ulteriormente; egli era convinto, però, che il giurista dovesse rimanere attaccato alla realtà normativa del presente senza cercare di attuare per l'oggi soluzioni eventualmente esperibili nel futuro. Infine, a chi come Novelli faceva dell'esecuzione un ramo a sé, Santoro replicava che sotto il profilo scientifico il diritto penitenziario poteva assurgere al massimo a speciale capitolo del diritto amministrativo, limitatamente a ciò che atteneva al governo dei detenuti, all'ordinamento degli stabilimenti penitenziari, alla loro gestione, ecc.¹¹⁶. In controluce si comprendeva che il diritto penitenziario si posizionava in un crocevia tra il diritto penale sostanziale, il diritto processuale e il diritto amministrativo. Si trattava di un'affermazione che avrebbe attirato gli strali di Siracusa, poiché, come Marsich, Santoro aveva confuso «i presupposti giuridici dell'esecuzione con l'esecuzione stessa» e scambiato «le norme a questa relative con le fonti da cui promana[va]no»¹¹⁷.

A far valere il carattere misto dell'esecuzione era anche Manzini, «sommo sacerdote» del tecnicismo giuridico¹¹⁸. Giurista di regime, egli pensava all'esecuzione come alla realizzazione delle norme di diritto sostanziale per ciò che concerneva la pretesa punitiva dello Stato; al diritto processuale per ciò che concerneva le condizioni e i presupposti di eseguibilità dei provvedimenti giurisdizionali, gli organi e le norme sul contenzioso esecutivo; al diritto amministrativo se ci si occupava della materiale esecuzione della condanna. A differenza di Santoro, però, Manzini individuava nell'esecuzione un'impronta essenzialmente amministrativa, dato che essa prendeva avvio su sollecitazione del pubblico ministero¹¹⁹. Tesauro, invece – sottolineata «l'assoluta mancanza

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ Ivi, pp. 6-9.

¹¹⁷ F. Siracusa, *Sintesi di diritto penitenziario*, cit., pp. 25-26.

¹¹⁸ M.N. Miletto, *La scienza nel codice. Il diritto processuale penale nell'Italia fascista*, in L. Garlati (cur.), *L'inconscio inquisitorio*, cit., p. 67.

¹¹⁹ Secondo V. Manzini, *Istituzioni di diritto processuale penale*, 6ª ed., Milano 1934, pp. 331-333, l'esecuzione rappresentava l'attuazione delle disposizioni dei provvedimenti

di opinioni tradizionali in materia»¹²⁰ – osservava che la maggior parte dei giuristi collocava il diritto penitenziario nell'alveo di quello penale anche se apparentemente ne difendeva l'autonomia: è ciò che faceva Conti, allorché attribuiva a quella branca la significativa denominazione di *diritto penale penitenziario*¹²¹. Tuttavia, poiché la vocazione delle norme penitenziarie era anche quella di regolare attività e modalità applicative delle misure di sicurezza e degli incidenti di esecuzione, egli finiva sostanzialmente per aderire alla posizione di Lucchini: il diritto penitenziario «si ricollega[va] così e appart[eneva] al sistema di diritto amministrativo, e ha[aveva] natura e funzione preventiva»¹²².

Diverso era stato l'approccio di Eugenio Florian. Ciò non certo per la rappresentazione dell'esecuzione come materia composita, ma per la concezione in termini stadiali. Caratterizzata da una crescente organizzazione giuridica, l'ultima fase storica dell'esecuzione penale era «la più complessa»¹²³, come si traeva dall'attribuzione di diritti pubblici soggettivi a favore degli autori di reato e dall'imponente produzione di norme penali, processuali e amministrative. Segnalata l'inadeguatezza della denominazione assegnata al diritto penitenziario – che faceva pensare a forme di detenzione in istituti creati per un interiore processo di «ascetica meditazione coatta», il che non collimava affatto con la realtà esecutiva, specie dopo l'introduzione delle misure di sicurezza – egli accantonava la ricerca di un'intitolazione più calzante alla «novella scienza autonoma», ma solo perché la polverizzazione delle discipline non sempre era «innocua»¹²⁴. Sotto il profilo dogmatico, invece, era bene considerare che a partire dall'entrata in vigore del codice Finocchiaro-Aprile il «rapporto giuridico penale fra lo Stato e l'autore del reato»

giurisdizionali. Per un breve profilo biografico del giurista, sostanzialmente autore del progetto del codice di procedura penale del 1930, cfr. A. Berardi, *Manzini Vincenzo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 69, Roma 2007, pp. 290-292, e Idem, *Manzini Vincenzo*, in DBGI, II, cit., pp. 1263-1265.

¹²⁰ A. Tesauro, *La natura e la funzione del diritto penitenziario*, in «Rivista di diritto penitenziario», I (1930), p. 237.

¹²¹ *Ibidem*. Nello stesso senso anche A. Santoro, *Fondamenti della esecuzione penale*, cit., p. 7.

¹²² A. Tesauro, *La natura e la funzione del diritto penitenziario*, cit., p. 245.

¹²³ E. Florian, *Definizioni passate e realtà nuova in materia di esecuzione penale*, in «Rivista di diritto penitenziario», VI (1935), p. 212.

¹²⁴ *Ivi*, p. 214.

non si esauriva più con la semplice pronuncia della sentenza¹²⁵. Inoltre, egli si avvaleva della prospettiva storica per spiegare come le diverse impostazioni dottrinali traessero origine dall'adozione dei *clichés* di marca tedesca o francese: il paradigma germanico prevedeva l'attrazione di quella «nell'orbita giurisdizionale»¹²⁶; l'altro contemplava un'interruzione tra la fase processuale e quella esecutiva, con la conseguenza che quest'ultima era sottratta al giudice e attribuita al pubblico ministero¹²⁷. Nel 1914 un nuovo vento dottrinale aveva portato verso l'irrobustimento degli aspetti giurisdizionali, senza che ciò avesse lambito i nessi con il diritto penale e con il diritto amministrativo, a patto naturalmente che si considerasse il solo ambito riservato all'esecuzione delle pene detentive¹²⁸. Diversa valutazione doveva essere compiuta se si pensava alle misure di sicurezza, previste dai codici penali per mere «ragioni di connessità e di garanzia»¹²⁹.

5. *Il diritto penitenziario, un prodotto del regime*

Tornando alla posizione di Novelli, si potrebbe pensare al suo intervento come a un'azione di regolamentazione dei confini, compiuta per soddisfare le richieste di un regime portato ad appropriarsi di un settore del diritto, dopo averlo sottratto all'invadenza delle discipline

¹²⁵ E. Florian, *Il processo penale e il nuovo codice penale*, 1914, p. 190. Su Florian cfr. F. Colao, *Florian Eugenio*, in DBI, I, cit., pp. 878-879.

¹²⁶ Citaz. tratta da F. Siracusa, *Sintesi di diritto penitenziario*, cit., p. 29.

¹²⁷ P. Marsich, *L'esecuzione penale (Saggio introduttivo)*, cit., pp. 36-37, osservava che, accanto alla dottrina tedesca e francese, si era affermata la dottrina italiana, preoccupata di trovare una conciliazione tra le due, in modo tale che «l'esecuzione partecipa[ss]e così del potere di giurisdizione come di quello di amministrazione». Sulla strenua difesa da parte di Lucchini di un processo liberal-accusatorio cfr. M.N. Miletto, *Dall'adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura panpenalistica di Luigi Lucchini*, in I. Biocchi-L. Loschiavo (curr.), *I giuristi e il fascismo del regime (1918-1925)*, cit., pp. 309-310.

¹²⁸ E. Florian, *Il processo penale e il nuovo codice*, Milano 1914, p. 191, osservava che «l'esecuzione della pena, in quanto al suo contenuto, trova[va] la sua fonte nel codice penale; in quanto alla sua realizzazione è [=era] amministrazione; ma è [=era] giurisdizione in quanto debba svolgersi sotto la dipendenza, la sorveglianza e la facoltà di decisione del giudice». V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, III, Torino 1934, p. 36 e 834, affermava, invece, che l'esecuzione delle pene aveva carattere amministrativo, se si escludevano le controversie che potevano dar luogo a incidenti d'esecuzione o ad alcuni provvedimenti giurisdizionali.

¹²⁹ E. Florian, *Il processo penale e il nuovo codice*, cit., p. 191.

sociali. In alternativa si potrebbe pensare che il battesimo della nuova branca del diritto fosse funzionale a esigenze di pura propaganda, utili a mostrare il volto accattivante della potenza e dell'efficienza dello Stato. Eppure, nessuna delle due ipotesi sembra cogliere pienamente nel segno. Novelli sembra muoversi, più che per ragioni riconducibili alla mera rivendicazione della materia da parte del regime o al puro proselitismo, all'esigenza di assegnare ai giuristi il ruolo di promotori e di garanti di un settore particolarmente delicato, strappato a discipline non giuridiche e destinato a rappresentare la realizzazione positiva della scienza penale nella lotta contro la criminalità e contro i nemici dello Stato, in omaggio a un programma politico le cui radici affondavano nel sistema preventivo-repressivo realizzato tra il 1924 e il 1926¹³⁰. Nel frattempo, si era lavorato alla predisposizione delle nuove raccolte penali in cui lo spazio riservato a ciò che era giuridicamente rilevante si doveva ampliare per permettere allo Stato di perseguire nuovi obiettivi¹³¹. «Arma nelle mani dello Stato»¹³², il penale registrava un'evoluzione in senso autoritario della parte del positivismo più portata verso lo statalismo. Nutritasi del tecnicismo giuridico, essa attingeva però non dalla concezione moderata espressa in maniera brillante da Arturo Rocco nel 1910, ma dalla dottrina manziniana le cui linee principali erano contenute nella prolusione su *La politica criminale e il problema della lotta contro la delinquenza e la malavita* di quello stesso anno¹³³.

Tuttavia, nel complesso di un totalitarismo denotato da una «sgangheratezza ordinata»¹³⁴, l'emersione del diritto penitenziario doveva tener conto anche della presenza di differenti «opzioni culturali»¹³⁵, che avevano

¹³⁰ Sul punto cfr. in breve G. Neppi Modona - M. Pellissero, *La politica criminale durante il fascismo*, cit., in part., p. 766 e ss.; M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, cit., p. 583 e ss.; Idem, *Il problema penale*, ora in Idem, *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, cit., p. 685 e ss., e L. Lacchè, *Sulla funzione costitutiva del penale*, cit., p. 25 e ss.

¹³¹ Prendendo in prestito le parole di S. Romano, *Corso di diritto costituzionale*, cit., p. 59, si può considerare che «ogni ordinamento giuridico determina le materie che formano il proprio contenuto, in base agli interessi che rientrano nei suoi fini».

¹³² M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo*, cit. p. 1005.

¹³³ M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti*, cit., p. 637. Sulla concezione del penale in termini di «neutralità» proposta da Rocco – ma non da Manzini – cfr. L. Garlati, *Rocco inconsapevole antesignano del fascismo*, cit., p. 207 e ss.

¹³⁴ L'espressione di Umberto Eco (*Il fascismo eterno*) è ripresa da M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo*, cit., p. 1002.

¹³⁵ G. Novelli, *Primi lineamenti di una teoria della individualizzazione della pena nelle*

messo in difficoltà anche Novelli. L'ingresso dell'«individualizzazione esecutiva», che si poneva accanto a quella legislativa e giudiziale, aveva fatto sì che lo scopo dell'esecuzione non potesse più essere costituito dalla sola espiatione¹³⁶: da qui l'esigenza di spiegare come far convivere concettualmente le pene e le misure di sicurezza¹³⁷.

Salutata l'«innovazione mondiale» dovuta alla realizzazione di un compiuto sistema di prevenzione diretta, Alfredo De Marsico – altro penalista militante, nemico sia dei rigidi dogmatismi che del determinismo – si adoperava per dare una cornice dottrinale alle scelte codicistiche, partendo da una triplice angolazione: storica, filosofica e giuridica¹³⁸. Dopo aver osservato che a fare leva sull'indole amministrativa dell'esecuzione erano soprattutto i giuristi dell'indirizzo classico, fedeli alla concezione della comminazione delle pene in conseguenza della commissione di un reato (*quia peccatum*) e delle misure di sicurezza in ragione preventiva (*ne peccetur*)¹³⁹, egli meditava sul *trait d'union* realizzato da Alfredo Rocco tra le misure di sicurezza e le pene attraverso il riferimento alla difesa sociale¹⁴⁰. Snocciolata una lunga lista di similitudini e di differenze tra quelle, la sua costruzione finiva per assumere una foggia rigidamente dualistica, poiché quei nessi non erano «né di identità né di somiglianza»¹⁴¹, bensì di contrapposizione. Tuttavia, bisognava evitare di erigere muri per far valere l'unitarietà del sistema, distinguendo – come faceva Longhi – tra danno e pericolosità. In

sue tre fasi, in *Studi in onore di Mariano D'Amelio*, II, Roma 1933, pp. 454- 479. Qui egli insisteva sull'individualizzazione, di cui «un vasto movimento, scientifico, giuridico e pratico» metteva in evidenza le «finalità utilitarie» dopo aver ampliato il ventaglio alle misure di sicurezza (ivi, p. 454).

¹³⁶ Ivi, p. 455 e 459.

¹³⁷ Sui nessi di continuità con la cultura giuridica precedente cfr. M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo*, cit., pp. 1011-1012. Sul ruolo e sulle strategie utilizzate dalla giuspubblicistica italiana in età fascista per «salvaguardare la storica figura dello Stato amministrativo», cfr., invece, M. Fioravanti, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in A. Schiavone (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, p. 39 e ss.

¹³⁸ A. De Marsico, *Natura e scopi delle misure di sicurezza*, in «Rivista di diritto penitenziario», IV (1933), p. 1260. Egli avrebbe manifestato nella seconda metà degli anni Trenta la sua avversione per le dottrine giuridiche del nazismo, contrarie alla tradizione italiana. Sul giurista campano cfr. A. Mazzacane, *De Marsico Alfredo*, in DBGI, I, cit., pp. 695-697.

¹³⁹ A. De Marsico, *Natura e scopi delle misure di sicurezza*, cit., p. 1261.

¹⁴⁰ Ivi, p. 1265.

¹⁴¹ Ivi, p. 1263.

tutti i casi pene e misure di sicurezza erano strumenti per la salvaguardia della società¹⁴². Quanto alla natura dell'esecuzione, De Marsico riconosceva che la sua collocazione tra il diritto penale e il diritto amministrativo dipendeva dall'importanza attribuita di volta in volta al lato formale o a quello processuale. C'era da tener presente, però, che spesso gli aspetti processuali potevano produrre effetti amministrativi e magari creare le condizioni per una più ampia interazione tra differenti funzioni¹⁴³.

Più critico nei confronti della sistemazione teorica presentata dal guardasigilli Rocco era stato Ugo Spirito a metà degli anni Venti¹⁴⁴. Iscritto al Partito nazionale fascista dal 1925, egli avvalorava l'idea di un diritto penale unitario: d'altronde, ad affievolire il divario tra pene e misure di sicurezza contribuivano sia la considerazione dei rei come parte della società, sia la funzione rieducativa dei rimedi a cui quella ricorreva con obiettivi salvifici¹⁴⁵. Si trattava di due aspetti che erano sfuggiti ad Alfredo Rocco, il quale, nella *Relazione* ministeriale presentata alla Camera il 30 gennaio 1925, si era soffermato sulle differenze tra pene e misure di sicurezza, attribuendo a queste mera natura amministrativa e scopi «di regola, socialmente eliminativi e, secondo i casi, anche curativi e terapeutici, ovvero educativi e correttivi»¹⁴⁶. La separazione di cui parlava Rocco presentava un'intrinseca «deficienza scientifica», tanto da apparire agli occhi di Spirito «davvero troppo poco persuasiva e concludente»¹⁴⁷. D'altro canto, collocare le pene e le misure di sicurezza in due camere stagne aveva senso solo se queste ultime erano intese come rimedi puramente amministrativi, estranei alla competenza dei giudici penali. Semmai, più concretamente bisognava ripensare alle esigenze che avevano spinto il legislatore fascista ad ampliare le misure di sicurezza per

¹⁴² Ivi, p. 1272. Egli avrebbe tuonato contro i tanti che faceva prevalere le «erosioni e [...]le invadenze» dovuti all'introduzione delle misure di sicurezza nel saggio dal titolo significativo: *Unità o dualismo?* (ora in *Studi in onore di Silvio Longhi*, Roma 1935, pp. 289-301).

¹⁴³ A. De Marsico, *Natura e scopi delle misure di sicurezza*, cit., p. 1283.

¹⁴⁴ U. Spirito, *Pene e misure di sicurezza*, in «La Scuola positiva. Rivista di diritto e procedura penale», nuova serie, VI (1926), pp. 364-367.

¹⁴⁵ M. Fioravanti, *Spirito Ugo*, in DBGI, II, cit., pp. 1907-1908.

¹⁴⁶ A[lfredo] Rocco, *Relazione al disegno di legge delega al governo del Re della facoltà di emendare il codice penale, il codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al codice civile*, in Idem, *La trasformazione dello Stato. Dallo Stato Liberale allo Stato Fascista*, Roma 1927, p. 222.

¹⁴⁷ U. Spirito, *Pene e misure di sicurezza*, cit., p. 364.

ammettere che esse rispondevano a un bisogno effettivo e concreto: quello di creare un ponte tra l'indirizzo classico e l'indirizzo positivo, necessario per mettere in armonia il principio della retribuzione morale e giuridica con la difesa sociale. Solo che secondo Spirito – il quale criticava i giuristi «tecnico-giuridici» che «amoreggia[van]o in cuor loro con il positivismo», mostrando di condividerne «più di un postulato filosofico»¹⁴⁸ – quel proposito aveva portato a «conciliare l'inconciliabile»¹⁴⁹, tanto da non aver soddisfatto nemmeno i positivisti, ai quali interessava evitare lo scollamento tra la repressione e la prevenzione¹⁵⁰.

Era una stortura che Novelli aveva cercato in qualche modo di attenuare, cercando di portare l'attenzione più sui risvolti applicativi che su quelli strettamente teorici. A tale proposito bastava osservare che la soluzione del doppio binario – sino ad allora soltanto discussa – era appena entrata nella fase della sperimentazione. Ora spettava alla dottrina enucleare una dogmatica coerente col sistema¹⁵¹. Questa era un po' anche l'idea di Giuseppe Maggiore, altro penalista militante, il quale rilevava come a distanza di due decenni dall'entrata in vigore dei codici Rocco si discutesse ancora degli effetti teorici e pratici di quello sdoppiamento¹⁵².

¹⁴⁸ Sull'insofferenza di Spirito verso il normativismo – che solo epidermicamente «garanti[va] la scientificità del diritto dal diletterismo dei filosofastri», ma che nei fatti rappresentava «una inconsistente», «vuota e formale impalcatura giuridica» – cfr. M.N. Miletti, «*Giuoco cinese*». *La dogmatica e i suoi critici nella penalistica italiana (1900-1950)*, in M. Donini-L. Garlati-M.N. Miletti-R. Orlandi (curr.), *I cardini della modernità penale*, cit., p. 288 e ss.

¹⁴⁹ U. Spirito, *Pene e misure di sicurezza*, cit., p. 366, precisava: «è evidente che, o si ritiene essenziale salvaguardare l'eticità e la giuridicità della pena, e allora non si può [sic!] porre accanto alla pena le misure di sicurezza, di cui il giudice può far uso quando lo creda, in sostituzione della pena, frustrando così la ragion d'essere di questa; o, viceversa, si ritiene possibile prescindere da ogni valutazione morale e da una precisa garanzia giuridica, e allora si deve abolire la pena nel vecchio senso e lasciare il posto alle sole misure di sicurezza. Far coesistere le due specie di sanzioni significa svalutarle reciprocamente».

¹⁵⁰ Esemplari in questo senso sono le parole riportate nella nota di redazione che accompagnava la pubblicazione del saggio di Spirito in «La Scuola positiva. Rivista di diritto e procedura penale», nuova serie, VI (1926), p. 364, nt.

¹⁵¹ G. Novelli, *Misure di sicurezza (esecuzione di)*, cit., p. 649.

¹⁵² G. Maggiore, *Diritto penale. I. parte generale* (artt. 1-240), 5^a ed. accresciuta e aggiornata, Il, Bologna 1951, pp. 791-792. Egli si era battuto per affermare l'irriducibilità delle pene e delle misure di sicurezza in un unico sistema concettuale sin dai primi anni Trenta [cfr., ad esempio, il saggio dal titolo: *Aspetti dogmatici nel problema dell'esecuzione delle misure di sicurezza*, in «Rivista di diritto penitenziario», V (1934), pp. 957-984, in part. p. 964]. Sulle posizioni antidogmatiche di Maggiore cfr. M.N. Miletti, «*Giuoco cinese*». *La dogmatica e i suoi critici*, cit., in part. p. 285 e ss.

Egli riconosceva che la soluzione positivistica era – nella sua radicalità – «logicissima», poiché tagliava fuori la nozione retributiva della pena. Non altrettanto poteva dirsi dei tentativi di porre pene e misure di sicurezza in un unico calderone concettuale, come avevano fatto De Marsico¹⁵³ e Antolisei¹⁵⁴. Come si è visto, il primo aveva costruito l'unitarietà, grazie alla valorizzazione dell'unico scopo assegnato alle pene e alle misure di sicurezza nella lotta contro la criminalità. Antolisei, invece, aveva proposto il ricorso a sanzioni determinate nel minimo, ma non nel massimo, così da ottenere pene proporzionate alla gravità del delitto, pienamente coerenti con gli obiettivi di prevenzione diretta, in quanto destinate a cessare col venir meno della pericolosità dell'autore del reato¹⁵⁵. Per quanto «molto ingegnoso», il «sistema dualistico» non poteva essere ritenuto definitivo. Fondato su un «compromesso transitorio»¹⁵⁶, presto o tardi esso sarebbe stato sostituito da «un sistema unitario fondato su una sola sanzione», atta a riunire in sé i principali caratteri delle pene e delle misure di sicurezza¹⁵⁷.

Anticipata dal passaggio dell'Amministrazione carceraria al Ministero della Giustizia e degli affari di culto¹⁵⁸, l'edificazione del diritto penitenziario era funzionale anche alla realizzazione di un sistema penale in cui la cultura liberale veniva battuta in breccia grazie all'utilizzo degli «elementi che l'avevano contrastata»¹⁵⁹. Si comprende allora perché a rifiutare *ab imis* la commistione teorico-pratica di un sistema penitenziario binario vi era chi, come Lucchini, difendeva i valori liberali e puntava sul riallineamento con le strutture dello Stato amministrativo¹⁶⁰, irrobustito dalla divisione

¹⁵³ A. De Marsico, *L'Unità del diritto penale. Prolusione al corso di Diritto e procedura penale nella università di Napoli*, 1934, in Idem, *Nuovi studi di diritto penale*, Napoli 1951, pp. 45-67. Egli intendeva superare il monismo della scuola classica e il dualismo della scuola positiva: le misure di sicurezza gli sembravano «il più tangibile risultato» del riavvicinamento tra l'indirizzo classico e l'indirizzo positivo (citaz. a p. 131).

¹⁵⁴ F. Antolisei, *Pene e misure di sicurezza*, in «Rivista italiana di diritto penale», V (1933), in part. pp. 140-149.

¹⁵⁵ Secondo E. Carnevale, *Il perfezionamento del metodo giuridico e la concezione integrale del diritto criminale. Saggio di sintesi storica e ideale*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», LXXXV (1917), p. 6, non si doveva parlare di dualismo, di «accoppiamento eclettico di due indirizzi», ma semmai di unità.

¹⁵⁶ F. Antolisei, *Pene e misure di sicurezza*, cit., p. 132.

¹⁵⁷ Ivi, p. 132.

¹⁵⁸ Così E. Querci-Seriapoli, *Il passato, il presente e l'avvenire*, cit., p. 69.

¹⁵⁹ M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti*, cit., p. 591 e ss.

¹⁶⁰ M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo*, cit., pp. 1004-1005.

dei poteri e dalla presenza forte di una pubblica amministrazione che impersonava lo Stato, costituendone «l'essenza, la funzione originaria, primaria, indefettibile, autoritativa, ecc.»¹⁶¹. La pubblica amministrazione rappresentava, difatti, «il regno della neutralità e dell'imparzialità, nei confronti del governo d'indirizzo e di partito»¹⁶².

Dall'altra parte vi era chi, al netto della propaganda di regime, pensava al superamento della crisi come all'uscita dall'*impasse* che aveva portato allo smarrimento del giurista. La via d'uscita era stata preconizzata da Silvio Longhi, allorché – come abbiamo visto – nell'aprile 1927 si era occupato di *Fascismo e diritto penale*¹⁶³. Quando ormai si lavorava alla stesura dei nuovi codici, egli aveva prefigurato il superamento della pluridecennale «lotta» tra le due scuole, senza il «trionfo completo dell'una sull'altra»¹⁶⁴. Tale risultato si doveva ottenere grazie a una sorta di «empirismo legislativo» che «preparava soluzioni imprevedute», cioè libere da «troppo rigidi esclusivismi», come stava avvenendo in Germania e in «tutto il gruppo di Stati che rinnova[va]no [...] la propria legislazione penale» attraverso la previsione delle misure di sicurezza all'interno dei propri codici¹⁶⁵. Egli sapeva che si sarebbe discusso dell'«opportunità di tale connubio» e che ci si sarebbe chiesti se «le misure di pubblica sicurezza, apparten[essero] al diritto penale o non altro [...] fossero» che funzioni amministrative per l'occasione affidate al giudice penale¹⁶⁶. In tutti i casi si trattava di dispute di poco conto, di «dialettica pura»¹⁶⁷. Intanto conveniva considerare che le «forme nuove per la difesa criminale» avevano portato a quell'accrescimento del diritto penale che pretendeva

¹⁶¹ Sull'importanza dell'apparato amministrativo nel processo di costruzione e rafforzamento dello Stato cfr. M. Fioravanti, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, cit., p. 21 e ss., e Idem, *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, 1995, p. 433. Cfr., inoltre, G. Melis, *Storia dell'amministrazione italiana, 1861-1993*, Bologna 1996, p. 181 e ss.; G. Cianferotti, *Lo Stato nazionale e la nuova scienza del diritto pubblico*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Appendice VIII. Diritto*, cit., p. 316, e F. Rugge, *Il problema dell'amministrazione*, ivi, p. 327.

¹⁶² Citaz. tratta da M. Fioravanti, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, cit., p. 44.

¹⁶³ S. Longhi, *Fascismo e diritto penale* (aprile 1927), in *Anticipazioni della riforma penale*, cit., pp. 139-156.

¹⁶⁴ Ivi, p. 141.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

¹⁶⁶ Ivi, p. 142.

¹⁶⁷ *Ibidem*.

«unicità nel fine e duplicità nei mezzi»¹⁶⁸. Dopo «una guerra dei trent'anni», la riforma – complessivamente inquadrabile nel solco della tradizione – incarnava la nuova modernità penale. Ora era finalmente possibile mettere in cantina il codice Zanardelli, nel quale «le concezioni erano incerte, allo stato di nebulosa, e le riforme mancavano della fiamma vivificatrice della convinzione», tanto da divenire «motivi di arte decorativa e nulla più»¹⁶⁹. Vista l'origine lontana, probabilmente si sarebbe detto che non erano «riforme fasciste»¹⁷⁰. Ciò che contava era però «l'atto di volontà»: «era riforma fascista ogni realizzazione dovuta al fascismo», che «nella lotta contro i delinquenti pericolosi non disarmava la polizia, ma affidava lo stesso strumento di difesa, di più lunga portata e più grosso calibro, anche nelle mani della giustizia, che fino ad allora ne era stata priva»¹⁷¹. Il superamento dell'antitesi tra indirizzi divisi da «un abisso» ritenuto «incolmabile»¹⁷², aveva portato a un «rifacimento [...] radicale» del sistema delle pene.

¹⁶⁸ Ivi, p. 141.

¹⁶⁹ Ivi, pp. 142-143.

¹⁷⁰ Ivi, cit., p. 143.

¹⁷¹ S. Longhi, *Ciò che sarà il nuovo codice di procedura penale* (maggio 1929), in *Anticipazioni della riforma penale*, cit., p. 195: «Il progetto preliminare del Codice di procedura penale [...] è opera in buona parte nuova. Nuova, ma non sovvertitrice», dato che la legislazione fascista «ha saputo operare nella costituzione dello Stato uno dei rivolgimenti più profondi che la storia ricordi, innestando il nuovo sul vecchio, demolendo, ma ricostruendo insieme, senza interrompere la continuità della tradizione giuridica italiana» (corsivo dell'autore).

¹⁷² S. Longhi, *Fascismo e diritto penale*, cit., p. 139.

Maria Francesca Cortesi

*Trattamento penitenziario: il ruolo della vittima
nel percorso di rieducazione del reo*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Vittima e affidamento in prova al servizio sociale – 3. Vittima e liberazione condizionale della pena. – 4. Vittima e riabilitazione. – 5. La giustizia riparativa *in executivis*. – 6. Riflessioni conclusive.

1. *Premessa*

L'art. 27, comma 3, Cost., imponendo che le pene tendano alla rieducazione del reo, riconosce la necessità di regolamentare forme procedurali affidate all'autorità giudiziaria destinate al controllo del comportamento tenuto dal condannato ed alla sua valutazione nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo della risocializzazione¹.

Il trattamento rieducativo è, infatti, diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, oltre che delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale (art. 1, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»).

Proprio in ragione dell'esplicitazione di siffatto finalismo rieducativo,

¹ P. Corso, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, in P. Corso (cur.), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Bologna 2006, p. 14, il quale osserva che «La scelta a favore della giurisdizione non può dirsi completa e soddisfacente se non privilegia una giurisdizione rieducativa, cioè capace non di perpetuare sotto mentite spoglie la discrezionalità dell'amministrazione, ma di motivare con plausibilità di argomenti e sulla base di dati obiettivi e riscontrabili la prognosi positiva o negativa sulla stadio del progresso rieducativo o sul compiuto conseguimento dell'unico fine costituzionalmente imposto alla fase esecutiva della pena». Cfr., anche, G. Giostra, *Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale*, Milano 1983, p. 153, il quale definisce il procedimento di sorveglianza un «giudizio sull'autore» del reato; F. Siracusano, *Punire e rieducare tra individualizzazione e differenziazione trattamentale: un difficile equilibrio da ricondurre entro i binari costituzionali*, in «Archivio penale», LXXVI/3 (2021), p. 2, il quale, a tal proposito, sottolinea che «Umanità e tensione rieducativa, pertanto, fondano lo statuto costituzionale della pena; attraverso la loro connessione normativa siglano l'imprescindibile connubio che deve caratterizzare un protocollo sanzionatorio che vedrebbe inesorabilmente annichilito l'obiettivo di rieducare il reo laddove il condannato venisse sottoposto a trattamento inumano».

l'apparato normativo è incentrato sui particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, sia esso condannato o internato, ed è volto ad incoraggiarne le attitudini e valorizzarne le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale (art. 13, comma 1, ord. penit.).

Alla luce di tale impostazione, se, da un lato, si riscontra nella struttura dogmatica una condivisibile concentrazione sulla figura del reo, dall'altro, si registra la mancanza di uno spazio dedicato alla vittima del reato, pretermessa da siffatte dinamiche², se non nei limiti in cui essa possa contribuire al percorso di rieducazione intrapreso dall'interessato.

L'art. 1, comma 1, ord. penit., norma paradigmatica e manifesto dei canoni portanti dell'esecuzione della pena, non a caso, precisa che il trattamento penitenziario deve conformarsi a modelli che favoriscano l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.

L'utilizzo del termine 'responsabilità' evoca proprio la necessità per il condannato di comprendere e di riconoscere la gravità del fatto di reato, il disvalore allo stesso correlato nonché il pregiudizio cagionato alla vittima. All'interno di tale cammino, che mira all'acquisizione di una consapevolezza idonea ad evitare la reiterazione nel reato, dovrebbe essere valorizzata, tra le altre cose, proprio la previsione di contatti, sempre se volontari e consapevoli, con la persona offesa.

L'*intentio legis* appare ancora più esplicita nel successivo art. 13, comma 3, ord. penit., ove si specifica che nell'ambito dell'osservazione scientifica della personalità viene offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte nonché sulle possibili azioni di riparazione.

Tale ultimo precetto deve essere interpretato di concerto con l'art. 27, comma 1, d.P.R. n. 230 del 2000, ove si prescrive che con il condannato o con l'internato viene svolta una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sugli effetti negativi per l'interessato e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

Alla luce dell'architettura legislativo citato, gli spazi riservati alla vittima

² G. Rossi, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in «Archivio penale», LXXVI/2 (2015), p. 512, il quale osserva che «Ma, se la sottrazione del reo alla privata vendetta e poi all'arbitrio del sovrano, e infine la rieducazione quale finalità della pena, rappresentano un irreversibile progresso di civiltà giuridica, la sensibilità moderna rende l'attuale sistema penale non più in sintonia con la dignità della vittima, spesso non protetta, se non vittimizzata anche dal processo, in cui è parte ai fini della sola pretesa risarcitoria, nei limiti della rara capienza dell'offensore e comunque all'esito di processi annosi, su cui passaggi/epiloghi non è, se non di rado, neppure informata».

all'interno del sistema penitenziario sembrerebbero orientati solo nel senso di offrire un contributo per il raggiungimento di quell'effetto risocializzante a cui tende l'esecuzione della pena.

Detta impostazione, confermata - seppur non sempre adeguatamente sviluppata - nel corso degli anni, deve, però, oggi confrontarsi con un panorama normativo in parte mutato, ove si prospetta un ruolo differente per la vittima nell'ambito dei percorsi di giustizia riparativa, consentiti ed ammessi anche nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, tra l'altro, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità (art. 44, d.lg. 10 ottobre 2022, 150 «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»).

La giustizia riparativa viene, dunque, concepita dal legislatore italiano come un modello complementare rispetto al tradizionale orizzonte risocializzativo della sanzione penale, la cui regolamentazione organica ha fatto ingresso, per la prima volta, nel nostro ordinamento proprio con la menzionata novella del 2022.

La presente disamina mira ad analizzare, seppur senza alcuna pretesa di esaustività, le possibili aree di interazione tra condannato e vittima già da tempo presenti nella normativa penitenziaria nonché le influenze che possano eventualmente riconoscersi al trattamento penitenziario allorquando siano intrapresi dagli interessati percorsi di giustizia riparativa.

Lo scopo è di verificare se sia possibile scorgere un nuovo ambito di confronto 'costruttivo' tra le parti, ove venga definito uno spazio per la persona che ha subito il reato in una fase che, invece, da sempre, è stata concepita come teatro esclusivo del condannato e dell'internato.

2. Vittima e affidamento in prova al servizio sociale

L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione, perno centrale su cui ruota l'asse del sistema penitenziario *extra moenia*, che consente di scontare in libertà la pena detentiva non superiore a tre ovvero a quattro anni, in ragione dei diversi presupposti stabiliti per legge (art. 47, commi 1 e 3-*bis*, ord. penit.), sotto il controllo del servizio sociale.

L'art. 47, comma 7, ord. penit. ha rappresentato e rappresenta ancor'oggi

l'espressione più chiara con cui il legislatore concepisce tradizionalmente l'instaurazione di un rapporto dialogico tra il condannato e la vittima in sede esecutiva e si incentra sulla prescrizione per l'interessato di adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato.

In una fase focalizzata in modo pressoché esclusivo sull'osservazione della personalità del reo ed improntata sulla previsione di un trattamento individualizzato, si ammette un intervento della vittima solo quale 'parte' di uno strumentario più complesso e multiforme, ritenuto utile al fine di rafforzare il percorso di rieducazione del condannato.

La correttezza di siffatta lettura si deduce, non solo, dal dato positivo, che, seppur nella sua laconicità, non sembrerebbe lasciare diversi margini di interpretazione, ma anche dal conseguente approccio giurisprudenziale.

L'osservazione della personalità del condannato costituisce, infatti, uno dei presupposti fondanti l'ammissibilità della richiesta di affidamento in prova, che viene decisa dal tribunale di sorveglianza sulla base di molteplici parametri, individuati dalla giurisprudenza nei precedenti penali, nelle pendenze giudiziarie, nella condotta carceraria e in libertà, nelle risultanze della relazione degli addetti all'Ufficio delle esecuzioni penale esterna ed, infine, nel comportamento adottato successivamente al fatto.

Proprio in tale ultima prospettiva, peculiare attenzione è rivolta al valore da riconoscere all'omesso risarcimento dei danni alla vittima ovvero al più generico adoperarsi in suo favore da parte dell'interessato, considerate tra le più rilevanti manifestazioni della condotta successiva al reato.

Quantunque non esista un orientamento interpretativo uniforme³, non

³ La Corte di cassazione talvolta sostiene che il fatto che il condannato ha mancato di adoperarsi in favore della vittima non giustifica il diniego della misura, atteso che la riparazione del danno rientra fra le prescrizioni applicabili al soggetto nei confronti del quale l'affidamento sia stato già disposto (Cass., sez. I, 18 dicembre 2017, n. 4427, *inedita*; Cass., sez. V, 21 gennaio 2014, n. 7476, in *CED Cass.*, n. 258884; Cass., sez. I, 21 settembre 2004, Zampolini, in *CED Cass.* 230361; Cass., sez. I, 5 marzo 2001, Fratini, *ivi*, 2002, p. 2896) oppure che la concessione dell'affidamento in prova non è subordinata al risarcimento del danno in favore della vittima, difettando una disposizione prescrittiva in tal senso, aggiungendo che l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcirla dei danni arrecati rientra tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura (Cass., sez. I, 26 maggio 2020, n. 19282, *inedita*; Cass., sez. I, 15 giugno 2017, n. 39266, in *CED Cass.*, n. 271226; Cass., sez. I, 21 settembre 2016, n. 5981, in *CED Cass.*, n. 269033; Cass., sez. I, 27 marzo 2003, in *CED Cass.*, n. 224003; Cass., sez. I, 6 agosto 2001, Iegiani, in *CED Cass.*, n. 219606); altre volte la Suprema Corte ritiene che l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima costituisca elemento di segno negativo legittimamente valutabile dal tribunale per rifiutargli l'affidamento in prova al servizio sociale, non rilevando che il risarcimento dei danni non sia previsto dalla norma come condizione per la concessione della misura

può negarsi che il positivo approccio con la vittima del reato sia espressivo di un progresso nell'evoluzione della personalità del condannato, idoneo a segnare il raggiungimento di una maturazione sufficiente per ritenere l'affidamento in prova capace di contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (art. 47, comma 2, ord. penit.).

In virtù di siffatto rilievo si comprende il motivo per cui la condotta dell'interessato rispetto alla vittima costituisca, non solo, uno degli elementi che vengono valutati ai fini della ammissibilità della misura alternativa, ma anche una delle prescrizioni espressamente indicate nella *littera legis* per la definizione delle modalità esecutive della misura medesima.

Tra le regole, che vanno a disegnare il contenuto sostanziale dell'affidamento in prova, si annovera, come anticipato, proprio l'adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima⁴, prescrizione che, però, nella sua genericità rischia di creare effetti particolarmente afflittivi nei confronti dell'interessato, se non adeguatamente rapportata al caso concreto e supportata da idonei interventi dell'Ufficio dell'esecuzione penale esterna, in ragione delle conseguenze per il condannato connesse alla dichiarazione di revoca cagionata da un comportamento contrario alle prescrizioni adottate (art. 47, comma 11, ord. penit.) ovvero all'esito negativo del periodo di prova⁵.

3. Vittima e liberazione condizionale della pena

La liberazione condizionale è una misura premiale, che sospende l'esecuzione della pena, per un certo tempo, trascorso il quale la stessa si

alternativa *de qua* (Cass., sez. I, 25 settembre 2007, n. 39474, in *CED Cass.*, n. 237740).

⁴ Cass., sez. I, 21 novembre 2018, n. 11923, in *CED Cass.*, n. 275171-01; Cass., sez. I, 21 novembre 2012, n. 2614, in *CED Cass.*, n. 254235; Cass., sez. I, 23 febbraio 2012, n. 9676, in *CED Cass.*, n. 252922.

⁵ Cass., sez. I, 25 settembre 2024, n. 40577, in *CED Cass.*, n. 287143-01, secondo cui in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio negativo finale circa l'esito della prova può fondarsi anche sulla mancata osservanza di una o più tra le prescrizioni imposte, ivi compresa quella che fa obbligo al condannato, ai sensi dell'art. 47, comma 7, ord. penit., di adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, anche mediante comportamenti di solidarietà morale e civile non economicamente apprezzabili, potendo assumere rilievo, in tale ipotesi, l'accertata possibilità che il condannato avrebbe avuto di osservare detta prescrizione senza insopportabile sacrificio.

estingue, se il condannato non commette altro reato (artt. 176 e 177 c.p.).

Al fine della concessione occorre accertare la sussistenza di specifiche condizioni: la condotta dell'interessato durante l'esecuzione della pena deve far ritenere sicuro il suo ravvedimento; deve avere espiato almeno una parte della stessa, quantificata ai sensi dell'art. 176, commi 1, 2 e 3, c.p.; deve, infine, aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che non dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

La persona offesa rileva, dunque, nell'ambito di tale complessa valutazione in relazione all'avvenuto adempimento dell'obbligo risarcitorio (sempre che coesista la qualifica di soggetto danneggiato dal reato), sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia inteso tale presenza in modo ancora più ampio ed omnicomprensivo non limitandola alla mera ricezione da parte del condannato di un sostegno economico⁶, lettura estensiva che, tra l'altro, ha superato positivamente il vaglio della Corte costituzionale⁷.

⁶ Cass., sez. I, 24 febbraio 2021, n. 12782, in *CED Cass.*, n. 280864-01, secondo cui in tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 c.p., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento; Cass., sez. I, 16 gennaio 2007, n. 3675, in *CED Cass.*, n. 235796, secondo cui, in tema di ravvedimento del condannato, tra gli elementi valutabili può essere considerato il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, ma il risarcimento del danno alla persona offesa non è sufficiente da solo a costituire prova del ravvedimento. E', infatti, necessario che il giudice valuti globalmente la condotta del soggetto, al fine di evidenziare come l'azione rieducativa complessivamente svolta abbia avuto per risultato il compiuto ravvedimento del reo, all'esito di una revisione critica della propria vita anteatta; Cass., sez. I, 18 maggio 2005, n. 25982, in *CED Cass.*, n. 232001, secondo cui, in tema di liberazione condizionale, nella valutazione del requisito del ravvedimento di cui all'art. 176, comma 1, c.p., il comportamento del condannato nei confronti delle vittime non rappresenta una condizione alternativa a quella dell'adempimento delle obbligazioni civili di cui al quarto comma del medesimo articolo. Ne consegue che l'interessamento nei confronti delle vittime può assumere rilevanza quale sintomo di sussistenza di un ravvedimento, ma la mancanza di tale atteggiamento non lo esclude; infatti, il ravvedimento può essere desunto dall'insieme di atteggiamenti esteriorizzati, che risultino idonei a formulare una seria prognosi di conformazione del condannato al quadro di riferimento ordinamentale; Cass., sez. I, 20 dicembre 1999, in *CED Cass.*, n. 7248, *inedita*.

⁷ Corte cost. 9 maggio 2001 (dep. 17 maggio), n. 138, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, attribuisce particolare rilievo, ai fini della valutazione del 'sicuro ravvedimento' richiesto

Anche in questo caso, non solo, l'impostazione letterale del precetto in esame, ma anche l'orientamento giurisprudenziale concorde convergono nel ritenere l'effettività di tale adempimento espressione della serietà della revisione critica operata dal condannato rispetto alle pregresse scelte criminali⁸.

Si conferma, pertanto, il ruolo della vittima quale elemento probante la positiva evoluzione della personalità del condannato, evoluzione utile per l'attuazione del fine rieducativo imposto dal dettato costituzionale.

4. Vittima e riabilitazione

La riabilitazione è una causa estintiva delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 178 c.p.)⁹.

Le condizioni per la concessione della riabilitazione, oltre il tempo trascorso così come prescritto dal dato normativo, sono che l'interessato non sia stato sottoposto a misura di sicurezza (tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca) e il provvedimento non sia stato revocato nonché che egli abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, a meno che dimostri di trovarsi nella impossibilità

per la concessione della liberazione condizionale, nel caso in cui il condannato si trovi nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, alle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese ed ai tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, per attenuare se non riparare interamente, i danni provocati, atteso che, lungi dall'essere in contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., tali comportamenti costituiscono l'adempimento di doveri riconducibili al dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. In argomento, cfr., G. Rossi, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in «Archivio penale», LXXVI/2 (2015), pp. 518 e ss.

⁸ Cass., sez. V, 10 dicembre 2019, n. 11331, in *CED Cass.*, n. 279041-01; Cass., sez. I, 15 febbraio 2008, n. 9815, in *CED Cass.*, n. 239182, secondo cui, in tema di liberazione condizionale, il giudice deve valutare, tra gli altri elementi, il grado di interesse e di concreta disponibilità dimostrato dal condannato nei confronti delle vittime: tale elemento tuttavia va considerato in modo globale, insieme alla condotta complessiva del soggetto ai fini dell'accertamento dell'efficacia dell'azione rieducativa; Cass., sez. I, 15 febbraio 2008, n. 9815, in *CED Cass.*, n. 239182.

⁹ Si rammenta che, in seguito alla novella del 2019, l'art. 179 c.p. specifica che la riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue, le quali si estinguono, decorso un termine non inferiore a sette anni, sempre che l'interessato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

di adempierle (art. 179 c.p.)¹⁰.

È proprio in relazione a tale aspetto che si ha riguardo alla posizione della persona offesa, al contempo danneggiata dal reato¹¹, quantunque la giurisprudenza di legittimità, anche in questa circostanza, sottolinei la necessità, non certo, di una specifica iniziativa in materia risarcitoria della vittima che lamenti un danno derivante dal reato (pur in assenza della costituzione di parte civile), quanto piuttosto di un idoneo impulso da parte del condannato, essendo dirimente proprio siffatta condotta ai fini della operatività del meccanismo in esame in quanto espressiva della raggiunta rieducazione¹².

Alla luce quanto premesso, il soggetto leso è inteso come una sorta di 'condizione' su cui poggia l'accoglimento dell'istanza *de qua*, posto che dal comportamento adottato dall'interessato verso la vittima è possibile

¹⁰ Nel senso che detto onere grava sul condannato: Cass., sez. I, 7 novembre 2018, n. 10556, in *CED Cass.*, n. 274887-01, secondo cui, in tema di riabilitazione, la dimostrazione spettante al condannato, dell'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato deve fondarsi su dati oggettivi, relativi agli introiti disponibili e al carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con un'autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al tribunale un controllo di conformità al vero; Cass., sez. I, 11 maggio 2018, n. 23359, in *CED Cass.*, n. 273143, secondo cui, in tema di riabilitazione, l'assenza di reddito del condannato costituisce un'ipotesi di rimozione del limite alla concedibilità del beneficio, valutabile ai sensi dell'art. 179, comma 6, n. 2, c.p., in quanto tale circostanza giustifica l'inadempimento delle obbligazioni civili da reato.

¹¹ Cass., sez. I, 19 febbraio 2019, n. 17636, in *CED Cass.*, n. 275382-01, secondo cui, in tema di riabilitazione, l'offerta di una somma manifestamente inadeguata rispetto al danno subito dalla parte lesa, anche se non costituita in giudizio, non può essere ritenuta idonea a configurare una volontà di ristoro e di eliminazione delle conseguenze derivate dal reato, soprattutto quando le condizioni economiche del condannato possano consentirgli di provvedere al risarcimento in maniera maggiormente adeguata anche se non necessariamente adeguata. Cass., sez. I, 26 febbraio 2015, n. 23343, in *CED Cass.*, n. 263783, secondo cui, in tema di riabilitazione del condannato, la prescrizione del credito relativo alle obbligazioni civili derivanti da reato può essere dichiarata soltanto dal giudice civile competente, in quanto essa non può essere dichiarata, in sede penale, in base al solo decorso del tempo, ma è necessario accertare anche se vi sia stata interruzione o sospensione del termine di prescrizione e, a tali fini, la semplice inattività della persona offesa non può essere interpretata come rinuncia.

¹² Cass., sez. I, 26 febbraio 2015, n. 23343, in *CED Cass.*, n. 263782, secondo cui, in tema di riabilitazione del condannato, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio non è subordinato alla proposizione di una richiesta da parte della persona offesa, dovendo, pertanto, in difetto di quest'ultima, l'iniziativa essere assunta dall'interessato alla riabilitazione, mediante consultazione del soggetto danneggiato od idonea offerta riparatoria.

valutare se il grado di raggiungimento del fine rieducativo consenta l'adozione del provvedimento di riabilitazione, a prescindere dalla sussistenza o meno di una iniziativa della persona offesa¹³.

Anzi, a ben vedere, proprio la spontaneità e l'ampia disponibilità del condannato potrebbero rappresentare elementi atti a corroborare in maniera più significativa l'esistenza del menzionato requisito¹⁴.

Da siffatte osservazioni, emerge, dunque, come la figura della vittima costituisca pure ai fini dell'operatività di detto istituto un 'accessorio' utile al fine di consentire ai giudici di sorveglianza di valutare la presenza di un grado di rieducazione sufficiente per ottenere il beneficio *de quo* e 'adoperata', quindi, quale riscontro rispetto all'avanzamento verso l'obiettivo a cui tende l'art. 27, comma 3, Cost.

5. *La giustizia riparativa in executivis*

Il quadro ora delineato permette senz'altro di individuare un *fil rouge*.

Pur all'interno di istituti strutturati in maniera differente, volti a caratterizzare la progressività tipica del trattamento penitenziario, lo spazio di incontro da costruirsi tra condannato o internato e vittima presenta un nucleo costante e comune. Esso è, infatti, destinato ad essere valorizzato, qualora sortisca effetti positivi, nell'ambito del complesso e multiforme giudizio che involge la personalità del reo all'interno del

¹³ Cass., sez. I, 7 novembre 2014, n. 49446, in *CED Cass.*, n. 261276, secondo cui, in tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato.

¹⁴ Cass., sez. I, 10 aprile 2024, n. 19784, in *CED Cass.*, n. 286401-01, secondo cui in tema di riabilitazione, l'elemento ostativo dell'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato presuppone che ne sia accertata la volontarietà rispetto ad un debito liquido ed esigibile, non potendo avere rilievo né il mancato risarcimento necessitato, né quello comunque ascrivibile a situazioni non addebitabili al condannato; Cass., sez. I, 11 luglio 2014, n. 45045, *inedita*, secondo cui non è illegittima né illogica l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, pur dando atto dell'impossibilità di integrale adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, respinga tuttavia la richiesta di riabilitazione per l'indisponibilità del condannato, da parte del quale sia certa ed incontestata la percezione di un reddito, a qualsiasi concreta iniziativa, compatibile con le proprie possibilità economiche, a favore delle persone offese o danneggiate dal reato, siccome non dimostrativa della conseguita emenda.

percorso penitenziario.

Una prospettazione differente muove, invece, il modello riparativo, al punto da poter addirittura mettere in discussione l'esclusività del rapporto anzidetto¹⁵.

La volontà di dedicare una parte della disciplina positiva alla giustizia riparativa non costituisce, di certo, un obiettivo privilegiato solo nella c.d. Riforma Cartabia, quantunque ad essa debba riconoscersi il merito di essere stata la prima ad aver concretizzato idee e proposte da lungo tempo oggetto di discussioni tra gli studiosi e i pratici del diritto.

Un precedente tentativo¹⁶ che, più di altri, ha imposto una seria riflessione sul tema era contenuto nell'art. 1, comma 85, lett. ff), l. 23 giugno 2017, n. 103 («Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»), che indicava tra i criteri di delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario la «previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti il percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative».

Tale scelta era stata, a suo tempo, salutata con grande interesse¹⁷, in quanto capace di determinare una svolta considerata epocale per la struttura dell'esecuzione penitenziaria e in armonia con le indicazioni

¹⁵ G. Gatta, *La giustizia riparativa: una sfida del nostro tempo*, in www.sistemapenale.it, 28 ottobre 2024, il quale osserva che «Prendere le distanze da chi ci fa del male è una reazione istintiva, da secoli istituzionalizzata nelle forme del processo e dell'esecuzione penale. Per questo la giustizia riparativa – definita come la giustizia dell'incontro – introduce un paradigma culturale e un metodo di gestione dei conflitti *sconvolgente*».

¹⁶ Si richiamano, a tal fine, anche gli esiti del Tavolo XIII degli Stati generali dell'esecuzione penale, ove, in particolare, si sottolinea come la giustizia riparativa presenti una dimensione originaria e uno spessore giuridico-operativo che portano a concepirla come un paradigma di giustizia a sé stante, culturalmente e metodologicamente autonomo, contenutisticamente innovativo, spendibile in ogni stato e grado del procedimento e volto a rinnovare alla radice l'approccio e la risposta al crimine.

¹⁷ F. Fiorentin, *La delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario*, in G. Spangher (cur.), *La riforma Orlando*, Pisa 2017, p. 317, il quale sottolinea che «La direttiva intende rispondere a un'esigenza fortemente avvertita dalla coscienza sociale e dovrebbe consentire il superamento dell'attuale assetto, in cui la vittima del reato costituisce la "grande assente" nell'attuale dinamica esecutiva della pena. Il criterio in analisi sembra coinvolgere la fase dell'esecuzione penale nel suo complesso e tutte le misure alternative, superando l'attuale disciplina che limita all'affidamento in prova al servizio sociale la prescrizione in capo al condannato di adoperarsi "in quanto possibile" in favore della vittima del reato (art. 47, ord. penit.)».

offerte, in questo senso, dalla direttiva 2012/29/UE¹⁸.

La giustizia riparativa, definita proprio all'art. 2, par. 1, lett. *d*), direttiva 2012/29/UE come qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale, costituisce, infatti, una modalità di superamento del conflitto cagionato dal fatto illecito idonea a determinare un coinvolgimento della persona offesa nelle peculiari dinamiche di esecuzione della pena ovvero, ancora prima, capace di evitare di giungere alle forme tradizionali di accertamento della responsabilità penale.

Le lodevoli intenzioni del legislatore delegante del 2017 non hanno, però, trovato attuazione nella disciplina normativa che ne è seguita, se si escludono tracce, veramente poco incisive, contenute in alcuni precetti riformati¹⁹.

¹⁸ L'art. 12, direttiva 2012/29/UE, rubricato "Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa", stabilisce, infatti, che «1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti e, almeno alle seguenti condizioni: a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento; b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete ed obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo; c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso; d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore; e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. 2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio».

¹⁹ A. Presutti, *Porte aperte al paradigma riparativo nella l. 27 settembre 2021, n. 134 di riforma della giustizia penale*, in *www.sistemapenale.it*, 20 luglio 2022, p. 6, la quale sottolinea che «Dell'ambizioso progetto, proiettato a rinviare finalismo rieducativo e umanizzazione della pena, (art. 27 Cost.), potenziando specialmente l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, tra amputazioni e arretramenti, quanto all'esecuzione penale per adulti, si è infine privilegiato il trattamento intramurario. Se rigidità e scelte al ribasso connotano pure le innovazioni che hanno investito il corrispondente settore minorile, va detto che, in entrambi gli ambiti, l'ingresso della giustizia riparativa si risolve, rispettivamente, nell'invito minimalista a promuovere, "una riflessione [...]"

L'importanza della novella del 2022 è, invero, da riconoscersi anche rispetto ad altri profili, che non si esauriscono nel tratto della novità.

Fra tutti è certo da plaudire, da un lato, la volontà di non circoscrivere l'accessibilità ai programmi di giustizia riparativa esclusivamente alla fase dell'esecuzione della pena, quantunque, a parere di chi scrive, essa continui a rappresentare la sede elettiva per il raggiungimento di molti degli obiettivi che la caratterizzano²⁰, dall'altro, l'aver escluso preclusioni ispirate alla tipologia di reato o alla sua gravità, consapevoli della diversa dimensione su cui si muovono le dinamiche caratterizzanti il 'fronte' riparativo²¹.

Il paradigma prescelto è stato, pertanto, concepito non già come un apparato sostitutivo, ma come destinato ad arricchire il modello già esistente.

Il versante tradizionale e il versante riparativo non sottendono «inconciliabili separatezze»²², ma devono essere intesi come parti di un complesso sistema di risposte che l'ordinamento giuridico predispone rispetto alla eventuale realizzazione di un illecito penale.

In particolare, proprio la relazione che si instaura tra la persona

sulle conseguenze prodotte, in particolare per le vittime, nonché sulle possibili azioni di riparazione" (art. 13 comma 3 ord. penit.) e a "favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato" (art. 1 comma 2 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121): enigmatici riferimenti a un imbarazzante vuoto normativo».

²⁰ D. Vicoli, *La mediazione in fase esecutiva nel sistema italiano: il quadro normativo e le dinamiche applicative*, in «Revista Brasileira de Direito Processual Penal», 7/3 (2021), p. 2293, il quale sul punto, in modo condivisibile, osserva che in sede di esecuzione della pena «il tema della colpevolezza risulta "blindato" dalla sentenza irrevocabile. La forza vincolante della presunzione d'innocenza e delle altre garanzie che devono guidare la verifica sulla fondatezza dell'accusa si è ormai esaurita. Non serve, quindi, interrogarsi sui presidi necessari per impedire l'aggiramento di fondamentali principi costituzionali. Da questo punto di vista, il campo si presenta libero da possibili interferenze».

²¹ Una inversione di tendenza si segnala, invero, in seguito alla modifica normativa operata dal legislatore del 2024 che esclude dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa i detenuti o gli internati sottoposti allo speciale regime di detenzione di cui all'art. 41-bis ord. penit. (comma 2-quater, lett. f-bis).

²² P. Maggio, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, in *www.sistemapenale.it*, 27 febbraio 2023, p. 2, la quale, tra l'altro, sottolinea come dall'intervento organico del legislatore emerga «una dimensione di "costruzione" della giustizia, intesa come rispetto dei limiti e come tessitura delle relazioni, protesa ad arricchire il senso costituzionale della pena, e ad affermare la "giustizia dell'essere", accanto alla prevalente giustizia "dell'avere"».

indicata come autore dell'offesa²³ e la vittima²⁴ costituisce un elemento distintivo su cui si poggiano i programmi di giustizia riparativa.

Essa è caratterizzata dal fatto che i protagonisti vi partecipano in modo libero, attivo e volontario ed è rigidamente uniformata in modo da garantire un'equa considerazione degli interessi di tutti coloro che vi sono coinvolti (art. 43, comma 1, lett. *b*), d.lg. n. 150 del 2022).

È evidente, anche alla luce di quanto in precedenza esposto, come tali connotati palesino una natura in un certo qual senso rivoluzionaria se paragonata al modello tradizionale penale, modalità che trova la sua *ratio* proprio nella differenza tra i due paradigmi che non consente di operare né concettualmente né operativamente alcuna sovrapposizione o omologazione.

Se è indubbio che il punto di partenza sia sempre il conflitto generato dal fatto di reato, si abbandonano le contrapposizioni tipiche del processo penale per abbracciare un sistema ove viene offerta uguale considerazione alle persone coinvolte senza indulgere in posizioni che esaltino esclusivamente, da un lato, la lesione inferta alla vittima e, dall'altro, la responsabilità penale dell'autore accertata in via definitiva.

Il personalismo, che connota in modo inequivoco il percorso riparativo, viene, infatti, ancora più esaltato in una fase come quella esecutiva già strutturalmente priva di quella rigidità procedurale tipica del procedimento di cognizione e privata di quelle ontologiche contrapposizioni processuali.

Tale innata diversità non si traduce, comunque, in una assoluta impermeabilità.

I percorsi sono naturalmente sdoppiati in modo da non comprometterne la genuinità dei tratti distintivi²⁵, ma sono concepite finestre di contatto,

²³ L'art. 42, comma 1, lett. *c*), d.lg. n. 150 del 2022 definisce persona indicata come autore dell'offesa «1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela; 2) la persona sottoposta alle indagini; 3) l'imputato; 4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile; 6) la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato».

²⁴ L'art. 42, comma 1, lett. *b*), d.lg. n. 150 del 2022 definisce vittima del reato «la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

²⁵ P. Maggio, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 9, la quale evidenzia che «L'area riparativa e la sua specifica caratterizzazione rituale orientano i partecipanti verso una riflessione responsiva sul concetto del limite e sul suo superamento, sulla realizzazione di una nuova misura del conflitto, ove la vittima

forme di intersezioni, ove poter far confluire gli eventuali risultati raggiunti.

Attraverso questa logica, pertanto, la giustizia penale convenzionale può giovare degli esiti tipici della riparazione²⁶ anche *in executivis*, arricchendo il convincimento giudiziale necessario per valutare l'accesso ai benefici penitenziari con un bagaglio di conoscenza ulteriore e, fino ad ora, inedito da veicolare ai fini della decisione da assumere.

Che tali risultati possano trovare terreno fertile pure all'interno del tradizionale sistema ispirato al finalismo rieducativo lo ha, d'altronde, già da tempo evidenziato la Corte costituzionale, che sempre più di frequente sottolinea come i principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. esigano di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, di riparazione, di riconciliazione e di reinserimento sociale²⁷.

Sulla scia di questa impostazione, la giustizia riparativa, così come concepita dal legislatore del 2022, sfugge da logiche moralizzanti e si incentra sui fatti e sulle persone, ponendosi in piena continuità con il percorso di individualizzazione del trattamento penitenziario che dovrebbe trovare la sua massima esplicazione proprio nel riconoscimento della dignità di ogni singolo individuo.

L'esistenza di una stretta interconnessione e l'apertura di uno spazio di interrelazione tra i due modelli trova una prima traccia, non a caso, proprio all'interno dell'art. 13 ord. penit., norma programmatica in tema di trattamento, ove al comma 4 si prevede un impegno in capo alla magistratura di sorveglianza, all'amministrazione penitenziaria e, più in generale, a tutti gli operatori di favorire nei confronti dei condannati e degli internati il ricorso alla giustizia riparativa.

A ciò si raccorda, poi, il contenuto dell'art. 15-*bis*, comma 2, ord. penit., di nuovo conio, ove si prescrive che la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo²⁸ sono valutati ai fini

e la persona indicata come autore dell'offesa possono elaborare pensieri complessi agendo sul precetto contenuto in una norma». In argomento cfr., pure, F. Palazzo, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in www.sistemapenale.it, 8 settembre 2021, p. 5.

²⁶ Cfr. M. Donini, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs riparazione interpersonale*, in «Cassazione penale», LXI/6 (2022), p. 2028 e ss.

²⁷ Corte cost. 7 giugno (dep. 13 giugno) 2017, n. 179.

²⁸ Nella nuova grammatica del diritto per esito riparativo deve intendersi qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti (art. 42, comma 1, lett. e), d.lg. n. 150 del 2022).

dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale.

D'altro canto, però, non viene stigmatizzato, sempre ai medesimi fini, l'assenza di effetti, poiché, correttamente, si ribadisce che, in ogni caso, non si tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento dell'esito riparativo.

A ulteriore comprova dell'alterità del modello riparativo rispetto a quello tradizionale, il legislatore del 2022 è intervenuto sulla disciplina dell'affidamento in prova, che, come prima accennato è espressione di una interlocuzione assai differente tra condannato e persona offesa, per specificare che nella valutazione dell'esito positivo della prova possa essere preso in considerazione anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo (art. 47, comma 12, ord. penit.).

In modo simile, la nuova formulazione dell'art. 4-*bis* ord. penit. indica, nei commi 1-*bis* e 1-*bis*.1, tra i parametri utili per superare il divieto di concessione di benefici nei confronti di coloro che non collaborano con la giustizia, unitamente ad un complesso sistema di parametri e di condizioni specifici, la sussistenza di iniziative dell'interessato in favore delle vittime sia nelle forme risarcitorie sia in quelle della giustizia riparativa.

Ciò a testimonianza di come anche nell'ambito di una disciplina così delicata e divisiva, gli esiti del modello riparativo possano contribuire a costruire il giudizio sulla personalità del condannato e dell'internato.

6. Riflessioni conclusive

Il panorama che si prospetta appare di grande interesse.

L'aver ancorato al principio di legalità il modello riparativo costituisce, infatti, una scelta condivisibile e convincente, capace di superare le riluttanze verso una modalità di concepire la pena che, da tempo, comunque, si sta facendo largo nel nostro sistema affrancandola dalla marginalità in cui finora è stata confinata.

È evidente, altresì, come si tratti di un paradigma che si muove secondo protagonisti, tempi ed esiti che, per aver l'opportunità di inserirsi nelle maglie del nostro ordinamento deve mantenersi rigidamente nel separato alveo previsto dal d.lg. n. 150 del 2022.

Sarà, solo, la prassi operativa a consentire di formulare valutazioni ulteriori anche rispetto alla posizione che sarà chiamata ad assumere la vittima del reato nonché alle ripercussioni che potrebbero riflettersi sulla esecuzione della pena.

Allo stato, nonostante la perfettibilità di ogni sistema, sembrerebbe accettabile il bilanciamento raggiunto, tenuto conto che il ruolo più o meno ampio riconosciuto alla stessa non può non essere influenzato dai differenti risultati cui mirano la giustizia penale convenzionale e la giustizia riparativa.

QUESTIONI DI CITTADINANZA IN CARCERE

E FUORI DAL CARCERE

Floriana Colao

Note sulla «penalità» per la donna nell'Italia liberale

SOMMARIO: Introduzione. Il problema costituzionale della pena carceraria 'al femminile' – 1. Le dottrine penali, l'antropologia criminale, il codice Zanardelli – 2. Le dottrine penitenziarie ed il *Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e i riformatori governativi del Regno* – 3. «Pene speciali» per «la donna delinquente, la prostituta, la donna normale» – 4. Critiche femministe delle carceri femminili.

Introduzione. Il problema costituzionale della pena carceraria 'al femminile'

Cinquant'anni fa Michel Foucault scrisse che la prigione dei riformatori tra Sette e Ottocento, pensata come pena tendenzialmente unica, non si era affermata in virtù di un programma politico, quanto per 'indipendenti' «meccanismi propri ad un potere disciplinare»¹. Nel concludere un Convegno sulla storia del carcere Mario Sbriccoli – a suo tempo lettore critico di *Sorvegliare e punire*² – osservava che l'assetto 'civile' della prigione nazionale era sembrata alla penalistica liberale dell'Ottocento come una questione costituzionale, che andava «ben oltre la mera privazione della libertà»³. Quanto ai giuristi, in quell'occasione Mario Da Passano rilevava un certo disinteresse per le «migliaia di persone [che] vivono sulla propria pelle l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli di legge»⁴.

Ebbene, nell'Italia liberale i cultori del penale non sembrano aver ritenuto l'esecuzione «tema non degno del rigore dogmatico della disciplina», come a suo tempo sostenuto dal pionieristico studio di Guido Neppi Modona, con una critica costituzionalmente fondata dei «caratteri origi-

¹ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976, p. 280. Sul carcere indica la «seria letteratura, che si sviluppa solo dopo il classico libro» L. Ferrajoli, *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Bari-Roma 2024, p. 187.

² M. Sbriccoli, *La storia, il diritto e la prigione. Appunti per una discussione sull'opera di Michel Foucault*, in Idem, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, pp. 1077-1094.

³ M. Sbriccoli, *Sintesi dei lavori*, in L. Antonielli (cur.) *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006, p. 1283.

⁴ M. Da Passano, *Intervento*, *ivi*, p. 277; sulla violenza elemento costitutivo e 'senza tempo' del carcere cfr. Idem, *Il delitto di Regina coeli*, Nuoro 2012.

nari e tratti permanenti»⁵ della realtà carceraria in Italia dall'Unità all'età repubblicana⁶. Tra gli esempi, Luigi Lucchini – relatore della Commissione per la statistica giudiziaria – in un Discorso alla Camera nell'aprile 1905 coglieva amaramente il limite della «riforma carceraria», tentata dall'Unità,

Noi ci facciamo certamente soverchie illusioni sulle sorti della legge, dopo una troppo lunga e dolorosa esperienza di quella toccata a tante riforme e istituzioni che vengono al mondo nella patria legislazione, sanzionate e salutate coi migliori auspici e coi più promettenti impegni del Governo, e che poi languiscono e si dissolvono nel nulla per mancanza di mezzi e di opera nell'attuare. Facile profezia, di fronte a tanta insipiente leggerezza dei nostri governanti⁷.

L'attenzione per il carcere era rivendicata anche da Ugo Conti – più volte rappresentante dell'Italia nei Congressi penitenziari internazionali – a proposito del compito, per il «giurista criminalista», di «rendersi preciso conto di questi problemi»⁸.

Penalisti e penitenziaristi mettevano dunque a tema il nesso tra assetto delle carceri e processo di *State building*⁹; il 'Discorso carcerario' non verteva sul riconoscimento dei diritti dei detenuti e detenute, obbligati ad adeguarsi all'istituzione, tra «bastone e carota»¹⁰. Del resto, nonostante

⁵ Si cita il magistrale scritto di M. Sbriccoli, *Caratteri originali e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in Idem, *Storia del diritto penale*, cit., pp. 591-670.

⁶ Cfr. G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, V/2, Torino 1973, p. 1908.

⁷ L. Lucchini, *Sulla riforma carceraria*, in «Rivista Penale», LXI (1905), p. 711.

⁸ U. Conti, *Il dopoguerra penitenziario*, ivi, LXXIII (1917), p. 420; Idem, *Caso di pena*, in *Il digesto italiano*, Torino 1891; Idem, *La pena e il sistema penale del codice penale italiano*, in E. Pessina (cur.) *Enciclopedia del diritto penale italiano*, IV, Milano 1910. Su Conti indicazioni in S. Larizza, *Conti Sinibaldi, Ugo*, in I. Biocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto (curr.) *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XI-XX secolo)*, Bologna 2013, pp. 575-576.

⁹ Cfr. L. Lacchè - Mary Gibson, *Italian Prisons in the Age of Positivism (1861-1914)*, in «Journal of Constitutional History. Giornale di Storia Costituzionale», XL (2020), p. 333; sulla centralità della questione carceraria nello Stato nazionale cfr. tra gli altri G. Neppi Modona, *Quali detenuti per quali reati nel carcere dell'Italia liberale*, in S. Montaldo-P. Trappero (curr.), *Cesare Lombroso cento anni dopo*, Torino 2009, pp. 83-97.

¹⁰ Cfr. T. Padovani, *Giustizia criminale. Radici, sentieri, dintorni, periferie di un sistema assente*, 1. *La pena carceraria*, Pisa 2014, p. 105.

la Costituzione¹¹, la tensione per la civiltà della «pena carceraria»¹² è rimasta «irrisolta»¹³, specie per l'assenza di «pene alternative»¹⁴; da qui la definizione del «carcere istituzione pena antiggiuridica»¹⁵.

Eppure già all'indomani dell'Unità la 'parola d'ordine' era *riforma*; quella del carcere era legata a quella del senso della pena, in una dimensione costituzionale. Con le parole di Enrico Pessina la liberazione del condannato, previo «emendamento», passava per la privazione della libertà; il 'paradosso' imponeva di andare oltre il «triste retaggio» delle precedenti «diverse tiranniche dominazioni»¹⁶.

Nel 1868 Martino Beltrani Scalia, massimo esperto italiano dei sistemi carcerari, in una monografia di oltre cinquecento pagine ricostruiva la storia del carcere come pena; rivendicava per l'Italia, «madre della scienza carceraria», l'«incivilimento»¹⁷. La «vera riforma del sistema penitenziario», che aveva per architrave la «rigenerazione dell'uomo per l'uomo», a Beltrani Scalia pareva impraticabile, «senza che in pari tempo non si riformino le sanzioni penali». *Sul governo e la riforma delle carceri in Italia*

¹¹ Sul punto cfr. G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1903 e ss.; G. Chiola, *Il sistema carcerario italiano. Profili costituzionali*, Torino 2020; D. Velo Dalbrenta, *Tempo al tempo. A proposito del declino della pena carceraria nell'Occidente contemporaneo*, Padova 2020, p. 110.

¹² Sull'«attributo carceraria termine del tutto ignoto al nostro sistema normativo» cfr. T. Padovani, *Giustizia criminale*, cit., p. 7; sul «protagonismo» del carcere nel sistema penale cfr. F. Palazzo, *Presente, futuro e futuribile della pena carceraria*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G. L. Gatta (curr.) *La pena, ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano 2018, pp. 521-551; T. Travaglia Cicirello, *La pena carceraria tra storia, legittimità e ricerca di alternative*, Milano 2018.

¹³ Cfr. A. Borzacchiello, *Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, in «Rivista penitenziaria e criminologica», XXXV (2005), pp. 83-47; G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., pp. 1903-1998; sul tema cfr. tra gli altri T. Padovani, *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Milano 1981; C. De Vito, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia dal 1943 al 2007*, Roma-Bari 2008; L. Ferrajoli, *Giustizia e politica*, cit., p. 188 e ss.

¹⁴ L. Ferrajoli, *Giustizia e politica*, cit., p. 197 e ss.

¹⁵ Cfr. D. Velo Dalbrenta, *Tempo al tempo*, cit., pp. 29, 117.

¹⁶ Cfr. E. Pessina, *Teoremi giuridici intorno la scienza delle prigioni* (1862) in Idem, *Elementi di diritto penale*, vol. II. Napoli 1879, p. 187.

¹⁷ M. Beltrani Scalia, *Sul governo e la riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*, Torino 1868, p. 505; Idem, *La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte*, Roma 1879. Sull'«architettura» delle carceri nazionali indicazioni dell'ampia bibliografia in G. Tosatti, *Beltrani Scalia, Martino*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletto (cur.) *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 214; M. Gibson, *Italian Prisons*, cit., p. 69 e ss.

affidava alla pena il compito di «rendere il colpevole padrone della sua sorte, e per gradi avviarlo sul retto sentiero di una vita laboriosa e onesta», fino alla «liberazione condizionata»¹⁸.

Beltrani Scalia – dal 1879 direttore generale delle Carceri, senatore dal 1896 – poneva il gran tema della «individualizzazione della pena»¹⁹, smentita da una «realità penitenziaria uniforme», peraltro senza soluzione di continuità dall'Unità all'età repubblicana²⁰. *Sul governo e la riforma delle carceri in Italia* era dedicata a Crofton, ispettore delle carceri d'Irlanda; Beltrani Scalia scriveva di apprezzare quel sistema penitenziario, «prima ancora di conoscere che fosse già stato battezzato col nome di sistema irlandese»²¹. Il modello, lodato anche da Pessina²², era declinato in un *'Italian style'* dalla *Relazione* di Beltrani Scalia al *Regolamento generale Generale per gli Stabilimenti Carcerari e per i Riformatori Governativi del Regno*, che nel 1891 metteva a tema un «sistema graduale»; l'attenuazione del castigo avveniva tramite il «premio del lavoro e della buona condotta», con una «specie di ginnastica morale»²³.

In nome del principio di legalità Beltrani Scalia rivendicava per il «giudice» il «governo» dell'esecuzione penale, da sottrarre all'Amministrazione,

il solo magistrato deve valutare tutte le ragioni che possono contribuire ad alleviare od aggravare le pene da infliggere. L'Amministrazione non può che seguire la legge; e guai se con un provvedimento amministrativo si potesse infirmare il verdetto del Giudice²⁴.

¹⁸ M. Beltrani Scalia, *Sul governo*, cit., pp. 503-505. Sul lavoro, architrave della rieducazione tra Sette e Ottocento, nel nesso delitto e castigo, anche con indicazioni bibliografiche sull'approccio della sociologia al tema cfr. E. Santoro, *Carcere e società liberale*, Torino 2004, p. 10 e ss.

¹⁹ M. Beltrani Scalia, *Sul governo*, cit., p. 499. Sul tema cfr. M. Pifferi, *L'individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, Milano 2013.

²⁰ Cfr. T. Padovani, *L'utopia punitiva*, cit., p. 97.

²¹ M. Beltrani Scalia, *Sul governo*, cit., p. 8.

²² E. Pessina, *Cenno sulle prigioni irlandesi* (1865), in Idem, *Elementi*, cit. p. 189 e ss.

²³ M. Beltrani Scalia, *Relazione al Regolamento Generale per gli Stabilimenti Carcerari e per i Riformatori Governativi del Regno del 1891*, Roma 1957, p. 79.

²⁴ M. Beltrani Scalia, *Relazione al Regolamento Generale*, cit., p. 87; sul tema cfr. M.N. Miletta, *La pena nel processo. Giurisdizionalizzazione dell'esecuzione nella penalistica dell'Italia liberale*, in «Diritto penale contemporaneo», VII/4 (2017), pp. 28-41. Il diritto penale sostanziale si intreccia con il diritto penale processuale, in una dimensione punitiva come «diritto della pena in esecuzione» in P. Troncone, *Manuale di diritto*

Nell'orizzonte costituzionale liberale la questione di una 'pena al femminile' aveva una sua rilevanza, anche se Beltrani Scalia asseriva che, «fortunatamente per l'Italia, la cifra di delinquenza per le donne, anche in confronto con gli altri paesi civili, è piccolissima»²⁵. Il dato statistico, invariato fino ai giorni nostri²⁶, poggiava soprattutto sulle indicazioni della criminologia circa una questione criminale fondamentalmente maschile²⁷, con «effetti distorsivi» sul piano della ricerca storico-giuridica²⁸. Ai penalisti, ai penitenziaristi, allo stesso legislatore il problema dell'esecuzione penale per le donne non pareva infatti marginale, specie in vista della riforma carceraria e del codice penale; Beltrani Scalia voleva le donne colpevoli «soggette a trattamento speciale» in «stabilimenti muliebri»²⁹, con «quartieri distinti [...] per donne condannate a pene differenti»³⁰.

Il 'Discorso' su una penalità 'di genere' era segnato dalla 'lunga durata' dell'*infirmas sexus*³¹ e dal principio dell'uguaglianza davanti alla legge penale e dell'uguale imputabilità; Francesco Carrara fissava un 'canone', per cui il «sesso» era tra le «cause di modificazione della pena», senza

penitenziario e delle misure punitive, Torino 2023.

²⁵ M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria*, cit., p. 323. Sul punto cfr. F. Faccioli, *I soggetti deboli, I giovani e le donne nel sistema penale*, Milano 1990, p. 29; M. Gibson, *Le carceri femminili nell'Italia liberale*, in «Storica», XVI (2000), pp. 135-154; S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna 2004, pp. 13, 207 ss.; D. Montaldo, *Donne delinquenti. Il genere e la nascita della criminologia*, Roma 2019, p. 19.

²⁶ Dati in G. Mantovani (cur.), *Donne ristrette*, Torino 2018; S. Marietti, *I numeri della detenzione femminile: poche e poco criminali*, in Associazione Antigone, *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, Roma 2023.

²⁷ Cfr. T. Pitch (cur.), *Diritto e rovescio: studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli 1987; T. Pitch, *Le differenze di genere*, in M. Barbagli-U. Gatti (curr.), *La criminalità in Italia*, Bologna 2002, p. 171; una rilettura in P.E. Cicerone - S. Montaldo, *Ribaltare la prospettiva: quando la delinquenza è donna*, in «Diritto penale per l'uomo», 12/2019.

²⁸ Cfr. M. Sbriccoli, *Deterior est condicio foeminarum: la storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in Idem, *Storia del diritto penale*, cit., p. 1248.

²⁹ M. Beltrani Scalia, *Relazione*, cit., p. 90, 27.

³⁰ M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria*, cit., p. 15.

³¹ Fonti in M. Graziosi, *Infirmas sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in «Democrazia e diritto», XXXIII (1993), pp. 99-143; G. De Giudici, «La donna di fronte alla legge penale». Il problema dell'imputabilità della donna tra Otto e Novecento, in «Historia et ius», X (2016), paper n. 5; I. Ferrero, «Eva delinquente»: la scuola positiva e l'imputabilità al femminile, in G. Mantovani (cur.), *Donne ristrette*, cit., p. 489 e ss.; E. Musumeci, *La donna delinquente tra isteria e infirmas sexus nell'immaginario giuridico e scientifico ottocentesco*, in L. Azara-L. Tedesco (curr.), *La donna delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e società italiane*, Roma 2019, p. 51 e ss.

intaccare il principio dell'uguale responsabilità. Nell'impensabilità di un «codice eccezionale per la metà del genere umano», il *Programma* presentava la scelta come strumento di «giustizia *concreta* senza alterare la giustizia *astratta*»³².

Tra codice Zanardelli e *Regolamento generale* detenuti e detenute condividevano il destino di una «cittadinanza» 'limitata'; quella femminile era perimetrata da antichi e persistenti «stereotipi di genere»³³. Essi erano iscritti nel divieto di accesso alla sfera politico amministrativa, pena l'«eversione della stessa tradizione del diritto pubblico»³⁴, e nel codice civile del 1865, che subordinava la capacità della donna all'autorizzazione maritale³⁵.

Vi era poi un peculiare profilo costituzionale del 'punire al femminile', banco di prova del complesso rapporto tra lo Stato, che si voleva secolarizzato attraverso 'suoi' istituti di custodia e pena, e la Chiesa, col persistente modello del *Convent Prison*³⁶. Nel momento in cui il carcere maschile andava perdendo le «matrici teologiche»³⁷, quello femminile restava il luogo dove le donne dovevano essere «recluse, rieducate, ma anche protette»³⁸. Nonostante l'anacronismo per l'età liberale, il cammino verso la secolarizzazione era faticoso³⁹; restavano labili i confini tra

³² F. Carrara, *Programma del Corso di diritto criminale. Parte generale*, Lucca 1877, pp. 227-228.

³³ M. Gibson, *I limiti della cittadinanza: prigionieri e prigionieri nell'Italia liberale*, in L. Lacchè-M. Stronati (curr.) *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata 2014, p. 225.

³⁴ G. Brunelli, «*Foeminae ab omnibus officiis civilibus seu publicis remotae sunt*»: ovvero l'esclusione delle donne dalla sfera pubblica nello Stato liberale italiano, in *Per il 70. Compleanno di Pier Paolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà*, Milano, 2009, p. 31.

³⁵ Cfr. tra gli altri L. Martone, *L'incapacità giuridica della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, in «Democrazia e diritto», XXXVI (1996), p. 514 e ss.; M. R. Di Simone, *La discussione sui diritti delle donne per il codice civile unitario*, in S. Borsacchi-G. Pene Vidari (curr.) *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna, 2014, p. 95 e ss.; F. Colao, *Donne e diritti nel prisma del positivismo italiano tra Otto e Novecento. Natura, ordine giuridico e senso comune*, in P. Passaniti (cur.), *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, Milano 2016, pp. 156-205; F. Mastroberti-M. Pignata (curr.) *MaLe Femmine? Itinerari storici giuridici di una parità incompiuta*, Napoli 2023.

³⁶ M. Gibson, *Italian Prisons*, cit., p. 97.

³⁷ D. Velo Dalbrenta, *Tempo al tempo*, cit., p. 44 e ss.

³⁸ S. Trombetta, *Intervento*, in *Carceri*, cit., p. 295.

³⁹ Sull'apporto canonistico alla «originaria vocazione 'totalizzante' della pena carceraria» cfr. D. Velo Dalbrenta, *Tempo al tempo*, cit. p. 56.

istituzioni pubbliche e private, laiche e religiose. Nel 1884 una *Relazione* di Beltrani Scalia a Depretis segnalava che taluni «Stabilimenti» non avevano tanto «l'aspetto di un carcere», piuttosto quello di un «ricovero semi-monastico»; le pene parevano risolversi in «pratiche ascetiche»⁴⁰.

Entro queste coordinate costituzionali si ripercorrono qui i diversi punti di vista sulla 'donna in carcere', quel che Cesare Lombroso evocava come un «punire in modo particolare»⁴¹, suggerimento poi ripreso da Enrico Ferri⁴². Il codice Zanardelli ed il *Regolamento generale* sceglievano invece una via meno 'estremista', «mitigare il regime disciplinare» – compito affidato al «sistema penitenziario» – fermo restando il principio dell'imputabilità «senza distinzione di sesso»⁴³.

1. *Le dottrine penali, l'antropologia criminale, il codice Zanardelli*

All'indomani dell'Unità tra i penalisti 'classici' Pessina scandiva il passaggio dal «patibolo» al «sistema penitenziario», dalla «legge della forza» a quella «della ragione e della giustizia»; metteva a tema una «scienza delle prigioni», da 'ridurre' a «pochi teoremi fondamentali», lasciando opportune peculiarità alle «singole legislazioni». Pessina prospettava una concezione eclettica della pena carceraria, «rieducazione» – senza lasciare «piena libertà di azione allo Stato» – «riparazione all'ingiustizia, mercè una certa sofferenza». La pena era rimessa alla legge; al giudice spettava graduarne la durata tra un massimo e un minimo, a che l'«applicazione pura e semplice» non si risolvesse in una «violazione dé principj della giustizia stessa».

Nella prospettiva della «separazione» dei detenuti – architrave della «scienza» – Pessina dedicava una qualche riflessione al «sesso femminile», non considerato impedimento al «carcere cellulare», al centro del sistema

⁴⁰ *Relazione del direttore generale e degli ispettori delle carceri per gli anni 1878-1881*, Roma 1884, p. 403; la geografia delle carceri femminili in S. Trombetta, *Punizione e carità*, cit., p. 198 e ss.

⁴¹ C. Lombroso - G. Ferrero, *La Donna delinquente, la prostituta, la donna normale*, Torino 1927, p. 445.

⁴² E. Ferri, *Lavoro e celle dei condannati*, Roma 1886, p. 14 e ss. Sulle idee di Ferri sul carcere cfr. M. Gibson, *Italian prisons*, cit., pp. 78, 92.

⁴³ R. De Notaristefani, *Penitenziari (Sistemi)*, in *Il digesto italiano*, Torino 1906-1912, p. 17 e ss.

come sede di «emendamento». Per le «donne condannate» raccomandava «precauzioni raddoppiate», per «tutelare il pudore dagli abusi di coloro che sono preposti o addetti a regolare la loro vita». Al momento della «liberazione», Pessina proponeva «case di rifugio a spese dello Stato» per le donne prive di famiglia ed «onesta sussistenza»; il «patrocinio di donne oneste e agiate» era indicato come strumento per assicurare alle ex reclusi un «onesto lavoro», per «evitare le condizioni che le ricaccino verso l'immoralità e il delitto»⁴⁴.

Carrara affrontava la «penalità» per le donne dal punto di vista della responsabilità; il *Programma* citava *Das mutterrecht* di Bachofen (1861) e *Sur le condition de la femme* di Gide (1867), ma soprattutto il maestro Giovanni Carmignani; Carrara proponeva di «diminuire la pena» per la donna, dal momento che nè le «tutele delle leggi civili», nè le «incapacità politiche» ne potevano «minorare la imputazione»,

si obietta che la donna è più gracile di complessione, più debole assai dell'uomo nel suo organismo. Risponderei esser questa una buona ragione per esonerare la donna da certe forme di penalità faticose e soverchianti le sue abitudini e le sue forze corporee.

Carrara collocava la «responsabilità» entro il «grado nel delitto e nella pena»,

sarà minore il numero delle donne che delinquono; ma la donna che ha delinquito, appunto perchè la eccezione è più rara, bisogna dirla più corrotta e malvagia dell'uomo che fa altrettanto: o per lo meno bisogna dirla ugualmente responsabile, e tanto basta. Affermisi pure se vuolsi, che le donne sono più morali degli uomini perchè più raramente delinquono; ma la donna che ha delinquito non può trovare scusa alla sua immoralità nella immoralità delle sue compagne.

L'eccezione consentita dal *Programma* al principio dell'uguaglianza di fronte alla legge penale poggiava sul prevedere per le donne «pene afflittive» analoghe a quelle dei «vecchi, imuberi, pazzi», in nome del «riguardo alla sensibilità del reo o alla pubblica decenza»; Carrara ribadiva che la «circostanza diminuyente» era altro dalla «minorante dell'imputazione»⁴⁵.

Da un altro punto di vista Pietro Ellero ragionava su soggetti «impari

⁴⁴ E. Pessina, *Teoremi giuridici*, cit., pp. 173-188; un cenno in D. Velo Dalbrenta, *Tempo al tempo*, cit., p. 38.

⁴⁵ Così nel paragrafo *Sesso* F. Carrara, *Programma*, cit., p. 186.

dei diritti e pari né doveri»⁴⁶; Odoardo Luchini coglieva la contraddizione nelle retoriche sulle donne «meno governate dalla fredda ragione» e sull'esclusione di un «minor grado di responsabilità e di impulso». Argomentava

i legislatori benchè sentano l'imbroglia, n'escono pel rotto della cuffia dicendo che si rimettono all'apprezzamento dei giurati e all'equità dei giudici la determinazione delle scuse e la graduazione della pena [...] generalmente si fa grazia di una qualche mitigazione nell'esecuzione delle pene più gravi⁴⁷.

Consapevole che «le sole teorie non bastano» e dell'importanza dello «sguardo del vecchio uomo pratico, meglio che quello del dottrinario»⁴⁸, Beltrani Scalia chiedeva allo Stato risorse finanziarie, condizione per l'efficacia della riforma, poggiante sulla «scienza delle prigioni». Fondava pertanto la «Rivista di discipline carcerarie in relazione con l'antropologia, col diritto penale, la statistica ecc.», tribuna di confronto tra «scienze», per «punire e correggere l'uomo colpevole»⁴⁹. Nel 1875 la Rivista ospitava un breve studio di Cesare Lombroso, *L'uomo delinquente*⁵⁰; l'alienista veronese era peraltro avverso alle istanze per un «esagerata mitezza» delle prigioni, per «un comodo albergo»⁵¹. Al proposito invitava i «giuristi» a lasciare, «per qualche tempo, il tavolo e le biblioteche», per «entrare e studiare il carcere senza prevenzioni e vedranno che tutte le pretese riforme, senza il controllo della pratica, non sono che pericolose illusioni»⁵².

⁴⁶ P. Ellero, *Della minore responsabilità delle donne*, in Idem, *Opuscoli criminali*, Bologna 1874, p. 90, su cui cfr. G. De Giudici, «La donna di fronte alla legge penale», cit., p. 13.

⁴⁷ O. Luchini, *Il problema dei diritti della donna specialmente in Inghilterra e in America*, Firenze 1877, p. 79 e ss.

⁴⁸ M. Beltrani Scalia, *Sul governo*, cit., p. 492.

⁴⁹ Cfr. *Programma*, in «Rivista di discipline carcerarie in relazione con l'antropologia, col diritto penale, la statistica ecc.», I (1871), p. 96; sulla Rivista cfr. M. Gibson, *The «Journal of Prison Sciences»: Between Administration and Advocacy*, in L. Lacchè-M. Stronati (curr.), *Una tribuna per le scienze criminali. La 'cultura' delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, Macerata 2012, pp. 49-68.

⁵⁰ Sul legame tra Beltrani Scalia e Lombroso cfr. S. Montaldo, *Donne delinquenti*, cit., pp. 115-116; ricorda che Lombroso chiedeva ai cultori delle discipline carcerarie di fornirgli materiali per conoscere i delinquenti D. Velo Dalbrenta, *Tempo al tempo*, cit., p. 74.

⁵¹ C. Lombroso, *Sull'incremento del delitto in Italia e sui mezzi per arrestarlo*, Torino 1879, p. 44.

⁵² C. Lombroso, *Illusioni dei giuristi sulle carceri*, in «Archivio di psichiatria, antropologia e scienze sociali», VII (1886), p. 370.

L'uomo delinquente introduceva un elemento nuovo del 'Discorso' sul carcere, definito «causa maggiore d'ogni delitto»; Lombroso rilevava l'inadeguatezza della pena detentiva a contrastare il crimine, guardando piuttosto a trattamenti 'extracarcerari', nello spostamento del *focus* delle proposte, dalle ragioni della legalità a quelle della pericolosità. Quanto ai delitti delle donne, criticava le statistiche del Quetelet sull'assai scarso numero di delinquenti o comunque responsabili di delitti meno gravi di quelli commessi dagli uomini. Lombroso sosteneva che lo studioso belga aveva accordato alla donna una superiorità morale, garantita dall'assetto patriarcale della società; dimostrava invece che la statistica registrava solo la criminalità apparente. Il 'vuoto' delle poche ospiti delle carceri pareva dover essere colmato dalle prostitute, «la prostituzione sta alle donne come il delitto sta agli uomini»⁵³.

Dall'esame di 28 detenute su 800 carcerati *L'uomo delinquente* ricavava dunque la concidenza criminale-prostituta; individuava certi 'delitti tipici', mossi da affetti morbosi e distorti, vanità ed amore per il lusso, credulità, tendenza all'ozio, difficoltà di rieducazione, maggior incidenza della recidiva. Lombroso indicava «pene afflittive speciali», 'individualizzate' per 'rimediare' agli stereotipi di genere – da lui condivisi – fino all'«arruolamento», per talune delinquenti, in una «prostituzione ufficiale», «meno dannosa» di quella «clandestina»,

nelle donne [...] il carcere e le pene afflittive sono tanto meno necessarie, che il loro reato, quasi sempre effetto di suggestione, le rende meno temibili, quando si allontanino dal suggestionatore, amante, o marito. Per la maggior parte basterà la riprensione con libertà condizionale preventiva, salvo per quei pochissimi casi di avvelenatrici, truffatrici, omicide, cui basterà un piccolissimo carcere, o meglio un convento; perchè vista la grande suggestionabilità della donna è facile che sotto l'influenza della monaca la religiosità si sostituisca all'amore, la più frequente causa del crimine, e così l'onestà e il fanatismo religioso si sostituiscano alla tendenza criminale [...]

⁵³ C. Lombroso, *L'uomo delinquente studiato in rapporto all'antropologia, alla medicina legale e alle discipline carcerarie*, Torino 1897, pp. 38-39. Sull'importanza di Lombroso per gli studi sul carcere cfr. tra gli altri B. Franchi, *Le discipline carcerarie, e gli istituti prima e dopo Cesare Lombroso*, in *L'opera di Cesare Lombroso nella scienza e nelle sue applicazioni*, Torino 1908, pp. 275-291; D. Velo Dalbrenta, *Tempo al tempo*, cit., p. 74 e ss.; M. Gibson, *Cesare Lombroso and the gendered Prison*, in L. Azara-L. Tedesco (curr.), *La delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Roma 2019, p. 107 e ss. In particolare su una «mostruosità al femminile» cfr. E. Musumeci, *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libera arbitrio e imputabilità tra antiche chiusure e inediti scenari*, Milano 2010, p. 87; sulla «donna dell'uomo delinquente» cfr. S. Montaldo, *Donne delinquenti*, p. 118 e ss.

Quanto alle recidive di due o tre volte in reati contro i costumi, esse devono arruolarsi nella prostituzione ufficiale, prevenendo così quella clandestina che è ben più dannosa. Vista poi la grande vanità femminile, l'importanza che essa dà al vestito, ai gingilli e ai mobili della sua casa, si potrebbero sostituire molte volte nei reati di piccoli furti, di risse, le pene carcerarie con delle pene afflittive della loro vanità, come il taglio dei capelli, il sequestro degli ornamenti, dei mobili: soprattutto si deve nei ricoveri imporre il lavoro alle oziose collo spauracchio della fame. Adottando speciali pene per le donne noi ritorniamo a quanto facevano i nostri antichi, e gli indiani, gli ebrei (Deuteron, XXI), i Germani⁵⁴.

In questo orizzonte Enrico Ferri impostava la «questione» nella *Teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio*; osservava che «tutti i criminalisti» era concordi nell'«ammettere il sesso come circostanza minorante la pena»; pareva più complicato «decidere se il sesso debba ammettersi anche quale causa minorante il delitto o la imputazione». Ferri negava l'imputabilità delle donne, come del resto quella degli uomini, a suo avviso poggiante su un inesistente libero arbitrio; la differenza di sesso come disuguaglianza/inferiorità rilevava sul piano della pericolosità⁵⁵.

In una Conferenza, tenuta a Roma il 24 novembre 1885, Ferri criticava la «Scuola penitenziaria», animatrice di svariati Congressi internazionali, «spinta finora dalle aspirazioni del sentimento», preoccupata dei «malfattori», più che della «caterva ben più numerosa d'infelici che stentano la vita intorno a noi miseramente»; paventava l'«incivilimento» delle carceri a scapito della difesa sociale. Contestava pertanto la proposta di Pessina, intesa a consentire al giudice di graduare la pena sotto il minimo, e non oltre il massimo; ironizzando sul «povero delinquente», Ferri affermava la «superiorità morale» degli «onesti», meritevoli della «prevenzione sociale».

Criticava poi il lavoro carcerario, per far concorrenza a quello libero, proponendo l'utilizzo dei condannati nella bonifica di terre incolte e malariche; al proposito osservava che Beltrani Scalia – «nome meritatamente illustre» – considerava il lavoro come «concessione del condannato allo Stato», non «conseguenza del delitto». La «sterilità delle applicazioni amministrative» nella realtà carceraria era messa in conto all'astrattismo dottrinario della «Scuola classica penitenziaria»⁵⁶.

Nel 1885 Ferdinando Puglia, forte dell'esame delle statistiche e de

⁵⁴ C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, cit., p. 310.

⁵⁵ E. Ferri, *Teorica del libero arbitrio e dell'imputabilità*, Firenze 1878, p. 583 e ss.

⁵⁶ E. Ferri, *Lavoro*, cit., p. 14 e ss., 44.

L'uomo delinquente di Lombroso, non ravvisava un «principio generale di minore imputabilità» tra uomini e donne; auspicava però il riconoscimento di attenuanti specifiche e un «sistema di pene adatte all'indole», con l'esclusione delle corporali «per decenza», e di quelle pecuniarie, che colpivano i patrimoni di famiglia. Poneva il tema di un «Regolamento penitenziario *scientifico*», in grado di agire sul «sentimento», che, più del «raziocinio, pareva orientare sia la donna delinquente, che quella normale; sosteneva che le regole del diritto dovevano poggiare sull'«esempio», inteso alla «rieducazione giuridica delle condannate», «più correggibili dell'uomo»⁵⁷. In questo orizzonte Carlo Gallini sottolineava che «il legislatore non deve dimenticarsi che mentre castiga, istruisce, ed insieme con le sane dottrine somministra ottimi esempi»⁵⁸.

Maturava in questo clima il codice Zanardelli, che, in un quadro di uguale responsabilità penale, prevedeva una disparità di genere nei «delitti al femminile». Nel Titolo VIII del Libro II, *Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie* stabiliva che, in tema di adulterio, per la condanna alla detenzione da tre a trenta mesi e per la perdita della potestà maritale, il marito doveva essere responsabile di concubinato; per la moglie, incriminabile assieme al correo, era sufficiente l'adulterio (artt. 353-358). Nell'ambiguo nesso tra colpa e onore, alla donna era riconosciuta la causa attenuante nell'infanticidio ed aborto, estesa ai complici maschili, a tutela dell'onore familiare, più che di quello della donna (Titolo IX, *Dei delitti contro la persona*, artt. 381-385)⁵⁹.

Quanto all'imputabilità, il codice Zanardelli era debitore delle impostazioni 'alla Carrara', da cui non era distante Puglia, nell'escludere il sesso come fattore minorante l'imputazione. Il *favor*, poggiante sulla naturale fragilità fisica e pudore, era dislocato nel regime sanzionatorio, a correzione dell'idea di non porre preclusioni soggettive alla pena dell'arresto in casa, pur tra le polemiche sulle pene detentive brevi e sui «surrogati penali»⁶⁰.

L'articolo 21 stabiliva che la donna, colpevole di reato passibile di

⁵⁷ F. Puglia, *La donna delinquente*, in Idem, *Studi critici di diritto penale*, Napoli 1885, p. 79 e ss.; sul «positivista di prima generazione» cfr. V. Tolasi, *Puglia, Ferdinando*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 1633.

⁵⁸ C. Gallini, *La donna e la legge. Studi sulla concezione sociale e giuridica della donna*, Roma 1872, p. 80.

⁵⁹ Cfr. L. Garlati, *Honour and Guilt. A comparative study on Regulations of Infanticide between the Nineteenth and Twentieth Century*, in *Family, Law and Society in Europe from Middle Ages to the Contemporary era*, Switzerland 2016, pp. 257-281.

⁶⁰ Cfr. T. Padovani, *Giustizia criminale*, cit., pp. 121 e ss., 139 e ss.

pena minore ad un mese di detenzione, purchè non recidiva, potesse essere trattenuta nella propria abitazione, di fatto con una sanzione sostitutiva dell'arresto. Come per i minori si voleva evitare «i danni della contaminazione morale e della perdita di quel pudore civico che tanto contribuisce a mantenere col rispetto di sè stesso il rispetto dei propri doveri». In un'ampia monografia – dedicata a Zanardelli, che ringraziava l'autore – Amerigo Lecci rilevava un problema dell'«istituto», la «possibilità che la donna agiata, l'operaia o la contadina risentano disegualmente il peso e gli effetti di questo arresto in casa»⁶¹.

L'art. 23 delineava un'esecuzione penale di 'genere', con un cenno a «stabilimenti speciali»,

le donne scontano le pene dell'ergastolo, della reclusione della detenzione e dell'arresto in stabilimenti speciali. La legge determina i casi nei quali le pene restrittive della libertà personale si scontano in una casa di correzione o in una casa di custodia.

Nelle «note dilucidative» Pessina sottolineava che il legislatore non aveva rinunciato ad un «catalogo delle pene [...] universali»; ribadiva che il principio dell'uguaglianza penale non sarebbe stato alterato da «future leggi amministrative», intese a organizzare «stabilimenti speciali»⁶².

2. *Le dottrine penitenziarie ed il Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e i riformatori governativi del Regno.*

Nel 1866 una monografia sui «sessantamila e più imprigionati nelle carceri italiane» di Federico Bellazzi fissava alcuni punti del 'Discorso' sul sistema penitenziario a venire; in primo luogo poneva l'istanza di un grande sforzo finanziario dello Stato, premessa per la realizzazione della riforma, poggiante sull'«incivilimento», lo «splendido trionfo della civiltà sta nell'apportare a sè stessa il rimedio ai mali che ella genera»⁶³.

Quanto alla pena detentiva per le donne, Bellazzi indicava come questione prioritaria la «separazione», in primo luogo «dall'altro sesso». La critica della «promiscuità» poggiava su una 'questione morale', tutta

⁶¹ A. Lecci, *Il sistema delle pene nel codice italiano*, Torino 1891, p. 132. Sulla 'fortuna' dell'arresto in casa cfr. T. Padovani, *L'utopia punitiva*, cit., p. 106 e ss.

⁶² E. Pessina, *Il nuovo codice penale con brevi note dilucidative*, Milano 1890, p. 70.

⁶³ F. Bellazzi, *Prigioni e prigionieri nel Regno d'Italia*, Firenze 1866, p. 156.

femminile; già in quest'opera la prostituta appariva l'ospite d'elezione delle prigioni. Bellizzi condannava la realtà carceraria, «gioviette ree di un primo fallo, vittime della prima seduzione, a fianco della più sfacciata cantoniera», «oneste accusate, che possono essere innocenti, alla rinfusa con donne che fanno di sè pubblico mercato». «Al disgusto» per la «promiscuità» si univa la «penosissima commiserazione quando si vedono detenute con le madri tenere fanciulline»⁶⁴.

Nel 1868 Beltrani Scalia poneva il tema di un trattamento esecutivo specifico, sostenendo che «dimandare se le donne dovevano scontare le pene loro inflitte senza differenze di sorta» andava contro il principio, universalmente accettato, della «individualizzazione», «è lo stesso che chiedere se una stessa pena debba colpire ugualmente individui che presentano caratteristiche differenti». Beltrani Scalia revocava in dubbio il «principio di uguaglianza davanti alla legge preso nel suo più stretto significato della parola», in nome di una interpretazione «nel suo spirito razionale», affinché ogni «colpevole» ricevesse una «tanta quantità di male che risponda allo scopo finale delle penali sanzioni»⁶⁵.

Su impulso di Crispi, il direttore delle Carceri scriveva poi un'ampia opera, anche come proposta per la codificazione penale *in fieri*; forte delle statistiche, dei Discorsi dei Procuratori generali presso la Corte di Cassazione, della comparazione con l'Europa e gli Stati uniti, impostava la questione penitenziaria nei termini concreti di ingenti risorse finanziarie, come condizione di successo della «riforma»⁶⁶. A sostegno delle sue proposte Beltrani Scalia ricordava i rilievi del Carrara sugli effetti criminogeni delle attuali prigioni, citando il *Foglio di lavoro della Commissione sulla riforma carceraria (Pisa 1872)* del maestro, che, da avvocato, aveva osservato nei primi colloqui in carcere innocenti e colpevoli, entrambi fiduciosi nella legge; Beltrani Scalia aggiungeva che, per Carrara, «la scena cambiava» negli incontri successivi, con l'innocente «riottoso» e il colpevole che «ritrattava», un «progresso deplorabile», «frutto de' cattedratici delle prigioni»⁶⁷.

Quanto alle carceri «muliebri», *La Riforma penitenziaria* accennava al fatto che le Commissioni legislative, via via succedutesi dal 1862, avevano previsto «donne condannate a pene differenti», fermo il principio della «legge uguale per tutti», che pareva talora messo a rischio dai «poteri

⁶⁴ Ivi, cit., pp. 44-45.

⁶⁵ M. Beltrani Scalia, *Sul governo*, cit., pp. 499-500.

⁶⁶ M. Beltrani Scalia, *Proemio*, in *La riforma penitenziaria*, cit.

⁶⁷ Ivi, p. 225.

discrezionali» delle «autorità amministrative». Un prospetto indicava lo scarto tra il numero dei condannati e quello, assai inferiore, della «popolazione femminile», detenuta nelle case di pena – ove si scontava una condanna o si era in attesa di giudizio fino a due anni – rispetto a quella «libera». Per le donne Beltrani Scalia proponeva un «primo stadio di isolamento» sul modello di Auburn, con l'obbligo del silenzio durante il lavoro in comune, seguito dal collocamento in uno «Stabilimento intermedio, come potrebbe essere una Casa di rifugio o altro istituto di beneficenza»⁶⁸.

Antonio Buccellati discuteva l'opera di Beltrani Scalia, parlando all'Istituto lombardo di riforma delle prigioni come «vera questione sociale»; rivendicava per la «penologia» il carattere di «scienza a sè», vocata alla «reintegrazione dell'ordine giuridico», di contro al «fatalismo criminoso», che pareva cifra delle proposte di Lombroso. Buccellati leggeva ne *La riforma penitenziaria* l'opzione per «pene di libertà [...] base principale del sistema penale accolto dai codici di popoli più civili». Come nel caso della delinquenza giovanile, quella femminile appariva «finora in proporzioni piccole e veramente confortanti»; a proposito della realtà milanese il penalista indicava per le donne un'opportuna «separazione e specialità», realizzata con la «casa di rifugio», al posto della «prigione intermedia»⁶⁹.

Emilio Brusa coglieva nella «individualizzazione» l'architrave dell'opera di Beltrani Scalia; accomunava le donne ai «vecchi», a proposito della condanna all'ergastolo, da evitare. Il giurista dedicava grande spazio alla battaglia per l'abolizione della pena di morte – drammatico controsenso se inflitta alla donna, portatrice di vita – pur con l'invito, rivolto alla «scienza», a non confondere «morale e diritto col sentimentalismo»⁷⁰.

Avvalendosi del lavoro di ispettori, inviati negli Stabilimenti del Regno, nel 1884 Beltrani Scalia inviava a Depretis una Relazione sullo stato delle carceri; affrontava, tra l'altro, il tema delicato del ruolo

⁶⁸ Ivi, pp. 122 e ss., 323.

⁶⁹ *La riforma penitenziaria in Italia (opera di Beltrani Scalia) Roma 1879 Nota del M. e prof. A. Buccellati, letta al R. Istituto Lombardo nell'adunanza del 29 maggio 1879*, Milano 1879, p. 5 e ss., 25. Sul docente a Pavia cfr. A. Santangelo Cordani, *Buccellati, Antonio*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletto (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 354-355.

⁷⁰ E. Brusa, *La riforma penitenziaria in Italia (in occasione del libro di M. Beltrani Scalia)*, Roma 1879, pp. 47, 59. Sul penalista, allievo di Carrara cfr. C. Latini, *Brusa, Emilio*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletto (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 353-354.

delle suore nell'amministrazione penitenziaria, definito da contratti con la Direzione centrale presso il Ministero. Il giudizio sull'operato delle religiose era positivo; al tempo stesso Beltrani Scalia osservava la distanza tra le moderne dottrine penitenziarie – poggianti sul lavoro – e la realtà di «pratiche ascetiche», cui le «detenute» si prestavano «talora per convinzione, talora per deferenza o per abitudine, talora fors'anche per ipocrisia»⁷¹.

La scelta del codice Zanardelli di pene 'uguali', entro un impianto retribuzionista, era ripensata nell'esecuzione penale; la spinta per l'individualizzazione nei decenni a venire sarà frustrata da una «realità penitenziaria uniforme»⁷². Da 'architetto' delle prigioni nazionali Beltrani Scalia ispirava la legge 6165/1889, primo organico intervento di architettura carceraria⁷³, funzionale ad un più efficace 'governo dei reclusi'. Nella *Relazione al Regolamento generale* Beltrani Scalia metteva infatti a fuoco la scelta del legislatore di definire i detenuti «delinquenti», «per lo più individui spostati, dediti al vizio, intolleranti di ogni freno». Si diceva forte della «fiducia», accordatagli da Crispi, per un ampio intervento riformatore, sottolineando che il «cattivo carcere» era fomite di «pericolose questioni sociali» e di «recidiva»⁷⁴.

Il *Regolamento generale* si componeva di 891 articoli; aboliva le normative precedenti e si voleva esempio di una compiuta statalizzazione del sistema, attuato in virtù dell'accentramento gerarchico di poteri ispettivi e di sorveglianza, dal direttore dei singoli stabilimenti alla Direzione generale presso il Ministero dell'Interno. In sintonia con il modello irlandese si prevedeva una graduale diminuzione della severità del trattamento dei detenuti in relazione alla loro condotta, fino alla previsione della liberazione condizionale, esclusa per condannati alla pena perpetua. Non mancavano elementi di afflittività aggiuntiva rispetto alla privazione della libertà, specie in caso di violazione da parte dei condannati dei tanti obblighi e di generica indisciplina; i profili autoritativi parevano imporsi

⁷¹ *Relazione del direttore generale e degli ispettori delle carceri per gli anni 1878-1881*, Roma 1884, p. 403.

⁷² Cfr. T. Padovani, *L'utopia punitiva*, cit., p. 97.

⁷³ Sull'architettura penitenziaria tra finalità rieducativa ed esigenze di sicurezza, binomio di difficile composizione cfr. T. Travaglia Ciciriello, *La pena carceraria*, cit., p. 101 e ss.; sull'ordine architettonico «futuro della pena carceraria» cfr. D. Velo Dalbrenta, *Tempo al tempo*, cit. p. 27.

⁷⁴ M. Beltrani Scalia, *Relazione*, cit., p. 140; sul *Regolamento generale* cfr. G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1921 e ss.; S. Trombetta, *Punizione e carità*, cit., p. 203; M. Gibson, *Italian Prisons*, cit., p. 76 e ss.

su quelli liberali nel perimetrare il «sistema graduale».

In 13 articoli il *Regolamento* prevedeva alcuni elementi di individualizzazione di genere, fin dal profilo amministrativo; a differenza delle carceri maschili – dirette da amministratori laici, dipendenti dalla Direzione Generale delle Carceri del Ministero dell'Interno, con un personale costituito da un Corpo di Guardia in uniforme – si disponeva un'organizzazione particolare degli istituti per le donne. Le carceri femminili erano poste sotto la direzione delle autorità statali, sulla base di Convenzioni con le istituzioni religiose, che avevano anche margini di autonomia gestionale. Le suore esercitavano sia una sorta di governo delle coscienze, che di mediazione tra detenute e amministratori delle istituzioni; erano talora affiancate da «guardiane» di «sana costituzione fisica e buona moralità».

Nella *Relazione* Beltrani Scalia sottolineava l'importanza delle Società di patronato, vocate in modo particolare alla cura di donne e minorenni, specie laddove «con savio discernimento il codice penale dà, in certi casi, al magistrato la facoltà di fare scontare alle donne la pena nella loro abitazione». Il «patronato delle donne», «naturalmente inchinevoli a compassione», pareva centrale in queste «opere di carità». Quanto alle detenute, vi era una minuziosa attenzione burocratica per la classificazione in base al sesso, età, recidiva; alle donne erano risparmiate l'uniforme e il taglio di capelli. L'intento moralizzante del *Regolamento* risaltava nella separazione delle prostitute dalle oneste; suore e guardiane erano tenute a trattare le recluse «con umanità, ma con giustizia e fermezza, e non tenendo mai discorsi che da ragioni di servizio non siano richiesti o giustificati».

Quel che Beltrani Scalia definiva «punizione e carità» ispirava soprattutto il trattamento della detenuta madre; era prevista la permanenza in carcere della prole fino al compimento dei due anni. Il *Regolamento generale* raccomandava al personale di controllare se la donna fosse stata incinta al momento dell'arresto; era prevista un'alimentazione più abbondante durante il puerperio e allattamento; le gravide non potevano essere trasportate da uno stabilimento all'altro. Sul versante disciplinare era loro risparmiata la camicia di forza, le punizioni corporali, la cella di isolamento per insubordinazione. Sorveglianza, istruzione, avviamento a mestieri erano improntati a modelli femminili, 'naturalmente' materni⁷⁵.

⁷⁵ M. Beltrani Scalia, *Relazione*, cit., p. 22; sull'*infirmas sexus*, che doveva ricevere una 'purificazione', demandata alla Chiesa, per cui donne e ragazze erano confinate – 'non cittadine' – in stabilimenti gestiti dalle suore, quali Villa Altieri e le Mantellate cfr. M. Gibson, *Italian Prisons*, cit., p. 76.

All'indomani del *Regolamento generale* Puglia tornava sul tema dell'esecuzione penale 'al femminile' con un ampio saggio, che coniugava l'ideario 'classico' e quello positivista. Da un lato si dichiarava contrario all'idea di una minore imputabilità della donna, dall'altro indicava la «necessità di stabilire un *criterio penale* speciale». In generale rifiutava un indifferenziato «sistema penale», in nome dell'«interesse dell'ordine giuridico o sociale»; per reati quali infanticidio e aborto ammetteva una particolare «concessione di circostanze attenuanti o minoranti».

In sintonia con la classificazione de *L'Uomo delinquente* Puglia suddivideva le donne in criminali-nate, criminali pazze, criminali d'occasione o per passione, «donne normali, poste in tali condizioni di vita che hanno sprigionato quel fondo di immoralità latente in ogni donna [...] che d'ordinario sono assolute». Proponeva «case per incorreggibili» per le prime; manicomi criminali per le seconde; pene restrittive della libertà personale per le terze, da armonizzare con «surrogati penali». Puglia riteneva il carcere una misura efficace, se legata all'obbligo del lavoro e regolata in base all'«indole della rea, ma anco alla natura particolare del delitto commesso». Di contro all'impianto retribuzionistico del codice Zanardelli, il penalista siciliano condivideva con Ferri l'idea della «segregazione a tempo indeterminato», particolarmente efficace per le «delinquenti possibili»⁷⁶.

A commento del quadro legislativo, anche in previsione di ulteriori riforme, Francesco Campolongo scriveva su *Il digesto italiano* che «non già la diversità di sesso» doveva influire sulla pena, quanto consigliare un «trattamento diverso», nel rischio di «offendere la moralità e ledere le leggi naturali di fisiologia». Il giurista ripeteva il compito del legislatore nel tutelare in modo particolare la maternità della reclusa, anche accertando lo stato di eventuale gravidanza al momento dell'arresto e detenzione. Indicava la differenza tra detenuta e detenuto nella «rigenerazione morale più rapida» e nel «pudore» della prima, caratteristiche comuni alla «modesta popolana» come alla «nobile matrona». Questo – per Campolongo – il significato che il «legislatore» attribuiva alla previsione di «stabilimenti speciali»⁷⁷.

⁷⁶ F. Puglia, *La donna delinquente e la leggi penali*, in «La Scuola positiva», III (1893), p. 585 e ss.

⁷⁷ F. Campolongo, *Detenzione e arresto*, in *Il digesto italiano*, Torino 1898-1901, p. 204.

3. «Pene speciali» per «la donna delinquente, la prostituta, la donna normale»

Nel 1893 Lombroso e Guglielmo Ferrero pubblicavano un'opera presentata come lo «studio più serio» sul tema della penalità per le donne, rigidamente classificate in contenitori 'naturali', prima che giuridici, *La Donna delinquente, la prostituta, la donna normale*. L'opera indicava ancora nella «prostituzione», e non nella «criminalità», la «vera degenerazione femminile»; elencava 'tipe' criminali e considerava un «fondo di immoralità», presente anche nella «donna normale»,

le criminali nate sono rarissime e mostruose; le criminaloidi non sono spesso che donne, nelle quali disgraziate condizioni di esistenza hanno sprigionato quel fondo di immoralità, che esiste in ogni donna, anche normale.

Quanto ai «delitti delle donne», la maternità/normalità pareva il fondamento dell'indicazione non tanto a «punire», quanto ad «educare, far loro capire che hanno agito male»⁷⁸.

Il tema di uno specifico trattamento penitenziario per le detenute era vivacemente dibattuto al Congresso internazionale di Parigi del 1895; il *Digesto italiano* dava atto dell'importanza soprattutto sul piano del riconoscimento della tutela della maternità, con l'auspicio di «stabilimenti speciali» o «sezioni speciali», riservati alle donne incinte ed alle madri con figli piccoli. Si indicava un crinale tra la persistenza della «segregazione senza distinzione di sesso» e la tensione a «mitigare il regime disciplinare»⁷⁹; la previsione di un «*système particulier de pénalités*» non era rimessa a nuove regole per uomini e donne, ma alla «*manière de les appliquer*»⁸⁰.

Lombroso, rappresentante dell'Italia al Congresso, riproponeva il tema della pena da non adeguare alla responsabilità, ma alla pericolosità femminile; essa non appariva meno preoccupante di quella maschile, nonostante la media annuale delle condanne, 228.234 uomini e 49.55 donne condannati dal «*iuge de paix*»; 54.028 e 4.997 dai tribunali; 4.663 e

⁷⁸ C. Lombroso - G. Ferrero, *La Donna delinquente*, cit., p. 445. In risposta alla crisi dell'antropologia criminale, poggiante sulla «contraddizione sessuale dell'atavismo», Lombroso e Ferrero sono parsi mettere mano a un «nuovo trattato: per risorgere»; cfr. S. Montaldo, *Donne delinquenti*, cit., p. 151 e ss.

⁷⁹ R. De Notaristefani, *Penitenziari*, cit., p. 17; F. Campolongo, *Detenzione*, cit., p. 209.

⁸⁰ Fonti in S. Trombetta, *Punizione e carità*, p. 52 e ss.; M. Gibson, *Cesare Lombroso and the gendered Prison*, cit., p. 107 e ss.

285 dalle Corti di assise. Da qui la proposta di differenziare il trattamento esecutivo per le «criminali-nate» – poche, destinate, come le recidive, alla prigione perpetua – e per quelle d'«occasione», cui riservare misure in grado di mortificare la vanità muliebre. La parte più ardita dell'intervento dell'alienista laico poggiava sulla 'deistituzionalizzazione' del controllo sulla devianza femminile, dal momento che – come peraltro già accadeva – le monache erano in grado di educare al bene,

comme j'ai pu m'en convaincre en Italie, où le établissements pénitentiaires sont sous la direction effective, sinon nominale, des nonnes.

La *Relazione* di Lombroso a Parigi, pubblicata nel 1900 nell'«Archivio»⁸¹, era criticata dall'avvocato napoletano Ettore Botti, sostenitore di una 'cittadinanza secolarizzata', in nome dell'uguaglianza delle pene. Rinchiudere le donne in convento pareva presupporre Istituti non sempre funzionanti; così come si revocava in dubbio la moralità delle suore. Lo stigma iscritto nella mortificazione della femminilità – il taglio di capelli, la privazione di oggetti di lusso – pareva poter ferire anche l'orgoglio maschile, «se tali pene si respingono per l'uomo è puerile applicarle alla donna, per il pregiudizio dell'inferiorità. Tanto vale tornare al marchio e alla fustigazione»⁸².

Sulla scorta dell'ideario di Lombroso parevano trovare sbocco normativo anche le proposte di ferriani «sostitutivi» al carcere, ai fini di quella che Bruno Franchi – convinto che «il penitenziarista si fa nei penitenziari» – definiva «individualizzazione della pena», da realizzarsi fin dall'«istruttoria penale»⁸³.

L'idea di «pene speciali» era ampliata nell'edizione de *La Donna delinquente, la prostituta, la donna normale* curata da Gina Lombroso, sulla scorta dei «documenti radunati dal padre». Si ritenevano il «carcere e le pene afflittive» inadeguati ai reati femminili, «quasi sempre effetto di suggestione o di passione». Si metteva a tema un «punire in modo particolare», tra le misure l'allontanamento della donna «dal suggestionatore o dal tormentatore: amante o marito», taglio dei capelli e 'leggi suntuarie', temute dalla vanità femminile, «nei ricoveri imporre il

⁸¹ C. Lombroso, *Les peines des femmes*, in «Archivio di psichiatria, scienze penali e antropologia criminale», XXIX (1900), pp. 274-280.

⁸² E. Botti, *La delinquenza femminile a Napoli*, Napoli 1904, p. 273 e ss., su cui S. Trombetta, *Punizione e carità*, cit., p. 57.

⁸³ Fonti in F. Colao, *Franchi, Bruno*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletti (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 901-902.

lavoro alle oziose collo spauracchio della fame».

Il capitolo *Terapia* sviluppava l'idea di «pene speciali»; nella diffidenza positivista per il carcere criminogeno, indicava la reclusione nei conventi per le ree nate; per le occasionali l'ammonizione o provvedimenti diretti a mortificare la vanità muliebre. Nella prospettiva di un 'punire meno per controllare tutte', Lombroso e Ferrero chiedevano «leggi più flessibili per aborto e infanticidio», anche per la presa d'atto della «rarietà delle condanne»⁸⁴.

Il paradigma della «donna normale», poggiante sul 'naturale' istinto di madre, decisivo – nelle parole di Lombroso – per capire «i fenomeni della delinquente [...] quando comincia lo stato patologico e quando finiva lo stato normale»⁸⁵ – era ripreso da Vincenzo Mellusi – autore de *La madre delinquente*, con prefazione di Lombroso⁸⁶, e de *L'amore che uccide*⁸⁷ – e da Lino Ferriani, magistrato, autore di libri per bambini, studioso di infanticidio e «amore in tribunale»⁸⁸.

Anche il processo celebre e la condanna dell'uxoricida Linda Murri – visitata in carcere da Lombroso⁸⁹ – ispiravano a Enrico Ferri la seguitissima *Prolusione* alla Sapienza, dedicata ai *Delitti delle donne*. Il maestro della Scuola positiva metteva a tema «una giustizia penale più veramente umana» e «regolata dalle speciali condizioni della donna»,

anche per le donne delinquenti, bisogna che la clinica criminale adotti e adatti particolari provvedimenti [...] di profilassi e di difesa che corrispondano alle loro particolari condizioni personali di riadattabilità sociale.

Nel richiamo all'insegnamento del «maestro» Lombroso circa la «funzione miracolosa della maternità», Ferri riconduceva aborto, infanticidio, «prolecidio» al «pervertimento di quella funzione»⁹⁰; da qui la previsione di una particolare 'forma di penalità', i «sanatori materni», vocati a rieducare le donne delinquenti alla «maternità»⁹¹.

⁸⁴ C. Lombroso - G. Ferrero, *La Donna delinquente*, cit., p. 445 e ss.

⁸⁵ C. Lombroso, *Prefazione*, ivi.

⁸⁶ V. Mellusi, *La madre delinquente, con prefazione di Cesare Lombroso*, Torino 1897.

⁸⁷ V. Mellusi, *L'amore che uccide*, Torino 1911, su cui E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano 2015, p. 187.

⁸⁸ L. Ferriani, *Tra in processo e l'altro. L'amore in tribunale: appunti penali*, Bologna 1889.

⁸⁹ Indicazioni in F. Colao, *Donne e diritti*, cit., p. 196 e ss.

⁹⁰ E. Ferri, *I delitti delle donne*, in Idem, *Difese penali*, I, Torino 1923 p. 690.

⁹¹ E. Ferri, *Introduzione*, in B. Fera, *La donna e la sua imputabilità in rapporto alla*

4. Critiche femministe delle carceri femminili

Rispetto al 'Discorso' di penalisti, criminalisti, penitenziaristi, quello del 'movimento femminile' o 'femminista' era più radicale, anche quando non contestava completamente la prassi carceraria per la donna. Ad esempio nell'ambito delle petizioni universali *pro suffragio* Maria Montessori riservava un cenno di lode al destino delle detenute in Italia; apprezzava la «legge italiana, la più equa del mondo civile e la più umanitaria», in cui «il sacrilegio di mettere la sacerdotessa della maternità tra i criminali e i pazzi non è sancito»⁹².

Successore di Beltrani Scalia, Alessandro Doria nominava ispettori per conoscere la realtà carceraria nazionale in vista di un'ampia riforma, anche per la eco della dirompente denuncia di Filippo Turati del «cimitero dei vivi»⁹³. Di fronte ai drammatici dati sulla delinquenza dei minori, Doria varava un nuovo nuovo ordinamento dei Riformatori minorili⁹⁴.

Nel 1906 l'educatrice Maria Antonia Regina Terruzzi in qualità di membro della Commissione sullo studio delle carceri visitava talune «creature desolate», condannate l'ergastolo, tra queste una madre, che aveva dato il figlio alle fiamme, bollandone poi le mani, date in pasto all'amante. Per il delitto mostruoso la donna era stata condannata a vita; nonostante l'opera delle monache, Terruzzi non leggeva nella pena inflitta «qualcosa che aiuti la redenzione», «niente dell'opera riparatrice che la società si propone».

In generale tutte le «recluse» apparivano «avvilite», con la «riabilitazione spenta nell'inerzia dello spirito»; Terruzzi sosteneva che le prigioni femminili non erano le pretese «case di salute fisica e morale», piuttosto una «deportazione»; le condannate, separate dalla società, parlavano del proprio paese, «luogo lontano»; aspettavano la grazia reale, come «bambine». Consapevole che una riforma radicale del sistema penitenziario avrebbe richiesto molto tempo, Terruzzi chiedeva di «rendere meno amara la vita giornaliera»; proponeva che le lunghe condanne, «presunzione, arbitrio, eccesso di potere da parte dello Stato», lasciassero il posto a misure più

psicologia e patologia del suo apparato genitale, Roma 1913, p. 5. Cenni su Mellusi e Ferriani in M. Pazzi, *Il sanatorio materno. Progetto schematico*, in «Avvenire sanitario», citato da S. Trombetta, *Punizione e carità*, cit., p. 272.

⁹² Fonte in F. Colao, *La «condizione morale e giuridica della donna» banco di prova di una modernizzazione mancata nell'età giolittiana*, in *MaLe Femmine?*, cit., p. 66.

⁹³ F. Turati, *Dal cimitero dei vivi*, Roma 1904.

⁹⁴ F. Mele, *Doria, Antonio, Alessandro*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletti (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 782.

brevi, più efficaci in vista di «pentimento e redenzione». Concludeva che la visita dell'ergastolo aveva mostrato che le tutte le detenute avevano uno stesso pensiero, «libertà. Uscire dalla prigione [...] essere padrone di sè»⁹⁵.

Era particolarmente dirompente l'intervento dell'attivista femminista Maria Ryger, che prendeva di mira «il monachesimo», il «fanatismo religioso», il «regime di terrore»; la disciplina, affidata alle suore, era accusata di cancellare la «libertà di coscienza». Nel descrivere ogni tipo di abuso Ryger argomentava che la condizione delle detenute era ben peggiore di quella dei detenuti; osservava inoltre che il *Regolamento generale* era disatteso, soprattutto laddove prevedeva un'istruzione per le donne, e che il controllo del Ministero dell'Interno sull'attuazione era del tutto «illusorio»⁹⁶.

Tra le iniziative del «femminismo pratico» alcune donne si impegnavano in attività filantropiche a favore delle detenute, con visite e raccolta di fondi, prova delle scarse risorse pubbliche, destinate dai governi alle prigioni femminili⁹⁷. In occasione del primo Congresso delle donne italiane non si affrontava il problema carcerario, quanto la scelta codicistica dell'uguaglianza sul piano penale. Valeria Benetti Brunelli – pedagoga, allieva di Credaro e Gentile – indicava puntualmente i luoghi della *infirmis sexus*, proponendo, tra l'altro, un minorazione dell'imputabilità, legata alla generale «condizione di dipendenza»⁹⁸.

Teresa Labriola – laureata in legge, libera docente in filosofia del diritto, che presiedeva la sezione del Convegno dedicata alla «condizione giuridica e morale della donna» – metteva a tema un «falso liberalismo» del codice Zanardelli, per aver contribuito a «diminuire la moralità sessuale come fatto e come idea», con norme non corrispondenti alla «realità degli spiriti individuali»⁹⁹. Nel IV congresso dell'*International*

⁹⁵ R. Terruzzi, *Una visita alle reclusi*, Napoli 1906, p. 5 e ss. Indicazioni sull'educatrice a suo tempo socialista in F. Falchi, *L'itinerario politico di Regina Terruzzi. Dal mazzinianesimo al fascismo*, Milano 2009.

⁹⁶ M. Ryger, *Il monachesimo nelle carceri femminili: la casa penale di Torino*, in «Il grido del popolo», 1909; indicazioni sull'attivista in B. Montesi, *Una "anarchica monarchica". Vita di Maria Ryger (1885-1953)*, Napoli 2013.

⁹⁷ M. Gibson, *Italian prisons*, cit., p. 125 e ss.

⁹⁸ V. Benetti Brunelli, *La donna nella legislazione italiana*, Roma 1908, su cui cfr. M. Lucchesi, *Diritto, pedagogia e femminismo Valeria Benetti (1908-1914)*, Napoli 2023.

⁹⁹ T. Labriola, *Discorso su lo spirito e le linee generali dei temi proposti*, in Consiglio nazionale delle donne italiane, *Atti del primo Congresso nazionale delle donne italiane*, Roma 1912, p. 210 e ss.; sulla giurista cfr. F. Taricone, *Teresa Labriola. Biografia politica di un'intellettuale tra Ottocento e Novecento*, Milano 1994.

Council of Women, tenutosi a Toronto nel 1909, Labriola svolgeva una Relazione sulle condizioni delle recluse in Italia¹⁰⁰; nell'ambito delle pubblicazioni del ICW nel 1912 ripercorreva criticamente la legislazione italiana sulla minorità giuridica della donna nella famiglia, nel lavoro, nella sfera pubblica¹⁰¹.

La sezione giuridica del Comitato nazionale donne italiane fondava a Roma un'opera educativa speciale per le donne carcerate, i corrigendi e corrigende; la «dottoressa Labriola» era nominata presidente di una Commissione per riformare l'esecuzione penale per le detenute. La filosofa del diritto pensava ad un'un'«opera», che si voleva «apolitica e aconfessionale, aperta a qualsiasi persona di qualunque tendenza politica e fede religiosa»¹⁰².

Già apprezzata come antropologa criminale dalla «Rivista delle discipline carcerarie», la marchesa Zita Centa Tartarini, con lo pseudonimo di Rossana scriveva un vivace resoconto sulla vita nei riformatori femminili, da lei visitati, che riunivano ragazze da 9 a 20 anni, responsabili di vagabondaggio, meretricio, furto, aborto e infanticidio. Rossana rilevava che le suore non erano deputate solo all'educazione di donne condannate, ma anche di bambine abbandonate e discole, quest'ultime tecluse a richiesta delle famiglie; presentava giovani «cadute sotto la ferula, sotto la legge e dalle legge condannate»¹⁰³.

Nominata ispettrice volontaria delle carceri da Doria, Rossana pubblicava su «Nuova Antologia» un resoconto delle Case penali per donne, stigmatizzando in primo luogo le violazioni del *Regolamento generale*, laddove gli istituti era retti da lacunosi contratti tra la Direzione delle carceri e gli ordini religiosi. Descriveva la drammatica vita in carcere, lo squallore dei pasti e delle condizioni igieniche, l'assenza di istruzione, l'obbligo di portare la «fatale cuffia», dai colori diversi – dal nero delle condannate all'ergastolo a colori più tenui, a seconda della pena inflitta – l'insubordinazione come reazione alle umiliazioni, la simulazione di malattia o pazzia, i «malumori, disperazioni, tentati suicidi o rassegnazione

¹⁰⁰ Cfr. M. Tesoro, *Labriola, Teresa*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 62, Roma 2004, pp. 820-824.

¹⁰¹ T. Labriola, *Rapport*, in *Women's Position in the Laws of the Nations: A Compilation of the Laws of Different Countries*, Karlshue 1912, p. 95 e ss.

¹⁰² «Rivista di discipline carcerarie», XXXV (1910), p. 77. Nel 1918 Labriola, approdata al nazionalismo, avrebbe ripreso la riflessione sui profili penali della inferiorità femminile; cfr. T. Labriola, *I problemi sociali della donna in Italia*, Bologna 1918.

¹⁰³ Rossana, «Sotto la ferula». *Dolore, povertà, degenerazione muliebre*, Torino 1911, p. 6.

piatta e gesuitica». Da qui l'auspicio che l'apprezzato riformatore Doria non riconoscesse alle detenute una specificità 'di genere', ma considerasse le case penali femminili allo stesso modo delle maschili. «Null'altro»¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Rossana, *Case penali per donne*, in «Nuova antologia», CLXII (1912), p. 667, su cui M. Gibson, *Italian prisons*, cit., p. 124 e ss.

Simonetta Ciranna

*Il complesso del Buon Pastore alla Lungara a Roma:
da istituto per pericolanti, pericolate, malmaritate
e carcerate a Casa internazionale delle donne*

SOMMARIO: Introduzione – 1. Le origini – 2. Le trasformazioni ottocentesche: le carceri di Pio IX – 3. Il Buon Pastore dopo l'unità nazionale: da Pia casa della penitenza a Casa Internazionale delle Donne – 4. La Casa Internazionale delle Donne.

Introduzione

Il complesso architettonico del Buon Pastore alla Lungara a Roma costituisce, anche attraverso le trasformazioni a partire dalle sue origini nel corso del Seicento, un esempio significativo di un'istituzione religiosa polifunzionale nata come conservatorio, destinato alla preservazione e correzione delle fanciulle e donne «pericolanti», «pericolate», e «malmaritate», e poi ampliato nel corso del XIX secolo a comprendere una struttura carceraria.

Un esempio di una modalità di internamento femminile che ha avuto inizio in età moderna sulla base di un modello conventuale, imperniato sulla preghiera e il lavoro (in particolare, il cucito e il ricamo, e quanto ritenuto idoneo al sesso femminile), e che è proseguita nei secoli, in particolare in Italia, comprendendo le diverse finalità: caritative e moralizzatrici, preventive e correttive.

Particolare attenzione è data alle trasformazioni realizzate a metà Ottocento, quando il pontefice Pio IX coadiuvato dal suo architetto di fiducia Virginio Vespignani amplia la struttura precedente realizzando un vasto edificio «provvedutamente scompartito, e servisse di punitrice dimora alle ree femmine condannate dai tribunali, e di pietoso ricovero espiatorio a quelle sdruciolate in fallo per umana fralezza, e aprisse un sicuro asilo alle insidiate donzelle, e una scuola di pietà e d'istruzione alle figliuollette delle donne peccatrici»¹. Una convivenza, quindi, di pratiche caritative e punitive che ha reso i confini tra istituzioni diverse «molto più incerti e sfumati»².

¹ A. Atti, *Della munificenza di Sua Santità Papa Pio IX felicemente regnante*, Roma 1864, p. 243.

² S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna

Il contributo intende verificare tale impostazione sulla base delle descrizioni presenti nei documenti e nella pubblicistica e sui progetti a scala urbana e di dettaglio che fino al Novecento si sono susseguiti per arrivare alla destinazione del complesso a Casa Internazionale delle Donne.

1. *Le origini*

Le prime fasi che restituiscono la collocazione urbana e l'origine della struttura religiosa risalgono ai primi anni del XVII secolo quale parte della strategia di infrastrutturazione e lottizzazione dell'area voluta dal pontefice Paolo V³. Nel luglio del 1615 Marcantonio Massimo cede in subenfiteusi 1600 canne della sua vigna ai Carmelitani Scalzi di Santa Maria della Scala per la realizzazione della sede della Casa della Penitenza (*Domus Penitentiae*) in via della Lungara⁴. Figlio di Pompeo Massimo, Marcantonio è una figura importante nel sistema di lottizzazione dell'area il cui diretto dominio è della Cappella Giulia, esercitato attraverso la competenza amministrativa del Capitolo di San Pietro. Il fondatore di tale rifugio-ospizio per penitenti è il padre Domenico di Gesù e Maria dei Carmelitani Scalzi su concessione del pontefice⁵. Sul terreno ceduto da Marcantonio Massimo, «un granaio con molto terreno adiacente», si gettarono quindi «le fondamenta della casa per le donne convertite dalla mala vita, non ch  della chiesa dal titolo di Santa Croce»⁶.

2004, pp. 13-14 citato in C. Agnella, *Continuit  disciplinare nell'internamento femminile: due approcci storico-sociologici a confronto*, in «Antigone», XVII/ II (2022), pp. 154-182, citazione a p. 169.

³ Per lo sviluppo dell'area della Lungara confronta i due volumi di Maurizio Caperna rispettivamente M. Caperna, *La Lungara. 1 Storia e vicende edilizie dell'area tra il Gianicolo e il Tevere*, Roma 2013 e Idem, *La Lungara. 2 Spazio urbano, conservazione e restauro*, Roma 2020.

⁴ L'atto viene rogato il 1  ottobre e la consegna della porzione del terreno avviene il 4 novembre in M. Caperna, *La Lungara*, cit., 2013, pp. 200, 316-317.

⁵ Sull'attivit  dei Carmelitani Scalzi nel Seicento nell'area della "Via Sancta" di Trastevere cfr. S. Sturm, *L'architettura dei Carmelitani Scalzi in et  barocca. La 'Provincia Romana' Lazio, Umbria e Marche (1597-1705)*, II, Roma 2012.

⁶ Cfr. padre francescano Marcellino di S. Teresa, *Breve compendio della vita del ven. servo di Dio P. Fr. Domenico di Ges  Maria gi  preposito generale de' Carmelitani Scalzi con particolare notizia della Pia Casa di Santa Croce dal medesimo fondata in Roma per le penitenti alla Lungara*, Roma 1903, p. 31.

I Carmelitani Scalzi ricevono fondi dal marchese Baldassarre Paluzzi degli Albertoni⁷, dal duca Massimiliano di Baviera e dalla comunità dei Lucchesi residenti in Roma. Questi ultimi dovettero contribuire alla realizzazione dell'annessa chiesa denominata Santa Croce alle Scalette.

Il piano di lottizzazione redatto nel 1617 dal sottomaestro di strade e architetto del Capitolo di San Pietro Orazio Torriani evidenzia come già nella primavera di quell'anno la chiesa di Santa Croce e l'adiacente casa religiosa avevano occupato tutto il fronte del lotto per una buona altezza. A settembre di questo stesso anno il cantiere procede alacremente anche con la concessione della licenza di costruzione di una scala «doppia davanti la fabrica nova della Chiesa et Monastero della Casa della Penitenza nella Longara»⁸.

La pianta di Matteo Greauter del 1618 conferma lo stato di avanzamento della costruzione del complesso e un avviso del 1619 attesta l'insediamento nella Casa di un gruppo di monache in clausura. Nei decenni seguenti le giovani laiche residenti prendono i voti nell'ordine delle Agostiniane Convertite riformate o Oblate della Penitenza, la chiesa diviene cappella del monastero.

A fine secolo la redazione di alcuni accurati rilievi di Francesco Antonio Bufalini (1697), condotti a seguito di controversie legali, documenta il lotto occupato dal Monastero della Penitenza nonché il suo prospetto con la chiesa sull'angolo tra via della Lungara e vicolo delle Scalette accessibile dalla doppia scala. Il disegno traccia il più basso edificio del monastero a forma di U, disteso sull'intero fronte corto del lotto di via della Lungara e su parte dei lati ortogonali a questo, ossia del vicolo delle Scalette (ora vicolo della Penitenza) oltre la chiesa e del lato opposto il vicolo di San Giacomo (ora via San Francesco di Sales). Corpi questi che occupano circa un quarto della lunghezza del lotto, in larga parte destinato a orto del monastero [Figg. 1-2]. Lo stesso impianto è confermato con ancora maggiore dovizia di dettagli nei disegni delineati, sempre a fini economico-amministrativi, dall'architetto del Capitolo di San Pietro Carlo Murena circa un secolo più tardi, esattamente nel 1762⁹. Oltre ai rilievi planimetrici, Murena esegue i *Prospetti di tutte le Fabriche, Case e recinti che esistono dentro il sito spettante al diretto dominio della Venerabile Cappella Giulia in S. Pietro Vaticano, nella strada della*

⁷ Come ricorda la lapide il cui testo è trascritto dal padre francescano Marcellino di S. Teresa, *Breve compendio*, cit., 1903, p. 66.

⁸ M. Caperna, *La Lungara.*, cit., 2013, Doc. 55 a p. 307.

⁹ Ivi, pp. 224-229.

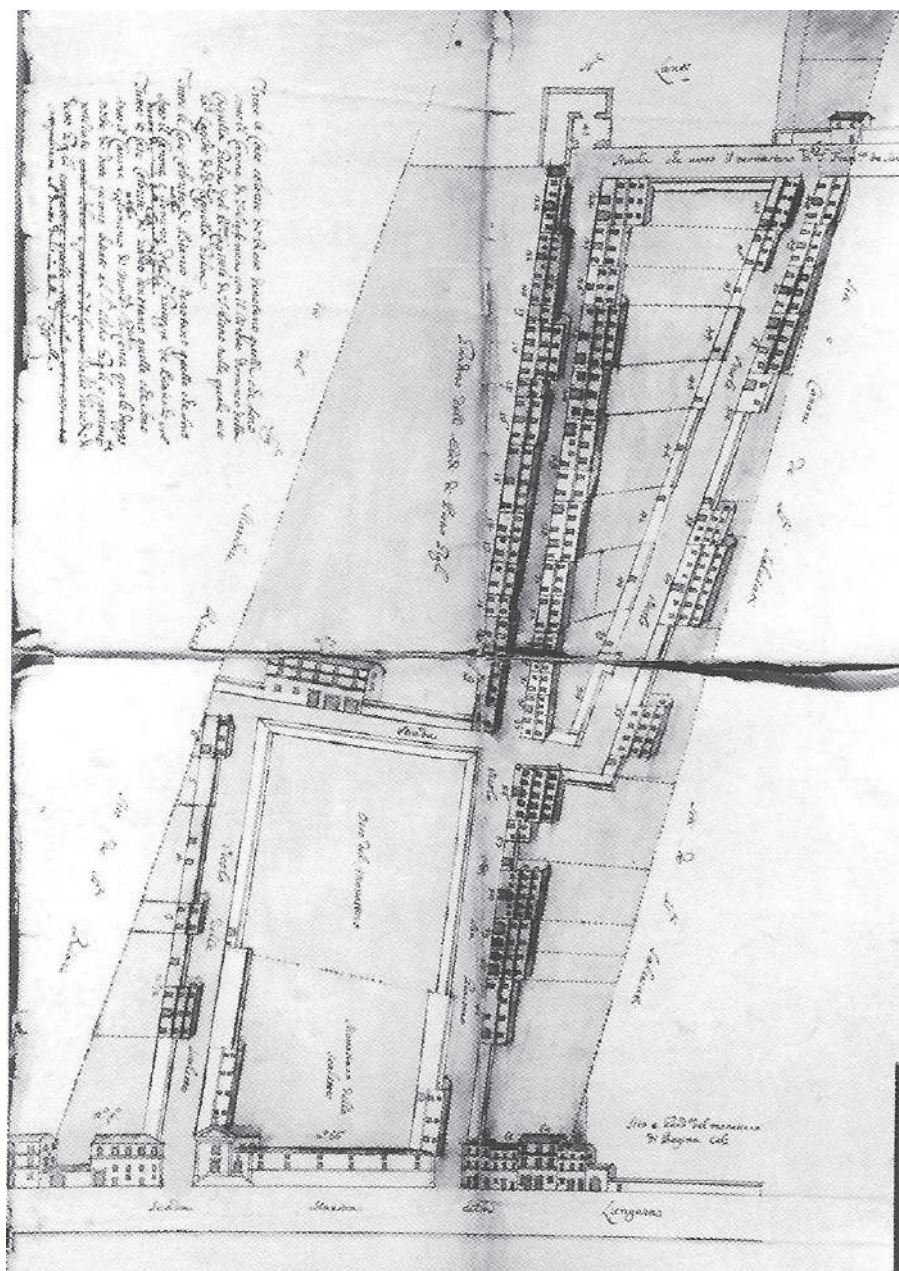
Lungara, e vicoli annessi delineando con precisione le linee architettoniche della Chiesa e Monastero delle Scalette lungo i detti tre lati edificati. Le soluzioni delle facciate evidenziano il carattere di chiusura del monastero nelle piccole e protette finestre claustrali, visibili anche in un'incisione settecentesca riproducente parte del fronte sulla Lungara [Fig. 3]¹⁰, nel quale, come descritto un secolo dopo: «si raccoglievano in esso le donne che abbandonando la vita licenziosa volevano dedicarsi al servizio di Dio nella pratica di sante penitenze, e divoti esercizi» [Figg. 4, 5]¹¹.



Fig. 1

¹⁰ Riportata in J. Garms, (cur.), *Vedute di Roma dal Medioevo all'Ottocento: atlante iconografico, topografico, architettonico*, Napoli 1995.

¹¹ Vedi *Nuovo braccio al Buon Pastore per le carceri delle donne*, in P. Cacchiarelli, G. Cleter, *Le Scienze e le Arti sotto il pontificato di Pio IX*, Roma 1860-1870, pp. 105-107.



Figg. 1-2 – Lo stato dell’isolato del Monastero del Buon Pastore nei rilievi condotti da Francesco Antonio Bufalini nel 1697 (da Caperna 2013, figg. 155-156, pp. 227-228)

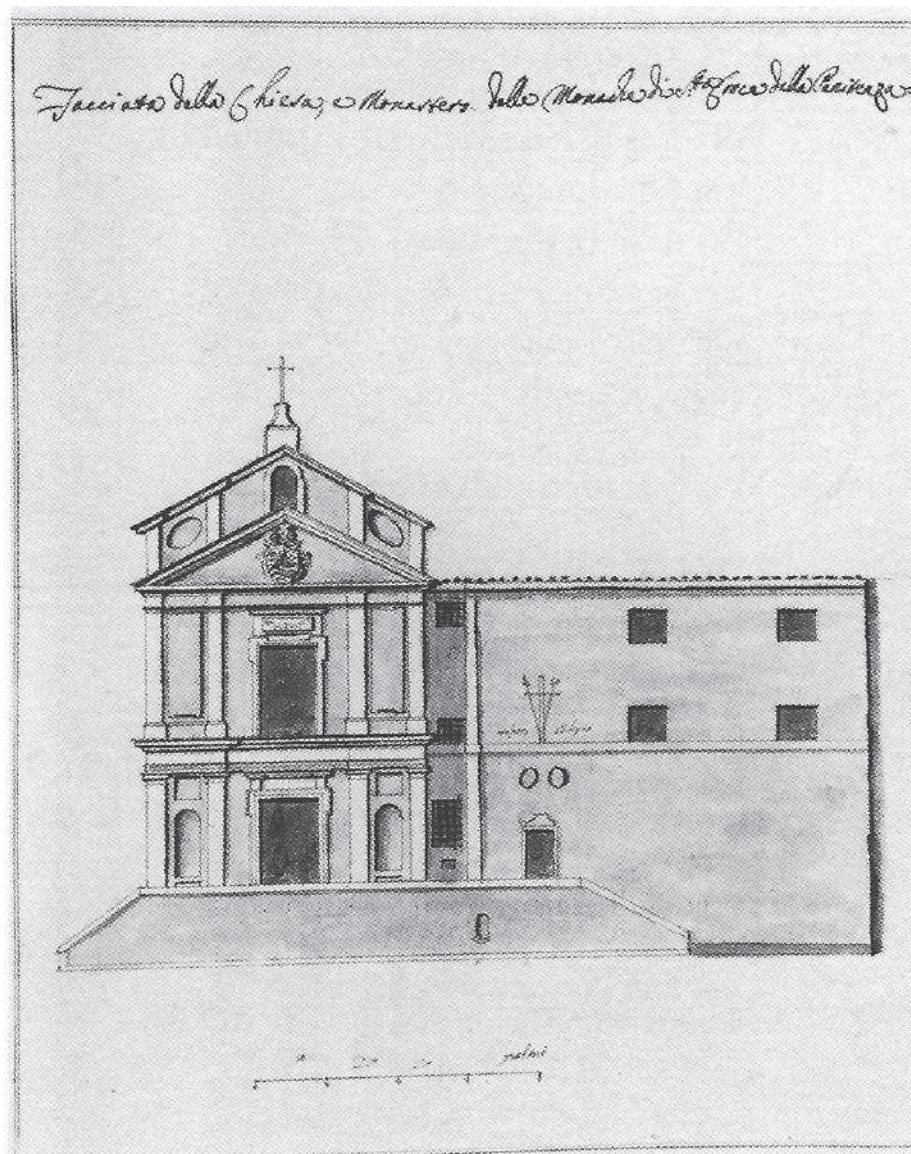


Fig. 3 - La facciata della chiesa di Santa Croce alle Scalette e del Monastero su via della Lungara nel XVIII secolo (da Caperna 2013, fig. 116, pp. 202)

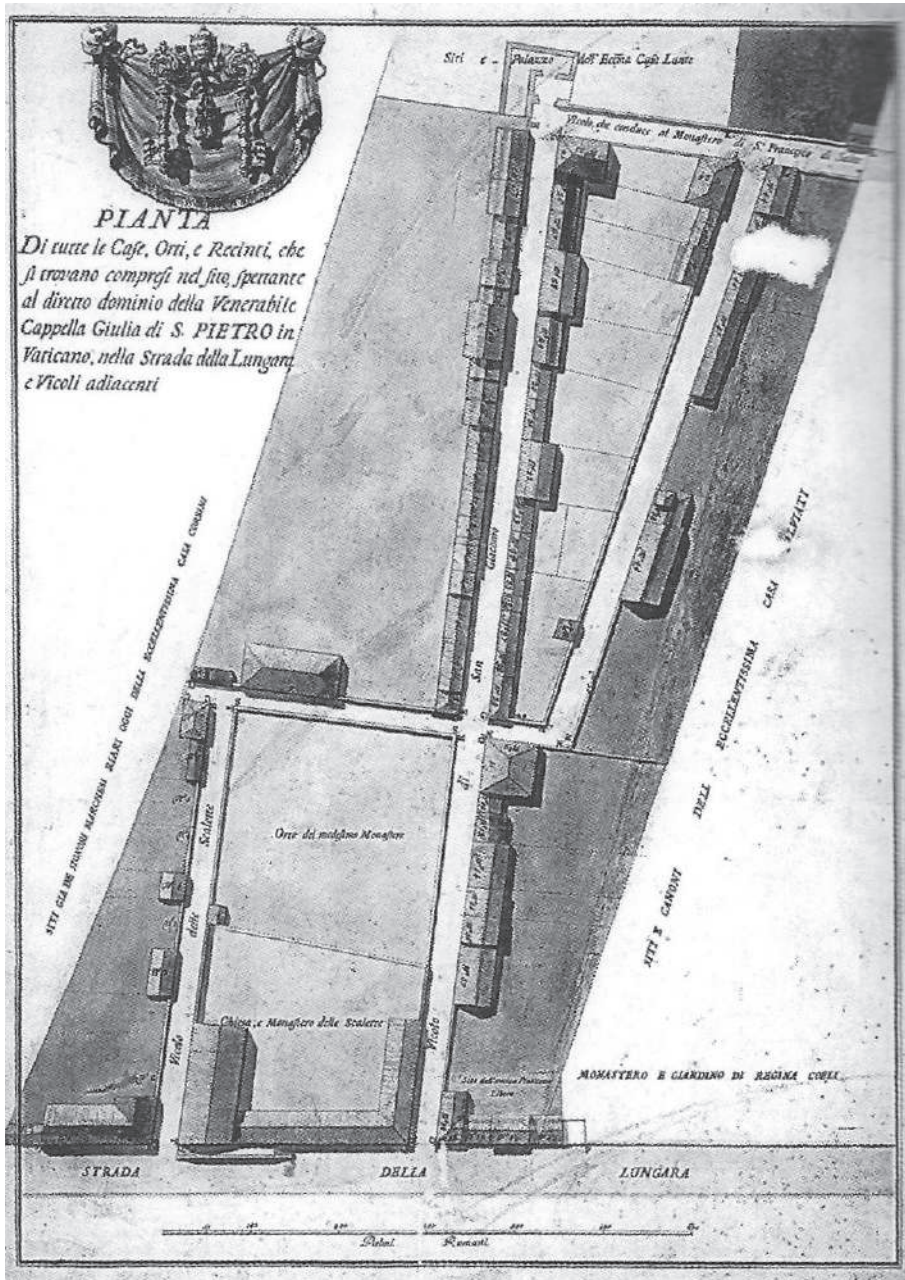
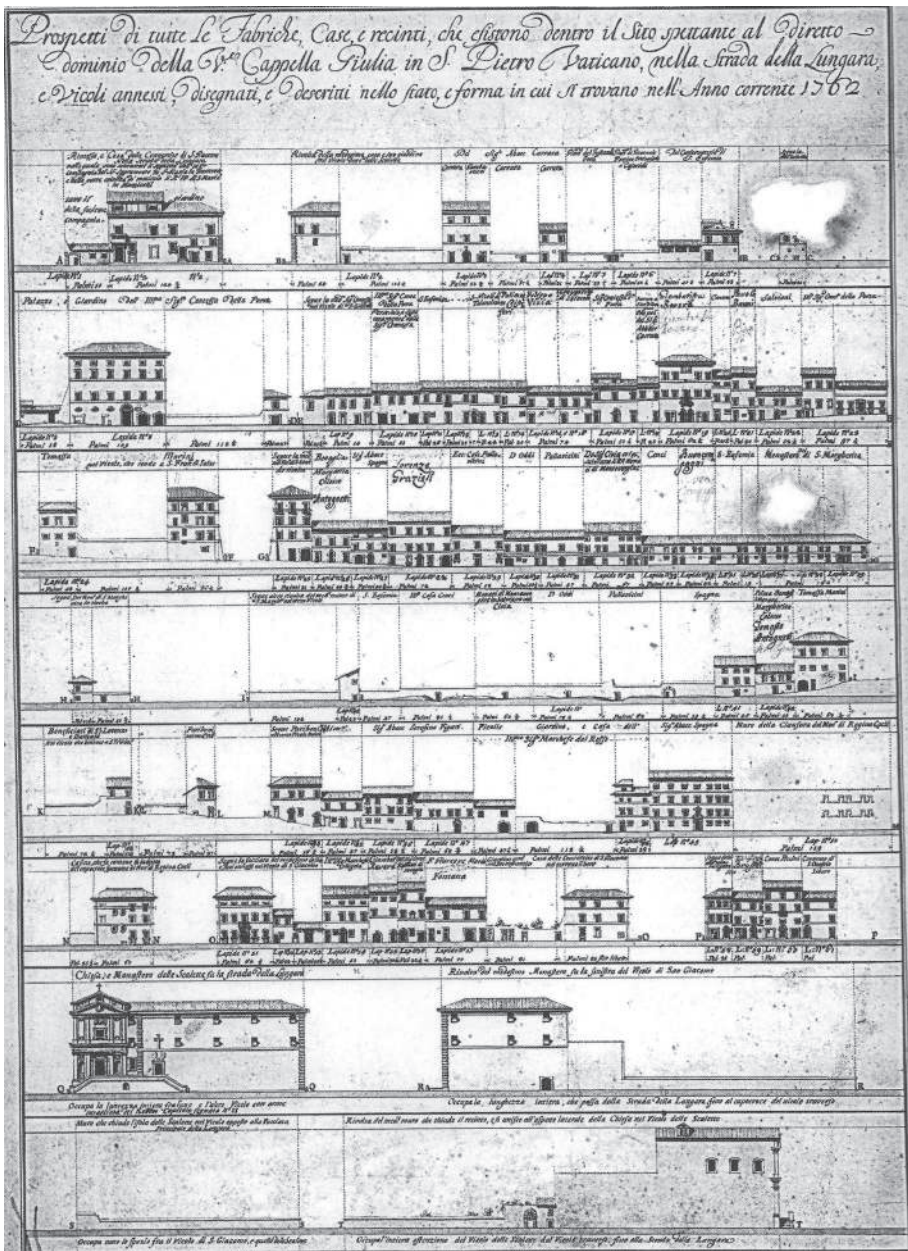


Fig. 4



Figg. 4-5 - Pianta e prospetti eseguiti nel 1762 dall'architetto Carlo Murena (da Caperna 2013, figg. 157-158, pp. 228-229)

2. Le trasformazioni ottocentesche: le carceri di Pio IX

Nella prima metà dell'Ottocento intervengono alcune trasformazioni in seno alla gestione della Casa. Esattamente il 23 dicembre 1803 il pontefice Pio VII con breve *Nobis nuper* incorpora e trasferisce le monache del Conservatorio di santa Croce al monastero delle oblate delle sante Rufina e Seconda¹², mentre già nell'anno precedente aveva affidato il complesso alla Lungara al Collegio dei parroci di Roma¹³.

Nel 1839 Papa Gregorio XVI con Breve del 28 maggio assegna la direzione della Casa, chiesa e relative rendite all'istituto delle figlie di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore d'Angers, che - come riporta Moroni nel volume del *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* del 1840 - in poco tempo non solo aumentò il numero delle penitenti ma «molte di esse richiesero volontariamente di rimanervi, altre di ritirarsi per far penitenze, ed altre ritornando dopo un tempo di prova nelle vie della grazia, ebbero la felicità di rientrar nel seno delle proprie famiglie»¹⁴.

Due anni più tardi ancora Moroni, nel volume edito nel 1842, descrive il Conservatorio come il «pio luogo ove dal Cardinale si pongono le femmine di cattiva vita [e dove si ritirano] anche le mal maritate, e quelle che abbandonando la vita licenziosa si vogliono dedicare al servizio di Dio, ed alla salvazione della propria anima»¹⁵. Aggiunge inoltre che in tale anno «le donne penitenti non vestono più come le antiche l'abito monacale, ma vestono conforme alla loro condizione» e che nel monastero vi è anche «un convitto di giovani per l'educazione, o correzione di qualche lieve mancanza, che chiamasi classe di preservazione»¹⁶. Queste giovani sono tenute divise dalle penitenti e «s'istruiscono nei lavori propri del sesso femminile».

Le descrizioni attestano una coesistenza nello stesso edificio di diverse condizioni delle donne lì costrette: quelle di cattiva condotta morale, le malmaritate, le penitenti e le preservate¹⁷. Due planimetrie datate a circa

¹² G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, XLIX, Venezia 1848, p. 181 (s.v. Orsoline).

¹³ Ivi, XVII, Venezia 1842, p. 20 (s.v. Conservatori) e vol. LI, 1851, p. 247 (s.v. Parrocchia).

¹⁴ Ivi, VI, Venezia 1840, pp. 163-165, cit. a p. 165 (s.v. Buon Pastore Nostra Dama di Carità del Buon Pastore di Angers).

¹⁵ Ivi, XVII, cit., p. 20.

¹⁶ Ivi, p. 21.

¹⁷ Sulla storia della reclusione femminile nella Roma preunitaria cfr. A. Groppi, *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei papi*, Roma-Bari 1994.

il 1850 pur confermando la struttura del complesso, con gli ambienti dislocati sostanzialmente lungo il perimetro di via della Lungara e del vicolo san Giacomo e la chiesa sul lato opposto, non chiariscono in che modo funzioni la separazione, ad esempio, tra le giovani «preservate» e le altre donne. I due disegni, riprodotti nella relazione storica parte integrante del *Progetto di restauro e recupero funzionale del Complesso del Buon Pastore* del 31 ottobre 1994, riportano lo stato del complesso prima dell'importante intervento di ampliamento realizzato pochi anni dopo dall'architetto Virginio Vespignani per il pontefice Pio IX [Fig. 6]¹⁸. Un acquarello realizzato da Achille Pinelli (1809-1841) a metà anni Trenta dell'Ottocento, benché focalizzato sulla facciata della chiesa di S. Croce alle Scalette, lascia intravedere nei brevi tratti dei fronti laterali uno stato di parziale degrado, in particolare nei tetti dai coppi sconnessi e da cui pendolano piante e dallo stato dell'intonaco [Fig. 7].

Nella citata relazione del 1994, sono riportate anche tre planimetrie datate al 1852 ricondotte al progetto di ampliamento di Vespignani¹⁹. Esse corrispondono ai piani terreno, primo e secondo del complesso e sembrano distinguere, attraverso un diverso tratto delle murature (nero e grigio), le parti preesistenti e quelle di nuova realizzazione [Fig. 8]. Le piante documentano la realizzazione di un blocco di tre piani posto in continuità e adiacenza con la chiesa, aperto a ovest sul vicolo della Penitenza e a est verso l'orto e il cortile interno. Corpo che al piano terreno va a legarsi agli ambienti già esistenti entro e lungo il lato nord del lotto, parallelo a via della Lungara, di separazione con l'area destinata a orto. Attestano, inoltre, il prolungamento su tre piani del corpo est dell'istituto, affacciato su via di San Francesco di Sales, fino a toccare il muro di separazione con lo spazio a orto, chiudendo così su quattro lati il cortile e giardino interno al complesso.

¹⁸ Nel documento non è riportata la fonte delle due planimetrie e ciò non ha consentito, a oggi, di risalire agli originali per una verifica della datazione assegnata; trattasi, inoltre, di fotocopie che non permettono una chiara lettura del disegno (in particolare la sezione). La relazione è a firma della dottoressa Anna Maria Cerioni ed è conservata, insieme alle tavole di progetto in Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Direzione interventi su edilizia monumentale. Archivio del Servizio Coordinamento Monumenti Medievali Moderni e Contemporanei, *Progetto di restauro complesso del Buon Pastore alla Lungara*, MMRE 805/1. Ringrazio le responsabili per avermi consentito la consultazione dei documenti.

¹⁹ Anche in questo caso non è riportata la provenienza.

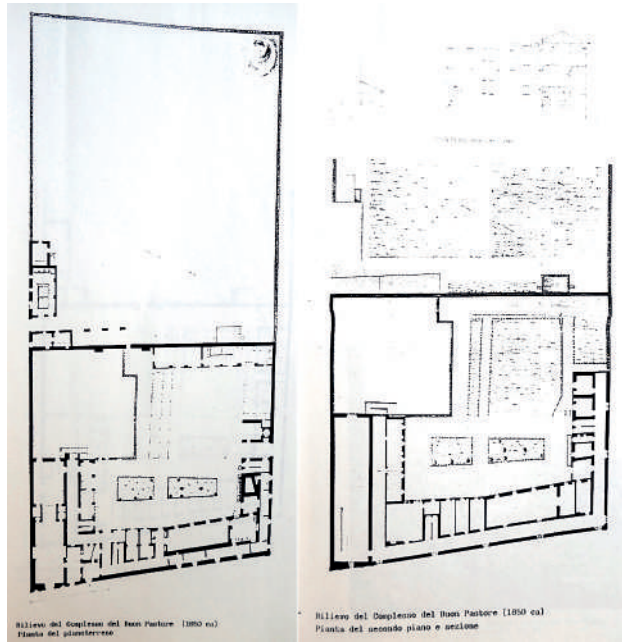


Fig. 6 - Pianta dei piani terreno e secondo del complesso del Buon Pastore attribuite agli anni che precedono l'intervento dell'architetto Virginio Vespignani (in Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Direzione interventi su edilizia monumentale. Archivio del Servizio Coordinamento Monumenti Medievali Moderni e Contemporanei, Progetto di restauro complesso del Buon Pastore alla Lungara, MMRE 805/1).



Fig. 7 - Achille Pinelli acquarello della facciata di Santa Croce alle Scalette, 1835 (da <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Achille_Pinelli_-_Santa_Croce_delle_Scalette.jpg>).

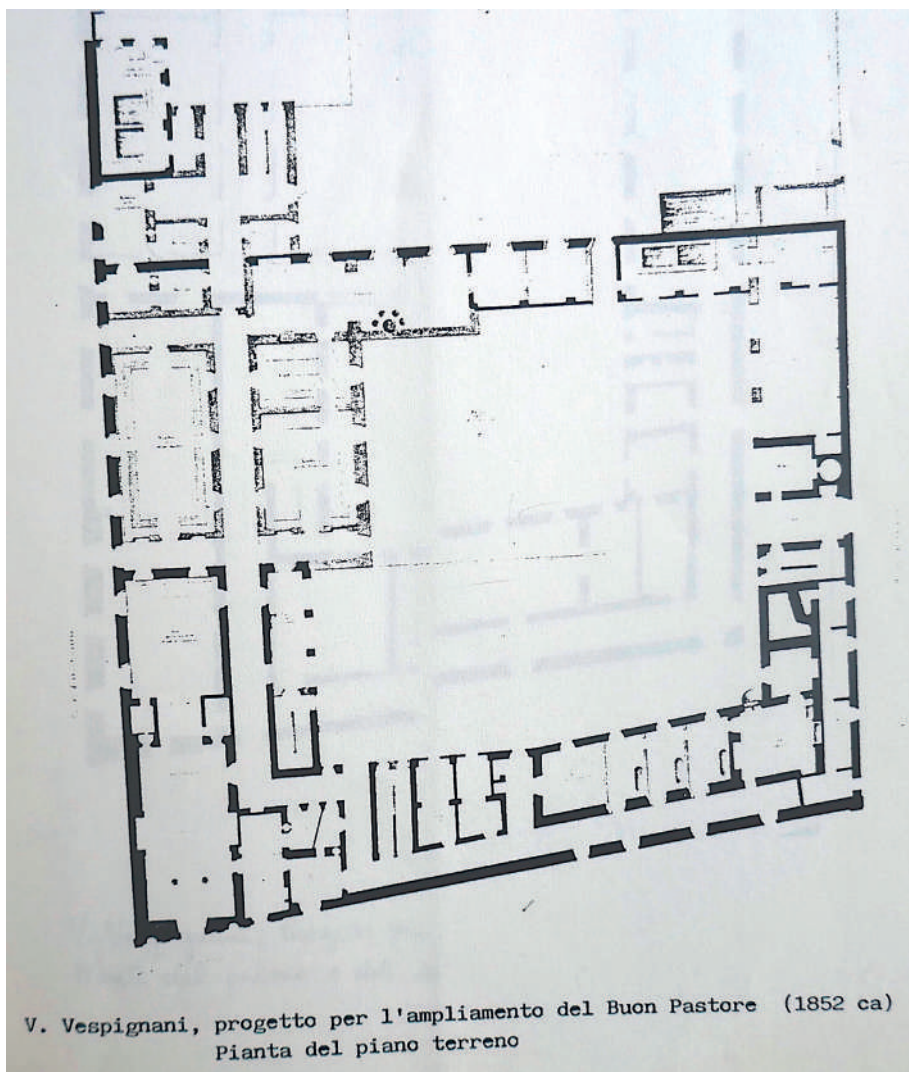


Fig. 8 - Pianta del piano terreno del complesso del Buon Pastore attribuita all'intervento dell'architetto Virginio Vespignani (in Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Direzione interventi su edilizia monumentale. Archivio del Servizio Coordinamento Monumenti Medievali Moderni e Contemporanei, Progetto di restauro complesso del Buon Pastore alla Lungara, MMRE 805/1).

L'architettura del corpo principale sul vicolo della Penitenza è documentata dall'immagine, parte della raccolta di acquetinte dedicate alle *Scienze e le Arti sotto il pontificato di Pio IX* realizzate da Paolo Cacchiarelli e Gregorio Cleter, a partire dal 1860, per divulgare le imprese artistiche, architettoniche, urbanistiche e scientifiche promosse dal pontefice. Il commento alla tavola, intitolata *Nuovo braccio al Monastero del Buon Pastore* [Fig. 9]²⁰, pur nel suo carattere encomiastico fornisce una significativa descrizione e attestazione dello stato del complesso e di quanto aggiunto, che trova ulteriori riscontri in altre pubblicazioni tutte volte a esaltare quanto realizzato da Pio IX in questi anni del suo pontificato. Sullo stato dell'istituto il testo conferma la situazione descritta da Moroni ovvero che «vi si rinchiudono al presente d'ordine dell'Emo Cardinal Vicario le femmine di cattiva condotta, e vi si tengono in luogo di pena, e di correzione. Vi si ricettano anche le mal maritate, e le penitenti, che vengono assistite, o dirette colle più dolci maniere dalle Suore preposte a lor guida, e custodia». Queste ultime sono circa cento e vivono una vita in comune, istruite e educate ai lavori «muliebri». Le suore accolgono inoltre oltre sessanta giovani, erranti o abbandonate dai genitori posti in carcere, di cui curano l'educazione e tengono separate dalle altre donne penitenti. L'intervento di Pio IX estende, inoltre, le funzioni del Buon Pastore ingrandendolo con l'inserimento di un carcere, ovvero affidando alle suore la «custodia di quelle sventurate, che cadute in grave delitto sono condannate ad espiarne la pena»²¹.

La creazione del carcere femminile al Buon Pastore rientra in una più ampia politica di interventi promossa dal Pontefice tesa - come si scrive - a migliorare il sistema carcerario con la creazione di nuove strutture idonee. Tra queste, a Roma vi rientrano: Santa Balbina «a correzione de' giovinastri»; un nuovo braccio al San Michele per i detenuti politici; il restauro delle carceri alle Terme di Diocleziano «facendovi opportune separazioni in tante piccole celle nell'intendimento d'esperimentare il sistema cellulare» e realizzando opifici per farvi lavorare i detenuti; una casa di punizione di fronte al complesso delle Terme e un altro braccio alle Carceri nuove. Altre nuove carceri o ampliamenti e trasformazioni di strutture preesistenti si erigono fuori la capitale, tra le quali: a Bagnorea, nella Rocca di Spoleto e in quella di Narni, a Santa Scolastica a Rieti, un nuovo carcere femminile a Perugia, restauri in quelli già esistenti a Orvieto, Trevi, Amelia e Norcia.

Una descrizione dell'intervento condotto dall'architetto Vespignani

²⁰ Vedi *Nuovo braccio al Buon Pastore per le carceri*, cit., Roma 1860-1870.

²¹ *Ibidem*.

al Buon Pastore alla Lungara è pubblicata nel Giornale di Roma dell'11 ottobre 1854, in relazione alla visita del pontefice in questo e altri luoghi di Roma. Dieci anni più tardi tale impresa è riportata nelle opere a stampa che esaltano encomiasticamente l'attività del pontefice, quali *Della munificenza di sua Santità di Papa Pio IX* del 1864²² e il volume dedicato alle *Opere insigni del Santo Padre a decoro e utilità di Roma e d'altri luoghi* edito nel 1865²³. In entrambi si sottolinea l'importanza e la capacità dell'architetto di dividere le quattro categorie di donne presenti nel monastero del Buon Pastore:

1, le donne condannate per delitti contro la religione o la moralità pubblica, che v'espiano il meritato castigo; 2, quelle che dato saggi di condotta licenziosa, non v'è cui si possa affidarle e vi sono condotte onde ritenerle dal mal costume; 3, le volontarie penitenti che ritirandosi dal mal fare non trovano ricovero; 4, le figlie in tenera età di genitori che stanno in carcere, e non hanno altro migliore rifugio²⁴.

Dal Giornale del 1854 si deduce che la scuola delle fanciulle si trova al secondo piano del braccio destro, quello quindi affacciato su via di San Francesco di Sales. Da qui attraverso una loggia coperta, sistemata quasi certamente sul corpo a nord, si passa al braccio sinistro dove è sistemata la scuola delle donne «che vanno in questo stabilimento espiano la pena dei loro travimenti»²⁵. Su tale lato aperto sul vicolo delle Scalette insistono le carceri, come testimoniano sia le protezioni alle finestre presenti nella tavola citata sia le celle ancora oggi visibili nell'attuale distribuzione planimetrica di quest'ala del complesso. Al primo piano e al terreno vi sono poi «i parlatori, le infermerie, le cucine, i refettori e il luogo di passeggio» per le diverse classi di persone rinchiusi²⁶. Nel testo del 1864 si attesta che le donne presenti nel complesso sono 180: sessanta giovani di età compresa tra i quattro e i venti anni appartenenti alla classe

²² A. Atti, *Della munificenza di sua Santità di Papa Pio IX felicemente regnante*, Roma 1864, in particolare il paragrafo XVII dedicato alle Carceri di Roma pp. 237-247, entro queste l'Ospizio del Buon Pastore alle pp. 243-247.

²³ *Opere insigni del Santo Padre a decoro e utilità di Roma e d'altri luoghi* edito, Trento 1865, pp. 25-26.

²⁴ *Ivi*, p. 25.

²⁵ «Giornale di Roma», n. 231, mercoledì 11 ottobre 1854, prima pagina. La visita del papa era avvenuta nel pomeriggio di sabato 7 ottobre.

²⁶ *Ibidem*.

delle preservate, cinquantacinque le penitenti volontarie e sessantacinque le detenute condannate con pene diverse dai tribunali²⁷. Le «bambine e giovinette – così si scrive – sono ammaestrate a leggere e scrivere, a far conti, a lavori di biancheria ed altre opere di ago (...) I loro dormitori sono larghi, alti, allegri, benissimo ventilati e tenuti in uno stato di perfetta nettezza». Solo a loro è possibile accedere al giardino «annesso a questo braccio dello stabilimento (...) separandolo un alto muro dal giardino assegnato alla seconda classe delle penitenti volontarie»²⁸. Il carcere, le cui reclusi hanno una pena compresa tra i sei mesi e i venti anni, è dotato di cappella, refettorio, stanza di lavoro, dormitori, scuole e anche di un ospedale²⁹.



NUOVO BRACCIO AL MONASTERO DEL BUON PASTORE

Fig. 9 - Il Nuovo braccio al Monastero del Buon Pastore negli anni Sessanta dell'Ottocento (da: Cacchiarelli e Cleter, 1860-1870, tavola alle pp. 105-107).

²⁷ A. Atti, *Della munificenza*, cit., Roma 1864, p. 244.

²⁸ Ivi, p. 245.

²⁹ *Ibidem*.

3. *Il Buon Pastore dopo l'unità nazionale: da Pia casa della penitenza a Casa Internazionale delle Donne*

Nel passaggio dallo Stato Pontificio a quello unitario il carcere femminile passa sotto l'amministrazione dello Stato italiano, ma la gestione della Pia Casa della Penitenza resta affidata alle suore.

Nel luglio del 1872 la crisi delle abitazioni che interessa la Capitale e le agitazioni che accompagnano il generale stato di indigenza delle classi più povere inducono il Sindaco di Roma a inviare al Prefetto una nota accompagnata da undici piante dalle quali rilevare le aree ritenute atte a costruire «grandi fabbricati economici nel modo più sollecito possibile»³⁰. Le aree scelte ricadono in diversi rioni della città e costituiscono tutte porzioni di orti annessi a monasteri e conventi per il cui esproprio il Sindaco si appella all'applicazione della «procedura speciale (...) in forza dalla legge 3 febbraio 1871»³¹. Tra queste aree è inclusa anche la parte del lotto del Monastero del Buon Pastore posta sul retro ossia compresa tra via della Penitenza, vicolo della Penitenza e via di San Francesco di Sales. La mappa catastale allegata al documento, assieme alle altre 10, conferma lo stato del complesso benché appaia in bianco - forse volutamente - la parte dell'edificio destinata a carcere da Pio IX e in rosso l'area (particella 1369) oggetto di esproprio [Fig. 10].

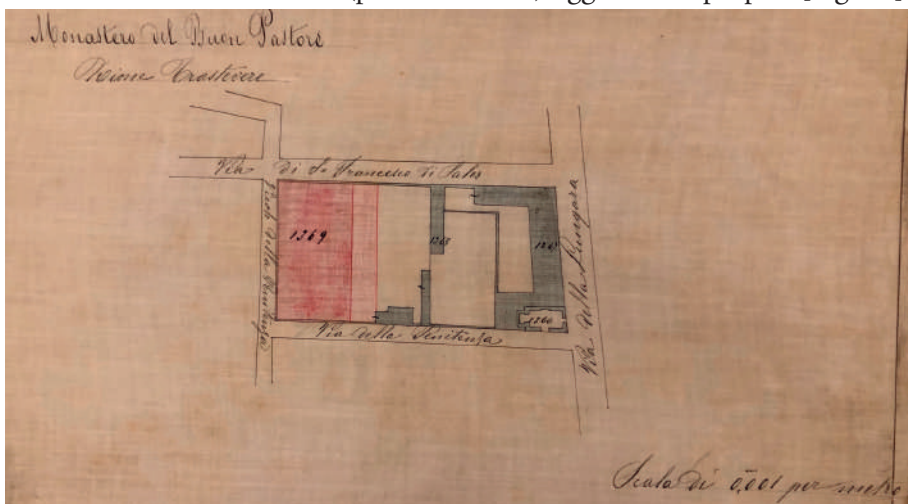


Fig. 10 - Mappa catastale allegata alla richiesta di esproprio avanzata dal Comune nel 1872 (da: Archivio Storico Capitolino (ASC), *titolo 41 postunitario*, b. 4, f. 34.

³⁰ Archivio Storico Capitolino (ASC), *titolo 41 postunitario*, b. 4, f. 34.

³¹ Ivi.

Il Ministero dell'Interno nega però al Comune la possibilità di appellarsi alla legge per il trasferimento della Capitale e la proposta viene abbandonata.

Nei due decenni seguenti la Pia Casa della Penitenza viene prima riconosciuta con Decreto Reale del 23 aprile 1876 come Istituzione Pubblica di Beneficenza e data in amministrazione a una Commissione il cui Presidente doveva essere eletto dal Prefetto. A questa amministrazione si devono i lavori inerenti al corpo intermedio parallelo a via della Lungara e di confine con l'orto, il cui progetto – sostanzialmente la sopraelevazione di un piano – è firmato dall'architetto e ingegnere Augusto Innocenti e inviato alla Commissione edilizia per l'autorizzazione il 31 luglio 1893³². Nella richiesta corredata dai disegni attestanti lo stato precedente e quello di progetto [Figg. 11, 12, 13], si scrive che i lavori nel vecchio fabbricato servono «per separare le bambine dalle grandi della sezione preservate, nonché di provvedere alle infermerie, alle scuole ed all'igiene dei locali»³³. I disegni mostrano la chiusura dei cinque archi aperti del precedente stenditoio che vengono riproposti al livello superiore con la differenza che in fase di esecuzione si realizza una terrazza piana a chiusura del blocco anziché un tetto a falde. Il progetto ottiene la licenza a patto che non si eseguano lavori lungo il muro di cinta che guarda via della Penitenza. A questi anni risale l'incisione xilografica dal titolo *Fuga dalle carceri del Buon Pastore a Roma* stampata in cromotipografia eseguita da Zinghi di Danesi, facente parte di una collezione di 101 incisioni denominata *Italia nel 1897*³⁴. L'immagine rappresenta il drammatico tentativo di fuga di una giovane, restituendo la disperazione delle donne lì segregate, con una ricostruzione dei luoghi che tuttavia non corrisponde all'architettura e alla realtà urbana di via della Lungara [Fig. 14]³⁵.

³² ASC, *Ispettorato Edilizio*, prot. 2908, a. 1893.

³³ Ivi.

³⁴ La stampa è visibile in Galerie Napoleon https://www.stampe-antique.com/product_info.php?products_id=52551 dove sono riportate le notizie citate nel testo.

³⁵ Per vedere in concreto il funzionamento dell'istituzione correttiva punitiva del Buon Pastore cfr. A. Groppi, *Un pezzo di mercanzia di cui il mercante fa quel che ne vuole. Carriera di un'internata tra Buon Pastore e manicomio*, in «Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», VII (1985), pp. 189-224

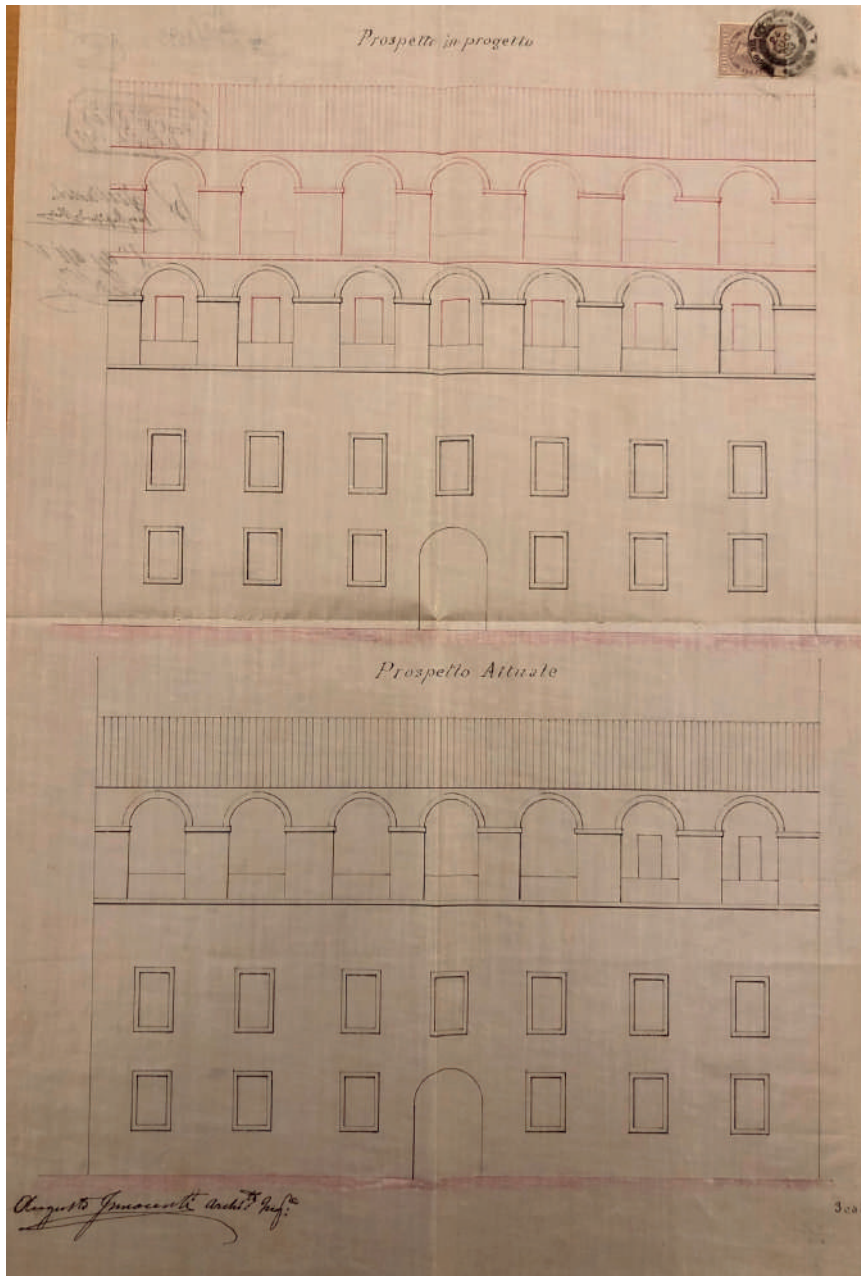
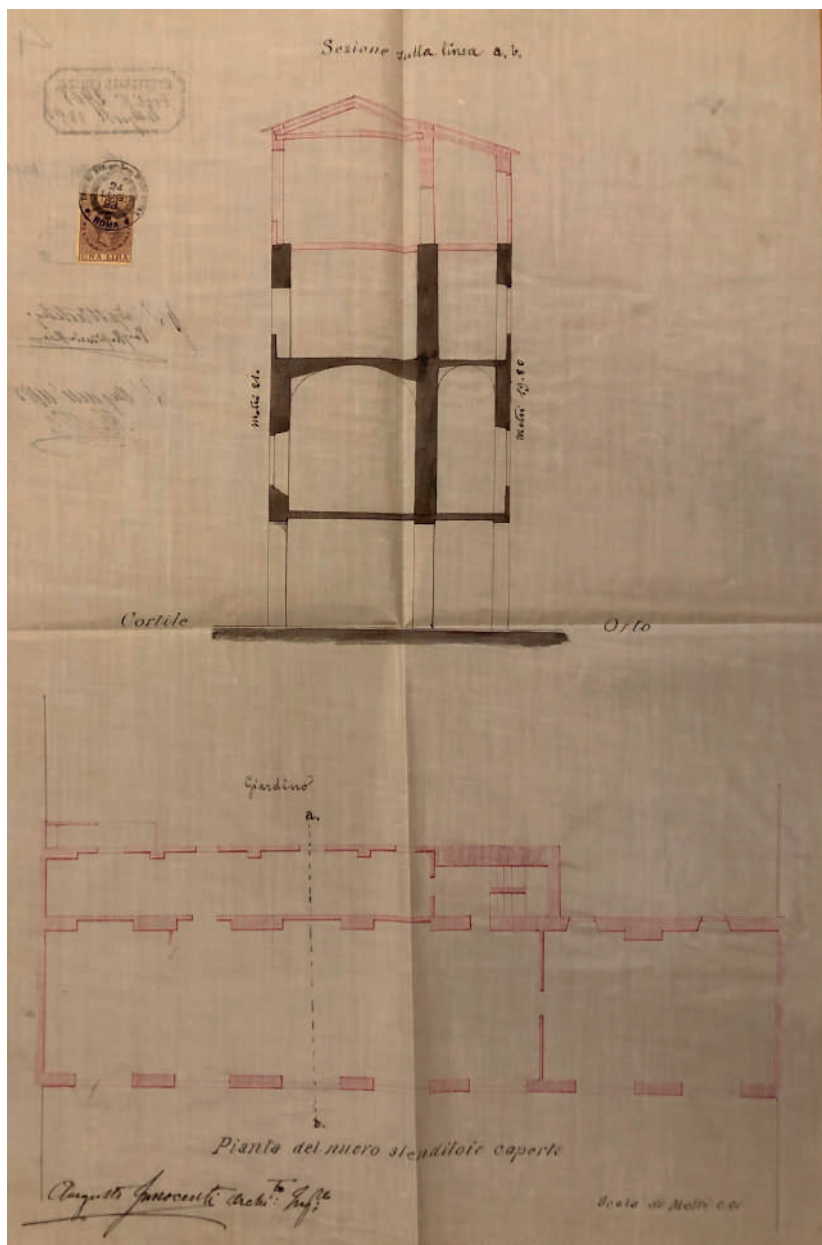


Fig. 12



Figg. 11-13 - Disegni dello stato attuale e progetto dall'architetto e ingegnere Augusto Innocenti inviato alla Commissione edilizia per l'autorizzazione il 31 luglio 1893 (da: ASC, Ispettorato Edilizio, prot. 2908, a. 1893).



Fig. 14 - Incisione xilografica dal titolo *Fuga dalle carceri del Buon Pastore a Roma* stampata in cromotipografia e incisa da Zinghi di Danesi, 1897 (In Galerie Napoleon https://www.stampe-antiche.com/product_info.php?products_id=52551).

Già nel 1895, il complesso è diventato Riformatorio monarchico femminile affidato all'ente laico Opera Pia Riformatorio del Buon Pastore. Con Regio Decreto del 29 luglio 1902 viene approvato lo Statuto Organico dell'Opera Pia – fino ad allora regolata dalle norme stabilite dal Breve di Pio VII del 24 dicembre 1803 – che assume la denominazione di Riformatorio del Buon Pastore³⁶. Gli articoli 2 e 3 dello Statuto rinsaldano, in sostanza, i principi e l'organizzazione delle precedenti istituzioni, restando la direzione e la sorveglianza ancora affidata alle monache del Buon Pastore di Angers (art. 4). L'articolo 2, infatti, ribadisce che scopo del riformatorio è quello di «ricoverare fino alla maggiore età le giovani minorenni di corrotti e pericolanti costumi, ed impartire loro quella educazione civile, morale e religiosa che sia atta a renderle buone madri di famiglia ed oneste operaie». Mentre all'articolo 3 si ripetono le tre separate sezioni ovvero: le Preservate (le più piccole «esposte al perversimento»); Pericolanti (minorenni che «manifestano tendenze corrotte, per l'indole proclive al mal fare») e Corrigende (minorenni che avendo «mancato contro il buon costume, siano state rinchiusse ad istanza dei genitori allo scopo di frenare i travimenti»)³⁷.

Organizzazione e obiettivi confermati nel volume, edito l'anno seguente, dedicato alla vita del padre Domenico di Gesù e Maria dei Carmelitani Scalzi, fondatore della *Domus Penitentiae*, da un suo confratello³⁸. In tale *compendio della vita di Domenico* si riporta che il riformatorio ospitava 130 ragazze distinte in tre classi, preservate, pericolanti e «corrigende governative, essendo oggimai il Buon Pastore, in parte d'educazione femminile e in parte casa di correzione, piuttosto che di spontanea penitenza» e sottolineando che «comunque sia, è sempre un freno al vizio ed alla immoralità»³⁹.

Il riformatorio a seguito dell'emanazione del nuovo Codice penale del 1930 assume la denominazione di Opera Pia Casa di Rieducazione di minorenni Buon Pastore e prosegue la sua attività fino al 1941 quando, dopo una lunga controversia avviata nel 1902 con l'amministrazione demaniale, l'opera Pia il 24 ottobre vende lo stabile al Governatorato di

³⁶ *Riformatorio del Buon Pastore. Statuto approvato con R. Decreto del 29 luglio 1902*, L. Filippucci, Roma 1903 la copia consultata è conservata in Comune di Roma. Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative. Archivio di Conservatoria, Posizione (scatola) 1605/1 (di seguito Archivio di Conservatoria).

³⁷ Ivi, pp. 1 e 2.

³⁸ Padre francescano Marcellino di S. Teresa, *Breve compendio*, cit., Roma 1903.

³⁹ Ivi, p. 68.

Roma al prezzo di £ 4.000.000⁴⁰. Dalla lettura dell'atto emerge, quale motivo della vendita, che il complesso è «vincolato dal Piano Regolatore di massima a demolizione e ricostruzione e verrà vincolato dal piano particolareggiato, in corso di approvazione, in parte a demolizione ed in parte a demolizione e ricostruzione», l'Opera Pia chiede quindi al Governatorato di procedere alla vendita anziché all'esproprio. Il documento attesta anche che all'interno dell'edificio esiste una lavanderia a vapore completa, la cui dimensione lascia ipotizzare che il suo uso non fosse limitato al solo personale interno; macchine, caldaie e tutta la strumentazione rimangono di proprietà dell'Opera con l'obbligo di rimuoverla prima della consegna dell'immobile. L'estratto catastale evidenzia, inoltre, la presenza di altri piccoli fabbricati sorti all'interno dell'area destinata ad orto, paralleli alle vie della Penitenza (adiacente al corpo ottocentesco) e di via San Francesco di Sales.

Nonostante la vendita il Comune non entra in possesso del complesso che rimane in mano alle suore della Carità del Buon Pastore. Alla loro gestione va ricondotto il progetto di manutenzione straordinaria e di parziale ristrutturazione presentato nel 1975, approvato l'anno successivo e poi definitivamente bloccato nel 1977, nonostante il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio nel giugno di tale anno⁴¹. In tale progetto, firmato dall'architetto Attilio La Padula, gli interventi appaiono indirizzati sostanzialmente al recupero del corpo ottocentesco e al miglioramento funzionale e dei servizi igienico-sanitari. Il complesso è ancora destinato a residenza collettiva ma le migliorie sembrano aprire a un uso più ampio: i diversi locali sono descritti come abitazione delle suore, pensionato per ragazze, pensionato per anziani con la presenza di uno studio medico e infermerie per malati contagiosi. Le diverse relazioni che accompagnano il sequestro dei locali e il recesso della licenza – per difformità dello stato dei luoghi con l'*ante-operam* – sottolineano come essi si trovino in condizioni di scarsa abitabilità e di fatiscenza [Figg. 15, 16].

Solo nel 1983 il Comune entra in possesso del complesso mentre la chiesa e alcuni locali adiacenti rimangono in concessione all'Ente Chiesa Santa Croce alla Lungara.

⁴⁰ Copia dell'Atto di vendita è conservata Archivio di Conservatoria, Posizione (scatola) 1605/1.

⁴¹ La documentazione incluso il progetto al momento della ricerca era conservata dall'architetto Bruno Filippo La Padula che ringrazio per avermi concesso la consultazione. A questa documentazione fanno riferimento anche le note successive.

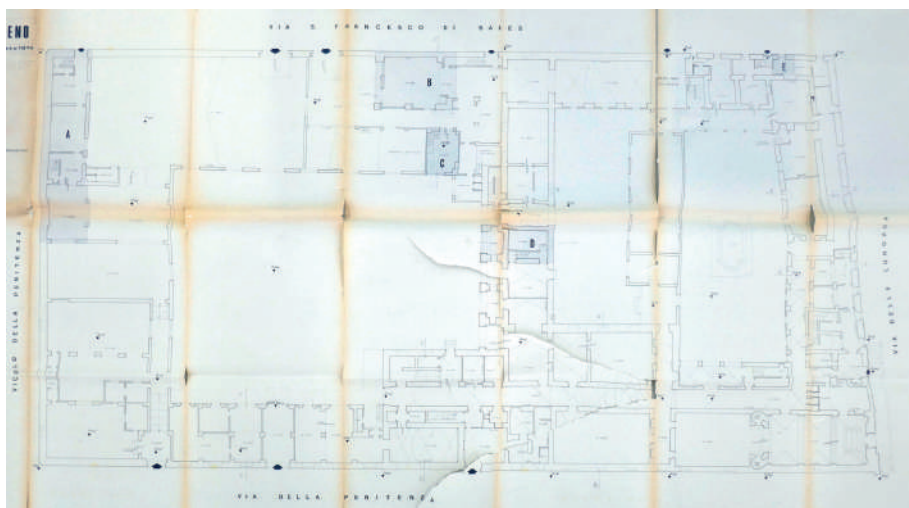
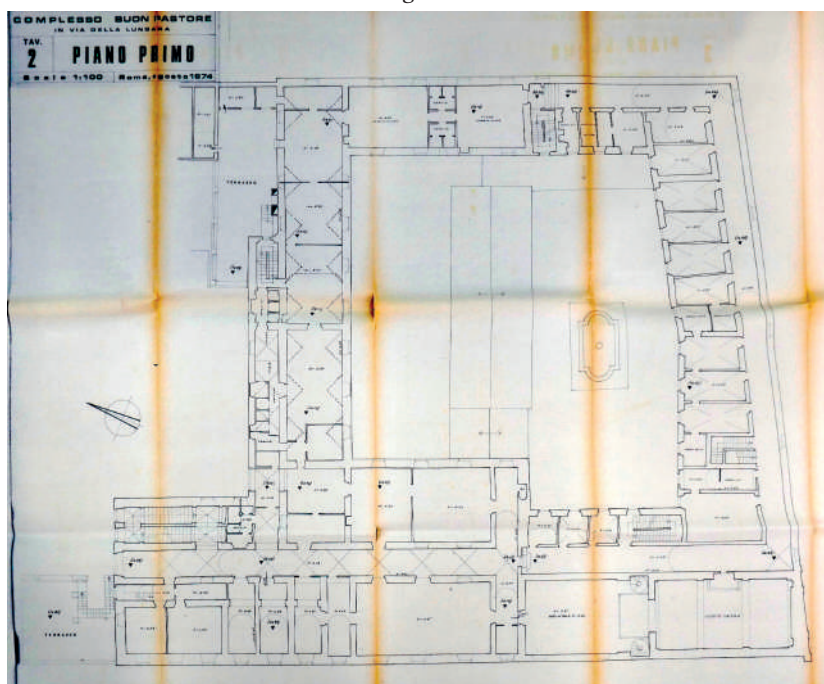


Fig. 15



Figg. 15-16 - Rilievi del piano terreno e primo attestanti lo stato del complesso nel 1974 (In: Comune di Roma. Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative. Archivio di Conservatoria, Posizione (scatola) 1605/1)

4. *La Casa Internazionale delle Donne*

Nell'agosto del 1983 con delibera della Giunta Municipale il Comune destina il Buon Pastore «per finalità sociali, con particolare riguardo alle esigenze della collettività femminile cittadina (Casa della donna), sede di movimenti femministi» vincolandone l'utilizzo⁴². Nello stesso provvedimento assegna mq 1.900 del fabbricato al Centro Femminista Separatista, che in realtà prese possesso di soli 400 mq al piano terreno dell'ala su via della Penitenza nel 1985, risultando il resto in stato di degrado. A tali gruppi femministi se ne uniscono nel tempo altri tra i quali l'Associazione Federativa Femminista Internazionale.

A partire dal 1991 si susseguono relazioni e progetti indirizzati al recupero della struttura. Nel 1994 viene redatto da parte del Comune di Roma un progetto di restauro e recupero funzionale del Complesso del Buon Pastore con un iniziale intervento limitato alle coperture e al consolidamento statico dei solai del corpo ottocentesco⁴³. Dalla relazione tecnica che accompagna quest'ultimo progetto si evidenzia che al momento del fermo dei lavori avviati nel 1976 già si erano eseguite alcune modifiche sulla ripartizione degli spazi e della distribuzione dei percorsi⁴⁴. L'interruzione di tali lavori, unita alla mancata manutenzione delle coperture, all'abbandono di alcuni piani dell'edificio e al pessimo stato degli infissi aveva contribuito ulteriormente al generale degrado e, in particolare, a quello delle strutture portanti orizzontali, delle coperture e relative impermeabilizzazioni nonché alla perdita degli intonaci e degli infissi⁴⁵. Per tali ragioni si decise di procedere con il consolidamento delle strutture orizzontali e verticali del corpo ottocentesco e al risanamento delle coperture. Non è chiaro se e come questa prima fase dei lavori procedette

⁴² La ricostruzione dei diversi passaggi è tratta dalla deliberazione n. 95 estratto delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 2001 in Comune di Roma. Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative. Archivio di Conservatoria, Posizione (scatola) 1605/2. La delibera è la 6325/05.08.1983. Lo stesso provvedimento concedeva una parte del fabbricato al Centro Femminista Separatista che ne prese possesso (400 mq al piano terreno dell'ala su via della Penitenza) nel febbraio del 1985, ivi.

⁴³ Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Direzione interventi su edilizia monumentale. Archivio del Servizio Coordinamento Monumenti Medievali Moderni e Contemporanei, *Progetto di restauro complesso del Buon Pastore alla Lungara*, cartelle MMRE 805/1-3.

⁴⁴ Ivi, cartella MMRE 805/3. La relazione è a firma dell'architetto Luigia Zoli ed è datata 14 luglio 1994.

⁴⁵ *Ibidem*.

fino alla redazione del progetto di restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco, approvato nell'aprile del 1996, con i fondi del giubileo 2000, e ultimato a novembre di tale anno⁴⁶. In questo secondo lotto, gli interventi riguardano il corpo seicentesco a C con il fronte maggiore su via della Lungara da «destinare a sede di attività sociali, culturali e ricettive per la Casa Internazionale della Donna»⁴⁷. I lavori consistettero, sostanzialmente, nell'inserimento di corpi scale di collegamento dei piani e di modifica di alcune tramezzature atte a una diversa funzionalità dei singoli locali, come evidenziano le piante dei diversi piani sulle quali sono riportate le demolizioni e le ricostruzioni [Fig. 17]. Il 20 dicembre 2001 il Consorzio Casa Internazionale delle Donne prende possesso della porzione immobiliare e di tutte le attrezzature predisposte dal Comune per il suo funzionamento, tuttavia, a tale data il complesso necessita ancora del completamento del recupero di tutti gli spazi⁴⁸. Le planimetrie catastali, purtroppo non datate, attestano lo stato e le destinazioni d'uso degli ambienti nei diversi piani: un Centro Polivalente avente l'obiettivo di porsi

come Centro di documentazione, informazione e interscambi; Archivio storico delle donne; Sede dell'Associazionismo femminile; Centro Servizi alla Città; Centro di produzione e fruizione culturale delle donne; Spazio espositivo per la visibilità e la promozione delle attività delle donne (...) e tra l'altro: segreterie informative, attività socio-culturali, sale per convegni, seminari ed esposizioni, laboratori per attività artistiche, artigianali e di formazione-lavoro, una Biblioteca, una libreria, un Ristorante, un Ostello⁴⁹.

Un luogo che ancora oggi (2025) prosegue la sua attività attraverso le diverse associazioni che vi si incontrano: uno spazio aperto, gestito dalle donne e destinato all'incontro, alla riflessione, al dibattito e alla ricerca di una propria identità e alla sua condivisione, che ha ribaltato il suo 'storico' carattere moralizzante e punitivo dominato da una disciplina

⁴⁶ In Comune di Roma, Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative, Archivio di Conservatoria Posizione (scatola) 1605/2.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*. Il verbale è redatto il 7 febbraio 2002. La consegna avviene a seguito della delibera comunale n. 95 del 24 settembre 2001 su richiesta del Consorzio prima del definitivo atto di formalizzazione del rapporto con il Comune di Roma.

⁴⁹ Da A.M. Cerioni, *Il recupero funzionale del complesso del Buon Pastore alla Lungara sede della Casa Internazionale delle Donne*, in «Spazioroma», 5, 12 maggio 2004.

paternalistica e gestito sul principio della dicotomia buone/cattive in ragione della rispondenza o meno a un docile modello di femminilità [Fig. 18]⁵⁰.

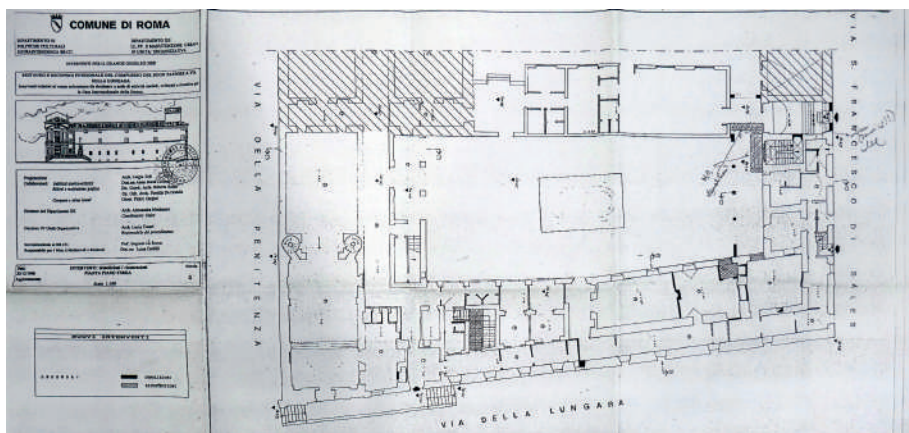


Fig. 17 - Pianta del piano terreno del Progetto di “restauro e recupero funzionale” del corpo seicentesco redatto nel 1996 (In: Comune di Roma, Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative, Archivio di Conservatoria, Posizione (scatola) 1605/2).

⁵⁰ C. Agnella, cit. Cfr. inoltre i testi già citati A. Groppi, cit.; S. Trombetta, cit. E, ancora: C. Lucrezio Monticelli, *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in «JSTOR», 48/2 (2007), pp. 447-476; M. Gibson, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità d'Italia (1860-1915)*, in «Storia delle donne», 3 (2007), pp. 187-207; M.P. Fiorenzoli, *La città della dea perenna. Donne a Roma dalla controriforma al femminismo e storia del complesso dell'ex Buon Pastore, oggi Casa internazionale delle donne*, Roma 2020 (2^a ed. aggiornata).



Fig. 18 - Dettaglio di un pannello posto nell'ambiente di collegamento tra i due cortili (foto dell'a. marzo 2024).

Mary Gibson

Criminals or Bad Boys?
The Reform of Juvenile Reformatories in Liberal Italy

SUMMARY: Introduction – 1. Children in Civil and Criminal Law – 2. From Houses of Custody to Reformatories – 3. The Reformatory at Tivoli – 4. Education – 5. Work – 6. Teaching Staff – Conclusion.

Introduction

During the late nineteenth and early twentieth centuries, children became a focus of social anxiety, scholarly research, and government policy in Europe and the Americas. Several factors underlay the explosion of debate, publication, and legislation about children, a category whose definition was expanding to include the new notion of adolescence. Demographic growth – attributable to improvement in diets, medical care, and sanitation – burdened families with increasing numbers of children. Urbanization made these children more visible as factory workers or as beggars and vagabonds on city streets. Initially labeled as a criminal component of the «dangerous classes», these children were gradually reconceived as victims, whose families failed to nurture them physically and morally. Viewed as a group that was «dangerous» yet «in danger», youth produced both fear and sympathy that invited intervention from outside the family. A coalition of «child savers» developed strategies to both discipline and protect children, drawing from the traditional fields of law and medicine; the new fields of psychiatry, criminology, and pedagogy; and political reform philosophies such as feminism and socialism¹.

Italy participated in this transnational movement to reconceptualize childhood as a phase of life deserving special attention by scientists, doctors, lawyers, lay reformers, feminists, and the liberal state. Much is still unknown about the Italian movement of child savers because of

¹ The phrase comes from the pioneering work by A. Platt, *The Child Savers: The Invention of Delinquency*, Chicago 1977. On the child-saving movement in Europe, see M. Dupont-Bouchat-É. Pierre (eds.), *Enfance et justice au XIX^e siècle: Essais d'histoire comparée de la protection de l'enfance, 1820-1914*, Paris 2001 and J.J. Dekker, *The Will to Change the Child: Re-education Homes for Children at Risk in Nineteenth Century Western Europe*, Frankfurt 2001.

«the widespread inattention of historians to the subject of childhood», which Laura Guidi noted in 1999². The twenty-first century, however, has been marked by an acceleration of historical scholarship on the rich and varied Italian initiatives to reconceptualize early stages of life and to introduce the notion of children's rights. In his synthetic volume *Italy in the Age of Pinocchio*, Carl Ipsen has enumerated the categories of children who were perceived as dangerous or in danger in liberal Italy – including those who had been abandoned, emigrated, or put to work – and of the many organizations, institutions, and laws meant to ameliorate their lives³. Patrizia Guarnieri, in a series of deeply researched case studies, has explored the development of pediatrics as a branch of medicine applied in new hospitals and local clinics for children in Rome; the role of the venerable foundling home in Florence, the *Innocenti*, in saving newborn lives through the evolving work of nineteenth-century physicians, nurses, and mothers; and the important role of the new field of child psychiatry in promoting the educability, rather than simply the warehousing, of «abnormal» or marginal youth⁴. In a work that focuses on World War I, Beatrice Pisa has traced initiatives of state institutions, doctors, and organized women's groups to care for abandoned and orphaned children.⁵ Maria Montessori, still recognized internationally for her pioneering pedagogy, is the subject of an intellectual biography by Erica Moretti⁶. Most recently, Luisa Tasca has argued that Italy's «child study movement» – composed of psychologists, psychiatrists, anthropologists, and hygienists – was more complex than often recognized and had an important impact

² L. Guidi, *La storia dell'infanzia in Italia: Studi recenti, zone oscure, questioni aperte*, in «Studi storici», 22, (1999), p. 849.

³ C. Ipsen, *Italy in the Age of Pinocchio: Children and Danger in the Liberal Era*, New York 2006.

⁴ P. Guarnieri, *Piccoli, poveri e malati. Gli ambulatori per l'infanzia a Roma nell'età liberale*, in «Italia contemporanea», 223 (2001), pp. 225-257; Ead., *Non del tutto abbandonati. Dottori, donne e neonati nel brefotrofio degli Innocenti (1850-90)* in «Medicina e Storia», 2, (2002), pp. 7-50; Ead., *Dall'accoglienza alla cura. La riforma sanitaria nel brefotrofio degli Innocenti di Firenze 1890-1918*, in «Medicina e storia», 7 (2004), pp. 57-100; Ead., *Un piccolo essere perverso: il bambino nella cultura scientifica tra Otto e Novecento*, in «Contemporanea», 9 (2006), pp. 253-284.

⁵ B. Pisa, *Infanzia abbandonata, orfani e pupilli della nazione in Italia (1915-1920)*, Roma 2020.

⁶ E. Moretti, *The Best Weapon for Peace: Maria Montessori, Education, and Children's Rights*, Madison 2021.

at the international level⁷. This cluster of studies has transformed our understanding of liberal Italy's role in the transnational child-saving movement from one of scattered initiatives to a broader interdisciplinary investigation of children's lives in liberal Italy.

Children also became the focus of attention in Italy's criminal justice system which, having inherited a hodge-podge of institutions for juvenile detention from the pre-unitary monarchies of the peninsula, expanded their number and sought to reform their practices⁸. These penal institutions shared many characteristics with the other civil initiatives involved in child-saving. First, they were reserved for youth under twenty-one years of age and regulated by specific articles of the criminal code that curbed excesses of punishment and required release upon reaching the age of majority. Secondly, although regulated by national law, reformatories occupied the borderline between state and church, some being entirely secular and others managed by religious staff. This mixture of public and private control typified not only many other institutions for children – such as foundling homes, orphanages, schools, and hospitals – but also the entire sector of charity in general after unification. Thirdly, punishment of youth was divided by gender, with institutions for boys receiving more resources and innovative programs of reform than those for girls. In a nation that was gradually extending suffrage to all men, boys were increasing privileged as future citizens while girls were mostly left in the private, domestic sphere.

This paper will address the questions of how and to what extent the punishment of children was subject to reform within the more general values of the child-saving movement during the period between unification and World War 1. It will explore the new penal policies toward children of the Italian state in both theory and practice; most of these were modeled on reforms discussed at the International Penitentiary

⁷ L. Tasca, *The Science of the Child in Liberal Italy*, London 2024, originally published as *Piccoli primitivi. Scienza e studio dell'infanzia nell'Italia liberale*, Roma 2024.

⁸ For a classic overview, see the two-part study by D. Izzo, *Da Filippo Franci alla riforma Doria (1667-1907)*, in «Rassegna di studi penitenziari», 4 (1956), pp. 289-332 and *Il trattamento dei minorenni delinquenti dalla circolare Orlando al progetto Ferri (1908-1921)*, in «Rassegna di studi penitenziari», 8 (1957), pp. 146-194. For more recent contributions, see F. Colao, «*L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio*»: La giustizia «educatrice» per i minori nell'Italia liberale, in «Historia et ius», 10 (2016), paper n. 1, pp. 1-29 and P. Passaniti, *Diritto e questione minorile tra Otto e Novecento* in L. Lacchè-M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata 2014, pp. 157-176.

Congresses of the late nineteenth and early twentieth centuries⁹. A wave of legislation, culminating in the first decade of the twentieth century, incapsulated the vision of the Italian parliament and, more decisively, the Division of Prisons (*Direzione Generale delle Carceri*), for the treatment of young offenders. To measure the implementation of this legislation, a microhistory of the reformatory of Tivoli will reconstruct everyday lives of its inmates. As a guiding question, the paper will focus on two areas of special concern to child savers – education and work – and evaluate similarities and differences in the lives of children inside and outside of reformatory walls.

1. *Children in Civil and Criminal Law*

Because of the complex nature of youth reformatories, which straddled the line between the state and the family, the place of children in civil and criminal law was strictly connected. The Civil Code of 1865 placed legitimate children under the rule of the father according to the traditional doctrine of *patria potestà*. Until their offspring reached legal majority at the age of twenty-one, fathers had the right to control their property, fix their place of residence, and make decisions about their education¹⁰. While this dominance by fathers was typical in nineteenth-century European family law, one provision was more specific, although not unique, to Italy. According to Article 222 of the Civil Code, fathers who could not «restrain the perversions of their child», could make a judicial request for internment in an «educational or correctional institution» for the purpose of reform. Judges were not required to investigate the charges against the child but could accept a simple verbal petition from parents and expedite the admission of the child into a reformatory «without explaining his reasons in the decree»¹¹. As the legal basis for incorporating non-convicted children into the reformatory system, Article 222 aroused stormy debates

⁹ On the subject of children at the International Penitentiary Congresses, see C.G. Leonard, *Priceless Children? Penitentiary Congresses Debating Childhood: A Quest for Social Order in Europe, 1846-1895* in C. Emsley-E. Johnson-P. Spierenburg (curr.), *Social Control in Europe*, Columbus 2004, pp. 125-148.

¹⁰ See Civil Code of 1865 for *patria potestà* (Arts. 220-239); marriage (art. 55); and «emancipation» (Arts. 311, 323).

¹¹ Civil Code of 1865, Article 222. On the use of Article 222 by parents, see B. Montesi, *Questo figlio a chi lo do? Minori, famiglie, istituzioni (1865-1914)*, Milano 2007.

in parliament and the press.

A second group of children, who had not undergone court proceedings but were also submitted to preventive detention, were beggars, vagabonds, and abandoned children. Under the Public Security (PS) Law of 1865, police could arrest any minor under the age of sixteen who was wandering city streets on the suspicion of potential criminality¹². Although the sanction of internment in a reformatory was based on an «administrative» rather than «criminal» statute, it mirrored that for convicted juvenile delinquents. In fact prison sentences following police arrest were often longer because, rather than being limited by the criminal code, they were indeterminate and could last until the age of majority. The subsequent PS law of 1889 made these strictures harsher by adding more categories of youth who were subject to arrest, including the exclusively female category of prostitute, and extended the age limit to eighteen¹³. While many children were returned by police officers to their parents, others spent long periods of their adolescence in reformatories.

Finally, a minority of reformatory inmates had been sentenced after trial under complicated provisions that differentiated treatment by age. All youth under twenty-one were eligible to have their punishment shortened or even abolished. The key concept was «discernimento», or whether a child had the maturity to understand the difference between right and wrong. According to the Sardinian-Italian Criminal Code of 1859, only minors under fourteen years of age were eligible for acquittal on the grounds of lacking *discernimento* although this finding was not mandatory. Judges could convict children of any age if believed to possess the ability of moral choice but had to offer them reduced sentences. Except for those over eighteen accused of homicide, parricide, or poisoning, all children were exempt from the death penalty and hard labor¹⁴.

In consonance with the increasing interest in child protection, the Zanardelli Criminal Code of 1889 was more liberal. All children under nine were recognized as incapable of *discernimento* and those between nine and fourteen remained eligible for acquittal if found incapable of understanding the illegality of their offense. However, because civil judges had the authority to levy «administrative» orders of confinement even after these cases were dropped, a small number of very young children continued to populate Italy's reformatories. For all other minors, the

¹² Public Security Law of 1865, Arts. 72, 103, and 107.

¹³ Public Security Law of 1889, Arts. 113-116.

¹⁴ Sardinian-Italian Criminal Code of 1859, Arts. 87-91.

Zanardelli Code continued to offer reduced sentences and to exempt them from the most severe punishment, that of incarceration for life¹⁵. In 1904, the approval of probation redounded to the benefit of minors, who initially made up one-half of those diverted from prison sentences.¹⁶ If eligible for probation, the courts were obliged to assign them temporarily to a reformatory, rather than an adult jail, during the trial itself¹⁷. The law on probation, therefore, added an additional, albeit small, category of internees to youth institutions.

2. From Houses of Custody to Reformatories

This shift from punishment toward protection was even more pronounced in a series of administrative regulations that defined the organization of different categories of penal institutions, the functions of their staff, and the treatment of inmates. On a symbolic level, the General Regulation for Prisons of 1891, which for the first time unified all Italian penal institutions under one code, substituted the modern label of «reformatory» for the traditional denomination of «house of custody», the institutions in which minors had been traditionally interned¹⁸. The earlier Regulation for Houses of Custody, promulgated in 1862 and emphasizing the centrality of labor, differed little from that for adult penitentiaries. In line with the Sardinian-Italian criminal code, custodial prisons were not yet conceived as specialized institutions for youth but also admitted adults who were judged to lack a full capacity for moral discernment, such as the insane and the deaf. Although in practice very few adults were assigned to custodial prisons, the state clearly had not yet developed a coherent philosophy of youth reform. Like adults, minors underwent a period of isolation upon admission and were required to maintain the rule of silence after joining their peers in dormitories and workrooms. To keep in touch

¹⁵ Criminal Code of 1889, Arts. 53-56. If found to have acted with *discernimento*, youth between 9-12 were among those who received reduced sentences.

¹⁶ *Rivista di Discipline Carcerarie (RDC)*, 30 (1905), p. 151. During 1904, 6,508 of the 12,340 persons given probation were children under 18 years old.

¹⁷ Legge 26 giugno 1904, n. 267, Art. 7. Only those under 14 were prohibited from adult jails.

¹⁸ Regolamento generale degli Stabilimenti carcerari e dei riformatori, RD 1 feb. 1891, n. 260.

with their families, they were allowed only one visit and one letter per month. Five articles of the regulation outlined a long list of bad behaviors for which they could be punished ranging from lack of cleanliness and simple laziness to rebellion and attempted escape¹⁹. The former elicited mild punishments such as deprivation of recreation or one meal per day while the latter brought solitary confinement with a diet of bread and water. The most extreme measure was the *cella oscura*, or incarceration in a punishment cell deprived of any light.

In 1876 and 1877, two administrative decrees began to distinguish houses of custody from adult penitentiaries, although the steps were tentative²⁰. While adults could still be assigned to houses of custody, they were to be strictly separated from minors. The purpose of internment for youth was now clearly stated to be «reform and moral education [...] accompanied by elementary schooling and instruction in a craft or trade»²¹. Yet licensed tutors (*istitutori*) never replaced the untrained chaplains as teachers, as promised in the law, nor was the requirement that the three categories of youth – those consigned by courts, the police, or parents – occupy separate quarters in each institution²². In 1888, Beltrani Scalia partially remedied the last problem by designating that each boys' reformatory, whether public or private, admit only one legal category. No similar differentiation, however, was made among girls' institutions, in which the cohabitation of criminal and non-criminal internees – a practice universally condemned by all legal and criminological schools – remained in place. That Beltrani Scalia ignored the backward state of girl's institutions cannot be attributed to their marginal number since they constituted 45 percent of all reformatories. Instead, in a pattern that would be repeated throughout the following years, reformers devoted no particular attention to the needs of girls, who were not perceived as fundamental to nation building.

The General Prison Regulation 1891 constituted a more radical break with the past by classifying reformatories as «special institutions of

¹⁹ Regolamento per le case penali di custodia del Regno, Arts. 45-49, RD 27 nov. 1862, n. 1018.

²⁰ RD 17 novembre 1876 and RD 29 novembre 1877.

²¹ RD 17 novembre 1876, Art. 2.

²² U. Conti, *Case di Custodia*, in L. Lucchini (cur.), *Il Digesto italiano: Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, VI/2, Torino 1891, pp. 222-224.

punishment» in contrast to «ordinary» jails and penitentiaries for adults²³. Comprised of only five articles, the section on reformatories sketched the broad principles for the internment of all three legal categories of youth. Directors of both public and private reformatories were to draw up «internal regulations» that would instill «a love of order, discipline, and respect for their superiors» as well as habits of «bodily cleanliness and sobriety of behavior and language»²⁴. Work and education were required «for the purpose of preparing children for an honest job appropriate to their own social class»²⁵. Rewards and punishments would «strengthen moral feelings and form character»²⁶. The only reference to gender regarded teachers, who were to be civil servants in public reformatories for boys and nuns in female institutions. The Ordinance permitted reformatories to hire instructors in specialized areas such as drawing, music, and gymnastics but this clause was implemented only in the case of boys²⁷.

In 1904, Doria began to implement a radical reordering of juvenile institutions of punishment by separating them administratively from adult prisons. As an initial step, he replaced prison guards in government reformatories with civilian personnel – proctors and tutors – who were to reform, rather than simply discipline, their charges²⁸. The next step came with a 1905 decree that required all employees to be certified in primary education and promised to offer them specialized training in criminal law, pedagogy, and «the elementary principles of anthropology»²⁹. A brief decree of 1905 re-organized juvenile and adult penal institutions into two parallel bureaucracies under what was now renamed the General Division of Prisons and Reformatories³⁰. Doria completed the process in 1907 by issuing a detailed «Regulation for government reformatories». This law defined the four categories of youth that were eligible for admission: «corrupted minors who have rebelled against paternal authority» under the age of twenty-one; beggars and prostitutes under the age of eighteen

²³ Regolamento Generale, 1891, Art. 4.

²⁴ Regolamento Generale, 1891, Art. 487.

²⁵ Regolamento Generale, 1891, Art. 487.

²⁶ Regolamento Generale, 1891, Art. 487.

²⁷ Regolamento Generale, 1891, Art. 128.

²⁸ Legge 3 Luglio 1904, n. 318.

²⁹ R. D. 24 Marzo 1907, n. 122, Art. 24.

³⁰ R.D. 10 Novembre 1905, n. 572.

who had been picked up by police; juvenile delinquents under the age of nine or those under the age of fourteen who acted without *discernimento*; and first offenders between 9 and 13 years at the recommendation of a judge³¹. Convicted youth were now expelled from the reformatories and re-directed to the adult penitentiary system. The Regulation made few distinctions between the sexes, devoting only four articles specifically to girls and declaring that «the same system of education and discipline would be applied» in male and female reformatories³². Yet the few exceptions to this rule, made to accommodate «the special necessities of the [female] sex», promised to vitiate this equality in practice³³. For example, girls over the age of fourteen had to learn «domestic tasks» by working «in the kitchen, in the laundry, in the supply room, in the storerooms, and in the general cleaning at the institution»³⁴. Boys were under no such obligation.

3. *The Reformatory at Tivoli*

The reformatory of Tivoli, established in 1879, provides an instructive case study of the national project to reform penal confinement for minors. With its male population, Tivoli was typical of institutions of the punishment for youth. While boys as a proportion of juvenile inmates decreased at the national level from 86 percent in 1871 to about 60 percent in the 1890s, their numbers rebounded to 70 percent by 1914³⁵. It should be noted, however, that rates of interned girls significantly exceeded those for adult women in penitentiaries (4 percent). Nevertheless, overall boys were significantly more likely than girls to face incarceration for criminal or bad behavior during the fifty years after unification.

Yet in other ways, Tivoli differed significantly from most other reformatories. First, it was public rather than private, that is, under religious management. Administered directly by the state – specifically the Division of Prisons within the Ministry of the Interior – Tivoli constituted one of governmental reformatories whose number multiplied over the

³¹ R.D. 14 Luglio 1907, n. 606, Art. 1.

³² Ivi, Art. 165.

³³ *Ibidem*.

³⁴ Ivi, Art. 167.

³⁵ *Annuario Statistico (Ann. Stat.)*, 1871-1914.

years but, even in 1914, housed only 34 percent of all juvenile inmates, all of them boys³⁶. Only in these public reformatories could Doria directly implement his reforms, such as the replacement of large dormitories with individual sleeping cells; the substitution of teachers for prison guards; and the expansion of programs for both education and professional training. Despite being codified in a series of laws culminating in the Regulation of 1907, such radical improvements were never successfully imposed on private reformatories, whose religious directors were often recalcitrant to change and only indirectly subjected to state control.

Secondly, unlike most reformatories, which were assigned only one type of inmate, Tivoli held all three categories for most of the period before World War I. While seemingly in violation of the prison administration's official prohibition of mixing legal categories in one institution, Tivoli's wealth of buildings kept each group apart. Each of its three buildings – labelled the *Centrale*, the *Cappuccini*, and the *Missioni* – had served as a monastery until unification, when the new secular state subjected religious institutions that did not carry out social services to confiscation. The *Centrale*, formerly a Jesuit monastery, became the section for boys interned for paternal correction. The *Cappuccini*, named after the former Capuchin convent, initially interned vagabonds and homeless boys arrested by police but was quickly converted to an institution for young children acquitted for lack of *discernimento*³⁷. The *Missioni*, formerly a monastery of the Missionaries of San Vincenzo de' Paoli, became a high-security unit for older children convicted by the courts or for troublesome inmates transferred from other reformatories³⁸. With its three sections, Tivoli was exceptional for the large size of its inmate population, which increased from 86 in 1881, soon after its founding, to over 300 by the turn of the twentieth century³⁹.

Because of its large size and the multiple legal categories in its population, Tivoli provides an especially useful case study for measuring the practical institutionalization of Doria's reforms. Most importantly, did universal education in fact replace child labor as called for by the child-saving movement? To what extent were the radical revisions in

³⁶ *Ann. Stat.*, 1871-1914. The only public reformatory for girls, at Perugia, was closed in 1910 but previously was managed by nuns who imposed religious rather than secular values.

³⁷ Codice Penale (Zanardelli), 1889, Art. 53 and 54 (pt. 1).

³⁸ Codice Penale, 1889, Art. 54, pt. 2 and 55.

³⁹ *Statistica Carceraria (Stat. Carc.)*; *Ann. Stat.*; and *Statistica dei Riformatori (Stat. Rif.)* (1881-1914).

penal and prison legislation implemented in Tivoli? How closely did the lives of its inmates correspond to boys on the outside? While we have no documentary evidence from the boys themselves, these questions can be partially answered on the basis of correspondence between Tivoli's personnel and the Division of Prison in Rome; inspector's reports; and official statistics collected about myriad aspects of each reformatory.

4. *Education*

Did education become a central focus of Tivoli's agenda of rehabilitation in line with national legislation and the philosophy of the child-saving movement? Since unification, two laws made school attendance obligatory in Italy for the purpose of eliminating disparities inherited from the pre-unitary monarchies and of increasing literacy, which stood at only 34 percent for men and 20 percent for women at the time of unification in 1861⁴⁰. The Casati law of 1861 required children of both sexes to attend classes for two years and that each municipality fund free, secular elementary education. In 1877, the Coppino law raised the minimum number of years to three, stipulating that children attend school from age six to nine. Enforcement of the laws was weakened both by the resistance of many poor families, especially in the rural south, to losing the labor of their children and from the inability of many small cities to fund fully the educational mandate. Yet the national laws at least recognized education as not only a right of children by also an important mechanism for turning them into modern Italian citizens. But did the reformatory at Tivoli offer equal educational opportunities for its inmates?

Even before Doria's reforms, which replaced prison guards with teachers, education seemed to be a priority at Tivoli. In a report of 1896 to the central prison administration, the Director E. Di Marzo advocated passionately for a special law to distinguish youth reformatories from prisons and to redefine their mission as one of education rather than of punishment⁴¹. As a surrogate of the family, reformatories had the duty to encourage honesty rather than vice, which would be possible only if

⁴⁰ G. Vecchi, *In ricchezza e in povertà: Il benessere degli italiani dall'Unità a oggi*, Bologna 2011, p. 175. Children under 6 were excluded from these statistics.

⁴¹ Archivio Centrale dello Stato (ACS), DG Carceri, Arch. Gen., Atti amm. (1896-1900), b. 88, f. 65-I.

teachers replaced the current prison guards, whom he believed lacked the necessary temperament and training to guide the rehabilitation of the boys. Such a transformation would finally answer «the criticism of the positivists of the school of [criminal] anthropology who [...] deny the efficacy of our work»⁴². Despite his rejection of Cesare Lombroso's critiques of Italy's reformatories, he nevertheless echoed criminal anthropological theory by classifying the inmates into two groups: the reformable and the seemingly incorrigible. The first and by far the largest group consisted of the boys in the *Centrale* and *Cappuccini* buildings, who, according to Di Marzo, «feel a sense of duty, an appreciation of work, school, good behavior, and our efforts to raise their spirits»⁴³. The *Missioni* section, on the other hand, housed youth who were «incorrigible [...] born villains, violent and corrupt thieves»⁴⁴. Lacking honesty and honor, these inmates required the «iron hand of repression» to tame their inborn criminality⁴⁵. Thus, Di Marzo seemed to have absorbed the positivist warning that a proportion of children might never mature into «normal» adulthood.

Despite this pessimism about the psychological and moral disparities among the boys, educational programs were established in all three sections. As early as 1884, a national inspector reported that the schoolrooms in the *Centrale* and *Missioni* buildings were well-situated with plenty of air and light while boys in the future *Cappuccini* building, which was under renovation, could use the sacristy of the large church for lessons⁴⁶. In statements attached to Di Marzo's report of 1896, the instructor of the boys housed in the *Cappuccini* and *Missioni* buildings was mostly satisfied with the progress of his students. Numbering ninety-five at the beginning of the year, with an additional 38 – mostly illiterate – boys later admitted, the large majority learned to read, write, and do simple arithmetic according to his perhaps unrealistic claims. The teacher of the internees for paternal correction, most of whom had advanced past the first grade, was less sanguine. While many of his charges had made progress during the year, several problems hindered his efforts: the high turnover of students during the year, the large range in their ages, and the diversity of their regional dialects. Aware of national standards for each

⁴² ACS, DG Carceri, Arch. Gen., Atti amm. (1896-1900), b. 88, f. 65-I.

⁴³ ACS, DG Carceri, Arch. Gen., Atti amm. (1896-1900), b. 88, f. 65-I.

⁴⁴ ACS, DG Carceri, Arch. Gen., Atti amm. (1896-1900), b. 88, f. 65-I.

⁴⁵ ACS, DG Carceri, Arch. Gen., Atti amm. (1896-1900), b. 88, f. 65-I.

⁴⁶ Direzione Generale delle Carceri, Ministero dell'Interno, *Relazione del Direttore generale e degli ispettori delle carceri per gli anni 1878-1883*, Roma 1884, pp. 443-444.

level of elementary education, both teachers promised to instill patriotism and respect for the law to turn each student into «an honest worker and good citizen» or even a «hardworking gentleman»⁴⁷. This commitment to education by Di Marzo, and by his part-time teachers, demonstrated that calls for reform came not just from the top of the bureaucracy in Rome but also from select reformatories like Tivoli.

Because of the limitations of employing only part-time teachers, it was no surprise that Di Marzo enthusiastically approved Doria's replacement of prison guards with full-time educational staff in 1904. In a letter to his superior, he praised the new proctors and tutors, who held high hopes of future promotions and, if holding university degrees, of eventually becoming reformatory directors themselves. He assured Doria of the «marvelous service of the new personnel, who were implementing modern educational methods» in all three sections of Tivoli, a positive evaluation that was confirmed by an inspector sent from Rome⁴⁸. After only one year, Di Marzo rated more than half of the new teaching staff to be «excellent» «and only seven out of thirty-seven to be «average» in carrying out their duties⁴⁹. He noted that most in the latter category simply needed more experience while two were in poor health. Of those rated more highly, Di Marzo singled out their qualities of intelligence, energy, patience, kindness, and affection as most important in reformatory staff. He was even pleased with the work of Giuseppe Morando despite his tendency to drink «wine in larger quantities than necessary»⁵⁰.

Applauding the new system, Di Marzo reported in 1907 that 70 out of 80 boys had passed their exams while another 130 (out of 140) were promoted to a higher grade⁵¹. The following year, he praised several boys in the Cappuccini section who had «happily obtained their elementary school certificates» and were ready for high school courses in physics, math, and French⁵². An assistant proctor, Gravagno De Salo, requested permission to hold classes in scientific pedagogy for the tutors so that they could better understand and educate their charges.

⁴⁷ ACS, DG Carceri, Arch. Gen., Atti amm. (1896-1900), b. 88, f. 65-I.

⁴⁸ ACS, M. Grazia & Giustizia, DG Ist. Di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 115, f. 55M.

⁴⁹ This large number of employees included both teachers of «civil» and «professional» education.

⁵⁰ ACS, M. Grazia & Giustizia, DG Ist. di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 115, f. 55.

⁵¹ ACS, M. Grazia & Giustizia, DG Ist. di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 115, f. 55.

⁵² ACS, M. G&G, DG Isti. di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 100, f. 55.

In this way, «we can banish the sense of a prison, unlock the doors [...] and ring the bells of hope» for the children⁵³. Despite this rhetorical exaggeration, correspondence between the Director of Tivoli and the central administration shows a serious intent to implement Doria's dream of transforming public reformatories into schools. According to official statistics, however, success was limited to the higher grades; between 1909 and 1914, those inmates completing primary school rose slightly while most boys learned only the fundamentals of reading, writing, and math⁵⁴. Because most inmates remained less than 2-3 years, this apparent stasis may simply reflect the constant turnover of the reformatory population rather than absence of individual improvement⁵⁵.

5. Work

According to the principles of the child-saving movement, education was to replace work as the daily activity of children. Although Italy passed protective legislation for minors later than many other European nations, the new nation followed the general pattern of raising the age for engagement in certain occupations. The first child labor law, passed in 1886, covered only factories, quarries and mines. It forbade the employment of children under nine with a limit of eight hours per day for those aged 9-12⁵⁶. In 1902, a second law tightened these restrictions, with the minimum age raised to 12 and the maximum workday to 11 hours for those aged between 12-15⁵⁷. Agricultural labor, the most widespread

⁵³ ACS, M. G&G, DG Isti. di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 115, f. 55.

⁵⁴ Direzione Generale delle Carceri, Ministero dell'Interno, *Statistica dei riformatori* (Rome: Mantellate) 1909, pp. 144-59; 1910, pp. 114-25; 1911, pp. 128-41; 1912, pp. 146-59; 1913, pp. 150-57; and 1914, pp. 154-161) for statistics on educational levels.

⁵⁵ Direzione Generale delle Carceri, *Statistica dei riformatori* 1904-07, pp. 140-87; 1908, 118-33; 1909, pp. 144-59; 1910, pp. 114-25; 1911, pp. 128-141; 1912, pp. 146-59; 1913, pp. 150-57; 1914, pp. 154-161 for statistics on the duration of incarceration.

⁵⁶ In addition, the minimum age was 10 for underground work and 15 for dangerous work. For an excellent comparative table of the laws of 1886 and 1902, see C. Ipsen, *Italy in the Age of Pinocchio*, cit., p. 86. An earlier and narrow law of 1873 had forbidden children from participating in «wandering trades» (*professioni girovaghe*) such as that of street musicians.

⁵⁷ The 1902 law introduced some distinctions by gender: underground work required boys to be 13 years old and was forbidden for girls; dangerous work required boys to be 15 and girls 21; and the workday for girls over 15 was restricted to 12 hours.

employment category in Italy, was not included in either law. However, the legislation set a general framework by 1902 of forbidding the employment of children under the age of twelve or those who had not completed three years of education in line with the Coppino law. Did Tivoli respect these guidelines for its inmates?

From its establishment in 1879, the inmates received what was termed «industrial training», although it involved mostly artisanal production rather than the use of machines. In 1884, an inspector reported that Tivoli had four indoor workshops and the expectation of turning the *Cappuccini* section into an agricultural colony. He repeated the common wisdom among prison administrators that «it was not useful to train rural youth in a trade because, once liberated and returned to their families, they would work in the fields»⁵⁸. However, because the state never invested the money to develop a farm around the *Cappuccini* building, only a few boys were ever employed in agricultural pursuits. By 1911, agriculture constituted only one of the seven types of professional training offered at Tivoli and employed only one of the eleven specialized instructors⁵⁹. Clearly the dream of many Italian reformers to turn the reformatories into extensions of the agricultural colonies for adults was not achieved.

Instead, craft production dominated the remaining six workshops until World War I and beyond. During the period 1904-1914, the largest group of boys at Tivoli were trained in carpentry, followed by blacksmithing and then shoemaking⁶⁰. Instruction, under the guidance of proctors, tutors, or master craftsmen employed from the outside, provided specialized skills in each area. For example, carpentry students learned intricate wood carving – of leaves, rosettes, griffins, and cariatides – for the purpose of producing «artistic furniture»⁶¹. Boys under twelve years old attended

⁵⁸ Ministero dell'Interno, *Relazione del Direttore generale e degli ispettori delle carceri per gli anni 1878-1883*, cit., p. 448.

⁵⁹ *I Riformatorii Governativi Italiani alla Esposizione Internazionale di Torino 1911*, Roma 1911, p. 64.

⁶⁰ Ministero dell'Interno, *Statistica dei riformatori*, 1904-07, pp. 140-87; 1908, pp. 118-33; 1909, pp. 144-59; 1910, pp. 114-129; 1911, pp. 128-41; 1912, pp. 146-59; 1913, pp. 150-57; 1914, p. 154-61. This pattern of artisanal work at Tivoli corresponds with Roberto Giulianelli's findings for reformatories throughout the peninsula. See R. Giulianelli, *Il lavoro dei minori nelle carceri e nei riformatori italiani (1860-1940)*, in C. Cenedella-G. Fumi (curr.), *Oltre l'assistenza: Lavoro e formazione professionale negli istituti per l'infanzia 'irregolare' in Italia tra Sette e Novecento*, Milano 2015, pp. 129-155.

⁶¹ Ministero della Giustizia Italiana, DG delle carceri e dei Riformatori, *Il lavoro negli stabilimenti carcerari e nei RR riformatori*, Roma 1923, p. 712.

classes in «manual labor» in which they learned «notions of design and of geometric shapes» from working in clay, cardboard, and metal wire⁶². As early as 1905, Director Di Marzo had successfully pleaded with Rome to extend classes in design, which were already available to the inmates in the Centrale and Cappuccini buildings, to those in the Missioni building⁶³. During their four-year course in design, boys first learned to draw «simple shapes by hand», then to create «geometric figures of an ornamental character» with mechanical devices, and then finally to copy «real models that could be applied to work»⁶⁴. Despite their positive assessment of craft education at Tivoli, authorities in Rome bemoaned the lack of funding for «machines and motorized equipment» that could have prepared the boys for jobs in «modern industries»⁶⁵.

In addition to the traditional types of education in literacy and crafts, Tivoli added two more modern types of training: in gymnastics and military exercises. Both were directly related to citizenship by training the male body to be strong and capable of defending the nation. According to a report commissioned by the Minister of the Interior in 1907 on «Physical Education in Reformatories», Tivoli was already well-equipped for such training. Based on a local visit, Michelangelo Jerace, an expert in gymnastics, praised Tivoli for its outdoor exercise courts: 3 for the *Missioni* building, 3 for the *Cappuccini* building, and 6 for the *Centrale*, one of which was «very large, beautiful and picturesque» measuring 50 meters in diameter⁶⁶. Not only did the *Centrale* boast more space for gymnastics but also more equipment, such as parallel bars, pommel horses, and wooden guns. The boys, organized into squads, practiced twice a week under the guidance of a specialized teacher, who received high praise from Jerace. His duties included training one squad in firefighting, an example of the wide range of skills offered at Tivoli.

As demonstrated by the inclusion of wooden guns on the list of exercise equipment, physical and military training were tightly linked in

⁶² Ministero della Giustizia Italiana, DGCR, *Il lavoro negli stabilimenti carcerari e nei RR riformatori*, cit., p. 710.

⁶³ ACS, M. G&G, DG Isti. di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 115, f. 55.

⁶⁴ Ministero della Giustizia Italiana, DGCR, *Il lavoro negli stabilimenti carcerari e nei RR riformatori*, cit., p. 712.

⁶⁵ Ministero della Giustizia Italiana, DGCR, *Il lavoro negli stabilimenti carcerari e nei RR riformatori*, cit., p. 709.

⁶⁶ ACS, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale Istituti di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 35, f. 18.

the program of prison reform for boys and the role of reformatories with preparing their inmates for military service, which was required of all male citizens. That military service was promoted as an appropriate step for inmates after release was also clear from correspondence between the central prison administration and Tivoli's director about the importance of musical education. In 1908, Doria's office requested a list of all inmates whose level of expertise in playing an instrument would qualify them to join a military band. In response, the Director of Tivoli replied that its band comprised 28 members, with 35 other boys in training. However, he complained that their instruments were old and defective, making them difficult to master. Tivoli deserved «newer models of instruments as have been granted to all other Government Reformatories» because improved musical training was invaluable preparation for the boys' future military careers⁶⁷. Indeed, as in the case of artisanal trades, released inmates frequently found posts in the military, and related fields such as policing, as their first type of employment⁶⁸.

6. *Teaching Staff*

At Tivoli, the teaching staff was fundamental to the programs of education and professional training. Both Di Marzo, and Benedetto Altamura, who succeeded him as the reformatory's director, routinely proposed long lists of teachers to the Director General in Rome for recognition or rewards above their salaries. In 1910, for example, Director Altamura and his executive committee – comprised of the assistant director, doctor, and several proctors – recommended that twenty-three members of the teaching staff receive official commendations. Submitting a detailed list of their individual accomplishments, he praised the group for «distinguishing themselves in an assignment that was not only serious but also noble and philanthropic»⁶⁹. An additional fifteen teachers also received monetary bonuses because of their past record of multiple commendations⁷⁰. Other measures demonstrated the commitment of the

⁶⁷ ACS, M. G&G, DG Ist. di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 49, f. 18.

⁶⁸ ACS, M. Int., DG Carc., Arch. Gen., Atti amm. (1896-1900), b. 88, f. 56-I.

⁶⁹ ACS, M. Grazia & Giustizia, DG Ist. di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 115, f. 55M.

⁷⁰ Commendations and bonuses were awarded in accord with Rd 227, the Regolamento del Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi, 24 marzo 1907,

director to strengthening his teaching staff. For example, in 1907 he offered them special lessons in scientific pedagogy as well as procuring permission from the Director General in Rome for the censors to attend courses at the University of Rome⁷¹. In 1914, he willingly re-arranged the schedule of classes so that teachers could return to their hometowns to vote⁷².

Yet the teachers were not exempt from criticism, particularly from the Director General in Rome, the press, or even anonymous letters. Escapes from the reformatory, although usually unsuccessful, brought down the wrath of Rome and the punishment of members of the staff. Both Di Marzo and Altamura tried to shield their staff from excessive punishment, admitting that specific teachers had been inattentive but not entirely negligent in their duties. In 1911, for example, three boys on the top floor of the Missioni building broke open the barred windows to reach the roof and then lowered themselves to the nearby perimeter wall with a rope. Deploring the «audacity» of this escape, the administration in Rome called for severe punishment – including the suspension of pay – of two tutors and criticized Tivoli's director for absence of attention «to the internal life of the reformatory»⁷³. In response, Director Altamura defended the vigilance of himself and his staff, a claim ridiculed by the director general in handwritten exclamations on the border of the letter⁷⁴.

A series of anonymous letters, sent to the ministry in Rome, also revealed tensions within the staff at Tivoli. To conceal their identities, the writers used either block printing or childish script to voice their complaints. In 1912, for example, a long missive denounced one censor for «almost never holding classes» and another for teaching only half of the allotted time. They set a bad example for the «lower personnel», that is the tutors, who were «rigorously prohibited» from such sloppy behavior⁷⁵. In response to an order from Rome to investigate these complaints, Director Altamura admitted weaknesses among the staff but put most of the blame on a disgruntled teacher for the complaints. A subsequent letter labelled

art. 36 and 37.

⁷¹ For correspondence on both issues, see ACS, M. Grazia & Giustizia, DG Ist. Di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 115, f. 55M.

⁷² ACS, M. Grazia & Giustizia, DG Ist. Di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 431, f. 55M.

⁷³ ACS, M. Grazia & Giustizia, DG Ist. di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 431, d. 55M.

⁷⁴ For a similar response from Di Marzo following an escape in 1908, see ACS, M. Grazia & Giustizia, DG Ist. Di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 115, f. 55M.

⁷⁵ ACS, M. Grazia & Giustizia, DG Ist. di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 431, d. 55M.

Altamura, the assistant director, and one of the censors of «imbeciles», who needed to be removed «for the salvation of the Institute and the peace of the personnel»⁷⁶. An Inspector sent from Rome found the accusations to be vague and not requiring an investigation although he admitted that Altamura, despite his qualifications and good intentions, often displayed weakness and absence of energy in overseeing his institution. Noting that these types of letters rarely came from other reformatories, the Inspector concluded that if Altamura could not restore morale among his staff, he should be transferred or demoted. Thus, while directors mainly praised and rewarded their staff, the new reformatories were not free of conflicts among the educational personnel or resistance by inmates against their confinement.

Conclusion

This microhistory of Tivoli suggests that public reformatories for boys underwent significant reforms in practice as well as legislation. Beginning with the passage of the Zanardelli Criminal Code in 1889 and accelerating with Doria's reforms during the first decade of the twentieth century, the lives of boys in Tivoli began to resemble those of their counterparts outside of reformatory walls in terms of education and work. Such was not the case in the old houses of custody, where, in violation of the Casati law, work but not education was required. After the passage of the Zanardelli Code, however, education became an obsession of Director Di Marzo, who established an elementary curriculum offered by part-time teachers. He subsequently and enthusiastically adopted Doria's reforms of 1904-5 by hiring a full-time teaching staff and expanding the range of courses to include advanced subjects beyond the elementary requirements such as foreign language, math, and science. To complement the expansion of schools within the three reformatory buildings, workshops were turned into industrial schools for the purpose of developing specialized skills in metalwork, carpentry, and shoemaking with an emphasis on design and fine craftsmanship. By 1907, with the passage of the new Regulation on Reformatories, work was limited to six hours per day for all inmates although it is not clear if those under nine were exempt as required by the Child Labor law of 1886. Six hours of work also left little time for

⁷⁶ ACS, M. Grazia & Giustizia, DG Ist. Di Pena, Atti amm. (1906-1925), b. 426, f. 55.

elementary education, so that it is difficult, as Roberto Giulianelli has argued, to deny the continuing centrality of work in reformatory life. The state still sought to make a profit, partially by paying the boys very little.⁷⁷ In short, despite the significant improvements in the educational and professional programs at Tivoli, the balance was probably tilted more toward work than for boys outside of public reformatories. Yet, if not identical to a school, the reformatory had nevertheless incorporated education as the core mechanism of rehabilitation.

Because of a dearth of research on delinquent children in liberal Italy, it is difficult to assess whether Tivoli was typical of other public male reformatories. A few recent studies, however, offer glimpses into the practical implementation of Doria's reforms in similar institutions. In her microhistory of S. Martino delle Scale, an agricultural colony for boys in Palermo, Francesca De Pasquale has traced the transition in management from the Benedictine order to that of the state⁷⁸. While both religious and secular authorities agreed on the centrality of work to juvenile reform, national inspectors found that the Benedictines had failed to institute required standards of education and health required by the state. Under the leadership of a special envoy from Rome, St. Martino was therefore converted to a public reformatory whose curriculum became increasingly focused on preparing its inmates for military service in the homeland and colonies. In Bologna, the house of correction at San Ludovico, according to Martina Giovannini, became a reformatory for paternal correction in 1891⁷⁹. During the reforms of Doria, she found a similar imposition of a military spirit alongside improvements in primary education and the establishment of «industrial schools» for the purpose of «training competent workers»⁸⁰. My own previous microhistory of San Michele in Rome found not only significant improvement in completion of primary education but also the introduction of advanced classes in science, literature, French, and even in the use of the telegraph⁸¹. As at Tivoli, boys

⁷⁷ R. Giulianelli, *Il lavoro dei minori nelle carceri e nei riformatori italiani (1860-1940)*, cit., pp. 150-151.

⁷⁸ F. Di Pasquale, *I benedettini e la colonia agricola per minori di S. Martino delle Scale (Palermo) 1862-1888*, in «Meridiana», 101 (2021), pp. 77-98.

⁷⁹ M. Giovannini, *Per una storia degli istituti penali per i minorenni: Il caso Bologna*, in «*Historia et ius*», 6 (2014), paper n. 11, pp. 1-23.

⁸⁰ Ivi, p. 19.

⁸¹ M. Gibson, *Italian Prisons in the Age of Positivism, 1861-1914*, London 2019, p. 181. On San Michele more generally, see pp. 178-184.

were mostly trained in blacksmithing, carpentry, and shoemaking, with examples of their work receiving prizes at the International Exposition in 1911, held in Turin to celebrate 50 years of Italian unification.

In conclusion, the goals of the child saving movement, enshrined in Doria's reforms, were largely implemented in practice at Tivoli and other public reformatories. Through an increasing emphasis on civil and professional education, these penal institutions sought to replace retributive punishment with rehabilitation. Inmates gained literacy, artisanal skills, and military training, all of which were considered necessary for modern male citizenship. Reform was limited by the continuing exploitation of youth through work and the expectation that such training should not seek to elevate inmates above their own class. Yet the improvements at Tivoli—which included the provision of separate sleeping cells for each boy, better sanitation, and increased medical care—more successfully implemented international standards than in any other category of Italy's penal institutions.

Yet, as public reformatories for boys underwent significant transformation from prison to schools, similar reforms were not implemented in private reformatories, which confined all girls and the majority of boys. Doria and other prison officials during the liberal era bemoaned the state's inability to impose its official standards of health and humanity on the religious personnel of private institutions. In theory, the General Regulation of 1891 applied to all penal institutions for youth, yet monks and nuns refused to get teaching licenses and primary education was often minimal. Work continued to be emphasized for profit rather than for professional development, enriching the coffers of religious administrators, who generally acted as contractors. Despite the nominal requirement of state inspections, conditions were usually lower in private reformatories: sanitation was neglected, individual cells never replaced large dormitories, hours of schooling and the size of libraries were minimal, and days were occupied mostly with work. The situation was worse for girls, who were confined to convent cloisters even for recreation. Therefore, the notable success of Tivoli, and other public reformatories for boys, must be placed in the larger context of the failure of the Italian state to provide the same benefits to all confined children.

Loredana Garlati

*I manicomi in Lombardia tra scienza e diritto.
Gli alienisti milanesi e l'urgenza di una riforma**

SOMMARIO: 1. I protagonisti – 2. La rete dei manicomi lombardi – 3. La nascita della psichiatria: il contributo degli alienisti milanesi – 4. Alienisti *versus* giuristi: scienza e diritto a confronto.

1. *I protagonisti*

L'Ottocento può apparire agli occhi dei più come il secolo di progressiva umanizzazione della pena, l'epoca in cui si cercò di abbandonare gradualmente lo splendore dei supplizi *à la Foucault* elevando a principale strumento sanzionatorio il carcere: chiaro segno di civiltà, secondo Pellegrino Rossi¹.

È la stessa civiltà che sembra ispirare anche la richiesta di migliorare le strutture manicomiali esistenti e di istituire *ex novo* 'asili' per criminali.

Se in entrambi i casi l'intento fu nobile, deludente fu il risultato. Gli ideali dei più fervidi sostenitori finirono per infrangersi contro una ruvida realtà, in cui risultava completamente assente la volontà, da parte della politica, di intervenire sulle modalità concrete di trattamento durante il periodo di prigionia o di internamento e sulle condizioni dei luoghi destinati alla reclusione. L'*humanitas* riecheggiò come vuota parola vergata sulla carta, ma destinata a non trovare spazio nella squallida *routine* quotidiana di chi in quegli spazi era costretto a vivere.

Carceri e manicomi svolsero per lungo tempo la stessa funzione²: entrambi furono 'depositi di soggetti devianti' quasi intercambiabili,

* Si pubblicano di seguito i primi risultati di un'indagine condotta all'interno del PRIN, bando 2020, dal titolo *The law of healthcare. Disciplining, organizing and safeguarding public health in Italy in the contemporary period* (*Il diritto della salute. Disciplinare, organizzare e tutelare la sanità pubblica nell'Italia contemporanea*). La ricerca riguarderà in particolare la documentazione manoscritta conservata presso l'Archivio Storico della Psicologia Italiana (ASPI). L'Archivio ha sede presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi Milano-Bicocca e conserva i materiali presso il Polo di Archivio storico (PAST) della Biblioteca di Ateneo.

¹ P. Rossi, *Trattato di diritto penale*, l. III, capo VIII, Napoli 1853, p. 271.

² M. Foucault, *Carceri e manicomi nel congegno del potere*, intervista di M. D'Eramo, in «Avanti!», 3 marzo 1974, pp. 26-27 ora in *Follia e psichiatria. Detti e scritti 1957-1984*, Milano 2005, pp. 73-74.

destinati più alla sicurezza della collettività, messa al riparo dai 'diversi', che alla cura e alla rieducazione dei singoli. Non si può inoltre sottacere che i manicomi criminali nacquero anche per rispondere al sovraffollamento delle carceri, alleggerite così dai soggetti più ingestibili.

Tanto il Regolamento penitenziario del 1891³, il primo dell'Italia unita⁴, quanto quello del 1931 si occuparono sia di prigionieri che di manicomi giudiziari⁵, assimilati ed equivalenti: internati e detenuti perdevano la loro libertà ed erano al contempo soggetti alla repressione e alla cura, come ben sottolineato dall'art. 469 del Regolamento del 1891. Era una conseguenza dell'equiparazione sostenuta da molti tra delinquenza e follia, ambedue considerate vere e proprie patologie, alterazioni morbose della personalità da studiare clinicamente.

I manicomi, comuni o criminali, sono stati una sorta di piaga infetta della nostra società e solo in epoca recente quel vaso di Pandora ha disvelato il proprio orrore, grazie a inchieste coraggiose, a denunce di una parte della società civile e a riformisti lungimiranti. Molto sul tema si è detto e si è scritto; in queste brevi note ci si limiterà a ricostruire il contributo di alcuni alienisti operativi a Milano e in Lombardia tra Otto e Novecento⁶, attraverso le loro opere e l'analisi della documentazione

³ *Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno*, 1° febbraio 1891, n. 260.

⁴ Il Regolamento del 1891 è stato considerato da alcuni frutto del positivismo criminologico e del trattamento differenziato applicato in base alla personalità di ciascuno [G. Neppi Modona, *Il sistema penitenziario nel XIX secolo. Ideologia dell'istituzione e condizioni di vita dei detenuti*, in U. Levra (cur.), *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, Milano 1985, pp. 57-69]. In ragione dei suoi 891 articoli, partoriti da Martino Beltrani Scalia, ha meritato l'appellativo di «mostruoso monumento normativo» (G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, V, *I documenti*, Torino 1973, p. 1913).

⁵ Come è noto, la terminologia cambierà nel tempo: l'espressione manicomi criminali, che fu cara alla Scuola positiva e ai suoi seguaci, si muterà in manicomi giudiziari proprio con il Regolamento del 1891. Si voleva in questo modo sottolineare la dipendenza dall'autorità giudiziaria [F. Colao, *Un'esistenza mezza legale mezza no». Il manicomio giudiziario nell'Italia liberale*, in F. Colao-L. Lacchè-C. Storti-C. Valsecchi (curr.), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane*, Macerata 2011, p. 439, nt. 3]. L'accezione fu mantenuta dal codice Rocco del 1930 e dal *Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931* (la relazione e il Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 787 furono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, supplemento ordinario n. 147 del 27 giugno 1931*). Si parlerà di Ospedale psichiatrico giudiziario (OPS) a partire dal 1975 e oggi il riferimento è alle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), ma alla modifica del nome non sempre si è accompagnato un cambiamento nella sostanza.

⁶ «Milano infatti giocò un ruolo di primo piano nella elaborazione e nella discussione sui sistemi di cura dell'alienazione mentale e sulle istituzioni a ciò preposte, anticipando

conservata presso l'Archivio Storico della Psichiatria Italiana (d'ora in poi ASPI) che raccoglie, come recita la didascalia, gli archivi storici degli scienziati della mente attivi in Italia tra XIX e XX secolo.

Senza ombra di dubbio gli alienisti milanesi furono fino alla seconda metà del XIX secolo un punto di riferimento per la psichiatria italiana ed europea; il capoluogo lombardo divenne fucina di studi, di proposte, di soluzioni: un laboratorio di idee e di ricerca, che seppe coniugare teoria e prassi, sperimentazione e innovazione, dove gli psichiatri interpretarono «per la prima volta in Italia, con insuperata dignità, il complesso ruolo di scienziato»⁷.

a livello nazionale quelle che sarebbero state le linee di intervento seguite, nella seconda metà dell'Ottocento, da parte degli psichiatri e degli amministratori pubblici» (A. De Bernardi - F. De Peri - L. Panzeri, *Tempo e catene. Manicomio, psichiatria e classi subalterne. Il caso milanese*, Milano 1980, p. 208).

⁷ *Ibidem*.

Andrea Verga⁸, Serafino Biffi⁹, Cesare Castiglioni¹⁰ diedero vita a

⁸ Andrea Verga, originario di Treviglio, in provincia di Bergamo, dove vide la luce nel 1811, dopo essersi laureato a Pavia, divenne assistente dell'anatomico Bartolomeo Panizza, ma fu con l'arrivo a Milano nel 1842 e con il primo impiego nel manicomio privato di Villa Antonini, conosciuto anche come ospizio di San Celso (v. *infra* nt. 38), che iniziò ad avvicinarsi allo studio della psichiatria di cui può considerarsi uno dei padri fondatori. Divise la sua vita tra la direzione della Senavra (v. *infra*) e del prestigioso Ospedale maggiore, dove continuò gli studi e la ricerca scientifica, accompagnata dall'insegnamento (P. Zocchi, *Verga Andrea*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 98, Roma 2020, pp. 728-729). Il suo nome è stato nel tempo oscurato da quelli più noti di Tamburini, Livi, Virgilio, tanto da far asserire che «Andrea Verga is not a famous name in the field of neuroscience but he did nevertheless contribute to this field with important anatomical observations and psychiatric studies» [S. Zago, C. Randazzo, *Andrea Verga (1811-1895)*, in «Journal of Neurology», 253 (2006), p. 1115], ma studi recenti ne hanno rivalutato ruolo e merito. A Verga e a Castiglioni sono dedicate pagine interessanti anche in opere straniere. È il caso dell'austriaco M. Leidesdorf, *Trattato delle malattie mentali*, Roma-Torino-Firenze 1878, pp. 81-86.

⁹ Nato a Milano nel 1822 da una famiglia modesta e come gli altri compagni di viaggio laureatosi a Pavia, fu in un certo senso l'*alter ego* di Verga, con cui costituì un binomio indissolubile per circa 50 anni, fino alla morte, avvenuta nel 1899. Il sodalizio tra Verga e Biffi fu tale che Tamburini definì Biffi come il secondo campione di quella coppia gloriosa e immortale della scienza psichiatrica che animò l'ambiente lombardo [A. Tamburini, *Commemorazione di Serafino Biffi*, in «Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali», XXV, fasc. II (1899), p. III]. Succedette proprio a Verga nel 1848 come assistente nel manicomio privato di Villa Antonini, di cui divenne direttore a partire dal 1851, conservando tale carica fino all'anno della sua scomparsa, anche se la sede, che gli fu in seguito intestata, fu trasferita, intorno al 1890, da Milano a Monza. Alla psichiatria Biffi dedicò l'intera sua attività, unendo filantropia «ad uno spirito di schietta modernità nella dottrina e nella tecnica psichiatrica», capace di rendere San Celso «uno degli Asili più rinomati e ricercati d'Italia, e a un tempo la meta tradizionale e largamente ospitale ai pellegrinaggi degli alienisti italiani e di non pochi stranieri, attrattivi dalla fama e dalla paterna bontà del suo impareggiabile Direttore» [ivi, p. V]. Egli si occupava con impegno dei malati qui ricoverati, ricorrendo a «que' mezzi di cura morale che valgono a cooperare alla guarigione degli alienati o a renderne almeno più sopportabile la condizione» [Villa Antonini, in «Guida di Milano», XXXVII, (1860), p. 314]. Serafino Biffi fu tra l'altro autore di un noto volume sulle carceri del capoluogo lombardo, quasi a riprova del parallelismo tra le due istituzioni, annotando infatti che nelle carceri della città «talora si recludevano anche i matti» (S. Biffi, *Sulle antiche carceri di Milano e del Ducato milanese e sui sodalizi che vi assistevano i prigionieri ed i condannati a morte*, Milano 1884, p. 10).

¹⁰ Ebbe i natali ad Arluno, in provincia di Milano, nel 1806; dopo la laurea in medicina a Pavia e alcuni viaggi all'estero entrò come medico assistente all'Ospedale Maggiore di Milano, dove rimase per circa vent'anni, prima di succedere a Verga nella direzione della Senavra. Dal quel momento il suo interesse fu rivolto alla psichiatria. Quando si pensò di erigere un nuovo manicomio, i suoi studi sui quesiti preliminari da porsi prima di procedere alla materiale costruzione furono di grande interesse e i suoi progetti, presentati all'indomani dell'Unità, non trovarono attuazione esclusivamente per la mancanza di fondi adeguati. Nel 1864 fondò quella che sarebbe divenuta la Croce Rossa

una vera e propria scuola¹¹, non omogenea, come non lo era in fondo la psichiatria di quegli anni.

Ad essi va aggiunto Giuseppe Antonini che, pur essendo di origine milanese, non può essere considerato espressione diretta dell'enclave lombarda (altra formazione), ma che per la lunga direzione di uno dei più importanti manicomi di quell'area merita di essere affiancato alla triade meneghina¹².

Tra Antonini e gli altri esponenti milanesi esiste uno scarto generazionale che ne segna in qualche modo il percorso umano e scientifico: se Verga, Biffi e Castiglioni condivisero maggiormente le linee di pensiero e di intervento¹³ e non videro il sorgere del nuovo secolo, Antonini,

Italiana, ossia l'Associazione italiana di soccorso ai militari feriti e malati in guerra, e divenne presidente del comitato promotore fino al termine della sua esistenza [S. Biffi, *Commemorazione di Cesare Castiglioni* (tenuta nell'adunanza del 25 gennaio 1872), in «Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», s. II, V, (1872), pp. 31-53]. Per una ricostruzione biografica cfr. A. Castaldini, G. Cattaneo, *Cesare Castiglioni. Medico, psichiatra, filantropo nella Milano dell'Ottocento (1806-1871)*, Milano 2005; A. D'Angelo, *La carriera di un alienista milanese: Cesare Castiglioni (1806-1871)*, in «Storia in Lombardia», 3 (2006), p. 81.

¹¹ Milano divenne «per qualche decennio il centro propulsore della psichiatria italiana» (F. De Peri, *Il medico e il folle: istituzione psichiatrica, sapere scientifico e pensiero medico fra Otto e Novecento*, in *Storia d'Italia. Annali, 7 Malattia e medicina*, Torino 1984, p. 1081). Sulla scuola milanese cfr. G.C. Riquier, *Medici milanesi nella tradizione neuropsichiatrica*, in «Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali», LXVI (1942), pp. 6-37, in particolare pp. 3-19 per i personaggi oggetto qui di indagine.

¹² Giuseppe Antonini visse tra il 1864 e il 1938. Laureatosi a Torino, fu allievo di Cesare Lombroso e dopo un'esperienza nell'ospedale psichiatrico di Bergamo, nel 1900 diresse il manicomio di Voghera. Ideò nel 1903 il manicomio di Udine, inaugurato il 14 aprile 1904, primo esempio in Italia di una struttura senza cinta muraria; il solo reparto attorniato da mura di altezza di tre metri era quello riservato ai pazienti più turbolenti e pericolosi [ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività manicomiale, 1900-1932 (serie), Progetto di massima. Manicomio di Udine (fascicolo). Bozza manoscritta di un memoriale sull'istituzione e organizzazione del Manicomio provinciale di Udine*, ff. 3-4]. Qui rimase fino a quando, nel 1911, venne chiamato a dirigere Mombello (v. *infra*), cercando di migliorarne il più possibile la recettività e le condizioni di vita dei pazienti, fino a essere promotore dell'acquisto dei terreni per la nascita di un'astanteria ad Affori (v. *infra*). Per un esame più approfondito cfr. L. Gasperini, *Antonini, Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 3, Roma, 1961 (https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-antonini_ (Dizionario-Biografico)).

¹³ A dimostrazione non solo della loro autorevolezza, ma anche di un sodalizio scientifico e personale, i tre, insieme a Luigi Zuffi, segretario medico presso l'Ospedale Maggiore di Milano, il 18 aprile 1863 furono nominati dal Ministero dell'Interno (allora presieduto da Ubaldino Peruzzi) componenti di una commissione (tutta milanese) chiamata ad elaborare un nuovo Regolamento per il manicomio 'civile' di Aversa. Nella lettera si

nato nell'anno in cui Verga fondava l'*Archivio italiano per le malattie nervose*, ossia nel 1864, moriva nel 1938, attraversando uno scorcio di secolo significativo non solo per i progressi scientifici, ma anche per i cambiamenti politici, sociali, normativi che fecero da sfondo.

La storia dei manicomi milanesi (e non solo)¹⁴ è inscindibilmente legata a questi nomi, che, come vedremo, si succedettero nella guida delle varie strutture in un continuo passaggio di testimone; collaborarono a fondare e dirigere riviste psichiatriche; ebbero ruoli centrali nelle associazioni di freniatria; intrattennero una fitta rete di relazioni con colleghi italiani ed europei, come attestato dai carteggi e dai viaggi che intrapreso nelle nazioni in cui il trattamento delle malattie mentali era all'avanguardia; svolsero ruoli politici e furono instancabili interlocutori del mondo giuridico, con osservazioni e proposte rivolte in modo particolare al legislatore e ai magistrati, oltre ad essere presenze imprescindibili nei processi più famosi del tempo, di cui furono protagonisti con le loro perizie, spesso (ma non sempre) decisive nell'orientare le sentenze.

2. La rete dei manicomi lombardi

Tutto prese avvio con Andrea Verga, bandolo di un'intricata matassa che affonda le radici nel lontano 1780, quando, per volontà di Maria Teresa, sorse la Pia casa della Senavra¹⁵ il primo "ospedale per matti"

precisava che la predisposizione di un nuovo regolamento per uno tra i più importanti manicomi d'Italia aveva indotto il Ministero a «ricorrere al consiglio privato di taluni distinti alienisti» [ASPI, *Archivio Andrea Verga, Carteggio 1830-1897 (serie), Lettere di enti a Verga 1852-1894 (sottoserie)*, b. 6, fasc. 48]. Castiglioni, individuato dal Ministero come Presidente della commissione, su incarico della Prefettura e del Ministero stesso comunicava a Verga, con missiva datata 1° marzo 1865, l'apprezzamento per lo studio svolto dalla commissione, anche se «per le circostanze locali, non si sono potuti adottare tutti i principi in quelli studii esposti» [ASPI, *Archivio Andrea Verga, Carteggio 1830-1897 (serie), Lettere di enti a Verga 1852-1894 (sottoserie)*, b. 6, fasc. 48].

¹⁴ Come infatti ricordava Verga, «conoscere le vicende dei pazzi in Milano è conoscere quelle dei pazzi di buona parte della Lombardia, perchè a Milano come la città capitale, centro di civiltà e beneficenza, doveano essere da ogni parte inviati» (A. Verga, *Cenni storici sugli Stabilimenti dei Pazzi in Lombardia*, in «Gazzetta medica di Milano», tomo III, n. 39, 20 settembre 1844, p. 343).

¹⁵ Appartenuto in precedenza ai Gesuiti, si sosteneva che il luogo fosse così denominato dal popolo in modo gergale; nel dialetto milanese *Senavra* significava infatti senape e l'appellativo derivava da «un dipinto a fresco esistente sull'angolo della Pia Casa, verso la

della città, voluto dall'Imperatrice in sostituzione di San Vincenzo in Prato¹⁶, dove erano stati accolti senza distinzione folli, mendicanti, poveri e bisognosi, nell'assenza totale di assistenza medica: un vero cronicario, in cui i cosiddetti furiosi si distinguevano dagli altri per essere in catene, e così erano descritti negli elenchi del tempo, abitudine che non verrà meno nemmeno quando si comincerà a definirli con il termine che entrerà nel frasario comune, ossia pazzi¹⁷.

Alla Senavra Verga approdò nel 1848, in una Milano appena liberata dal controllo austriaco, chiamato alla direzione dal Governo provvisorio: circostanza che lo rese sospetto al ritorno degli austriaci¹⁸.

Il nosocomio sorgeva in quello che oggi è il cuore del capoluogo lombardo, a Porta Tosa (l'attuale porta Vittoria), ma che allora presentava tali e tanti problemi che proprio sulla scelta del luogo dove erigere un manicomio Verga affilò le sue armi critiche¹⁹, ritenendo che tale decisione

strada che adduce alla città, il quale rappresenta un Albero colla sentenza evangelica - *Ex grano sinapis, omnibus oleribus minimo, fit arbor*» (G. Ferrario, *Statistica medica di Milano dal secolo XV fino ai nostri giorni*, vol. II, Milano 1840, p. 498). Altri invece riconducevano la denominazione all'esistenza di un blasone posto sulla porta maggiore d'entrata, in mezzo al quale era dipinta appunto una pianta di senape [C. Castiglioni, *Su l'accresciuta salubrità del pubblico Manicomio di Milano, la Senavra*, in «Annali universali di medicina», CXLII, fasc. 425 (1852), pp. 227-228, nt. 1]. Sulla nascita e l'organizzazione della Senavra v. A. De Bernardi - F. De Peri - L. Panzeri, *Tempo e catene*, cit., pp. 109-162.

¹⁶ Nel 1642 l'ospedale per gli infermi sorto nella contrada da cui prese il nome fu aggregato all'Ospedale Maggiore e destinato nelle intenzioni alla cura dei pazzi, un atto di coraggioso progresso, secondo Verga, dal momento che «dalla storia sappiamo che anche nella prima metà del secolo passato ben poche erano in tutti i paesi, le città che aveano per i pazzi un ospedale distinto», ma in realtà la missione era stata tradita, dal momento che a S. Vincenzo si trovavano «figli d'ambo i sessi dell'Ospedal Grande, i quali per vizi congeniti od acquisiti o per croniche infermità o per vecchiezza erano incapaci di procurarsi una sussistenza colle proprie mani. E volendo anche considerarlo come semplice manicomio, pare che fin verso il 1700, non sia stato altro che un luogo di reclusione abbandonato al capriccio di persone ignoranti od aventi scienze ben diverse da quella delle malattie mentali» (A. Verga, *Cenni storici*, cit., p. 344). Sull'assistenza ai folli a San Vincenzo in Prato cfr. A. De Bernardi - F. De Peri - L. Panzeri, *Tempo e catene*, cit., pp. 20-54.

¹⁷ A. Verga, *Cenni storici*, cit., p. 346.

¹⁸ Rischio infatti «di vedersi togliere l'incarico, e per un certo periodo fu sorvegliato costantemente dalla polizia» (P. Zocchi, *Verga, Andrea*, cit., p. 729) e solo «i buoni uffici di un Consigliere italiano del Governo», uniti all'intervento del professor Panizza, suo maestro, gli consentirono di mantenere il ruolo (G. Castelli, *Figure dell'Ottocento alla Ca' Granda. Amministratori, medici, farmacisti*, Milano 1940, pp. 443-482).

¹⁹ «Giace la Senavra ad oriente della città [...], in un terreno basso, uniformemente piano, tutto marcite e canali [...]. L'edifizio è tutto guasto dall'umidità del terreno e dell'aria che

fu la causa primigenia delle disgrazie che finirono per travolgere l'ospedale.

Non solo edificato in un'area insalubre, ma sprovvisto di personale sanitario in numero sufficiente e con specifiche competenze, la Senavra era totalmente dipendente dall'Ospedale maggiore sia per il sostegno economico che per la determinazione del numero e della tipologia delle persone da accogliere²⁰. I metodi di cura erano semplicistici²¹, basati più su convinzioni popolari che su basi scientifiche, mentre gli interventi repressivi erano ai limiti della crudeltà²². Insomma, la Senavra attendeva una mano salvifica per potersi rigenerare.

Verga non esitò a visitare i manicomi di diversi paesi europei per

lo circonda, e l'interna disposizione delle sue parti ad onta di un mezzo secolo di riparazioni e di adattamenti è ancor piena di irregolarità e di difetti, i quali siccome sono radicali ed incorreggibili, ci tolgono la speranza che questo manicomio, per quanto sia lodevole in lui ogni altra cosa, possa mai proporsi come modello» (A. Verga, *Cenni storici*, cit., p. 345).

²⁰ L'Ospedale maggiore forniva annualmente alla Senavra «una determinata quantità di generi di vitto in natura, per altri generi retribuiva una data somma in danaro ed altri generi le veniva di giorno in giorno somministrando in ragione del numero delle bocche. Restava poi allo stesso Ospedale Grande il diritto di collocarvi 110 individui, 90 pazzi, dei quali 54 maschi, e 20 non pazzi scelti tra suoi figli invalidi e figlie giubilate, e se avesse voluto inviarvene un maggior numero era padrone, purchè avesse offerto, oltre i generi di vitto, 15 soldi per testa. Ai 90 posti gratuiti destinati pei pazzi doveano aver la preferenza quelli della città di Milano, poi quelli della provincia, che ciascuno sa quanto allora fosse estesa massime a mezzo giorno. Tutti gli altri, dei quali era capace l'ospizio, doveano esservi mantenuti a spese proprie, se ricchi, e a spese dei luoghi pii elemosinieri e delle rispettive comunità, se poveri» (A. Verga, *Cenni storici*, cit., p. 345).

²¹ Se a San Vincenzo fino al 1700 vi era solo un fattore a gestire la struttura senza nessun apporto medico, alla Senavra, pur operando un medico chirurgo, la situazione non era migliore. I ricoverati erano infatti curati con medicinali i quali avevano come unico effetto quello di provocare «scariche alvine» (agivano cioè da purganti), oppure con la *gratiola officinalis*, un'erba ai tempi molto comune in Lombardia: cresceva infatti lungo gli argini delle risaie e nelle vecchie marcite. E così, grazie all'abbondanza di quest'erba, «da un drastico vegetabile sarebbero cominciate a' nostri giorni le prime cure dei pazzi», con esiti nulli, se non pericolosi. Con un simile rimedio moriva, secondo i dati raccolti, più di un ottavo dei curati e ne guariva meno di un nono: tali dati inducevano Verga a sostenere che nessuno doveva più utilizzare la graziola per curare i mali di mente (Verga, *Cenni storici*, cit., pp. 345-346).

²² «Si era introdotta nella Senavra una cintura di cuoio simile a quella di Reil, ma avea le manette di ferro, ed era una grazia riservata a pochi: i più erano in catene» (ivi, p. 346). In alcune realtà la cintura di cuoio era utilizzata per ripremere i masturbatori, i litigiosi e i melanconici con tendenze al suicidio [G. H. Davidson, *Una visita ad un manicomio turco*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», XIII (1876), p. 108]. La cintura prendeva il nome dallo psichiatra, anatomista e fisiologo tedesco Joahnn Christian Reil, vissuto tra il 1759 e il 1813.

comprendere quali fossero le possibili migliorie da apportare sull'esempio straniero. Il confronto con vari modelli lo convinse che in Italia i manicomi in generale, e la Senavra in particolare, necessitavano di una rifondazione *ab imis*, perché fossero non solo un luogo di cura, lontano dall'uso della violenza fisica e della punizione come forma terapeutica, ma centri di ricerca e di didattica. Solo così la psichiatria avrebbe potuto divenire branca autonoma della medicina e materia di insegnamento nelle università, da cui risultava ancora completamente assente²³.

Quando, di nuovo sotto il governo austriaco, a Verga, nel 1851, venne offerta la direzione dell'Ospedale Maggiore²⁴, egli lasciò la Senavra nelle mani di Cesare Castiglioni, «uomo serio, laboriosissimo, di tenaci propositi, di senno maturo e tutto acceso della nobile ambizione di far la propria gloria col far il bene del proprio paese»²⁵, e Castiglioni la guidò fino al 1871. Se i difetti congeniti della Senavra, denunciati da Verga, sembravano ineliminabili²⁶, tanto da indurre Castiglioni a chiedere a più riprese la soppressione del manicomio, il merito del successore di Verga fu di averne comunque migliorato l'organizzazione interna, preoccupandosi che nulla «di quanto in linea igienica e sanitaria e amministrativa è stato adottato in questi ultimi anni dai migliori manicomi d'Europa fosse estraneo alla Senavra. Esercizi di suono e di canto, feste da ballo, rappresentazioni teatrali, passeggiate campestri, lavori manuali, tutto in essa accumulò a beneficio de' suoi ospiti»²⁷. Si affiancavano quindi ai tradizionali metodi di tipo fisico (purghe, docce, bagni caldi e freddi, lavoro, etc.) attività ludiche capaci di coinvolgere i pazienti.

I vizi presenti e da tempo denunciati, uniti a un male endemico tipico

²³ P. Zocchi, *Verga, Andrea*, cit., p. 729.

²⁴ Abbandonò la direzione dell'Ospedale maggiore nel 1865, quando, a seguito di una riorganizzazione interna, fu abolita la figura del direttore medico, ma nel 1871 divenne direttore onorario e consulente stabile di un manicomio privato e per lui fu istituita una cattedra di dottrina e clinica delle alienazioni mentali (ivi, p. 730).

²⁵ A. Verga, *Il dottor Cesare Castiglioni. Parole dette sulla sua tomba dal comm. prof. Andrea Verga nel Cimitero monumentale di Milano il 9 ottobre 1871*, in «Annali universali di medicina», CCCXVIII (1871), p. 676.

²⁶ Castiglioni affermava che i difetti della Senavra, anziché essere stati superati, si erano nel tempo aggravati: mancanza di aria e di luce, insalubrità e umidità dei locali affliggevano il manicomio, tanto che egli sottopose più volte questi problemi all'attenzione dei superiori nella speranza, rivelatasi vana, di un abbandono definitivo del luogo a favore di uno stabile più moderno ed efficiente (C. Castiglioni, *Su l'accresciuta salubrità del pubblico Manicomio di Milano*, cit., pp. 225-268).

²⁷ A. Verga, *Il dottor Cesare Castiglioni*, cit., p. 676.

anche delle carceri, ossia il sovraffollamento, finirono per sopraffare la Senavra²⁸. Come ricordava Verga, «Milano da tempo si rimprovera e si vergogna di non poter offrire a' suoi pazzi miserabili che un asilo insalubre ed indecente», e auspicava pertanto la creazione di un manicomio pubblico degno di tal nome²⁹. Il desiderio era destinato a tradursi in realtà a causa di un evento imprevisto e drammatico³⁰: nel 1865, infatti, nella sezione psichiatrica della Senavra, si diffuse un'epidemia di colera e fu necessario procedere al trasferimento degli infetti per contenere il contagio. La sede prescelta come succursale fu Villa Pusterla-Crivelli di Mombello, frazione di Limbiate, in Brianza³¹; nel 1873 la Provincia di Milano la rese

²⁸ Così la descriveva Giuseppe Ferrario: «angusta pel numero ordinario dei ricoverati, è poco lontana fuori della Città in luogo umido [...]. Si sa che un Ospizio d'alienati di mente è già per sè stesso un istromento di guarigione, ma non lo può essere dove si hanno circa da 500 a 550 ricoverati rendendosi impossibili quelle speciali separazioni che agevolando il servizio giovano anche al trattamento della pazzia» (G. Ferrario, *Statistica*, cit., pp. 498-499).

²⁹ A. Verga, *Cenni sull'asilo dei pazzi miserabili della Contea di Midlessex a Conley Hatch presso Londra*, in «Gazzetta medica italiana. Lombardia», serie terza, tomo terzo, n. 14, 5 aprile 1852, p. 117. Ritornava sulla questione nello stesso periodico dichiarando che la Senavra era una vergogna nazionale e che sarebbe stato un inutile spreco di denaro tentare di rimaneggiarla al fine di renderla migliore. L'unica soluzione era di raderla completamente al suolo, come suggerito da Castiglioni. Le indecenti condizioni igienico sanitarie determinavano un tasso di mortalità superiore a quello di qualsiasi altro manicomio italiano, così come l'insufficienza dei posti disponibili lasciava senza cura molti infelici, costretti o a rimanere nelle famiglie, obbligate a farsene carico, o negli ospedali, senza speranza di un miglioramento della loro salute (A. Verga, *Della necessità di aprire un nuovo manicomio, abbandonando la Senavra*, in «Gazzetta medica italiana. Lombardia», serie terza, tomo quarto, n. 31, 1° agosto 1852, pp. 269-273). Castiglioni, senza mezzi termini, asseriva che chiunque, di qualunque nazionalità, per parlare della Senavra usava i più degradanti attributi, tanto da faticare a credere che un simile manicomio sussistesse sul suolo milanese. Riferito poi a se stesso scriveva: «s'immagini quindi ognuno quanta e quale umiliazione debba subire, a questi chiari di luna, in questi tempi umanitari, chi è chiamato a presiedervi: e se non merita il compianto» [C. Castiglioni, *Sul manicomio di Mombello succursale al manicomio la Senavra*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», V (1868), p. 275].

³⁰ In realtà già nel 1855, con dispaccio del 13 giugno, il governo straniero conveniva sull'urgenza di un nuovo manicomio, dando disposizioni perché si facessero senza indugio i necessari studi preliminari, ma i ritardi di carattere burocratico uniti alle vicende politiche ne resero impossibile l'attuazione. Il progetto riprese vigore con il governo Rattazzi e una nuova commissione, cui parteciparono Verga, Biffi e Castiglioni, fu insediata, ma le incertezze circa l'ubicazione e gli intoppi amministrativi finirono per vanificare ogni solerzia, fino all'evento imprevedibile del 1865. Una ricostruzione puntigliosa di questa vicenda si trova in C. Castiglioni, *Sul manicomio di Mombello*, cit., pp. 273-315.

³¹ S. Biffi, *Sulle riforme dei pazzi, nella provincia di Milano*, in «Archivio italiano per le

manicomio provinciale³², la cui inaugurazione ufficiale si ebbe nel 1878, dopo incessanti lavori di ampliamento che lo resero uno dei più grandi in Italia, capace di ospitare fino a 3000 pazienti³³.

Ma ancora una volta il numero degli ospiti costrinse a un'espansione resa possibile grazie all'acquisto di alcuni terreni ad Affori, nella periferia nord di Milano, avviando così, come astanteria di Mombello, una Villa che prese il nome dalla località che la ospitava³⁴. La direzione di Mombello fu affidata a Giuseppe Antonini dal 1911 al 1931³⁵ (a lui il manicomio verrà dedicato nell'anno della sua morte).

Vi fu dunque un periodo in cui Milano poteva vantare due manicomi pubblici (la Senavra e la succursale di Mombello) e quattro privati³⁶:

malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», III (1866), pp. 3-19. Sulla nascita del manicomio di Mombello si veda A. De Bernardi - F. De Peri - L. Panzeri, *Tempo e catene*, cit., pp. 176-226.

³² La legge comunale e provinciale promulgata con Regio decreto 20 marzo 1865, n. 2248 stabiliva all'art. 172 che ogni provincia provvedesse a proprie spese al mantenimento dei manicomi esistenti e all'edificazione di nuovi e questo aggravio di spese a carico della provincia costituì un ulteriore elemento di difficoltà nel dare vita ai *desiderata* degli alienisti.

³³ Il resoconto di una visita effettuata a Mombello da parte di alcuni direttori di manicomi, accompagnati da Verga il 22 novembre 1884 in una giornata di neve e di freddo, lo rappresenta come un edificio situato in aperta campagna, di cui apprezzare la grandiosità, la distribuzione dei locali, l'igiene e la pulizia, l'ordine e la disciplina, ma soprattutto lo sviluppo del lavoro. La distanza dal capoluogo, pari a circa 18 Km., poteva essere un ostacolo, ma si rilevava che ci si stava adoperando per ridurre gli inconvenienti. Meritevoli di lode erano Verga e Castiglioni e la stessa Provincia milanese per gli sforzi, l'impegno e la concordia con cui operavano al fine di far primeggiare uno stabilimento che «per le sue gigantesche proporzioni e per l'enorme numero dei ricoverati si può già chiamare il *colosso dei manicomi d'Italia*» (*Visita al Manicomio di Mombello*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», XXII, fasc. I, gennaio 1885, pp. 109-111). Il tema della distanza da Milano era stato già evidenziato da Biffi, che vedeva nell'isolamento dell'edificio, privo di una vicina stazione ferroviaria e di un borgo, un luogo più adatto a malati cronici e tranquilli che ai pazzi (S. Biffi, *Commemorazione*, cit., p. 37).

³⁴ Si veda ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini, 1894-1938 (fondo), Attività manicomiale, 1900-1932 (serie), Relazione e proposta per la costruzione ad Affori di un Istituto di osservazione, accettazione e cura degli ammalati di mente e riordino delle costruzioni per gli alienati cronici a Mombello*, marzo 1913, presentata dall'avvocato Travelli alla Deputazione provinciale di Milano nel marzo 1913, ordine del giorno n. 36 (*fascicolo*), busta 1, fasc. 5.

³⁵ G. Antonini, *L'ospedale psichiatrico provinciale di Milano in Mombello*, Milano 1925.

³⁶ La situazione era l'esito di una «eccezionale combinazione di cose», che aveva però consentito di avere «uno stuolo non piccolo di medici alienisti». I quattro manicomi

la Senavretta, il Colombo, il Dufour³⁷ e l'Antonini³⁸, ma questo non costituiva necessariamente motivo di orgoglio per la città. Alla 'quantità' non corrispondeva la 'qualità' attesa. Castiglioni infatti sosteneva che, fatta eccezione per le 'cliniche' private, dove i ricoverati ricevevano attenzioni adeguate, la struttura pubblica per eccellenza, ossia la Senavra (una volta di più sotto accusa), era in condizioni così miserevoli «da destare dolore, commiserazione, raccapriccio»; rappresentava insomma «lunga e grave vergogna del paese nostro»³⁹. Lo stesso medico denunciava che perfino il principe ereditario, visitando la Senavra, si era così espresso: «Io non vi metterei i miei cavalli», parole corroborate dall'intervento di un consigliere deputato il quale «convenne lealmente in questa dolorosa verità»⁴⁰.

privati avevano ciascuno un medico direttore e un medico aggiunto; i due provinciali erano dotati di sette medici aggiunti e di un medico direttore; occorreva tener presente poi che l'Ospedale Maggiore era dotato di un comparto per gli alienati. Alla fine «sono quasi una ventina di alienisti che vivono nei rapporti i più benevoli e deferenti!» (S. Biffi, *Il nuovo manicomio provinciale di Napoli*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», IX, fasc. I, 1872, p. 48).

³⁷ Per questi stabilimenti si veda *L'interprete milanese ossia guida per l'anno 1823-1828, Indice delle materie, Case di ricovero per Pazzi e Mentecatti*, nonché *Utile giornale ossia Guida di Milano 1826-1846, Indice delle materie, Case di ricovero per Pazzi e Mentecatti*.

³⁸ Villa Antonini, così chiamata in onore di Giuseppe Antonini, bisnonno del più famoso pronipote che guiderà Mombello, aperta nel 1822 e riconosciuta dal governo austriaco nel 1825, era nota anche come San Celso. Qui si succedettero Verga e Biffi (v. *supra*, nt.8 e 9), che riuscirono a migliorarne la qualità, ottima tuttavia fin dall'inizio. Infatti già nel 1830 la si definiva «magnifico stabilimento» dove gli infermi erano trattati «con distinti riguardi e con tutte le cure possibili, essendovi, oltre ad un comodo e pulitissimo alloggio, tutto ciò che può concernere e credersi utile al loro miglior essere: bagni, deliziosi giardini, ameni passeggi, giostra, altalena, ed ogni altro divertimento atto a destare negli alienati le più gioconde sensazioni» (*Case di ricovero per pazzi e mentecatti*, in «Utile giornale ossia Guida di Milano», 1830, pp. 358-359). Evidente tuttavia che l'Antonini, come le altre strutture private, era destinato alle persone agiate, e sul punto Verga così commentava: «I ricchi, presso i quali non è meno ovvia la pazzia ed ai quali non giova meno il sequestro lungi dai luoghi, ove perdettero la ragione, starebbero peggio dei poveri se anche per loro non fossero preparati degli opportuni asili. Epperò dobbiamo rallegrarci che in Milano sino dagli ultimi anni del secolo passato si siano aperte delle case private pel ricovero dei pazzi appartenenti alla classe doviziosa» [A. Verga, *Cenni storici sugli Stabilimenti de' Pazzi in Lombardia (continuazione e fine)*, in «Gazzetta medica di Milano», tomo III, n. 40, 22 settembre 1844, p. 351].

³⁹ C. Castiglioni, *Note statistiche sul numero dei pazzi in Lombardia nell'anno 1855*, in «Gazzetta medica italiana. Lombardia. Appendice psichiatrica», serie quarta, tomo sesto, n. 13, 1° aprile 1861, p. 108. Biffi non mancò di definirlo «uno dei più brutti manicomi italiani» e, vista la condizione in cui versavano in generale le strutture italiane, «è tutto dire» (S. Biffi, *Commemorazione*, cit., p. 35).

⁴⁰ C. Castiglioni, *Sul manicomio di Mombello*, cit., p. 275, nt. 1.

3. La nascita della psichiatria: il contributo degli alienisti milanesi

Nonostante ciò, gli psichiatri milanesi non si arresero, anzi forse da quei *deficit* strutturali trassero la motivazione per impegnarsi maggiormente nello studio e nella ricerca al fine di garantire ai propri malati le migliori terapie e i ritrovati ultimi della scienza. Se gli edifici non erano all'altezza delle aspettative⁴¹, gli studi non avevano nulla da invidiare ai paesi più progrediti dove il tema dell'alienazione aveva ricevuto attenzione già da un secolo.

La Lombardia, ricordava Verga, «ebbe intorno al regime sanitario de' pazzi idee giuste e grandi, ma sventuratamente correivano tempi per lei troppo procellosi, nè erano a sua disposizione i mezzi necessari per mandarle ad effetto». Si era però ugualmente operato in silenzio per elevare i pazzi alla dignità degli altri infermi. Ciò che lo sorprende era invece «come nessun privato nella opulenta e beneficatissima Lombardia abbia volto uno sguardo di particolare commiserazione ai pazzi». Bisognava superare la paura e il ribrezzo che suscitavano questi «individui che anche quando ridono e cantano fanno piangere e raccapricciare, morti ad un tempo alla società ed alla grazia, tenuti per la vergogna gelosamente nascosti, e ripudiati dai loro più stretti parenti [...]». Ma ciò non è esclusivo alla Lombardia. Le idee storte sulla natura malvagia, ferina, incorreggibile dei pazzi, l'orrore per individui che erano stato condannati dalla giustizia umana, e si supponevano colpiti anche dalla divina, la dimora della maggior parte di loro in antri lontani ed inaccessibili fecero quasi da per tutto inaridire le poppe della cristiana misericordia, ne deviarono il benefico latte⁴².

Ciò finì per fare di questi alienisti un faro per i colleghi coevi, e fu proprio nel cenacolo milanese che prese forma l'idea di rendere la psichiatria un ramo indipendente della medicina. La lunga strada per il raggiungimento di questo obiettivo fu intrapresa da quel «sommo stratega»⁴³ che fu Verga⁴⁴, insieme agli inseparabili colleghi.

⁴¹ In realtà, come ricordava Biffi, il vero problema era che mentre all'estero si edificavano manicomi conformi al progresso, in Italia si destinavano vecchi chiostri o caserme «raffazzonate alla meglio», indegni per la nuova destinazione (S. Biffi, *Commemorazione*, cit., p. 35).

⁴² A. Verga, *Cenni storici*, cit., p. 357.

⁴³ F. De Peri, *Il medico e il folle*, cit., p. 1082.

⁴⁴ Angelo Zuccarelli, professore di clinica psichiatrica e medicina legale a Napoli, individuava in Verga il «fondatore della Freniatria Italiana e Maestro di tutti gli Psichiatri d'Italia» e gli esprimeva il suo entusiasmo e la sua «fede giovanile pel nuovo indirizzo da Lei così felicemente inaugurato e promosso (A. Zuccarelli, lettera del 1° ottobre 1888,

La trimurti lombarda si avvalse di un formidabile strumento per giungere a tagliare l'agognato traguardo: le riviste scientifiche. Nel 1851, dalle pagine della *Gazzetta medica italiana. Lombardia* (apparsa per la prima volta nel 1842 per un'intuizione di Panizza), Verga aveva lanciato il proposito di dotare gli alienisti italiani di una pubblicazione per avviare un confronto e rafforzare la disciplina, con lo scopo di dare alla psichiatria un proprio statuto identitario⁴⁵. Fu così che nel 1852 alla *Gazzetta* Verga aggiunse un'*Appendice psichiatrica* «che divenne di fatto il primo periodico italiano dedicato espressamente a tale disciplina»⁴⁶.

Dietro quella 'chiamata a raccolta' si celava la volontà di incidere su una riforma dei manicomi e di divenire interlocutori privilegiati del legislatore: un intento che si rafforzò soprattutto all'indomani dell'Unità, quando, forti del progresso scientifico, gli alienisti rivendicarono una competenza esclusiva nel trattamento dei pazzi o furiosi che dir si voglia.

La battaglia continuò, e assunse contorni più chiari, dalle colonne dell'*Archivio italiano per le malattie nervose e mentali*⁴⁷, fondato, come si

in ASPI, *Archivio Andrea Verga, Carteggio 1830-1897 (serie), Lettere a Verga, 1830-1897 (sottoserie)*, b. 6, fasc. 25).

⁴⁵ «Proponiamo dunque che a cominciare da questo momento tutti coloro che hanno osservazioni e studi su le nevrosi e specialmente su la pazzia si faciano carico di pubblicarle per esteso e per estratto in uno speciale foglio. E a tale intento, per non perdere tempo, offriamo un supplimento di questa *Gazzetta*, che nel prossimo 1852 uscirà ogni due mesi co'l titolo di *Appendice psichiatrica*» (A. Verga, *Proposta di associazione dei medici alienisti d'Italia per mezzo d'un giornale che raccolga ed accomuni le loro osservazioni e i loro studi*, in «*Gazzetta medica italiana. Lombardia*», serie terza, tomo secondo, n. 45, 10 novembre 1851, p. 385).

⁴⁶ P. Zocchi, *Verga, Andrea*, cit. p. 729. Nella prefazione del primo numero, Verga, ancora una volta, sottolineava che l'ispirazione di ritagliare nella rivista uno spazio dedicato esclusivamente alle malattie della mente era suggerita dall'esempio di Francia e Germania e da alcuni tentativi purtroppo falliti in Italia. Rientravano nel novero di intenti mai giunti a realizzazione due esemplari in particolare: gli *Annali antropologici*, annunciati ma mai pubblicati dall'allora direttore del manicomio di Ancona, e «un giornale interamente consacrato a trattar affari di pazzi e, cosa singolare in detta epoca, per mano di pazzi» che uscì «di sei mesi in sei mesi ad Aversa» ma che finì però per rinchiudersi «in troppo angusti confini», così che il sogno di un giornale nazionale di psichiatria rimase tale. «Né è da farne le meraviglie. Perocchè sono i tempi che fanno i giornali, e non i giornali i tempi». E i tempi, acerbi fino a quel momento, erano divenuti maturi. «Ed io ne presi coraggiosamente l'iniziativa», con la finalità di «porgere un mezzo di avvicinamento e di comunicazione ai medici alienisti dispersi in questa lunga e in tante parti divisa Penisola» (A. Verga, *Prefazione*, in «*Gazzetta medica italiana. Lombardia. Appendice psichiatrica*», serie terza, tomo terzo, n. 5, 2 febbrajo [sic] 1852, pp. 33-34).

⁴⁷ Venne celebrato come l'unico giornale psichiatrico mai pubblicato in Italia «fondato

ricordava, nel 1864, continuazione dell'*Appendice* per temi e struttura. Verga chiamò alla codirezione Castiglioni e Biffi (per proseguire solo con quest'ultimo alla morte di Castiglioni avvenuta nel 1871) ed essi instancabilmente si dedicarono alla consacrazione della psichiatria, ma soprattutto alla «causa di una legge protettrice degli alienati»⁴⁸ presso il governo⁴⁹ e presso i consigli provinciali «perché vengano stanziati i fondi per manicomi degni della civiltà attuale»⁵⁰, senza trascurare il tema, mai

dai due gloriosi Nestori della Psichiatria italiana, Andrea Verga e Serafino Biffi» che avevano saputo tenere alta la bandiera della scienza psichiatrica nazionale [A. Tamburini, *Il primo quarantennio della Rivista sperimentale di freniatria*, in «Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali», XLI, fasc. IV, (1916), pp. II-III]. Per tanti anni esso fu la «palestra ove tutti gli Alienisti italiani fecero le prime prove e diedero i loro migliori saggi e fu per molti anni l'unico ed onorato segnacolo all'estero dell'esistenza di una Psichiatria italiana» [A. Tamburini, *La Rivista sperimentale di freniatria e l'Archivio delle malattie mentali nervose*, in «Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale in relazione con l'antropologia e le scienze giuridiche e sociali, sezione *Medicina legale*», XVII (1891), p. 209]. Nel 1892 l'*Archivio* di Verga cessò le sue pubblicazioni per fondersi con la *Rivista sperimentale di freniatria*, nella cui direzione si unirono quelle dei due periodici (*ibidem*).

⁴⁸ Verga, articolo senza titolo, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», I, (1864), p. 8. Nell'occasione ricordava di aver intrapreso dodici anni prima una serie di pubblicazioni bimestrali sulle malattie della mente, ma la frantumazione dell'Italia in tanti Stati e staterelli ne aveva inevitabilmente intralciato la diffusione: «Era già molto l'aver procurato ai medici alienisti sparsi nella penisola un mezzo gratuito di avvicinamento e di comunicazione» (ivi, p. 3). L'avvenuta unità rendeva possibile ciò che allora sembrava solo un auspicio di difficile realizzazione.

⁴⁹ Castiglioni aveva infatti provveduto alla stesura di un articolo che sarebbe dovuto servire da base per il legislatore unitario: *Idee per una legge sugli alienati*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», III (1866), pp. 333-342 e IV (1867), pp. 3-9 e 73-94. Che l'obiettivo di Verga e degli alienisti italiani in generale fosse quello, attraverso i periodici, non solo di ottenere «un riscatto nazionale» della psichiatria, ma di intraprendere una «battaglia politica per l'attuazione di un piano nazionale di riforma dei manicomi, capace di coinvolgere il più possibile il mondo accademico e l'opinione pubblica» (F. De Peri, *Il folle e il medico*, cit., p. 1083, 1085) fu ribadito con fermezza da Livi nel 1876. Ciò che si cercava era un'alleanza «fra lo studio dell'uomo fisico e dell'uomo morale, fra il sapere medico e il sapere legale»: una meta che sembrava destinata all'insuccesso e che invece, grazie proprio alla paziente opera di diffusione scientifica, era divenuta realtà, tanto che «oggi veramente ci è grato, vedere sul campo legale confitto solidamente il segnacolo di questa alleanza fra le due scienze, che fin qui procedettero sempre divise, senza incontrarsi mai, o si incontrarono solo per guardarsi in cagnesco, e darsi urti a vicenda» [C. Livi, *Quel che vogliamo*, in «Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale in relazione con l'antropologia e le scienze giuridiche e sociali», II, (1876), pp. I-II].

⁵⁰ A. Verga, articolo senza titolo, cit., p. 8.

davvero preso a cuore dalla politica, dei pazzi criminali.

Alla rivista si accompagnarono una serie di tentativi per costituire un'associazione formata da soli alienisti, in modo che nei vari congressi o riunioni si potessero affrontare non tematiche mediche generiche, ma quelle specifiche riguardanti la classificazione delle malattie mentali, l'intervento per la riforma dei manicomi, il dialogo con gli esponenti politici e giuridici, indispensabile per realizzare i veri scopi che la compagine milanese si proponeva⁵¹.

Spettava a Serafino Biffi promuovere l'iniziativa già nel 1862, quando invitava «i medici italiani che si consacrano alla cura degli alienati» a creare una propria sottosezione in occasione del Congresso scientifico che si sarebbe tenuto a Siena, con la finalità di promuovere iniziative e studi. *Conditio sine qua non* era che «gli alienisti italiani si trovasse numerosi e concordi»⁵². Nella realtà pochi accolsero l'invito⁵³ e ciò rese pertanto impossibile la realizzazione della proposta⁵⁴.

Fu di nuovo Biffi, unitamente a Verga, a rilanciarla il 26 settembre 1873: l'appuntamento, questa volta, era all'undicesimo congresso scientifico che si sarebbe tenuto a Roma dal 20 al 30 ottobre, ribadendo ciò che un decennio prima circa era stato preannunciato⁵⁵. Nonostante anche in questo secondo caso gli alienisti accorsi non furono molti⁵⁶, per

⁵¹ Una sorta di programma era anticipato da Biffi, laddove suggeriva che la possibile società psichiatrica avrebbe dovuto occuparsi dei manicomi, per lo più «meschini o abominevoli», ma soprattutto insufficienti per far fronte «all'ingente numero dei nostri pazzi» in continuo aumento. Vi era poi la necessità di presentare una proposta di legge sui manicomi uniforme a tutta la penisola; occorreva altresì procedere alla nomina di ispettori chiamati a vigilare su queste strutture nonché a una nomenclatura delle malattie mentali per ottenere omogeneità nelle ricerche (S. Biffi, *Ai medici alienisti d'Italia*, in «Gazzetta medica italiana. Lombardia. Appendice psichiatrica», serie quinta, tomo primo, n. 22, 2 giugno 1862, p. 197).

⁵² L'unità politica e territoriale rendeva finalmente possibile «contarci tra noi e stenderci la mano», superando le difficoltà dell'età precedente (*ibidem*).

⁵³ Si racconta di soli sei/sette presenti: *I medici alienisti all'undicesimo Congresso degli scienziati in Roma*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», XII, fasc. II, marzo 1874, p. 43.

⁵⁴ A. Verga, *I medici alienisti italiani al congresso scientifico di Siena*, in «Gazzetta medica italiana. Lombardia. Appendice psichiatrica», serie quinta, tomo primo, n. 41, 13 ottobre 1862, p. 376.

⁵⁵ A. Verga, S. Biffi, *Invito agli Alienisti italiani pel prossimo Congresso degli Scienziati a Roma*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», X (1873), pp. 400-401.

⁵⁶ Come risulta dal resoconto della riunione furono in totale tredici i partecipanti (*I medici*

Verga essi «diedero bell'esempio di concordia, di fermezza e di operosità», ottenendo di formare la sottosezione tanto agognata «per poter trattare più liberamente e più particolarmente di cose relative alla loro specialità»⁵⁷.

Nasceva così la *Società freniatria italiana*⁵⁸, dotata di un proprio statuto, elaborato da una commissione nominata nella seduta del 23

alienisti, cit., pp. 41-42), ma Verga, compiaciuto per il numero, rammentava che molti, come Biffi, pur non avendo potuto partecipare di persona, avevano fatto giungere, tramite lettera, il loro assenso alla costituzione di un'associazione autonoma (ivi, pp. 43-44).

⁵⁷ Ivi, p. 41.

⁵⁸ La scelta del nome vide impegnati nella discussione in particolare Livi, Verga e Lombroso. Prevalse la proposta del toscano Carlo Livi, uno dei maggiori alienisti della seconda metà del XIX secolo, direttore del manicomio di Reggio Emilia e della clinica psichiatrica di Modena [per una ricostruzione ad ampio raggio della vita e dell'attività di Livi cfr. lo scritto dei suoi due allievi E. Morselli, A. Tamburini, *La mente di Carlo Livi*, in «Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale in relazione con l'antropologia e le scienze giuridiche e sociali», V (1879), pp. I-XLVIII]. La parola freniatria, dalla radice greca *fren*, a detta di Livi, era già entrata a far parte del linguaggio comune, come dimostravano le espressioni *frenesia* e *frenetico*. Il termine *psichiatria*, avallato da Verga, poneva invece l'accento sulla *psiche*, rappresentativa dell'anima secondo la concezione platonica (*I medici alienisti*, cit., p. 49). Per Livi il lemma *freniatria* aveva «diritto ad entrare nella scienza e starvi» in quanto capace di mettere in luce il fatto che le malattie mentali dovevano essere indagate come malattie di tutto il sistema nervoso centrale, riconducendo quindi lo studio della mente in una dimensione materialistica. Per i giuristi, in particolare, non l'apporto di psichiatri e filosofi era necessario, dal momento che per costoro il delitto era un ente astratto, sempre uguale a se stesso, e le pene volte solo al castigo e non alla prevenzione. Un approccio diverso, ispirato a non analizzare il reo solo nel momento del reato, ma a disvelare la sua vita antecedente, le sue imperfezioni fisiche, le ereditarietà, le «sinistre influenze dell'età, del sesso, del temperamento, delle infermità, dei disagi, della miseria», come si proponeva di fare la Rivista, non solo avrebbe consentito un dialogo con i magistrati e con il legislatore per offrire sicurezza alla società, ma anche l'individuazione dei «modi migliori, per correggere il male, del carcere e della forza» [C. Livi, *Del metodo sperimentale in freniatria e medicina legale. Discorso che potrebbe servire a uso di programma*, in «Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale in relazione con l'antropologia e le scienze giuridiche e sociali», I (1875), pp. 1-10]. Non a caso egli chiamò a partecipare alla rivista e ad aderire al suo programma giovani cultori come Lombroso, che condividessero con lui l'indirizzo anatomo-clinico e sperimentale della psichiatria, e per la parte giuridica della Rivista, da lui fondata appunto nel 1875, si avvale dell'apporto di Francesco Carrara, una sorta di endiadi tra esponenti della scuola classica e positiva. Sulla terminologia più opportuna per la 'nuova' scienza si veda anche A. Verga, *Dei nomi da applicarsi alla pazzia e alle principali sue specie*, in Id., *Studi anatomici sul cranio e sull'encefalo psicologici e freniatrici*, vol. II, *Psicologia e frenopatologia generale*, Milano 1897, pp. 132-155. Si tratta del discorso tenuto da Verga all'inaugurazione dell'anno psichiatrico 1875-76 nell'Ospedale Maggiore di Milano. Si nota sul punto un contrasto tra i milanesi e le posizioni di Livi e Lombroso.

ottobre 1873 e composta da Verga, Livi e Lombroso⁵⁹. Lo statuto fu approvato due giorni dopo, con il fine, come sancito dall'art. 1, di incrementare «gli studi freniatrici, il progresso degli istituti manicomiali, la tutela ed il vantaggio degli alienati». Alla società avrebbero potuto aderire, ai sensi dell'art. 2, oltre agli alienisti, considerati soci nati⁶⁰, «i medici, i giurisperiti, i magistrati, tutti quei cultori delle scienze naturali e filosofiche che si prendono a cuore lo studio dell'uomo fisico [...] tutti coloro insomma che in qualsiasi modo intendono di giovare alla causa degli infelici alienati»⁶¹.

Il 26 ottobre, nonostante la giornata festiva⁶², vi fu una nuova riunione in cui si stabilì che Milano fosse la prima sede della Presidenza; nell'occasione, inoltre, fu eletto per acclamazione Andrea Verga come presidente e Serafino Biffi quale tesoriere-segretario fino all'anno successivo⁶³;

⁵⁹ *I medici alienisti*, cit., p. 47. Nell'occasione Livi articolava in quattro elaborati quesiti, riguardanti l'organizzazione interna dei manicomi, un solo problema: il ruolo delle donne all'interno della sezione maschile. La relazione su tali punti fu affidata a Giuseppe Neri, direttore del manicomio di Perugia, e a Gaetano Cappelli, direttore del manicomio di Lucca, i quali, nella successiva seduta del 26 ottobre, esclusero categoricamente l'opportunità di far accedere le donne nelle sezioni di alienati maschi dal momento che la presenza di «giovani e avvenenti» fanciulle a contatto con uomini privi di ragione era quasi un'istigazione ai più bassi e miseri istinti, ma soprattutto era lo loro mancanza di autorevolezza, derivante dal sesso debole e fragile, cui appartenevano, a impedirne l'impiego. Non bastavano cuore e carità, sentimenti di cui la donna era dotata forse anche in misura eccessiva, ma occorreva coraggio e forza per fermare e frenare i comportamenti di simili «mentecatti». Vi era poi la necessità di preservare la virtù e la pudicizia delle infermiere, messe a dura prova dalla necessità di provvedere ai bisogni anche più intimi degli internati: la visione dei loro corpi nudi, o di atti osceni o l'assistere alla masturbazione così come alla sporcizia dei loro corpi non erano spettacoli consoni alla natura femminile, fatta di grazia e delicatezza. «Concludiamo, sembrarci che le donne, alla testa del servizio fra i pazzi uomini, sieno nocive per il male che fanno e per il bene che impediscono. Per il male che fanno, perché colla loro debolezza non possono non favorire l'indisciplina e la rilasciatezza nel servizio [...] e colla semplice presenza risvegliano negli infermi l'istinto sessuale [...]. Sono poi nocive per il bene che impediscono, perché esse stanno in luogo di quell'Ispettorato, che deve essere d'uomini capaci» (ivi, pp. 54-59).

⁶⁰ Verga, nella riunione del 26 ottobre, propose che quanti erano intervenuti all'XI Congresso degli scienziati o vi si fecero rappresentare fossero considerati soci fondatori. La mozione fu approvata e inserita all'articolo 1 delle disposizioni transitorie (ivi, p. 53).

⁶¹ Ivi, p. 50.

⁶² Verga si era fatto promotore di quell'incontro «anche a costo di mancare a un precetto della Chiesa, perché possano essere ultimati i lavori più importanti» (ivi, p. 53).

⁶³ In seguito Presidente e tesoriere-segretario sarebbero durati in carica tre anni. Il cambio di rappresentanza sarebbe avvenuto durante il primo convegno a Imola (ivi, p. 61).

si individuò in Imola, «città quieta, propizia agli studi, e dove sorge un nuovo e celebrato manicomio»⁶⁴ la sede per il primo congresso, fissato per l'anno successivo⁶⁵, e si elevò l'*Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali* a organo ufficiale della Società.

Il 21 settembre 1874 si inaugurò il primo congresso freniatrico italiano e con orgoglio Biffi poteva vantare ottantotto adesioni alla società, di cui venti provenienti da medici milanesi⁶⁶. Nella seduta del 22 settembre vi fu un'ampia discussione sulla proposta della classificazione delle malattie mentali avanzata da Verga che alla fine di un lungo e serrato dibattito fu adottata in via provvisoria al fine di consentire un censimento generale e uniforme degli alienati del Regno⁶⁷. La proposta comprendeva, accanto alle tre forme tradizionali di mania, malinconica e demenza, la cosiddetta pazzia morale o, secondo un pittoresco titolo, ragionante o lucida che, come si vedrà, sia pur per cenni, tante conseguenze avrà nelle perizie processuali⁶⁸.

Non solo quel convegno fu la consacrazione di Verga, ma anche di quel movimento milanese che si era convintamente battuto per la creazione di una casa comune scientifica, per il riconoscimento di una nuova dignità ai manicomi e ai suoi degenti, chiedendo alla politica interventi a livello edilizio, strutturale, organizzativo, scientifico, di cura e di metodo⁶⁹. La

⁶⁴ Ivi, p. 54.

⁶⁵ Ivi, pp. 60-61.

⁶⁶ S. Biffi, intervento al *Primo congresso freniatrico italiano*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», XII, fasc. II, marzo 1874, pp. 329, 331.

⁶⁷ *Primo congresso freniatrico italiano*, cit., pp. 338-349. Si veda A. Verga, *Proposta d'una classificazione uniforme delle malattie mentali a scopo particolarmente statistico*, ivi, pp. 217-241. La proposta era stata avanzata alla Società freniatrica italiana nella seduta del 24 giugno 1874.

⁶⁸ Per folli morali si intendevano soggetti privi di ogni senso affettivo e morale, vere e proprie “belve umane” che operavano lucidamente nella totale assenza di valori cui ispirare la propria condotta. Il folle morale era accostato al delinquente nato: la categoria più pericolosa che diveniva «il destinatario per eccellenza dell'internamento in un manicomio criminale» [P. F. Peloso e F. Paoletta, *Dei claustrici e altro. Idee e progetti per la costruzione del manicomio criminale nella psichiatria italiana dell'Ottocento*, in G. Grassi-C. Bombardieri (curr.), *Il policlinico della delinquenza. Storia degli ospedali psichiatrici giudiziari italiani*, Milano 2016, p. 30]. Secondo questa teoria, che Verga a sua volta riprendeva dai padri stranieri della psichiatria, la follia poteva non annullare completamente la libertà di discernimento e la libertà di azione.

⁶⁹ Verga era convinto che i “medici dei pazzi” non potessero essere né filosofi né teologi, ma quanti conoscevano in profondità il sistema nervoso ed erano perciò in grado di intervenire per ristabilire l'equilibrio con l'isolamento, strappando così l'infermo alle cause abituali di irritazione, con i bagni tiepidi e, in generale, con l'idroterapia. Il punto

scomparsa di quei protagonisti vide inevitabilmente spegnersi l'astro luminoso della scuola ambrosiana, che cedette lo scettro e il ruolo guida a Reggio Emilia e ai suoi interpreti.

4. *Alienisti versus giuristi: scienza e diritto a confronto*

Fu proprio in occasione dell'undicesimo congresso di medicina che Lombroso affrontò il tema dei manicomi criminali⁷⁰. Lo aveva già fatto nel 1872⁷¹, in un celeberrimo 'botta e risposta' con Biffi⁷², a cui alcuni

di svolta però era rappresentato dal desiderio di un 'recupero' dell'internato attraverso il lavoro, in particolare il lavoro manuale più che quello intellettuale, capace di formare caratteri forti (A. Verga, *Studi anatomici*, cit., p. 205).

⁷⁰ Lombroso domandava al congresso di presentare una mozione al governo per l'istituzione dei manicomi criminali, una proposta che, a differenza di quanto sostenuto da Livi, doveva essere separata da quella relativa alla necessità di una legge organica generale sui manicomi, dal momento che le due situazioni richiedevano scelte mirate e specifiche. Verga ricordava che nel X Congresso degli Scienziati i medici alienisti intervenuti avevano rivolto una petizione al Governo per una legge a favore dei pazzi, ma la petizione era rimasta senza risposta (sulla mozione degli alienisti a Siena si veda G. Campani, *Rapporto del Segretario generale per la sezione delle scienze fisiche, matematiche e naturali*, in *Atti del decimo congresso degli scienziati italiani*, Siena 1864, p. 24. Si veda anche *Decimo Congresso degli Scienziati italiani in Siena*, in «Annali universali di medicina», CLXXXI, fasc. 543, settembre 1862, pp. 684-685). Lombroso avanzava l'ipotesi che non vi fosse un interesse politico verso i manicomi criminali in ragione delle spese necessarie per costruirli, obiezione superabile se si facesse «riflettere al Governo, che spendendo per i manicomi criminali, si risparmierebbe l'equivalente in spese processuali alle Corti d'Assise» (*Primo congresso freniatrico italiano*, cit., p. 60). Nella seduta del 28 ottobre all'unanimità si approvò «di rinnovare le più calde istanze affinché il Governo con una Legge degna della presente civiltà e dei progressi della scienza alla sorte dei miseri alienati prontamente sovvenga», specificando altresì che era giunto anche il momento perché il Governo «affretti la costruzione degli ospizi per li alienati delinquenti» (ivi, pp. 61-62).

⁷¹ Canosa considerava quell'anno significativo per l'istituzione dei manicomi criminali non solo per lo scritto di Lombroso, ma anche per una circolare inviata dal Ministero dell'Interno ai prefetti in cui si chiedeva di dar conto del numero degli alienati presenti nelle carceri e si invitavano gli stessi a formulare suggerimenti su quali fossero gli interventi necessari per allestire un locale destinato alla cura dei delinquenti alienati, o furiosi, o melanconici, o idioti, o affetti da altre malattie «atte ad intaccare le facoltà mentali» (la circolare, accompagnata da una nota di Giovanni Stefano Bonacossa, medico primario del manicomio di Torino, è riprodotta in «Rivista di discipline carcerarie», II, fasc. 8, 1872, pp. 429-430). Cfr. R. Canosa, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità ad oggi*, Milano 1979, p. 136.

⁷² S. Biffi, *Provvedimenti che occorrerebbero in Italia pei delinquenti divenuti pazzi*, in

ricollegano la prima discussione ufficiale sui manicomi criminali, anche se in realtà il dibattito, per altri studiosi, si era acceso molto prima, con Luigi Ferrarese⁷³.

Con uno sguardo alle realtà straniere, in cui di manicomi criminali si era iniziato a parlare già alla fine del Settecento, Lombroso sosteneva che anche in Italia i tempi erano maturi per costruire luoghi riservati esclusivamente a quanti erano stati riconosciuti colpevoli di un reato commesso in uno stato di assoluta incapacità di intendere e di volere. Si trattava dei cosiddetti folli rei, semanticamente e concettualmente distinti dai rei folli, ossia da coloro che impazzivano durante la detenzione. I modelli di Gran Bretagna, Francia, Germania, Stati Uniti erano di ispirazione per colmare un grave ritardo della psichiatria nazionale nell'affrontare il problema⁷⁴.

La questione era posta in un momento in cui, mentre si succedevano progetti e discussioni per un codice penale nell'Italia unita, primeggiava ancora nella maggior parte dei territori italiani l'art. 94 del codice sardo del 1859. La norma prevedeva che non vi era reato se l'imputato aveva commesso il delitto in uno stato di assoluta imbecillità, pazzia o morboso furore, o trascinato da una forza a cui non aveva potuto resistere⁷⁵. Costoro costituivano la schiera dei cosiddetti prosciolti, il cui

«Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti» V (1872), pp. 583-599.

⁷³ L. Ferrarese, *Delle malattie della mente ovvero delle diverse specie di follie*, vol. III, Napoli, 1843, pp. 62 e 125. Sulla nascita dei manicomi criminali A. Gilardoni, *Manicomi*, in *Digesto italiano*, XV, parte prima, Torino 1903-1907, pp. 569-683; I. Cappelli, *Manicomio giudiziario*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Milano 1975, pp. 427-441; R. Canosa, *Storia del manicomio*, cit., *passim*; R. Villa, «Pazzi criminali»: strutture istituzionali e pratica psichiatrica nei manicomi criminali italiani (1876-1915), in «Movimento operaio e socialista», IV, (1980), 3, pp. 369-393; A. Manacorda, *Il Manicomio giudiziario: cultura psichiatrica e scienza giuridica nella storia di un'istituzione totale*, Bari 1982; V.P. Babini-M.Cotti-F. Minuza-A. Tagliavini, *Tra sapere e potere. La psichiatria italiana nella seconda metà dell'Ottocento*, Bologna 1982; A. Borzacchiello, *Alle origini del manicomio criminale*, in G. Pugliese-G. Giorgini (curr.), *Mi firmo per tutti. Dai manicomi criminali agli ospedali psichiatrici giudiziari. Un'inchiesta e una proposta*, Roma 1997, pp. 71-94; F. Colao, *Un'esistenza mezza legale mezza no*, cit., pp. 439-463; F. Paolella, *Alle origini del manicomio criminale*, in «Rivista sperimentale di freniatria», 75 (2011), 1, pp. 33-43; G. Grassi-C. Bombardieri (curr.), *Il policlinico della delinquenza. Storia degli ospedali psichiatrici giudiziari italiani*, Milano 2016.

⁷⁴ Per una lettura comparativa delle disposizioni vigenti nei diversi paesi europei in tema di folli rei e rei folli cfr. A. Manacorda, *Il manicomio giudiziario. Aspetti di raffronto tra l'Italia e gli altri paesi europei*, in G. Pugliese-G. Giorgini (curr.), in *Mi firmo per tutti*, cit., in particolare pp. 95-103 per il periodo qui considerato.

⁷⁵ Era altresì previsto nell'art. 95 che quanti compivano un reato in una condizione

destino tuttavia rimaneva incerto, nel senso che uscivano dal circuito penale, senza che fosse definito il loro successivo destino. O meglio, in seguito al proscioglimento erano rimessi in libertà, a meno che l'autorità amministrativa non ne disponesse il ricovero in un asilo per pazzi secondo i termini e le condizioni previste da ciascun manicomio, esattamente come accadeva per gli alienati 'comuni', con i quali finivano per convivere.

Lombroso riteneva che per queste categorie di soggetti il carcere fosse un'ingiustizia, ma la libertà un pericolo, e le «mezze misure» da noi utilizzate violavano al contempo la morale e la sicurezza⁷⁶. Era poi altrettanto indispensabile evitare ogni contaminazione tra gli alienati comuni e i delinquenti folli, essendo questi ultimi troppo scaltri e troppo violenti per vivere nei manicomi civili.

Intrecciando le proprie teorie con la disamina dei casi in cui si era imbattuto durante le visite effettuate sia nelle prigioni che nei manicomi, Lombroso giungeva alla conclusione che la creazione dei manicomi criminali, ovviamente gestiti da specialisti, avrebbe posto fine all'eterno conflitto con la giustizia e la sicurezza «che si rinnova quasi ogni giorno quando si tratta di giudicare quegli infelici», costringendo i giudici, nella mancanza di normative chiare, a oscillare tra ingiustizia o imprudenza, assolvendo o condannando solo quando la follia appariva evidente ai loro occhi⁷⁷.

E se la mancanza di visione politica sull'utilità dei manicomi criminali, unita a un'insufficienza di finanze atte a istituirli, ne impediva la realizzazione, la soluzione minimale era almeno la creazione di sezioni

di scemata capacità di intendere e di volere, tale tuttavia da non escludere del tutto l'imputabilità, erano condannati alla reclusione fino a un massimo di 10 anni o alla pena della custodia fino a un massimo di 20. La sanzione era solo ideale, dal momento che non esistevano edifici perché ciò potesse realizzarsi. Quanti invece perdevano l'uso della ragione durante la detenzione rimanevano in carcere, assistiti del medico-chirurgo del penitenziario.

⁷⁶ C. Lombroso, *Sull'istituzione dei manicomi criminali in Italia*, in «Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti», V (1872), p. 72.

⁷⁷ Ivi, pp. 150-151. Dello stesso parere l'allievo Antonini, per il quale «oggi si assolve quando la follia appaia evidente al cittadino giurato e al magistrato o diminuendo di qualche grado la pena condannando quando la follia appaia chiara solamente agli occhi dei medici. E allora si entra nel circolo vizioso o dover provvedere alla difesa sociale o commettere una ingiustizia ed una iniquità condannando un malato, sottraendolo a una possibile azione terapeutica» [ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività manicomiale 1900-1932 (serie), Criminali alienati e manicomi criminali, 18 aprile 1920 (fascicolo), Questione dei rapporti fra Manicomio e Tribunale* (bozza incompleta e manoscritta di Antonini di una relazione rivolta ai sigg. medici in merito alla custodia dei criminali prosciolti per alienazione mentale, assegnati in maniera controversa dalla legge n. 36 del 14 febbraio 1904 ai Manicomi provinciali), b. 1, fasc. 9].

apposite nelle carceri, destinate a quanti vi impazzivano, oggetto di specifici approcci curativi, e di comparti separati nei manicomi provinciali per accogliervi i prosciolti⁷⁸.

Dal dialogo tra Biffi e Lombroso emergeva che i due condividevano solo l'esigenza della creazione dei manicomi criminali, ma su quali fossero i soggetti che qui avrebbero dovuto trovare riparo e perché, sul personale destinato alle loro cure e soprattutto sull'irreparabilità della delinquenza e della follia le posizioni divergevano profondamente.

Se per Lombroso erano cinque le categorie di soggetti meritevoli di luoghi appropriati e specifici in cui trovare rifugio⁷⁹, per Biffi solo coloro che impazzivano durante il processo o la detenzione erano destinati ai manicomi criminali, per evitare la cattiva influenza che avrebbero potuto esercitare sui carcerati sani di mente, mentre i folli rei avrebbero dovuto essere ricoverati presso i manicomi ordinari⁸⁰. Per Lombroso, inoltre, gli individui riconosciuti abitualmente pericolosi e già sottoposti a vari processi, una volta reclusi non avrebbero mai dovuto essere dimessi, mentre «gli alienati a follia istantanea, od intermittente, che offrano segni di perfetta guarigione, saranno segnalati per la dimissione dopo uno o due anni di osservazione, ma sottoposti, dopo la loro uscita, a visite mediche mensili per molti anni di seguito»⁸¹. Se per Biffi sarebbe stato agevole sostenere le spese necessarie per costruire nelle carceri reparti appositi, in ragione dello scarso numero di reclusi divenuti folli, per Lombroso le statistiche presentate da Biffi sul numero dei rei folli non rispondevano alla realtà, così come contestava che fosse più economico dotare le carceri di speciali sezioni anziché erigere un grande manicomio criminale⁸².

Lombroso inoltre riteneva che Biffi, direttore di un manicomio privato, fosse condizionato nelle sue considerazioni dalla situazione privilegiata in cui era chiamato a operare⁸³, lontano da una realtà che mostrava di ignorare.

Nel dibattito sulla categoria dei soggetti da destinare ai manicomi criminali faceva irruzione Verga, il quale riteneva che era per i casi oscuri,

⁷⁸ C. Lombroso, *Sull'istituzione dei manicomi*, cit., p. 158.

⁷⁹ Ivi, cit., p. 157.

⁸⁰ S. Biffi, *Provvedimenti che occorrerebbero in Italia*, cit., pp. 593-594.

⁸¹ C. Lombroso, *Sull'istituzione dei manicomi*, cit., p. 157.

⁸² Ivi, pp. 863-864, cui Biffi di nuovo rispondeva: S. Biffi, *Risposta alle osservazioni del prof. Lombroso*, in «Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti», V (1872), pp. 864-866.

⁸³ C. Lombroso, *Sull'istituzione dei manicomi*, cit., pp. 862-863.

ossia di dubbia o parziale responsabilità, che si sarebbero dovuti aprire le porte dei *claustr*⁸⁴: una denominazione che Verga utilizzò per evidenziare che non si trattava né di prigionieri né di manicomi e che rivela quasi un afflato religioso (come accadeva in fondo per il termine penitenziari) in cui l'allontanamento dal consesso civile era l'unico modo per recuperare la sanità della psiche e giungere alla guarigione.

Erano in particolare i folli morali, che mettevano in crisi i postulati della scuola classica così come la stessa concezione di capacità di intendere e di volere e il significato di libero arbitrio, i destinatari di tali luoghi, ritenendo che se 'la partita' andava giocata sul terreno scivoloso della pericolosità, essi erano i più pericolosi per quell'apparente 'normalità' che celava invece una perversa personalità, difficile da accertare *ictu oculi*, come invece poteva accadere in altre situazioni di alienazione mentale⁸⁵.

Per Verga, dunque, i pazzi lucidi e quelli che operavano sotto il dominio di forti sentimenti o di delirio mistico, capaci di compiere con la massima freddezza atti atroci, erano le sole categorie degne dei manicomi criminali⁸⁶.

Al pari di Biffi, anche per Verga il posto per i pazzi accertati (i folli rei) era nei manicomi comuni, in reparti isolati, senza distinzione tra infermi e infermi, a differenza di quanto sostenuto da Lombroso prima e da Antonini poi. A quest'ultimo, in particolare, l'esperienza aveva insegnato che i folli rei causavano costantemente disordini, erano responsabili di minacce, di incendi, perfino di omicidi, di tentativi più o meno riusciti di rivolte ed evasioni e la loro segregazione nel comparto riservato agli agitati, ritenuto il più sicuro nei manicomi comuni, impediva la possibilità di compiere un lavoro rieducativo mirato⁸⁷.

Mischiare malati di mente e criminali folli era come avere lupi in mezzo ad agnelli, veggenti insieme ai ciechi, per dirla con le parole di Eugenio Tanzi⁸⁸, psichiatra influente, formatosi alla scuola di Augusto Tamburini a Reggio Emilia, vicino alla scuola di pensiero lombrosiana.

⁸⁴ A. Verga, *Sui medici alienisti*, cit., p. 47.

⁸⁵ Ivi, pp. 19-22.

⁸⁶ A. Verga, *Sui manicomi criminali*, manoscritto conservato in ASPI, *Archivio Andrea Verga (fondo)*, *Scritti medico-scientifici (serie)*, *Istituti scientifici, sanitari e assistenziali (sottoserie)*, *Manicomi diversi 1843-1876 (fascicolo)*, b. 13, fasc. 7.

⁸⁷ ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo)*, *Attività manicomiale 1900-1932 (serie)*, *Criminali alienati e manicomi criminali, 18 aprile 1920 (fascicolo)*, *Contributo allo studio del problema dell'assistenza dei criminali alienati: considerazioni e contributi di Antonini*, in varie redazioni manoscritte e dattiloscritte, b. 1, fasc. 9.

⁸⁸ E. Tanzi, *Trattato delle malattie mentali*, Milano 1905, p. 666.

Per costoro, a detta di Antonini, non vi era altra via che quella dei manicomi criminali, che, al pari di Lombroso e in dissenso con i colleghi milanesi, avrebbero dovuto accogliere tanto i criminali alienati assolti quanto i condannati impazziti durante l'espiazione della pena, quelli in osservazione giudiziaria e anche coloro che, pur non essendo in queste condizioni giuridicamente attestate, fossero clinicamente diagnosticati folli morali (il tema tornava dunque a riproporsi)⁸⁹.

La vivace comunità scientifica degli alienisti in generale, e quella milanese in particolare, accese, come si è potuto constatare attraverso questi brevi *flashes*, un dialogo, che assunse a volte i contorni di uno scontro, sia al proprio interno che con il mondo giuridico. In fondo i manicomi, e quelli criminali nello specifico, erano terreno di interesse comune, dal momento che entravano in gioco il tema dell'imputabilità e della concezione del reato e della pena, riflesso delle posizioni delle due principali scuole penalistiche.

Giuristi e alienisti si sfidavano all'interno di uno stesso perimetro, perché per poter decidere della capacità di intendere e di volere di un autore di reato in fase processuale era necessario il parere dei medici della mente, ma il loro intervento era richiesto anche *ex post*, una volta pronunciata la sentenza, per deciderne l'eventuale ingresso in manicomio e poi la loro eventuale liberazione.

Scienza e diritto si guardavano però con diffidenza⁹⁰, come ricordava

⁸⁹ ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività manicomiale 1900-1932 (serie), Criminali alienati e manicomi criminali, 18 aprile 1920 (fascicolo), Contributo allo studio del problema dell'assistenza dei criminali alienati: considerazioni e contributi di Antonini*, in varie redazioni manoscritte e dattiloscritte, b. 1, fasc. 9, p. 4 del dattiloscritto.

⁹⁰ Una diffidenza che anche Tamburini rilevava in una lettera inviata a Carrara il 20 maggio 1875, in cui, ripercorrendo un processo di tre giovani accusati di parricidio, Tamburini, investito del ruolo di perito, evidenziava come il pubblico ministero, pur dichiarandosi incompetente, aveva liquidato davanti alla giuria il parere scientifico degli alienisti come «astrattezze e voli pindarici de' medici [...]». Ora dimandiamo noi, chiarissimo Professore: a che chiamare la scienza nel foro [...] se la si mette in sospetto o in ridicolo; [...] se dinanzi a' Giurati le si dà biasimo e mala voce?». L'idea era che in fondo per i magistrati la pazzia fosse una malattia dello spirito e che per riconoscerla bastasse un po' di buon senso e di apertura mentale, ma la scienza aveva dimostrato che essa era una malattia del cervello e che come tutte le altre malattie andava studiata sia sul versante psichico che corporeo. «Ora che sanno, senza far loro torto, i magistrati di tutto questo? A che vale loro l'ingegno ed il sapere legale e filosofico, e la pratica forense, per entrare in questa selva selvaggia e aspra e forte della pazzia?». La lettera di Livi dal titolo *I periti alienisti nel foro. Lettera al prof. comm. Carrara*, è pubblicata in «Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale», I (1875), pp. 256-259. Lo stesso numero accoglieva la risposta di Carrara (pp. 320-324), poi riprodotta in *Opuscoli di diritto criminale*, VII, Prato 1887, pp. 139-145. Carrara, pur

Andrea Verga, che identificava nei magistrati degli avversari terribili (più di quanto lo fossero stati teologi e filosofi in passato), «in quanto che essendo dalla legge stessa autorizzati a promuovere ed istruire i processi criminali, e parlando in nome della verità e della giustizia, esercitano la più grande influenza sull'animo dei giurati o di quelle commissioni che nei Governi costituzionali rappresentano la coscienza pubblica»⁹¹.

Più volte Verga era stato chiamato a esprimersi nelle Corti d'assise come perito in alcuni dei processi più importanti del tempo⁹² e l'impressione che ne aveva tratto era di circospezione, in particolare da parte dei procuratori del re⁹³, pronti a contraddire le affermazioni dei periti, a combatterne le teorie per influenzare i giurati e decidere così in via riservata le sorti del processo. La presenza degli alienisti nei processi era vissuta come un male necessario ma fastidioso, capace di insidiare il potere giudiziario, che, come nel passato, identificava la giustizia umana con quella divina e attribuiva al proprio ruolo una funzione oracolare.

dimostrando di comprendere le osservazioni di Livi, invitava però gli stessi alienisti a trovare un accordo tra loro. Il problema di fondo, che determinava una loro scarsa credibilità, era data, secondo il maestro lucchese, dal fatto che gli psichiatri *in primis* non si esprimevano in modo unanime su cause, forme, gradi della pazzia. Quanto al ruolo dei periti nel foro, Carrara riconduceva all'inveterata tradizione di affidare unicamente al giudice ogni tipo di decisione la scarsa incidenza dei periti stessi, accusando poi la giuria di affidarsi più al sentimento che alla ragione nella decisione finale. Sentimento che scaturiva semplicemente da chi, tra perito e pubblico ministero, fosse più o meno in simpatia ai giurati stessi.

⁹¹ A. Verga, *Sui medici alienisti e le corti d'assise*, Milano 1873, pp. 8-9.

⁹² Ricordo qui in particolare il suo coinvolgimento nel caso dell'assassinio da parte di Achille Agnoletto del proprio figlioletto di tre anni, affogato dal padre nel Naviglio della Martesana. Verga, fedele alle sue teorie, aveva diagnostico uno stato di pazzia morale e quindi la semi infermità in capo all'imputato, escludendo tanto l'imbecillità quanto la pazzia nel senso rigoroso del termine. La giuria, sia pure a maggioranza, riconobbe invece l'Agnoletti colpevole di omicidio volontario e lo condannò ai lavori forzati a vita. La perizia, pronunciata davanti alla Corte d'assise di Milano nel giugno del 1872, fu pubblicata in «Annali universali di medicina», CCXXI (1872), pp. 439-445. I risultati della perizia suscitarono l'irrisione del *Corriere di Milano*, cui Verga rispose con una lettera datata 8 giugno, riprodotta nello stesso numero degli *Annali*, pp. 445-447. Le perplessità erano condivise da Francesco Carrara, *Impressioni del processo Agnoletti*, in *Opuscoli di diritto criminale*, IV, Prato 1889, pp. 381-416, in particolare pp. 384-396. Si veda *Processo contro Achille Agnoletti per assassinio del proprio figlio*, Milano 1872. Per la sentenza pp. 116-119.

⁹³ Faceva eccezione a questa generalizzazione il sostituto procuratore Giovanni Tiepolo, che in suo scritto aveva abbracciato le conclusioni cui la psichiatria era giunta, riconoscendo la difficoltà di individuare le diverse gradazioni della follia, fino a sfociare nella follia morale, vero nervo scoperto nel confronto tra medicina e diritto (G. Tiepolo, *Dell'imputabilità penale ne' suoi rapporti collo stato attuale della psichiatria*, Milano 1865).

Lo stesso aveva sostenuto Biffi, altro nome di grido per le importanti perizie fornite nei casi di cronaca giudiziaria del tempo⁹⁴, per il quale vi erano magistrati «che nutrono verso i medici alienisti gelosa diffidenza, temendo che questi, ispirandosi a esagerate dottrine, e per un certo esclusivismo professionale, inclinino a vedere la pazzia anche colà dove non esiste, sottraendo così il colpevole al giusto rigore della legge»⁹⁵.

Si trattava di un braccio di ferro tra un giudice che ancora si considerava *peritus peritorum* e tentava di difendere le aule dei tribunali dalle invasioni dei nuovi saperi e gli esponenti delle nascenti discipline come l'antropologia, la criminologia, la sociologia, la psichiatria, le quali contendevano al diritto uno spazio significativo.

Accanto ai magistrati, bersaglio di polemiche era anche la giuria:

⁹⁴ «Il nome, fino allora poco noto, del modesto e tranquillo cultore della fisiologia e patologia nervosa, doveva a un tratto acquistare grande notorietà in occasione di un celebre processo milanese»: così A. Tamburini, *Commemorazione*, cit., p. VI. Il riferimento era alla perizia di Biffi nel processo di uxoricidio perpetrato da Giuseppe Curti, che nel marzo del 1858 aveva ucciso sullo scalone del Palazzo Arcivescovile la moglie e il suocero, mentre scendevano dall'aula in cui si sarebbe dovuta pronunciare la loro separazione in seguito alla presentazione della domanda di cessazione di convivenza da parte della donna. La separazione non era stata concessa, ma la donna aveva giurato che non sarebbe mai tornata da Curti, il quale, in preda alla gelosia e all'ira, aveva inferito ripetuti colpi di pugnale alla moglie e al padre di lei. Curti era stato condannato a morte, ma fu proscioltto in sede di appello, il 31 marzo 1859, a seguito di una lettera aperta a Verga pubblicata da Biffi, il quale «in una finissima, stupenda analisi del caso» dimostrava l'irresponsabilità di Curti per aver agito sotto il dominio di un'idea fissa, che aveva portato a una profonda confusione mentale, o meglio a un delirio monomaniaco. La lettera di Biffi è contenuta in *Opere complete di Serafino Biffi*, vol. V *Psichiatria forense e Discipline carcerarie*, Milano 1902, pp. 3-24, nello specifico p. 23. Da quel momento apparve sempre «in prima linea nelle più grandi questioni medico-legali sullo stato di mente di celebri imputati» (A. Tamburini, *Commemorazione*, cit., p. VI), come nel caso del figlicida Agnoletti (v. *supra*). La perizia è pubblicata in «Archivio italiano per le malattie nervose», X (1873), pp. 246-256 e poi in *Opere complete*, cit., pp. 55-66], nel caso dell'omicida paranoico Giuseppe Dossena (*Opere complete*, cit., pp. 79-116) e dell'anarchico Giovanni Passannante, autore di un attentato al re Umberto I [cfr. *Sullo stato di mente di Giovanni Passannante. Perizia medico-legale dei Prof. Tommasi, Verga, Biffi, Buonomo, Tamburini (relatore Tamburi)*, in «Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale» V, giugno 1879, pp. 170-189]. Sul delitto Passannante v. G. Virgilio, *Passannante e la natura morbosa del delitto: studio*, Roma 1888; G. Galzerano, *Giovanni Passannante. La vita, l'attentato, il processo, la condanna a morte, la "grazia" regale e gli anni di galera del cuoco lucano che nel 1878 ruppe l'incantesimo monarchico*, Galzerano 1997; E. Musumeci, *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari*, Milano 2012, pp. 47-49; E. De Cristofaro, *Gli anarchici e il delitto politico tra Italia e Francia (1878-1900)*, in «Beccaria», VI (2021), pp. 232-264.

⁹⁵ S. Biffi, *Provvedimenti che occorrerebbero in Italia*, cit., pp. 594-595.

impossibile, secondo Verga, che una questione così delicata come l'accertamento dell'esistenza di uno stato di pazzia fosse oggetto di una questione da sottoporre ai giurati, che operavano più secondo senso comune o seguendo il sentimento dell'opinione pubblica che con competenza e cognizione medica, come si richiedeva nel caso di specie: «è un vero sfregio che si fa ad una scienza così benemerita dell'umanità [...], una sconcina assurdità»⁹⁶.

Castiglioni, a sua volta, ricordava che il giudizio del medico esprimeva una verità motivata con le ragioni della scienza e dell'esperienza, al contrario del giurato, che dava voce a una verità basata sulla percezione personale, troppo incerta e confusa, spesso erronea per meritare apprezzamento⁹⁷. In fondo ai giurati, più che sull'imputabilità o meno dell'accusato, si chiedeva di giudicare la veridicità del parere dei periti. Castiglioni rilevava una contraddizione sul peso dato alla parola dei medici quando si pronunciavano sull'esistenza della pazzia precedente la commissione del reato o su quella sopravvenuta in corso di giudizio. Nel primo caso, il loro giudizio era messo in discussione dalle valutazioni dei giurati; nel secondo, ci si fidava ciecamente di loro, trasformando l'alienista da 'testimone' in giudice: un controsenso che «fa i pugni colla ragione»⁹⁸.

Verga, Castiglioni e Biffi, come anticipato, viaggiavano sulla stessa lunghezza d'onda in un momento in cui l'attenzione verso i manicomi si stava animando e quella verso i manicomi criminali si stava imponendo, nell'assenza di una legislazione chiara per la quale essi si batterono sia nella loro veste medica che in quella politica⁹⁹, come accadde con Verga che fu senatore del Regno dal 1876, e numerosi furono i suoi interventi per l'approvazione di una legge *ad hoc*¹⁰⁰.

⁹⁶ A. Verga, *Sui medici alienisti*, cit., p. 10.

⁹⁷ C. Castiglioni, *Idee*, cit., p. 6. «Io voglio che i giurati abbiano tutta la scienza infusa, o la acquistino comparendo al dibattimento; penso di non offenderli se nego recisamente loro la facoltà di decidere che in un individuo v'abbia o non v'abbia l'alienazione, quando non vi sieno medici o alienisti. È tema difficilissimo, sopramodo astruso, arcano, oscuro, dilicato, grave il tema dell'alienazione mentale e li alienisti medesimi devono ben sudarvi sopra a comprenderlo per definirne l'entità nei casi da discutersi. Ed i giurati dovranno e potranno decidere con un monosillabo lì su' due piedi?» (ivi, p. 7).

⁹⁸ Ivi, pp. 8-9.

⁹⁹ Sugli interventi legislativi in tema di manicomi prima dell'approvazione del codice Zanardelli cfr. R. Canosa, *Storia del manicomio*, cit., pp. 139-145 e le relative note con il rinvio alle fonti.

¹⁰⁰ P. Zocchi, *Verga, Andrea*, cit., p.730. Si ricorda in particolare il suo intervento a favore del progetto di legge sugli alienati e i manicomi presentato nel 1891 dal Ministro

Ma fu soprattutto Antonini a portare avanti una serrata critica contro le normative man mano succedutesi nel tempo, che gli altri compagni di viaggio milanese non ebbero la ventura di conoscere.

Dai suoi scritti emerge una delusione verso il codice penale del 1889, di cui si contestava duramente l'art. 46¹⁰¹, il quale dichiarava non punibile colui che, al momento del fatto, era in tale stato di infermità mentale da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti. Tuttavia il giudice, qualora considerasse pericolosa la liberazione dell'imputato proscioltto, ne ordinava la consegna all'autorità competente per i provvedimenti di legge.

L'art. 47 prendeva invece in considerazione coloro in cui lo stato mentale era tale da scemare l'imputabilità senza escluderla, prevedendo una riduzione di pena e la possibilità per il giudice, nel caso di pena restrittiva della libertà personale, di ordinare che la stessa fosse scontata in una casa di custodia, fino a quando l'autorità competente non avesse revocato il provvedimento. In questo caso la parte restante della pena sarebbe stata spiata nei modi ordinari.

La formulazione, che non conteneva nessun accenno esplicito ai

dell'Interno Giovanni Nicotera. Nell'occasione Verga rivendicava di aver investito il Parlamento della questione già nel 1877 (il riferimento era al precedente progetto Nicotera del 1877 nel primo governo Depretis), e se con rammarico lo aveva visto inabissarsi in tali e tante difficoltà «che avea perduto la speranza di accompagnarlo in porto», poteva invece salutare quei tredici anni di incubazione con la gioia di chi vedeva tornare il figliol prodigo tra le braccia paterne. Lo addolorava, anzi provocava in lui «un senso di disgusto e di mortificazione» constatare che da quella legge spirava ancora una volta una cert'aria di diffidenza verso gli alienisti, gettando un'ombra infausta su di loro, sottoposti a rigidi controlli, chiamati ad osservare mille cautele. Eppure erano stati proprio loro a bandire dai manicomi le catene e la frusta, a ridurre ai minimi termini la coercizione, a rischio della loro stessa persona, a convertire «i loro tetri ed insalubri covili in palazzi comodi ed amene ville», organizzando il lavoro al loro interno e passatempi geniali per quanti ne erano esclusi. Le teste dei medici alienisti erano circondate «della doppia aureola di patrono e di martire», eppure ancora la loro parola era guardata con sospetto e con timore (*Atti parlamentari della Camera dei senatori, Discussioni, Legislatura XVII^a — 1^a Sessione 1890-92, tornata del 13 febbraio 1892, Roma 1892, pp. 2123-2125*). Va precisato che il progetto di legge si inabissò definitivamente.

¹⁰¹ «Nel lungo esercizio medico legale e coll'osservazione sperimentale di tante centinaia di criminali, di pazzi, di anormali sono venuto nella convinzione che la forma degli artt. 46 e 47 c.p. dà luogo a grandi difficoltà diagnostiche ed a perniciose conseguenze pratiche, perché la giustizia penale si uniforma [...] colla divisione pregiudiziale di delinquenti moralmente responsabili e non responsabili. E a poco giovarono gli artt. 13 e 14 aggiuntivi [...] e quell'art. 595 del c.p.p. ultimamente approvato» [ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività manicomiale 1900-1932 (serie), Criminali alienati e manicomi criminali, 18 aprile 1920 (fascicolo), Considerazioni sul nuovo progetto di codice penale, b. 1, fasc. 9*].

manicomi criminali, ma che soprattutto lasciava completamente nelle mani del giudice la decisione del destino (ancora una volta oscuro) dei prosciolti, non poteva incontrare il favore degli alienisti, in generale, e di Antonini in particolare.

Egli avvertiva tradita la lezione di Lombroso e della scuola positiva, perché, come ricordava Majno, era questo l'articolo in cui «è vivissima la lotta fra la scuola classica e la scuola positiva di diritto penale», la seconda ancorata «alle ricerche sperimentali relative ai caratteri antropologici dei delinquenti e agli altri coefficienti fisici delle azioni umane; ed all'imponderabile criterio della responsabilità morale sostituisce come criterio di penalità la temibilità del delinquente»¹⁰². Erano state alla fine le posizioni della classica a prevalere, ma la pericolosità, cara alla scuola positiva, aveva finito per trovare spazio di riconoscimento, anche se continuò ad essere oggetto di contenzioso sia riguardo alla sua definizione sia con riferimento all'autorità che avrebbe dovuto 'diagnosticarla'. A ravvivare la critica di Antonini furono gli art. 13 e 14 delle disposizioni di attuazione del capoverso dell'art. 46, norme emanate con regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

L'art. 13 precisava che la Corte d'Assise, con ordinanza motivata, provvedeva alla consegna dell'accusato prosciolto all'autorità di pubblica sicurezza che provvisoriamente lo faceva ricoverare in un manicomio civile in stato di osservazione. Il provvedimento era dato d'ufficio e non poteva essere richiesto da nessuno. Subentrava poi, ex art. 14, il presidente del tribunale civile nel cui circondario era stata pronunciata la sentenza. Su istanza del pubblico ministero e assunte le opportune informazioni, egli ordinava il ricovero definitivo o la liberazione del prosciolto, e, su istanza delle parti o anche d'ufficio, poteva revocare il provvedimento qualora fossero cessate le ragioni che ne avevano disposto il ricovero, consegnandolo a chi offriva garanzie di cura e di custodia.

Il procedimento tracciato da questi articoli risultava farraginoso, affidando praticamente a due diversi giudici la valutazione del caso di specie: se era il magistrato penale a decidere l'internamento valutata la pericolosità del soggetto, era invece il giudice del tribunale civile a poterlo liberare, con la possibilità di due contrari apprezzamenti intorno al medesimo punto: la pericolosità.

Ad Antonini tuttavia poco importava il contrasto tra magistrati, quanto il fatto che fossero proprio loro, in splendida solitudine e senza alcuna competenza, a decidere il destino di tali delinquenti. In via

¹⁰² L. Majno, *Commento al codice penale italiano*, Verona 1890, p. 99.

generale, il codice deludeva le aspettative di chi sperava che si sancisse definitivamente la nascita dei manicomi criminali.

Ad assolvere tale onere fu il Regolamento penitenziario del 1891, voluto proprio da quel Beltrani Scalia che con un atto amministrativo e in assenza di una legge aveva di fatto, unitamente a Gaspare Virgilio, inaugurato nel 1876 la sezione per maniaci presso la casa per invalidi di Aversa¹⁰³, primo nucleo dei manicomi criminali.

Il Regolamento aveva infatti espressamente previsto i manicomi giudiziari, i quali erano chiamati ad accogliere i prosciolti considerati pericolosi *ex art.* 46 c.p. e quanti impazzivano in carcere se condannati a una pena superiore a un anno, a seguito di un rapporto stilato dal medico chirurgo dello stabilimento penale in cui il condannato era detenuto (il parere degli alienisti era solo eventuale e rimesso alla discrezionalità del Ministero e anche questa scelta era foriera di polemiche, visto che ci si basava sulla valutazione del medico generico delle carceri, privo di una formazione apposita per riconoscere la malattia mentale)¹⁰⁴. Di fronte

¹⁰³ Ne ripercorre la storia Filippo Saporito, succeduto a Virgilio nella direzione del manicomio di Aversa, nel saggio *Il manicomio criminale e i suoi inquilini*, in «Rivista di discipline carcerarie e correttive», XXXVIII, n. 1, parte prima, 1° gennaio 1913, p. 360-363.

¹⁰⁴ Il già ricordato art. 469 del Regolamento penitenziario sanciva che «per i condannati che devono scontare una pena maggiore di un anno, colpiti da alienazione mentale, sono destinati speciali stabilimenti, o manicomii giudiziarii, nei quali si provveda ad un tempo alla repressione e alla cura. Per ordinare il trasferimento in un manicomio giudiziario, occorre il rapporto speciale del medico-chirurgo dello stabilimento penale in cui trovasi il condannato, e il Ministero può sentire all'uopo anche il parere di uno o più alienisti». Per l'articolo successivo «i condannati che devono scontare una pena minore di un anno, colpiti da alienazione mentale, ma inoffensivi, paralitici, o affetti da delirio transitorio, possono rimanere negli stabilimenti ordinarii, ove non manchino i mezzi di cura e non si porti nocimento alla disciplina interna. In caso contrario, possono essere inviati ai manicomii giudiziarii od anche ai manicomii provinciali a spese dell'amministrazione». Per l'art. 471 «Gli accusati o imputati prosciolti, ai sensi dell'art. 46 del codice penale, e per i quali il presidente del tribunale civile pronunzia il ricovero definitivo in un manicomio, giusta l'art. 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, sono trasferiti, con decreto del Ministero dell'interno, e su proposta dell'autorità di pubblica sicurezza, in un manicomio giudiziario, ma in sezioni separate» e per l'art. 472 «Nelle sezioni indicate dall'articolo precedente possono essere fatti ricoverare, con decreto del Ministero dell'interno, anche gli accusati prosciolti che, ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, debbono essere provvisoriamente chiusi in un manicomio, in istato di osservazione». L'art. 474 affidava a un alienista, con titolo di direttore sanitario, la cura dei ricoverati nei manicomi giudiziari, ma alla direzione amministrativa era preposto un direttore di ruolo come negli stabilimenti di pena ordinari. Il Regolamento sembrava voler unire in un'unica trama i sottili fili delle disposizioni emanate fino a quel momento.

alle parole però mancavano i fatti. Sulla carta si parlava di manicomi giudiziari, ma, a parte poche eccezioni, della loro costruzione non vi era traccia; ci si limitava a riservare nei manicomi civili sezioni speciali, nel disinteresse della politica.

Neppure la legge del 1904¹⁰⁵ venne risparmiata dalle critiche di Antonini. Composta da soli dieci articoli, le *Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati* realizzavano per la prima volta una disciplina organica dei manicomi giudiziari, ma «con un semplice e quasi inosservato inciso dell'art. 6», che poneva a carico delle province il mantenimento dei 'pazzi', rimandava i folli rei dai manicomi criminali a quelli comuni, «rimanendo così i primi [ossia quelli giudiziari *n.d.r.*], con una vera inversione del loro scopo, destinati solo ai condannati impazziti»¹⁰⁶. In effetti i manicomi giudiziari erano sempre stati invocati dagli psichiatri allo scopo di ricoverare gli affetti da forme gravi di pazzia con tendenze criminose e per questo prosciolti da gravi imputazioni penali.

Un' eterogenia di soggetti, ai sensi dell'art.1, veniva custodita e curata nei manicomi: vi finivano le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale se pericolose per sé o per gli altri o che dessero pubblico scandalo¹⁰⁷, i delinquenti pazzi e quelli impazziti. Ciò rendeva

¹⁰⁵ Legge 14 febbraio 1904, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1904, n. 43. Sull'iter che portò all'approvazione di questa legge v. R. Canosa, *Storia del manicomio*, cit., pp. 112-117 e relative note. Cfr. anche L. Anfosso, *La legislazione italiana sui manicomi e sugli alienati. Commento alla legge 14 febbraio 1904 n. 36 ed al Regolamento approvato con R. decreto 5 marzo 1905 n. 158: dottrina, giurisprudenza, formulario*, Torino 1907; A. Lonni, *Pubblica sicurezza, sicurezza pubblica e malato di mente. La legge del 1904*, in A. De Bernardi (cur.), *Follia, psichiatria e società. Istituzioni manicomiali, scienza psichiatrica e classi sociali nell'Italia moderna e contemporanea*, Milano 1982, pp. 264-283; M. Petracci, *I matti del Duce. Manicomi e repressione politica nell'Italia fascista*, Roma 2014, pp. 20-24; E. De Cristofaro, *Una sana libertà. Difesa sociale e cura della persona nella legislazione manicomiale italiana 1904-1978*, in «Italian Review of Legal History», 4 (2018), n. 05, in particolare pp. 6-10. La legge Giolitti era completata dal regolamento di attuazione - R.D. 16 agosto 1909, n. 615 - che interveniva dettando norme su tutti gli aspetti fondamentali dell'organizzazione e della gestione dei manicomi.

¹⁰⁶ A. Tamburini, relazione sul tema *Garanzie dell'individuo e della famiglia nella segregazione a tempo indeterminato negli Stabilimenti carcerari e Manicomi criminali, e nei Manicomi comuni*, tenuta nel primo convegno della Società italiana di antropologia e diritto criminali, svoltosi a Roma dal 17 al 19 aprile 1914 e pubblicata in «La Scuola positiva nella dottrina, giurisprudenza, legislazione penale», XXIV, serie III, vol. V, n. 6, 30 giugno 1914, p. 482.

¹⁰⁷ Evidente che tali espressioni consentivano di considerare capaci di dare pubblico scandalo una serie indeterminata di soggetti, qualificabili come 'diversi' e devianti dalla normalità, comprensivi di dissidenti politici, persone dedite al bere o disturbatori della quiete pubblica, donne e uomini trasandati, sporchi, urlanti e via di questo passo, come

ancora più arduo il già difficile mestiere degli alienisti, costretti a gestire la contemporanea presenza di pazzi criminali e alienati comuni, con grave turbamento della vita manicomiale.

Il Regolamento per l'esecuzione di tale legge¹⁰⁸, in attuazione dell'art. 2 della legge del 1904, disponeva all'art. 4, tra le altre cose, che ogni manicomio, pubblico o privato, doveva disporre di locali distinti destinati ad accogliere i ricoverati in osservazione, con una o più camere per gli agitati e i pericolosi e locali di isolamento per i pericolosi ricoverati definitivamente, per gli imputati prosciolti ai sensi dell'art. 46 del c.p. e per i condannati che avevano scontato la pena, ma considerati pericolosi. Antonini denunciava che non tutti i manicomio si erano dotati di tali apposite sezioni speciali per ragioni squisitamente economiche: per le province adempiere ai dettami della legge significava di fatto costruire piccoli nuovi manicomio, visto che «i prosciolti e gli *ex* condannati sono una legione. In 10 anni nel Manicomio di Milano ne sono passati molte centinaia. E crescono per la facilità» con cui i medici delle carceri riconoscevano la pazzia dei detenuti, fosse solo per decomprimere le carceri stesse¹⁰⁹.

Come se non bastasse l'attacco sferrato alla legislazione 'penale sostanziale', se così si può dire, Antonini lanciava i suoi strali anche contro l'art. 595 del c.p.p. del 1913, che, in coerenza con la normativa vigente, demandava al presidente del tribunale la decisione di rimettere o meno in libertà il folle reo, su informazioni ricevute dal pubblico ministero dopo perizie affidate a personale sanitario diverso da quello della struttura in cui la persona era ricoverata. In gioco vi era la valutazione della pericolosità del soggetto, affidata non già all'alienista che aveva in cura il soggetto, ma ad altro medico. Antonini lamentava che criminali alienati e perciò prosciolti, ma ricoverati in manicomio, a distanza di pochi mesi dalla data della sentenza venivano dichiarati dimissibili e innocui, generando così il sospetto che vi fosse un giudizio peritale contraddittorio con quello pronunciato in

le perizie, oggetto di un prossimo studio, dimostreranno.

¹⁰⁸ Il *Regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904*, n. 36 si trova pubblicato in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 16 settembre 1909, n. 217.

¹⁰⁹ ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo)*, *Attività manicomiale 1900-1932 (serie)*, *Criminali alienati e manicomio criminali*, 18 aprile 1920 (fascicolo), *Contributo allo studio del problema dell'assistenza dei criminali alienati*: considerazioni e contributi di Antonini, in varie redazioni manoscritte e dattiloscritte, b. 1, fasc. 9, pp. 5-6 del dattiloscritto. La critica proseguirà anche dopo l'approvazione del codice del Trenta. Cfr. G. Antonini, *Per una riforma della legge sui manicomio e sugli alienati*, in «La Giustizia Penale», XXXIX, parte prima (1933), coll. 321-324.

precedenza. «Sta il fatto – lamentava Antonini - che la direzione non può non tenere nella dovuta considerazione una dichiarazione di dimissibilità che le proviene da un medico, in appoggio alla domanda delle famiglie», come previsto appunto dall'art. 595 del c.p.p.

Ciò contribuiva a aumentare il senso di diffidenza e di ostilità verso il corpo psichiatrico, imputato di adottare un criterio diverso per lo stesso soggetto, a seconda della sua condizione giuridica, ossia se “peritando o peritato”. Per questa ragione Antonini invitava i magistrati (cui spettava l'ultima parola e che avevano la possibilità di rigettare la domanda) a operare secondo una regola precisa, ossia non formulare parere favorevole per dimissioni di imputati prosciolti riconosciuti colpevoli di reati contro l'incolumità delle persone se non dopo una prolungata degenza di osservazione, pari ad almeno a due anni¹¹⁰.

Nella bozza manoscritta Antonini elevava a principio generale una vicenda personale, riportando le accuse mossegli dal presidente del Tribunale del Busto Arsizio e dal Procuratore del Re perché «con troppa facilità» egli aderiva alle domande di dimissioni dei parenti di ricoverati prosciolti» *ex art.* 46 c.p., così come gli si contestava la violazione del Regolamento del 1909 perché «taluni degli alienati prosciolti anziché venir tenuti nella sezione speciale sieno trasferiti in altri dove la vigilanza è meno attiva o dove è resa più facile la fuga». A riprova della veridicità dei rimproveri mossi si richiamavano le quattro fughe consecutive avvenute in una sola settimana. Per questo le autorità lo avevano ammonito che se il fatto si fosse ripetuto si sarebbe proceduto ad un'inchiesta per accertare le responsabilità¹¹¹.

Antonini replicava che non a lui o ai direttori di un manicomio

¹¹⁰ ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività manicomiale 1900-1932 (serie), Criminali alienati e manicomi criminali, 18 aprile 1920 (fascicolo), Questione dei rapporti fra Manicomio e Tribunale*, b. 1, fasc. 9 (bozza incompleta manoscritta di Antonini, di una relazione rivolta ai sigg. medici in merito alla custodia dei criminali prosciolti per alienazione mentale, assegnata in maniera controversa dalla legge n. 36 del 14 febbraio 1904 ai Manicomi provinciali) e *Contributo allo studio del problema dell'assistenza dei criminali alienati: considerazioni e contributi di Antonini*, in varie redazioni manoscritte e dattiloscritte, b. 1, fasc. 9, pp. 10-11 del dattiloscritto. Si veda anche nella stessa sede *Per una più rigida applicazione dell'art. 595 del codice di procedura penale*, bozza manoscritta e copia dattiloscritta di una relazione recante alcune proposte di Antonini per un'applicazione più rigida dell'articolo 595 del codice di procedura penale, alla cui disciplina sono sottoposti i criminali alienati prosciolti.

¹¹¹ ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività manicomiale 1900-1932 (serie), Criminali alienati e manicomi criminali, 18 aprile 1920 (fascicolo), Questione dei rapporti fra Manicomio e Tribunale*, b. 1, fasc. 9, f. 1.

andassero rivolte tali lamentele, ma alla legge, di cui essi erano fedeli esecutori disarmati, senza possibilità di intervento alcuno; era inoltre quanto mai necessario allontanare i criminali alienati dai manicomi provinciali per destinarli ai tanto agognati manicomi criminali¹¹².

Nel crepuscolo della scuola positiva¹¹³, il nostro alienista ne ravvivava le fiamme, rammaricandosi che le idee di Lombroso non avessero fatto presa sul codice penale del 1889. Tuttavia Lombroso, a suo dire, si era rivelato un maestro profetico¹¹⁴: quelle idee avevano dimostrato la loro validità nel tempo, tanto da aver convinto il ministro Guardasigilli Lodovico Mortara a nominare una commissione per rivoluzionare i cardini del sistema penale, affidandone la presidenza a Enrico Ferri. Su Ferri e su quel progetto, colpo di coda della scuola positiva, Antonini riponeva grandi speranze: non lesinava pertanto encomi al tentativo di Ferri di dare vita a un nuovo codice penale che avrebbe compiuto un passo definitivo verso l'affermazione di una giustizia penale cui rimaneva finalmente estranea ogni pretesa di misurazione della colpa del delinquente come base della pena, superando il codice vigente, rivolto alla obiettività del delitto anziché alla pericolosità del delinquente¹¹⁵.

Il progetto (che come sappiamo non si tradusse mai in una realtà concreta) accoglieva finalmente, a suo dire, i progressi scientifici compiuti, attribuendo alla pena una funzione di difesa sociale in rapporto alla pericolosità. Tale era l'entusiasmo che in un manoscritto Antonini riproduce pedissequamente gli articoli del progetto Ferri dedicati ai manicomi giudiziari, costellato da brevi commenti di lode, gli stessi che riserverà al codice penale del 1930 per l'introduzione delle tanto agognate misure di sicurezza¹¹⁶.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ Si veda S. Mazzone, *Positivismo e medicina legale nella costruzione ideologica dello Stato unitario*, in «Storia e politica», X (2018), n. 3, pp. 417-443.

¹¹⁴ Per Antonini il pensiero divinatorio del grande antropologo si era affermato nel tempo; anche quando sembrava non essersi imposto per via diretta nell'applicazione del diritto penale, era stato tale da determinare una trasformazione dei principi fondamentali nella costruzione di un 'nuovo' penale (il riferimento era appunto alla commissione presieduta da Ferri): ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività peritale 1894-1938 (serie), Perizia Ortuani s.d. (fascicolo)*, b. 7, fasc. 3, f. 2 (si tratta di manoscritti che attestano l'attività peritale di Antonini).

¹¹⁵ ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività manicomiale 1900-1932 (serie), Criminali alienati e manicomi criminali, 18 aprile 1920 (fascicolo), Considerazioni sul nuovo progetto di codice penale*, b. 1, fasc. 9.

¹¹⁶ L'art. 222 del codice penale prevedeva che i soggetti giudicati psichicamente infermi

Ma quei manicomi nelle mani del Duce finirono per trasformarsi in luoghi dove reprimere il dissenso politico¹¹⁷, non diversamente da quanto era accaduto nel passato con riferimento agli anarchici. Ai manicomi ricorse Mussolini in persona per celare i segreti della sua vita personale. Proprio a Mombello, dove era stato rinchiuso nel 1935, morì il 26 agosto 1942 per consunzione il figlio segreto del Duce, Benito Albino, nato dalla relazione con Ida Dasler, sua compagna dal 1914 al 1925, cui toccò la stessa sorte del figlio: spirare in manicomio nel 1937 dove era stata rinchiusa nel 1926, prima a Pergine e poi a Venezia¹¹⁸.

I codici e le leggi manicomiali non erano state il trionfo che la psichiatria auspicava né l'affermazione piena dei principi della scuola positiva, che pure aveva costretto a riflettere su temi e questioni fino a quel momento sottovalutate. «Non si era trattato di completo insuccesso»¹¹⁹, a dispetto di una certa *vulgata* e di una narrazione secondo la quale quel movimento di scienza e di pensiero non avrebbe lasciato eredità alcuna e non avrebbe impattato né sul diritto né sul sapere scientifico. I manicomi giudiziari, non numerosi come si era desiderato né nelle forme richieste dagli alienisti, erano divenuti una realtà. In quei policlinici della delinquenza¹²⁰ certo prevalse la volontà di rinchiudere per escludere, di difendere l'ordine sociale, la tranquillità pubblica, il mondo 'normale' (ma questo era il punto: come definire la normalità?) dai 'diversi' (ma diverso da chi?).

fossero internati in un manicomio giudiziario per un periodo non inferiore a due anni, elevato a dieci se per il delitto commesso era prevista la pena di morte e l'ergastolo, oppure a cinque se per il fatto commesso la legge prevedeva la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. Vigeva tuttavia assoluta incertezza circa la durata massima della sanzione. Infatti, la misura di sicurezza veniva revocata solo dopo un accertamento delle condizioni psichiche del paziente. Allo scadere della durata prevista (senza possibilità di un intervento anticipato) il giudice, sentito il perito psichiatra, poteva infatti prorogare la misura senza limitazione alcuna, generando una sorta di "ergastolo bianco". L'infermo di mente non imputabile entrava in nuovo circuito regolato dalle misure di sicurezza detentive e nonostante alcune critiche sollevate in ambiente medico per l'automatismo fra non imputabilità e pericolosità sociale, il codice del '30 fu salutato con favore dal mondo della psichiatria.

¹¹⁷ M. Petracci, *I matti del duce*, cit., *passim*.

¹¹⁸ L. Benadusi, *Ida Dalser, Benito Mussolini e Luigi Albertini*, in «Mussolini ha deciso di internarmi col piccino». *Lettere di Ida Dalser a Luigi Albertini 1916 – 1925*, Milano 2010, pp. 9-52; A. Pieroni, *Il figlio segreto del Duce. La storia di Benito Albino Mussolini e di sua madre Ida Dalser*, Milano 2006; G. Galeotti, *In cerca del padre. Storia dell'identità paterna in età contemporanea*, Roma-Bari 2009, pp. 52-56.

¹¹⁹ R. Canosa, *Storia del manicomio*, cit. p. 150.

¹²⁰ F. Saporito, *Il manicomio criminale*, cit., p. 361.

Gli alienisti erano certo spinti dal desiderio di contribuire allo sviluppo della ricerca e di migliorare, attraverso lo studio, la condizione dei 'matti', arrovellandosi intorno alla definizione di pazzia, alla classificazione dei disturbi mentali e della personalità dei soggetti, attorcigliandosi in quel sapere imperfetto e non esatto che è la conoscenza dell'essere umano, sperimentando, sbagliando e ricominciando. Tuttavia non si può negare che quei luoghi furono spesso serbatoi di infelicità. Nel tempo i rei folli hanno cambiato continuamente casa, dai manicomi agli OPG fino alle REMS, e se i primi non furono altro che luoghi di detenzione in cui era possibile un fine pena mai, le REMS sono oggi caratterizzate da una concezione quasi esclusivamente custodiale, ma, come nel passato, norma giuridica e teoria clinica faticano a trovare possibilità di recezione nella realtà, tra strutture insufficienti e indifferenza politica.

C'erano una volta i manicomi criminali. E forse ci sono ancora.

Andrea Bosio

Fra garantismo e necessità repressiva nel Piemonte sabaudo

SOMMARIO: Introduzione – 1. Statuto albertino e polizia – 2. Lo Stato liberale alla prova della repressione – 3. Il 1859: un anno decisivo.

Introduzione

Per la monarchia sabauda il periodo che va dall'inizio delle agitazioni dell'autunno del 1847 alla fine della prima guerra di indipendenza nel marzo del 1849, fu un momento di radicale trasformazione che ha pochi eguali nella pluricentenaria storia della dinastia. Al termine del travagliato biennio il Regno di Sardegna si era mutato da paese fortemente centralizzato e assolutista, ancora legato per tanti versi all'antico regime, nell'unico Stato peninsulare dove le conquiste delle rivoluzioni del 1848 erano state mantenute e dove al potere del sovrano si affiancavano un governo parlamentare e una costituzione che garantiva ai cittadini diritti prima di allora assolutamente inediti nei domini di casa Savoia¹. Per quanto il regno subalpino del 1849 sia ancora un paese molto diverso da quello che dieci anni dopo potrà riprendere le ostilità contro l'Austria con miglior fortuna, la presenza della carta statutaria e la nascita di un'opinione pubblica meno limitata e circoscritta di quella prequarantottesca imponevano immediati effetti su molteplici ambiti della vita politica, sociale e culturale del paese e soprattutto obbligavano la quasi totalità delle istituzioni e degli ordinamenti dello Stato sabaudo a un processo di adattamento al sistema costituzionale. Se per alcuni settori fu più semplice e indolore chiudere i conti con il passato assolutista, nel caso qui analizzato dell'apparato di polizia, questa riconversione fu particolarmente complessa e non esente da contraddizioni, limiti e ambiguità.

Prima del 1848 la struttura istituzionale del Regno di Sardegna si componeva essenzialmente di una doppia amministrazione dove ai funzionari civili si affiancavano anche i governatori e i comandanti militari che rivestivano competenze e mansioni che non si limitavano solo alla difesa del territorio e dei confini statali. Tradizionalmente nei domini sabaudi

¹ Sul dibattito sul valore dello Statuto dal punto di vista costituzionale rimando a P. Colombo, *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Roma 2001, C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia (1848-1994)*, Roma 2006, e R. Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma 2002.

ai vertici dell'esercito era infatti affidato il controllo e il mantenimento dell'ordine pubblico delle campagne e durante la Restaurazione questi compiti erano andati accrescendosi e affinandosi con l'introduzione di nuovi sistemi di controllo desunti dalla polizia della Francia napoleonica. Sul modello della gendarmeria venne creato il Corpo dei carabinieri reali e costituito un Ufficio di Polizia che si ispirava al *Ministère de la police générale*, con lo scopo di ampliare la propria sfera di controllo su spazi della vita pubblica fino ad allora non regolamentati². Pur riflettendone l'impostazione, la polizia sabauda, posta sotto la Segreteria di Stato per gli affari Interni, era in realtà quasi interamente gestita dalla burocrazia dell'esercito e nel 1841 subì un'ulteriore militarizzazione con il passaggio dell'Ufficio alle dipendenze della Segreteria di Stato di Guerra e Marina³. Alla polizia statale si affiancavano poi tutta una serie di organi semiautonomi che avevano svolto nei secoli precedenti compiti di tutela dell'ordine pubblico, e che i Savoia avevano ristabilito precipitosamente al loro rientro in Piemonte nella primavera del 1814, nel «momento ideologicamente più puro della Restaurazione»⁴. Si era venuto così a creare un sistema

² La bibliografia sui cambiamenti della polizia e della giustizia in Europa al termine del periodo napoleonico è molto vasta. Segnalo qui alcuni titoli senza pretesa di completezza: G. Alessi, *Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale: Napoli 1779-1803*, Napoli 1992; L. Antonielli (cur.), *Gli spazi della polizia. Un'indagine sul definirsi degli oggetti di interesse poliziesco*, Soveria Mannelli 2021; M. Da Passano, *Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823-1844)*, Milano 1984; L. Di Fiore, *Gli Invisibili. Polizia politica e agenti segreti nell'Ottocento borbonico*, Napoli 2018; R. Cobb, *Polizia e popolo. La protesta popolare in Francia (1789-1820)*, Bologna 1976; C. Emsley, *Crime and society in England (1750-1900)*, London 1987; S. C. Hugues, *Crime, disorder and the Risorgimento*, Cambridge, 1994.

³ Sulla creazione del Ministero di Polizia e sulla sua successiva abolizione rinvio a E. Mongiano, *La Segreteria degli Interni e la Polizia*, in *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, Roma 1997, pp. 105-119 e A. Bosio, *Torino fuorilegge. Criminalità, ordine pubblico e giustizia nel Risorgimento*, Milano 2019, pp. 30-50. Sulla nascita del Corpo dei carabinieri reali vedere, invece, M. Broers, *Napoleonic imperialism and the Savoyard monarchy 1773-1821. State building in Piedmont*, New York 1997, pp. 401-409, F. Carbone, *Lineamenti dell'organizzazione di polizia nel Regno di Sardegna: il Corpo dei carabinieri reali (1814-1853)*, in L. Antonielli (cur.), *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Soveria Mannelli 2010, pp. 97-155, ed. E. Faccenda, *I Carabinieri tra storia e mito 1814-1861*, Torino, 2009, pp. 17-31.

⁴ La definizione è in M. Broers, *L'ordine pubblico nella prima Restaurazione 1814-20*, in *Ombre e luci della Restaurazione in Piemonte. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, cit., p. 135. A Torino, per esempio, le funzioni di polizia erano svolte principalmente dall'Ufficio del Vicariato, un organo municipale dalle svariate competenze, e su cui rimando agli studi di D. Balani, *Il vicario tra città e stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Torino 1987, e di A. Bosio,

magmatico in cui varie giurisdizioni si intersecavano e si sovrapponevano a vicenda e dove elementi che proponevano un'idea moderna di controllo convivevano con strutture dall'impostazione antiquata e che tuttavia resistevano tenacemente a ogni tentativo di riforma⁵. La confusione delle competenze, le carenze del personale e l'assenza di una legislazione organica che regolasse l'azione e i limiti della polizia, era compensata sul piano operativo da un ampio ricorso a procedure estremamente severe e brutali. La durezza con cui erano stati condotti i processi contro i membri della *Giovine Italia* nel 1833, furono tali da suscitare un'ondata di proteste da parte dell'opinione pubblica liberale internazionale contro la «piena illegalità morale» con cui era stata condotta la repressione conclusasi con decine di arresti, centinaia di esiliati o rifugiati all'estero e quattordici condanne a morte⁶. Inoltre, la confusione tra poteri giurisdizionali e di polizia faceva sì che l'Ufficio di Polizia gestisse un intero settore della giustizia penale al di fuori del controllo della magistratura statale. Il segno distintivo di questo modo di amministrare la giustizia erano le «misure economiche», eredi delle settecentesche *lettres de cachet*, una serie di provvedimenti amministrativi che andavano dall'arruolamento coatto all'incarcerazione a tempo indeterminato in una fortezza o in qualche casa di correzione; grazie al vasto margine di discrezionalità di cui godevano, i vertici della polizia potevano usare queste sanzioni contro chiunque ritenessero opportuno «segregare dalla società», sia che fosse un sospetto in linea politica, sia che fosse molto più semplicemente un miserabile «privo di mezzi di sussistenza»⁷. Sebbene questa discrezionalità spesso sfociasse in atti di puro arbitrio, lo stesso Carlo Alberto ne fece personalmente un abbondante uso, né ritenne opportuno di limitarne l'uso con le riforme che, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Trenta, modernizzarono l'ordinamento giudiziario del Regno di Sardegna adeguandone il diritto alla codificazione napoleonica.

Un'istituzione di Antico Regime tra Restaurazione e riforme carlo-albertine: il Vicariato di Torino (1814-1848), in «Annali della Fondazione Einaudi», XLVII (2013), pp. 120-124.

⁵ Anche altre realtà italiane come Roma avevano una situazione analoga. C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli 2012.

⁶ Sulla repressione contro le società segrete mazziniane rimando a G. S. Pene Vidari, *Note sul crimen lesae maiestatis, i moti mazziniani e la codificazione albertina*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», I (2007), pp. 391-426.

⁷ Per una storia delle misure economiche nel Regno di Sardegna rimando a R. Audisio, *La "Generalà" di Torino. Esposte, discoli, minori corrigendi (1785-1850)*, Santena 1987.

1. *Statuto albertino e polizia*

Il sistema di polizia sabaudo non riuscì comunque a resistere allo schiudersi della «primavera dei popoli». Con l'acuirsi della tensione politica alla fine dell'estate del 1847, «l'insoffribile militar tracotanza» della polizia incominciò ad essere denunciata dagli ambienti liberali come dimostrazione di un potere arbitrario e dispotico che non poteva più essere tollerato. Carlo Alberto si convinse, il 29 ottobre, a togliere i poteri di polizia ai governatori militari e ad affidarli agli intendenti, funzionari civili di pari grado, trasferendo così tutto l'apparato dalle dipendenze del Ministero di Guerra e Marina a quello degli Interni⁸. Il provvedimento, stabilito con la dichiarata intenzione di «sempre più circondare di cautele l'azione della polizia e regolarla con forme fisse e tutelari per l'interesse dei privati», era solo il primo passo di una generale riorganizzazione di tutto l'apparato che proseguì nei mesi successivi con l'abolizione di tutti quegli organismi d'antico regime che avevano mantenuto fino ad allora competenze sull'ordine pubblico. Questo percorso raggiunse il suo culmine nell'autunno del 1848, a Statuto oramai promulgato, con la creazione dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, posta sotto l'egida del Ministero degli Interni, che sostituiva ciò che restava della vecchia polizia della Restaurazione⁹. Almeno in linea teorica la volontà del nuovo governo costituzionale era un modello di gestione dell'ordine completamente diverso da quello precedente: in linea con il nuovo spirito dei tempi, la polizia non avrebbe dovuto essere una forza esclusivamente repressiva, ma un'istituzione «utile, giusta e paterna», priva di «ogni intento inquisitorio» che, basando la sua azione soprattutto sulla prevenzione, avrebbe dovuto stimolare la «morale rigenerazione» del cittadino¹⁰. Malgrado la decisione di conservare alcuni elementi della vecchia amministrazione come i carabinieri reali, il settore della pubblica sicurezza uscì dal turbine del 1848 completamente rivoluzionato: per la

⁸ Regie Lettere Patenti colle quali S. M. unisce nuovamente le attribuzioni relative alla Polizia alla Regia Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno; in data del 8 ottobre pubblicato il 27 novembre 1847.

⁹ Sovrano Decreto col quale S. M. crea per tutto lo Stato un'Amministrazione di sicurezza pubblica per vegliare e provvedere preventivamente all'ordine ed osservanza delle leggi nell'interesse sì pubblico che privato; in data 30 settembre, pubblicato il 1° ottobre 1848.

¹⁰ Archivio di Stato di Torino (da ora AST), *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 7, f. Polizia anno 1848: minuta di circolare del primo segretario per gli affari dell'Interno agli intendenti generali ed intendenti, 28 dicembre 1847.

prima volta nella storia del Regno di Sardegna l'esercito venne escluso da ogni incombenza che non fosse legata al servizio militare e i poteri di polizia vennero separati da quelli più propriamente giudiziari e detenuti unicamente dall'amministrazione civile¹¹.

Tuttavia, queste innovazioni non erano comunque sufficienti di fronte alle molteplici sfide che doveva affrontare il Regno di Sardegna nella difficile contingenza successiva alla sconfitta militare della prima guerra d'indipendenza. Innanzitutto, la presenza dello Statuto diveniva una questione ineludibile per ogni apparato dello Stato sabaudo, ora costretto ad adattare la propria azione al nuovo sistema costituzionale: sebbene gli articoli riguardanti i diritti fondamentali fossero solo una decina e rivestissero nel complesso uno scarso peso nell'architettura del testo costituzionale, a livello ideale avevano un'importanza enorme per la società del tempo, in quanto segno tangibile per ciascun individuo delle conquiste del 1848. Dopo l'enunciazione dell'uguaglianza dei «regnicoli» di fronte alla legge e del godimento dei diritti civili e politici (art. 24), lo Statuto garantiva specificatamente solo la «libertà personale» (art. 26) e l'inviolabilità del domicilio (art. 27), la libertà di stampa (art. 28) e l'inviolabilità della proprietà privata (art. 29), la legalità del prelievo fiscale (art. 30) e il diritto di riunione (art. 32). In tema di amministrazione della giustizia, inoltre, veniva specificato che nessuno potesse essere sottratto al giudice naturale (art. 71) e che nessuno potesse essere arrestato e tradotto in giudizio «se non nei casi previsti dalla legge» (art. 72)¹². A questi diritti, peraltro nemmeno troppo ampi ed espressi in formule molto concise, la stampa e l'opinione pubblica più progressista si aggrapparono da subito per estenderne l'applicazione e favorire un'evoluzione dello Stato in senso liberale. L'importanza del garantismo statutario diveniva ancora più centrale in una materia come la sicurezza pubblica che andava a toccare direttamente la libertà dei cittadini, ponendo il problema sul modo con cui garantire l'azione della polizia senza violare le norme sancite dal testo costituzionale. L'articolo 72, per esempio, eliminava di fatto la possibilità di continuare a utilizzare le cosiddette «misure economiche» che infatti vennero abolite all'apertura dei lavori parlamentari del primo governo

¹¹ S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, in U. Levra (cur.), *Cavour, l'Italia e l'Europa*, Bologna 2011, pp. 46-47.

¹² G. S. Pene Vidari, *I diritti fondamentali nello Statuto albertino*, in A. Romano (cur.), *Enunciazione e giustizia abilità dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali europee: profili storici e comparatistici. Atti di un convegno in onore di Francisco Tomas y Valiente (Messina, 15-16 marzo 1993)*, Milano 1994, pp. 41-64. I. Soffietti, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Torino 2004, pp. 40-50.

costituzionale con l'immediato rilascio di tutti i detenuti sottoposti a queste pene¹³. Ma anche il diritto dell'inviolabilità del domicilio «se non in forza della legge», impedendo tutta quella serie di perquisizioni senza mandato che avevano caratterizzato il periodo dell'assolutismo, poneva dei forti limiti all'azione di una polizia che fino a quel momento non era stata chiamata a rendere conto a nessuno del proprio operato¹⁴.

In una situazione complicata come quella del Regno di Sardegna nel 1849, stretto da una parte da una risorgente ondata reazionaria e dall'altra da non sopiti rigurgiti rivoluzionari alimentati dal fuoriuscitismo politico, il rischio ben vivo nella mente degli esponenti dell'alta società subalpina era che, in assenza di una normativa che regolasse i poteri di polizia e consentisse una efficace opera di contrasto ai fenomeni criminali ed eversivi, il paese scivolasse verso una «decisa anarchia»¹⁵, a maggior ragione considerata la pessima prova data dalle forze dell'ordine durante tutto il 1848 e le difficoltà con cui l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, ancora in fase di piena riorganizzazione e gravata da scarse risorse, andava formandosi¹⁶. La necessità di elaborare un «codice di polizia» venne affrontata da tutti i governi che si susseguirono dalla fine del 1848. Dopo un tentativo portato avanti dal governo a trazione democratica nella primavera del 1849 ma immediatamente tramontato, fu il nuovo governo D'Azeglio, nella primavera dell'anno successivo, a presentare al Parlamento un ampio progetto di «legge di pubblica sicurezza» per mano del ministro degli Interni Galvagno. Superando la legislazione dispersiva e frammentaria d'antico regime, il progetto di legge affermava un modello di polizia fortemente centralizzato, la cui azione sarebbe stata riequilibrata dall'intervento dell'autorità giudiziaria chiamata a tutelare il garantismo costituzionale anche in situazioni di carattere puramente amministrativo. Nonostante l'ampia fiducia con cui era stato presentato in Parlamento, il progetto venne da subito fatto oggetto di pesanti critiche e poi sottoposto a un lungo andirivieni tra le camere e le commissioni che, verso la fine del

¹³ Atti del Parlamento Subalpino (da ora APS), Camera dei deputati (CD), *Discussioni*, legislatura (leg.) I, sessione (ses.) del 1849, dall'8 maggio al 30 dicembre 1848, tornata del 23 maggio 1848, pp. 52-55.

¹⁴ AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 7, f. Polizia anno 1850: minuta di nota del ministro degli Interni al ministro di Grazia e Giustizia, 19 gennaio 1850.

¹⁵ *La polizia e la protezione dei beni. La delinquenza*, in «La Nazione. Giornale quotidiano politico e letterario», I, 12 febbraio 1849, n. 36.

¹⁶ Sulle difficoltà riscontrate dalla polizia sabauda durante tutto il 1848 e dopo la creazione dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza vedere A. Bosio, *Torino fuorilegge. Criminalità, ordine pubblico e giustizia nel Risorgimento*, cit., pp. 285-301 e 308-323.

1850, convinse il governo ad abbandonarlo¹⁷.

Un anno dopo, incalzato dalle pressioni dell'opinione pubblica e dagli stessi organi di polizia, il ministro Galvagno, data l'impossibilità di condurre in porto una legge organica sulla pubblica sicurezza che soddisfacesse il governo, si decise a presentare alla Camera dei Deputati un altro progetto con alcuni provvedimenti settoriali sugli oziosi, i vagabondi e i ladri di campagna. In assenza di gravi ed estesi fenomeni criminali, l'oziosità, il vagabondaggio e i furti di campagna erano i principali problemi che affliggevano i cosiddetti Stati di Terraferma. Se per i furti di campagna il giudizio era molto più sfumato e non mancava chi li considerava come l'unica risorsa delle classi contadine più povere per implementare bilanci al limite della sussistenza, l'oziosità e il vagabondaggio erano universalmente condannati in quanto anticamera di reati ben più gravi che potevano arrivare anche all'aggressione a scopo di rapina e, nei casi limite, all'assassinio e al brigantaggio organizzato. In uno scenario politico reso complicato dal riesplodere della protesta conservatrice successiva al colpo di stato francese del 2 dicembre 1851 che rischiava di rimettere in discussione i fragili equilibri del sistema costituzionale subalpino, il disegno di legge ricevette un'accoglienza diversa dal progetto dell'anno precedente: nonostante le differenze di vedute tra il governo e diversi membri del Parlamento non si fossero assolutamente conciliate e sebbene le fosche rappresentazioni delle campagne piemontesi fossero alquanto esagerate, la necessità di trovare una soluzione anche parziale si impose anche tra quegli stessi deputati, soprattutto della sinistra, che avevano tenuto fino a quel momento un atteggiamento estremamente garantista e osteggiato ogni proposta legislativa in materia¹⁸. Rapidamente discusso, il testo venne approvato il 26 febbraio 1852, anche se per saggiare meglio l'efficacia e la legalità delle misure la Camera impose alla legge una validità di due anni dalla sua pubblicazione.

¹⁷ Sul percorso del disegno di legge vedere G.S. Pene Vidari (1986), *Il Regno di Sardegna, in Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della Destra*, Atti del LII congresso di Storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma 1986, pp. 64-66.

¹⁸ APS, CD, *Discussioni*, leg. IV, ses. del 1851, dal 23 novembre 1850 al 27 febbraio 1852, tornata del 26 gennaio 1852, pp. 3935-3953.

2. *Lo Stato liberale alla prova della repressione*

Tuttavia, pochi mesi dopo l'approvazione della legge, il passaggio dal governo D'Azeglio a quello Cavour portò la linea politica dello Stato sabaudo a evolversi da una direzione rigidamente costituzionale a una più marcatamente liberale. Sebbene molti studiosi non lo abbiano inserito tra gli «elementi essenziali» del liberalismo cavouriano, il problema della tutela dell'ordine giocava un ruolo fondamentale nel pensiero dello statista piemontese in quanto unica garanzia «necessaria allo sviluppo della società»¹⁹. Se bisognava contrastare qualsiasi tentativo di fossilizzare la società nello *status quo* della Restaurazione stimolando l'aristocrazia ad attuare riforme che la avvicinassero ai ceti medi della società, allo stesso modo era necessario condannare qualsiasi iniziativa rivoluzionaria di tipo repubblicano. Già a partire dagli anni Trenta, la convinzione degli «immensi pericoli» che potevano originarsi dalle classi più povere che, se non adeguatamente aiutate, «non si sottometterebbero di buon grado a lungo alla loro sorte», iniziando ad agognare «sociali sovvertimenti»²⁰, aveva convinto il conte a prender parte a quel compatto fronte culturale, formato da eminenti personaggi di ogni condizione sociale, sia laici che ecclesiastici, che «per amore del bene e per spirito di religione, ma anche per il nostro interesse bene inteso» aveva incominciato a predisporre una vasta griglia di interventi preventivi nei confronti delle classi subalterne²¹. Le tormentate vicende del 1848 avevano poi dato ulteriori ragioni a questa convinzione: nonostante, nella sua ottica, la promulgazione dello Statuto avesse impedito «disordini, insurrezioni e poi forse massacri e infine anarchia», il progresso sociale, economico e politico dello Stato era possibile solo con quegli «elementi di ordine, forza e stabilità»²² che lo avrebbe messo al riparo dal pericolo di una rivoluzione, e che avrebbero dovuto essere tutelati anche con «mezzi severi, mezzi estremi se il caso lo richiede»²³. Forte di una schiacciante maggioranza parlamentare datagli

¹⁹ Sugli «elementi essenziali» del liberalismo cavouriano vedere M. L. Salvadori, *Il liberalismo di Cavour*, in U. Levra (cur.), *Cavour, l'Italia e l'Europa*, cit., pp. 75-80.

²⁰ Lettera di Cavour a Jean Jacques de Sellon, marzo 1836, in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo*, II, Roma 1984, p. 253.

²¹ Sull'«ortopedia morale» dei ceti subalterni rimando alla lunga parte in U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, Torino 1988, pp. 261-277.

²² Lettera di Cavour a La Marmora, marzo 1850, in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo*, II, cit., p. 434.

²³ Lettera di Cavour a Buffa, s. d. (ma dell'agosto-settembre 1853), in C. Cavour,

dal «connubio» con la sinistra moderata del Rattazzi, il nuovo governo, all'approssimarsi del termine del biennio di validità della legge del 26 febbraio 1852, poté affrontare il problema della pubblica sicurezza con maggiore energia e decisione. Venne presentata una legge molto più estesa e organica rispetto a quella di due anni prima, inserendovi anche alcuni argomenti e alcuni strumenti di controllo che il governo D'Azeglio aveva dovuto trascurare per i contrasti sorti nel 1851²⁴.

Ad un'analisi più accurata dei testi delle due leggi, si osserva che gran parte della procedura repressiva muoveva i propri passi da quella d'antico regime: in particolare la legge del 26 febbraio 1852 risultava straordinariamente simile alle misure contemplate contro i ladri di campagna dalle Regie Patenti del 16 settembre 1845 che pure avevano suscitato lo sdegno del giovane Cavour in quanto eclatante «profanazione di tutti i principii di diritto e di equità»²⁵. L'antichissima pratica della sottomissione risultava essere la chiave di volta del controllo sui trasgressori o sospetti tali: gli oziosi e i vagabondi dovevano essere denunciati dalla polizia al giudice di distretto che, in loro presenza, li avrebbe obbligati a sottoscrivere un atto di sottomissione alla cui prima violazione sarebbero stati rinviati al Tribunale di Prima Cognizione per l'applicazione delle pene previste dall'articolo 452 del codice penale e per essere «sottoposti alla sorveglianza della polizia»²⁶. La legge dell'8 luglio 1854 andava incontro ai dubbi e alle perplessità della sinistra modificando leggermente il procedimento e sostituendo la sottomissione con una più garantista ammonizione che sarebbe stata comminata «al termine di un procedimento sommario» che la normativa precedente non prevedeva²⁷.

Secondo molti osservatori, il trattamento verso i tradizionali gruppi di trasgressori della società dell'epoca restava comunque estremamente punitivo, indegno per uno Stato che si professava liberale: la *Gazzetta dei Giuristi*, per esempio, annotava che così la condizione degli oziosi e dei vagabondi risultava ora troppo «deteriore» perché la legge tendeva a considerarli sempre «responsabili del loro stato inattivo», anche quando

Epistolario, X, Firenze, 1986, p. 218.

²⁴ G.S. Pene Vidari (1986), *Il Regno di Sardegna*, cit., p. 68.

²⁵ Lettera di Cavour a Giovannetti, 5 dicembre 1845, in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo*, II, cit., p. 111.

²⁶ Per il confronto con il testo della legge del 16 settembre 1845: Regie Lettere Patenti per le quali S. M. prescrive speciali provvedimenti relativi alla repressione dei furti di campagna; in data 16 settembre 1845.

²⁷ Legge (n. 6) di riordinamento della Legge di Pubblica Sicurezza; in data 8 luglio 1854.

questo dipendeva da «volontà di terze persone, dalla fortuna delle ricerche, dalla vittoria nelle difficoltà»²⁸. Come emerge dalle sentenze penali, in queste parole vi era effettivamente un grosso fondo di verità. Molto complesso risultava distinguere chi era ozioso per volontà e chi lo era per necessità: anche se le principali caratteristiche degli oziosi venivano individuate in elementi come «la robustezza, il vivere con un tenore di vita troppo elevato per i loro mezzi, ed il non avere mestiere», la definizione rimaneva comunque molto onnicomprensiva visto che, secondo la normativa, questi non sarebbero stati unicamente

quei tali che, nati in umile stato, non dati a professione o mestiere, stanno oziando per le piazze, nelle osterie o simili ritrovi di gente sfaccendata, ma bensì estendersi a coloro i quali, sebbene privi di mezzi, vedonsi, specialmente nelle città, vestire signorilmente, aggirarsi nei teatri e nei caffè; la cui esistenza è un mistero, e non puossi altrimenti capire come provvedano ai loro bisogni, se non con mezzi immorali e delittuosi, come giuochi, truffe e simili coperte baratterie; questi che non giustificano onesto lavoro debbono senz'altro essere denunciati, perché pericolosi a tutti quelli che avvicinano, specialmente ai giovani²⁹.

La severità dei provvedimenti si faceva poi estremamente pesante con chi si macchiava di crimini veri e propri. Per tutti gli anni Cinquanta rimase in vigore il codice penale del 1839 che era caratterizzato da una generale pesantezza sanzionatoria e dall'elevata presenza della pena di morte, prevista per ben ventisei ipotesi di reato. A ciò si aggiunse nell'autunno del 1847 il nuovo processo introdotto dalla promulgazione del codice di procedura penale che, pur concedendo elementi di garanzia per l'imputato come la pubblicità e l'oralità del dibattimento, annullava l'ampia discrezionalità lasciata al magistrato che durante l'antico regime aveva reso possibili interventi mitigatori sulla durezza delle sentenze. Il paradossale risultato fu che, mentre il procedimento giudiziario si fece sempre più garantista e attento ai diritti individuali, la severità delle condanne, soprattutto per chi si macchiava di grassazioni e furti ripetuti, subì un marcato inasprimento³⁰. Pur abolendo nell'estate del 1854 le

²⁸ *Lavori legislativi*, in «Gazzetta dei Giuristi», 19 gennaio 1854.

²⁹ Istruzioni Ministeriali relative all'esecuzione della legge del 26 febbraio 1852 sui provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza; in data 18 marzo 1852.

³⁰ Vari esempi sono illustrati in A. Bosio, *Torino fuorilegge. Criminalità, ordine pubblico e giustizia nel Risorgimento*, cit., pp. 357-368.

antiquate «pene esemplari» come l'emenda e la berlina, il governo Cavour non ritenne necessaria una completa revisione delle sanzioni del codice penale in senso liberale. Nonostante un'aggressiva politica apertamente intenzionata a chiudere i conti con il Piemonte bigotto e clericale della Restaurazione, si dovette attendere fino alla promulgazione del nuovo codice penale nel 1859 per vedere depenalizzati i reati avvenuti nelle chiese o su oggetti destinati al culto che nel codice penale albertino aprivano le porte a diversi anni di detenzione e che per tutto il decennio destarono perplessità crescenti tra gli esponenti del liberalismo subalpino. Anche l'emanazione di molteplici condanne a morte non venne avversata. Anzi, per bocca dello stesso ministro degli Interni Rattazzi, la pena capitale era da considerarsi uno strumento efficace per tranquillizzare l'opinione pubblica soprattutto in un periodo di recrudescenza dell'ordine pubblico³¹. Si venne così a creare quell'apparente controsenso che, mentre lo Stato sardo andava sempre più modernizzandosi ed evolvendosi in senso liberale, la media annua di condannati a morte crebbe esponenzialmente. Negli anni Cinquanta il Magistrato d'Appello di Torino condannò alla pena capitale ottantotto individui, con una media di oltre otto condanne all'anno, un numero molto superiore a quello del regno di Carlo Alberto, quando per volontà del sovrano le esecuzioni erano state circoscritte solamente a chi si era macchiato di omicidio³².

Risulta quindi evidente come, in materia di intervento repressivo, le cose cambiarono solo fino a un certo punto tra il prima e il dopo lo Statuto. Si può meglio dire che all'arbitrio e alla confusione precedenti il 1848 si fece subentrare una normativa volta a creare strumenti di controllo e repressione verso determinate categorie di trasgressori, tra i quali andavano anche aggiunti gli oppositori politici e gli emigrati sospetti di idee repubblicane. L'arbitrarietà di molti procedimenti, già presente nelle persecuzioni contro gli oppositori politici prima del 1848, rimase immutata. La gestione dell'emigrazione politica fu probabilmente il più fedele indicatore su cui misurare tutte le ambiguità del neonato Stato liberale. Proprio di fronte a un forte elemento di novità e di vivacità politica per il Piemonte postquarantottesco come la presenza di decine

³¹ APS, CD, *Discussioni*, leg. V, ses. del 1853-54, dal 19 dicembre 1853 al 29 maggio 1855, tornata del 3 marzo 1854, pp. 487-494.

³² Solo cinquantasette condanne vennero poi effettivamente eseguite. Sulla pena capitale nel Regno di Sardegna ottocentesco M. Da Passano, *La pena di morte nel Regno d'Italia (1859-1889)*, in S. Vinciguerra (cur.), *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova 1993, pp. 600 sg. e C. Bonfanti, *La pena di morte nel Piemonte albertino*, in «Studi Piemontesi», II (1982), pp. 354-372.

di migliaia di fuoriusciti, si colgono maggiormente le continuità tra le pratiche di polizia del governo assoluto e del governo liberale e, sebbene la storiografia e la pubblicistica risorgimentale abbiano esaltato il Piemonte come un felice approdo per tutti quegli spiriti liberi costretti a fuggire dalla controffensiva conservatrice successiva al 1848, non è un mistero che, già a pochi giorni dall'armistizio di Salasco, questo «grandioso esodo» fosse considerato a tutti gli effetti come un pericolo. Nei convulsi giorni dell'autunno del 1848, la convinzione prevalente negli ambienti governativi era quella di aprire le porte a orde di criminali comuni o, peggio ancora, a «nemici dell'ordine di cose allora vigenti» che avrebbero preso l'occasione al volo per fare proseliti in Piemonte³³. Di fronte a questa minaccia l'atteggiamento del governo fu improntato alla massima circospezione e solo nell'inverno del 1849 si giunse a una definitiva soluzione del problema con la costituzione di un Comitato Centrale, diretto dall'abate Carlo Camerini, sotto la diretta direzione del Ministero degli Interni, con il duplice intento di effettuare una sorveglianza sulle idee politiche degli emigrati e di erogare sussidi soltanto a chi desse garanzie di fedeltà alla monarchia sabauda³⁴. Se il Regno di Sardegna poteva essere per molti esuli di orientamento liberale e moderato un luogo beato che riservava loro, oltre a un quotidiano sussidio, anche un'occupazione nell'amministrazione, nell'università o nel giornalismo, per quelli sospettati di tendenze mazziniane o in qualche maniera caratterizzati come estremisti la realtà della loro permanenza in Piemonte era molto diversa³⁵. Non solo erano spesso discriminati nell'erogazione dei soccorsi, ma perquisizioni, sequestri di oggetti, espulsioni improvvise erano all'ordine del giorno e a volte anche arresti e condanne a qualche mese di carcere. Le stesse garanzie giuridiche erano molto attenuate e potevano anche venire del tutto sospese, come accadde per i mazziniani dopo la rivolta di Genova del 1849, il moto milanese e i fatti di Sarzana del 1853, la spedizione in Lunigiana del 1854, il tentativo insurrezionale, ancora a Genova, nel 1857 e, infine, l'attentato di Felice Orsini a Napoleone III l'anno successivo³⁶. Di fronte allo stato di perpetuo allarme e alla convinzione che «i mazziniani sono più nemici nostri che dell'Austria

³³ E. De Fort, *Esuli e migranti nel Regno sardo. Per una storia sociale e politica del Risorgimento*, Torino 2022, pp. 65-89.

³⁴ Ivi, pp. 89-100.

³⁵ Ce ne dà un esempio l'epistolario tenuto da Lorenzo Valerio con vari emigrati. L. Valerio, *Carteggio (1825-65)*, V, Torino 1991, pp. LVI-LIX, 50-52, 76-77, 161-163 e 672.

³⁶ S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., pp. 48-49.

stessa», nessun uomo di governo liberale obiettava sull'arbitrarietà delle procedure messe in atto per contrastarli e semmai finiva con il rimpiangere giurisdizioni eccezionali e «mezzi economici» che nell'epoca della Restaurazione avevano dato strumenti per contrastare il perpetuo allarme causato dalle società segrete³⁷. È ben nota la reazione che lo Stato sabaudo ebbe subito dopo l'insurrezione milanese del 6 febbraio 1853: non solo il governo Cavour non mancò di collaborare con quello austriaco bloccando al confine le bande di emigrati che tentavano di attraversare la frontiera lombarda, consegnando liste di nomi e autorizzando indagini e ricerche della polizia austriaca anche a Torino, ma ne approfittò anche per internare gli emigrati che si trovavano nelle provincie di Vercelli, Novara e Alessandria e per liberarsi di tutti quelli che, pur non offrendo motivo di veri sospetti, erano tuttavia sgraditi, organizzando per un centinaio di loro la deportazione in America³⁸.

Fu comunque l'attentato a Napoleone III del 14 gennaio 1858 a far fare il salto di qualità alla repressione politica dello Stato sabaudo e a farne le maggiori spese fu la stampa. Fino ad allora Cavour, da sempre favorevole alla «libertà di stampa più piena», aveva difeso l'introduzione nell'ordinamento giudiziario sabaudo della giuria per giudicare i reati di stampa e non aveva cambiato opinione nemmeno quando apparve chiaro come i giurati fossero inclini a farsi influenzare da sentimenti radicali o dall'opinione comune con la conseguente emanazione di sentenze che prescindevano da qualsiasi valutazione giuridica. La sua azione si era così limitata a una sottile opera di boicottaggio del giornalismo d'opposizione e al finanziamento di giornali e giornalisti favorevoli alla linea governativa³⁹. Dopo l'attentato di Parigi, però, il governo francese richiese al Regno di Sardegna la presa di immediati provvedimenti contro «les adeptes d'une doctrine sauvage et antisociale», pretendendo l'espulsione degli emigrati e dei rivoluzionari presenti nel Regno, la soppressione del giornale mazziniano *L'Italia del Popolo* e «une mesure radicale, ostensible» contro la stampa che si era resa colpevole di offese all'imperatore. Costretto a cedere di fronte alle incalzanti pressioni della diplomazia francese, il governo emanò una legge sulle cospirazioni contro i sovrani stranieri e l'apologia dell'assassinio politico, affidandone la cognizione a giurati

³⁷ Lettera di Buffa a Rattazzi, 16 maggio 1854, cit. in Romeo, *Cavour e il suo tempo*, II, cit., p. 764.

³⁸ A. Bosio, *Torino fuorilegge. Criminalità, ordine pubblico e giustizia nel Risorgimento*, cit., pp. 342-343.

³⁹ R. Romeo, *Cavour e il suo tempo*, II, cit., pp. 717-720.

scelti in una lista compilata dal sindaco, da un consigliere comunale eletto dal consiglio e da un secondo consigliere designato direttamente dall'intendente provinciale⁴⁰. Senza alcun riguardo si procedette poi nei confronti dell'*Italia del Popolo*: Cavour sostenne che l'esistenza di giornali repubblicani costituiva «un'offesa perenne, continua alla legge» e in pochi mesi lo fece sottoporre all'incredibile numero di trentotto sequestri che obbligarono il giornale a sospendere le pubblicazioni nell'agosto del 1858. Del resto, le numerose assoluzioni che per tutto il decennio le Corti d'Assise stabilirono nei confronti della stampa di opposizione, erano anche l'effettiva testimonianza di una notevole pesantezza delle incriminazioni iniziali che sconfinavano spesso in un atteggiamento intenzionalmente persecutorio, almeno contro giornali conservatori come *L'Armonia* e *Il Cattolico*⁴¹.

Inoltre, pur rifiutando l'intromissione dei militari nell'apparato di polizia, il governo liberale si guardò bene dall'escluderli del tutto dalla gestione dell'ordine pubblico. Quando le guardie di Pubblica Sicurezza o i carabinieri si trovavano a far fronte a situazioni ingestibili per le loro forze, era comunque previsto l'intervento dell'esercito. Seguendo una prassi antica, per tutti gli anni Cinquanta forze armate vennero sguinzagliate in determinate zone del Regno per dare la caccia alle bande di briganti che terrorizzavano le aree in questione. L'intervento dei militari fu ancora più pesante quando fu necessario affrontare iniziative rivoluzionarie o sommosse popolari, come avvenne a Genova nel 1849 e in Sardegna nel 1852. In queste due occasioni, era stata sufficiente la proclamazione con semplici decreti reali dello stato d'assedio per autorizzare il passaggio dall'autorità civile a quella militare e l'attenuazione della distinzione tra poteri di polizia e amministrazione della giustizia. La facilità e la rapidità con cui lo stato d'assedio fu proclamato, specialmente nel secondo caso, quando non si dovette fronteggiare una vera e propria sommossa, favorì la piena accettazione da parte dell'élite liberale della tesi per cui la sua proclamazione era solo competenza dell'esecutivo, senza alcuna ingerenza del legislativo, creando un precedente ai successivi impieghi di questo strumento eccezionale negli anni postunitari⁴².

⁴⁰ Ivi, pp. 406-408.

⁴¹ G.S. Pene Vidari, *Il Regno di Sardegna*, cit., pp. 88-89.

⁴² S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., p. 49.

3. *Il 1859: un anno decisivo*

Si può così comprendere come nello Stato sabaudo il conflitto tra garantismo costituzionale e nuovo ordinamento di polizia rimase sostanzialmente irrisolto. Alla separazione tra amministrazione della giustizia e poteri di polizia e a tutta una serie di limiti processuali a favore del cittadino, si affermò in parallelo una logica volta a colpire tramite misure amministrative comportamenti o modi di essere su cui non si poteva più intervenire altrimenti. Questa incongruenza non era solo notata dagli ambienti più competenti dell'opinione pubblica moderata come quelli che si raccoglievano per esempio attorno alla già citata *Gazzetta dei Giuristi*, ma era anche utilizzata dalle opposizioni a scopo di polemica politica. Da un lato l'opposizione cattolica si serviva pretestuosamente di ogni fatto di cronaca più o meno grave per denunciare le pessime condizioni dell'ordine pubblico nel regno e la persistente inefficienza dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza; dall'altro la sinistra democratica, oltre a segnalare le persecuzioni subite dagli emigrati e dagli oppositori politici quasi sempre esagerandole ad arte, pungolava il governo a introdurre norme di tutela individuale più avanzate come la libertà provvisoria su cauzione e la soppressione del carcere preventivo in materia correzionale che però nella situazione politica del tempo erano assolutamente inaccettabili. Che la questione fosse spinosa lo si può arguire da fatto che, dopo l'emanazione della legge dell'8 luglio 1854, il governo Cavour non si occupò più direttamente di pubblica sicurezza. Malgrado i ripetuti richiami e malgrado lo stesso conte ritenesse che l'intero apparato della polizia sabauda poggiasse su una «base fausse» e necessitasse di una completa riforma, neanche quando nel gennaio del 1858 assunse l'*interim* del Ministero degli Interni dopo le dimissioni di Rattazzi, si avventurò nell'operazione, ben conscio di essere su un sentiero particolarmente complesso e stretto tra una destra che chiedeva maggiore sicurezza, e una sinistra che accusava la polizia di comportarsi in maniera troppo arbitraria. La materia tornò a essere affrontata solo nell'autunno del 1859 nel rapidissimo processo con cui il governo Rattazzi-La Marmora che aveva sostituito quello Cavour, procedette a creare le strutture organizzative del nuovo e più vasto Stato, emanando una serie di misure di capitale importanza che erano in parte già state sottoposte senza successo all'approvazione parlamentare nel corso del decennio. Grazie ai pieni poteri ricevuti dopo lo scoppio della seconda guerra di indipendenza e mantenuti ben oltre il termine delle ostilità, nel novembre 1859 il governo poté emanare una estesa legge

di pubblica sicurezza senza doverla far passare dal vaglio parlamentare. Non c'è dubbio che il modo con cui questa contrastata normativa fu varata a camere chiuse, fu sicuramente una forzatura, un vero colpo di mano con cui il governo pose l'opinione pubblica e le forze politiche di fronte al fatto compiuto⁴³. D'altronde, la concezione del liberalismo di Rattazzi era più rivoluzionaria e autoritaria rispetto al moderatismo cavouriano e poté riflettersi in tutta la monumentale opera legislativa emanata nell'estate-autunno del 1859: proponendosi di «promuovere quanto più largamente» lo svolgimento dei principi statutari con provvedimenti rivolti ad assicurare a un forte potere centrale il «concorso della Nazione», la legislazione ispirata dall'uomo politico alessandrino mischiò provvedimenti dall'elevatissimo contenuto liberale ad altri molto più controversi e dal carattere fortemente accentratore e regressivo. Se l'introduzione delle Corti d'Assise nell'ordinamento giudiziario e la promulgazione del nuovo codice penale che mitigava fortemente le sanzioni di quello del 1839, furono dei passi decisamente notevoli per l'evoluzione liberale del Regno, la loro portata fu limitata dalla nuova legge della pubblica sicurezza. Rispetto alla legge del 1854 il numero degli articoli era più che raddoppiato, la materia affrontata con maggiore sistematicità e il numero delle discipline regolamentate enormemente aumentato. I poteri e le competenze della polizia ne uscirono allargati, vennero ripresi molti strumenti di controllo che erano stati in uso durante la Restaurazione e abbandonati dopo il 1848 come il libretto di lavoro e il passaporto per l'interno, e, in generale, si consentì all'Amministrazione di Pubblica Sicurezza una maggiore discrezionalità nel valutare le persone sospette. Le maggiori novità si riscontravano nel campo delle misure di polizia dove vennero introdotte nuove forme di controllo su ambiti che l'estendersi del garantismo costituzionale non consentiva di disciplinare in altro modo. Innanzitutto, rispetto alla legge del 1854, la categoria delle persone sospette venne a ingrossarsi dato che l'articolo 105 prevedeva che «oltre gli oziosi, vagabondi, sospetti, ladri di campagna e mendicanti validi, saranno a cura dell'Autorità di pubblica sicurezza denunciati gli individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori». La possibilità di esser colpiti da provvedimenti di polizia investì così non solo un gruppo potenzialmente più vasto di persone ma la stessa procedura di ammonizione venne snellita con la soppressione dell'obbligo di consultare il sindaco o le autorità locali e la sua sostituzione con l'approvazione da parte del magistrato civile più basso, il pretore. In maniera analoga, la

⁴³ D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano 1966, p. 41.

disciplina delle perquisizioni domiciliari che, a partire dal 1848, era stata circondata da una serie di cautele per non violare il diritto dell'inviolabilità del domicilio, fu estesa e resa più funzionale all'azione della polizia⁴⁴.

Superando con il regime di pieni poteri il complicato scoglio dell'approvazione parlamentare, il Regno di Sardegna oramai in procinto di trasformarsi in Regno d'Italia si dotò finalmente di quel «codice di polizia» che l'opinione pubblica aveva richiesto incessantemente già a partire da poco dopo la promulgazione dello Statuto. La sua importanza fu tale che anche le leggi emanate successivamente nel 1865 e nel 1871 non ne alterarono l'impianto ma si limitarono ad aumentare gli strumenti di controllo in mano alla polizia con l'introduzione del domicilio coatto e con un'ulteriore estensione della categoria dei sospetti⁴⁵. A livello operativo proprio lo strumento del sospetto fu il lascito di più lunga durata della legislazione sabauda in materia di ordine pubblico. Dopo che per secoli l'individuo sospetto era stato oggetto di più o meno pesanti provvedimenti di polizia e dopo che già il codice penale del 1839 ed editti successivi avevano formalizzato un sistema volto a trasformare il sospettato in reo, il nuovo Stato liberale non tirò una linea su questa tradizione ma la mantenne con poche varianti con le misure di pubblica sicurezza del 1852 e del 1854, e poi la immise nella legislazione italiana⁴⁶. Le misure di polizia divennero un'efficace alternativa all'applicazione del codice penale. La vaghezza dei termini delle norme di pubblica sicurezza consentì una libertà di intervento là dove quelli più precisi del codice penale e del codice di procedura penale costituivano un vincolo, offrendo allo stesso tempo i mezzi per aggirare le restrizioni, i limiti e le garanzie costituzionali nei confronti del cittadino⁴⁷.

Nel 1859 si sciolse così quell'*impasse* che a livello legislativo si era trascinato da anni e che aveva fin lì prodotto un bilanciamento tra garantismo penale e necessità repressive non privo di contrasti e di ambiguità. Le diverse zone d'ombra che il Regno di Sardegna ormai al tramonto lasciò in eredità al nuovo Stato italiano sono spiegabili soprattutto con il tormentato percorso con cui il liberalismo si impose nel decennio preunitario. Come l'esito trionfale del processo di unificazione nazionale non ebbe nulla di teleologico o finalistico, allo stesso modo anche l'imporsi

⁴⁴ Relazione fatta a S. M. e Legge sulla pubblica sicurezza (n. 3725); in data 30 novembre 1859.

⁴⁵ G.S. Pene Vidari, *Il Regno di Sardegna*, cit., pp. 61-64.

⁴⁶ S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., p. 48.

⁴⁷ J. A. Davis, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'Ottocento*, Milano 1988, p. 244.

del liberalismo nel Regno di Sardegna non fu un processo scontato e fino almeno alla risoluzione della crisi Calabiana nella primavera del 1855 i governi parlamentari dovettero incanalare la loro azione sempre esposti al rischio di deflagrazioni rivoluzionarie e di derive reazionarie. La necessità di prevalere in una situazione interna ben più complicata di quanto la storiografia risorgimentale subito successiva all'Unità mise in evidenza, portò a deviazioni dal dettato liberale, a deroghe dallo stretto garantismo statutario, a forzature e anche ad abusi. A tenere a galla la classe politica liberale in un'arena politica che dava oramai voce a soggetti e a questioni che prima di allora non avevano mai avuto spazio nelle dinamiche interne del paese, non fu solo l'abilità dei suoi dirigenti ma anche la capacità di affidarsi a quei «mezzi estremi» che pure, a livello ideale, si aveva qualche remora ad utilizzare. Che poi, per affrontare le minacce che il processo di unificazione nazionale avrebbe portato presto con sé, l'efficacia della normativa elaborata nell'autunno del 1859 si rivelasse molto relativa e che ci si dovesse affidare a mezzi ben più severi e ben più estremi di quelli usati nel Piemonte del decennio di preparazione, è un'altra questione ancora⁴⁸.

⁴⁸ Per un profilo sui problemi successivi all'Unità soprattutto nel Sud Italia vedere il recente studio di C. Pinto, *La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti (1860-1870)*, Bari 2019.

Marco Pignotti

*Il reato politico in età crispina:
fra autorità dello Stato e conservazione dell'assetto sociale*

SOMMARIO: 1. Le misure eccezionali: reprimere per prevenire – 2. Il nuovo codice e il reato politico: la criminalizzazione del dissenso – 3. Leggi anti-anarchiche: la repressione dell'odio di classe.

1. *Le misure eccezionali: reprimere per prevenire*

Nel 1887 nasce il primo governo guidato da un esponente del ceto politico meridionalista il siciliano Francesco Crispi. Due anni più tardi entra in vigore il nuovo codice penale che nelle sue intenzioni è finalizzato a: «migliorare l'individuo prevenendo le recidive [...] portare un vantaggio all'economia nazionale e una tutela alle persone e alla proprietà»¹. Con queste parole lo presenta nel luglio del 1889, sottolineando come fra le priorità vi sia l'obiettivo di «correggere» quelle devianze che si allontanano da un perimetro valoriale in cui dovere sociale e patriottismo rappresentano la cifra della nuova legittimità costituzionale. Crispi è l'ultimo artefice del processo unitario ad assumere la carica di presidente del Consiglio e dimostra una piena sintonia con una maggioranza conservatrice e con una corte che al suo interno non cela i tratti della reazione². Perciò, non deve sorprenderci di trovare in un rappresentante della sinistra post-trasformista, espressione di un Mezzogiorno oggetto di letture razziali fino a pochi decenni prima, la volontà di ergersi quale garante dell'assetto dello Stato, per governare le trasformazioni di una società in continua evoluzione e contrastare un universo criminale sempre più sfaccettato. D'altronde, fra gli anni '80 e '90 si affermano fenomeni come il sovraffollamento urbano e l'impoverimento degli strati più fragili della popolazione (le cosiddette "classi pericolose"), ma soprattutto si diffonde fra le associazioni politiche una forma di sovversivismo di matrice più radicale rispetto a quella postrisorgimentale, perché rivendica

¹ S. Trovalusci, *L'ultimo Titano del Risorgimento. Il mito di Francesco Crispi nell'Italia liberale 1876-1901*, Roma 2023, pp. 134-137; D. Adorni, *Francesco Crispi. Un progetto di governo*, Firenze 1999, pp. 364-365.

² La formazione del centro sonniniiano è confermata da H. Ullrich, *Un profilo parlamentare: il deputato leader*, in P.L. Ballini (cur.), *Sidney Sonnino e il suo tempo*, I, Firenze 2000, pp. 100-102.

cambiamenti paligenetici di carattere economico e sociale³. D'altra parte, persino la commissione parlamentare nominata nel dicembre 1888 per proporre le modificazioni al testo del Codice penale allegato alla legge 22 novembre 1888 (n. 5801)⁴, subisce l'influenza della nascente scuola positiva, in coincidenza con la pubblicazione de *L'uomo delinquente* e del periodico «Archivio di Psichiatria», che esprimono alcune perplessità sull'impostazione del nuovo codice. A questo proposito, è Cesare Lombroso a sottolinearne l'eccessiva mitezza nel *pamphlet Troppo presto* pubblicato nel 1888⁵. Secondo il medico torinese il massiccio incremento della gamma dei reati che si consumano nel Regno, non giustifica l'erroneo presupposto alla base del progetto: ovvero che a un decremento delle pene corrisponda una diminuzione della spirale delittuosa⁶. Un rilievo che finisce per produrre una sensibile correzione in senso restrittivo nella redazione finale, soprattutto per quanto riguarda la categoria di quei delitti che esplicitamente o implicitamente vengono identificati come "politici", in cui abbondano i passaggi dominati da ambiguità e da interpretazioni discordanti, tali da prefigurare soluzioni potenzialmente autoritarie, a seconda dell'organo giudicante. All'interno del nuovo codice una propensione innovatrice convive accanto a una visione repressiva: fra garantismo e securitarismo. Ne scaturisce una sintesi che subordina la tutela costituzionale delle libertà individuali al mantenimento dell'ordine pubblico. Di certo, viene aggiunto un significativo tassello alla costruzione di un ordinamento che la classe dirigente ritiene di collocare nell'alveo liberale, contestualmente non viene delimitato con nettezza un confine normativo che scongiuri un ricorso arbitrario a misure emergenziali come

³ F. Cammarano, *Nazionalizzazione della politica e politicizzazione della nazione 1861-1920*, in F. Cammarano (cur.), *L'inquietudine costituente. Saggi di storia politica*, Pisa 2024, pp. 29-30; Idem, *Il progresso moderato. Un'opposizione liberale nella storia dell'Italia crispina (1887-1892)*, Bologna 1990.

⁴ La lista dei componenti della Commissione parlamentare si trova nei Verbali della Commissione istituita con Regio Decreto 13 dicembre 1888 allegati alla *Relazione a S.M. il Re del ministro guardasigilli (Zanardelli) nell'udienza del 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del codice penale*, Roma 1889.

⁵ M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Milano 1973, pp. 545-547.

⁶ C. Lombroso, *Troppo presto: appunti al nuovo progetto di codice penale*, Torino 1888, pp. 14-15; 17-18. Cfr. S. Montaldo (cur.), *Cesare Lombroso. Gli scienziati e la nuova Italia*, Bologna 2011. Sulle teorie relative all'atavismo criminale si v. R. Villa, *Il deviante e i suoi segni. Lombroso e la nascita dell'antropologia criminale*, Milano 1985; e M.T. Milicia, *Lombroso e il brigante*, Roma 2014.

lo stato d'assedio. Un'eventualità che si verifica col secondo mandato affidato al binomio Crispi-Sonnino nel dicembre del 1893, quando viene applicato in Sicilia e Lunigiana con i decreti regi datati gennaio 1894⁷.

A questo riguardo, si rivela indicativa la difficoltà di raggiungere una definizione della fattispecie "reato politico" e, di conseguenza, del delitto connesso, come sottolinea la mozione di censura presentata alla Camera dai parlamentari dell'estrema sinistra Badaloni, Ferri, Prampolini e Agnini il 24 febbraio 1894 con la riapertura di Montecitorio: «La Camera pone il Governo in stato di accusa, ritenuto che con lo stato d'assedio, coi tribunali militari straordinari e con le enormità commesse a danno della vita e della libertà dei cittadini, abbia, per interessi di classe e col pretesto dell'ordine, dato esempio di arbitrii e violenze repugnanti alle leggi del progresso e della giustizia sociale violando gli articoli 6, 26, 27, 28, 32, 70 e 71 dello Statuto»⁸.

D'altronde, punire questo reato con la misura più drastica, come la dichiarazione dello stato di guerra, rievoca per un'intera classe politica il periodo dell'assolutismo e della reazione contrassegnato dalle durissime pene comminate ai patrioti che concorrono alla formazione del Regno contro «il governo della sciabola, quale ultimo puntello dei più dispotici governanti», secondo l'efficace espressione coniata all'epoca da Antonio Mordini⁹. Con la decretazione del 1894 vi è l'aggravante dell'eccezionalità di un provvedimento preso senza la contestuale o preliminare approvazione da parte delle Camere, diversamente da quanto prevede la legislazione francese, tanto da lasciare in uno stato di disorientamento misto a passività anche l'Estrema sinistra, sorpresa di fronte al ricorso di una misura repressiva ormai desueta e diffidente nei confronti di moto di protesta dai contorni evanescenti, come dimostra lo stigma con cui Prampolini etichetta i moti siciliani¹⁰. Per registrare una concreta disapprovazione dei provvedimenti da parte dell'opposizione bisogna perciò attendere il decreto del 22 gennaio, che proroga fino al 20 febbraio l'avvio della sessione parlamentare, in coincidenza con l'attivazione della macchina giudiziaria militare che di fatto esautora quella ordinaria, per assistere al primo dibattito alla

⁷ G. Astuto, *Crispi e lo stato d'assedio in Sicilia*, Milano 1999; G. Arangio Ruiz, *Lo stato di assedio in Sicilia e nella Lunigiana*, in «Rassegna di Scienze sociali e politiche», XI, II (1894), pp. 641-662.

⁸ Atti Parlamentari [AP], Camera dei Deputati [CdD], *Discussioni*, Legislatura XVIII, 24 febbraio 1894, p. 6646.

⁹ Ivi, p. 6679.

¹⁰ S.M. Ganci (cur.), *Democrazia e socialismo in Italia. Carteggi di Napoleone Colajanni: 1878-1898*, Milano 1959, pp. 301-302.

Camera in cui viene denunciato il ricorso alla retroattività delle misure repressive da parte dei tribunali ordinari e della legge marziale. Si incarica di illustrare una puntuale casistica di sospensioni delle garanzie statutarie il socialista Altobelli che, a questo riguardo cita emblematicamente il caso dell'avvocato Molinari sottoposto a giudizio presso il Tribunale di Massa Carrara per gli episodi avvenuti in Lunigiana, ma successivamente condotto di fronte al Tribunale militare, perché la Camera di Consiglio si dichiara incompetente, benché i fatti contestati si consumino prima della decretazione d'urgenza¹¹. Si tratta di una situazione significativa che dimostra come una parte della magistratura sia incline ad allinearsi alla politica emergenziale quando gli imputati vengono accusati del reato di sovversione, poiché: «non sarebbe opportuno che i primi arrestati si sottraessero alla giurisdizione speciale». La medesima dinamica si riscontra per motivi diversi a Palermo e a Mantova. Nel capoluogo siciliano viene contestato ad alcuni imputati il reato di «eccitamento a delinquere». La dichiarata incompetenza della magistratura civile si risolve con il loro rinvio di fronte al tribunale di guerra, analogamente a quanto avviene per l'onorevole De Felice Giuffrida, condotto in stato di arresto nonostante goda dell'immunità parlamentare secondo l'art. 45 dello Statuto¹². Analogamente nella provincia lombarda, grazie all'interpellanza presentata da Enrico Ferri, si segnala l'assoluta incongruenza degli arresti comminati ai danni di alcune donne accusate semplicemente di aver cantato l'*Inno dei lavoratori*¹³.

A distanza di trent'anni, da quanto il nuovo Regno fronteggia il brigantaggio, la gestione dell'ordine pubblico tramite misure emergenziali ritorna all'attenzione dell'opinione pubblica e del Parlamento. Illustri esponenti di governo, come il ministro delle Finanze Sidney Sonnino, si interrogano intorno alla questione del legittimo ricorso a una legislazione marziale, che richiede di accantonare ogni «scrupolo di carattere costituzionale»¹⁴, qualora sia messo a repentaglio il «sacro» principio dell'unità nazionale¹⁵. Il dissenso quand'anche assuma una valenza politica mediante mobilitazioni e rivendicazioni, invece di essere tutelato dalle norme statu-

¹¹ AP, CdD, *Discussioni*, Legislatura XVIII, 24 febbraio 1894, p. 6687.

¹² AP, CdD, *Discussioni*, Legislatura XVIII, I sessione, 20 febbraio 1894, p. 6501.

¹³ Ivi, 24 febbraio 1894, p. 6690.

¹⁴ G.A. Haywood, *Failure of a dream. Sidney Sonnino and the rise and fall of Liberal Italy 1848-1922*, Firenze 1999, pp. 181-182.

¹⁵ Sulle perplessità espresse da Sonnino in merito al ricorso dello stato d'assedio si rinvia a F. Fusi, *Il «deputato della Nazione». Sidney Sonnino e il suo collegio elettorale (1880-1900)*, Firenze 2019, pp. 162-163.

tarie, è suscettibile di repressione, qualora sussistano ragioni riconducibili a una imprecisata infrazione delle istituzioni. Tanto più se proviene da un presidente del Consiglio chiamato a furor di popolo nel dicembre del 1893 a sostituire l'idealtipo del ministro affarista e mediatore: Giolitti, investito dalle polemiche dello scandalo della Banca Romana¹⁶. La seconda ascesa al governo di Crispi, raffigurato sulla stampa come il novello Titano, viene giustificata da una alea di autorevolezza frutto della sua esperienza risorgimentale, differentemente dal suo antagonista piemontese, sebbene questa subisca una repentina trasfigurazione a gennaio in conseguenza del ricorso allo stato d'assedio in Sicilia¹⁷, così da suggerire a Imbriani un'impetosa sintesi che stigmatizza l'azione politica adottata dall'esecutivo: «stringere i freni e fare ... il colpo di stato»¹⁸. La replica di Crispi non si fa attendere. Durante il dibattito che lo sottopone all'inevitabile accusa di attuare una svolta di carattere autoritario, illustra non solo giuridicamente, ma anche politicamente, le ragioni che lo spingono a garantire sia l'ordine, sia il ruolo progressivo e modernizzatore della borghesia nazionale¹⁹. Da qui, scaturiscono le ragioni che giustificano la necessità di ricorrere a un provvedimento emergenziale che, nelle finalità del potere esecutivo, esprime *l'extrema ratio* per scongiurare l'attuazione di un piano eversivo che possa mettere a repentaglio l'integrità nazionale, magari con il concorso di qualche potenza straniera. L'ipotesi del nemico esterno rappresenta il classico pretesto per richiamare non il codice penale ordinario, bensì quello militare, in modo da autorizzare l'impiego dell'esercito come nei casi di occupazione del territorio da parte di un invasore. Si vagheggia in maniera assai ambigua a una intromissione straniera, della quale non vi è traccia né documentale né fattuale, tanto da costringere il Commissario Morra di Lavriano a minimizzarla per non scadere nel grottesco. Perciò, in mancanza di una reale minaccia straniera, non resta che validare legalmente lo stato d'assedio equiparando la sovversione sociale alla «guerra civile» che è comunque «una guerra de facto»²⁰.

Ciononostante, la replica parlamentare del presidente del Consiglio

¹⁶ C. Bertoni, *Romanzo di uno scandalo. La Banca Romana tra finzione e realtà*, Bologna 2018, pp. 131-147.

¹⁷ L. Violante, *La repressione del dissenso politico nell'Italia liberale: stati d'assedio e giustizia militare*, in «Rivista di Storia contemporanea», V (1976), pp. 481-524.

¹⁸ AP, CdD, *Discussioni*, Legislatura XVIII, I sessione, 20 febbraio 1894, p. 6505.

¹⁹ D. Fozzi, *Tra prevenzione e repressione: il domicilio coatto nell'Italia liberale*, Roma 2010, pp. 182 e ss.

²⁰ C. Duggan, *Creare la nazione. La vita di Francesco Crispi*, Roma-Bari 2000, p. 773.

anticipata il 21 febbraio e ribadita una settimana dopo conferma la volontà di rivendicare la difesa dei valori unitari e nazionali a costo di rasentare l'incostituzionalità. Il mito del "salvatore della Patria" viene sottolineato con orgoglio di fronte al rischio di una sommossa guidata da elementi antinazionalisti e anarchici, magari con la connivenza di agenti sobillatori stranieri²¹. Argomentazioni improbabili e prive di prove, ma politicamente convincenti, tanto da acquisire la parziale approvazione di Felice Cavallotti che riconosce al governo sollecitudine nel ricorrere a una misura eccezionale per garantire l'integrità nazionale²². Il dibattito parlamentare si chiude con l'indiscutibile trionfo della politica repressiva crispina, alla luce del clamoroso responso senza precedenti ottenuto in termini quantitativi e qualitativi dall'odg Damiani: 342 voti favorevoli, inclusi quelli degli esponenti moderati più avversi, Rudinì e Giolitti, contro 45 voti espressioni dell'Estrema sinistra più radicale. La Camera, quindi, approva a larghissima maggioranza «l'azione del Governo, diretta alla tutela della pace pubblica, confida che esso saprà definitivamente assicurarla con opportuni provvedimenti legislativi»²³.

A sancire la svolta securitaria del governo, ma soprattutto la sua declinazione in senso antisocialista, sopraggiunge l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole De Felice Giuffrida, accusato di cospirazione, eccitamento alla guerra civile e apologia di reato. Di fatto, l'ultimo baluardo rappresentato dall'immunità parlamentare sancita dall'art. 45 dello Statuto viene infranto, nonostante sia ammesso l'arresto solo di fronte all'esplicita flagranza di reato, requisito del tutto assente nella circostanza. Si concretizza una autolegittimazione a infrangere la legge statutaria di fronte all'insindacabile necessità di garantire l'incolumità nazionale, secondo le parole dell'onorevole Giorgio Arcoleo: «[...] non si fanno accademie e discussioni bizantine per decidere se debba o no assicurarsi la difesa dello Stato; perché [...] spesse volte è dovere del Governo di passare sopra ad una legge, sembrando di violarla, pur di rispondere alle grandi, urgenti esigenze dello Stato»²⁴. Arcoleo è un insigne giurista, ma soprattutto è colui che ricopre l'incarico di sottosegretario

²¹ M.M. Aterrano, *La pacificazione degli animi. Controllo delle armi e disarmo dei civili in Italia, 1817-1926*, Roma 2023, pp. 131-151.

²² M. Sagrestani, *Italia di fine secolo. La politica-parlamentare dal 1892 al 1900*, Correggio 1976, pp. 138-139; AP, CdD, Discussioni, Legislatura XVIII, I sessione, 3 marzo 1894, pp. 6882-6891.

²³ AP, CdD, Discussioni, Legislatura XVIII, I sessione, 3 marzo 1894, pp. 6910-6911.

²⁴ Ivi, p. 6894.

dell'Interno nel governo Di Rudinì nel maggio del 1898, ovvero durante l'applicazione dello stato d'assedio culminato col drammatico eccidio di Milano. Si tratta di un intervento che solleva forti obiezioni da parte dell'Estrema, che accusa Arcoleo di vilipendio verso il Parlamento, e di alcuni moderati più liberali come Ferdinando Martini, in quanto promotore di un ordine del giorno "puro e semplice" che implica il sostegno senza alcuna esplicita motivazione utile a giustificare l'azione dell'esecutivo: «il presidente del consiglio non è uscito dalla legalità perché non occorre che si iscriva in una legge, sia pure lo Statuto, che bisogna difendere lo Stato dai pericoli esterni ed interni»²⁵. Di fatto, il docente di diritto costituzionale presso l'Ateneo di Napoli avvalorava la teoria secondo la quale il governo, qualora ritenga a rischio l'integrità delle istituzioni, è pienamente legittimato a ricorrere a misure estreme, persino in mancanza di un'approvazione preventiva da parte dell'assemblea elettiva: «non ha bisogno di domandare voti di fiducia». Il deputato crispino d'origine siciliana si spinge addirittura a ritenere altrettanto insindacabile la contestuale istituzione dei tribunali militari, sostenendo che la misura rientra nelle facoltà di un esecutivo che poi potrà essere valutato per la sua condotta politica, ma non per aver infranto il dettato costituzionale. Ovviamente vi è la volontà di legittimare politicamente il ricorso a poteri eccezionali, facendoli derivare direttamente dall'autorevolezza del presidente del Consiglio. Perciò, il ricorso a una misura estrema come l'applicazione di uno "stato di guerra" con la contestuale sospensione delle garanzie ordinarie, rimane materia di pertinenza del governo, che può disporla senza seguire le vie ordinarie²⁶. Rimane dunque, secondo Alessandro Fortis, una decisione che in assenza di una legge rimane frutto di un'opinione politica. Di conseguenza, tutto il dibattito si riduce nell'accordare o meno a posteriori la fiducia nei confronti del ministero responsabile della proposta di applicazione dei pieni poteri. A questo proposito, è il vicepresidente della Camera Abele Damiani, un altro significativo esponente della maggioranza crispina, a redigere l'odg che viene in seguito messo in approvazione. Damiani illustra le ragioni che conferiscono legittimità all'applicazione dello stato d'assedio, riducendole semplicemente alla comune appartenenza alla militanza garibaldina: «io non giudico che dal solo punto di vista politico [...]. Io vedo nell'opera

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Cfr. M.M. Aterrano, *Salus patriae suprema lex. Il controllo delle armi nella repressione dei Fasci a Palermo, 1894*, in «Rassegna storica del Risorgimento», I (2023), pp. 57-70; e M. Gibson, *Italian prisons in the age of positivism, 1861-1914*, Bloomsbury 2019, p. 203.

del Governo un'opera di salvazione». Nell'accordare la fiducia a Crispi vi è quindi un misto di lealtà patriottica e di riconoscimento all'autorevolezza di coloro che trent'anni prima parteciparono alla repressione dei moti siciliani del 1860 e del 1866 «quando insorgeva solo Palermo»²⁷. Nell'intervento di Francesco Crispi che precede il voto conclusivo viene confermato il processo di autolegittimazione di una classe dirigente che rivendica il *cursus honorum* risorgimentale: «So come avvengono le rivoluzioni, e soprattutto nel nostro paese [...]. Le rivoluzioni si concepiscono in Palermo ma si completano coi volontari dei Comuni che la circondano [...] così avvenne al 1848, come al 1860, come al 1866»²⁸. Per questo motivo respinge gli ordini del giorno che contengono un riferimento a un *bill d'indennità*, equiparando il ricorso allo stato d'assedio a un provvedimento necessario, ma in violazione della legge, e quindi da sanare, o alla conversione in legge dei decreti sull'applicazione delle misure d'emergenza. Appare infatti inaccettabile per il governo ogni ipotesi di una censura da parte del Parlamento. Con quasi trecento voti di scarto la Camera approva con appello nominale la politica interna adottata dal governo per contenere i disordini verificatisi in Sicilia e in Lunigiana, contestualmente autorizza Crispi a promuovere un consistente pacchetto di misure finalizzate a contenere la diffusione e l'organizzazione dell'associazionismo di matrice socialista e anarchica²⁹, come annunciato durante il dibattito:

Io qui non riconosco [alla Camera] che rappresentanti della nazione: ciascuno ha la propria opinione che può essere discussa, ma nessuno può avere il mandato di partiti extra-legali che nella Camera non possono esistere [...] non temo i socialisti alla Camera, ma non posso approvare l'opera dei socialisti e degli anarchici al di fuori del Parlamento, quando quest'opera ha per iscopo di rovesciare le istituzioni³⁰.

Di certo, ad accelerare la svolta repressiva contribuisce il tentato omicidio, compiuto nel giugno dello stesso anno dal rivoluzionario Paolo Lega nei confronti del presidente del Consiglio³¹, che consente a Crispi

²⁷ AP, CdD, *Discussioni*, Legislatura XVIII, I sessione, 3 marzo 1894, p. 6901-6902.

²⁸ Ivi, p. 6904.

²⁹ P. Garfinkel, *Criminal Law in Liberal and Fascist Italy*, Cambridge 2019, pp. 170-176.

³⁰ AP, CdD, *Discussioni*, Legislatura XVIII, I sessione, 3 marzo 1894, p. 6906.

³¹ Paolo Lega tenta di uccidere Crispi con due colpi di revolver, andati a vuoto. Il giovane lughese è un falegname che professa uno spirito rivoluzionario ma risulta essere privo di

di guadagnare una maggiore legittimazione da parte delle componenti più moderate del Parlamento e dell'opinione pubblica. Il 1894 coagula, intorno ai reati di dissenso politico, quella tensione tra liberalismo e autoritarismo, tra libertà personali e ordine pubblico, che segna i primi anni del processo di costruzione nazionale. Pertanto, l'entrata in vigore del Codice Zanardelli, la cui redazione risente delle influenze della scuola liberale classica, non conferisce in alcun modo un'impronta garantista al Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1890, come dimostrano i fatti che concludono la grave crisi di fine secolo. Una conferma dell'avvio di una deriva liberticida avviene con il dibattito dedicato alle nuove fattispecie di reato politico che assimila le manifestazioni di dissenso ai delitti comuni. Da questa impostazione scaturisce nel luglio 1894 la presentazione di un pacchetto di provvedimenti presentati da Crispi per disciplinare l'ordine pubblico. Si tratta di tre progetti di legge volti a perseguire i reati commessi con materie esplodenti, la libertà di stampa, di espressione e associazione, chiaramente finalizzati a ridurre l'attività propagandistica dei socialisti e la possibilità di indire scioperi da parte dell'associazioni di mestiere e delle società operaie di mutuo soccorso. Queste organizzazioni subiscono i concreti effetti di una vera e propria persecuzione governativa tramite un ampio ricorso al domicilio coatto, ovvero una misura amministrativa fino ad allora utilizzata, al di fuori dei periodi in cui viene proclamato lo stato d'assedio³². Inoltre, molto spesso le sentenze successive agli arresti indiscriminati si concludono con il proscioglimento degli imputati per insufficienza di prove e per manifesta arbitrarietà dell'operato del pubblico ministero, portato ad assecondare troppo fedelmente le direttive provenienti dal Ministero dell'Interno³³.

Fra i tanti interventi che dissentono dall'impostazione adottata dal

formazione politica. La polizia prova a identificare dietro la sua azione un complotto di più vasta portata, ma Lega è, per molti aspetti, un cane sciolto vicino all'individualismo anarchico d'azione. Al processo svoltosi a Roma il 19 luglio dichiara di aver commesso l'atto: «non per odio personale ma come atto di protesta contro alcune classi privilegiate e contro gli oppressori [...]. Considerai i fatti successi in Italia, gli eccidi ordinati dal governo e decisi fare atto di rivendicazione sociale. Mi proposi di colpire un uomo che è responsabile di tanti mali ma non lui come uomo bensì come la persona più importante dello Stato». Cfr. con la testimonianza di Paolo Lega riportata ne «Il Secolo», 20-21 luglio 1894. Cfr. P.C. Masini, *Storia degli anarchici italiani da Bakunin a Berneri*, Ghezzeno (S. Giuliano T.) 2023.

³² G. De Giudici, *La criminalità e le misure repressive nelle inchieste parlamentari dell'Ottocento*, in A. Mattone-S. Mura (curr.), *Le inchieste parlamentari sulla Sardegna (1869-1972)*, Milano 2021, pp. 245-250.

³³ Cfr. G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922*, Roma-Bari 1979, I, pp. 76-78.

presidente del Consiglio si segnala quello di Pietro Nocito, autorevole docente di diritto e procedura penale presso l'ateneo romano. La sua impostazione garantista emerge chiaramente durante i lavori preparatori al codice Zanardelli. Nel frattempo, la breve esperienza nel primo governo guidato da Giovanni Giolitti, in qualità di sottosegretario di Grazia e giustizia, nonostante sia entrato in Parlamento come deputato vicino alla componente crispina, contribuisce a rafforzare una posizione più vicina alla mediazione politica che al ricorso alle misure emergenziali. Il 7 luglio 1894 Nocito sottolinea come la nuova figura di reato rinvii a quanto già previsto nel vecchio codice penale militare e in quello penale del 1859, ovvero l'istigazione a mezzo stampa: «si dice che l'istigazione deve essere fatta *pubblicamente*. Non è forse la stampa un mezzo di pubblicità»³⁴. In particolare, l'articolo 2 del disegno di legge avrebbe addebitato alla stampa qualsiasi azione che conduca con le sue pubblicazioni a esporre l'esercito al disprezzo pubblico, di fatto, equiparando tutte le forze dell'ordine alle istituzioni che, in caso di vilipendio, vengono tutelate dall'articolo 126 del codice penale vigente. In sintesi, siamo di fronte a una proposta tautologica, che nasconde, come sottolinea Enrico Ferri, l'intento dell'esecutivo di rivendicare una superiore capacità repressiva nei confronti di reati di matrice politica e, benché si tratti di fattispecie già sanzionate, li rimette al giudizio delle corti marziali, sottraendoli a quelle popolari. La criminalizzazione del dissenso sociale *tout court* diventa l'obiettivo politico dell'esecutivo, in quanto non si limita a perseguire le modalità delittuose tipiche dell'anarchismo: istigazione a commettere un reato, apologia di un delitto ed eccitamento alla disubbidienza delle leggi, poiché vi aggiunge la manifestazione dell'odio nei confronti di una classe sociale, includendo nell'area dell'illegalità la più tipica forma di propaganda del socialismo³⁵. La politica liberticida, che rasenta la violazione dello Statuto, dapprima si traduce in una regolamentazione *a posteriori* del ricorso allo stato d'assedio e successivamente nella predisposizione di alcune norme dirette a perseguire ogni manifestazione di dissenso nei confronti dell'ordinamento sociale e dell'assetto istituzionale. Norme del resto già presenti nei codici vigenti, ma i cui effetti persecutori vengono ulteriormente irrigiditi e caricati di una valenza politica, tale da confermare l'egemonia culturale di una classe dirigente investita dalla funzione di difendere l'autorità dello Stato dalla propaganda delle organizzazioni popolari di matrice

³⁴ AP, CdD, *Discussioni*, Legislatura XVIII, I sessione, 7 luglio 1894, pp. 11397-11398.

³⁵ Ivi, pp. 11404-11405.

sovversiva³⁶. Come sottolinea Bovio «se l'ordine sociale e la sicurezza sociale prevaricano diventano reazione. Se prevaricano le libertà pubbliche diventano licenza. Equilibrate questi due termini e avrete l'ordine»³⁷. Di contro, Crispi rivendica l'eccezionalità della legge, mentre declina ogni accusa di politicizzazione attribuita ai provvedimenti, ritenendo necessario includere anche la stampa fra i soggetti suscettibili di destabilizzare l'ordine pubblico: «apologia del delitto, disobbedienza alle leggi, eccitamento all'odio tra le classi [...] che reati politici in realtà non sono». L'intenzione manifesta del presidente del Consiglio è neutralizzare il dibattito politico dalla crescente incidenza assunta dai periodici d'opposizione e affida a Francesco Spirito il compito di illustrare, quale relatore, il disegno di legge grazie al quale saranno sanzionate le nuove fattispecie di reato commesse «a mezzo stampa». Il giurista di origine campana è infatti un fedele erede della destra storica e pertanto interpreta perfettamente la volontà di un ceto politico conservatore di identificare nell'istigazione a commettere dei delitti «per mezzo della stampa [...] un delitto più pericoloso che se fosse commesso con un altro mezzo»³⁸. D'altronde, Crispi intende affermare pubblicamente il suo ruolo di principale difensore della borghesia e della proprietà da ogni tipo di aggressione, anche solo verbale, diretta a propugnare «l'espropriazione dei proprietari». Non solo conferma la propria impostazione autoritaria e giacobina con la proposta di incrementare le pene da infliggere ai trasgressori, sebbene l'apologia di reato sia già contemplata dall'art. 247 del codice penale. L'esplicita inclusione del reato a mezzo stampa, infatti, esprime da parte della classe dirigente la totale sfiducia nelle capacità critiche delle «plebi», incapaci di elaborare quanto pubblicato dai periodici. Con il provvedimento contro la stampa viene espressa la necessità di controllare un mezzo di comunicazione in grado di raggiungere fasce sociali che possono contribuire a orientare un'opinione pubblica fino a quel momento circoscritta e definita dalla borghesia, ma soprattutto vi è la volontà di perseguire il proselitismo finalizzato non tanto a favorire una discussione «in forma astratta e, per così dire, in linea di pura discussione accademica [...] ma l'apologia che è diretta all'unico scopo di istigare a delinquere»³⁹. Il discrimine fra

³⁶ R. Romanelli, *L'Italia liberale 1861-1900*, Bologna 1990, pp. 345-346.

³⁷ AP, CdD, *Discussioni*, Legislatura XVIII, I sessione, 7 luglio 1894, p. 11414.

³⁸ Ivi, p. 11418.

³⁹ Art. 1: «quando i delitti indicati negli articoli 246 e 247 del Codice penale e 6 della legge sui reati commessi con materie esplodenti sono commessi per mezzo della stampa, o di qualsiasi altro segno figurativo, di cui è cenno nell'articolo 1 della legge 26 marzo

libertà d'opinione e apologia di reato a mezzo stampa diventa il vero oggetto del dibattito che investe il concetto stesso di opinione pubblica come chiarisce il guardasigilli senatore Calenda di Tavani, procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Napoli, quando avverte il rischio della diffusione tramite la carta stampata della «parola divulgata», poiché «con tal mezzo centinaia di migliaia di persone, possono essere trascinate alla delinquenza». Calenda perfeziona e applica mediante circolari e direttive presso i pubblici ministeri le disposizioni dirette a colpire le organizzazioni di matrice popolare accusate pregiudizialmente di fomentare la sovversione, pertanto, ogni tentativo di mitigare la legislazione antisocialista nei mesi successivi allo stato d'assedio viene sistematicamente stigmatizzata dal ministro che crea tutti i presupposti per esercitare un controllo politico sull'operato della magistratura inquirente, sollecitata a perseguire sistematicamente l'associazionismo di matrice operaia e socialista⁴⁰. Nonostante le obiezioni contenute in un emendamento presentato da Barzilai, circa la possibilità di sottrarre la stampa ai rigori delle pene previste per l'apologia di reato, Crispi chiede alla Camera di respingere ogni eccezione, ritenendo la stampa «non meno colpevole di chi pronunzia in pubblico un discorso»⁴¹. L'esito del voto parlamentare conferma la piena sintonia fra il governo e la sua maggioranza che con 201 no, contro appena 51 sì, respinge l'emendamento Barzilai, riconoscendo piena competenza ai tribunali penali su tutti i reati di matrice politica. La definitiva approvazione del disegno di legge sui «provvedimenti di pubblica sicurezza» avviene fra il 10 e l'11 luglio con un esito ampiamente favorevole: 213 voti contro appena 23 contrari.

Durante il dibattito si registra in realtà un tentativo di mediazione condotto dal futuro ministro di grazia e giustizia Francesco Cocco Ortu che, insieme a Lucchini, redige un contro-progetto che coniughi ordine e garanzie statutarie. La proposta viene accolta dall'esecutivo che vi apporta solo qualche lieve modifica in merito al carattere eccezionale dei provvedimenti e il loro carattere transitorio. Se da un lato vi è una parte della maggioranza che ritiene di ricondurre all'eccezionalità le misure assunte dall'esecutivo, pertanto ritiene di dover scongiurare per il futuro un arbitrario automatismo di fronte alla minaccia rappresentata

1848, si applicano al colpevole le pene stabilite nel Codice penale con l'aumento della metà»; *ivi*, p. 11420.

⁴⁰ Cfr. G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922*, cit., pp. 71-81.

⁴¹ AP, CdD, *Discussioni*, Legislatura XVIII, I sessione, 7 luglio 1894, p. 11423.

dall'affermazione di forze politiche e sociali antagoniste, dall'altro vi sono alcuni esponenti dello schieramento conservatore come il marchese Di Rudinì che giustificano il ricorso all'istaurazione di uno stato di guerra, qualora si verifichi il rischio di sovversione sociale. Dunque, colui che ricopre le funzioni di presidente del Consiglio, dall'aprile al maggio del 1898, autorizzando il generale Bava Beccaris a guidare la sanguinosa repressione consumatasi a Milano, con l'intervento dell'11 luglio del 1894 esprime una forte legittimazione in favore del ricorso a misure eccezionali assunte dall'esecutivo per preservare l'ordine pubblico:

se mi si chiede se io ho fiducia nel Governo, io risponderò che ho fiducia che il Governo saprà con equanimità e con imparzialità servirsi dei poteri straordinari che gli vengono concessi, e risponderò altresì che io ho fiducia nel Governo saprà mantenere l'incolumità e l'ordine pubblico nel nostro paese⁴².

Il 16 giugno 1898, dopo la dura repressione condotta a maggio secondo le norme dettate dal codice militare, Di Rudinì chiede alla Camera di ripristinare i medesimi provvedimenti di pubblica sicurezza varati da Crispi nel luglio del 1894, poiché i loro cessano il 31 dicembre 1895. Di conseguenza nell'estate del 1898 il marchese di Starabba a distanza di quattro anni chiede il riconoscimento di un'ampia facoltà di applicare lo stato di guerra «nei luoghi ove la necessità della tutela dell'ordine pubblico lo richieda», di fatto richiamando in vigore, con alcune modificazioni persino più punitive, la legge 19 luglio 1894 sui provvedimenti di pubblica sicurezza⁴³.

Da Crispi a Di Rudinì, passando dal *Torniamo allo Statuto* di Sonnino⁴⁴, si configura il primato dell'esecutivo sul potere legislativo in base al principio dell'autorevolezza del governo del Re rispetto al principio della rappresentanza. Non viene negato il concorso della Camera nella ratificazione delle misure eccezionali adottate dal governo, ma si caldeggia una maggiore nettezza nella separazione delle rispettive funzioni e, contestualmente, viene rivendicata l'autorevolezza dei ministri che assumono provvedimenti straordinari, ove necessario difendere l'ordine pubblico. Intorno all'indifferibile contenimento di ogni manifestazione

⁴² AP, CdD, *Discussioni*, Legislatura XVIII, I sessione, 11 luglio 1894, p. 11515.

⁴³ AP, CdD, *Discussioni*, Legislatura XX, I sessione, 16 giugno 1898, pp. 6261-6264.

⁴⁴ Un deputato [S. Sonnino], *Torniamo allo Statuto*, in «Nuova Antologia», 151 (1897), pp. 9-28; R. Neri, *Istituzioni rappresentative e partito liberale nella concezione di Sidney Sonnino*, in P.L. Ballini (cur.), *Sidney Sonnino e il suo tempo*, I, Firenze 2000, pp. 185-222.

che prefiguri un tentativo di sovversione o di brusca trasformazione, scaturisce la base della lealtà patriottica⁴⁵.

2. Il nuovo codice e il reato politico: la criminalizzazione del dissenso

Alla fine della discussione parlamentare di luglio, nonostante la rievocazione da parte dell'opposizione dei precedenti casi di applicazione dello stato d'assedio, il provvedimento ottiene una larghissima maggioranza. La visione autoritaria registra il consenso delle componenti più conservatrici della Camera che si riconoscono nel principale interlocutore di Crispi: Sidney Sonnino. Di conseguenza, dopo l'approvazione delle cosiddette leggi "anti-anarchiche", il "reato politico" viene del tutto assimilato a ogni altra fattispecie di delitto, alla luce della totale tangibilità dei principi della libertà di pensiero. Prevale, dunque, la tutela dello *status quo* rispetto al garantismo statutario. Eppure, durante la fase preparatoria del nuovo codice vi è l'intenzione di definire più nettamente la categoria del delitto politico, in modo da perseguire la fattispecie delittuosa, garantendo, allo stesso tempo, la libertà d'espressione e di associazione. Una prima conferma di questo indirizzo proviene dalla disciplina riservata all'istituto dell'estradiizione dello straniero per reati politici, esclusa dall'art. 9 del testo finale del codice penale, in ottemperanza con quanto previsto nelle codificazioni del Granducato di Toscana e del Regno sardo-piemontese⁴⁶. Non solo: «per il carattere relativo più che assoluto, locale più che generale» della classe delittuosa presa in considerazione⁴⁷, in quanto si considera "delitto politico" in uno Stato, una fattispecie che è legittima in un territorio sottoposto a una diversa sovranità, in analogia all'asilo politico, cui ricorrono largamente gli esuli nei decenni precedenti l'Unità, come riconosce Zanardelli: «questa esclusione [...] doveva tanto più gelosamente essere scritta nel codice italiano, poiché dell'asilo ai profughi politici meno d'ogni altro Stato potrebbe fare buon mercato l'Italia, che dovette sì a lungo fruirne per tanti de' migliori suoi figli»⁴⁸.

D'altronde, nei regimi illiberali l'estradiizione viene assimilata a una sorta

⁴⁵ A. Canavero, *Milano e la crisi di fine secolo (1896-1900)*, Milano 1998, pp. 242-245.

⁴⁶ F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano 1986, pp. 2-3.

⁴⁷ *Progetto per il Codice penale del Regno d'Italia*, cit., p. 68.

⁴⁸ Ivi, p. 69.

di *cortesia politica* tra Nazioni, mentre la commissione parlamentare opta per una visione che salvaguardi le garanzie giurisdizionali, introducendo la previa approvazione dell'Autorità giudiziaria, alla quale viene sottoposto lo straniero nel momento in cui viene contestato il reato⁴⁹.

Dopo di che, la presunta mitezza che permea le intenzioni del ministro di Grazia e giustizia svanisce non appena viene enucleata la categoria del "delitto politico". Prima dell'avvento del nuovo codice la penalistica italiana, in linea con la dottrina francese, identifica questo delitto con una condotta, non tanto pericolosa per la sicurezza dello Stato, quanto finalizzata al sovvertimento dell'assetto politico: «di sua natura relativo e cangevole»⁵⁰. Pertanto, il danno sociale provocato viene ritenuto meno grave rispetto allo squilibrio prodotto dalla delinquenza comune. La struttura garantista del liberalismo giuridico prevede, inoltre, che il reato politico sia colpito solo nei suoi eccessi e non per la sua portata antagonistica⁵¹. Di conseguenza, un trattamento più mitigato viene riservato all'imputato dissenziente rispetto al reo comune sia sul piano strettamente processuale, sia su quello sostanziale, come è reso evidente dalle disposizioni sull'extradizione (art. 9 c.p. 1889). Fra l'altro la presenza della giuria popolare nelle Corti d'Assise si traduce in una diffusa benevolenza nei confronti degli imputati. A questo riguardo, si rivela emblematico il processo svoltosi a Firenze nel 1875 contro gli internazionalisti⁵², condotti a giudizio con l'accusa di cospirazione con bande armate, usciti assolti in assenza di prove concrete da parte della polizia⁵³. Non solo, persino le condanne comminate ai congiurati di Bologna nel 1876, per incitamento alla guerra civile e alla rivoluzione armata contro le forze dello Stato, vengono annullate dalla

⁴⁹ Cfr. art. 9, comma 2, c.p. 1889.

⁵⁰ F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 5-7.

⁵¹ Ivi, pp. 2-3.

⁵² Nell'estate del 1874 si verifica a Firenze un tentativo insurrezionale sul modello della Comune di Parigi, guidato dal Comitato internazionalista di Francesco Natta, Gaetano Grassi e Francesco Lovari. Il piano prevede l'assalto alle carceri, a Palazzo Vecchio, alla prefettura, alla questura, al gasometro e alle botteghe degli orefici sul Ponte Vecchio. Il progetto viene scoperto anzitempo dalle forze dell'ordine, in seguito alle informazioni di un confidente che portano all'arresto di internazionalisti e repubblicani insieme allo scioglimento prefettizio di trentadue associazioni anarchiche, democratiche e repubblicane. La retata coincide con un momento storico delicato, perché di poco successivo ai "fatti di Villa Ruffi" che giustificano una repressione molto severa contro ogni tentativo insurrezionale. Cfr. E. Conti, *Il socialismo anarchico e il mito della rivoluzione*, in «Documenti sito Turati Firenze ieri-oggi socialismo», Firenze 2012.

⁵³ J.A. Davis, *Legge e Ordine. Autorità e Conflitti nell'Italia dell'800*, Milano 1989, p. 285.

Corte d'Appello, perché respinte dalla giuria⁵⁴. Dieci anni più tardi – in occasione dei grandi processi per i moti mantovani de *La Boje!* – la giuria della Corte d'Assise di Venezia proscioglie i contadini alla luce della totale sproporzione dell'accusa che contesta sia il danneggiamento di beni, bestiame e terra, sia la minaccia alla sicurezza interna dello Stato⁵⁵. Di conseguenza, la magistratura è costretta a individuare imputazioni minori per ottenere la condanna da parte dei tribunali ordinari, come per gli anarchici processati a Roma nel 1883 ai quali vengono inflitti tre anni di detenzione, ma non con l'ambigua accusa di “cospirazione contro lo Stato”, bensì per “associazione di malfattori”⁵⁶. Tale strategia accusatoria viene, pertanto, valorizzata dal nuovo codice penale che introduce fra i reati l'associazione a delinquere, mantenendo inalterate le formali misure garantiste sul piano processuale⁵⁷. Quindi, durante la fase redazionale del testo si afferma la volontà di ridurre la tendenza assolutoria prevalente nell'operato delle giurie, generalmente orientate a esprimere la misura detentiva più favorevole al condannato politico, ovvero la *reclusione* in luogo della più afflittiva *detenzione*, in quanto non sottopone il condannato al silenzio e ai lavori forzati⁵⁸. Ancora una volta, quindi, la visione meno persecutoria del progetto subisce sostanziali rettifiche su richiesta della maggioranza dei membri di orientamento più conservatore della commissione di revisione. In particolare, nel caso dei delitti di matrice politica, finalizzati a offendere la persona e la dignità del Sovrano, del Reggente, del Principe ereditario, del Senato o della Camera dei deputati, la proposta originaria presenta un elenco chiaro dei massimi e dei minimi temporali per la reclusione ed esclude la detenzione, mentre nella redazione finale la detenzione viene richiamata qualora vi sia l'aggravante della “banda armata” (art. 131, disposizione agli artt. 104,

⁵⁴ Bologna è sede di un'azione insurrezionalista nel 1874, preparata prevalentemente dall'internazionalista imolese Andrea Costa. L'azione violenta viene promossa per reagire alla fame e alla crisi annonaria che conduce la popolazione contadina ad assaltare forni, mulini e spacci alimentari nei mesi precedenti. Cfr. C. De Maria, *Andrea Costa e l'Italia liberale. Società, politica e istituzioni tra dimensione locale ed europea*, Bologna 2021, pp. 66-69; J.A. Davis, *Legge e Ordine*, cit., p. 285.

⁵⁵ Ivi, p. 288.

⁵⁶ C. Casanova, L. Santosuosso, *Magistrati, anarchici e socialisti alla fine dell'Ottocento in Italia*, Milano 1976, p. 30-31, citato in J.A. Davis, *Legge e Ordine*, cit., p. 285.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Si v. art. 15, c.p., 1889.

117, 118 e 120)⁵⁹. D'altronde, con il decennio di fine secolo si affermano nuove forme di conflittualità sociale, che si traducono in una rinnovata esigenza di autotutela dello Stato a scapito del garantismo. Fenomeni come l'organizzazione dell'associazionismo operaio e sindacale, unitamente a una più massiccia propaganda di matrice anarchica, alimentano nell'opinione pubblica un senso di insicurezza, come nel caso dei movimenti protestatari che si verificano con le mobilitazioni del 1893 in Sicilia.

Anche in questa circostanza la risposta delle istituzioni segue sicuramente una linea di irrigidimento in senso repressivo, sebbene sia dissimulata mediante una vasta opera di modernizzazione dell'amministrazione statale che si materializza grazie ai provvedimenti dell'ultimo governo Crispi (V sezione del Consiglio di Stato)⁶⁰. Se la tradizione penalistica francese concettualizza il reato politico come minaccia nei confronti dell'ordinamento nella sua espressione più elevata, a tutela della monarchia, della forma di governo, della Costituzione, dell'ordine di successione al trono e delle funzioni parlamentari, una parte della giurisprudenza italiana ritiene necessario allargare le maglie della definizione, includendovi le minacce più generali all'ordinamento societario, ai suoi valori e in particolare ai suoi rapporti di produzione. Di fatto, ponendo sullo stesso piano la proprietà e il tessuto produttivo con l'assetto istituzionale. Una simile impostazione scaturisce evidentemente dalla fase legata ai tentativi insurrezionali consumantisi fra la metà degli anni Settanta e gli anni Ottanta, in coincidenza con l'attentato dinamitardo fiorentino e ai fatti di Villa Ruffi (1874), nonché al tentato regicidio compiuto da Passannante (1878). Durante quella stagione si concretizza la più persecutoria definizione di reato politico elaborata dall'avvocato Ferdinando Mecacci, il quale ritiene *politici* sia i crimini che «per ragione dello scopo che si propongono, non abbiano altra causa che il cambiamento della forma di governo o l'indirizzo politico di esso», sia le infrazioni commesse per mezzo «della stampa da chi avrà fatto pubblica adesione

⁵⁹ Allegato B. *Tavole dimostrative della Commisurazione delle Pene ai singoli reati secondo il progetto*, in *Progetto del Codice Penale per il Regno d'Italia*, cit., pp. 745-800. *Verbale n. XIX, seduta antimeridiana del 2 marzo 1889*, in *Codice Penale per il Regno d'Italia. Verbali della Commissione istituita con Regio Decreto 13 dicembre 1888*, cit., pp. 288-302.

⁶⁰ M. Sbriccoli, *Caratteri originali e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia. Annali 14. Legge, diritto, giustizia*, Torino 1998, pp. 487-551; ma anche Idem, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini*, cit., pp. 493-589; Idem, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

a qualunque altra forma di governo, o manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico»⁶¹. Dunque, la difesa non deve limitarsi all'ordinamento statuale, ma deve estendersi all'intero sistema produttivo, includendovi l'assetto socio-economico. Di conseguenza, nella fase di gestazione del nuovo codice la pericolosità del delitto politico giustifica il successivo inasprimento delle pene nella redazione finale. Il testo, quindi, rappresenta una sintesi fra l'eredità di Francesco Carrara, che si rifiuta di enucleare la categoria dei "delitti politici", e le aspirazioni di un nuovo ceto legale. Nel verbale n. XVI della commissione parlamentare emerge la volontà di evitare una circostanziata definizione, in modo da contemplare una potenziale sanzionabilità per diverse fattispecie di reato, sebbene Francesco Auriti proponga di elencare le peculiarità del "delitto politico" ed Emilio Brusa, coerentemente alla sua formazione garantista, ritenga impossibile elaborare una rigida delimitazione⁶², demandando agli organi giurisprudenziali individuare gli estremi di questa fattispecie di reato caso per caso. Perciò, appare del tutto inascoltato il richiamo di penalisti come Pessina e Mancini, fra l'altro deputati, alla chiarezza della legge poiché il delitto politico rimane avvolto da un'evidente nebulosità che non ne chiarisce i contorni sul piano della produzione normativa⁶³. Ciononostante, le norme relative al trattamento del dissenso politico, inteso sia come antagonismo istituzionale, sia come sovversione sociale ed economica, si diffondono su tutto il testo del 1889. In particolare, vengono inserite nella suddivisione fra "delitti contro la sicurezza dello Stato" e "delitti contro i poteri dello Stato", compresa nel Titolo I del Libro II, mentre risultano più celate all'interno del Titolo II e del Titolo VI. In questi ultimi si condensa l'ampliamento della concettualizzazione della categoria del "politico", che ingloba al suo interno reati di opinione, associazione e riunione, che finiscono in più di una circostanza per sconfinare nella secolarizzata fattispecie della "lesa maestà". Ne sono prova i delitti di offesa all'onore, alla reputazione e al decoro di parlamentari e pubblici ufficiali (oltre che ai sovrani), considerati *politici*, benché non siano definiti come tali. A tale riguardo, è possibile individuare una scala crescente nella repressione della manifestazione del dissenso, che parte da forme più lievi per arrivare a misure dall'esacerbato radicalismo, dove a

⁶¹ F. Mecacci, *Dei reati politici*, Roma 1879, pp. 64-65.

⁶² Cfr. *Verbale n. XVI, seduta 28 febbraio 1889*, in *Verballi della Commissione istituita con Regio Decreto 13 dicembre 1888*, cit., p. 245.

⁶³ M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 523 e 535.

essere punito non è solo l'atto in sé, ma l'intenzione. Nei "Delitti contro la Patria" (art. 115), vengono previsti dai tre ai cinque anni di detenzione per chiunque distrugga o sfregi la bandiera o altro emblema dello Stato in luogo pubblico o aperto al pubblico⁶⁴. Nel verbale n. XVII, all'asserzione di Pietro Nocito, per cui l'atto non è altro che la manifestazione di un concetto politico, Costa, Auriti e Lucchini contrappongono la necessità di individuare il reato come delitto contro la patria, in quanto atto di disprezzo e offesa al sentimento nazionale⁶⁵.

Strettamente legati alla manifestazione verbale o simbolica del dissenso sono i delitti di offesa al Re, al Reggente e al Principe ereditario (art. 122), ma anche il vilipendio a Camera e Senato (art. 123), nonché alle istituzioni costituzionali del Regno (art. 126)⁶⁶. Prevista nei tre casi sopracitati è la detenzione, sostituibile con una pena pecuniaria, frutto della mitezza riservata a quegli atti di mero dissenso antistituzionale. Di ben altro tenore è la sanzione riservata a colui che porta offesa, con parole o atti, a un membro del Parlamento, un pubblico ufficiale o un agente della forza pubblica, in sua presenza o a causa delle sue funzioni (art. 194): non atto di dissenso politico, ma mancanza di rispetto per l'autorità, per cui deve applicarsi una misura più severa, la reclusione (tra un mese e due anni nei primi due casi, fino a sei mesi nel terzo)⁶⁷. Specifiche aggravanti vengono previste nell'articolo successivo (art. 195), qualora si verifichi il ricorso a violenza o minaccia, il cui significato, tuttavia, implica ancora una volta una forte ambiguità.

Il concetto di violenza pubblica, qui intesa contro la pubblica amministrazione, viene allargato per comprendervi il portato del progetto presentato da Vigliani al Senato nel 1876, influenzato dall'impatto sociale e psicologico dei recenti tentativi internazionalistici di Bologna e Firenze. Il colpevole di *vis publica* diventa colui che usa violenza o minacce «ad un pubblico ufficiale o ad un agente della forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse, o per semplice odio all'Autorità»⁶⁸. Non

⁶⁴ Si v. art. 115, c.p., 1889.

⁶⁵ Cfr. *Verbale n. XVII, seduta antimeridiana del 1° marzo 1889*, in *Verballi della Commissione istituita con Regio Decreto 13 dicembre 1888*, cit., pp. 259-260.

⁶⁶ Si v. artt. 122-126, c.p., 1889.

⁶⁷ Accanto alla reclusione è comunque prevista l'alternativa della pena pecuniaria: tra lire cinquanta e tremila se l'offesa è diretta a un agente della Forza pubblica, tra lire trecento e cinquemila se diretta a un altro pubblico ufficiale o a un membro del Parlamento (art. 194, c.p. 1889).

⁶⁸ *Progetto del Codice penale per il Regno d'Italia preceduto dalla Relazione ministeriale*, cit., p. 322.

più meramente mezzo per costringere a fare (o non fare) un atto di ufficio, la violenza è circoscritta all'ipotesi che sia utilizzata a causa della funzione di cui il pubblico ufficiale è rivestito e, quindi, a causa del ruolo che esso ricopre in quanto rappresentante periferico dello Stato.

Questa modificazione mi è stata suggerita dalla considerazione che il delitto contro una persona rivestita di pubbliche funzioni è delitto contro l'Autorità, in quanto tra il fatto del colpevole e la persona presa di mira vi sia un nesso di relazione, quale appunto consiste nel motivo che determina il fatto, avvenuto a causa delle sue funzioni [...] ⁶⁹.

Il modello delineato dal Guardasigilli rende estremamente porosi i confini che definiscono non solo il soggetto che si macchia di delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche la nozione di pubblico ufficiale, soggetto passivo del reato che permette di estendere l'applicabilità della fattispecie ⁷⁰. Data la natura di antagonismo politico e sociale dei delitti che vanno a compiersi a detrimento della pubblica amministrazione, accanto alla privazione della libertà, di primaria importanza risulta la rieducazione del reo. A questo concorrono da una parte la segregazione notturna e il silenzio diurno, durante i quali il condannato viene spronato a riflettere sugli errori commessi e a fare penitenza, e dall'altra il lavoro, considerato come attività portatrice di effetti disciplinanti e reintegrativi. Ulteriore smacco al diritto di espressione del reo risulta l'art. 198, che priva il colpevole della possibilità di provare la verità, la notorietà dei fatti o le qualità attribuite all'offeso ⁷¹.

È necessario soffermarsi ulteriormente sulla categoria delittuosa contro la pubblica amministrazione per un altro importante aspetto, che si rivela centrale nell'analisi dei delitti contro l'ordine pubblico: l'aggravante associativa, poiché sarà questo requisito che giustifica nel gennaio 1894 il ricorso allo stato d'assedio in Sicilia e la successiva approvazione delle leggi anti-anarchiche ⁷². Il testo statutario del 1848 non contempla alcun articolo a questo proposito, limitandosi a riconoscere genericamente «il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi» (art. 32): nessun'altra libertà collettiva viene dunque tutelata dalla carta costituzionale. Viceversa,

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 226-227.

⁷¹ Si v. l'art. 198, c.p., 1889.

⁷² S. Trovalusci, *L'ultimo Titano del Risorgimento*, cit. pp. 142-143.

viene compiuta un'esplicita distinzione fra riunione pubblica (o aperta al pubblico) e riunione privata, da cui scaturiscono due differenti attribuzioni che autorizzano la pubblica sicurezza alla gestione della prima opzione⁷³. Diversamente dalle carte costituzionali belga e francese del 1831, che prevedono sia il diritto di riunione, sia il diritto di associazione, lo Statuto Albertino prevede una non casuale omissione che risponde a un preciso indirizzo politico, tale da consentire all'esecutivo di ricorrere a misure emergenziali in base al grado di tutela da garantire o meno al fenomeno associativo. I giuristi più progressisti desumono la libertà di associazione dallo stesso art. 32, in quanto diritti appartenenti allo stesso *genus*⁷⁴, ma la prassi adottata dal governo Crispi e in seguito da Rudinì, partendo da Rattazzi e Menabrea, per passare agli stessi Ministeri della sinistra depretisina che nel 1876 perseguono con determinazione la diffusione dell'associazionismo internazionalista e repubblicano, dimostra la volontà di mantenere una profonda intransigenza nei confronti di soggetti organizzati che non si qualificano come esplicitamente monarchici e costituzionali⁷⁵.

3. *Leggi anti-anarchiche: la repressione dell'odio di classe*

La mancanza di una reale tutela statutaria del diritto di associazione permette, quindi, l'assunzione sul versante legislativo, giurisdizionale, amministrativo ed esecutivo, di norme e prassi fortemente restrittive, soprattutto se applicate a soggetti sospetti, spesso qualificati come "malfattori". Di conseguenza, si invoca la tendenza a ritenere una qualsiasi aggregazione, pubblica o privata, meritevole di essere sospettata, in quanto potenziale minaccia alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico. Infatti, all'interno del nuovo Codice vengono indicate le tipologie associative vietate e perseguibili penalmente: "l'associazione armata", che si pone contro l'indipendenza o l'unità dello Stato, contro i membri della monarchia e la Costituzione o volta a provocare un'insurrezione contro i poteri dello Stato (artt. 131-133); "l'associazione a delinquere", ritenuta socialmente e pubblicamente pericolosa e, infine, "l'associazione relativa

⁷³ A. Pace, *La libertà di riunione*, in P. Barile (cur.), *La pubblica sicurezza*, Vicenza 1967, pp. 241-243.

⁷⁴ E. Cheli, *Libertà di associazione e poteri di polizia: profili storici*, cit., pp. 290-291.

⁷⁵ Ivi, pp. 276-283.

al reato di cospirazione” (art. 134), che viene colpita nel “progetto” o “nel fatto teso” a sottoporre lo Stato al dominio straniero, a menomarne l’unità nazionale e a provocare l’insorgenza dei cittadini contro i suoi poteri⁷⁶. Tutte categorie che a loro volta possono contemplare l’aggravante della “riunione” (“radunata”). in molteplici fattispecie di reato: la cospirazione (sebbene il *nomen criminis* non venga esplicitamente previsto all’art. 134), e la costrizione verso qualcuno a fare, tollerare o omettere (art. 155), nei già citati delitti di violenza o minaccia contro membri del Parlamento, corpi (giudiziari, politici o amministrativi) e pubblici ufficiali (artt. 187-190). In particolare, per i “delitti di associazione per delinquere” (artt. 248-251) si concretizza definitivamente il passaggio dal piano politico alla minaccia sociale del dissenso, che rientra nel Titolo relativo ai reati contro l’ordine pubblico, considerati da Zanardelli atti che «attacca[no] il buon assetto o perturba[no] il regolare andamento del vivere civile, ancorché non sia stata recata una lesione immediata a verun diritto privato o pubblico»⁷⁷. L’associazione per delinquere, formata da cinque o più persone, sussiste laddove vi sia *intenzionalità* nella commissione di un delitto contro la «giustizia, o la fede pubblica, o l’incolumità pubblica, o il buon costume e l’ordine delle famiglie e contro la persona o la proprietà»⁷⁸. Ciascun individuo riunitosi a tale scopo è punibile anche solo per aver preso parte a essa. Quindi, l’*iter criminis* viene affrancato dalle sue fasi realizzative e ricondotto alla eventualità progettuale: l’associazione viene perciò punita in senso stretto, in quanto il crimine e l’intenzione sono presunti e collocati nella sfera della potenzialità. Pertanto, in mancanza di una prova che confermi l’effettiva ideazione viene colpita la mera manifestazione del pensiero, tale da giustificare l’introduzione degli articoli sull’istigazione a delinquere. Il Codice prevede così la reclusione, la detenzione o la multa per coloro che incitano a commettere reati (art. 246) e per quanti fanno «l’apologia di un fatto che la legge prevede come delitto, o incita alla disubbedienza della legge, ovvero incita all’odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica sicurezza»: il famoso art. 247⁷⁹. Una particolare attenzione viene posta sul carattere pubblico dei due reati:

⁷⁶ Ivi, pp. 287-288.

⁷⁷ *Progetto del Codice Penale per il Regno d’Italia preceduto dalla Relazione ministeriale*, cit., p. 394.

⁷⁸ Si v. art. 248, c.p., 1889.

⁷⁹ Si v. art. 247, c.p. 1889. Cfr. F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 52-53; e cfr. R. Zangheri, *Dalle prime lotte nella Valle Padana ai Fasci siciliani*, in Idem (cur.), *Storia del socialismo italiano*, Torino 1997.

nel caso di un'istigazione commessa in privato, può essere richiamata l'attenzione dell'Autorità, ma per perturbare quello che Zanardelli nel suo progetto definisce "ordine pubblico" è necessaria la produzione di uno "scandalo", ovvero che abbia risonanza pubblica e che sia potenziale portatore di disordine sociale. L'introduzione della clausola "odio fra le classi sociali" all'interno dell'art. 247 risulta di particolare importanza per supplire a quella che viene considerata nel decennio precedente una lacuna del Codice penale sardo. Alla metà degli anni Ottanta, si celebra il primo grande processo per eccitamento alla guerra civile contro duecento contadini che partecipano a "La Boje!", ovvero ai moti sovversivi che sconvolgono la pianura padana in seguito all'acutizzarsi della crisi agraria. Il movimento coinvolge vari strati sociali, in un contesto territoriale diversificato per insediamenti produttivi e scenari geografici: avventizi, braccianti, coloni, artigiani e piccoli esercenti partecipano infatti a vario titolo e con diverse modalità alla protesta. Nonostante la posizione assunta da *La Rassegna Nazionale* e da Jacini a sostegno della natura economica delle rivendicazioni e del bisogno di migliorare le misere condizioni dei contadini, già denunciate nella famosa *Inchiesta* del 1869, la maggior parte della classe politica decide di individuare una fattispecie di reato che sanziona ogni tentativo consistente nell'eccitamento allo sciopero e nella sua preparazione e direzione. Il processo contro i duecento contadini mantovani, avvenuto sotto la vigenza del Codice penale sardo, si conclude però con un'assoluzione generale, dal momento che il delitto previsto dalla codificazione del 1859, ovvero l'eccitamento alla guerra civile, non trova una reale consistenza alla luce delle uniche prove costituite da canti, minacce ai proprietari e grida sediziose. Di conseguenza, la dottrina si rende conto della necessità di individuare un reato intermedio, legato all'apologia, in modo da compensare il vuoto normativo. Da qui, scaturisce la presenza dell'articolo 247 nel nuovo codice Zanardelli che contempla il reato di "incitamento all'odio fra le classi sociali". Si arriva perciò al Titolo dedicato alle "classi pericolose", una categoria che rivela una lettura unitaria del codice che si indirizza verso una collocazione separata dei reati che invariabilmente sono classificati come "socialmente pericolosi", ma anche come "politicamente pericolosi", in quanto assimilati alla categoria della devianza sociale, alla stregua del vagabondo e dell'ozioso, poiché secondo le premesse dell'impostazione crispina gli oppositori "politici" rappresentano una minaccia all'ordine pubblico, qualora manifestino il loro dissenso al di fuori delle sedi istituzionali, cioè del Parlamento⁸⁰.

⁸⁰ D. Adorni, *Francesco Crispi. Un progetto di governo*, cit. pp. 363-364.

In conclusione, anche dai lavori preparatori della commissione di revisione emergono posizioni antitetiche in merito alla categorizzazione del concetto di “ordine pubblico”, inserito nel titolo comprendente gli atti di istigazione e associazione a delinquere e di eccitamento alla guerra civile. Il dibattito contrappone la tendenza a configurare i delitti contro l’ordine pubblico come *reati di danno*, per i quali è incriminabile solamente l’azione che produce effetti concreti sul piano della fattualità ed esclude l’imputazione della manifestazione del pensiero, e la propensione a qualificarli come *reati di pericolo*, coerentemente alla volontà di controllare il dissenso in ogni sua declinazione. La convergenza delle diverse posizioni porta a una soluzione di compromesso: per essere ritenuto penalmente rilevante, il fatto deve minacciare la pubblica tranquillità, anche senza provocare un effettivo turbamento⁸¹. Ne consegue il rafforzamento dell’incriminabilità dell’atto preparatorio, che viene punito perché potenzialmente dannoso verso l’ordine pubblico ancor prima dell’esplicazione del danno. La scelta viene espressa col *nomen iuris* “fatto diretto a”, criticata da alcuni per il richiamo a misure preventive, come sottolinea Brusa nella seduta del 9 marzo, quando *in nuce* intravede il grimaldello con il quale Crispi avvia la stagione autoritaria, poiché questi provvedimenti: «rasentano molto da vicino, o sono addirittura leggi eccezionali, che male si addicono ad un Codice penale». Di contro, Giacomo Costa riconosce alla fattispecie di reato una natura di “speciale pericolosità”, che giustifica il ricorso a misure eccezionali⁸². Di conseguenza, l’irrigidimento delle posizioni finisce per risolversi nella sostituzione della denominazione “fatto diretto a” con espressioni frutto della mediazione quali “atti di esecuzione” (art. 113 progetto Zanardelli, art. 117 c.p. 1889) e “azioni dirette a” (art. 115 progetto Zanardelli, art. 1120 c.p. 1889), il cui riferimento alla compiutezza dell’atto viene difficilmente messa in discussione in sede giurisprudenziale.

Pertanto, la dottrina opta in favore dell’individuazione di un reato intermedio correlato all’apologia che colma il vuoto normativo e introduce all’interno dell’art. 247 del codice la clausola comprendente il cosiddetto “delitto di incitamento all’odio tra le classi sociali”, grazie alla quale vengono ricomprese le “esortazioni pubbliche in seno a manifestazioni”, i comizi di piazza e persino i canti e le grida, quando si rileva “sediziosità”⁸³.

⁸¹ F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 22-23.

⁸² Verbale n. XXVI, seduta del 9 marzo 1889, in *Codice Penale per il Regno d’Italia. Verbalì della Commissione istituita con Regio Decreto 13 dicembre 1888*, cit., pp. 472-474.

⁸³ F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 52-53.

Nonostante le posizioni garantiste espresse da una rivista moderata come *La Rassegna Nazionale* che riconosce un valore evolutivo alle rivendicazioni di carattere economico, finalizzate all'emancipazione sociale delle categorie lavorative.

Nella visione crispina l'intenzione di raccogliere ogni tipo di informazione sugli esponenti dell'opposizione politica culmina, dopo aver sfiorato i limiti della legalità costituzionale, nelle leggi anti-anarchiche del 19 luglio e del 16 agosto 1894, dove accanto all'istituzione di un "servizio" di schedatura degli affiliati ai partiti sovversivi segnalati dalla Pubblica sicurezza, il famoso Casellario Politico Centrale (CPC)⁸⁴, viene sancito il divieto di associazione e riunione che abbia per obiettivo la sovversione dell'ordinamento sociale, oltre ai reati a mezzo stampa⁸⁵.

Di fatto, la necessità di estendere alla carta stampata l'applicabilità dell'istigazione a delinquere dimostra come l'esecutivo tema la vulnerabilità mentale del popolo, illetterato e ignorante, facilmente soggiogabile da articoli di giornale che incitino, secondo le parole di Crispi: «l'odio per i propri simili, invece che l'amore della patria e della libertà, e dichiarano, citando Proudhon, che la proprietà è un furto»⁸⁶. Una visione diametralmente opposta a quella del suo naturale antagonista Giolitti, contro il quale si scagliano persino i deputati della maggioranza, critici verso la sospensione delle norme statutarie come Francesco Spirito, che non esita a indicare nel futuro statista piemontese il principale responsabile di quanto è avvenuto in Sicilia, per non aver tempestivamente sciolto i Fasci. Sarà Giolitti in più di una circostanza a rifiutare la clausola dell'odio di classe contenuta nell'art. 247 del Codice penale, soprattutto quando i movimenti protestatari sono il prodotto di rivendicazioni di matrice economica e non politica, come nel caso dei moti del mantovano o quelli della "fame" di fine secolo, in base al famoso principio che «prevenire è meglio che reprimere»⁸⁷.

⁸⁴ G. Tosatti, *L'anagrafe dei sovversivi italiani: origini e storia del Casellario politico centrale*, in «Le carte e la storia», 2 (1997), pp. 133-150.

⁸⁵ R. Romanelli, *L'Italia liberale 1861-1900*, cit., pp. 364-365.

⁸⁶ C. Duggan, *Creare la nazione. Vita di Francesco Crispi*, cit., p. 790.

⁸⁷ AP, CdD, *Discussioni*, 28 febbraio 1894, p. 6773.

FORZA LAVORO, CURA E CURA MANCATA:
CAGLIARI E CASTIADAS

Elisa Alberta Bianchi

*Architettura e riforma penitenziaria nella Sardegna
dell'Ottocento: la torre carcere di San Pancrazio a Cagliari*

SOMMARIO: 1. La torre pisana – 2. Il Baluardo del Dusay e la Tenaglia di San Pancrazio – 3. Il palazzo delle Seziatè – 4. Gli ampliamenti settecenteschi – 5. Le variazioni ottocentesche del complesso carcerario.

1. *La torre pisana*

La Torre di San Pancrazio fu eretta dal Comune di Pisa nel 1305 come parte integrante del nucleo fortificato sul colle detto *Mons de Castro*, iniziato a partire dal 1217¹. Inserita nel circuito murario con struttura a scarpa verticale, la torre costituisce uno degli elementi principali del complesso difensivo che si estendeva lungo il perimetro del borgo medievale, caratterizzato da torri a base rettangolare o circolare². Il progetto della Torre di San Pancrazio fu affidato all'architetto Giovanni Capula, il quale realizzò anche la Torre dell'Elefante (1307) e la Torre del Leone (1322), espressione della tradizione architettonica militare pisana³ (fig. 1). La loro struttura si distingue per la pianta rettangolare, aperta sul lato interno rispetto al circuito murario, e la robustezza, con mura che raggiungono lo spessore di tre metri, elemento distintivo delle fortificazioni medievali. La suddivisione interna si articolava in quattro piani attraverso massicci ballatoi in legno (fig. 2).

Con la costruzione della Torre di San Pancrazio, destinata a monitorare e difendere il fronte settentrionale della città, e di quella dell'Elefante sul fronte occidentale, emerse l'esigenza di rafforzare anche il settore meridionale. Fu così che, nel 1322, venne realizzata la Torre del Leone, un ulteriore baluardo difensivo con le medesime caratteristiche

¹ M. Cadinu, *Urbanistica medievale in Sardegna*, Roma 2001, p. 65.

² A. Pirinu, *Rappresentazione grafica delle dinamiche evolutive di un sistema difensivo. Il bastione di Santa Croce a Cagliari nella seconda metà del Cinquecento*, in «Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna», 21 (2012), p. 336.

³ M. Rassu, *Baluardi di pietra: storia delle fortificazioni di Cagliari*, Cagliari 2003, p. 72; M. Brigaglia et al., *Storia della Sardegna, 1. Dalle origini al Settecento*, Roma 2006, p. 148; A. Cossu, *Storia militare di Cagliari: anatomia di una piazza forte di prim'ordine (1217-1999)*, Cagliari 2001.

architettoniche, erroneamente identificato come Torre dell'Aquila dalla metà del XVII secolo, nome perpetuato nel tempo, anche tra i piemontesi, pur privo di fondamento storico⁴.

Consapevoli della vulnerabilità del settore settentrionale delle fortificazioni, i Pisani vi progettaronο un ampio fossato che attraversava la collina da parte a parte, avvalendosi della naturale fossa di San Guglielmo e della cava romana situata sul fronte orientale. Per potenziare la difesa, furono previsti un ponte levatoio e un massiccio antemurale per delimitare una corte trapezoidale, con affaccio a est sul colle e a ovest sulla voragine del fosso di San Guglielmo. Il varco, provvisto di un robusto portone e sormontato da una torretta, si apriva sul ponte levatoio che scavalcava il fossato. Nonostante gli interventi di potenziamento, la zona risultava particolarmente vulnerabile, in quanto prospiciente la collina su cui sorgeva l'antica chiesa di San Pancrazio, conferendo così un vantaggio strategico agli eventuali attaccanti provenienti da tale collina (fig. 2).

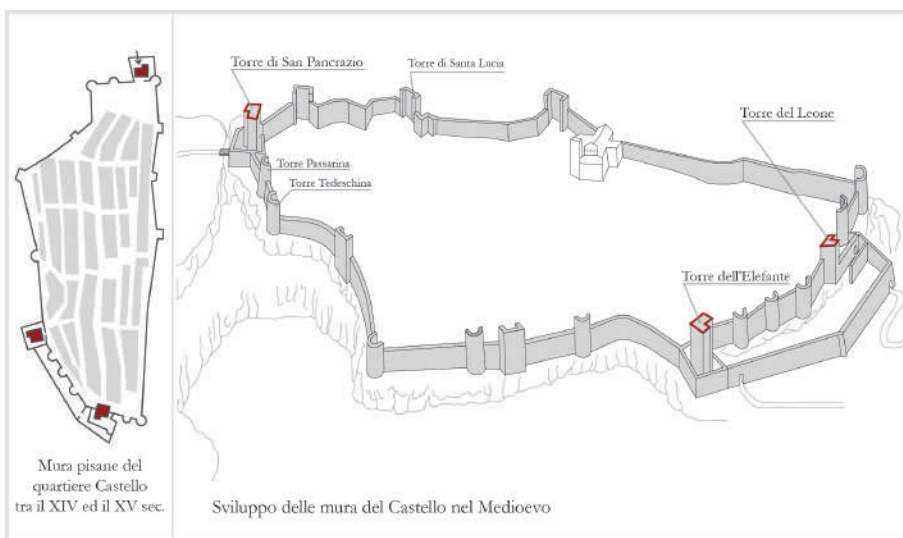


Fig. 1 – Le mura pisane della città di Cagliari. (elaborazioni grafiche dell'autrice sulla base dei disegni contenuti in M. Rassu, 2003).

⁴ M. Rassu, *Baluardi di pietra*, cit., p. 72.

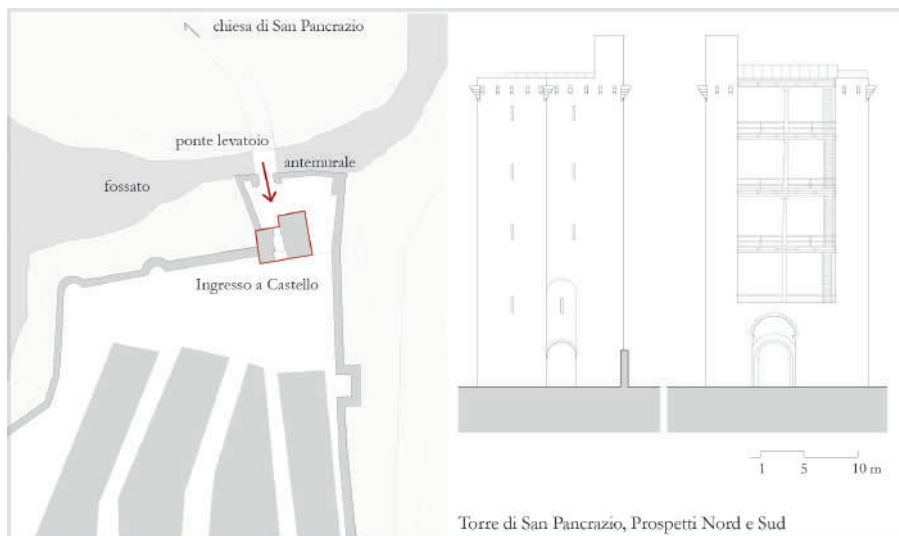


Fig. 2 – Schema planimetrico della torre pisana e del fossato; Prospetti Nord e Sud della Torre di San Pancrazio (elaborazioni grafiche dell'autrice).

Nel 1326, durante l'assedio del Castello da parte delle truppe dell'infante Alfonso, le forze aragonesi, dopo la resa delle truppe pisane, riuscirono a penetrare nella rocca di Castello attraverso la Porta di San Pancrazio. La conquista di Cagliari consolidò l'espansione aragonese nell'isola, processo che si sviluppò attraverso una serie di conflitti prolungati e complessi⁵. Durante l'Età Aragonese (1326-1469), le fortificazioni pisane rimasero sostanzialmente inalterate, fino all'introduzione delle nuove architetture bastionate⁶. Tuttavia, già nel 1326, subito dopo la capitolazione dei Pisani, il governatore provvisorio del Regno di Sardegna, Felipe de Boyl, emise un ordine per la tamponatura dei lati interni delle torri-porta, ormai prive della funzionalità militare, con l'intento di destinarle a magazzini e abitazioni private per i funzionari⁷. Il primo piano della torre di San Pancrazio venne utilizzato per le operazioni di apertura delle saracinesche, conservando la porta d'ingresso alla rocca. Il secondo piano ospitava la residenza del Vicario e i piani superiori ed il terrazzo contenevano i

⁵ M. Brigaglia et al., *Storia della Sardegna*, cit., p. 151.

⁶ F. Segni Pulvirenti, A. Sari, *Architettura tardogotica e d'influsso rinascimentale*, Nuoro 1994, p. 52, sch. 13.

⁷ M. Rassu, *Baluardi di pietra*, cit., p. 44, nota 104.

magazzini, pronti ad ospitare, in caso di assedio, fino a trenta soldati. Sul fronte interno furono aggiunte le mensole, simili alle preesistenti, furono previste diverse feritoie e sette finestre per migliorare l'illuminazione dei locali interni⁸. Nel 1388, con la liberazione di Brancaleone Doria dalle prigioni cagliaritanee di San Pancrazio, si documenta per la prima volta l'utilizzo della torre come luogo di detenzione, segnando probabilmente l'inizio dell'impiego della struttura per scopi carcerari⁹.

2. *Il Baluardo del Dusay e la Tenaglia di San Pancrazio*

Tra la seconda metà del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento furono realizzati numerosi interventi per adeguare l'area settentrionale della rocca di Castello alle nuove esigenze difensive, segnando un cambiamento nelle tecniche di fortificazione: dalla difesa piombante si passò all'adozione dei bastioni, nuovi elementi pensati per rinforzare e collegare le cortine murarie¹⁰. In tale contesto, tra il 1501 e il 1503, venne edificato un nuovo baluardo sul lato nord delle mura, per volere del viceré del Regno di Sardegna, Giovanni Dusay, il quale diede il proprio nome alla struttura. Il baluardo fu progettato con l'intento di proteggere la Porta di San Pancrazio dagli attacchi frontali. Tuttavia, il progetto del Dusay suscitò forti critiche da parte degli ingegneri militari dell'epoca, i quali ne contestarono la funzionalità e la forma. Il viceré concepì infatti il baluardo con una morfologia che rifletteva ancora le tradizioni medievali di difesa senza integrare pienamente le moderne tecniche militari in rapido sviluppo. Il progetto risultò carente sotto diversi aspetti: mancavano le pareti a scarpa, il fossato era poco profondo e non erano previste cannoniere. Inoltre, la sua posizione rispetto alla torre non ne favoriva la difesa, il che portò alla previsione di un successivo ampliamento nel tentativo di rendere la struttura più efficiente. Con una pianta vagamente trapezoidale, l'opera si sviluppava per 55 metri di lunghezza e 18 di larghezza, creando due ampi ambienti interni che in seguito ospitarono il carcere militare di Santa Barbara¹¹.

⁸ Ivi, pp. 50-52.

⁹ M. Brigaglia *et al.*, *Storia della Sardegna*, cit., p. 154.

¹⁰ A. Pirinu, *Rappresentazione grafica*, cit., p. 337.

¹¹ M. Rassu, *Baluardi di pietra*, cit., pp.107-110; A. Pirinu, *Il baluardo Dusay nell'area di San Pancrazio a Cagliari: una architettura militare in transizione tra medioevo ed età moderna*, in «Defensive architecture of Mediterranean», 7 (2018), pp. 61-61.

Le successive opere di militarizzazione dell'area, realizzate dagli ingegneri militari Rocco Capellino a partire dal 1552 e Giorgio Paleari nel 1578, portarono alla costruzione di un nuovo bastione, successivamente denominato *Tenaglia di San Pancrazio* per la peculiare forma¹². Tali interventi determinarono il disarmo e l'abbandono del Baluardo del Dusay, che venne integrato nella tenaglia e rimase inutilizzato fino all'Età Sabauda¹³. Le modifiche apportate dall'ingegner Capellino riguardarono anche le cortine medievali che si estendevano dalla Torre di San Pancrazio fino alle Torri Passarina e Tedeschina, le quali furono abbassate al livello degli spalti. Dopo la costruzione della Tenaglia di San Pancrazio, l'omonima torre perse l'importanza strategica e fu convertita in carcere (1561), portando così alla rapida decadenza della porta e dell'antemurale come ingresso principale a Castello¹⁴.

La definizione del Bastione della Concezione determinò un ulteriore riassetto urbanistico, integrando una porzione dell'antico fossato medievale e dando vita alla configurazione dell'odierna Piazza Arsenale, la quale venne poi delimitata dalla costruzione di una cortina di unione fra il Baluardo del Dusay e la torre medievale. In quest'ultima porzione di mura fu aperto il varco, prima usato come porta di soccorso, denominato "*Puerta falsa de San Pancras*", costituente il nuovo passaggio dal fossato alla Strada dell'*Avanzada*, verso il quartiere Villanova.

L'attuale Piazza Indipendenza, prima denominata Piazza San Pancrazio, cominciò a prendere forma con la demolizione del tratto di mura medievali che univa la torre omonima alla Torre di Santa Lucia. Nella stessa posizione fu poi eretto il Seminario di Cagliari, in seguito divenuto Collegio dei Nobili¹⁵.

Nel 1692, il conte di Altamira e viceré Luigi de Moscoso y Ossorio, decise di fortificare l'ingresso al fossato antistante la Torre di San Pancrazio, situato lungo la Strada dell'*Avanzada* e alle spalle della porta falsa di San Pancrazio, temendo l'invasione da parte dei francesi (fig. 3). La nuova

¹² D. Scano, *Forma Kalaris*, in «XII Congresso Geografico Italiano», 1934, pp. 3-172; M. Rassu, *Baluardi di pietra*, cit., pp. 122-125; S. Casu, *La torre e la tenaglia di San Pancrazio*, in *Luce tra le rocce: Atti del convegno internazionale*, Firenze 2004, pp. 70-77.

¹³ A. Pirinu, *Rappresentazione grafica*, cit., pp. 337-342.

¹⁴ M. Rassu, *Baluardi di pietra*, cit., pp. 88-89.

¹⁵ M. Rassu, *Baluardi di pietra*, cit., p. 93; T. Kirova, *Cagliari quartieri storici. Castello*, Cagliari 1985; <https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=56197>; <https://catalogo.beniculturali.it/detail/ArchitecturalOrLandscapeHeritage/2000028739>

porta fortificata, realizzata sull'antica apertura di soccorso, prese il nome di Porta d'Altamira e fu progettata in appoggio alla parete del fossato, all'antemurale della torre e, a nord, al Bastione del Dusay, sostituendo il collegamento del ponte levatoio con un cammino in quota. La porta, strutturata su due piani con ingressi posti sui lati del varco voltato a botte, era dotata di numerose feritoie tra il pian terreno e il primo piano. Contestualmente, con la perdita della funzione originaria, venne murato l'arco di ingresso all'antemurale della Torre¹⁶.

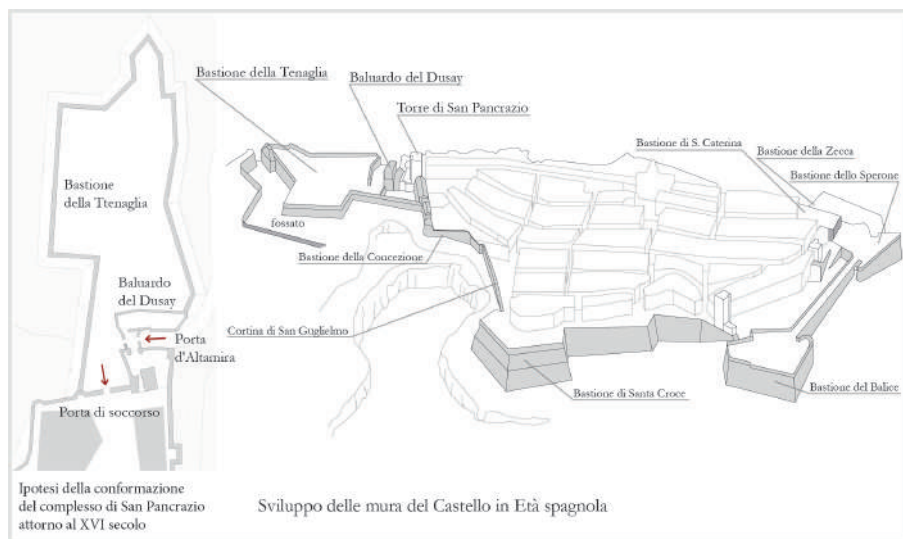


Fig. 3 - Schema planimetrico del complesso Bastione della Tenaglia- Torre pisana; Sviluppo delle mura del quartiere Castello in età spagnola (elaborazioni grafiche dell'autrice sulla base dei disegni contenuti in M. Rasse, 2003).

3. Il Palazzo delle Seziato

La trasformazione della Torre di San Pancrazio in struttura carceraria richiede il progressivo ampliamento degli spazi detentivi durante tutto il XVIII e XIX secolo. Tale espansione coinvolse non solo le aree adiacenti alla torre, situate tra Piazza Indipendenza, Piazza Arsenale e i tratti di mura che le univano, ma giunse a saturare la superficie interna all'antemurale. In particolare, durante il XVII secolo si ebbe un'importante variazione

¹⁶ M. Rasse, *Baluardi di pietra*, cit., pp. 142-144.

del tratto di mura pisane che congiungeva la Torre di San Pancrazio alle Torri Franca e Passarina, già precedentemente inglobata nel Bastione della Concezione¹⁷. Tra il 1575 e il 1620, a seguito della dismissione dell'ingresso a Castello dalla torre, ostacolato dal Bastione del Dusay che bloccava l'antico sentiero verso Buon Cammino, fu aperta una nuova porta nella cinta muraria tra le Torri Passarina e San Pancrazio, conosciuta successivamente come *Portale di San Pancrazio* e costituente il principale ingresso a Castello¹⁸.

Un mutamento sostanziale ebbe luogo a partire dal 1651, anno in cui furono introdotte le *siziate*, ovvero le visite periodiche del Viceré e della Reale Udienza alle carceri, durante le quali si ascoltavano le istanze dei carcerati e si valutavano eventuali concessioni di grazia. Inizialmente, le udienze si svolgevano in un locale sotterraneo della torre, chiamato *Camera della visita delle carceri*¹⁹. Nel 1687, in seguito alla visita del viceré Nicolò Pignatelli Aragon, duca di Monteleone, venne presa la decisione di realizzare un nuovo ambiente per le seziatate con l'intento di conferire maggior prestigio all'evento²⁰. Fu così ordinata la costruzione del palazzo, realizzato sull'area precedentemente occupata dal tratto di mura che univa le Torri Passarina e di San Pancrazio, il quale venne quasi completamente demolito.

L'edificio, nella sua configurazione originaria, fu realizzato dagli impresari Francesco Melis e Antioco Chinus e si articolava su due piani, congiungendosi sia alla Torre di San Pancrazio che alla Torre Passarina (fig. 4)²¹. Il piano terra, suddiviso dal varco del Portale di San Pancrazio, ospitava tre ambienti separati in due sezioni; al piano superiore, invece, si trovava la nuova Sala delle Seziatate, cui si accedeva tramite una scala parzialmente scavata nella roccia. Nei documenti dell'epoca tale ambiente è indicato come: *Salone del Senato*, *Salone delle Udienze* e *Sala della Siziata Nuova*. La precedente sala delle udienze fu convertita in spazio di detenzione insieme ai locali denominati *La Capitana*, *La Regina*, *La Morra* e *Basso Fosso*, tutti probabilmente connessi alla scala in muratura. La

¹⁷ A. Pirinu, *La piazzaforte di Cagliari nel Cinquecento: il disegno della tenaglia di San Pancrazio: comparazioni stilistiche/costruttive*, Cagliari 2013, p. 401.

¹⁸ M. Pinna, *Indice dei documenti cagliaritari del Regio Archivio di Stato: dal 1323 al 1720*, Cagliari 1903, pp. 115-116.

¹⁹ D.R. Fiorino *et al.*, *Guardare a nord: contributi didattici nello studio dell'area di San Pancrazio a Cagliari*, in D.R. Fiorino-M. Pintus (curr.), *Verso un Atlante dei sistemi difensivi della Sardegna*, Napoli 2015, p. 384-393;

²⁰ <https://catalogo.beniculturali.it/detail/ArchitecturalOrLandscapeHeritage/2000029017>.

²¹ D.R. Fiorino *et al.*, *Guardare a nord: contributi*, cit., p. 386.

nuova sala fu progettata con particolare attenzione per accogliere la Reale Udienza e i lavori furono supervisionati dal Regio Misuratore Giuseppe Viana, il quale, in un documento datato 18 novembre 1771, fornisce la descrizione degli arredi interni²². Tra gli oggetti menzionati, figurano sedie in legno di noce, imbottite con stoppa e rivestite in pelle di vitello, fissate con borchie d'ottone²³.

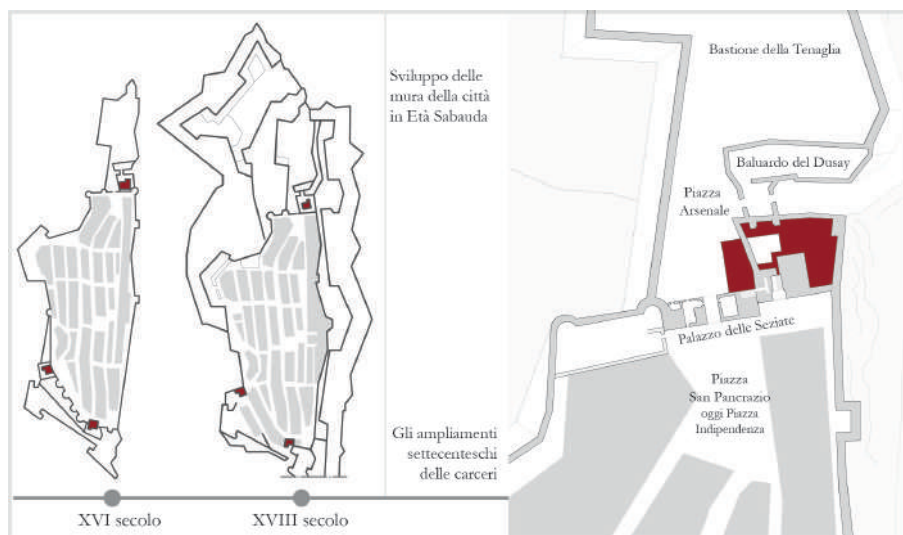


Fig. 4 - L'evoluzione delle mura della città fra XVI e XVIII secolo; Gli ampliamenti settecenteschi delle Carceri di San Pancrazio (elaborazioni grafiche dell'autrice).

4. Gli ampliamenti settecenteschi

Dal 1720, con l'annessione del Regno di Sardegna ai possedimenti sabaudi, il nuovo governo iniziò a finanziare l'ammodernamento del patri-

²² Sull'attività di Giuseppe Viana si rimanda a A. Cavallari Murat, *Giuseppe Viana, architetto sabaudo in Sardegna*, Torino 1960; A. Saiu Deidda, *Sull'attività ingegneristica di Giuseppe Viana architetto sabaudo in Sardegna*, in «Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistico», 17-19 (1982); S. Medde, *Giuseppe Viana e l'architettura del XVIII secolo in Sardegna*, in «Bollettino bibliografico sardo e rassegna archivistica di studi storici della Sardegna», XI (1994), pp. 29-36.

²³ Archivio di Stato di Cagliari (da ora in avanti A.S.Ca), Intendenza Generale, vol. 420, s.n.c.; 18 novembre 1771.

monio edilizio pubblico, assegnando la responsabilità dei progetti a ingegneri militari formati presso l'Accademia d'Artiglieria di Torino²⁴. Durante tale periodo, le fortificazioni di Cagliari furono modificate per aggiornarle alle necessità belliche, determinando trasformazioni anche nell'area di San Pancrazio. Si curò non solo l'assetto difensivo, ma anche la funzionalità degli spazi interni, al fine di soddisfare le crescenti esigenze amministrative e istituzionali. L'evoluzione di questi spazi si inseriva in un ampio processo di rinnovamento urbano che, parallelo agli adeguamenti militari, mirava a conferire alla città maggiore ordine e funzionalità.

Nel 1727, sotto la direzione dell'ingegnere Antonio Felice De Vincenti, fu potenziato il sistema militare nella zona settentrionale del Castello con la fortificazione della Porta di San Pancrazio²⁵. L'intervento rispondeva alla necessità di un collegamento strategico fra Castello e Villanova, utilizzato per le fughe dell'artiglieria in caso di assedio.

Negli stessi anni, la Torre di San Pancrazio continuò a svolgere la funzione carceraria, ma, per far fronte alle crescenti necessità di detenzione, furono realizzati ampliamenti che coinvolsero anche le piazze Indipendenza e Arsenale, attribuendo loro una nuova configurazione. Nel 1759, l'ingegnere militare Giuseppe Vallino avviò l'ampliamento del carcere con la realizzazione di un nuovo corpo architettonico a tre piani, lungo il lato nord-ovest della torre, alla quale era collegato (fig. 4)²⁶.

²⁴ Sull'attività degli ingegneri militari piemontesi in Sardegna si rimanda a A. Cavallari Murat, *Saverio Belgrano di Famolasco, ingegnere sabaudo quale architetto in Sardegna*, in «Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti in Torino», II (1961), pp. 29-49; M. Cabras, *Varin de la Marche, ingegnere sabaudo in Sardegna*, in «Atti e rassegna tecnica della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino», Torino 1964; M. Cabras, *Le opere del De Vincenti e dei primi ingegneri militari piemontesi in Sardegna nel periodo 1720-1745*, Roma 1966; D. Pescarmona, *Nuovi contributi alla conoscenza dell'attività degli ingegneri militari piemontesi in Sardegna nel secolo XVIII*, in «Bollettino d'arte», 1984; S. Naitza, *Architettura dal tardo'600 al classicismo purista*, Nuoro 1992, pp. 109-147, 186-188; M. Rassu, *Architetti sabaudi in Sardegna (1720-1848). Preliminari per una ricerca*, in «Bollettino bibliografico e rassegna archivistica e di studi storici della Sardegna», XIII (1996), p. 19; R. Piras, *Ingegneri Militari Piemontesi in Sardegna. Daristo Giovanni Francesco*, in «Professione Ingegnere, Bollettino dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano», XXXIII (1997), pp. 1-6; M. Rassu, *Baluardi di pietra*, cit., pp. 149-164; M. Schirru, *Il convento della Beata Vergine del Carmelo ad Oristano*, in «Annali di Architettura», XXVIII (2016), pp. 109-24.

²⁵ Ivi, pp. 150-151.

²⁶ Archivio di Stato di Torino (da ora in avanti A.S.To), Paesi, Sardegna, Materie Economiche, categoria 4°, mazzo 2, Fabbriche e fortificazioni e dotazioni di piazze. Sull'attività di Giuseppe Vallino in Sardegna, si veda A. Pirinu, M. Schirru, *Una mappa settecentesca per la ricostruzione degli assetti storici. "La pianta della città di Cagliari e suoi borghi"*, in E. Cicalò-V. Menchetelli-M. Valentino (curr.), *Linguaggi grafici. Mappe*,

Successivamente, tra il 1762 e il 1765, fu il suo collega Saverio Belgrano di Famolasco a subentrare nella supervisione dei lavori di costruzione²⁷. L'edificio, dalla pianta rettangolare, doveva dividersi in un piano terra destinato al Corpo di Guardia, un primo piano ospitante quattro celle di isolamento ed un secondo piano destinato ad ospedale per i carcerati. Lo *Spoglio Bilancio Spese per le Regie Fabbriche e Fortificazioni del Regno di Sardegna per l'anno 1763*, del 22 Marzo, sotto la voce *Fabbriche in Cagliari*, riporta infatti: «Costruzione di una nuova fabbrica in attinenza alla Torre di S. Pancrazio la quale deve servire al piano terreno di alloggio alla truppa; al 2° di quattro secreti per la custodia senza colloquio dei rei di delitti gravi, ed all'ultimo piano di Spedale di Carcerati, già stata approvata dal S.M. con sua carta de Aprile 1759»²⁸. Negli anni compresi fra il 1771 e il 1826, l'ex carcere fu utilizzato come sede della Zecca del Regno di Sardegna, fino ad allora collocata in Piazza Costituzione²⁹.

Saverio Belgrano ricevette numerosi incarichi per la direzione dei lavori di manutenzione delle Regie Carceri. È particolarmente interessante un documento dell'11 maggio del 1765, il quale attesta il *Calcolo delle riparazioni necessarie per i Corpi di Guardia e le Prigioni di Cagliari*³⁰. Per la Torre-carcere di San Pancrazio, erano previsti diversi interventi, tra cui il rifacimento del solaio nella *Siziata Vecchia*, situata in un locale sotterraneo della torre, e i lavori nella *Capitana*, probabile locale amministrativo, e nella prigione *La Morra*. Figuravano anche la realizzazione della serratura per la porta dell'andito che conduceva al cortile interno d'armi, il canale in mattoni per l'andito delle prigioni, e la porta per il locale denominato *Basso Fosso*. Altri documenti, datati tra il 1765 e il 1787, attestano la manutenzione delle prigioni, affidate agli ingegneri militari Francesco Domenico Perini, Raimondo Ignazio Cochis, Giacinto Marciotti e Gaetano Quaglia³¹.

Sassari 2021, pp. 580-607; A. Pirinu, *Rilievo e rappresentazione delle piazzeforti della Sardegna*, in «Ri. Me», (2023), pp. 373-411; A. Pirinu, M. Schirru, *Ricostruire il paesaggio storico e la memoria dei luoghi. Le opere difensive nell'agro meridionale di Cagliari attraverso una relazione descrittiva del 1707*, in «ArcHistoR», XVII (2022), pp. 96-127.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ A.S.To, Paesi, Sardegna, Materie Economiche, categoria 4°, mazzo 2, Fabbriche e fortificazioni e dotazioni di piazze.

²⁹ M. Rassu, *Baluardi di pietra*, cit., p. 67.

³⁰ A.S.Ca, Intendenza Generale, Vol. 867, s.n.c.; 11 maggio 1765.

³¹ Per maggiori informazioni circa l'attività progettuale di tali personaggi in Sardegna si rimanda alla precedente nota 24.

È firmato da Giacinto Marciotti un disegno risalente al dicembre del 1781, il quale illustra il progetto per il laboratorio all'interno dell'Arsenale³² (fig. 5). La tavola comprende una pianta e una sezione complete di legenda esplicativa degli ambienti.

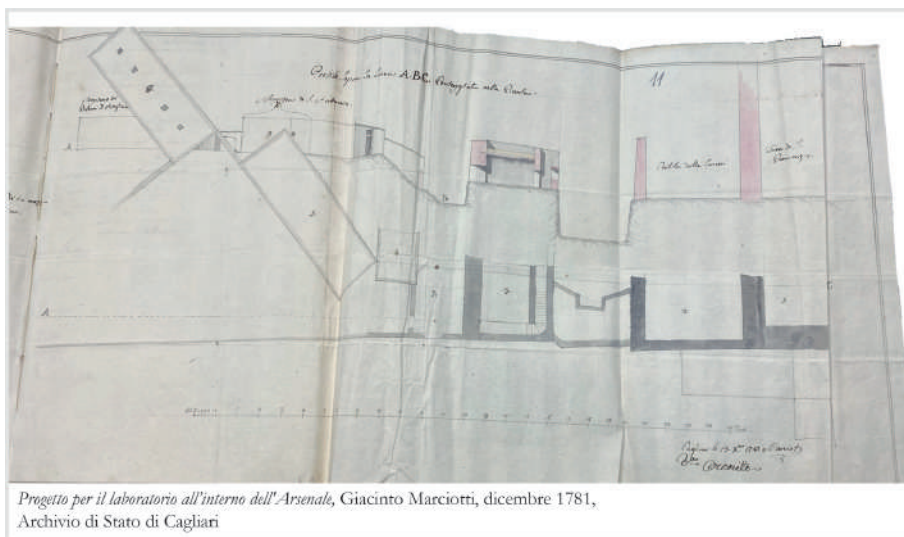


Fig. 5 - Progetto per il laboratorio all'interno dell'Arsenale, su concessione del MiC, Archivio di Stato di Cagliari.

Nel complesso sono raffigurati, seppur con un livello di dettaglio limitato: la torre di San Pancrazio in una sua porzione, l'antemurale definito come cortile delle carceri e apparentemente privo di volumi aggiuntivi al suo interno, il fossato, la porta d'Altamira, il locale del Baluardo del Dusay (indicato come casamatta di Santa Barbara) e gli spazi interni all'Arsenale occupati dai magazzini d'artiglieria e dal laboratorio progettato.

Sebbene il disegno non offra una chiara indicazione della distribuzione interna degli ambienti carcerari, risulta evidente in pianta la presenza del volume settecentesco di recente concezione, nonché la notevole profondità del fossato, superato dalla struttura della porta d'Altamira che collegava le carceri con il Baluardo del Dusay. Merita infine segnalare come il sedime dei due magazzini sia tuttora riconoscibile nella configurazione dei corpi architettonici presenti nell'attuale Cittadella dei Musei.

³² A.S.Ca, Segreteria di Stato e di Guerra, I serie, Vol. 215 (1782), s.n.c.

5. *Le variazioni ottocentesche del complesso carcerario*

L'Ottocento fu un secolo permeato dai cambiamenti urbanistici, caratterizzati dalla crescente attenzione rispetto ai piani di rinnovamento delle città europee. Si consolidò l'idea di una rifunzionalizzazione degli spazi urbani, con particolare enfasi sul miglioramento estetico degli ambienti cittadini. L'*abbellimento* delle città avvenne tramite interventi di demolizione delle mura e la riconversione degli spazi militari in aree destinate a funzioni civili, con particolare attenzione alla fluidificazione dei traffici e alla creazione di ampi spazi pubblici. Nel contesto di generale rinnovamento, anche l'area circostante la Torre di San Pancrazio, che comprende le attuali Piazze Arsenale e Indipendenza, subì modifiche sostanziali. Le trasformazioni interessarono principalmente l'area di Piazza Indipendenza, influenzata dai frequenti mutamenti di funzione degli edifici prospicienti, tra cui Palazzo Sanjust, il Collegio dei Nobili, il Palazzo delle Seziato e l'Armeria. Sebbene fossero stati concepiti vari tentativi di *rettilineamento* della piazza, solo alcuni interventi, tra cui il livellamento attuato dal conte Carlo Pilo Boyd a partire dal 1824, contribuirono effettivamente a mutarne l'aspetto³³.

Parallelamente, la Piazza Arsenale, originariamente concepita come una zona di transizione verso l'ingresso a Castello, subì una trasformazione radicale grazie alle operazioni urbanistiche ottocentesche che ne modificarono la funzione, rendendola un nodo fondamentale per il traffico urbano. Le aperture della Porta Cristina e della Porta Arsenale, promosse dal conte Boyd nel 1825, furono decisive nel conferire alla piazza una nuova identità, consolidando la connessione tra le funzioni carcerarie e militari³⁴.

La piazza Arsenale

Durante il Settecento, la piazza Arsenale presentava un assetto irregolare dal punto di vista planimetrico e altimetrico, nonostante i progetti di abbellimento³⁵. Tali opere furono attuate tra il 1820 ed il 1821, concentrandosi sul tratto compreso fra le Porte d'Altamira e d'Apremont, abbassando l'antico fossato di un metro e mezzo e ricongiungendolo alla rampa dell'Avanzata, verso il quartiere Villanova. Di conseguenza, su

³³ T. Kirova, et al, *Cagliari quartieri storici. Castello*, Cagliari 1985, pp. 58-59.

³⁴ Ivi, p.72.

³⁵ *Ibidem*.

progetto dell'ingegnere Francesco Andreoni, direttore delle fortificazioni del Regno di Sardegna, si pensò di livellare l'androne della Porta d'Altamira, la piazza Arsenale e la Piazza San Pancrazio³⁶. In seguito, fu il conte Carlo Pilo Boyl a proporre la demolizione della Porta d'Àpremont, privilegiando l'accesso attraverso la Porta d'Altamira (1821), riconfigurata secondo la nuova quota di calpestio: la soglia, lo zoccolo e l'arco furono ricostruiti più in basso, conferendo alla struttura l'attuale aspetto³⁷. Con tali lavori la strada dell'Avanzata, fino ad allora di esclusivo uso militare, si trasformò in cruciale punto di collegamento per la viabilità urbana anche attraverso l'opera di allargamento della carreggiata. L'importante snodo viario portò il colonnello Boyl a ragionare sull'area del Regio Arsenale e sul collegamento con l'antistante passeggiata di Buon Cammino. La connessione fra le aree orientale e occidentale della città fu ultimata nel 1824, con la modifica nella cortina fra i Bastioni della Concezione e della Tenaglia dove sorse Porta Cristina³⁸. Come ulteriore intervento, fra il 1825 e 1826, il Regio Arsenale fu separato dalla piazza attraverso la costruzione della nuova Porta Arsenale (fig. 6)³⁹.

Un passo fondamentale nella storia delle Regie Carceri di San Pancrazio fu la decisione, del 1823, di sopraelevare il Baluardo del Dusay, che ospitava allora il carcere militare di Santa Barbara, per consentire la costruzione del nuovo Ospedale per i Carcerati⁴⁰. Anticamente, il baluardo era accessibile tramite il portale interno all'Arsenale, ancora oggi caratterizzato dal fregio cruciforme e murato in occasione della conversione in ospedale. Sulla piattaforma, pensata in origine per l'alloggio delle cannoniere, fu progettata l'elevazione di un piano quadrangolare, ricalcante la forma del bastione, evidenziato da una risega rispetto al piano principale. I due ampi cameroni previsti dal progetto, illuminati da dodici finestre munite di doppia inferriata, erano collegati agli spazi carcerari dal camminamento in quota sulla Porta d'Altamira (fig. 7). La decisione di costruire il nuovo ospedale non godeva dell'approvazione dell'ingegnere Andreoni, il quale in alcuni carteggi risalenti al 1823 si lamentò delle conseguenze che l'edificio avrebbe avuto sulla funzionalità della piazzaforte. Il topografo Giuseppe Sbressa, cui fu affidato il compito di supervisionare i lavori di

³⁶ M. Rassu, *Baluardi di pietra*, cit., p. 184.

³⁷ F. Corona, *Guida di Cagliari ei suoi dintorni*, Cagliari 1894.

³⁸ M. Rassu, *Baluardi di pietra*, cit., p. 186.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ F. Masala, *Spazi Urbani*, in T. Kirova (cur.), *Cagliari: Quartieri storici. Castello*, Cagliari 1985, p. 72; G. Spano, *Guida della città e dintorni di Cagliari*, Cagliari 1861, p. 87.

costruzione dell'ospedale, giustificò la riconversione dell'area come un contributo all'abbellimento di uno spazio misto civile-militare, ormai in stato di abbandono. Per commemorare la realizzazione dell'ospedale, si decise di collocare un'iscrizione sulla Porta d'Altamira, rivolta verso Piazza Arsenale⁴¹. Nel 1844, si procedette al rifacimento della copertura dell'ospedale, come documentato in una relazione dell'ingegnere Francesco Immeroni del 1863, redatta a breve distanza dal trasferimento dei locali al primo piano del Palazzo delle Seziat⁴².

Negli anni compresi fra il 1835 ed il 1838, furono avviati nuovi tentativi per dare un aspetto regolare alla piazza, con interventi che si concentrarono sul prospetto del palazzo delle Seziat⁴³.

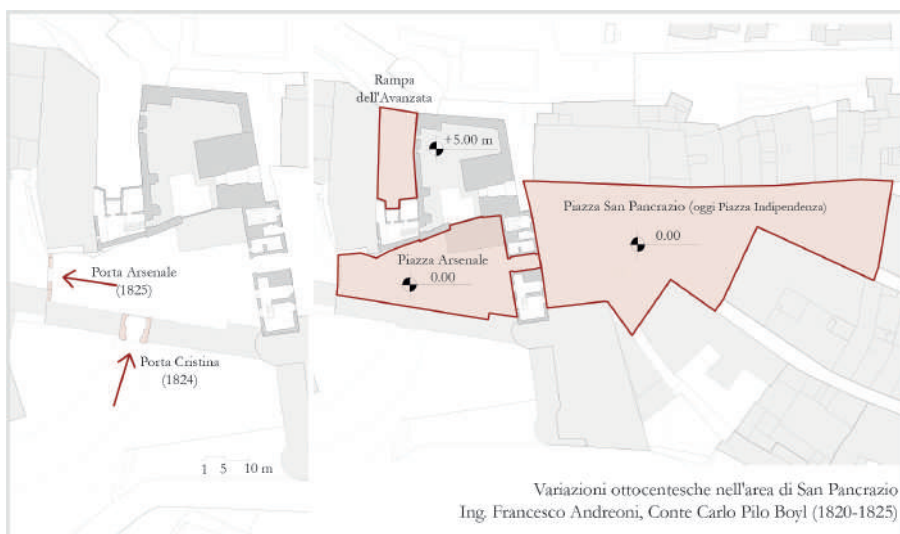


Fig. 6 - Le variazioni ottocentesche dell'area di San Pancrazio (elaborazioni grafiche dell'autrice).

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² A.S.Ca, Prefettura, Il Versamento, busta 380, s.n.c., 19 giugno 1863.

⁴³ A. Cossu, *Storia militare di Cagliari*, cit., pp. 66-67, 157; D. R. Fiorino *et al.*, *Guardare a nord: contributi*, cit., p. 387.

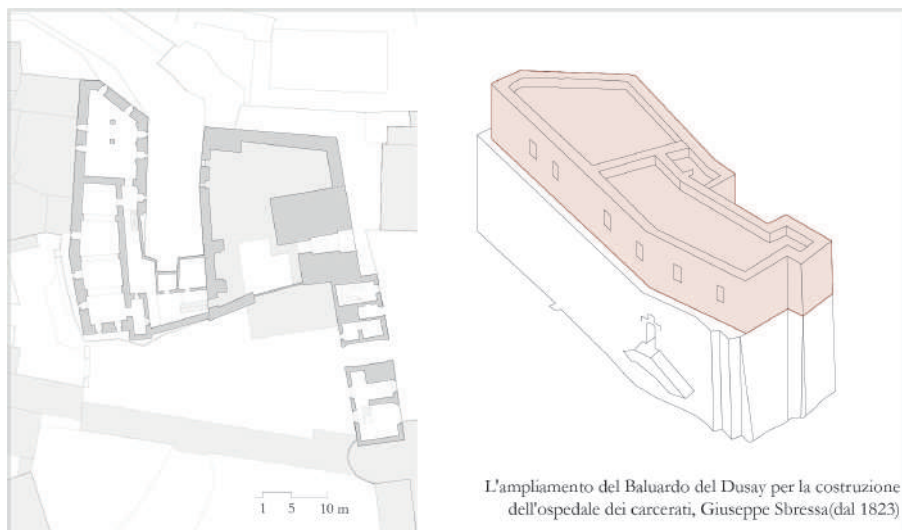


Fig. 7 - L'ampliamento del Baluardo del Dusay per la costruzione dell'ospedale dei carcerati (elaborazioni grafiche dell'autrice sulla base dei disegni contenuti in M. Rassu, 2003).

La piazza San Pancrazio

Come conseguenza del livellamento di Piazza Arsenale, nel 1824, furono avviati i lavori di regolarizzazione di Piazza Indipendenza, sotto la direzione del conte Carlo Pilo Boyle⁴⁴. La piazza ospitava l'antica fontana e il Pozzo di San Pancrazio che, con i lavori di livellamento, furono interrati in una camera ipogeica⁴⁵. Un disegno, risalente all'8 agosto 1822 e firmato da Giuseppe Sbressa, rappresenta la piazza prima delle opere descritte⁴⁶. Sebbene il disegno non fornisca dettagli sulla disposizione degli spazi carcerari, evidenzia la coesistenza di spazi militari e civili nell'area⁴⁷.

⁴⁴ F. Masala, *Il quartiere*, in T. Kirova (cur.), *Cagliari: Quartieri storici. Castello*, Cagliari 1985, p. 28; F. Masala, *Spazi Urbani*, cit., p. 58.

⁴⁵ G. Spano, *Guida*, cit, p. 81;

⁴⁶ ASCa, Tipi e profili, 0010-005-003-001, «Pianta della rimessa situata fra le muraglie delle R. carceri e quelle della fontana detta di San Pancrazio, dove si progetta l'opportuna riedificazione e l'elevazione di un secondo piano per alloggiare il Corpo degli Alabardieri R.li».

⁴⁷ Nella pianta del pian terreno del locale da destinare all'alloggio del Corpo degli Alabardieri Reali è infatti indicata la *muraglia delle Carceri*, parallela alla *muraglia delle fortificazioni* e adiacente alla *Piazza dell'Armeria*.

Il livellamento della piazza determinò la necessità di ripensare l'ingresso alla Porta di San Pancrazio. Per ovviare a tale problema, fu progettata una soluzione d'ingresso, rappresentata nel progetto databile al 1823-1824, firmato da Sbressa⁴⁸. Il disegno illustra l'accesso alle carceri dal nuovo livello della piazza, ottenuto tramite il corpo scala situato all'interno del palazzo delle Seziate, da cui si accedeva alla nuova terrazza, preceduta da una gradinata e dotata di balaustra. Dallo stesso disegno emergono importanti dettagli: è visibile la disposizione dei tre ambienti al piano terra del Palazzo delle Seziate; il torrione delle carceri era in comunicazione diretta con il Conservatorio delle Figlie della Divina Provvidenza; infine, sul lato ovest, verso piazza Arsenale, si intravedeva il volume che ospitava la Zecca del Regno di Sardegna (fig. 8). Quest'ultimo è osservabile nel progetto di espansione delle Regie Carceri di San Pancrazio, sottoscritto da Sbressa e privo di data, ma risalente probabilmente al 1825-26. Le due tavole si concentrano sull'ampliamento del manufatto e contengono le piante, la sezione e il prospetto nord-occidentale dell'edificio (fig. 9)⁴⁹.



Fig. 8 - Piano iconografico dimostrante le opere che devono eseguirsi attorno a queste Regie Carceri, su concessione del MiC, Archivio di Stato di Cagliari.

⁴⁸ ASCa, Tipi e profili, 0010-005-006-001, «Piano iconografico dimostrante le opere che devono eseguirsi attorno a queste Regie Carceri».

⁴⁹ ASCa, Tipi e profili, 0010-005-097-001, «Pianta delle Regie Carceri di San Pancrazio»; ASCa, Tipi e profili, 0010-005-097-002, «Taglio e prospetto delle Regie Carceri di San Pancrazio».

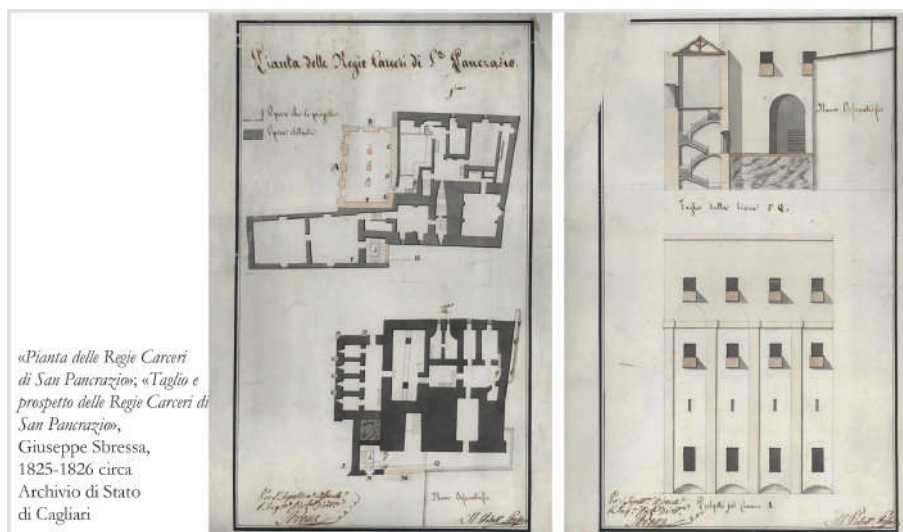


Fig. 9 - *Pianta delle Regie Carceri di San Pancrazio; Taglio e prospetto delle Regie Carceri di San Pancrazio*, su concessione del MiC, Archivio di Stato di Cagliari.

È osservabile l'organizzazione degli spazi carcerari dell'epoca: nel 1826 gli ambienti interni alla torre rispondevano ancora alle logiche medievali con cui erano concepiti i luoghi di detenzione. La suddivisione delle celle appare casuale, consistente in ampi cameroni detentivi e ambienti di dimensioni minori, probabilmente utilizzati come celle di tortura o di isolamento. Nelle piante sono evidenti le superfetazioni settecentesche che colmarono la superficie interna dell'antemurale. La porzione inferiore della tavola illustra la soluzione di accesso alla torre-carcere dalla Piazza Indipendenza tramite la scala situata nel Palazzo delle Seziato. Giunti nella terrazza del corpo d'ingresso, il passaggio alle carceri avveniva attraverso la scala ubicata nell'antico varco. Al piano terra della torre i locali erano distribuiti su più livelli, collegati da corridoi di ridotte dimensioni, e nessuno di essi risultava accessibile dalla terrazza. Particolare attenzione merita l'ampio vano a ridosso del lato ovest dell'antemurale, il quale probabilmente rappresentava il punto di connessione fra la torre, i volumi annessi e il corpo settecentesco nella Piazza Arsenale. Il piano terra era in buona parte occupato, in corrispondenza del varco della torre, da una serie di celle di piccole dimensioni illuminate da esigue feritoie. Gli spazi carcerari all'interno della torre erano distribuiti su quattro piani principali, oltre alla terrazza; non si ha notizia circa la tipologia delle celle, ma si

presuppone fossero ampi cameroni detentivi. La porzione superiore della tavola mostra la pianta del quarto piano dell'edificio settecentesco, oggetto dell'ampliamento. L'ultimo piano del manufatto è osservabile in una fotografia scattata da Edouard Delessert nel 1854: lo scatto ritrae Porta Cristina, dietro la quale si intravede il corpo di fabbrica settecentesco, la cui altezza era pari a quella del Palazzo delle Seziato.

I tentativi di regolarizzazione della Piazza Indipendenza continuarono nel 1831, con due progetti distinti: uno firmato da Giuseppe Sbressa, l'altro da Enrico Marchesi⁵⁰. Il primo, intitolato «*Progetto di Rettilineamento della Piazza di San Pancrazio*»⁵¹, fornisce dettagli sulla destinazione d'uso degli edifici adiacenti al complesso carcerario. All'epoca, la piazza era occupata, nella porzione in cui oggi si trova l'ex Museo Archeologico, dallo Stabilimento delle Miniere e dal Palazzo dei marchesi di Villarios. Vi si trovavano inoltre la caserma, corrispondente all'ex Palazzo Sanjust (oggi sede del Grande Oriente d'Italia), le abitazioni private e il Collegio dei Nobili, successivamente trasformato in Conservatorio delle Figlie della Divina Provvidenza, confinante con le carceri (fig. 10).

Il secondo progetto, intitolato «*Pianta della Piazza di San Pancrazio con elevazione dei fabbricati in costruzione e progettati per l'abbellimento della medesima*», firmato dall'ingegnere Enrico Marchesi, mirava all'omogeneizzazione delle facciate prospicienti la piazza, eccessivamente eterogenee all'epoca⁵². Il principale intervento proposto consisteva nel progetto di un palazzo destinato al governatore, mai realizzato, che avrebbe comportato la chiusura della *contrada della Purissima*, oggi via Alberto Lamarmora. Fu prevista l'unificazione delle facciate della Caserma e delle abitazioni private limitrofe, con la conseguente chiusura della *contrada dei Cavalieri*, oggi via Nicolò Canelles. La torre è rappresentata con il lato

⁵⁰ Per un approfondimento sulla figura di Enrico Marchesi si rimanda a S. Mais, *Progettare per le infrastrutture e il paesaggio tra il Regno di Sardegna e l'Europa. L'opera di Giovanni Antonio Carbonazzi (1792-1873)*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, 2020, p. 139, nota 281; A. Dameri, *Giovanni Antonio Carbonazzi e gli studenti piemontesi all'Ecole Polytechnique*, in *Giovanni Antonio Carbonazzi. Ingegnere del Genio Civile e "grand commis" dei lavori pubblici del Regno di Sardegna (1792-1873)*, Alessandria 1999, pp. 45-51; V. Bagnolo, *Il disegno dei modelli carcerari nel XIX secolo. Applicazioni nel contesto regionale della Sardegna*, in «ArcHistoR», (2023), pp. 154-77; V. Pintus, *Prove di reclusione. La sperimentazione detentiva in Sardegna nell'Ottocento*, in «ArcHistoR», (2023), pp. 60-101; M. Diaz, Martina, *Il patrimonio carcerario dismesso in Sardegna. Percorsi di conoscenza per il riuso*, in «ArcHistoR», VIII (2017), pp. 218-49.

⁵¹ ASCa, Tipi e profili, 0010-005-010-003.

⁵² ASCa, Tipi e profili, 0010-005-010-001.

interno murato e la suddivisione interna in quattro piani, chiaramente indicata dalla disposizione delle finestre (fig. 10).

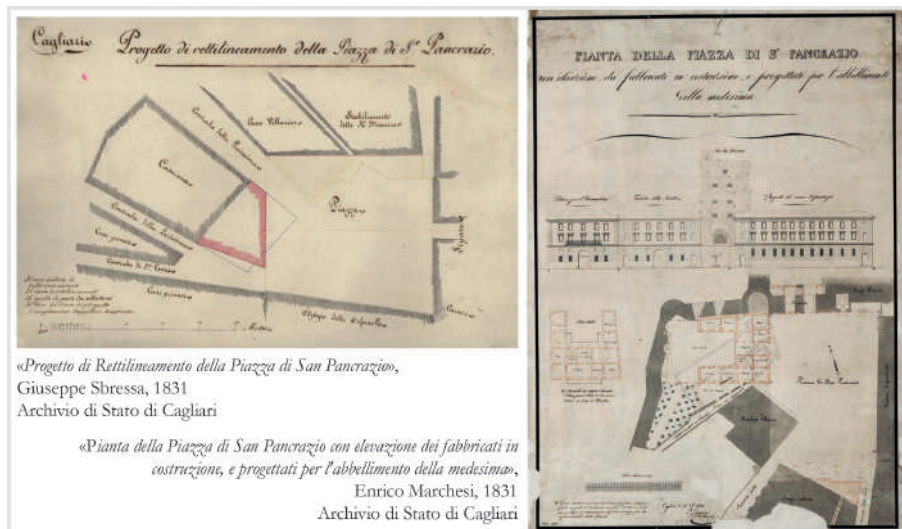


Fig. 10 - Progetto di Rettilineamento della Piazza di San Pancrazio; Pianta della Piazza di San Pancrazio con elevazione dei fabbricati in costruzione, e progettati per l'abbellimento della medesima, su concessione del MiC, Archivio di Stato di Cagliari.

Il palazzo delle Seziatè

Gli interventi ottocenteschi di ampliamento condotti sul Collegio dei Nobili e sul Palazzo delle Seziatè contribuirono ulteriormente a mitigare l'impatto visivo dell'antica torre pisana, determinando il mutamento dell'assetto delle due piazze limitrofe. Il progetto relativo al Palazzo delle Seziatè, datato 1829, prevedeva la demolizione dell'edificio e la sua successiva ricostruzione. Tuttavia, a causa dell'elevato costo dell'intervento, si optò per l'innalzamento di un piano, previo consolidamento delle strutture esistenti. Durante tali operazioni i vani al piano terra, giudicati privi di scopo, furono murati, mentre si mantenne il collegamento fra la torre carceraria ed il palazzo nel primo piano. Alla fine dei lavori (1831), l'edificio aveva raggiunto l'originaria altezza della cortina pisana⁵³. Negli anni compresi tra il 1835 e il 1838 si recuperarono nuovamente i vani al piano terra, destinati ad ospitare il Corpo di Guardia delle Reali

⁵³ D.R. Fiorino *et al.*, *Guardare a nord: contributi*, cit., pp. 384-393; A. Cossu, *Storia Militare di Cagliari*, cit., p. 96.

Carceri di San Pancrazio. Contestualmente si intervenne sui prospetti: fu realizzato un ampio arco a sesto acuto in corrispondenza del varco sul lato in piazza Indipendenza e, per simmetria, si replicò il medesimo motivo anche sul lato verso Porta Cristina. La successiva decisione di spostare il passaggio al centro del palazzo, al fine di ottenere una maggiore simmetria planimetrica, migliorò l'aspetto della piazza Indipendenza ma portò, nel 1840, alla completa intonacatura del lato su piazza Arsenale⁵⁴.

Al termine di tali lavori il palazzo ospitava: al primo piano l'ampia Sala delle Seziato che si estendeva fino alla Torre Franca, conosciuta anche come il *Torrione della Seziato*; al secondo piano le celle di detenzione per i nobili, organizzate in quattro ambienti affacciati su Piazza Indipendenza, e ulteriori spazi destinati all'alloggio dell'Ufficiale di Piazza. In precedenza (a partire dal 1733), il carcere per i nobili era situato nella Torre del Leone; tuttavia, con l'ampliamento del palazzo Boyl nel quartiere Castello, si decise di inglobare la suddetta struttura, determinando la necessità di creare nuovi spazi per la detenzione⁵⁵.

L'organizzazione interna del palazzo delle Seziato è osservabile nel progetto firmato dall'ingegnere Francesco Immeroni, allora aiutante al Real Corpo del Genio Civile, risalente al 19 agosto del 1843⁵⁶. Oltre alle opere di consolidamento per il secondo piano, le tavole contengono la legenda degli ambienti indicante la presenza di: una sala per le Seziato, ubicata al primo piano e collegata alla torre carcere; i vani per i detenuti nobili e gli alloggi dell'Ufficiale di Piazza, ubicati al secondo piano (fig. 11).

A segnare in modo definitivo la storia del complesso carcerario di San Pancrazio furono le riforme giurisdizionali ottocentesche. Con l'introduzione delle Regie Patenti, nel 1839, si istituirono i Tribunali di Prefettura nelle principali città della regione e, contestualmente, venne stabilita la distinzione tra carceri centrali e mandamentali⁵⁷. Tale separazione, riguardante sia l'organizzazione amministrativa che l'assetto architettonico, rese necessario l'adeguamento delle strutture esistenti alle nuove esigenze. Per far fronte a tale necessità, le opere di *manutenzione e miglioramento* furono affidate al Genio Civile, istituito nell'isola già

⁵⁴ Ivi, p. 206.

⁵⁵ M. Rasse, *Baluardi di pietra*, cit., pp.71-75.

⁵⁶ ASCa, Tipi e profili, 0010-005-042-001, «Disegni relativi alle opere e modificazioni che si propongono onde aumentare la Stabilità dell'Edificio per le Seziato presso queste Regie Carceri di San Pancrazio».

⁵⁷ A. Borzacchiello, *La grande Riforma, breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», II-III (2005), p. 96.

dal 1823⁵⁸. Inoltre, con l'estensione alla Sardegna del Codice Albertino nel 1848, fu sancita l'abolizione delle *siziate*, determinando l'esigenza di riconvertire l'omonimo palazzo: i locali al piano terra ospitarono il deposito per gli effetti carcerari e parte dell'infermeria⁵⁹; il primo piano, anticamente ospitante la sala delle Udienze, fu adibito ad ospedale e sala di custodia dei carcerati; il piano superiore fu riservato alla Direzione del sistema carcerale di San Pancrazio e dei Bagni Penali di San Bartolomeo (fig. 11)⁶⁰. Durante gli anni della dismissione del complesso a favore del Nuovo Carcere di Buon Cammino, nell'agosto del 1889, parte degli edifici amministrativi furono ceduti all'Amministrazione del Genio Militare. Il palazzo delle Seziate fu occupato al piano terra dalla scuderia e dall'infermeria, al primo piano dagli alloggi militari e al secondo piano dagli uffici⁶¹. La variazione di destinazione d'uso è confermata nelle tavole prodotte da Dionigi Scano, a partire dal 1899, per i restauri del complesso di San Pancrazio⁶².

⁵⁸ A.S.Ca, Prefettura, II Versamento, busta 380, s.n.c., 19 giugno 1863, relazione dell'ing. Francesco Immeroni alla Prefettura di Cagliari.

⁵⁹ In una lettera del Genio Civile indirizzata alla Prefettura di Cagliari viene discusso il trasferimento della cucina in una posizione più isolata rispetto ai locali detentivi. Il locale scelto per la nuova sistemazione era precedentemente adibito a dormitorio per i guardiani, ai quali venne destinato un ampio camerone situato in un piano superiore. La cucina, nella nuova posizione, risultava accessibile tramite un vestibolo e un piccolo corridoio, separati da qualsiasi comunicazione con i locali di detenzione. Nella stessa lettera si fa riferimento agli ambienti destinati al deposito degli effetti carcerari, collocati nella porzione di fabbricato adiacente alla torre, dove era in corso il cantiere. Qualora tale spazio non si fosse rivelato sufficientemente capiente, si prevedeva la possibilità di utilizzare anche il locale sottostante l'infermeria, situato *"al lato sinistro dell'arco che collega piazza Vittorio Emanuele a piazza del R° Arsenale"*, che in quel momento era occupato dall'Amministrazione Militare. A.S.Ca, Prefettura, II Versamento, busta 380, s.n.c., 23 marzo 1863.

⁶⁰ A. Cossu, *Storia Militare di Cagliari*, cit., p. 221; D.R. Fiorino *et al.*, *Guardare a nord: contributi*, cit., p. 389;

⁶¹ Ivi, p. 389.

⁶² Dionigi Scano, Planimetria delle demolizioni dei locali carcerari, 23 gennaio 1899. Archivio della Soprintendenza di Archeologia, belle arti, e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (da ora in avanti ASBEAP CA-OR, SU), Cartella Cagliari, Carceri di San Pancrazio, Demolizioni, Modificazioni bastioni); ASBEAP CA-OR, SU, Archivio disegni, Busta 38 bis, tavola 22.

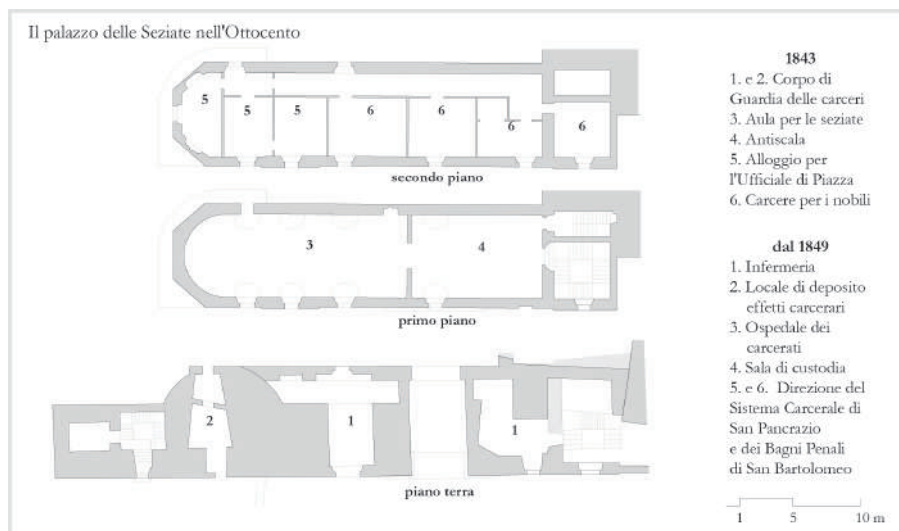


Fig. 11 – Schema planimetrico del Palazzo delle Seziatè, (elaborazioni grafiche dell'autrice).

Il complesso carcerario

Durante la seconda metà dell'Ottocento, le Regie Carceri di San Pancrazio occuparono anche alcuni locali situati tra il Bastione della Concezione e della Tenaglia, comprendenti il varco di Porta Cristina. Tali ambienti, unitamente ad altri situati in piazza Indipendenza, erano sotto gestione condivisa tra le autorità carcerarie e militari determinando frequenti conflitti nel coordinamento degli spazi e nell'organizzazione delle rispettive attività. In particolare, alcuni di questi venivano utilizzati per gli alloggi del Reggimento Cacciatori e delle Guardie dell'Arsenale⁶³.

⁶³ Nel *Rapporto del Genio Civile sullo stato delle Carceri di San Pancrazio*, redatto e firmato dall'ingegnere Francesco Immeroni il 19 giugno del 1863, vengono descritte le trasformazioni che interessarono le strutture carcerarie di San Pancrazio prima dell'istituzione dell'Ufficio del Genio Civile in Sardegna (1823). Fino a quel momento le opere di manutenzione, ampliamento e miglioramento delle carceri giudiziarie – a Cagliari limitate solo alle carceri di San Pancrazio – erano affidate all'Ufficio Tecnico diretto dal topografo Giuseppe Sbessa. In tale periodo vennero realizzati: l'ampliamento del Baluardo del Dusay per l'ospedale dei carcerati; l'aggiunta di un piano nel corpo di fabbrica prospiciente il Regio Arsenale; i lavori di apertura della Porta Cristina vicino alla Caserma Carlo Alberto. Proprio nel descrivere le opere realizzate per la Porta Cristina, Immeroni cita la presenza, nell'antica cortina di unione fra l'Artiglieria e il palazzo delle Seziatè, dell'infermeria per i carcerati. Il Genio Militare, durante i lavori di realizzazione della nuova porta cittadina, adattò a proprio uso i due padiglioni adiacenti la porta, ognuno organizzato su due

Nel 1849, fu istituito il carcere femminile nell'edificio precedentemente occupato dalla Regia Armeria, in Piazza Indipendenza. Per tale scopo, l'Amministrazione Militare cedette dei terreni nel Bastione della Purissima, destinati alla realizzazione del cortile per la struttura carceraria (fig. 12)⁶⁴.

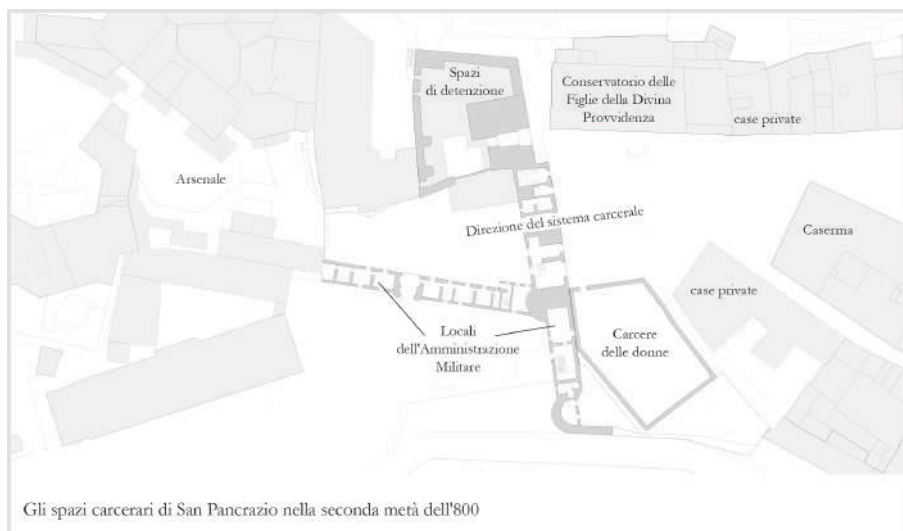


Fig. 12 - Schema planimetrico del complesso carcerario di San Pancrazio nella seconda metà dell'Ottocento, (elaborazioni grafiche dell'autrice).

Durante il 1863, quando l'infermeria per i carcerati si trovava nel primo piano del palazzo delle Seziatè, si esaminava la decisione dell'Amministrazione Militare di convertire in alloggio privato i locali al pian terreno dello stesso palazzo e dell'edificio attiguo a Porta Cristina, entrambi adiacenti alla Torre Franca e di appartenenza militare. Il Genio Civile sottolineò che, per garantire maggiore sicurezza, i locali dovessero rimanere destinati al Comando d'Artiglieria e alle scuderie e dispose che eventuali cambiamenti di destinazione d'uso dovessero essere accompagnati da lavori di messa in sicurezza⁶⁵. Il tema fu ripreso nel giugno dello stesso anno,

livelli. La porzione in connessione con la torre Passarina permetteva l'accesso diretto al secondo piano del palazzo delle Seziatè e alla torre-carcere, quando ancora il palazzo ospitava la sala di riunioni del Magistrato della Reale Udienza. A.S.Ca, Prefettura, II versamento, 19 giugno 1963.

⁶⁴ F. Masala, *Spazi Urbani*, cit., p. 72.

⁶⁵ Si fa riferimento a lavori da eseguire nel locale adiacente alle carceri, situato sotto l'infermeria e in continuità con Porta Cristina, di proprietà dell'Amministrazione Militare. Si contempla l'ipotesi di destinare a uso abitativo il locale al piano terra del corpo di fabbrica che ospita il Comando d'Artiglieria, situato proprio sotto l'infermeria dei detenuti. Il Prefetto sconsiglia tale

quando la direzione delle Regie Carceri Giudiziarie di Cagliari emanò una relazione sulla sicurezza degli stabilimenti. Nel rapporto, il direttore delle carceri sottolineò come, pur non essendosi verificate evasioni nella provincia di Cagliari, fosse necessario aumentare la sicurezza dei locali: si suggerì la dismissione del pian terreno del Palazzo delle Seziatè, sottostante l'ospedale dei carcerati e di spettanza dell'Amministrazione Militare; si propose l'installazione di tramogge alle finestre del primo piano delle carceri per limitare il contatto dei detenuti con l'esterno, nel lato verso Piazza Indipendenza (probabilmente le finestre della torre); come ultima azione fu previsto l'innalzamento di almeno un metro della cinta del nuovo carcere di Buon Cammino⁶⁶.

Al 19 di giugno del 1863 risale l'importante relazione, scritta da Francesco Immeroni, nel frattempo divenuto Ingegnere Capo del Genio Civile, contenente tutte le trasformazioni avvenute all'interno del complesso carcerario di San Pancrazio, molte delle quali precedentemente descritte⁶⁷. Si parla dell'ampliamento dei locali sul Baluardo del Dusay, operati da Giuseppe Sbressa nel 1823, dei lavori per la realizzazione di Porta Cristina e della cessione dei locali dell'Amministrazione militare alle carceri nell'area del Bastione della Purissima.

Contemporaneamente a tali operazioni, avveniva la realizzazione del nuovo Carcere di Buon Cammino, nel quale furono trasferiti i detenuti di San Pancrazio nel decennio fra il 1887 ed il 1897, lasciando le strutture della Torre e del Palazzo delle Seziatè in attesa di nuova destinazione. Al termine del trasferimento il Regio Commissario per i Monumenti Filippo Vivanet propose la liberazione della torre da tutti i volumi aggiuntivi e la conversione del Palazzo delle Seziatè in uffici e spazi museali⁶⁸. Dopo l'acquisto da parte del Ministero della Pubblica Istruzione si ebbe la consegna definitiva dei locali all'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Sardegna e, nel 1902, vennero approvati i lavori per la conversione in complesso museale.

Il restauro filologico fu curato da Dionigi Scano a partire dal 1899⁶⁹. Il

operazione, poiché l'unica separazione tra il primo e il secondo piano consiste in una copertura voltata di pietra calcarea tenera. Considerato che l'infermeria accoglie anche detenuti condannati alla pena capitale, la vicinanza tra i due locali comprometterebbe la sicurezza, rendendo l'operazione non idonea. A.S.Ca, Prefettura, II Versamento, busta 380, s.n.c., 3 marzo 1963.

⁶⁶ A.S.Ca, Prefettura, II Versamento, busta 380, s.n.c., 17 giugno 1863.

⁶⁷ A.S.Ca, Prefettura, II Versamento, busta 380, s.n.c., 19 giugno 1863.

⁶⁸ A. Cossu, *Storia Militare di Cagliari*, cit., p. 258; D.R. Fiorino *et al.*, *Guardare a nord: contributi*, cit., p. 389.

⁶⁹ Ivi, p. 381.

suo intervento sulle carceri interessò l'intera area urbana comprendente l'ex Carcere per le Donne, il Palazzo delle Seziatè, la torre, il suo antemurale e i magazzini demaniali precedentemente occupati dall'ospedale dei carcerati⁷⁰. La proposta consisteva nel realizzare una valorizzazione su scala urbana, all'interno di un contesto museale, mediante il recupero e la liberazione della torre, effettuata a seguito di approfonditi studi sulle tecniche costruttive originali. Le opere di demolizione, avvenute negli anni compresi fra il 1903 ed il 1904, interessarono l'edificio addossato all'antemurale della torre, precedentemente occupato dal carcere per i minorenni, e i locali carcerari del cortile d'armi. La torre fu riportata alla sua forma pisana attraverso la demolizione della tamponatura del lato interno alla cortina muraria ed il ripristino degli impalcati lignei. È proprio attraverso il progetto delle demolizioni che si conserva l'importante rilievo di tutti gli spazi carcerari nel 1899 contenuti nelle diverse tavole realizzate negli anni fra il 1899 ed il 1903⁷¹.

Le tavole in oggetto presentano le piante relative al piano terra e al primo piano del complesso torre-palazzo delle Seziatè, insieme ai quattro livelli della torre-carceri e a due sezioni del complesso, il tutto corredato dalla legenda esplicativa. La prima pianta è stata elaborata tramite un taglio eseguito a una quota di 6 metri rispetto al piano di calpestio della piazza, corrispondente al piano terra del palazzo delle Seziatè, al primo piano del carcere minorile e al piano d'ingresso della torre-carceri (fig. 13). La legenda fornisce dettagliate informazioni sulla disposizione degli ambienti, evidenziando la presenza di locali come l'infermeria, le scuderie e gli alloggi per i sottoufficiali all'interno del Palazzo delle Seziatè, la cucina al primo piano del carcere minorile, nonché le casupole addossate alla torre, che facevano parte integrante del sistema carcerario. È evidente il collegamento strutturale e funzionale con il palazzo del Conservatorio delle Figlie della Divina Provvidenza, demolito durante i restauri.

La pianta del livello successivo è stata realizzata tramite la sezione a diverse quote rispetto all'edificio (fig. 14): il Carcere Minorile alla quota di 10,50 m, corrispondente al secondo piano; a 8,50 m il Palazzo delle Seziatè e la Torre-carceri, rispettivamente al primo piano e nel varco della torre; infine, alla quota di 12 m gli edifici nell'antemurale, che

⁷⁰ E. Azzolin, *La formidabile Torre di San Pancrazio*, in D.R. Fiorino-M. Schirru (curr.), *Dionigi Scano (1867-1949): un intellettuale in Sardegna tra Otto e Novecento*, Wuppertal 2024, pp. 212-229.

⁷¹ ASBEAP CA-OR, SU, Cartella Cagliari, Carceri di San Pancrazio, Demolizioni, Modificazioni bastoni; pubblicata in D.R. Fiorino - M. Loddo - G. Tomasi, *Guardare a nord: contributi didattici nello studio dell'area di San Pancrazio a Cagliari*, in *Verso un Atlante dei sistemi difensivi della Sardegna*, Napoli 2015, p. 381.

corrispondono al loro primo piano. La legenda associata al Palazzo delle Seziate coincide con le piante del 1843, quando l'edificio ospitava l'ex infermeria e gli alloggi per i sottoufficiali.

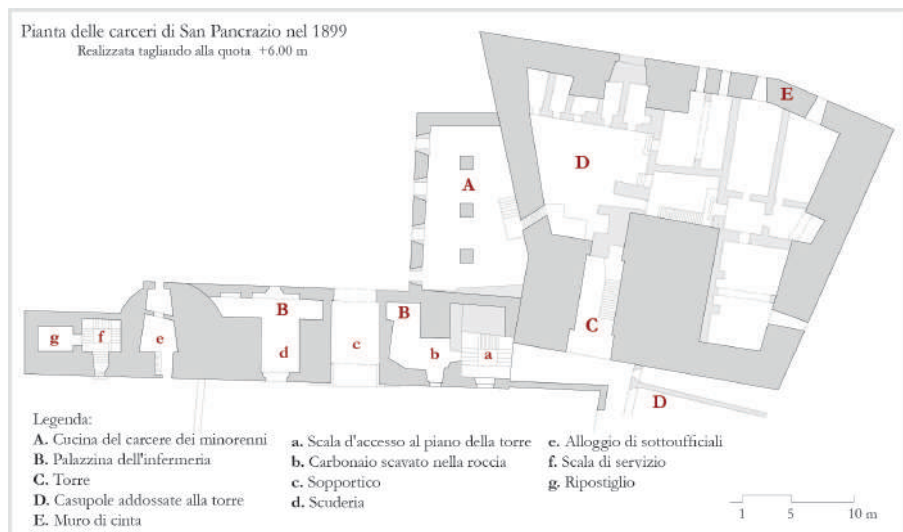


Fig. 13 - Planimetria delle carceri di San Pancrazio nel 1899, (elaborazioni grafiche dell'autrice sulla base della tavola d'archivio).

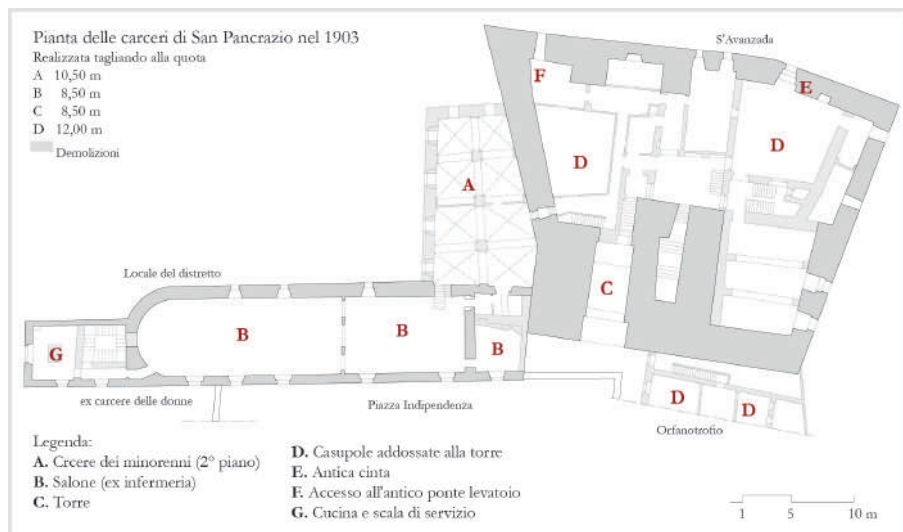


Fig. 14 - Planimetria delle carceri di San Pancrazio nel 1903, (elaborazioni grafiche dell'autrice sulla base della tavola d'archivio).

La planimetria degli edifici nell'antemurale della torre, precedentemente sconosciuta, rivela la struttura articolata in ampi cameroni distribuiti su più livelli intermedi, con una disposizione che appare priva di logica evidente. Inoltre, per la prima volta, sono visibili le piante dei livelli interni della torre, che si sviluppano su tre piani, più la terrazza (fig. 15). I piani circoscrivono ampi cameroni, dotati di corpo scala situato sul lato sud-est, che collega i vari livelli. Gli ambienti sono illuminati da finestre poste sul lato sud, mentre le feritoie a nord risultano murate. La tavola delle sezioni offre una visione più chiara della configurazione degli edifici nell'antemurale, mostrando l'accesso agli ambienti detentivi interni (fig. 16). Dall'androne della torre, si accedeva agli spazi carcerari tramite l'ampio corpo scala centrale, che conduceva al cuore dei manufatti settecenteschi, fungendo da principale punto di accesso alle celle interne della torre.

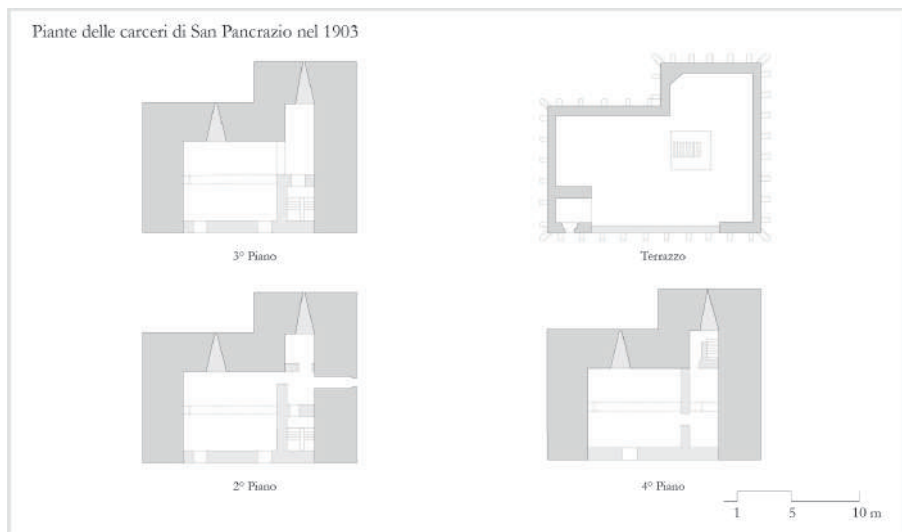


Fig. 15 - Planimetria delle carceri di San Pancrazio nel 1903, (elaborazioni grafiche dell'autrice sulla base della tavola d'archivio).

Il confronto con la pianta fornita da Giuseppe Sbressa nel 1825-26 evidenzia lievi variazioni nelle porzioni dell'antico varco verso il fossato, probabilmente dovute alla differenza nelle quote adottate per le sezioni rispetto a quelle realizzate da Dionigi Scano. Tuttavia, non emergono modifiche di rilevanza sostanziale.

Nel prospetto Ovest della torre sono ancora oggi visibili le tracce di ammassatura di un muro, alto 6,5 metri e spesso 1,6, residui del sistema carcerario settecentesco (fig. 17).

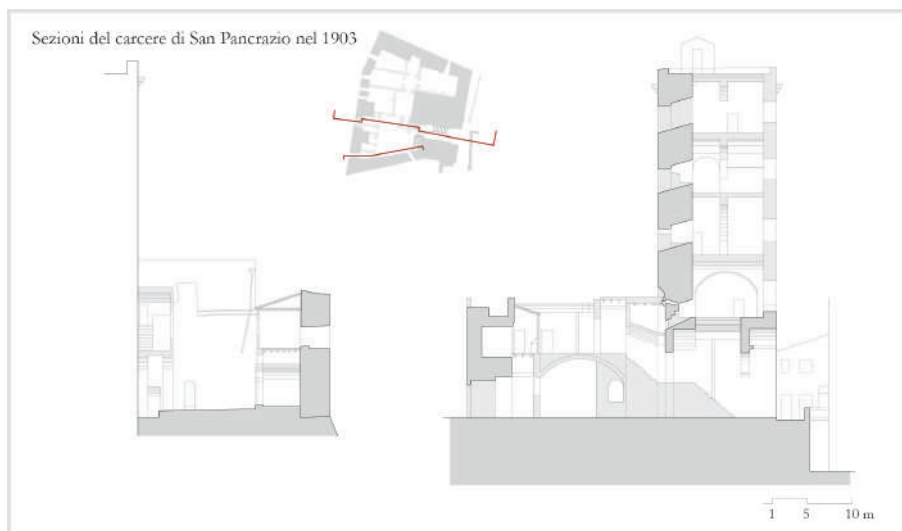


Fig. 16 - Sezioni delle carceri di San Pancrazio nel 1903, (elaborazioni grafiche dell'autrice sulla base della tavola d'archivio).

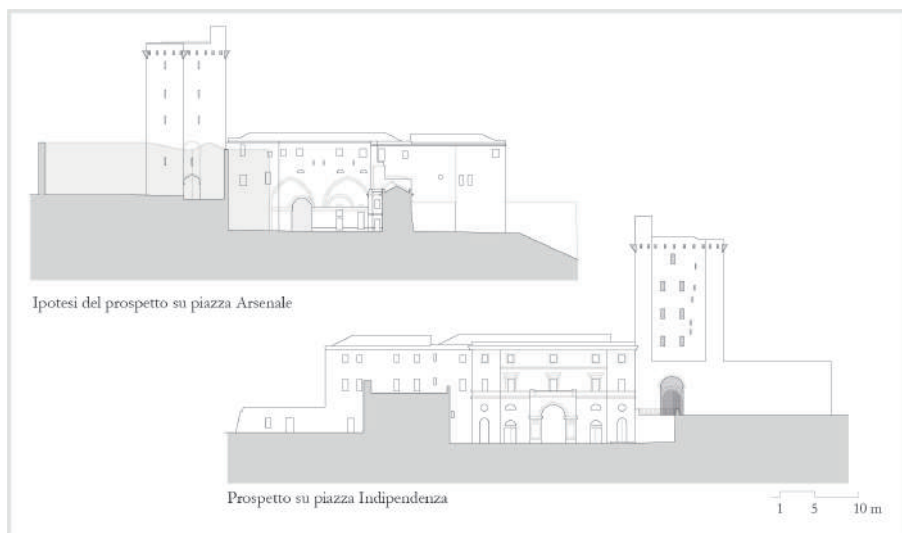


Fig. 17 - Ipotesi dei prospetti del complesso carcerario di San Pancrazio, (elaborazioni grafiche dell'autrice).

Con il completamento del progetto di restauro, l'antica Armeria, successivamente adibita a carcere delle donne, fu collegata direttamente al Palazzo delle Seziato, divenendo parte integrante del nuovo Museo Archeologico e Pinacoteca Nazionale, inaugurato nel 1905. Il secondo piano del palazzo fu destinato agli uffici della Soprintendenza delle Antichità. Lo spazio dell'antico Baluardo del Dusay dovette attendere gli anni Novanta del Novecento per una vera e propria rifunzionalizzazione, sebbene più volte preso in considerazione per i progetti di musealizzazione dell'intero complesso (fig. 18).

Il lungo e articolato processo di trasformazione del complesso carcerario di San Pancrazio testimonia i profondi cambiamenti avvenuti nell'ultima fase dell'Ottocento: le riforme penitenziarie portarono alla dismissione della principale struttura carceraria di Cagliari, seguite da un'importante rifunzionalizzazione del complesso. Nonostante una parte della memoria carceraria di questi luoghi sia andata persa, i restauri del primo Novecento hanno contribuito a documentare e valorizzare la fase iniziale della torre. In questo modo, pur avendo perso parte della sua storia, il complesso continua a rappresentare un tassello fondamentale del patrimonio architettonico di Cagliari.

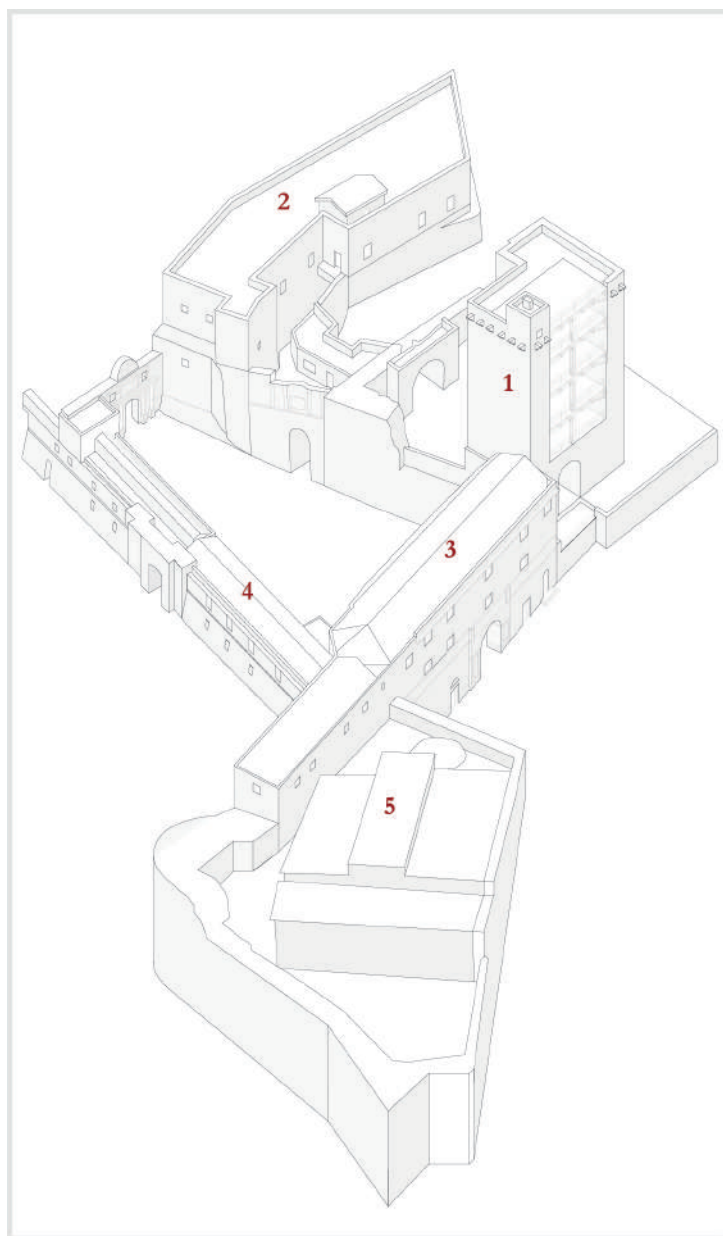


Fig. 18 - Assonometria del complesso carcerario di San Pancrazio, (elaborazioni grafiche dell'autrice).

Legenda:

1. *La torre-carcere:*

Torre pisana (1305)
Abitazioni private e magazzini (dal 1326)
Carcere (1561 - 1897)
Ripristino delle forme originali (1905)

2. *L'ospedale dei carcerati*

Baluardo del Dusay (dal 1491)
Ospedale dei carcerati (1823)
Abbandono (1849 - anni '90 del Novecento)
Spazio museale (anni '30 del Novecento)
Spazio San Pancrazio (oggi)

3. *Il Palazzo delle Seziato*

Tratto di mura pisane (XII secolo)
Primo Palazzo delle Seziato, due piani (1698)
Corpo di Guardia, Aula delle Seziato, Carcere dei Nobili (1843)
Deposito, Infermeria, Direzione delle carceri e Bagno Penale di San Bartolomeo (1849)
Scuderia, Alloggio militare e Uffici del Genio Militare (1889)
Pinacoteca Nazionale, Soprintendenza delle Antichità (1905)
Soprintendenza per i beni archeologici (oggi)

4. *La cortina di Porta Cristina*

Fortificazioni XVI secolo
Spazi ad uso del Genio Militare (seconda metà XIX secolo)
Connessioni con il Palazzo delle Seziato (1863)
Uffici della Soprintendenza per i beni archeologici (oggi)

5. *Il carcere delle donne*

Bastione della Concezione (età spagnola)
Zecca del Regno di Sardegna (fine del XVI secolo)
Stabilimento delle Regie Miniere (1831)
Armeria (anni '40 dell'Ottocento)
Carcere delle donne (1849)
Museo Archeologico (1906)
Sede della Soprintendenza archeologica (oggi)

Marcello Schirru

*La Colonia Agricola di Castiadas
nella cultura progettuale dell'Italia post-unitaria*

SOMMARIO: 1. Tra natura incontaminata e progetto del paesaggio – 2. La nascita della Colonia Penale Agricola – 3. Il progetto della Colonia – 4. Architettura ed estetica di Stato: il Classicismo – 5. Conclusioni.

1. *Tra natura incontaminata e progetto del paesaggio*

L'immagine di un penitenziario immerso nella natura aspra e impenetrabile, in luoghi malsani e distanti dalla civiltà, ha spesso stimolato la fantasia di cineasti e romanzieri. Gruppi di carcerati chini sui campi, sopraffatti dalla fatica e dal clima torrido, sotto lo sguardo vigile di guardie ciniche e insensibili, riempiono racconti e pellicole cinematografiche memorabili, creando veri e propri stereotipi attorno al mondo dei lavori forzati. Indagando, però, con atteggiamento scientifico il contesto storico, politico e culturale legato a questi complessi carcerari, soprattutto alle origini ottocentesche del tema, emergono scenari diversi e, per certi versi, inattesi. Dietro la comprensibile suggestione prodotta dal lavoro coatto, si nascondono spesso modelli detentivi avanzati, derivanti da teorie architettoniche di respiro internazionale e interventi sul paesaggio attentamente pianificati. Le colonie penali, strutture dove si esplica per antonomasia questo modello carcerario, sono realtà produttive più o meno estese, nelle quali la *longa manus* dello Stato supera i confini consueti della reclusione per programmare interventi sul territorio coordinati sotto il profilo tecnico¹.

Rientra certo in questa casistica la Colonia Penale Agricola di Castiadas, nella Sardegna sud-orientale, sorta intorno al 1875 come dipendenza del Bagno Penale cagliaritano di San Bartolomeo e attestatasi in seguito come struttura detentiva autonoma [Fig. 1]². Il coordinamento

¹ Negli anni immediatamente successivi all'Unità d'Italia, la letteratura giuridica italiana affronta il tema delle Colonie Penali Agricole e della visione positivista con cui lo Stato italiano si accinge a normare l'organizzazione di questi penitenziari: P. Nocito, *Il diritto penale e le Colonie Agricole. Considerazioni*, Siena 1868.

² Fin dagli esordi della Colonia Penale Agricola di Castiadas, il penitenziario suscita l'interesse di vari studiosi, interessati ad analizzarne le caratteristiche produttive, territoriali ed economiche: A. Angeletti, *La Colonia Penale Agricola di Castiadas e il bosco in rapporto*

statale svolge un ruolo determinante nella storia della colonia, come in tutti i nuovi penitenziari dell'allora Regno d'Italia, strettamente controllati dal Ministero dell'Interno, attraverso la Direzione Generale delle Carceri. Nuovi atti legislativi, competenze ingegneristiche e architettoniche, applicazione di tecniche agronomiche sperimentali caratterizzano la storia ottocentesca delle colonie penali, dalle fasi insediative ai successivi sviluppi. A queste iniziative, si aggiungono, spesso, operazioni tecniche complesse, come le bonifiche e la regimazione degli alvei fluviali, al fine di consentire l'attuazione di riforme agrarie, l'allevamento intensivo e la connessione col tessuto economico locale. La colonia penale è intesa come un microcosmo: una monade produttiva autosufficiente, ma in relazione col territorio circostante, tanto più in luoghi isolati o scarsamente abitati. I principi insediativi generali imitano il modello utopistico dei villaggi operai ottocenteschi, concepiti come realtà industriali e suburbane autonome. In questi piccoli centri, la vita comunitaria, la valorizzazione delle relazioni personali e il binomio tra vita serena ed incremento produttivo permeano ogni aspetto della quotidianità³.

Agli albori del Novecento, la Colonia Penale Agricola di Castiadas è una realtà agraria di buon livello, immersa in un contesto produttivo consolidato [Fig. 2]. Tuttavia, gli investimenti periodici dello Stato, i costi del personale di vigilanza e l'impossibilità di inserirsi nel mercato locale rendono il bilancio economico generale negativo. Preservare il penitenziario e promuoverne lo sviluppo sono scelte legate alla funzione carceraria e rieducativa, non alla volontà di creare un'entità produttiva

al clima, all'igiene e all'economia, Napoli 1883; E. Manunza, *Casa penale intermedia di Castiadas: relazione sull'andamento della campagna malarica del 1902*, in «Rivista di Discipline Carcerarie», XXVII (1902); P. Romby, *Le campagne antimalariche degli anni 1907-1908 nel Castiadas*, in «Rivista di Discipline Carcerarie», X (1909); P. Satta-Branca, *La giurisdizione territoriale di Muravera sulla Colonia Penale di Castiadas: memoria alla V Sezione del Consiglio di Stato (udienza del 26.06.1914)*, Sassari 1914; Idem, *Ancora per la giurisdizione territoriale di Muravera sulla Colonia Penale di Castiadas: seconda memoria alla V Sezione del Consiglio di Stato (udienza del 25.06.1914)*.

In anni più recenti, diversi autori hanno indagato temi di carattere umano e sociale: T. Oppes, *Lavorare per redimersi: la Colonia Penale di Castiadas, una lunga storia iniziata nell'agosto 1875*, in «Almanacco di Cagliari», XXII (1987), s.n.p.; C. di Sante, *Per la «redenzione delle terre incolte». L'insediamento dei «lavoratori liberi» nelle Colonie Penali Agricole della Sardegna*, in S. Ruiu (cur.), *Migrazioni, colonie agricole e città di fondazione in Sardegna*, Milano 2021, s.n.p. Si consideri, infine, l'interessante contributo dello studioso Roberto Giulianelli all'interno del presente volume: R. Giulianelli, *Parola d'ordine: bonificare. Terra e uomini nella colonia penale agricola di Castiadas*.

³ R. Gabetti - C. Olmo *et al.*, *Villaggi opera in Italia: la Val Padana e Crespi d'Adda*, Torino 1981.

inserita in un contesto di mercato⁴. Ciononostante, la crescita costante della colonia rivela differenze significative rispetto alla maggior parte dei complessi destinati ai lavori forzati, spesso dislocati su isole remote, nei quali l'obiettivo primario di allontanare i rei dalla società civile travalica il recupero morale del detenuto. In questa direzione, si muove il Granducato di Toscana, cui si deve l'introduzione del modello detentivo coloniale fra gli stati preunitari nell'isola di Pianosa (1858), poi applicato dal Regno d'Italia nelle isole di Gorgona (1869) e Capraia (1873) [Fig. 3]⁵.



Fig. n. 1 - La Colonia Penale Agricola di Castiadas sorge nella Sardegna sud-orientale, nella regione storica del Sarrabus.

⁴ G. Speciale, *La "lotta del male contro il male" nel "cimitero dei vivi"*, in «Historia et Ius», X (2016), paper n. 23.

⁵ A. Santoriello, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell'Italia liberale (1860-1889)*, in L. Martone (cur.), *Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli 1996.



Fig. n. 2 - Il paesaggio agrario odierno attorno all'ex penitenziario deriva dalla parcellizzazione fondiaria, dalle colture e dalle infrastrutture realizzate al servizio del carcere.

La Colonia di Castiadas, infatti, pur nascendo in un territorio all'epoca disabitato, è concepita come un'unità produttiva integrata nel paesaggio del Sarrabus, regione storica della Sardegna sud-orientale, proponendosi come volano per la bonifica e la riorganizzazione dell'agro circostante. Sotto questa prospettiva, il complesso carcerario anticipa il *corpus legislativo* italiano di fine Ottocento, di cui intercetta i futuri indirizzi. Per i giuristi d'Età Umbertina, le colonie penali interne: «rappresentano l'ultimo perfezionamento del sistema penitenziario moderno, in quanto consistono in una maniera di esecuzione della pena principalmente indirizzata all'emenda»⁶. Nella visione del legislatore, il ruolo del direttore acquista competenze e prerogative nuove, estese all'architettura degli edifici detentivi, all'organizzazione agronomica e zootecnica della colonia, alla gestione economica, alla disciplina del detenuto, del quale stabilisce la durata della giornata lavorativa, l'alimentazione, la retribuzione. Il profilo descritto, pienamente calato nella cultura positivista ottocentesca,

⁶ A. Gambardella, *Nascita ed evoluzione delle Colonie Penali Agricole nel Regno d'Italia*, in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», I (2008), pp. 7-69; 8. F. Carfora, *Colonia Penale*, in *Il Digesto Italiano*, II, Torino 1897-1902, pp. 686-687, distingue tra Colonie Penali esterne ed interne: nel primo caso, i penitenziari sono dislocati in luoghi esterni ai confini di Stato, tipicamente in territori di conquista o di colonizzazione; nel secondo, all'interno. Tra il 1864 ed il 1865, l'indisponibilità di colonie in giro per il mondo spinge il Regno d'Italia ad acquistare una delle Isole Nicobare, amministrate dal Regno di Danimarca, ma la trattativa naufraga con la caduta del secondo Governo La Marmora - 31 dicembre 1865 -. P. Nocito, *Il Diritto Penale*, cit., 1868, p. 205.

idealizza l'archetipo del perfetto imprenditore agrario: superando il modello del piccolo fondo rustico, il direttore coordina un'azienda diversificata e recluta in prima persona le figure specializzate indispensabili al suo funzionamento, *in primis* gli agronomi. Unico canale di dialogo con lo Stato, il direttore incarna la figura del padre protettore, al pari degli industriali illuminati dei villaggi operai, accentuando le affinità tra queste piccole comunità produttive e le Colonie Penali⁷.



Fig. n. 3 - Il complesso carcerario di Castiadas nel quadro delle Colonie Penali italiane realizzate a cavallo dell'Unità d'Italia.

⁷ A. Santoriello, *L'isola di Pianosa*, cit., p. 79.

2. La nascita della Colonia Penale Agricola

L'attività del penitenziario di Castiadas comincia in un clima tutt'altro che sereno. Nel 1876, il nuovo direttore del Bagno Penale di San Bartolomeo, a Cagliari, il cavalier Giuliano Berardi⁸, esprime forti critiche sulle condizioni del casermaggio e del vestiario in entrambe le strutture detentive. Berardi evidenzia la necessità di vigilare su appalti e forniture ed avanza una velata critica nei confronti del predecessore, il cavalier Aristide Bernabò Silorata⁹. Con ogni probabilità, si riacutizzano a Cagliari i dissapori già sfociati tra i due funzionari negli alti ranghi della Direzione Carceri, organo ministeriale nel quale entrambi giungeranno al grado di ispettore generale. Durante la lunga carriera, Bernabò Silorata dimostra

⁸ Ispettore generale delle carceri, Giuliano Berardi ricopre il prestigioso incarico in contemporanea con il collega Aristide Bernabò Silorata. Nei decenni successivi all'Unità d'Italia, il funzionario dirige i Bagni Penali di Ancona e Cagliari e il carcere di Genova, per il cui distretto riceve la nomina ad ispettore. Nell'ultimo quarto del secolo, Berardi consegue le onorificenze di ufficiale nell'Ordine Equestre della Corona d'Italia e commendatore. Attento alle problematiche dei condannati, nel 1899, contribuisce con 2.00 Lire alla raccolta fondi per l'opera pia di assistenza ai figli dei condannati. A. Vismara, *Storia della dinastia di Savoia narrata al popolo ed all'esercito*, Milano 1872; «Rivista di Discipline Carcerarie», VII (1877), p. 156; XXII (1897), p. 688; XXIV (1899), p. 31.

⁹ Aristide Bernabò Silorata vanta una lunga attività nei quadri del Ministero dell'Interno e della Direzione Generale delle Carceri, durante la quale opera come direttore ed economo nel Bagno Penale di San Bartolomeo a Cagliari, nella *Casa di Forza* a Parma e nel carcere di Regina Coeli a Roma, maturando progressivi passaggi di carriera. Il punto più alto del percorso professionale è il ruolo di ispettore generale ricoperto nell'ultimo decennio dell'Ottocento. Nel 1865, la rivista *Effemeride Carceraria* (I (1865), pp. 651-658), pubblica il saggio *L'istruzione nelle Case di Pena*, scritto dal funzionario, cui seguiranno, nel 1885, *Les colonies pénales en Italie*, contributo agli atti del Congresso Internazionale celebratosi a Roma, e, nel 1891, *Casi Penali*, in *Il Digesto Italiano* (vol. 6.2, pp. 307-323). Data la lunga esperienza in ambito carcerario, nel 1894, il Governo guidato da Francesco Crispi affida a Bernabò Silorata e Pietro Mars, progettista dell'Ufficio Tecnico di Direzione, l'incarico di trasferirsi negli arcipelaghi africani di Massaua e Assab per valutare la possibile istituzione di una colonia penale per duemila detenuti. Commendatore e cavaliere del Regno, Bernabò Silorata collabora con la nota *Rivista di Discipline Carcerarie*, allora diretta da Martino Beltrani Scalia. A. Berré, *Alle origini del «romanzo giudiziario italiano»: la figura del delinquente tra letteratura, diritto e scienze mediche*, Tesi di Dottorato, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, co-tutela Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2014, p. 309. D. Fozzi, *Una «specialità italiana»: le colonie coatte nel Regno d'Italia*, in M. da Passano (cur.), *Le Colonie Penali nell'Europa dell'Ottocento*, Roma 2004, pp. 215-304; «Rivista di Discipline Carcerarie», XI (1881), p. 232. I, 23 maggio 1866; 23 dicembre 1873.

maggiore temperamento rispetto al collega Berardi, tanto da non lesinare critiche all'indirizzo del Governo, colpevole, a suo dire, di promulgare un *corpus* legislativo sommario attorno al tema delle carceri; in diverse occasioni il funzionario espone le sue osservazioni in saggi e scritti di notevole rilevanza¹⁰. Anche la differente personalità dei due direttori contribuisce, forse, ad inasprirne i contrasti; i rilievi sulle forniture della Colonia di Castiadas sono un banale pretesto per riaprire dissapori mai sopiti. Si aggiunga a ciò il malcontento del prefetto di Cagliari, il commendatore Giovanni Minghelli Vaini¹¹, ex deputato ed esperto anch'egli di politiche carcerarie, cui compete per ruolo la sorveglianza sugli appalti pubblici e sul rispetto dei termini contrattuali. La ruggine tra alti

¹⁰ A. Ferrarese, *Istruzione e biblioteche carcerarie all'indomani dell'Unità d'Italia. Alcune riflessioni sul caso di Legnago (1870-1875)*, in «Studi Veronesi», VII (2022), pp. 67-112: 70.

¹¹ Avvocato e commendatore, Giovanni Minghelli Vaini (Modena 1817 – Parma 1891) è deputato nella VII (2 aprile e 25 marzo 1860, Regno di Sardegna) ed VIII Legislatura (18 febbraio 1861, Regno d'Italia), superando, nel primo caso, un concorrente d'eccellenza come l'intellettuale Carlo Cattaneo, entrambi candidati nel Collegio romagnolo di San Secondo. Durante l'attività parlamentare, Minghelli Vaini, cattolico, di idee liberali, inizialmente vicino alla Destra, poi al Centro Sinistra, dimostra interesse per le questioni carcerarie sarde: in una sessione della Camera dei Deputati del 1861, il giurista sottopone una interrogazione al ministro dell'Interno Bettino Ricasoli, riguardo alla imminente fabbrica di un carcere di tipo auburbiano a Cagliari. Il deputato suggerisce di destinare la prima tranche – esercizio 1862 - dell'ingente finanziamento governativo, pari ad 1.250.000 lire, alle opere esteriori del penitenziario e alla sistemazione degli uffici di amministrazione, in modo da non intralciare la prossima applicazione del Codice Penale, di cui non si conoscono ancora i contenuti specifici. La proposta è accolta nella sostanza. Minghelli Vaini conosce bene le iniziative di Governo attorno al tema carcerario, avendo preso parte, nel 1860, alla *Commissione Regia per la Riforma del Sistema Penitenziario Italiano*, assumendo un ruolo attivo. Per circa vent'anni, tra il 1849 ed il 1869, egli dirige il nuovo penitenziario di Oneglia, il carcere femminile di Torino e ricopre la prestigiosa carica di ispettore generale delle carceri, in virtù della quale prende parte alla commissione d'inchiesta sulle carceri giudiziarie napoletane. Il deputato dimostra, quindi, notevole competenza e tenacia verso le problematiche carcerarie: durante l'VIII Legislatura, chiede sia messo agli atti il suo parere contrario alla pena di morte, non avendo potuto esprimere il voto palese durante la seduta parlamentare dedicata all'argomento, per ragioni di salute. *Atti della Camera dei Deputati*, Sessione 1.2-6, 1861, p. 554. *Atti della Camera dei Deputati*, Sessione 2, 1863-1864-1865, p. 8748. Prolifico anche nella saggistica carceraria, Minghelli Vaini è autore degli studi: G. Minghelli Vaini, *Sopra la riforma carceraria e sopra la spesa occorrente per introdurla nel Regno d'Italia: studio*, Firenze 1868; Idem, *L'individuo, lo Stato e la società, ovvero proposta di un codice sull'assistenza*, Firenze 1868. Dopo l'esperienza prefettizia in Sardegna, Minghelli Vaini giunge nel medesimo ruolo a Torino, ma l'avversione per le scuole salesiane, allora in rapida ascesa, decreta l'allontanamento verso le sedi meno prestigiose di Catania e Lecce, prima del pensionamento. P. L. Poldi Allaj, *Giovanni Minghelli Vaini, l'innominato di San Secondo*, in <<http://www.cortedeirossi.it/libro/uomini/gmv.htm>> (consultato il 2 febbraio 2025), 2011.

funzionari non lascia indifferente un personaggio con lunga esperienza nel settore, addentro alle scelte pregresse del Governo in materia carceraria, cui certo sono noti i dissidi personali tra i quadri eminenti del Ministero. Dopo tutto, le critiche del direttore Berardi intaccano, di riflesso, l'operato dello stesso prefetto, il quale assume un atteggiamento difensivo nei confronti propri e dell'ex direttore Bernabò Silorata. Minghelli Vaini rimarca il breve tempo intercorso tra la partenza del funzionario e la denuncia di Berardi, il quale non ha ancora visitato personalmente la Colonia di Castiadas; appare, dunque, immotivata la presa di posizione del nuovo direttore, a fronte dell'indiscutibile professionalità dimostrata da Bernabò Silorata durante il servizio in Sardegna¹².

Alla luce di queste vicende, destano meraviglia le vicende fondative della Colonia Penale Agricola di Castiadas. La *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* del 1° aprile 1882 pubblica le interessanti *Note sull'Agricoltura in Italia* dove sono descritti i bagni e le colonie penali della Sardegna. L'autore O. Neri ricorda le difficoltà incontrate dal primo gruppo di detenuti giunto nella regione del Sarrabus

per la iniziativa ardita e sapiente di un valoroso Ispettore Carcerario; quivi essendo a guadagnarsi alla agricoltura dal lavoro dei circa 1.000 condannati accoltivi bene ettari 3.000 di piana cespugliata, e a conservare a selva utilmente ordinati altri 3.000 ettari di pendici ordinate¹³.

Poco più avanti, lo stesso Neri descrive con accenti bucolici il paesaggio agrario modellato dai detenuti, nel volgere di pochi anni:

Nel Castiadas lo Stabilimento di pena, sortovi nel breve periodo di poco oltre 6 anni (dopo che su quella spiaggia remota, nello scalo di Sinzias, approdavano il benemerito condottiero e i primi abitatori, 30 condannati e 7 sette guardie, che lottarono con notevoli difficoltà), creava un villaggio vero e proprio, un bel villaggio con una popolazione di oltre 1.000 lavoratori disciplinati,

¹² Archivio di Stato di Cagliari (da ora in avanti A.S.Ca), Prefettura, Versamento II, busta 375, s.n.c., lettere del 2 agosto 1876 e 9 agosto 1876.

¹³ «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 1° aprile 1882, p. 1.410. Il saggio è pubblicato per la prima volta in: *Rivista di Discipline Carcerarie*, XII/1882, pp. 180-181. I dati riportati da O. Neri sono rettificati da Giuseppe Cusmano, agronomo della Colonia Penale di Castiadas, nello stesso numero della rivista. Cusmano riporta l'estensione corretta della selva afferente al penitenziario, pari a 3.500 ha, in luogo dei 30.000 indicati dal cronista. «Rivista di Discipline Carcerarie», XII (1882), p. 255.

i quali operarono già in gran parte la trasformazione mirabile di quella landa.

I boschi di Castiadas sono fra i migliori dell'isola, e la colonia penale coopera validamente a salvarli da qualsiasi devastazione. Per l'opera della colonia stessa le grandi piane di quella regione si convertono in campi di cereali e di foraggi, e i poggi, già brulli, vestonsi di vigneti e frutteti; come le acque dei rivi e dei torrenti ed altre ad arte raccolte e guidate procurano su quelle terre utili irrigazioni. Quantunque la impresa grandiosa sia tuttavia nel suo inizio, e ancora molto manchi a completarne la parte specialmente agraria, già vi si trovano ameni giardini e orti produttivi di erbe saporose, alle cui vegetazioni provvedono la naturale fertilità del suolo e le acque copiose.

Altresì, mentre era nel Castiadas, più che altrove in Sardegna, temibile la malaria, oggi tutta quella popolazione, formata di circa 1.000 condannati, di un numero corrispondente di guardie carcerarie, di una compagnia di soldati di presidio e di tutti gli impiegati e personale di basso servizio vi vive con robusta salute; donde assai bene si argomenta dell'avvenire della colonia medesima¹⁴.

Solo in una nota al testo, per altro non riferita in modo diretto alla Colonia Penale, l'autore svela l'identità del «bravo Ispettore», giunto nel Sarrabus alla guida del primo contingente di carcerati: il commendator Eugenio Cicognani¹⁵. Nell'agosto del 1875, dunque, i primi detenuti provenienti dal Bagno Penale di Cagliari sbarcano nel litorale del Sarrabus, scortati dalle guardie di vigilanza e dall'ispettore Cicognani, con l'intento di raggiungere le paludi interne e avviare l'imponente bonifica dell'agro¹⁶.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Eugenio Cicognani (Firenze 1829 – Roma 1899) accede come coadiutore nei Vicariati e nelle Delegazioni Governative del Granducato di Toscana nel 1848, organi governativi e giudiziari preunitari. In pochi anni, il funzionario scala le gerarchie dell'amministrazione carceraria, fino ai ruoli di direttore e ispettore generale. Il lungo soggiorno in Sardegna, durante il quale ha modo di occuparsi di svariati complessi carcerari, mina la salute del funzionario, spesso a contatto con climi malsani e malarici, condizione da cui non riuscirà più a riprendersi. Nel 1885, Cicognani riceve la promozione a direttore capo del personale presso il Ministero dell'Interno e, dal 1892, diviene, per un triennio, il sostituto del commendator Martino Beltrani-Scalia alla Direzione Generale delle Carceri. Nel 1898, un anno prima della morte, Cicognani pubblica l'elogio alla recente riforma del sistema penitenziario. «Rivista di Discipline Carcerarie», (Parte Prima), IV (1899), p. 8; E. Cicognani, *Appunti sulla riforma penitenziaria*, in «Roma. Rivista Politica Parlamentare», II (1898), pp. 495-501.

¹⁶ La notizia, fra gli altri, è riportata nel sito ufficiale del FAI, nella pagina dedicata alla colonia: <<https://fondoambiente.it/luoghi/ex-colonia-penale-di-castiadas?lde>>.

Con tutta evidenza, questo obiettivo presuppone un'attenta fase programmatica e competenze tecniche non comuni, requisiti essenziali in un territorio privo di infrastrutture dove la fitta macchia mediterranea potrebbe rivelarsi un ostacolo insormontabile. Ipotizzare, quindi, un'improbabile attitudine progettuale e una forza lavoro fuori dal comune per il primo drappello di detenuti sbarcati nel Sarrabus è quanto mai azzardato. Si consideri, inoltre, lo spauracchio delle paludi: un temibile flagello, portatore di febbri malariche, da cui all'epoca è difficile curarsi o uscire indenni. D'altra parte, la stessa localizzazione della colonia, all'interno di salti demaniali improduttivi, denota la regia statale dietro questa opera di pianificazione. Obiettivo primario è, senza dubbio, soddisfare il fabbisogno carcerario, attraverso modelli di detenzione meno alienanti, volti al recupero effettivo della persona; ma altrettanto importante è razionalizzare il comparto fondiario di un territorio dove abbondano i cosiddetti ademprivi: aree un tempo afferenti al dominio utile di villaggio e destinate all'uso collettivo delle comunità¹⁷.

Pur con l'encomiabile guida dell'ispettore Cicognani, la fondazione della Colonia Penale Agricola di Castiadas non sarebbe attuabile senza il supporto di collaboratori qualificati sotto il profilo tecnico-progettuale. Trattandosi di opere di Stato, il pensiero non può che condurre al Genio Civile e alla schiera di funzionari dediti alla realizzazione di edifici pubblici, infrastrutture, bonifiche in giro per l'Italia; opere che segnano, in forme architettoniche e paesaggistiche il primo radicamento dello Stato unitario dentro i nuovi confini nazionali. Il contributo del Genio Civile è decisivo in questa vasta operazione politica ed economica, attentamente pianificata dal Governo; gli investimenti in ambito carcerario rientrano in tale prospettiva e l'istituzione della Colonia Penale Agricola di Castiadas, con il complesso assetto idraulico del territorio circostante, ne è chiara testimonianza. Una velata conferma filtra dalla citata descrizione sulla *Gazzetta Ufficiale* dove si afferma che: «le acque dei rivi e dei torrenti ed altre ad arte raccolte e guidate procurano su quelle terre utili irrigazioni». Estasiato dalle suggestioni paradisiache del paesaggio e visibilmente incline ad esaltare l'opera del Governo, l'autore O. Neri non dedica alcun elogio al Genio Civile, il cui apporto è, tuttavia, attestato dalle fonti d'archivio. Il coinvolgimento dell'Ufficio Tecnico di Stato riguarda, in primo luogo, la bonifica del territorio paludoso e la costruzione delle principali architetture del penitenziario: la direzione; gli alloggi dei detenuti; l'ospedale.

¹⁷ S. Puddu, *Sotto l'azzurra volta del cielo: Disciplina Territoriale e Colonie Penali Agricole* (*Under the Blue Vault of the Sky: Territorial Discipline and Agrarian Penal Colonies*), in «Rassegna di Architettura e Urbanistica», CL/3 (2016).

Altro fattore non trascurabile, le tempistiche di attuazione del progetto, denotano capacità di coordinamento e di intervento rimarchevoli; tanto più se si considerano i condizionamenti dovuti alle stagioni e alla natura malarica del territorio. I sei anni intercorsi tra l'arrivo dei primi detenuti a Castiadas e la pubblicazione del citato resoconto sulla *Gazzetta Ufficiale* sono un arco temporale sorprendentemente breve se rapportato all'entità delle opere realizzate; periodo culminato con la costruzione di «un villaggio vero e proprio, un bel villaggio con una popolazione di oltre 1.000 lavoratori disciplinati», come sottolineato con malcelata soddisfazione dal cronista Neri. Considerate le dimensioni e la qualità architettonica degli edifici più antichi della colonia, parliamo di un intervento degno di nota. Non si comprende, quindi, perché tale solerzia non susciti gli apprezzamenti del direttore Giuliano Berardi, nuovo responsabile del Bagno Penale di Cagliari, pronto, al contrario, a segnalare presunte negligenze nelle forniture destinate alla colonia ad appena cinque mesi dall'arrivo dei primi detenuti.

L'ingerenza diretta del Genio Civile durante le fasi fondative della Colonia di Castiadas è confermata dalla perizia estimativa redatta dall'ingegnere capo Enrico Zanchi, riguardante un fondo rustico adiacente il penitenziario, proprietà della famiglia Longoni. I sopralluoghi condotti dell'assistente Giovanni Ortali parlano di un terreno agricolo di 6.548 mq, cinto da un muro a secco di 342 m. Il valore di mercato dell'area, di fatto improduttiva, è di 688,96 lire, essendo i valori unitari dei terreni rocciosi e dei muri a secco pari a 0,02 e 1,50 lire. Facendo, però, seguito al precedente accordo tra il Genio e il proprietario del fondo, Vincenzo Longoni, l'area potrebbe cedere per la somma di 500 lire¹⁸.

Occorrerà attendere tre anni per la sottoscrizione del contratto di compravendita: il 7 marzo 1881, il documento è siglato alla presenza di Giovanni Vincenzo Longoni, di anni 98 (!), del figlio Gabriele, entrambi originari di Villagrande Strisaili, e del direttore della Colonia Penale Agricola, Vincenzo Pertone; partecipano come testimoni, l'agronomo Giuseppe Cusmano e il Sig. Edmondo Maresca. Attraverso lo strumento notarile, i venditori cedono all'Amministrazione delle Carceri un'area di 60 are, in località Gennaspina, per la somma di 450 Lire; il fondo rustico, cinto da un muro a secco e da una siepe di fichi d'india, racchiude una capanna e sette alberi di pero. All'atto notarile, è allegata la planimetria del terreno, disegnata dall'ingegnere Giuseppe Soro, aiutante del Genio

¹⁸ A.S.Ca, Prefettura, II Versamento, busta 346, s.n.c., documento del 28 agosto 1877.

Civile, e vistata dall'ingegnere capo Zanchi [Fig. 4]¹⁹.

Con l'acquisizione del fondo, il direttore Pertone ottiene un duplice obiettivo: incrementare la superficie dei coltivi; interrompere gli sconfinamenti di bestiame all'interno alla colonia. L'improduttività del terreno aveva spinto i vecchi proprietari ad affittare l'area per il pascolo, favorendo il transito incontrollato degli animali entro i confini del penitenziario. La colonia e i suoi coltivi, ricordiamo, insistono su terre del Demanio di Stato, derivanti dall'incameramento di antichi patrimoni feudali; nel caso specifico il Marchesato di Quirra²⁰. Il riscatto dell'antico feudo risale ad appena un quarantennio prima: un arco temporale troppo breve per poter cancellare usi e consuetudini radicate nei secoli. Se, poi, si aggiungono l'inclinazione retriva del mondo agrario, il complesso antagonismo tra pastori e agricoltori e l'uso perdurante di terre comuni si intuisce quanto l'acquisto del fondo Longoni sia un'operazione vantaggiosa per l'amministrazione della Colonia di Castiadas²¹.

Desta maggiore attenzione il mandato di pagamento emesso dalla Prefettura di Cagliari a favore dell'assistente Giovanni Ortali, il 24 agosto 1878: al funzionario sono riconosciute 600 Lire di indennità per il servizio prestato tra i mesi di marzo e giugno durante la costruzione dei fabbricati della colonia, ancora in fase di ultimazione²². Come spesso accade, fonti all'apparenza secondarie rivelano informazioni di notevole valore. Appena tre anni prima, si era nell'agosto del 1875, i detenuti erano approdati nel litorale del Sarrabus e, davanti ai loro occhi, si presentava un territorio vergine, nel quale al più sorgevano poderi sparuti e di scarso valore, come il citato terreno della famiglia Longoni. In una manciata d'anni, la colonia accoglie già un cospicuo numero di detenuti e i fabbricati principali del penitenziario possono dirsi conclusi in tempi sorprendentemente rapidi.

¹⁹ Ivi, documento del 7 marzo 1881.

²⁰ M. E. Gottardi, *Governare un territorio nel Regno di Sardegna. Il Marchesato di Quirra. Secoli XIV-XIX*, Tesi di Dottorato (XVIII ciclo), Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Studi Storici, Geografici e Artistici, relatore: Prof. Stefano Pira, 2007.

²¹ A.S.Ca, Prefettura, II Versamento, busta 346, s.n.c., documenti del 14 marzo 1881, 21 marzo 1881.

²² Ivi, documento del 24 agosto 1878.

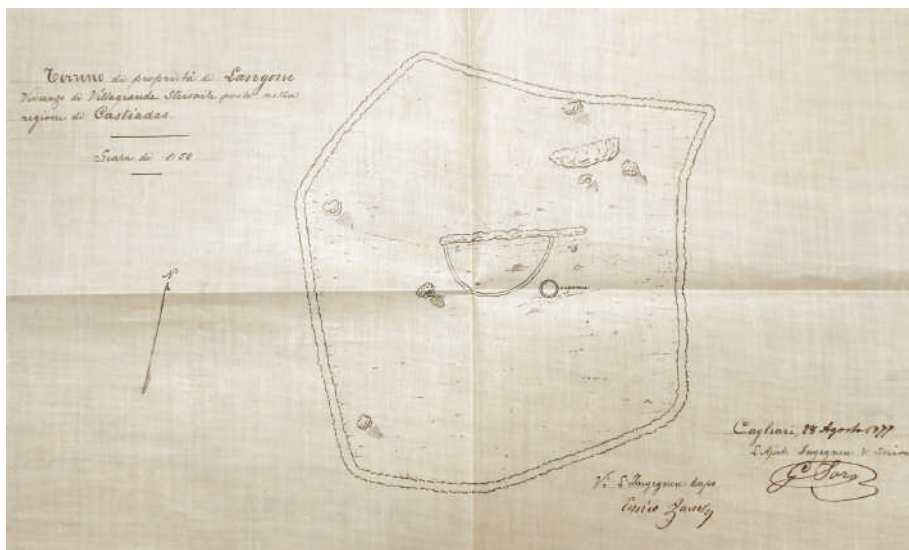


Fig. n. 4 - Terreno di proprietà di Langone di Villagrande Strisaili posto nella regione di Castiadas, Ing. Giuseppe Soro, 1877. (A.S.Ca, Prefettura, Il Versamento, busta 346 - Su concessione del MiC, Archivio di Stato di Cagliari)

3. Il progetto della Colonia

Non conosciamo, con certezza, il progettista dei primi edifici della colonia, ma vi sono buone ragioni per ipotizzare un incarico gestito dallo stesso Genio Civile. In primo luogo, occorre considerare la natura dell'opera: un'architettura di Stato, destinata alla detenzione, ma con chiare finalità rieducative. Simili opere sono difficilmente demandate a progettisti esterni al Genio, tra i cui quadri militano funzionari di comprovate esperienze e capacità. Sfilando l'elenco delle personalità attive presso l'Ufficio di Cagliari, tra il 1875 ed il 1878, troviamo l'ingegnere capo Enrico Zanchi, coinvolto, non a caso nella stima del fondo annesso alla colonia ed espropriato alla famiglia Longoni²³. Zanchi occupa la

²³ Nel 1848, Enrico Zanchi è ancora un «ingegnere praticante» al servizio dell'Impero Austro-Ungarico, presso l'Ufficio del Genio Civile di Verona. Risale al 1867 uno dei momenti più significativi della sua carriera quando il Ministero dell'Interno conferisce al giovane assistente il ruolo di ingegnere di III Classe, introducendolo, di fatto, tra i ranghi superiori del Genio Civile. La promozione alla I Classe avviene nel 1869 mentre il progettista è di stanza a Belluno dove, quattro anni dopo, partecipa alla messa in sicurezza delle architetture danneggiate dal recente terremoto. Sempre nella città veneta, nella primavera del 1877,

scrivania dirigenziale nel capoluogo da appena un anno, in sostituzione del collega Giovanni Carmelo Bertolini²⁴, il quale aveva coordinato

ottiene il passaggio ad ingegnere capo di II Classe. Il nuovo inquadramento, raggiunto in appena dieci anni dalla nomina alla III Classe, testimonia le capacità professionali di Enrico Zanchi e prelude al trasferimento in Sardegna, presso la sede di Cagliari. Dopo l'esperienza nell'isola, il progettista dirige gli uffici del Genio di Bergamo, Vicenza e Verona dove, nel 1883, il Ministero dei Lavori Pubblici gli riconosce la lauta indennità di 30.000 Lire per l'opera prestata durante l'esondazione dell'Adige, nel settembre 1882; la natura dell'incarico conferma le competenze del funzionario in ambito idraulico, al di là degli obblighi legati al ruolo istituzionale. L'attività di Zanchi prosegue fino al 1884, anno in cui ottiene il collocamento a riposo volontario «per avanzata età ed anzianità», con il ruolo di ingegnere capo di II Classe, e la prestigiosa decorazione ad Ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia. Ritiratosi dalla professione, Enrico Zanchi trascorre gli ultimi anni nel ritiro dorato di villa Miari - detta anche villa Zanchi o Agosti, - a Sospirolo (BL), splendido esempio di residenza settecentesca immersa nella campagna veneta, le cui trasformazioni tardo-ottocentesche potrebbero avere nell'ex funzionario del Genio un competente ideatore. *Manuale del Regno Lombardo-Veneto, per l'anno bisestile 1848*, Milano 1848, p. 489; «Giornale del Genio Civile», Parte Ufficiale, V (1868), p. 223; «Giornale del Genio Civile», Parte Ufficiale, VII (1869), p. 509; «Calendario Generale del Regno d'Italia», XV (1877), p. 475; «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 21 maggio 1877, p. 2012; *Relazione della Direzione Generale del Tesoro*, per l'anno 1882, pp. 526-527; «La Nuova Strenna Bergamasca», II (1882), p. 137; «Annali delle Strade Comunali Obbligatorie», IX (1881), p. 139; «Giornale del Genio Civile», Parte Ufficiale, Serie IV, IV (1884), p. 384; A. Alpago Novello, *Ville della Provincia di Belluno*, Milano 1982, pp. 310-311; A. Padoan, *Ville venete, decreti di vincolo e relazioni storico-artistiche*, II, Venezia 1999, p. 4; O. Ceiner, *Per una storia dell'antico palazzo episcopale di Belluno*, Archivio Storico del Comune di Belluno, <<https://archivio.comune.belluno.it/wp-content/uploads/2012/09/Per-la-storia-dellantico-palazzo-episcopale-di-Belluno.pdf>> (ultima consultazione il 23.02.2025), p. 33.

²⁴ Giovanni Carmelo Bertolini (Portogruaro 1820 – Udine 1885), abbandona l'iniziale vocazione religiosa per cimentarsi con gli studi tecnici, diplomandosi nel 1841 ed iscrivendosi al Politecnico di Vienna, essendo nel contempo inquadrato nel reparto Fanteria del Reggimento Barone Wimpfen. Dopo nove anni di carriera militare e la partecipazione a diverse battaglie contro i rivoltosi ungheresi, Bertolini, si congeda dall'esercito e consegue la laurea come *Ingegnere Architetto*. Sempre a Vienna, nel 1850, accede alla Direzione delle Pubbliche Costruzioni; trasferito a Klaghenfurt, partecipa ai progetti stradali fra Villach, Arnoldstein e Tarvis. Due anni dopo, arriva il trasferimento a Zara, come ingegnere di circolo, città da cui direbbe la realizzazione della linea telegrafica per Zagabria. Nel 1855, Giovanni Carmelo Bertolini sposa la contessa donna Carolina de Fafogna, da cui avrà tre figli. Trasferito a Venezia, dove dirige delicati restauri nelle chiese dello Spirito Santo e di San Simone Piccolo e nella Zecca, il progettista vive in laguna le vicende della III Guerra di Indipendenza, parteggiando per la causa risorgimentale. Ormai inserito nei quadri del Genio Civile, Bertolini è impegnato nel restauro del murazzo di Pellestrina, prima della promozione ad ingegnere di I Classe e del trasferimento a Treviso; salta, per ragioni ignote, il passaggio alla sede di Siena. Nella città veneta, dirige opere idrauliche e stradali e si dedica all'insegnamento della Meccanica e della lingua tedesca. Nel 1873, il progettista ottiene, per merito, la nomina a cavaliere della Corona d'Italia. Giunto a Cagliari nel gennaio del 1874, Bertolini si occupa di opere civili e ferroviarie, come dimostra la traduzione dal tedesco del *Catechismo sulla conformazione e sull'esercizio della Locomotiva del Prof. Kosak*. Il progettista

le prime opere all'interno della colonia e nel territorio limitrofo. Il coinvolgimento dell'ingegnere Bertolini nelle opere di Castiadas acquista particolare valenza per la levatura del progettista e per avere egli diretto, negli stessi anni, le fabbriche carcerarie cagliaritanee di Buon Cammino e San Bartolomeo. Bertolini e Zanchi si avvalgono, nella circostanza, dei colleghi sottoposti Carlo Pizzagalli, ingegnere di I Classe, Luigi Fadda e Carlo Corona, aiutanti di I Classe, Raimondo Pili e Giorgio della Barile, aiutanti di II Classe. L'intero ufficio del Genio Civile di Cagliari, o buona parte del suo personale, partecipa, dunque, in questa fase, ai lavori nella colonia di Castiadas, a denotare la complessità delle opere in corso e la necessità di coordinare gli interventi secondo un'ottica gestionale e di progetto all'avanguardia.

Poco tempo dopo, essendo «Compiute oramai le fabbriche più importanti della Colonia di Castiadas», il Ministero procede con la nomina di un agronomo: figura indispensabile per pianificare l'assetto produttivo e fondiario attorno al penitenziario. Al bando, pubblicato il 18 agosto 1878, rispondono due candidati: il cavalier Giuseppe Cusmano²⁵,

dimostra grande cultura e ampiezza di interessi: legato in amicizia al religioso e archeologo Giovanni Spano, pubblica le opere *Alcuni cenni sul "Viaggio in Sardegna" del Barone E. di Malzan*, curando in particolare i capitoli dedicati ai nuraghi e al *Compendio della Storia Nazionale di Sardegna dal 687 al 1410*, e la *Stima dei trasporti di terre, ghiaia e sassi cavata dal vademecum "Il Pratico Ingegnere e Architetto" di Maurizio Politzer*. Nel 1877, in procinto di diventare Ispettore, Bertolini muore il 14 marzo 1885 a Udine, ultima sede di carriera, ottenendo, nel 1880, la nomina ad Ufficiale della Corona. C. Berti, *Giovanni Carmelo Bertolini, ingegnere*, in «Pagine Friulane», XVI (1903-1904), pp. 33-36, 57-60.

²⁵ Figura d'eccellenza dell'Agronomia italiana, negli anni successivi all'Unità, Giuseppe Cusmano (Caltagirone 1843 – Palermo 1928) compie gli studi specialistici a Palermo, nell'Istituto *Castelnuovo*, tra il 1853 ed il 1860. Nel periodo compreso tra il 1872 ed il 1877, l'agronomo dirige l'Asilo Rurale, in seguito ribattezzato Colonia Agricola, della sua città natale, introducendo metodi di insegnamento all'avanguardia, intervallati da escursioni in zone interne della Sicilia. Nel frattempo, siamo nel 1875, Cusmano prende parte al giuri del I Concorso Agrario Siciliano. I successi conseguiti favoriscono la nomina ad ispettore delle Colonie Penali Agricole di Castiadas (1879-1906) e di Pianosa (1881-1898). La copiosa produzione bibliografica di Cusmano affronta tanti temi ed ambiti delle scienze agronomiche. G. Inzenga, *Descrizione dello Istituto Agrario Castelnuovo*, Palermo 1863, p. 100; G. Cusmano, *Coltura del ficodindia nell'agro palermitano*, in «Annali di Agronomia Siciliana», VIII (1862), Serie II; Idem, *Venti giorni per l'agro caltagirone, ossia Passeggiate agrarie*, Caltagirone 1864; Idem, *L'agricoltura della Sicilia. Istruzioni pratiche: libro popolare e di premio*, Firenze 1881; Idem, *Dizionario metodico-alfabetico di viticoltura ed enologia*, Milano 1889; Idem, *Sbattitura e fermentazione del mosto al di fuori del contatto dell'aria*, in «Italia Agricola», 1893; Idem, *Enotecnica*, Piacenza 1896; Idem, *La Sardegna agricola (con appendice sulla coltivazione dei cereali in Sardegna del Prof. Dott. Niccolò Pellegrini)*, in «Gazzetta Agricola», 1906; Idem, *Trattato delle coltivazioni. Alberi fruttiferi e industriali*, in «Gazzetta Agricola», 1908; Idem, *Coltura di piante erbacee*, Milano 1908; Idem, *Pascoli*,

dichiarato vincitore in virtù delle credenziali presentate; il cagliaritano Pietro Pisano, al quale sono riconsegnati i documenti di partecipazione con i ringraziamenti di rito²⁶. Occorre, però, attendere il 9 febbraio 1879 per l'arrivo di Cusmano a Cagliari e il successivo trasferimento alla colonia; l'agronomo percepirà la retribuzione annua di 3.500 Lire e beneficerà dell'alloggio presso gli edifici del penitenziario.

Tra gli uffici del Ministero, intanto, preoccupa la situazione idraulica nell'agro di Castiadas, punto di confluenza di vari corsi d'acqua, provenienti dal vicino Monte Minni Minni e caratterizzati dalla notevole portata. Le frequenti esondazioni, facilitate dall'instabilità degli alvei, alimentano gli impaludamenti con pericolose conseguenze sul clima malsano e malarico. Il problema è noto ai piani alti del dicastero, grazie ai resoconti degli ispettori delle carceri e dei funzionari del Genio Civile; ciò testimonia l'attenzione riservata alla colonia e la complessa fase preparativa per gli interventi di cui tratteremo a breve. Qualcosa si muove anche a livello parlamentare, con la relazione del deputato Marcello Pepe, e presso il Ministero dell'Interno, da cui giunge l'ordine esplicito di inviare sul campo un ingegnere con adeguate competenze idrauliche, affinché valuti le misure da intraprendere. Costui accompagnerà Giuseppe Cusmano e l'ispettore Eugenio Cicognani a Castiadas e valuterà con essi le misure da intraprendere per la complessa bonifica dell'agro²⁷.

Come è facile attendersi, il progettista prescelto è lo stesso ingegnere capo del Genio, Enrico Zanchi, già coinvolto nelle stime dei terreni agricoli ceduti alla Colonia Penale e, con ogni probabilità, nelle fabbriche principali del penitenziario. Come consueto nelle opere del Genio Civile, Zanchi assume il ruolo di coordinatore, avvalendosi dei colleghi sottoposti per le valutazioni sul campo e la direzione effettiva dei lavori. Le precarie condizioni di salute, per altro, impediscono la trasferta dell'ingegnere capo nel Sarrabus, rendendo pressoché obbligato il coordinamento a distanza²⁸. In questa delicata fase, i sopralluoghi attorno alla colonia e gli

prati e foraggi, Milano 1909; Idem, *Piante arbustive*, Milano 1910; Idem, *L'acqua nei paesi aridi*, Casale Monferrato 1917; Idem, *Per la battaglia del grano*, Casale Monferrato 1927.

²⁶ Nel 1873, l'agronomo Pietro Pisano è impiegato presso lo Stabilimento Agrario di Sanluri. G. Palomba, *Resoconto morale ai soci del Comizio*, Cagliari 1873, p. 16.

²⁷ Ivi, documenti del 24 agosto 1878, 24 gennaio 1879, 3 febbraio 1879. Il bando ufficiale per il posto di agronomo reca la data del 18 agosto 1878.

Dopo pochi mesi, Giuseppe Cusmano partecipa al bando per il ruolo di ispettore agronomo, indetto dal Ministero dell'Interno, ma l'esito non è positivo per il funzionario. A.S.Ca, Prefettura, II Versamento, busta 376, s.n.c., documento del 21 febbraio 1880.

²⁸ Ivi, documenti del 12 febbraio 1879 e 1 marzo 1879.

studi di massima per la regimazione del bacino idraulico di riferimento sono affidati all'assistente ingegnere Giorgio della Barile [Fig. 5], sebbene, l'inquadramento del funzionario lasci supporre l'ingerenza costante del superiore Zanchi. Il progetto, va detto, nasconde notevoli criticità: ridisegnare gli alvei fluviali dal Monte Minni Minni fino al litorale del Sarrabus, in ragione della portata e della pendenza dei corsi d'acqua, è un obiettivo complesso, ma indispensabile per arginare i frequenti straripamenti. Il «progetto di massima per la sistemazione del rio colatore dell'altipiano di Citò e Genna Spina (Cagliari)», elaborato da della Barile, datato 26 settembre 1779, deve superare il vaglio del Ministero dell'Interno e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, da cui pervengono sentiti elogi per i «buoni principi idraulici» adottati dal funzionario. Il Consiglio, tuttavia, con parere del 16 Dicembre 1879, introduce sostanziali modifiche al progetto, avendo rilevato alcune imprecisioni nel calcolo della portata idraulica. La pendenza dell'alveo, al momento insufficiente a garantire il deflusso dell'acqua, richiederebbe la costruzione di vasche ad intervalli prestabiliti, in modo di attenuare l'impeto della corrente. È proprio il dimensionamento e il numero delle vasche a preoccupare la commissione esaminatrice, trattandosi del capitolo di spesa più oneroso, per il quale si propone la stima aggiornata della portata²⁹.

È interessante osservare la posizione delle due località citate nel progetto dell'ingegner della Barile, *Genna Spina* e *Citò* (in realtà Sitò), situate nell'altipiano a meridione della colonia, a più di due chilometri dal penitenziario. Questo dettaglio denota l'ampio areale geografico legato alla colonia e l'estensione della bonifica in atto, trattandosi di luoghi distanti dal Monte Minni Minni, punto sorgivo delle acque confluenti nel bacino idrografico a valle. Guidati dalla naturale pendenza dei suoli, gli alvei fluviali disegnano lunghe traiettorie curvilinee nell'agro, fino a raggiungere le campagne a meridione della colonia, provocando straripamenti in diversi punti.

²⁹ Ivi, documento del 3 gennaio 1880.



Fig. n. 5 - Ritratto fotografico dell'ingegnere Giorgio della Barile e alcuni dei suoi strumenti da lavoro (compasso con astuccio, orologio da taschino). Il progettista, aiutante del Genio Civile, ha elaborato il progetto di bonifica dell'agro attorno alla colonia, ricevendo gli elogi del Ministero dell'Interno. (Archivio famiglia della Barile).

Il Ministero dell'Interno, come accennato, esprime sentiti apprezzamenti per l'ingegnere Giorgio della Barile, impegnato nei lavori idraulici della colonia dai primi mesi del 1779, fino all'estate dell'anno seguente³⁰.

³⁰ Giorgio della Barile (Tollegno 1835 – Torino 1901), sposato con la cantante lirica Felicita Gavirati, esponente di una famiglia di artisti del bel canto, presta buona parte del servizio nel Genio Civile in Sardegna. Il progettista giunge a Cagliari ventottenne, nel 1863, proveniente dall'Ufficio permanente di Aosta, venendo presto assegnato al Circondario di Macomer col ruolo di assistente ingegnere. Negli anni prossimi alla bonifica di Castiadas, il funzionario guadagna il ruolo di assistente di II Classe, viatico ad un percorso consolidato nei quadri del Genio. Tra il 1881 e il 1882, infatti, della Barile ottiene la promozione ad assistente ingegnere di I Classe e il trasferimento al settore delle opere ferroviarie. Il 1 settembre 1895,

Perfino le spettanze dell'assistente ingegnere testimoniano la complessità delle opere in corso e il contributo del Genio Civile nella sistemazione del complesso carcerario e del suo intorno. Il 5 dicembre 1879, il Ministero riconosce a della Barile l'indennità di 250 Lire, per il progetto di bonifica agraria, cui si aggiungono altre 120 Lire per ciascuna mensilità di assistenza ai lavori. Gli onorari del funzionario ricevono l'avvallo del superiore Carlo Pizzagalli, subentrato, in qualità di reggente, all'ingegnere capo Enrico Zanchi, trasferito nel frattempo alla sede di Bergamo³¹. In una lettera alla Prefettura di Cagliari, Pizzagalli sottolinea la complessità delle opere idrauliche attorno alla colonia e l'instancabile contributo del collega. Circa 50 km di nuovi canali attraverseranno l'agro paludoso, per il cui disegno e dimensionamento Giorgio della Barile ha prestato continua assistenza. Per il delicato incarico, il progettista ha interrotto la sorveglianza ai lavori stradali tra Lotzorai e Baunei, trattenendosi diversi mesi in un luogo malarico, a proprie spese. Riguardo al progetto di bonifica, Pizzagalli ricorda i soggiorni dell'aiutante ingegnere presso la colonia, nel febbraio e nel maggio 1879, durante i quali il funzionario ha effettuato le necessarie misurazioni e rilievi³².

Gli onorari spettanti a della Barile superano, e non di poco, le normali spettanze di un assistente ingegnere; l'atipicità della vicenda richiede profonde riflessioni tra gli alti quadri ministeriali e la Prefettura di Cagliari. Se i primi sono inizialmente propensi a riconoscere quanto dovuto, è la Prefettura di Cagliari a suggerire una soluzione di ripiego, divenuta in seguito effettiva: un compenso straordinario da corrispondere alla partenza del progettista

mentre opera con il medesimo inquadramento presso le ferrovie della Provincia di Ferrara, il progettista ottiene il collocamento a riposo volontario, per ragioni di salute, e il titolo di cavaliere della Corona d'Italia. «Calendario Generale del Regno d'Italia», I (1862), p. 821; «Giornale del Genio Civile», Parte Ufficiale, I (1863), p. 121; «Calendario Generale del Regno d'Italia», XVIII (1880), p. 316; «Giornale dei Lavori Pubblici e delle Strade Ferrate», 2 marzo 1881, p. 94; «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», Parte IV, 2 ottobre 1882, p. 5179; «Rivista Generale delle Ferrovie e dei Lavori Pubblici», LXI (XIII) (1895), p. 650. Si ringrazia l'ingegnere Giorgio della Barile e la famiglia per le informazioni biografiche relative al loro avo.

³¹ Carlo Pizzagalli è una figura di primo piano nell'architettura della Sardegna ottocentesca. Il contributo del progettista allo sviluppo della Colonia Penale Agricola di Castiadas è limitato al breve interludio da reggente l'Ufficio del Genio Civile di Cagliari, durante l'avvicendamento tra gli ingegneri capo Enrico Zanchi e Antonio Angeli, nel 1880. Per qualche nota biografica e professionale sul funzionario, si rimanda al saggio sul Carcere di Buon Cammino, pubblicato dallo scrivente in altro volume della presente opera.

³² A.S.Ca, Prefettura, II Versamento, busta 376, s.n.c., documenti del 5 febbraio 1879, 8 novembre 1879, 6 agosto 1880.

da Castiadas. Non occorre attendere lungo tempo: poche settimane dopo, infatti, Giorgio della Barile è riassegnato alle opere stradali dell'Ogliastra, con l'obbligo di garantire la supervisione mensile sui lavori di bonifica in corso³³.

Al di là dell'aspetto economico, comunque sinonimo di un incarico complesso e di opere ingenti, la vicenda conferma il ruolo decisivo del Genio Civile nello sviluppo della Colonia Penale Agricola di Castiadas e nella sistemazione del territorio al contorno. L'obbligo dei funzionari sottoposti di interfacciarsi con l'ingegnere capo, primo responsabile delle fabbriche di Stato, denota un intervento pianificato ai più alti livelli, politico-governativo nelle fasi di pianificazione, progettuale sul campo.

Proseguono, intanto, la complessa bonifica e la messa a coltura dell'agro attorno alla colonia. Nel 1880, le operazioni passano sotto la direzione del nuovo ingegnere capo, Antonio Angeli, figura di primo piano tra i quadri dell'Ufficio Tecnico di Stato. Angeli ha maturato notevole esperienza in campo idraulico, avendo partecipato, tra il 1863 ed il 1870, alla bonifica dell'agro di Orbetello e alla sistemazione del fiume Bruna, a nord di Grosseto, in Toscana³⁴.

Nel 1883, la Direzione Generale delle Carceri avvia una capillare

³³ *Ibidem*.

³⁴ Antonio Angeli (1827 – Livorno 1900), giunge in Sardegna nel febbraio 1880, con in tasca le recenti nomine ad ingegnere capo di II classe e a cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia. Dirigerà l'ufficio centrale di Cagliari almeno fino al 1888, occupandosi di rilevanti opere infrastrutturali e architettoniche. Ricordiamo, in particolare, i porti di Cagliari, Bosa e Carloforte e il ponte di accesso all'isola di Sant'Antioco. Sempre a Cagliari, Angeli coordina l'insediamento della Deputazione Provinciale nell'ex Palazzo Reale e i restauri nel vicino Episcopio. Recano, inoltre, la firma di approvazione del progettista numerose pratiche riguardanti le Strade Secondarie, le ferrovie e i complessi carcerari della Sardegna. È lo stesso Angeli a disegnare, nel Castello di Cagliari, la scala tra il nascente Bastione di Saint Remy e lo slargo antistante il Regio Teatro. Nel 1873, il progettista sottoscrive la raccolta di azioni, del valore di 5 Lire ciascuna, per finanziare il monumento commemorativo al collega Carlo Possenti, grande rappresentante dell'Ingegneria Idraulica italiana, da erigersi a Milano. Cinque anni dopo, il funzionario è destinato all'Ufficio di Catanzaro con il ruolo di ingegnere di I Classe, prima del trasferimento a Cagliari. Dopo l'esperienza in Sardegna, Angeli è insignito del titolo di cavaliere (1888) e dirige l'ufficio del Genio a Pisa, dal 1892. Il progettista muore a Livorno nell'anno 1900, all'età di 73 anni. «Il Politecnico. Giornale dell'Ingegnere Architetto Civile ed Industriale», XXI (1873), p. 288; *Atti della Commissione di Inchiesta sull'Esercizio delle Ferrovie Italiane*, Parte I, Vol. III, p. 470; «Giornale dei Lavori Pubblici e delle Strade Ferrate», V/36, p. 7; «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 31 gennaio 1880, p. 429; 23 febbraio 1888, p. 556; «Calendario Generale del Regno d'Italia», Parte Ufficiale, XXX (1892), p. 1653; «Almanacco Italiano», VI (1901), p. 331. Archivio di Stato di Grosseto, Acque e Strade, Amministrazione dei Corsi d'Acqua, filza 139. A. Angeli, *All'Ill.mo Sig. Cav. Francesco Renard ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico Governativo di Grosseto. Relazione intorno alla memoria del padre Antonelli sullo stagno di Orbetello*, Grosseto, 1870.

campagna esplorativa del patrimonio carcerario statale. In poco più di vent'anni dall'Unità d'Italia, il dicastero degli Interni ha finanziato la costruzione di nuovi penitenziari o il riammodernamento di vecchi edifici in ciascuna delle regioni, comprese, in Sardegna, le carceri di San Sebastiano a Sassari, di Buon Cammino a Cagliari e di Oristano³⁵.

Anche la Colonia Penale Agricola di Castiadas passa sotto i riflettori della Direzione. L'Ufficio cagliaritano del Genio Civile, ora diretto da Antonio Angeli, compila il prospetto dei penitenziari sardi con le relative planimetrie e il valore di mercato dei fabbricati³⁶. Per quanto riguarda le colonie di Castiadas e Isili, l'incarico è condotto in una sorta di compartecipazione tra le direzioni dei due complessi e il Genio. Nel primo caso, il personale di sorveglianza è composto da un plotone di sessanta unità, provenienti dalla «compagnia presidiaria» di Oristano, e tredici del Corpo di Guardia, a cui si aggiungono quattro sentinelle per i servizi diurno e notturno. Il rilievo e la stima dei fabbricati sono affidati all'aiutante ingegnere Enrico Ponsiglioni³⁷, già misuratore ed esperto di Geodesia, in stretto coordinamento con l'ingegnere capo. L'elevato numero di edifici e le difficoltà nel raggiungere le due colonie agricole complicano le operazioni sul campo: il corredo di tavole e stime giunge a Roma soltanto nel 1886, dopo tre anni di lavoro³⁸.

³⁵ Per quanto concerne le carceri di Sassari e Cagliari, si rimanda al recente saggio: V. Pintus, *Prove di reclusione. La sperimentazione detentiva in Sardegna nell'Ottocento*, in G. B. Cocco-C. Giannattasio (curr.), *Historical Prisons. Studi e proposte per il riuso del patrimonio carcerario dismesso della Sardegna*, in «ArcHistor Extra», XI (2023), pp. 60-101: 79-91. Per la vicenda del carcere di Buon Cammino a Cagliari, si rimanda al saggio pubblicato dallo scrivente in altro volume della presente opera.

³⁶ A.S.Ca, Prefettura, II Versamento, busta 377, s.n.c., documento del 10 gennaio 1883; busta 378, documento del 10 gennaio 1883.

³⁷ Enrico Ponsiglioni (Cagliari 1824 - ...) consegue la laurea in Geodesia e Architettura, contestualmente alla patente di misuratore, nella Scuola di Disegno e Ornato di Cagliari, nel 1851-1852. Con questo ruolo, il progettista ottiene il primo impiego presso il locale Ufficio del Genio Civile. Nel 1863, come aiutante ingegnere, opera a Genova, nel Servizio dei Fabbricati Demaniali. Sul finire della carriera, giunge il probabile trasferimento in Lombardia: nel 1889, infatti, il Ministero approva il collocamento a riposo e la pensione *una tantum* di 2.430 Lire, a carico della Provincia di Mantova. Archivio Storico dell'Università di Cagliari, Sezione I, s. 2.5.8.3, b. 117, nn. 3, 5; ivi, s. 2.5.11, b. 123, n. 8; Serie omogenee (1848-1900), s. 10.5, b. 57, n. 1; ivi, s. 10.21, b. 212, n. 21. «Calendario Generale del Regno d'Italia», XXXVII (1880), p. 111. «Giornale del Genio Civile», Parte Ufficiale, IV/1863, p. 139; «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 8 luglio 1889, p. 2246.

³⁸ *Ibid.*

4. Architettura ed estetica di Stato: il Classicismo

Entrando nello specifico della Colonia di Castiadas, i fabbricati principali distano circa sessantotto chilometri da Cagliari: alcuni edifici sorgono isolati nelle campagne; altri in prossimità delle caserme e degli alloggi occupati dai dipendenti dell'amministrazione [Fig. 6]. Per ognuno di essi, Ponsiglioni stima un valore di mercato oscillante tra le 100 e le 200 Lire. Un secondo prospetto, più circostanziato, elenca quattro palazzi: i primi due edifici, di due e tre piani, a levante del Bagno centrale, alla distanza di duecentosettanta metri; i secondi, nella stessa direzione, allineati con le abitazioni dell'agronomo, del direttore e del contabile, alla distanza di cinquanta metri [Figg. 7, 8, 9, 10, 11, 12]. A nord-est dello stabilimento centrale, sorge un altro fabbricato destinato ai civili impiegati nella colonia. Tutti gli edifici sono stati costruiti dal 1875 in poi, in ragione delle esigenze e dello sviluppo della colonia, ed ospitano, oltre i detenuti, gli impiegati del penitenziario e le loro famiglie³⁹.

Il contributo del Genio Civile nello sviluppo architettonico della Colonia di Castiadas non riguarda solo l'aspetto costruttivo e la risoluzione delle problematiche connesse alla cantieristica, alla bonifica del territorio paludoso e alla creazione di un organico sistema di strade. Anche l'immagine della colonia acquista profonde valenze politiche, in una operazione attentamente pianificata dalla regia di Governo. Lo Stato si propone come soggetto ordinatore e modernizzatore in un territorio ricoperto dalla vegetazione spontanea: come un Demiurgo capace di plasmare la natura selvaggia, la massima autorità civile da origine ad un microcosmo produttivo disciplinato e autosufficiente. La Colonia Penale Agricola di Castiadas riflette, dunque, il modello di sviluppo sociale ed economico positivista intrapreso dai paesi più avanzati del mondo.

³⁹ A.S.Ca, Prefettura, Il Versamento, busta 377, s.n.c., vari documenti del 1884 e 1885.

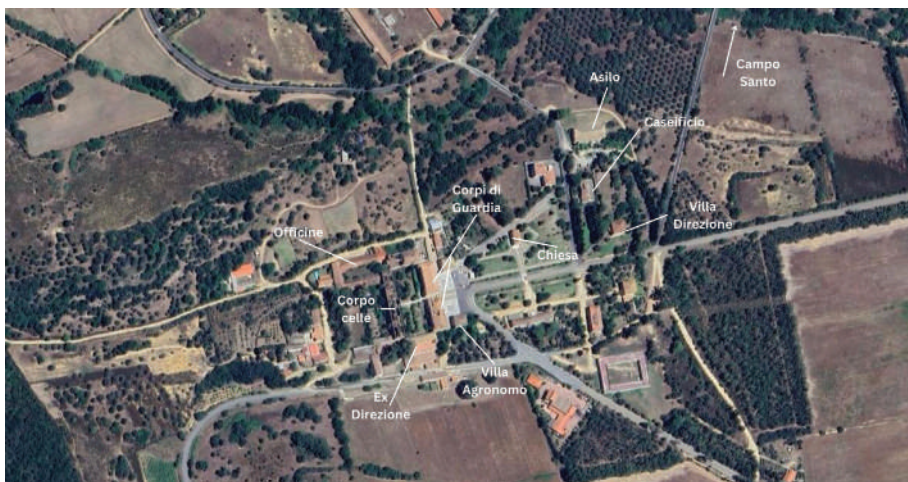


Fig. n. 6 - Dislocazione e destinazione degli edifici più antichi della Colonia Penale di Castiadas.



Fig. n. 7 - Vista dei due Corpi di Guardia dalla piazza antistante il penitenziario. Il linguaggio classicista, di marca palladiana, deriva, forse, da precise indicazioni ministeriali, finalizzate all'adozione di un'estetica condivisa fra le architetture istituzionali del giovane Regno d'Italia.



Fig. n. 8 - L'ingresso alla corte centrale della colonia, attraverso il varco tra i Corpi di Guardia. Sullo sfondo, il torrino sul corpo di fabbrica un tempo destinato alle celle di detenzione.



Fig. n. 9 - Uno dei due edifici simmetrici posizionati ai lati della piazza, in origine probabile alloggio dell'agronomo.



Fig. n. 10 - Il viale d'accesso alla colonia disegna una scenografica fuga prospettica, il cui punto di fuga, inquadrato dai due Corpi di Guardia, coincide con il torrino al centro della corte.



Fig. n. 11 - La chiesa di San Basilide, sorta a cavallo dell'anno 1900 accanto agli edifici più antichi della colonia..



Fig. n. 12 - La villa della Direzione sostituisce, o si affianca, funzionalmente, al primo edificio direzionale sorto all'interno della corte centrale.

Il Governo mira, però, ad un altro, importante obiettivo: consolidare il sentimento nazionale, minacciato dalla recente unificazione politica e dalla sovrabbondanza di specificità locali, distribuite lungo lo stivale e nelle isole. Elaborare un lessico architettonico di Stato, chiaro e riconoscibile, è un paradigma imprescindibile, perfino nelle strutture carcerarie: i cittadini, davanti ad un'opera di servizio, sia anche di natura detentiva, devono scorgere l'azione sicura e tutelatrice dell'autorità pubblica. Non a caso, gli edifici della Colonia di Castiadas adottano linee estetiche comuni alle nuove fabbriche di Stato e municipali. Un sobrio, ma elegante Classicismo, di vaga matrice palladiana, caratterizza la pletora di sedi civiche, casamenti scolastici, caserme, campi santi, penitenziari edificati dopo l'Unità d'Italia. I governi succedutisi alla guida del paese intuiscono i contenuti di questa vasta campagna edilizia ed elaborano misure economiche adeguate a sostenerla: si pensi alla nascita della Cassa Depositi e Prestiti, istituto destinato a supportare gli investimenti pubblici nel paese attraverso il risparmio postale. La Sardegna partecipa a questo intenso e capillare programma edilizio, come testimoniano le affinità estetiche tra le architetture della colonia di Castiadas e il carcere cagliaritano di Buon Cammino, linguaggio comune a tante opere pubbliche ottocentesche

sparse nella regione. Il riferimento al lessico palladiano, in Sardegna come altrove, denota l'esistenza di linee guida governative e di modelli architettonici precostituiti, appresi con meticolosa attenzione tra i banchi delle scuole di applicazione e nei corsi di ingegneria civile e architettura⁴⁰.

I nuovi edifici pubblici adottano il finto bugnato nell'ordine inferiore, segnato da esili scanalature dell'intonaco; l'effetto illusorio allude ad un rivestimento lapideo inesistente e introduce gradevoli effetti chiaroscurali sulle pareti. Le bugne emergono negli spigoli dei fabbricati, spingendosi fino ai livelli superiori dove il paramento murario liscio produce un riuscito contrasto con l'ordine sottostante. Il muretto d'attico conclude superiormente la facciata, nascondendo, alla breve distanza, i tetti a padiglione e riservando la scena al sobrio trattamento decorativo delle pareti. Nella Colonia di Castiadas, uno pseudo-torrino si erge al centro del complesso, come baricentro architettonico e planimetrico, occupando una posizione dominante sulle celle detentive. Caratterizzata dal medesimo rivestimento a finte bugne e da un terminale dotato di beccatelli e balaustra d'attico, la torre è preceduta da un corpo più basso, attraversato da un fornice e impreziosito da una terrazza dotata anch'essa di balaustra. L'altezza e la forma del torrino svettano sul paesaggio e sugli edifici circostanti, ponendosi in continuità fisica e funzionale con i corpi architettonici d'ingresso e come punto di fuga prospettica per chi percorre il viale di accesso alla colonia [Figg. 7, 8, 9, 10].

Nonostante l'intensa attività edilizia e di bonifica, lo sviluppo della Colonia Penale Agricola di Castiadas non si esaurisce nel primo decennio di esistenza del penitenziario. Il 14 giugno del 1886, ad esempio, la Direzione Generale delle Carceri approva il pagamento di 20 Lire all'aiutante ingegnere Oreste Ortalli, per tre giorni di assistenza durante la costruzione di due fabbricati ad uso militare; il documento non fornisce ulteriori indicazioni sull'ubicazione degli edifici⁴¹.

Già da qualche mese, in verità, a prevalere sono le manutenzioni dei fabbricati esistenti. Nell'ottobre del 1885, tra il Ministero degli Interni e la Prefettura di Cagliari avviene uno scambio di missive recanti il titolo: «Lavori di consolidamento della Caserma Militare della Colonia penale

⁴⁰ Si consideri l'ampia antologia di architetture civili classiciste del tardo Ottocento pubblicata in: I. Balestreri, M. Folin, *Una nazione giovane. L'Italia dei palazzi municipali, 1861-1911*, in «Studi e Ricerche di Storia dell'Architettura», Numero Speciale, 2024; «Aristana», II (2024). Per quanto concerne la nascita e l'attività della Cassa Depositi e Prestiti, si veda: M. de Cecco-G. Toniolo (curr.), *Storia della Cassa Depositi e Prestiti. Dalle origini alla fine del Novecento*, Roma 2001.

⁴¹ A.S.Ca, Prefettura, II Versamento, busta 378, s.n.c., documento del 14 giugno 1886.

agricola di Castiadas». Il dicastero sollecita l'invio di un funzionario del Genio Civile a Castiadas, affinché si provveda all'esecuzione delle opere necessarie; la pronta risposta del prefetto, il commendatore Evandro Caravaggio⁴², annuncia la nomina dell'aiutante di I Classe Giovanni Battista Chareun⁴³. Come nei casi precedenti, l'ingegnere opererà sotto il coordinamento dell'ingegnere capo, Antonio Angeli, essendo questi impegnato nelle usuali incombenze di servizio⁴⁴.

I due progettisti devono, presto, fronteggiare un inatteso cavillo burocratico. Chareun intraprende con zelo l'incarico affidatogli e, il 27 ottobre 1885, redige una relazione tecnica per aggiornare i contenuti di una precedente perizia approvata dal Ministero, rimasta inattuata. Questo documento, tuttavia, non è stato elaborato dal Genio Civile, ragion per cui Antonio Angeli ritiene di non dover dare seguito ai lavori, trattandosi di opere non concordate e stimate dal suo Ufficio. Le fonti sono criptiche al riguardo, non indicando il committente della perizia, né, tanto meno, l'autore. Le pressioni ministeriali provano a forzare la situazione, come testimonia la richiesta di un sopralluogo da effettuarsi alla presenza dello stesso ingegnere

⁴² Evandro Caravaggio (Leno 1836 – Castiglione dello Stiviere 1913), avvocato, cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e pluridecorato all'Ordine della Corona d'Italia, sostiene, in giovane età, i moti risorgimentali lombardi. Distintosi tra gli alti quadri del Ministero dell'Interno, il funzionario dirige diverse Prefetture italiane, operando nell'Ufficio di Cagliari tra il 1883 e il 1887. Nel 1901, Caravaggio è eletto senatore del regno: il discorso commemorativo, pronunciato nell'assemblea parlamentare, elogia le competenze amministrative del funzionario e le esperienze passate come direttore del manicomio di Aversa e riformatore del Monte dei Paschi di Siena. Durante il mandato da senatore, Caravaggio è commissario del Consiglio Superiore di Assistenza e Beneficenza Pubblica e consigliere del Fondo Speciale per gli Usi di Beneficenza e di Religione della Città di Roma. Non si ricordano particolari ingerenze o competenze nell'ambito delle carceri. *Discussioni del Senato del Regno*, Legislatura XXI (1900-1902). Legislatura XXII (1904-1909), Legislatura XXIII (1909-1913). < <https://patrimonio.archivio.senato.it/repertorio-senatori-regno/senatore/IT-SEN-SEN0001-000452/caravaggio-evandro?t=commemorazione> >.

⁴³ Giovanni Battista Chareun esordisce professionalmente come aiutante ingegnere del Genio Civile a Nuoro: al 1862, risale l'attestazione più antica sull'inquadramento del progettista. Il funzionario non accederà mai ai quadri più alti del Genio, pur ottenendo la promozione alla II Classe degli aiutanti, nel dicembre del 1878, e alla I Classe, nell'ottobre del 1882. Nel 1889, al termine della carriera, lo ritroviamo, infatti, con il medesimo ruolo, nel momento in cui lo Stato gli riconosce la pensione *una tantum* di 1.886 Lire. «Calendario Generale del Regno d'Italia», I (1862), p. 821; «Giornale del Genio Civile», Parte Ufficiale, II (1864), p. 300; «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 7 gennaio 1879, pp. 63-64; 29 novembre 1882, p. 5179; «Giornale dei Lavori Pubblici e delle Strade Ferrate», 5 febbraio 1879, p. 78; «Calendario Generale del Regno d'Italia», XXVI (1888), p. 360.

⁴⁴ A.S.Ca, Prefettura, II Versamento, busta 378, s.n.c., documenti del 19 ottobre 1885, 28 ottobre 1885.

capo; preoccupano, in particolare, i cedimenti verificatisi nelle volte del presidio militare, per i quali si vorrebbe intervenire con efficacia e premura. Nonostante i solleciti governativi, però, Angeli non si reca a Castiadas e conferma al prefetto il parere favorevole agli interventi proposti dall'aiutante Chareun. La presa di posizione del funzionario sembra più il pretesto per alimentare la disputa di competenze tra il suo Ufficio e la Direzione Carceri che un concreto parere tecnico. L'aiutante Chareun, infatti, concordava con quanto suggerito nella precedente perizia: ovvero la necessità di demolire le volte della caserma e costruire una nuova copertura mista di muratura e ferro. Considerata la delicatezza degli interventi, Angeli caldeggia l'avvio dei lavori sotto la stretta sorveglianza del Genio Civile ed è il contenuto di questa rivendicazione, forse, il vero obiettivo del progettista. Si giunge, infine, ad una soluzione di compromesso: la Direzione Generale delle Carceri elaborerà le istruzioni riguardo i lavori da eseguire, tramite il proprio ufficio tecnico; il Genio dirigerà le opere sul posto⁴⁵.

Il salomonico intendimento trova concreta applicazione, sebbene emergano ulteriori difficoltà. Per la conduzione dei lavori, il direttore delle carceri sarde, Vincenzo Pertone, suggerisce il coinvolgimento dei progettisti impegnati nella costruzione delle Case Cantoniere di Corongiu e Monte Acutzu, lungo la Strada Statale *Orientale Sarda* – S.S. n. 125 –. La proposta mira ad ottimizzare l'impiego del personale tecnico, ma dimostra scarsa conoscenza del territorio: le due Case Cantoniere distano, rispettivamente, diciotto e tredici chilometri, in linea d'aria, dalla Colonia Penale Agricola di Castiadas, ma il trasferimento verso il penitenziario richiederebbe un itinerario ben più ampio per aggirare il massiccio montuoso dei Sette Fratelli. Non a caso, Antonio Angeli ritiene più economico e conveniente affidare l'incarico all'aiutante Enrico Ponsiglioni, per il quale propone l'indennità di 100 Lire, oltre il rimborso di trasferta, da sommarsi all'usuale stipendio⁴⁶.

In realtà, i progettisti del Genio Civile coinvolti in questa fase sono diversi. Il 14 giugno 1886, ad esempio, il Ministero dell'Interno approva il pagamento di 20 Lire a favore di dell'ingegnere Oreste Ortalli, per alcuni giorni di assistenza ai lavori nei due presidi militari. Con ogni probabilità, gli edifici corrispondono ai fabbricati citati nei precedenti documenti. Non si scordi, infatti, il delicato incarico affidato all'aiutante Ponsiglioni, impe-

⁴⁵ Ivi, documenti del 13 dicembre 1885, 24 dicembre 1885 (*Sui lavori per consolidamento della Caserma Militare di Castiadas*), 9 marzo 1886 (*Lavori di consolidamento della Caserma Militare di Castiadas*).

⁴⁶ Ivi, documenti del 23 marzo 1886.

gnato nel rilievo e stima di tutti gli edifici presenti nelle Colonie Penali Agricole di Castiadas e Isili. Le lunghe trasferte e la complessità delle operazioni non lasciano spazio ad ulteriori incombenze; risale giusto al 13 maggio 1886 l'informativa del direttore Pertone, indirizzata al prefetto di Cagliari, che certifica la consegna delle tavole relative ai due penitenziari⁴⁷.

Ortalli non è l'unico progettista del Genio coinvolto in questa fase. Nel 1887, l'aiutante ingegnere Giuseppe Soro disegna cinque case coloniche all'interno della colonia di Castiadas, la cui ubicazione rimane al momento ignota. Anche per il funzionario, l'incarico affidato richiede un lungo soggiorno sul posto, circa un anno e mezzo, e un impegno superiore alle usuali mansioni. Da Roma, le autorità di Governo non comprendono o sorvolano sulle difficoltà segnalate: la gratificazione richiesta da Soro, in un primo tempo, non viene accolta Ministero degli Interni. È lo stesso ingegnere capo, Antonio Angeli, ad interloquire con il dicastero, sottolineando le molteplici incombenze del collega e il lungo periodo di malattia patito, riuscendo a strappare la gratificazione di 150 Lire. Giuseppe Soro⁴⁸, per altro, opera da almeno sei anni all'interno della Colonia di Castiadas dove, si ricorderà, aveva trasferito su tavola la planimetria del predio Longoni, nel 1881. Il funzionario è, inoltre, un tecnico noto alla Direzione Generale delle Carceri; non solo per l'appartenenza ai quadri tecnici del Genio Civile. Egli, infatti, è coinvolto in tutte le fabbriche carcerarie avviate dalla Direzione a Cagliari nell'ultimo Ottocento, per le quali produce disegni, relazioni e stime conservati tra gli incartamenti dello stesso Genio e del Ministero degli Interni. I contributi preliminari all'ampliamento del Carcere di Buon Cammino e al

⁴⁷ Ivi, documenti del 13 maggio 1886.

⁴⁸ Giuseppe Soro, al pari di Giorgio della Barile ed Enrico Ponsiglioni, è aiutante ingegnere di lungo corso nei quadri del Genio Civile. Nonostante la presenza in molteplici opere, soprattutto carcerarie, il funzionario non raggiungerà i quadri più alti dell'Ufficio Tecnico di Stato. Oltre le citate fabbriche carcerarie di Cagliari, le opere nelle quali è documentato il contributo di Giuseppe Soro sono tante: citiamo, sempre nel capoluogo, la sistemazione del porto e l'insediamento dell'Archivio di Stato nella chiesa exgesuita di Santa Teresa; nell'isola di Sant'Antioco, il progettista esegue i sopralluoghi preliminari alla costruzione di un ponte girevole di collegamento con il litorale del Sulcis. Il percorso professionale dell'aiutante ingegnere lo vede impegnato nel Circondario di Nuoro, nel 1863 e, da data al momento ignota, a Sassari. Nel 1884, il progettista è inquadrato nel medesimo ruolo, ma nella I Classe, nel momento in cui è ritrasferito alla sede di Cagliari dove conclude il lungo servizio nel 1893. Lo stesso anno, lo Stato autorizza il pensionamento, assegnandogli la somma di 2.436 Lire. «Giornale del Genio Civile», Parte Ufficiale, I (1863), p. 176; IV (1889), p. 176. «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 5 dicembre 1893, p. 5008. «Calendario Generale del Regno», IX (1894), p. 2299. «Annuario del Real Corpo del Genio Civile del Regno d'Italia», 1894, p. 72. A.S.Ca, Prefettura, Il Versamento, Categoria XXII, busta 439. Archivio Storico del Comune di Sant'Antioco, Categoria X, busta 9/3.

restauro del Carcere di San Benedetto pongono l'aiutante ingegnere in una posizione di forza agli occhi dei superiori e del dicastero, dal quale ottiene, non a caso, la citata gratificazione⁴⁹.

L'attività edilizia nella Colonia Penale Agricola di Castiadas prosegue nei decenni seguenti. A nord est dei fabbricati più antichi del penitenziario, sorgono la chiesa dedicata a San Basilide, il Caseificio, l'Asilo, la villa con parco e il Campo Santo [Figg. 11, 12, 13, 14]. Il caseificio, in particolare, reca iscritto, nel cornicione superiore, l'anno di realizzazione: il 1902. L'epoca accomuna buona parte di questi edifici, sorti nel momento in cui la colonia, guadagnati nuovi spazi grazie all'imponente bonifica, può usufruire di ampi terreni per altri fabbricati di servizio.

Si provvede, nel frattempo, all'approvvigionamento idrico e a razionalizzare il sistema viario da e per la colonia: una nuova strada, embrione dell'attuale Provinciale n. 20, collega il penitenziario alla Statale *Orientale Sarda* in prossimità dell'abitato di San Priamo. L'intervento rientra in un piano di largo respiro, attuato nel 1899, per il quale la Colonia di Castiadas occupa la posizione baricentrica nei collegamenti tra l'*Orientale Sarda* e la litoranea tra Cagliari e Villasimius⁵⁰.



Fig. n. 13 - La fontana realizzata in prossimità dell'Asilo, della villa della Direzione e del Caseificio. La presenza e il funzionamento continuo della fontana presuppongono la realizzazione di una rete idrica all'interno della colonia, collegata ad un acquedotto.

⁴⁹ A.S.Ca, Prefettura, Il Versamento, Categoria XVII (Carceri), busta 374.

⁵⁰ Archivio Centrale dello Stato (Roma), Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri e dei Riformatori, Archivio Generale (1896-1905), busta 59.



Fig. n. 14 - A breve distanza dai fabbricati, sorge il Campo Santo, nel quale sopravvivono alcune sepolture risalenti ai primi decenni di esistenza della colonia.

5. Conclusioni

L'insediamento della Colonia Penale Agricola di Castiadas, dunque, inaugura l'infrastrutturazione della regione storica del Sarrabus, territorio improduttivo e pressoché disabitato fino all'istituzione del penitenziario. L'organizzazione razionale del paesaggio agrario suggella la progressiva acquisizione di nuove terre, sottratte all'impaludamento: il progredire della bonifica, la regimazione idraulica degli alvei fluviali e la creazione di nuovi canali consentono l'impianto delle colture e l'allevamento intensivo. Non tutto il progetto agronomico, va detto, è opera di Giuseppe Cusmano, sebbene non possa disconoscersi il contributo straordinario del tecnico siciliano nello sviluppo iniziale della colonia. Altri esperti dirigeranno l'attività agraria, fra i quali ricordiamo Ferdinando Ferrari, operativo a Castiadas dal 1883 circa, proveniente dalla Colonia Penale toscana di

Pianosa in un curioso, e forse non casuale, avvicendamento con il collega Cusmano⁵¹.

È, però, quest'ultimo a plasmare il comparto agronomico della Colonia di Castiadas; il funzionario ridisegna il territorio secondo le proprie teorie e competenze, conferendo nuova vita ad un ambiente naturale dove, fino a poco tempo prima, regnavano paludi e malaria. Nel volgere di pochi anni, le acque stagnanti lasciano il posto a vigneti, ulivi e alberi da frutta, come suggerito dal clima mediterraneo. Quello di Cusmano è un grande progetto sul paesaggio, sotto il profilo produttivo ed estetico. L'agronomo siciliano conosce e padroneggia talmente a fondo l'assetto della colonia da pubblicare, ancora agli inizi del Novecento, una cospicua saggistica sulle essenze colturali praticate.

La comparsa dei coltivi nello scenario ottocentesco di Castiadas è, dunque, un evento epocale per quest'angolo disabitato di Sardegna: un'opera memorabile quanto la bonifica con la quale stringe un legame indissolubile. La successiva infrastrutturazione stradale completa il quadro delle opere ingegneristiche, fissando i confini fondiari, le direttrici di penetrazione agraria e i collegamenti con la grande viabilità di Stato.

Nel corso del Novecento, la popolazione della Colonia Penale Agricola di Castiadas raggiunge circa le 1.000 persone. L'attività del complesso carcerario prosegue fino all'emanazione del Regio Decreto n. 1179 del 30 novembre 1933, il quale sancisce il trasferimento del penitenziario all'Ente di Colonizzazione Ferrarese, poi ribattezzato in Ente Sardo di Colonizzazione, insieme alle colonie di Isili e Cuguttu. La situazione non muta fino alla 1952 quando il complesso, chiusi definitivamente i battenti, imbecca un lungo periodo di abbandono. Solo in anni recenti, il parziale restauro e l'inaugurazione di un museo restituiscono meritata luce ad un interessante episodio della storia carceraria italiana.

⁵¹ A.S.Ca, Prefettura, II Versamento, Categoria XVII (Carceri), busta 377. *Calendario Generale del Regno d'Italia*, XIX (1881), p. 434.

Giuseppe Conti

Le “due città” e le carceri.
Riflessioni sui sistemi alternativi di governo della stabilità sociale

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le “due città”, il lavoro e le riforme penali – 3. Due sistemi di etica, lavoro, povertà e pena – 4. La *sureté* – 5. La *netteté* – 6. Il *bon marché* – 7. Conclusione.

1. *Introduzione*

La fine dell'*ancien régime* e l'avvio dei processi d'industrializzazione non avvennero né in tempi né in modi coordinati tra i paesi occidentali che furono al centro di tali cambiamenti tra la fine del XVIII secolo e prima del 1914. I divari temporali nello sviluppo economico moderno crearono divergenze significative nelle strutture sociali e politiche, nei modi per affrontare i problemi che i cambiamenti imponevano. I paesi che si svilupparono per primi seguirono percorsi divergenti da quelli che si mossero dopo vari decenni. Tutto ciò incise anche sulle politiche adottate nelle “due città”, quella della legalità e quella dell'illegalità, sebbene anche le “tecnologie” dei sistemi punitivi volgessero sempre più verso una certa convergenza di modelli carcerari. Tra i paesi *first* e *late mover* lo sviluppo approfondì le differenze nei metodi di deterrenza, di repressione e di riabilitazione, cioè nei trattamenti del “prima” e del “dopo” l'incarcerazione e la pena. Le pagine seguenti cercano di avviare una riflessione per tentare di capire le implicazioni sulle “due città” in due varianti di capitalismo.

Le trasformazioni, che storici e sociologi definiscono di modernizzazione, coinvolsero anche le strutture e le organizzazioni carcerarie. Dal XVIII secolo i sistemi punitivi furono al centro di intensi dibattiti di riforma. Negli Stati Uniti i penitenziari di Auburn e di Filadelfia furono all'origine di riforme che, anche nel Vecchio continente, al di là delle innovazioni introdotte e delle loro varianti, contribuirono al progressivo abbandono degli spettacoli di crudeltà fino ad allora inflitti ai condannati con supplizi corporali, esposizioni sulle pubbliche piazze, per mostrare al volgo un anticipo dei castighi eterni che criminali del genere avrebbero sofferto nell'altra vita. Il cambiamento nel sistema di pena implicava una revisione profonda dei mezzi di deterrenza, di pentimento e di riabilitazione. Le riforme carcerarie furono poste all'ordine del giorno nei principali

paesi occidentali nei quali i processi d'industrializzazione e di sviluppo economico erano già avviati o in procinto di prender corso. L'abbandono dei vecchi sistemi e l'adozione dei nuovi comportarono tempi più o meno lunghi, continue revisioni e adattamenti, in un orientamento di fondo ormai definito. Le differenze iniziali finirono per ridursi, con specificità organizzative minori. L'adozione della pena detentiva, con isolamento cellulare, lavoro obbligatorio, pratica del silenzio, una vita rigidamente scandita da protocolli e rituali di buona condotta, furono i principali aspetti comuni che iniziarono a essere introdotti specialmente nelle nuove costruzioni e con l'abbandono o le ristrutturazioni delle vecchie prigioni.

Al di là di questi e altri elementi comuni o con varianti, le differenze più rilevanti restarono fuori dal carcere, e in particolare nel trattamento da riservare ai disagi sociali e al ruolo del lavoro per affrontarli. L'etica del lavoro contraddistinse tutte le riforme per la funzione ambivalente di punizione e rieducazione. Il lavoro ben disciplinato fu anche il parametro su cui misurare le devianze sociali e per correggerle. L'aleatorietà delle forme delinquenziali e degli eventi criminali turbava le previsioni necessarie all'arte del buon governo. La vita sempre meno subordinata ai ritmi imposti dalla natura rese il perimetro della città "sana" sempre più dipendente dal restringimento di quello delle attività illegali e potenzialmente tali.

Con la modernizzazione e la fine dell'*ancien régime* la giustizia e la libertà erano valori e mezzi per cogliere nuove opportunità verso quella felicità che Saint-Just disse essere l'idea nuova che circolava in Europa. La costituzione americana la pose tra i principi repubblicani¹. In termini di giustizia penale l'articolo 6 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789 stabiliva un principio di uguaglianza e di dignità e un progetto arduo da realizzare: «La loi est l'expression de la volonté générale. [...] Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse». Il richiamo al principio generale è chiaro, la realtà punitiva pare sempre alla ricerca di soluzioni soddisfacenti.

Fatte queste considerazioni preliminari, fin dalla fine del XVIII secolo emersero svariate questioni teorico-pratiche, molte delle quali restarono aperte. Perché il carcere? Quale funzione deve assolvere? La storiografia e la teoria economica hanno fornito risposte non concordanti, di un sistema carcerario assimilato alla "fabbrica" o al "mercato". Se è "fabbrica", cosa produce? Migliora o peggiora le condotte di chi vi trascorre il periodo di

¹ R. Bodei, *Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico*, Milano 2007, p. 323.

pena? Se è “mercato” cosa resta delle dimensioni di legalità e illegalità? Il carcere pare una sorta di “limbo”: insopprimibile e senza reali alternative?

L'idea di fondo di questo contributo è che il carcere, nelle sue funzioni espiative e riabilitative, è da considerare parte di azioni e progetti che riguardano una società nella sua interezza, di una società da proteggere e difendere, ma anche da migliorare. In questa prospettiva è imprescindibile la comparazione tra società avanzate in base a differenze, come vedremo rilevanti, per il posto assegnato al lavoro e alla giustizia. Su questo terreno le distanze che emergono riguardano i sistemi di deterrenza, di sicurezza e di pena, ma anche le forme di assistenza e cura dei bisogni sociali. Le riforme carcerarie sono perciò da inquadrare in questa duplice dimensione.

Lo schema presentato affronta tali questioni in una prospettiva di dinamica storica comparata avvalendosi di tre approcci riguardanti lo sviluppo economico e sociale, l'etica economica e le strutture della politica. I tre aspetti convergono e danno senso alle dinamiche storiche che per tempi e modi influiscono sulle divergenze che si riscontrano tra i paesi anglosassoni, Stati Uniti e Inghilterra da una parte, e, dall'altra, i principali paesi dell'Europa occidentale. I percorsi di modernizzazione seguiti sono alternativi anche per il carattere dei sistemi punitivi, per il ruolo della sicurezza pubblica, dell'organizzazione carceraria, delle politiche assistenziali verso le condizioni di disagio sociale.

Il presente lavoro si articola nel modo seguente: nel § 2 si precisano le implicazioni di considerare le organizzazioni carcerarie quali spazi intermedi tra le misure repressive e quelle di assistenza e di reinserimento sociale. Nel § 3 è discusso lo schema interpretativo. Dal § 4 al 6 i sistemi punitivi sono esaminati nella cornice dei problemi della sicurezza, della razionalizzazione delle condotte, e del rapporto tra carcere e *welfare*. Infine nelle conclusioni sono abbozzate alcune linee di possibili sviluppi.

2. Le “due città”, il lavoro e le riforme penali

Il titolo di questo scritto riprende la dimensione morale delle “due città” di Agostino d'Ippona (e delle *two cities* dickensiane). Una è la *societas* “sana” degli individui liberi e virtuosi, l'altra è quella dei delinquenti riconosciuti e reclusi in carcere. Pur essendo l'una agli antipodi dell'altra, c'è un continuo transito nei due sensi. Il carcere non è poi l'isola che ospita solo delinquenti, ma accoglie anche persone in attesa di giudizio.

Il crimine non viene mai segregato né definitivamente estirpato, la malapianta ricresce ovunque, e il carcere spesso rilascia persone che riprendono la vita precedente. L'approdo a una vita nuova non è sempre facile, al di là della riconversione personale. Tra le due città alternative c'è sempre un'ampia zona grigia e mobile di miseria e d'emarginazione sociale, che contribuisce a rendere la vita nella città degli uomini liberi più incerta, non sempre sana, virtuosa, ordinata, come pretenderebbe di essere e preservarsi tale. Le contaminazioni restano e sono insidiose. C'è anche un'altra zona grigia: quella che Foucault chiama degli «illegalismi», dei giochi pericolosi con la legge, condotti da persone agiate che occupano determinate posizioni sociali e posson avere più accesso a determinati beni e coperture nell'appropriarsene. Solo in una prospettiva utopica la buona società è pensabile immune da condizionamenti esterni e interni.

Il confine tra le due città venne interamente ridisegnato nel corso del XVIII secolo con cambiamenti significativi fin dagli inizi del secolo successivo quando i vecchi sistemi punitivi risultarono del tutto inefficaci e improponibili. Il teatro punitivo dei supplizi derogava dalla misura e dalla proporzionalità della pena, allontanava dal beccariano «governo ben organizzato»², per il quale infliggere «spasimi» e «angosce» non rientrava tra le finalità di leggi razionali e politiche non dispotiche. L'esclusione del bandito dalla società era inefficace se la lontananza non impediva il ritorno, e inoltre poneva problemi sulla proprietà e sull'uso dei beni lasciati³. Anche la schiavitù del galeotto divenne obsoleta con l'avvento dei nuovi mezzi di navigazione. I lavori forzati, aboliti solo molto più tardi, iniziarono ad assumere la finalità mista di punizione e di percorsi riabilitativi. Il lavoro costituiva il ponte gettato tra le due città, una misura dell'efficacia del sistema penale (prima ancora che della società nel suo complesso). La raccolta metodica di dati sulla criminalità e sulle detenzioni fu introdotta per valutare sia l'efficacia delle misure repressive e del mantenimento dell'ordine che della bontà dell'organizzazione della reclusione nel disciplinare le condotte dentro e, a fine pena, ridurre le recidive.

Le riforme dei sistemi penali ebbero tre personalità di rilievo, molto diverse tra loro: Cesare Beccaria, John Howard e Alexis de Tocqueville. Ognuno di loro, nel proprio ambito – della teoria penale, dell'esercizio di funzioni amministrative e giudiziarie, e della teoria politica – contribuì a far maturare nuove opinioni e sensibilità⁴. Nel 1762 Adam Smith,

² C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Milano 2024, p. 53 (§ XI).

³ Ivi, pp. 74-75 (§ XXV).

⁴ Il nome di Beccaria non ha bisogno di commenti; quello di John Howard è importante

nell'introdurre il corso di filosofia del diritto, esordì ricordando che Luigi XIV nel 1677, alla nomina del *lieutenant général de police* della città di Parigi, aveva espresso in tre concetti-guida i compiti della carica: *sûreté, netteté, bon marché*⁵. Concetti in apparenza chiari ma carichi di non poche implicazioni sociali. Si trattava di garantire l'ordine pubblico, l'igiene e la sanità, e un mercato di generi di prima necessità ben approvvigionato in modo da offrire prezzi "giusti". Tutto ciò richiedeva – segno di tempi che stavano cambiando – una riorganizzazione dei sistemi di sorveglianza, di prevenzione, di giustizia sociale. In materia di penalità, Smith riteneva inoltre che non fosse più tollerabile che un capo clan, durante la rivolta giacobita del 1745, potesse impiccare e fustigare, con un giudizio sommario, tutti i criminali che infestavano le sue terre⁶.

Due-tre decenni più tardi il problema della sicurezza non era più di civiltà giuridica e di abbandono del giustizialismo praticato in precedenza. Nel 1788 a Londra venne fondata la *Philanthropic Society* con la missione di arginare una dilagante delinquenza minorile imputata alla povertà, conseguenza dell'abbandono delle campagne, dell'inurbamento, della mancanza di occupazioni e di lacune assistenziali. Quel che preoccupava in particolare erano due avvenimenti recenti. Il primo riguardava le rivolte nelle colonie americane, con la conseguente alleanza tra i coloni rivoltosi e la Francia, il secondo episodio di allarme era dovuto alle tragiche sommosse contro il *Papists Act* del 1778 che aveva solo attenuato le discriminazioni anticattoliche e giacobite. In quell'occasione l'irruzione di folle, facili da fomentare, aveva fatto vacillare i poteri costituiti quando si erano scatenate in saccheggi e avevano assaltato perfino le prigioni di Newgate e la *Bank of England*. Nel 1790 le cose erano addirittura precipitate per gli accadimenti drammatici oltre l'*English Channel*. La *Philanthropic Society*, sotto la presidenza di Francis Osborn duca di Leeds, giurista e segretario di stato per gli affari esteri sotto il governo di Pitt il giovane, pubblicò un primo avviso per raccogliere adesioni, considerata

per la circolazione che ebbe in Europa la sua opera *The State of the Prisons in England and Wales, with preliminary observations, and an account of some foreign prisons*, Warrington, Printed by William Eyres, 1777 (edita anche in francese nel 1776 e nel 1788). La fama di Howard si estese oltre Atlantico, dove nel 1790 venne insignito a membro straniero onorario dell'*American Academy of Arts and Sciences*. Infine, anche il nome di Tocqueville non richiede ulteriori indicazioni se non per i suoi *Saggi penitenziari*, con l'introduzione di Lucia Re (Milano-Udine 2025).

⁵ A. Smith, *Lectures on Jurisprudence*, Oxford 1978 (tr. it.: *Lezioni di Glasgow*, Milano 1989, p. 3).

⁶ Ivi, pp. 63-64.

l'impotenza dell'inasprimento delle leggi di fronte alla recrudescenza della criminalità⁷. Lo scopo sociale era perciò di sollecitare e organizzare la carità privata per garantire la sicurezza pubblica (*policy*), senza la quale erano vanificati «benessere» e «prosperità della nazione». Alle minacce dei nemici esterni si aggiungevano quelle dell'irrefrenabile «depravazione» degli strati inferiori delle classi popolari che in massa avevano poco da perdere dalle azioni violente.

Insieme all'invenzione della polizia moderna⁸ e alle riforme carcerarie, i cambiamenti riguardarono anche le politiche assistenziali per l'accresciuta scala delle misure da adottare. La moralizzazione della vita sociale non poteva solo avvenire isolando i criminali in istituti di pena. L'altra "invenzione" quella della nazione, e la sua costruzione sovrana dopo Vestfalia, richiedeva un «governo ben ordinato», fondato sulla stabilità e la compattezza necessarie per far da leva alla prosperità e alla potenza nazionale.

Beccaria sottolineò gli effetti di disgregazione sociale provocati della delinquenza che distruggeva il senso di giustizia e di dovere, oltre ad accrescere le prepotenze dei più forti⁹, inoltre anticipò la rilevanza e lo spessore sociale del «delitto della miseria e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini a cui il diritto di proprietà (terribile, e forse non necessario diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza»¹⁰.

3. *Due sistemi di etica, lavoro, povertà e pena*

La letteratura storica ha recepito il paradigma proposto da Beccaria di considerare l'intera articolazione della "catena" sociale delinquenza-penariabilitazione, ma non si può dire altrettanto nell'approccio economico della *public choice*. In questa sede richiamo solo le linee essenziali di alcuni "classici" di entrambi gli orientamenti per discutere i problemi sollevati e le loro implicazioni. Nell'orientamento storiografico il carcere è la "fabbrica" funzionale al sistema produttivo, o, specialmente nella tradizione foucaultiana, uno dei modi di disciplinamento delle condotte deviate. Il lavoro è il metro di misura punitiva ma anche dell'azione

⁷ *An Address to the Public from the Philanthropic Society, instituted in MDCCLXXXVIII for the prevention of crimes and the reform of criminal poor*, London 1790.

⁸ P. Napoli, *Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société*, Paris 2003.

⁹ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., pp. 47-49 (§ VIII).

¹⁰ Ivi, p. 71 (§ XXII).

emendativa e rieducativa. Nella teorizzazione della scuola economica di Chicago la metafora del mercato criminale e del deposito carcerario rimpiazzano l'immagine e il senso della fabbrica, spostando l'asse interpretativo dal lavoro a una dimensione contabile di costi e di benefici. Non è qui che intendo analizzare le due prospettive concettuali, mi limito solo a constatare che la storiografia vede nel carcere lo specchio deformato di una società che lo usa per disciplinare la forza-lavoro, e delle strutture punitive sottolinea le funzioni produttive o di regolarizzazione del mercato del lavoro. Nella metafora del mercato il carcere si riempie degli scarti di un sistema economico e sociale che regola la propria forza repressiva in funzione dei costi per "assicurarsi" contro i danni provocati dalla delinquenza. Nel § 5 mi soffermo sulle tesi di William Petty che possono essere considerate il ceppo più antico e coerente da cui sono germinate le teorie di Gary Becker, piuttosto che da quelle di Beccaria da cui Becker dice di attingere¹¹.

Lo schema criminalistico della *public choice* è spesso accolto con una certa leggerezza anche nella storiografia più recente. Di certo è apprezzabile come esercizio intellettuale con il limite non indifferente che non ha bisogno di verifiche empiriche: è *self-fulfilling*, non è falsificabile, eventuali divergenze dalle premesse sono facilmente imputabili a umani fallimenti di razionalità, lasciandoli senza altre spiegazioni. Le dimensioni storiche sono irrilevanti nell'impostazione della *public choice*. Tuttavia, Pascal ricorda che «tout branle avec le temps». La storiografia, concettuale o meno, si confronta invece con una ricca messe di circostanze per ulteriori elementi di riflessione, per ricavare analisi e ipotesi, per superare l'economicismo utilitaristico che svislaccia ogni prospettiva storica, insieme alle dimensioni politiche e culturali, ridotte alla densità delle transazioni mercantili.

La proposta interpretativa avanzata da David Garland analizza le risposte al crimine come un problema culturale e di cambiamenti nelle sensibilità sociali. Le relazioni tra istituti di pena e l'economia o le pratiche disciplinari sono perciò inquadrare nelle interazioni che gli orientamenti correzionali prevalsi dal XX secolo stabiliscono con le strutture sociali e specialmente con i sistemi di *welfare state*¹². Quel che intendo presentare qui è uno schema storico comparativo per il lungo periodo, dalla fine del XVIII a tutto il XIX secolo, nel quale i principali paesi furono alle prese

¹¹ Sull'utilitarismo di Beccaria cfr. invece B.E. Harcourt, *L'illusione del libero mercato. Il sistema penale e il mito dell'ordine naturale*, Vicenza 2021, pp. 73-84.

¹² D. Garland, *Punishment and Welfare. A History of Penal Strategies*, Aldershot 1985; D. Garland, *Punishment in Modern Society*, Oxford 1990.

con lo sviluppo economico e con riforme sociali e delle istituzioni penali. Le trasformazioni dei sistemi penali sono inserite in un quadro che le tiene insieme alle politiche repressive di polizia e a quelle di miglioramento delle condizioni degli strati sociali più disagiati.

In sintesi, lo schema proposto si basa sulla coerenza fattuale e concettuale riscontrabile in tre diversi approcci che mostrano come, al di là di comuni tendenze verso uno sviluppo economico moderno e verso analoghi ordinamenti giuridici e politici, non mancarono divergenze nei processi di modernizzazione dal XVIII secolo in poi. Si formarono due sistemi alternativi di società dato che non in tutti i paesi l'emergere di sistemi industriali avanzati e il superamento delle strutture sociali d'*ancien régime* seguirono uno stesso percorso. Il crocevia fu segnato dai tempi e dalle condizioni per realizzare i cambiamenti necessari. L'ipotesi dell'arretratezza economica relativa di Alexander Gerschenkron fornisce una solida spiegazione della divergenza tra paesi anglosassoni rispetto a quelli europeo continentali¹³. I primi che si industrializzarono con un certo anticipo posero gli altri di fronte a un bivio: adeguare seppure in ritardo le proprie strutture produttive, per non essere distanziati da chi vantava già un primato tecnologico, oppure accettare una condizione di sempre più penosa subalternità e arretratezza. Da un'altra prospettiva i due gruppi di paesi sono gli stessi per i quali Max Weber individua due profili di etica economica contrapposti e stilizzati in quelli delle sette protestanti americane, da una parte, e, dall'altra, quelli della Chiesa cattolica e anche luterana¹⁴. Per Weber la disciplina ecclesiastica impone regole d'autorità e premia o punisce le singole azioni, mentre la disciplina delle sette è laicale, indipendente da gerarchie, ma lascia ai fedeli di affermare i propri talenti di salvezza intramondana. Nella Chiesa si entra per nascita, nella setta si è ammessi. Lo spirito razionalistico e individualistico del capitalismo alligna nelle dottrine calviniste, che rompono nettamente con la tradizione medievale. Diversamente, «la devozione luterana – sottolinea Weber – lasciava intatta la spontanea vitalità dell'agire istintivo», per mancanza di «quell'impulso al costante autocontrollo e quindi, in genere, a una regolamentazione pianificata della propria vita, quale era contenuto nella dottrina strana e inquietante del calvinismo»¹⁵. Anche Hannah Arendt

¹³ A. Gerschenkron, *L'arretratezza economica un una prospettiva storica*, in Id., *Il problema storico dell'arretratezza economica*, Torino 1974, pp. 7-30.

¹⁴ V. in particolare il saggio M. Weber, *Le sette e lo spirito del capitalismo*, Milano 1977.

¹⁵ M. Weber, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Milano 2003, p. 187 (corsivo nell'originale). Weber (p. 250, nt.) aggiunge che sul «profondo isolamento interiore del

pone la divergenza tra due sistemi politici dopo la rivoluzione industriale. Nei paesi anglosassoni si formano sistemi di rappresentanza e modelli politici e sociali alternativi rispetto a quelli europei, pur sempre nel solco di ordinamenti liberali. Arendt spiega tutto ciò in base alla constatazione storica che le produzioni e i consumi di massa in Inghilterra e negli Stati Uniti precedettero la formazione di movimenti popolari, mentre la sequenza inversa interessò i paesi europei continentali, con conseguenze rilevanti per disegno e funzionamento dei rispettivi sistemi politici e per i caratteri impressi ai nazionalismi emergenti¹⁶. Arendt sottolinea alcune differenze tra i due sistemi, che si accordano con le considerazioni di Weber, sull'intreccio o meno tra religione e politica, riguardo al principio federale o alla nazione "una e indivisibile", al bipartitismo o al pluripartitismo, alla questione del *welfare state*.

Nelle tre prospettive di economia, etica sociale e strutture della politica i processi storici sono gli stessi, e s'intrecciano tra di loro aiutando a comprendere certe differenze negli stessi sistemi punitivi, se si considerano le strutture e le funzioni carcerarie in un quadro più ampio che riguarda, nel loro complesso, i sistemi di deterrenza, di espiazione, e di rieducazione.

4. *La sureté*

Il già ricordato John Howard, da fervente puritano¹⁷, si prodigò per rimuovere gli orrori disumanizzanti delle feste punitive con i loro cruenti spettacoli, per raddrizzare l'asse della giustizia, per superare l'arbitrio di condanne sommarie e di punizioni ingiuste e inumane. Nella loro brutalità le pene inflitte non riparavano, non erano mezzi efficaci di deterrenza, non erano correttive.

Prima di Howard, un altro puritano, medico ed economista, William Petty stabilì che un governo non arbitrario dovesse fondarsi su «numeri, pesi e misure»¹⁸, in modo da superare lo stato di natura hobbesiano e razionalizzare l'azione politica con regole e metodi certi. La *Political*

singolo» la comunione con Dio si realizza, non attraverso istituzioni e chiese, ma nel «segreto dei cuori solitari».

¹⁶ Cfr. H. Arendt, *Sulla rivoluzione*, Torino 1983, pp. 295-296, 305-319 (cap. VI).

¹⁷ Cfr. J.-G. Petit, *Obscurité des Lumières: les prisons d'Europe, d'après John Howard, autour de 1780*, in «Criminologie», 28 (1995), p. 14.

¹⁸ Cfr. J.A. Schumpeter, *Storia dell'analisi economica*, I, Torino 1990, p. 255.

Aritmetick di Petty (1690) era finalizzata a mettere in moto la prosperità economica e realizzare una «giustizia geometrica» proprio per superare la «condizione di decadenza» e di caos originario¹⁹. Petty traduceva così l'individualismo salvifico calvinista in una versione di rilevanza politico-sociale. Se l'individuo agganciava la propria anima alle virtù del lavoro professionale per sollevarla verso il cielo della salvezza, la società intera doveva affidarsi alla macchina della produzione mantenuta in efficienza da un sistema omeostatico. La regolazione dipendeva da quel "magazzino" di povertà da cui la società poteva "prelevare" persone da adibire ai lavori più umili. La via verso i lavori professionali era troppo stretta e molti restavano necessariamente fuori per capacità inadatte o per ignavia. Per sollecitare un rendimento costante in lavori di mera fatica, era comunque richiesta una minima dedizione, garantita solo da una riserva di poveri che serviva da valvola di regolazione per spronare i meno inclini a un lavoro metodico e solerte. I salariati dovevano essere mantenuti poveri affinché lavorassero senza abbandonarsi alla loro indolenza naturale. Solo in tale condizione sarebbero stati sollecitati nel procurarsi col lavoro i mezzi di sostentamento. Per spronare al lavoro, il sistema annonario proposto era concepito alla rovescia rispetto a quello prefigurato nel sogno di Giuseppe per la prosperità nell'antico Egitto. Il "granaio" di Petty sottraeva beni in sovrabbondanza per mantenere in condizioni di penuria coloro che per superarla si sarebbero fatti carico delle virtù del lavoro. In un'economia prospera c'era il pericolo che un eccesso di domanda di lavoro sull'offerta avrebbe provocato aumenti salariali, occorreva perciò ricreare una scarsità "granaria" in modo da non alterare lo stato di povertà tra i lavoratori che dovevano continuare a faticare con impegno²⁰. Quella di Petty è stata definita una «dottrina dell'utilità della povertà», e della «costrizione al lavoro per dovere» [*enforcement to the duty to labor*]²¹. Il lavoro professionale riservava la salvezza agli eletti che erano vocati. Il lavoro subordinato era di un altro tipo, la sua remunerazione – il salario – doveva mantenere il lavoratore in una condizione di povertà persistente, altrimenti sarebbe subentrato l'ozio e, con esso, il vizio.

In questa concezione etica era naturale che le disparità sociali ed

¹⁹ W. Petty, *Aritmetica Politica*, Napoli 1986, p. 43.

²⁰ Cfr. A. Clement, *Nourrir le peuple entre État et marché XVIe-XIXe siècle. Contribution à l'histoire intellectuelle de l'approvisionnement alimentaire*, Paris - Montréal 1999, pp. 54-58.

²¹ E.S. Furniss, *The position of the Laborer in a System of Nationalism. A Study in the Labor Theories of the Later English Mercantilists*, Boston - New York 1920, pp. 96 e 117.

economiche fossero accettabili e non da considerare un segno d'ingiustizia distributiva, in quanto erano conseguenza di attitudini individuali d'impegno, merito, e competenze. La società non era perciò legittimata a organizzare forme di carità pubblica sulle quali ritorno nel § 6.

Nel *Trattato delle imposte e dei tributi* Petty dedica il cap. X alle «pene». Le pene utili erano principalmente le ammende pecuniarie, perché gli altri castighi più comuni, come «la morte, le mutilazioni, il carcere, la disgrazia pubblica, le pene corporali transitorie e le grandi torture», non apportavano molti benefici²². Petty non nega che la pena di morte e certe mutilazioni assolvessero una funzione di deterrenza, tuttavia il postulato da cui parte è che «il lavoro è il padre e il principio attivo della ricchezza, e la terra è la madre», perciò con l'uccisione, la mutilazione, o l'incarcerazione lo Stato «punisce anche se stesso», e solo una commutazione in ammende pecuniarie può evitare il doppio male²³. Sulla detenzione i dubbi sono maggiori, per il fatto che la prigione è «la punizione dei sospetti più che dei colpevoli»: i giudici condannano chi commette reati minori senza differenze con coloro che sono ritenuti in procinto di commettere reati ben più gravi, «come il tradimento e la sedizione»²⁴. I dubbi che Petty esprime sul carcere riguardano l'incapacità di correggere le «pratiche malsane», per le quali non si dà «adito a qualche speranza sul loro futuro emendamento o sulla loro utilità per qualche servizio che non si è ancora presentato»²⁵. La soluzione del lavoro carcerario non è presa ancora in considerazione, ma i presupposti per una soluzione del genere c'erano già tutti. I dubbi di Petty sulle capacità di redimere i delinquenti si traducono in tempi più recenti sul peso da assegnare alle forze dell'ordine rispetto al welfarismo carcerario e sociale.

A Petty interessava una nuova filosofia dell'imposta da modellare sull'esperienza olandese, nella quale la tassazione non era in proporzione ai guadagni, «ma sempre in base a quello che gli uomini spendono e soprattutto a quello che spendono senza necessità e senza prospettiva di guadagno»²⁶. Anche in questo caso il prelievo fiscale svolgeva un'altra funzione omeostatica. Petty, pur di arginare le tendenze alla depravazione e al crimine, per tutelare la società (dei giusti) consiglia un micro-*welfare*,

²² W. Petty, *Scritti*, cit., p. 113, e anche alle pp. 62-63.

²³ Ivi, p. 114.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ W. Petty, *Aritmetica Politica*, Napoli 1986, p. 71.

accollando sullo Stato le spese di sussistenza per togliere di mezzo la questua e la mendicizia²⁷. L'obiettivo era di salvaguardare lo spazio per le attività degli «uomini laboriosi e ingegnosi», di coloro che mantenevano uno stile di vita sobrio e parsimonioso.

Anche il principio della tolleranza ha un carattere omeostatico (e, come vedremo in § 6, interessa un'altra questione). L'Olanda dava sempre l'esempio di tenere isolata la società degli onesti, di quelli che non potevano condividere «la religione e la professione con uomini così voluttuosi, ricchi e potenti, convinti di aver tutto in questo mondo»²⁸. Le due città devono cioè avere perimetri ben definiti e sorvegliati per evitare che la parte di illegalità e ozio contamini quella del lavoro onesto. L'aritmetica sociale serve proprio per misurare quanto lavoro inutile può essere ammesso per la prosperità del lavoro utile. In economia politica la polemica settecentesca sul lusso fu tradotta nei concetti di lavoro produttivo e improduttivo. Le misure erano il corrispettivo della vita contabilmente parsimoniosa di chi agiva nella consapevolezza che il calcolo preciso poteva guidare efficientemente verso benefici senza dissipare risorse.

In questo tipo di elaborazioni l'agrimensura degli spazi morali è, insieme a quella dei terreni, un modo per definire le proprietà materiali o morali, per separare le condotte ed esercitare sulle medesime un controllo e una disciplina. Era comprensibile che l'ordine e l'imposta esigessero un'opera di estimo. Le proprietà andavano ben catalogate per attribuire i diritti di poter dividere, locare e vendere, e per legittimare un'imponibilità sostenibile (come da trattare in termini di sostenibilità è la delinquenza negli approcci à la Becker della *public choice*).

Nell'Inghilterra del XVII secolo erano già in atto trasformazioni nell'agricoltura con la privatizzazione delle terre comuni (*enclosure*), il declino della piccola proprietà, la destinazione di molti terreni al pascolo da parte di grandi aziende condotte con criteri imprenditoriali e con l'impiego di manodopera salariata. Il conseguente aumento della produttività avvenne a spese di una progressiva estensione del fenomeno del pauperismo. Gregory King, nella tavola sociale del 1688, stima attorno al 18% la popolazione inglese più povera, composta di mendicanti e di *cottagers*, con un reddito annuo *pro capite* di 2 sterline, al limite della sussistenza²⁹. Il vagabondaggio e la mendicizia vennero affrontati con il

²⁷ Ivi, p. 70.

²⁸ Ivi, p. 61.

²⁹ R.C. Allen, *The British Industrial Revolution in Global Perspective*, Cambridge 2009, pp. 49-51.

sistema dei sussidi, attraverso una continua revisione delle leggi sui poveri, le prime introdotte a fine XVI secolo.

La vita politica e gli assetti istituzionali nei paesi occidentali presero due traiettorie ben distinte di modernizzazione secondo un modello proprio dei paesi anglosassoni rispetto a uno europeo-continentale. La biforcazione riguarda un processo di diffusione della povertà prodotta dalla perdita di lavoro, dalla disgregazione delle comunità contadine e dal superamento di un'economia preindustriale essenzialmente organizzata per servirsi del contributo alla produzione per accrescerla con il lavoro di tutti indipendentemente da considerazioni di efficienza di ciascuno.

Questi processi complessi avvennero in tempi diversi e con conseguenze economiche e sociali diverse nei due gruppi di paesi. In Inghilterra i poveri crearono micro-problemi d'ordine pubblico, dovuti al vagabondaggio e alla mendicizia. Le politiche governative mirarono a evitare che poveri si dessero associazioni sociali ben definite. Le leggi sui poveri impedirono di fatto la formazione di gruppi sociali come avvenne invece in Europa dopo la Rivoluzione francese con i fenomeni emergenti dei movimenti di massa, ai quali Hannah Arendt fa riferimento per distinguere le rivoluzioni dalle rivolte contadine d'*ancien régime*.

Quando fu presa la Bastiglia, pare che Luigi XVI pensò si trattasse di uno dei soliti tumulti. Fu smentito perché i movimenti popolari non reclamarono solo farine e pane, ma usarono la violenza e la parola per dar concretezza politica a un'idea di "bonheur" e a un *ethos* di giustizia sociale, quello che Saint-Just sintetizzò in quella felicità che stava scuotendo l'intera Europa e continuò a farlo per il secolo e mezzo successivo. Il progetto della costituzione giacobina del 24 giugno 1793 scolpì alcuni principi che aleggiarono tra i movimenti di massa europei fino a tutto il XX secolo. All'art. 21 l'assistenza pubblica era dichiarata «une dette sacrée», la società intera doveva fornire di che vivere ai «citoyens malheureux», sia procurando loro un lavoro, che assicurando i mezzi di sussistenza a chi non poteva lavorare. I due articoli successivi coronavano il principio fondamentale delle uguali opportunità, attraverso un'istruzione per tutti (art. 22), e le garanzie sociali per assicurare «à chacun la jouissance et la conservation de ses droits» (art. 23).

In Inghilterra il terremoto sociale dei cambiamenti si protrasse nell'arco di alcuni secoli. Le conseguenze delle trasformazioni agrarie preoccuparono già un Thomas More quando scrisse che la «miserabile avidità di pochi ha così rovinato ciò che rendeva questa vostra isola

felice»³⁰. In quegli anni i prezzi dei viveri continuavano ad aumentare e molte famiglie dovevano abbandonare le proprie case. Non restava loro che andare in giro a mendicare, o a darsi al brigantaggio. More si domandava: «[n]on conduce tutto questo – esaurito il denaro – dritti dritti al ladrocinio?», e mantenere una miseria diffusa non sarebbe stato come «allevare dei ladri per quindi punirli?»³¹.

Nell'Inghilterra dei secoli XVII-XIX fu possibile frammentare la povertà di massa tra le varie parrocchie di campagna incaricate di assegnare sussidi e organizzare *working houses* e altre strutture di accoglienza e punizione. L'*Act* di Elisabeth del 1601 perfezionò le prime leggi sui poveri introdotte nel 1597. Le parrocchie divennero corpi periferici dell'amministrazione statale per occuparsi del prelievo delle imposte locali. La redistribuzione del gettito dava modo al notabilato delle contee di esercitare un paternalismo benevolo e insieme autoritario nel trattare su basi individuali i bisognosi distinguendo tra abili e inabili al lavoro, da ricoverare entrambi in strutture apposite, ospizi di mendicizia o *workhouses*. L'obiettivo non era di debellare la povertà, ma di correggere la depravazione, evitare assembramenti delle plebaglie di senza lavoro. Con l'*Act of settlement* del 1662 il sistema fu perfezionato, rendendo più rigide le pene per il vagabondaggio e più rigorosi i controlli.

Le cose cambiarono però dopo il 1789. Con l'accordo di Speenhamland del 1795 il problema da affrontare erano gli aumenti dei prezzi dovuti alle guerre contro la Francia. Fu introdotto il principio del "diritto di vivere" e ammessa una circolazione di coloro che andavano in cerca di lavoro oltre i limiti delle zone assegnate alle parrocchie. Il nuovo sistema retributivo permetteva alle imprese di pagare salari iniqui, al di sotto della sussistenza, integrati però su basi familiari con un meccanismo di sussidi commisurati ai rialzi del prezzo del pane. Nel 1834 le *old poor laws* furono finalmente abolite con la motivazione che avevano favorito l'imprudenza dei lavoratori, disincentivato la loro laboriosità, impedito la mobilità operaia ora che la miseria da perdita del lavoro poteva ritenersi temporanea. Le condizioni delle classi meno abbienti, una volta ingranata la rivoluzione industriale, non dovevano preoccupare perché il progresso tecnologico era in grado di rinnovare le occasioni di lavoro, permettendo di superare il sistema della carità pubblica. In tal modo i poveri erano resi responsabili di mantenersi tenendo condotte prudenti e previdenti. La fiducia nella crescita industriale ormai irreversibile ridimensionava il fenomeno della

³⁰ T. More, *Utopia*, Milano 2016, pp. 42.

³¹ Ivi, pp. 42-43.

miseria di massa da problema sociale a una condizione transitoria. Sul mercato del lavoro le imprese offrivano posti di lavoro nuovi da assegnare a coloro che erano in cerca di occupazione per aver dovuto lasciare i vecchi impieghi.

A diventare un problema socialmente rilevante era invece la delinquenza. A quel punto non restava altro che trattarla in due modi: come proponeva la già ricordata *Philanthropic Society* con forme di carità privata, oppure con misure di polizia, abbandonando però le inutili pratiche punitive del passato, rimpiazzate, per i reati a pene detentive, con i criteri utilitaristico-umanitari esposti da un Petty, nell'eventualità che la pena avesse quel carattere sacramentale di avvio al ravvedimento interiore, al rimpianto per i reati commessi, accompagnati dalla volontà sincera di una riparazione e dalla promessa di non reiterazione.

Se si considera quel che successe nelle colonie inglesi del nord America si riscontra un processo analogo nelle linee principali a quello appena visto. La razionalizzazione delle colture non passava per l'esproprio dei *commons*; la conquista delle terre era alla portata di tutti con il solo inconveniente, per i primi coloni, di trovare un compromesso con le tribù indiane, superato dopo l'Indipendenza quando gli insediamenti si estesero nei territori oltre gli Appalachi e fu possibile adottare mezzi più sbrigativi per estromettere chi li occupava. A differenza dell'Inghilterra, gli Stati Uniti dopo l'indipendenza non conobbero nessun flagello di povertà endemica. Entrarono nella modernità senza transizioni o disgregazioni sociali di precedenti legami comunitari. Verso la fine del XIX secolo i diseredati che dall'Europa andarono a cercare fortuna nel nord America ingrossavano le fila di una forza lavoro disposta a trovare un proprio posto in una società accogliente specialmente per chi aveva talenti imprenditoriali da far valere. L'America offriva, più nel mito che nella realtà, le possibilità di rapide ascese sociali. L'individualismo fu la cifra laica del puritanesimo. L'amministrazione della giustizia poteva svolgersi secondo le ritualità britanniche, con la variante, per gli avamposti nelle terre di conquista, di creare un clima di *sureté* attorno ai primi insediamenti comunitari nei quali i fedeli evangelici si sentirono autorizzati ad esercitare una violenza "divina", sul modello di pratiche ataviche di giustizia, semplici ed efficaci per reprimere e punire. I coloni istituirono tribunali di giustizia sommaria sul modello di quelli della *Sacra Vehme*, vigenti in vari territori tedeschi e aboliti nel 1811 da Girolamo Bonaparte, re di Vestfalia. Il dispotismo della proprietà, messo in luce anche da Tocqueville, era espressione dell'individualismo anarchico dei notabili abbienti, gli stessi

che formavano i tribunali degli anziani, espressioni di un'autorità statuale che doveva limitarsi a garantire la libertà di fare e difendere guadagni e averi.

Il codice penale inglese ancora a fine XVIII secolo era caratterizzato da una «savage severity». La processione dei condannati al patibolo di Tyburn fu abolita solo nel 1783. Edmund Burke sollecitò una revisione del codice. John Howard da «puritano ostinato», un passato da recluso e un presente da sceriffo, si dedicò dal 1773 in poi alla riforma carceraria e al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti. La sua inchiesta pubblicata nel 1777 fu il manifesto del riformismo carcerario anche nel resto d'Europa. Gli orrori delle giornate del settembre 1792 nelle carceri parigine mostrarono le atrocità dei supplizi inflitti dalle folle scatenate verso quella parte della società la cui missione era di addomesticarle. Il filantropismo evangelico iniziava a velarsi di toni molto più cupi senza rinunciare all'idea che i nuovi penitenziari a reclusione monocellulare fossero luoghi di avviamento al ravvedimento.

Furono i quaccheri a istituire i primi penitenziari ad Auburn nel 1797, poi a Filadelfia nel 1829, e a introdurre il lavoro come pratica di afflizione e di rieducazione³². Non meraviglia che, al di là delle soluzioni concrete proposte, sul sistema di carcerazione cellulare e sull'impiego del lavoro confluissero le esigenze di rinnovamento maturate nell'età dei Lumi a cui erano sensibili persino gli ambienti culturali più distanti e antimoderni³³, che avvertivano comunque quel che si stava scompaginando nelle società con l'avvento delle masse popolari per le minacce alla sicurezza e all'ordine.

³² A.T. Rubin, *The Deviant Prison: Philadelphia's Eastern State Penitentiary and the Origins of America's Modern Penal System, 1829-1913*, Cambridge 2021.

³³ Il termine è di A. Compagnon, *Gli antimoderni. Da Joseph de Maistre a Roland Barthes*, Vicenza 2017. Cfr. anche A.O. Hirschman, *Retoriche dell'intransigenza. Perversità, futilità, messa a repentaglio*, Bologna 1987.

5. *La netteté*

Anche Beccaria sottolineò l'aumento di scala dei disordini di una «moltitudine [che] non adotta stabili principi di condotta»³⁴, e mette a rischio quel «deposito della salute pubblica» che va difeso³⁵ dalle minacce di interessi e passioni «che non è possibile dirigere geometricamente alla pubblica utilità»³⁶. Trattando degli «oziosi», anche Beccaria è sensibile al tema di chi, senza lavoro, conduce una vita raminga ai margini della società, col pericolo di essere un elemento delle turbative alla «tranquillità pubblica». L'ozio condensa potenzialmente i vizi di chi non osserva le leggi, di costoro che vanno banditi dal consorzio umano. Essi praticano «quel genere di ozio politico [...] privo di quello stimolo della vita attiva», che Beccaria distingue dall'ozio di chi ha «ricchezze accumulate»³⁷. I passi sull'ozio politico, per quanto oscuri, alludono alla mendicizia e al vagabondaggio³⁸, quali riserva di potenziali reclute per le bande di contrabbandieri, disertori, briganti che, all'epoca di Beccaria, razziavano le campagne lombarde.

L'aritmetica politica di Petty è parte integrante del lessico geometrico beccariano, seppure in materia penale non è possibile affidarsi all'esattezza matematica ma solo a calcoli di probabilità. Che la razionalizzazione delle condotte passasse attraverso la regolarità del lavoro aveva già precedenti nei sistemi delle *workhouses*. Luigi XVI introdusse anche in Francia i depositi di mendicizia per punire coloro che vivevano delle elemosine che con la questua riuscivano a racimolare durante il vagabondaggio.

Dopo la fine del XVIII secolo la disciplina delle condotte devianti divenne cruciale per le dimensioni che stava assumendo il pauperismo. Hannah Arendt fonda le proprie analisi sull'osservazione di un divario storico nell'avvento della società di massa che nei paesi anglosassoni accompagnò i processi d'industrializzazione e di modernizzazione, mentre nei paesi europei le società tradizionali furono sconvolte dagli stessi fenomeni economici e sociali che minacciavano di dilagare in anticipo sui

³⁴ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 37 (§ I).

³⁵ Ivi, p. 38 (§ I).

³⁶ Ivi, p. 44 (§ VI). La geometria di Beccaria non ha le certezze della ricordata aritmetica di Petty.

³⁷ Ivi, pp. 73-74 (§ XXIV).

³⁸ Cfr. L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 1990, pp. 818 e 840.

ritardi di sviluppo che imponevano una volontà politica di adeguarsi ai cambiamenti nella consapevolezza dell'inevitabilità di essere pervasi dalle stesse conseguenze politico-sociali che vedevano maturate nei due paesi più avanzati, ma specialmente nei distretti industriali dell'Inghilterra.

Tocqueville non ebbe dubbi che l'accesso delle masse popolari sulla scena politica sarebbe stato il destino di paesi europei come la Francia che aveva già conosciuto le conseguenze e era ancora dilaniata da incertezze di instabilità, in un periodo nel quale la Restaurazione in Europa mostrava quanto fosse velleitario il progetto di un pieno recupero dell'*ancien régime*. La democrazia americana, non come ordinamento istituzionale, ma come tipo di realtà sociale, era una prospettiva alla quale anche i paesi europei non potevano sottrarsi, pur sotto un ordine aristocratico-monarchico. Arendt constata tale biforcazione di percorsi nell'abbandono di eredità del passato più o meno ingombranti e le esitazioni verso il nuovo che per i paesi europei si prospettava in un futuro non lontano e simile a quello dei paesi anglosassoni, gravido cioè delle conseguenze indesiderabili che una società di massa comportava. Si trattava di governare, moderare o condizionare, cambiamenti che si preannunciavano impellenti.

La questione sociale, le cui conseguenze potevano essere solo avvertite attorno alla metà del XVIII secolo, alla fine diffuse inquietudini a ogni livello. Il flagello della povertà di massa evocava disordini, rivolte sociali e qualcosa di simile a quanto avvenuto nell'89. Nell'Europa continentale, come ricorda anche Weber, i sistemi di soccorso ai poveri erano incardinati su istituzioni di tipo medievale, e in parte furono quelle a essere recuperate dai movimenti popolari che agivano con una certa autonomia dalle *élites* tradizionali. In Inghilterra i sistemi di sussidi locali tennero a freno anche la formazione dei movimenti di massa, evitando coaguli di aspre rivendicazioni sociali per il miglioramento delle condizioni di chi lavorava rispetto alla dinamica dei profitti industriali. Non mancarono comunque disordini e rivolte urbane simili alle insurrezioni contadine, ma non ebbero molto seguito³⁹.

In Francia il tentativo di soffocare sul nascere le rivendicazioni sociali non ebbe successo. La legge di Le Chapelier del 1791 aveva tentato di proibire le associazioni operaie e le prime formazioni sindacali. Perfezionava in quel modo la legge d'Allarde, di pochi mesi prima, che invece riconosceva piena libertà alle associazioni d'impresa. Nonostante tutto i club giacobini e rivoluzionari continuarono a dibattere e a essere

³⁹ Cfr. H.T. Dickinson, *British Radicalism and the French Revolution, 1789-1815*, Oxford - New York 1985; e J.R. Dinwiddy, *From Luddism to the First Reform Bill. Reform in England 1810-1832*, Oxford - New York 1986.

ascoltati. Il concetto arendtiano dei consigli si riferisce proprio a questo tipo di espressioni della volontà popolare. Sia in Inghilterra che negli Stati Uniti – come osserva ancora Arendt – i partiti politici si formarono prima che i movimenti di massa occupassero la scena sociale, e furono i partiti a guidare i movimenti verso uno spirito nazionale condiviso, e a poterli disciplinare. Lo stesso sistema bipartitico convogliò il consenso popolare e organizzò le rappresentanze sociali attraverso politici di professione, sventando la formazione di assembramenti spontanei di tipo consiliare, o come le organizzazioni sindacali indipendenti che i partiti, o il padronato, tentavano di farne una propria “cinghia di trasmissione” del consenso e del controllo. In Inghilterra la guida delle masse, e dei ceti disagiati, ebbe un certo successo perché i corpi intermedi furono presidiati per tempo dalle *élites*. Negli Stati Uniti le sette furono le cellule dell’ascesa sociale, ma anche delle tendenze plutocratiche della democrazia moderna, messe in evidenza da Tocqueville. Fin dai primi dell’800 negli Stati Uniti l’esecutivo elettivo e un suffragio universale più allargato, rispetto a quello censuario presente in ogni paese europeo, favorirono l’organizzazione degli interessi attraverso i partiti politici. Durante l’era Jackson i partiti consolidarono le proprie macchine elettorali attorno alle quali allargare la partecipazione al voto in occasione delle competizioni presidenziali. Lo *spoils system*, in alternativa ai sistemi europei di reclutamento per concorso dei funzionari pubblici, fu un mezzo per rafforzare l’organizzazione dei partiti, avvicinando gli schieramenti alternativi ai centri del potere, accentuando la concorrenza tra gli stessi pur nel riconoscimento di una reciproca legittimazione. Il bipartitismo fu la soluzione conseguente all’occupazione dei canali d’accesso ai vertici del potere di rappresentanze politiche che dall’esito elettorale si giocavano una più ferrea organizzazione interna sotto il controllo di gruppi ristretti di professionisti della politica⁴⁰. Per i partiti minori era difficile trovare una collocazione stabile nell’arena politica, che trovavano già occupata. Non restava loro che confluire in uno dei due schieramenti contrapposti, pur in una posizione marginale, se non volevano esaurire le proprie forze di gruppi ideologici e antisistema dall’esistenza stentata, navigando tra i disagi che erano al tramonto e quelli che si presentavano all’orizzonte, col rischio soprattutto di essere spazzati via nell’arco di una generazione da eventuali misure di polizia se imputati di ledere l’ordine pubblico⁴¹.

⁴⁰ Cfr. J. La Palombara-M. Weiner (curr.), *Political Parties and Political Development*, Princeton 1969.

⁴¹ Cfr. T.J. Pfannestiel, *Rethinking the Red Scare. The Lusk Committee and New York’s*

Il pluripartitismo europeo era la conseguenza di organizzazioni burocratiche di rappresentanza politica che si proponevano di ottenere il consenso popolare per intercettare le istanze dal basso delle ricorrenti formazioni e aggregazioni d'interessi dei movimenti di protesta di massa, non diretta espressione dei partiti. Le onde lunghe e le increspature della politica sono in questi casi gli effetti di sommovimenti di un fondo sociale non sempre controllabile attraverso i mezzi di comunicazione e i condizionamenti dell'opinione pubblica da parte dei centri di potere. Nel corso del XIX secolo i movimenti sociali di massa non erano più episodici scoppi di rabbia collettiva, né le rivolte tipiche di società contadine, ma iniziavano a formarsi organizzazioni di resistenza in grado di orientare le proprie azioni collettive contro antagonisti specifici, i governi o i datori di lavoro, e in favore di riforme sociali secondo precisi orientamenti ideologici e convergenze su temi comuni a gruppi animati spesso da dilettanti della politica, talora dotati di qualità carismatiche⁴².

L'efficacia del sistema repressivo contribuiva anche a conferire stabilità e autorità a quello partitico che come sottolinea Arendt, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, si fondava sul «riconoscimento dell'opposizione come istituzione di governo»⁴³. Il bipartitismo si era affermato in paesi in cui le insorgenze di movimenti di massa erano solo episodiche manifestazioni di rabbia e di disordine, e aveva assicurato ai governanti un certo controllo sulla società, senza però offrire ai cittadini forme di partecipazione effettiva alla vita politica⁴⁴. Il sistema di controllo sociale avveniva anche attraverso le sottili arti dell'industria culturale per condizionare l'opinione pubblica, prima che le istanze dei movimenti di massa potessero prendere il sopravvento, come era avvenuto in Francia, o in altri paesi continentali, dove i ritardi nello sviluppo della società di massa e la crescita di movimenti che la caratterizzavano diffusero una «sufficiente ostilità contro il sistema partitico e parlamentare», e – continua Arendt – «quanto più sono evidenti i difetti del sistema partitico, tanto più facile sarà per un movimento non solo appellarsi al popolo e organizzarlo, ma trasformarlo in massa»⁴⁵. In questa prospettiva il sistema punitivo diventa il perno di

Crusade against Radicalism, 1919-1923, New York - London 2003.

⁴² C. Tilly-L.J. Wood, *Social Movements, 1768-2004*, Boulder-London 2009. D. Sassoon, *One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twentieth Century*, London - New York 2010; e Id., *Rivoluzioni. Quando i popoli cambiano la storia*, Milano 2024.

⁴³ H. Arendt, *Sulla rivoluzione*, cit., p. 310.

⁴⁴ Ivi, p. 311.

⁴⁵ Ivi, p. 314.

un equilibrio sociale e politico tra le forze che garantiscono la sicurezza e quelle che in qualche maniera recepiscono le istanze dei movimenti di protesta e di tutela di diritti civili e sociali, per non trasformare le carceri in depositi di persone sospette e in attesa di giudizio, di ribelli e di leader sindacali o di partiti d'opposizione.

Il problema del pauperismo toccava quello dell'ordine pubblico e delle forme di disciplina e normalizzazione da porre in atto. Quando il confinamento di masse di poveri non poteva più essere una soluzione praticabile, le restrizioni di polizia presero il sopravvento e con esse il rinnovamento dei sistemi di pena.

Le riforme carcerarie furono parte integrante dei programmi di riforma sociale. Il pauperismo costituì un serio problema di ordine pubblico per le città e, da quando si accompagnò alla presenza di movimenti di massa radicali e antisistema, crebbero le potenzialità di disordini e di eventi difficilmente controllabili. Le politiche furono un mix di segno diverso, tra quelle generalmente volte al contenimento delle manifestazioni e quelle di recepimento a livello politico delle richieste di miglioramento delle condizioni sociali, sempre per tentare di moderare le istanze provenienti dalle piazze. Per le *élites* conservatrici più illuminate si trattava di prevenire per non reprimere. I movimenti sociali cercarono di amalgamare un ampio fronte di difesa comune per lenire i disagi di chi lavorava e di chi perdeva lavoro. Da un lato, le autorità laiche iniziavano a occuparsi di compiti fino ad allora lasciati a enti caritatevoli, dato che le soluzioni di *workhouses* o dei depositi di mendicanti non erano più sufficienti per togliere dall'indigenza masse di diseredati e tentare di avviarli al lavoro. In Francia quelli introdotti prima della Rivoluzione furono aboliti, poi reintrodotti nel 1808 sotto l'Impero e, finalmente, dismessi dopo il 1815.

La burocrazia statale (anche col principio della sussidiarietà) svuotava i contenuti ideali che costituivano il cemento delle organizzazioni popolari, di qualsiasi orientamento. Come ha osservato Giovanna Procacci le politiche sociali stavano tra i due versanti della morale e della politica, e della carità e del mercato⁴⁶. Erano le nuove occupazioni di lavoro a generare una disaffezione sociale, a sciogliere quei legami di famiglia, comunitari e di dipendenza che erano propri dei vecchi lavori nei campi o delle attività artigianali. Le occupazioni nelle fabbriche moderne esponevano i lavoratori a ricorrenti avversità cicliche, senza quelle protezioni sociali minime che il contadino godeva nella rete di rapporti comunitari e familiari.

⁴⁶ G. Procacci, *Governare la povertà. La società liberale e la nascita della questione sociale*, Bologna 1998, p. 9.

Nella prima metà del XIX secolo si diffuse la consapevolezza che l'“opulenza” inglese potesse estinguere il pauperismo. Una nuova povertà interessava però gli stessi salariati, per la precarietà delle condizioni di vita delle famiglie proletarie. Nel 1833 Tocqueville era in Inghilterra e nel 1835 vi ritornò per visitare le fabbriche insieme a Beaumont che lo aveva accompagnato nelle visite alle carceri americane⁴⁷. In quell'occasione toccarono con mano gli effetti del pauperismo, la durezza delle nuove *élites* industriali, i pericoli per la società. Poterono constatare che tra non molto anche in Francia si sarebbero presentate situazioni molto simili. Il problema che Tocqueville si pose era come far uscire dalla miseria e dal degrado morale il lavoratore salariato e poterlo rendere responsabile. Qualche anno dopo pensò che la soluzione fosse nel trovare forme di compartecipazione sul lavoro. Nel 1847, come deputato del piccolo partito della Jeune Gauche, ritenne che l'assistenza sociale dovesse rientrare tra i compiti dello Stato (ritornava in forma moderata l'idea della costituzione del 1793). Il pauperismo era la conseguenza dello sviluppo e della mano invisibile del mercato che, come era evidente, costituiva un problema drammatico nelle nazioni industriali e opulente più di quanto la povertà non lo fosse per numero di indigenti nei paesi preindustriali⁴⁸.

La questione della *surété* riguardava l'organizzazione dell'ordine e la tutela delle virtù che lo cementavano. Di conseguenza, le misure di prevenzione e di deterrenza dovevano indurre a restare entro i limiti della legalità, che le moderne società e Stati di diritto definivano in negativo per ciò che la legge proibiva espressamente. L'invenzione della polizia, come corpo professionale e burocratico per sorvegliare, indagare, schedare situazioni anomale e sospette, aveva però anche il compito della *netteté*, ossia far pulizia, una pulizia necessaria al mantenimento dell'ordine inteso però come un'igiene della morale pubblica. La ripulitura ambientale poteva però riguardare tutti gli atti, e attori, che varcavano i confini della legalità.

Anche la *netteté* venne interpretata in maniera diversa nei paesi in cui il baricentro tra legalità e illegalità pendeva più dalla parte dell'inclusione e di un controllo sociale “morbido” che stabilisse trattative politiche con i movimenti di massa, piuttosto che l'inclinazione fosse dalla parte di quei paesi nei quali i fenomeni criminosi andavano anzitutto isolati dal resto della società degli onesti, perché la stessa povertà e le condizioni di vita precarie, con lo sviluppo economico, si sarebbero ridotte e, di

⁴⁷ Sulle riforme proposte da Tocqueville v. L. Re, *Introduzione*, in A. de Tocqueville, *Scritti penitenziari*, cit., pp. IX-LVII.

⁴⁸ A. de Tocqueville, *Il pauperismo*, Roma 1998, p. 105.

conseguenza, modificati i terreni di coltura di vite violente e ribelli. Da un lato, si tentava una via di bonifica del bacino delle emarginazioni sociali affinché la fine dei periodi di detenzione non rimettesse liberi soggetti che avrebbero facilmente rinnovato le condotte devianti se non fossero, almeno in parte, risanate le condizioni ambientali. Dall'altro lato, si optava per ridurre gli interventi, comunque costosi, e anche superflui affinché la mano invisibile del mercato non trovasse impedimenti.

La protezione della società aveva comunque un comune punto di convergenza in tutti i paesi occidentali nella necessità di razionalizzare le condotte individuali, pur adottando metodi diversi per tenerle attorno a quel che era una condivisa "normalità". Già Beccaria, come ricordato, aveva indicato che la geometria sociale era molto più instabile. La scoperta moderna della legge dei grandi numeri era d'aiuto, ma i fenomeni di criminalità rientravano nei "piccoli numeri" dei comportamenti delinquenziali estremamente aleatori per i quali una certa normazione poteva ragionevolmente ottenere qualche successo solo attraverso la *netteté* dell'ecologia potenzialmente criminale. Nell'ampio ventaglio delle devianze era difficile stabilire quanto deviassero dalla "normalità", qualunque essa fosse. Gli studi statistici offrivano distribuzioni di frequenza per aiutare nelle previsioni, nelle probabilità che certi eventi si verificassero con una certa regolarità. Sono significativi gli esercizi che portarono, specialmente dalla metà del '700, ad accreditare alcune pseudoscienze (fisiognomica, frenologia e altre fino all'eugenetica) sorte per coniugare fenomeni osservabili in maniera evidente con caratteri morali, finché non furono spazzate via dalle dottrine scientifiche per trovar rifugio nei serbatoi delle opinioni.

I paesi che non avevano conosciuto un'irruzione improvvisa dei movimenti di massa, e potuto credere che il progresso economico potesse gradualmente offrire consumi di massa a tutti, poterono anche confidare che i problemi delle devianze potessero essere affrontati reprimendo sul nascere i movimenti di ribellione sociali e confinare la delinquenza in un sistema punitivo, severo cordone sanitario attorno alla parte normalmente legale della società. La criminalistica risentì di una duplice impostazione. In Europa si interessò essenzialmente del criminale e dell'irrazionalità delle folle, in America di sociologia delle devianze sociali e dei gruppi criminali e ribelli⁴⁹. Entrambe le letterature sorte sulle due sponde dell'Atlantico possono anche essere lette in maniera speculare rispetto alle rispettive società, e cioè come una sorta di rimozioni: le scuole europee indagavano sul lato oscuro delle personalità più inquietanti, moralmente

⁴⁹ G. Silva García, *Criminologia. Teoria sociologica del delitto*, Milano - Udine 2018.

destabilizzanti, e di soggetti che trascinavano le masse verso follie rivoluzionarie; le dottrine americane insistevano invece sulle dimensioni sociali anche per mostrare che non bastava condannare i colpevoli e isolare i criminali quando le personalità criminali si riproducevano nelle parti malate della società stessa.

La criminologia si pose il compito di analizzare i fenomeni comportamentali ritenuti estremi, per questo molto complessi, e patologici come le passioni che sembravano deviare dal controllo razionale. Anche devianze intenzionalmente dannose potevano essere trattate come le “code” caotiche dei vizi, piuttosto che come le linee storte di virtù in disordine. Quando Adolphe Quetelet inaugurò i primi studi pionieristici di statistica del crimine i legami del reato con la realtà sociale erano i presupposti impliciti della sua analisi⁵⁰. Era scontato che nelle condizioni sociali più difficili maturassero le devianze e, soprattutto, quelle forme più pericolose per la società⁵¹. Alla stessa epoca il lato insalubre della società era individuato nella povertà anche da parte di studiosi di medicina legale. François-Emmanuel Fodéré scrisse un trattato nel quale attribuiva ai medici il compito di salvare le «buone istituzioni» del passato disperse in una «marea di mali», per poter «riunire quel che c’era di buono nel passato a quel che il presente offre di meno cattivo»⁵². La criminologia lombrosiana fu l’esempio maturo della confluenza dei molti sbocchi degli evoluzionismi dalle molteplici topografie linneiane. La casistica delle devianze si riempiva di infinite specie in continue mutazioni. La loro contabilizzazione poggiava sulla convinzione che il progresso delle scienze, che accompagnava quello economico, civile e culturale, avrebbe fornito gli strumenti per poter espellere tutti coloro che non sembravano adatti a disciplinarsi su condotte in via di normalizzazione, quelle che davano forma e sostanza alle virtù “borghesi”. Anche per le devianze criminali l’obiettivo era di poter presupporre che l’individuo agisse razionalmente secondo la «meccanica intelligibile degli interessi»⁵³, altrimenti sarebbe

⁵⁰ P. Beirne, *Adolphe Quetelet and the Origins of Positivist Criminology*, in «American Journal of Sociology», 92 (1987), pp. 1140-1169.

⁵¹ A. Quetelet, *Sur l’homme et le développement de ses facultés, ou essai de physique sociale*, Paris 1835, t. 1, p. 10. Sulle prime statistiche sul crimine v. H. Taylor, *Rationing Crime: The Political Economy of Criminal Statistics Since the 1850s*, in «Economic History Review», 51 (1998), pp. 569-590.

⁵² F.-E. Fodéré, *Essai historique et moral sur la pauvreté des nations. La population, la mendicité, les hopitaux et les enfants trouvés*, Paris 1825, p. III.

⁵³ M. Foucault, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Milano 2021, p. 108.

difficile far funzionare quella che sempre Foucault chiama la «nuova tecnologia del potere di punire»⁵⁴.

Il lavoro era misura e disciplina dei comportamenti razionali. Le potenti passioni trovavano occasioni di sfogo e si scatenavano improvvisamente negli assembramenti sediziosi di folle uscite dai luoghi di lavoro. Nelle fabbriche a produzione di massa il problema degli scarti di pezzi venuti male, spesso senza ragione evidente, imponeva una razionalizzazione dei processi di lavorazione per renderli più efficienti e abbattere i costi di materiali inutilizzabili. La prigione svolgeva un compito analogo: raccogliere gli "scarti" umani che avevano procurato danni alla società e compiuto atti contro la funzionalità della società come sistema in cui ogni suo ingranaggio, anche nelle sfere private, deve operare secondo le attese. In epoche d'*ancien régime* i crimini erano considerati offese al sovrano, all'ordine che egli preservava e per il quale rendeva giustizia. Ora la procedura giudiziaria di scarto viene concepita come una macchina che deve espellere tutto ciò che genera disordine e caos nella società. Le dimensioni dei sistemi carcerari sono in funzione di due impegnativi compiti sociali, in un difficile equilibrio tra loro, da una parte, quello di deterrenza e repressione operata dalle forze di *sureté* e di *netteté*, e, dall'altro, di una *netteté* nei potenziali ambienti criminali, quelli delle precarietà sociali e quelli interni allo stesso carcere, per evitare che da sistema di penitenza e di educazione fosse, esso stesso, un ambiente tossico.

6. *Il bon marché*

Il *bon marché*, terzo compito assegnato al sovrintendente alla pubblica sicurezza parigino, racchiudeva in una formula diversi significati: di ordine e di giustizia, di giustizia nelle transazioni commerciali al dettaglio, organizzate in modo ordinato affinché le trattative avvenissero in maniera corretta, sotto il controllo di agenti di polizia per prevenire schiamazzi e risse. Le frodi commerciali ai danni degli acquirenti erano molteplici, e le regolamentazioni e i controlli riguardavano le licenze, i banchi e le vetrine delle merci esposte, i prezzi e altre misure⁵⁵. La libertà dei commerci richiedeva regole certe e rispetto delle medesime. Il prezzo "giusto" non era un mero vizzo di dottrine medievali, ma rispondeva all'esigenza di rendere

⁵⁴ Ivi, p. 85.

⁵⁵ B.E. Harcourt, *L'illusione del libero mercato*, cit., pp. 7-15.

il mercato realmente aperto alle libere contrattazioni in piena trasparenza, senza sotterfugi e discriminazioni. Le autorità sorvegliavano la regolarità degli approvvigionamenti dei generi di prima necessità affinché la rarità dei generi non contribuisse al rialzo dei prezzi e dei profitti.

L'etica sociale puritana lasciava un'ampia libertà negoziale tra le parti. Le transazioni anche più squilibrate erano concepite come una scuola di apprendimento imprenditoriale nella quale responsabilità e perspicacia avrebbero allertato i contraenti a esercitare da sé la sorveglianza necessaria per non cadere nella trappola tesa dai più scaltri. C'era da aver fiducia che in un'economia di mercato una sperequazione di prezzi, per un eccesso domanda, avrebbe portato a un loro progressivo "aggiustamento" dei medesimi, attraendo su quel mercato attività imprenditoriali che avrebbero riportato in equilibrio la domanda con l'offerta. Questo principio descrive la fiducia diffusa specialmente nei paesi anglosassoni. In mercati ben organizzati qualunque problema, anche di ordine sociale, si sarebbe risolto. La questione era solo nei tempi d'attesa che erano però troppo più lunghi nei paesi in cui il bene in questione era il lavoro e il problema sociale il pauperismo.

In America la concorrenza era una prassi seguita anche dalle sette a garanzia della qualità morale degli aderenti in cambio della cauzione fiduciaria che la setta offriva loro. Il mercato doveva reggersi essenzialmente sulla regola morale della fiducia che le promesse sarebbero state mantenute. L'orientamento era coerente con un basso grado di protezione della povertà negli Stati Uniti. La conquista delle terre non rendeva necessari interventi pubblici quando le garanzie di proprietà e di prosperità erano alla portata di tutti quelli che aguzzavano il proprio spirito imprenditoriale.

Il caso dell'Inghilterra è più complesso, ma non distante da quello americano. Secondo Adam Smith il potere della nobiltà andò in rovina prima che si stabilisse un qualche sistema di libertà, rafforzato dalla stessa *civil list* che limitava le rendite della corona⁵⁶. Altro elemento della poca invasività delle autorità era poi riscontrato nelle regole del mercato londinese molto più blande rispetto a quelle rigide e pervasive vigenti in quello parigino⁵⁷. Le divisioni di *status* non erano quelle delle aristocrazie continentali abituate a vivere nel lusso e a dissipare fortune, mentre il ricco aristocratico britannico non differiva dal ricco borghese per stile di vita. Queste virtù dell'isola dipendevano essenzialmente dall'ampiezza stessa

⁵⁶ A. Smith, *Lezioni di Glasgow*, cit., pp. 333 e 337-338.

⁵⁷ Ivi, pp. 423-425.

del mercato, dalla divisione del lavoro e dalle facilità di trasporto⁵⁸. In un paese di intensi commerci vigeva anche un maggior grado di tolleranza tra le diverse condizioni sociali e credenze, senza dover legare i rapporti interpersonali alle pratiche della *pietas* o a quelle di solidarietà meschine. Ormerod fornisce una spiegazione per come il binomio tolleranza-libertà si possa però coniugare a fenomeni di «segregazione» tra classi o confessioni religiose purché nelle reciproche interazioni siano evitate le mescolanze tra gruppi eterogenei che alimenterebbero conflitti interni difficili da sanare⁵⁹. In Inghilterra il libero mercato conviveva e si integrava con le ristrette gerarchie di status, come quelle che si formavano attorno alle parrocchie o in club esclusivi. I paesi anglosassoni tradizionalmente sono società «aperte» nelle quali, a livello sociale, opera un fenomeno analogo a quello che nella teoria dell'evoluzione delle specie è detto della speciazione, dove soggetti lasciati a se stessi ricercano spazi isolati per formare legami identitari interni a piccole comunità, tra cui le sette o i club di vario genere possono essere considerate un'analogia sociale.

Nelle società europee i cambiamenti dell'industrializzazione furono accompagnati dalle riforme sociali. Verso la fine XIX secolo Charles Maier ha definito i processi di ristrutturazioni in atto un'«invenzione del sociale»⁶⁰, per mezzo della quale legittimare i gruppi d'interesse, i sindacati di categoria, le associazioni cooperative di consumo e di mutualità, e tutte quelle iniziative proto-assistenziali introdotte prima che le politiche governative le facessero proprie, anche per svuotarne l'autonomia o la guida in esse di enti religiosi o di movimenti non riconosciuti. L'enciclica sociale di Leone XIII incoraggiò e sostenne questo tipo di programmi. Lo stesso avvenne da parte luterana con la lettura sociale del vangelo, da cui, almeno in parte, avevano fatto riferimento vari movimenti e pensatori utopisti del primo '800, con uno slancio politico-religioso finalizzato a risolvere i disagi sociali dell'industrializzazione incipiente. Il programma previdenziale e mutualistico bismarckiano fu seguito con interesse fuori dalla Germania anche dai gruppi riformisti di varie tendenze. La questione prese pieghe diverse: le *élites* conservatrici attribuirono allo Stato la funzione di svolgere un servizio sociale, mentre le ali riformatrici e più

⁵⁸ Ivi, pp. 431-432 e 454-455.

⁵⁹ P. Ormerod, *Sense on segregation*, in «Prospect», February 2002; e parlano di «paternalismo libertario» R.H. Thaler-C.R. Sunstein, *Nudge. La spinta gentile la nuova strategia per migliorare le nostre decisioni sul denaro, salute, felicità*, Milano 2014. V. anche le osservazioni, svolte nel § 4, sulle caratteristiche omeostatiche della tolleranza.

⁶⁰ Cfr. C.S. Maier, *Alla ricerca della stabilità*, Bologna 2003, p. 278.

radicali preferirono lasciarsi spazi d'autonomia e restare a metà strada tra Stato e mercato.

Nei paesi anglosassoni l'organizzazione della società favoriva la libera impresa e la concorrenza per pungolare le iniziative private al successo e all'affermazione sociale. In generale la prosperità individuale dipendeva dall'efficienza del motore della crescita economica. Il progresso economico era intralciato dalla povertà, se non era quel ristretto bacino delle riserve di manodopera di Petty. Se il rimedio era di attendere i provvidenziali effetti dello sviluppo, il problema più immediato era il potenziale di devianze su cui occorreva avere un certo controllo per evitare i disordini pubblici e la recrudescenza della delinquenza. In questa ottica, la cura e la protezione verso la società consistevano quasi esclusivamente nell'allontanamento e isolamento di quei soggetti che non si impegnavano a cercar lavoro o non riuscivano a saltare sul carro dello sviluppo. Le leggi di mercato usavano il fallimento per estromettere coloro che non avevano successo o si avvalevano di mezzi illeciti per nuocere i creditori. Lo sviluppo delle imprese societarie e la divisione tra proprietà e controllo rendevano difficile accertare le responsabilità e per i creditori recuperare le somme prestate. Tutto ciò aumentava le occasioni nelle quali varcare i limiti della legalità era facile senza incorrere nei rigori della legge. Foucault conia per questo genere di azioni, alla portata dei ceti più abbienti, il termine di illegalismi.

Anche per queste ragioni le sette calviniste adottavano la selettività verso gli adepti e una severa chiusura ed esclusione verso tutti gli altri. Una società di mercato "aperta" esige sette "chiuse". I soccorsi ai poveri, le elemosine, erano considerate solo una deleteria educazione all'ignoranza. La parabola preferita: quella dei talenti. Le disgrazie della miseria erano scuole di vita per chi non fosse ancora giunto a maturare condotte corrette. Il male puniva e educava. Arendt – ricordo – divide le forme delle rappresentanze politiche, per le capacità di controllo sociale, tra le reti informali di relazioni sociali, proprie dei consigli, e le strutture gerarchicamente organizzate dei partiti di massa.

Condizioni alternative si presentano in economie con processi di sviluppo avviati in ritardo. In questi paesi non è lo sprone di un'ascesi intramondana a orientare gli *animal spirits* imprenditoriali. L'etica sociale delle chiese prevalenti nell'Europa continentale ammette l'elemosina privata o l'assistenza pubblica verso i fedeli, poi cittadini, che si trovano in condizioni di indigenza.

Il pauperismo entrò di prepotenza nel lessico ottocentesco come fenomeno di scarsità di beni per effetto di sperequazioni nei redditi e

nelle ricchezze, proprie di società prospere nelle quali le sacche di povertà crescevano insieme alle diseguaglianze. La povertà non era più un ordine naturale accettabile, inevitabile, in un'epoca di sviluppo economico nella quale era credibile che i pericoli derivassero dagli «oziosi politici» di Beccaria, i quali – come visto – erano poveri con facili inclinazioni delinquenziali in atto, o in potenza focolai di disordini pubblici. La povertà di massa divenne la questione sociale più allarmante e, specialmente per i paesi *second comers*, non c'era tempo da attendere per poter contare sugli effetti benefici derivanti dallo sviluppo. In questi paesi i movimenti di massa si formarono prima che l'economia potesse dar loro opportunità di lavoro e un certo benessere in termini di consumi.

I movimenti di massa, le prime organizzazioni operaie, mobilitarono le coscienze e le azioni verso obiettivi comuni, risvegliarono, in forme rinnovate, le solidarietà orizzontali di epoche precedenti, e anche quando le istituzioni, le chiese e le amministrazioni statali riconobbero e accettarono i sindacati quali componenti del sistema.

Nei paesi "in ritardo" la povertà non poteva considerarsi un demerito comportamentale, un'inclinazione di vocazioni alla rovescia. Il sistema economico che accumulava capitali e disagi sociali andava perciò cambiato. Il principio-guida, che dopo la carta del '93 era rimasto in sospenso, vedeva nel cittadino il titolare di diritti e di doveri e per questo andava messo in una condizione dignitosa per poterli esercitare. In questa prospettiva anche la funzione carceraria era interessata a una più calibrata giustizia di rieducazione e reinserimento sociale dato che le carceri ospitavano in prevalenza persone di umili condizioni le cui colpe soggettive erano anche un prodotto di colpe collettive, di un sistema distorto. Solo dalla metà del XIX secolo le carceri iniziarono a svuotarsi dei debitori insolventi. Le nuove norme penalistiche ammisero che l'incarcerazione non era né un deterrente, né un sistema efficace di recupero di crediti per impegni non onorati, verso i quali qualche responsabilità era da attribuire allo stesso creditore a cui spettava un'oculata e professionale valutazione del grado di merito di credito. L'istituzionalizzazione del credito, con la riduzione di quello informale, personale per i piccoli crediti, contribuì, dal lato dell'offerta, a formare un mercato dei capitali più ampio e di maggior spessore. L'intera società era impegnata a razionalizzare la prevedibilità dei comportamenti, tra cui – come ricordato – quelli criminali. Il delinquente recluso doveva, attraverso il lavoro, essere riconvertito alla vita civile, ma da riconvertire era anche quella parte dell'ambiente sociale che aveva contribuito a far crescere la malapianta, per estendere anche in

essa i confini della società civile nella quale finalmente ospitare coloro che avevano finito di scontare le pene.

7. *Conclusione*

A dividere i paesi anglosassoni da quelli europeo-continentali contribuivano i principi di etica del lavoro e le idee prevalenti sulla natura e sulle cause della povertà, e, strettamente legate, le dottrine della colpa e della pena. Il razionalismo individualistico e ascetico nel caso americano e la secolarizzazione indotta dall'inclusione della chiesa anglicana nello stato-nazione svilupparono, sia in America che in Inghilterra, tipiche socialità "di rete" incentrate sull'elitismo delle sette, o di club e parrocchie. In entrambi i casi la distanza era evidente con gli Stati europei dopo la Rivoluzione francese, nei quali le chiese cattolica o luterana continuavano comunque a occupare spazi nelle coscienze e nella vita sociale, ma anche il senso di appartenenza alla nazione, una e indivisibile, si rafforzava con i ricorrenti riti laici. I meccanismi di espulsione o di inclusione regolavano i rapporti tra le due città nei due diversi sistemi sociali. Nonostante ciò, nell'organizzazione delle istituzioni carcerarie le riforme portarono a ridurre le differenze iniziali. Il carcere come struttura di transito aveva un ingresso e un'uscita. Il sistema di deterrenza e di repressione della criminalità regolava gli ingressi, in funzione dei quali erano calcolate le capienze. E queste dipendevano anche dall'organizzazione dell'assistenza pubblica, che dalla fine XIX divenne uno degli obiettivi prioritari degli Stati nazionali, sia per prevenire i pericoli derivanti dalle marginalità sociali che per i rischi e i costi di rimettere in libertà soggetti che non avrebbero mutato le precedenti condotte.

L'ottica complessiva qui proposta considera le spese di polizia e le spese di *welfare* su piatti diversi di una bilancia. Su un piatto, stanno i costi che una società sopporta per reprimere, sull'altro, quelli per prevenire e per riabilitare. Un'altra fonte di costo riguarda ovviamente l'amministrazione della giustizia e delle strutture carcerarie. L'imputazione, per così dire, di tali spese che stanno "in mezzo", va considerata a sé, ma a sconto di quella tra le altre due parti giustapposte, in conseguenza del ruolo assegnato alla funzione punitiva e del peso assegnato al paradigma della giustizia riparativa oppure della giustizia retributiva. Polizia e *welfare*, per quanto insopprimibili, e in una certa misura anche complementari, rappresentano

scelte sociali alternative. È chiaro che se diminuiscono le politiche sociali è probabile la società esiga una maggiore intransigenza verso il crimine, pur tollerando che il bacino della povertà e della miseria possa essere inquinato da quello della delinquenza. In quel caso il carcere è una sorta di *buffer* che assorbe, e perfino allarga i volumi di capienza, spesso senza rilasciare. Se si considerano i molti contributi recenti sulle tendenze delle incarcerazioni di massa, prevalenti nei paesi anglosassoni e diffusi negli altri dopo la crisi dei sistemi di *welfare*, l'indagine qui condotta può essere considerata una sorta di abbozzo di genealogia.

Roberto Giulanelli

*Parola d'ordine: bonificare.
Terra e uomini nella colonia penale agricola di Castiadas*

SOMMARIO: 1. Punire, redimere, bonificare – 2. Dalla colonizzazione interna alla bonifica umana – 3. Castiadas: la colonia penale agricola italiana – 4. Produzione e lavoro nella colonia – 5. Un successo o un fallimento?

1. *Punire, redimere, bonificare*

Le funzioni assolate dalle colonie penali agricole italiane a cavallo fra Otto e Novecento possono essere condensate in tre verbi: punire, redimere, bonificare. Si tratta di funzioni sottoposte, nel corso degli anni, a vari aggiustamenti, che tuttavia non hanno modificato l'obiettivo generale attribuito a questi istituti: trovare un *utile* compromesso tra giusta sanzione, recupero del reo e vantaggi economici per l'amministrazione carceraria e la società intera.

La partita si gioca intorno al perimetro da attribuire all'aggettivo *utile*. Tanto nelle visioni liberale e positivista che ispirano i provvedimenti presi in materia dall'ultima fase del XIX secolo al primo dopoguerra, quanto in quella corporativa che detterà la riforma fascista degli anni Trenta del Novecento, *utile* è il condannato che non si abbandona all'ozio, dedicandosi ai lavori promossi nelle strutture detentive così da contribuire al proprio sostentamento e dotarsi di competenze professionali da mettere a profitto una volta scontata la pena. L'utilità è al contempo individuale e sociale. Il reo si redime tramite il lavoro, predisponendosi a un catartico rientro nella comunità dei liberi, che potrà così contare su un soggetto pienamente riconquistato alle regole della pacifica convivenza. Questo paradigma, applicato all'intero sistema punitivo italiano del tempo, ha nelle colonie penali agricole una declinazione dal corposo valore aggiunto.

Le colonie penali costituiscono uno degli strumenti attraverso cui si è tentato di realizzare la cosiddetta "fuga dal carcere"¹, vale a dire la ricerca di alternative alla detenzione al chiuso. Si tratta di un fenomeno internazionale, che in alcuni casi (si pensi, in particolare, a quelli francese e britannico) ha seguito la via della deportazione in angusti possedimenti

¹ G. Neppi Modona, *La parabola storica delle colonie penali*, in M. Da Passano (cur.), *Le colonie penali nell'Europa tra Otto e Novecento*, Roma 2004, p. 11.

oltremare. L'idea di organizzare colonie penali all'interno dei confini metropolitani degli Stati, invece, fu formulata da Alexis de Tocqueville e Gustave Beaumont nella Francia degli anni Trenta del XIX secolo, collegandosi alle istanze umanitarie sollecitate dall'illuminismo². Chiamati dal governo a occuparsi del tema penitenziario, Tocqueville e Beaumont suggerirono di promuovere istituti domestici, dove il carattere emendativo della condanna avrebbe ceduto il passo a una inedita attenzione per il recupero dei detenuti attraverso il lavoro nei campi³.

Nel neonato Regno d'Italia, l'ipotesi della deportazione è confinata alla ristretta cerchia di quanti la ventilano subordinandola all'eventuale conquista di dipendenze coloniali. A ogni modo, resta sul tavolo l'obiettivo di trovare un'alternativa alla permanenza dei condannati in luoghi chiusi, alternativa che viene inseguita tramite i bagni di pena, i lavori pubblici svolti all'esterno delle carceri e le appendici rurali di queste ultime⁴. Sono soluzioni, tutte, dall'impatto infine poco significativo. Questo non vale per le colonie penali agricole che, se nel resto d'Europa conoscono una diffusione piuttosto limitata, nella Penisola incontrano un largo successo⁵. La prima colonia italiana, quella di Pianosa, viene ereditata dal Granducato di Toscana. Avviato nel 1858, l'esperimento di Pianosa aveva tratto ispirazione dal prototipo di Mettray, cittadina della Loira che vent'anni prima aveva accolto detenuti minorenni al motto di «ameliorer la terre par l'homme et l'homme par la terre». Partita sotto i migliori auspici, tanto da ospitare al suo secondo anno di vita ben centoventi ragazzi, la colonia toscana aveva presto dovuto fare i conti con l'eccessiva durezza dei lavori assegnati ai minori, per questo motivo progressivamente affiancati e infine sostituiti da detenuti adulti⁶.

² C. Petit, *Colonia*, in M. Da Passano (cur.), *Le colonie penali*, cit., p. 27. Si veda G. Beaumont - A. de Tocqueville, *Système pénitentiaire aux États-Unis et con application en France*, Paris 1833, in particolare p. 267 e ss.

³ B. Arneil, *Domestic Colonies. The Turn Inward to Colony*, Oxford 2017, p. 41.

⁴ R. Giulianelli, *L'industria carceraria in Italia. Lavoro e produzione nelle prigioni da Giolitti a Mussolini*, Milano 2008, pp. 145-156.

⁵ M. Gibson - I. Poerio, *Modern Europe, 1750-1950*, in C. Anderson (ed.), *A Global History of Convicts and Penal Colonies*, London-New York 2020, pp. 346-347.

⁶ J. Bourquin, *Le Mettray des origines*, in R. Léger, *La colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Souvenirs d'un colon 1922-1927: punir pour éduquer?*, Paris-Montréal 1997, pp. 113-126; E. Pierre, *Le colonie agricole per giovani delinquenti nel sistema penitenziario francese durante il XIX secolo*, in M. Da Passano (cur.), *Le colonie penali*, cit., pp. 89-90, 98-102; F. Mele, *Le «isole sono nate fatte per luoghi di pena»*. *Pianosa e le colonie penali agricole nell'Italia dell'Ottocento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2/26 (1996), pp. 362-

Sulla falsariga di questa prova iniziale, nel volgere di un paio di decenni compaiono in Italia nuove colonie agricole. Sono concentrate in due sole regioni: Toscana e Sardegna. Fa eccezione la colonia laziale delle Tre Fontane, sorta nel 1880 in seguito alla legge sulla bonifica dell'Agro romano. Le Tre Fontane sono un podere che circonda un monastero del VI secolo: lo gestiscono alcuni frati trappisti francesi, i quali si impegnano a prosciugare i circostanti terreni acquitrinosi avvalendosi anche dei detenuti del bagno di pena delle Terme Diocleziane⁷.

Se nel 1862 la Commissione per la riforma del sistema penitenziario, nominata dal ministro dell'Interno Ricasoli, aveva espresso parere negativo circa il loro inserimento fra le strutture vocate alla espiazione delle condanne, a partire dagli anni Settanta le colonie penali agricole incassano ripetuti *endorsement* politici. A questo cambiamento di scenario contribuiscono, in massimo grado, i congressi penitenziari di Londra (1872) e Roma (1885), dove il favore per il lavoro coatto nei campi risulta pressoché unanime.

In parlamento il sostegno alle colonie penali conosce un crescendo che tocca l'apice all'alba del XX secolo⁸. È un sostegno che poggia su quattro vantaggi garantiti, almeno sulla carta, da questi istituti: una sostanziale coerenza fra i lavori svolti dai condannati (in gran parte, braccianti agricoli e piccoli contadini) prima dell'arresto e quelli *en plein air* previsti dalla struttura carceraria; la possibilità di alleggerire la pressione demografica nei penitenziari e di dismettere quelli le cui manifatture interne lamentano bilanci marcatamente passivi; il ridotto impatto sul mercato delle attività produttive assolte dai detenuti; ultimo, ma non per importanza, il recupero di terre malsane da mettere poi a coltura. Nella colonna dei difetti trovano posto le elevate spese di custodia e mantenimento dei condannati, cui si aggiunge il rischio che consentire a questi ultimi di vivere in comune e all'aperto comporti una eccessiva moderazione della pena: argomentazioni

363. Sull'organizzazione della colonia di Pianosa e sul lavoro come strumento di recupero per i detenuti minorenni si vedano: A. Santoriello, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell'Italia liberale (1860-1889)*, in L. Martone (cur.), *Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli 1996, pp. 63-93 e R. Giulianelli, *Il lavoro dei minori nelle carceri e nei riformatori italiani (1860-1940)*, in C. Cenedella-G. Fumi (curr.), *Oltre l'assistenza. Lavoro e formazione professionale negli istituti per l'infanzia 'irregolare' in Italia tra Sette e Novecento*, Milano 2015, pp. 129-155.

⁷ M. Calzolari - M. Da Passano, *Il lavoro dei condannati all'aperto: l'esperimento della colonia delle Tre Fontane (1880-1895)*, in M. Da Passano (cur.), *Le colonie penali*, cit., pp. 152-173.

⁸ M. Gibson, *Italian Prisons in the Age of Positivism, 1861-1914*, London-New York 2021, p. 60.

non pretestuose, tuttavia neutralizzate dal buon vento che nell'Italia dell'epoca spira alle spalle delle colonie penali⁹.

Nel giugno 1880 Agostino Depretis, allora ministro dell'Interno, irrompe in una polemica parlamentare sul lavoro dei detenuti ricordando l'ottimo andamento fin lì registrato dalle colonie agricole, «specie la più importante di esse, quella di Castiadas in Sardegna, la quale, sia detto ad onore di chi la dirige, è condotta in modo lodevolissimo»¹⁰. Parole analoghe saranno spese tre anni più tardi da Teodorico Bonacci, deputato della sinistra, che per l'attesa bonifica dell'Agro romano inviterà a prendere spunto dalla colonia sarda¹¹. All'inizio degli anni Novanta Pietro Rosano, sottosegretario al ministero degli Interni, non lesina apprezzamenti per quanto si sta facendo a Castiadas in tema di utilizzo dei condannati per il recupero dei terreni paludosi¹². Nel 1902-1903 il dibattito che precede la riforma Giolitti sull'ampliamento dell'impiego dei detenuti nei lavori all'aperto miete commenti non meno entusiasti¹³. Fra gli intervenuti si distingue Elio Morpurgo, liberale moderato, il cui fervore rappresenta al meglio il prevalente spirito dell'epoca:

colà, dove i reclusi sono stati impiegati nella bonifica e nel dissodamento dei terreni, si ebbero i migliori risultati: ognuno sa che anche la bonifica fatta qui presso Roma, a San Paolo, sotto la direzione dei padri trappisti, è riuscita benissimo. Altrettanto si dica delle bonifiche di Castiadas. Il contegno dei reclusi impiegati in questi lavori è ottimo. La salute loro poi si mantiene anche buona; ed io posso assicurare la Camera che, avendo avuto occasione di parlare tempo fa col colonnello medico, che diresse l'ospedale di Cagliari durante le bonifiche di Castiadas, il dottor Cabassi, n'ebbi assicurazione che mentre i reclusi in Sardegna sono frequentemente colpiti da febbri malariche, e non se ne liberano che dopo una lunga cura, invece, quando i reclusi venivano impiegati all'aperto nelle bonifiche ben di rado venivano colpiti da febbri¹⁴.

⁹ R. Giulianelli, *L'industria carceraria in Italia*, cit., p. 158.

¹⁰ Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legisl. XIV – 1a sessione – Discussioni – Tornata del 16 giugno 1880, p. 429.

¹¹ Ivi, Legisl. XV – 1a sessione – Discussioni – Tornata del 29 giugno 1883, p. 4541.

¹² *La colonizzazione in Sardegna*, in «Cronaca sociale. Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», 11 (1893), pp. 491-492.

¹³ Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legisl. XXI – 2a sessione – Documenti – Disegni di legge e relazioni – Tornate del 6 dicembre 1902 e del 28 giugno 1903.

¹⁴ Ivi, Legisl. XXI – 2a sessione – Discussioni – Tornata dell'8 dicembre 1903, p. 9464.

Sfera penale, dimensione sociale, politica economica e prospettiva demografica trovano nelle colonie agricole uno straordinario punto di saldatura, che orienterà il percorso di questi istituti fra l'ultimo tratto del XIX secolo e la seconda guerra mondiale. Un percorso lastricato di obiettivi di cui c'è chi darà conto in maniera equilibrata, come l'agrimensore Alfredo Angelelli¹⁵, e chi riferirà tratteggiando fosche immagini moraleggianti, come l'agronomo Ernesto Manfredi, secondo il quale le colonie servono a

togliere di mano l'arma micidiale sostituendola con la vanga od altro strumento agrario: additar loro [ai condannati] che debbono utilizzare la loro forza non nell'oscuro di una foresta, all'agguato dei viandanti, ma nell'aperta campagna sotto il sole cocente alla coltura delle messi e delle patate, insegnar loro che non debbono spogliare dei suoi averi il nostro simile col furto, e gettarlo così nella miseria, nel pianto, ma confortarlo con prodotto del lavoro, renderlo lieto con l'aumento di produzione del nostro suolo; imporre loro di rendersi utili per sé e per gli altri con il prodotto del lavoro, e non essere più cagione di spavento e di dolore con il reato; bonificare per l'incremento dell'agricoltura nazionale terreni incolti od improduttivi¹⁶.

Se il proposito di inserirle nell'ordinamento penale italiano che si va disegnando allo scadere dell'Ottocento trova larga condivisione, sulla cornice interpretativa in cui collocare le colonie agricole si apre lo scontro. A contrapporsi sono quanti le ritengono luoghi di espiazione della condanna non dissimili dalle isole di deportazione francesi o britanniche, dunque ne auspicano una salutare asprezza, e quanti invece le interpretano come un passo decisivo, per il detenuto, sulla via della riconquista della libertà, quindi ne privilegiano la cifra redentiva¹⁷.

A sostenere la prima posizione è la Scuola positiva, per voce e penna di Enrico Ferri. Nel 1886, alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento per le colonie penali¹⁸, il criminologo lombardo consegna a un libro le sue considerazioni sul lavoro dei detenuti. Ampia parte del

¹⁵ A. Angelelli, *La colonia penale agricola di Castiadas e il bosco in rapporto al clima, all'igiene e all'economia*, Napoli 1883, p. 5.

¹⁶ E. Manfredi, *La bonifica delle terre incolte e le Colonie agricole penali*, Casale Monferrato 1926, p. 3.

¹⁷ E. Santoro, *Casa di lavoro e colonie agricole: un virus resistente alla civiltà giuridica?*, in «La legislazione penale», online, 9 dicembre 2020, pp. 7-8.

¹⁸ *Regolamento per le colonie penali agricole*, Roma 1887.

volume è riservata alla bonifica di zone malsane, un'opera che, a suo parere, andrebbe imposta proprio ai condannati. Proteggere la salute dei contadini liberi, ai quali affidare poi le terre risanate: questo è il disegno di Ferri, il quale vede in istituti come Castiadas e Tre Fontane modelli da replicare non solo perché funzionali alla colonizzazione interna, in quel periodo assurta a progetto statale, ma anche perché coerenti con l'accezione marcatamente punitiva assegnata dal positivismo alla pena, allo scopo di garantire una adeguata tutela alla comunità¹⁹. Sono concetti che troveranno conferma nel progetto di riforma del Codice penale presentato dallo stesso Ferri nel 1921, dove i lavori di bonifica saranno attribuiti, in virtù della loro particolare durezza, ai condannati socialmente pericolosi²⁰.

Su diversa sponda si posizionano la Scuola liberale e, al suo interno, Martino Beltrani Scalia, direttore generale delle carceri. Contrario alla deportazione, Beltrani Scalia è un convinto assertore dei lavori all'aperto, specie se rivolti a opere di bonifica²¹. Ne consegue una salda fiducia nelle colonie penali agricole, fiducia espressa nella relazione che accompagna il Regolamento generale delle carceri del 1891. In questo testo, Beltrani Scalia prende le distanze dalla Scuola positiva, rimarcando come i rischi per la salute connessi con gli impieghi in aree malsane affidati ai detenuti non costituiscano un *plus*, bensì un *minus*, tuttavia incapace di inficiare la bontà complessiva del progetto scolpito nel Codice Zanardelli, allora fresco di stampa²². Il Codice penale del 1889, infatti, se da un lato sancisce l'obbligatorietà del lavoro per tutti i reclusi, dall'altra mutua dal sistema "irlandese" – soluzione terza dopo il *solitary confinement* (sistema "filadelfiano") e il *silent system* (sistema "auburniano") – il principio della gradualità della condanna. In seno a questo paradigma, le colonie agricole vengono ribattezzate "case di pena intermedia", definitivamente sostituite ai bagni penali e messe in corrispondenza all'ultimo tratto del percorso di espiazione della colpa²³.

¹⁹ E. Ferri, *Lavoro e celle dei condannati*, Roma 1886, p. 45.

²⁰ D. Melossi, *Carceri*, in F. Levi-U. Levra-N. Tranfaglia (curr.), *Storia d'Italia. 1. Il mondo contemporaneo*, Firenze 1978, p. 82.

²¹ M. Beltrani Scalia, *La deportazione*, Roma 1874; Id., *La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte*, Roma 1879, pp. 312-313.

²² M. Beltrani Scalia, *Relazione al Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e per i riformatori governativi del Regno del 1891*, Roma 1957, pp. 66-68.

²³ Il Codice Zanardelli destina alle colonie agricole i detenuti di buona condotta, con condanne non inferiori ai tre anni di carcere, di cui almeno trenta mesi già scontati.

2. Dalla colonizzazione interna alla bonifica umana

Le colonie agricole si inseriscono a pieno titolo negli ampi lavori di bonifica che lo Stato si predispone a compiere sul finire dell'Ottocento.

Il recupero di aree fin lì sottratte alla presenza umana e a qualsiasi possibilità di utilizzo economico-produttivo, perché paludose o solcate da una vegetazione respingente, sottende tre obiettivi. In primo luogo, un obiettivo sanitario: l'eradicazione di *cluster* malarici. In secondo luogo, un obiettivo demografico-occupazionale: il trasferimento nelle zone infine risanate di braccianti agricoli, contadini senza terra e piccoli proprietari, tutti candidati altrimenti a emigrare oltreoceano. In terzo luogo, un obiettivo contabile: il contenimento del cronico deficit della bilancia commerciale italiana, appesantita da robuste importazioni cerealicole che una crescita della produzione interna, per mezzo dell'estensione delle superfici coltivabili, potrebbe ridurre.

All'indomani dell'Unità, paludoso era oltre un milione di ettari del suolo nazionale. Nei vent'anni successivi il legislatore aveva affrontato il problema con azioni spurie, per lo più rimesse all'iniziativa privata di alcuni proprietari terrieri²⁴. È la legge Baccarini del 1882 a dare avvio a una vera politica delle bonifiche. Per il primo tratto, quest'ultima si indirizzerà al solo recupero idraulico e igienico dei territori: il progetto di interventi che alla messa in sicurezza delle zone malariche facciano seguire la coltivazione delle stesse, trasformandosi in una grande opera di colonizzazione del Paese, assumerà forma compiuta all'inizio del Novecento²⁵.

Proprio al debutto del XX secolo si colloca la legge Giolitti (1904, n. 285), che affida al governo la possibilità di utilizzare reclusi e detenuti per i lavori di bonifica indipendentemente dalle pene loro inflitte, quindi in deroga a quanto prescritto dal Codice Zanardelli. La legge Giolitti, per un verso, intende ridurre il sovrappopolamento delle carceri al chiuso e, per un altro, mira a rinsaldare le colonie agricole come leva della colonizzazione interna²⁶, obiettivo alla luce del quale la Direzione generale delle carceri e

²⁴ P. Bevilacqua - M. Rossi-Doria, *Lineamenti per una storia delle bonifiche*, in *Ibid.* (curr.), *Le bonifiche in Italia dal '700 a oggi*, Roma-Bari 1984, pp. 48-49.

²⁵ E. Novello, *La bonifica in Italia. Legislazione, credito e lotta alla malaria dall'Unità al fascismo*, Milano 2003, pp. 13, 211.

²⁶ G. Spano, *Relazione generale*, in Ministero della Giustizia, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Il lavoro negli Stabilimenti Carcerari e nei RR. Riformatori*, Roma 1923, p. XVIII; G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*. Vol. V. *I documenti*, II, Torino 1973, p. 1939.

dei riformatori pubblica nel 1912 un dettagliato rapporto²⁷. Un obiettivo, peraltro, che sarà mancato: nel decennio compreso fra la promulgazione della legge e lo scoppio del primo conflitto mondiale, infatti, il numero dei detenuti delle colonie agricole non solo non aumenterà, ma addirittura diminuirà (fig. 1).

Fig. 1 - Detenuti nelle colonie penali agricole italiane, 1900-1942



Fonte: Statistiche delle carceri, anni corrispondenti; nostra elaborazione.

Nel corso della Grande guerra, le colonie agricole – in particolare, quella di Castiadas – saranno utilizzate come luoghi di internamento dei prigionieri militari. Nondimeno, il decreto luogotenenziale n. 353 del 7 marzo 1918 inviterà a destinarvi anche condannati in attesa di giudizio da almeno due anni. Poco più tardi, un disegno di legge presentato dall'on. Pantano suggerirà di affidare la disciplina di queste strutture a un costituendo Istituto nazionale di colonizzazione interna, a ribadire l'importante funzione rivestita dalle stesse colonie nelle bonifiche in atto nel Paese²⁸.

Al termine del conflitto, il tema della gestione delle prigioni e, in

²⁷ Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *La colonizzazione interna nelle sue applicazioni col mezzo delle colonie penali agricole*, Roma 1912.

²⁸ U. Conti, *Colonizzazione interna penale. (A proposito del progetto Pantano sulla colonizzazione interna)*, in «Rivista di discipline carcerarie e correttive», 1 (1918), pp. 14-20.

particolare, del lavoro dei detenuti sarà oggetto di un regio decreto (19 febbraio 1922, n. 393), ispirato al disegno di riforma del Codice penale redatto da Ferri qualche mese prima, dove l'impiego dei condannati in occupazioni produttive era stato inserito fra le priorità dell'organizzazione carceraria. Va da sé che i riflessi del decreto si irradieranno anche sulle colonie penali agricole.

Il fascismo eredita il quadro liberale, provvedendo presto a modificarlo. Già nel dicembre 1922 il governo Mussolini affida la Direzione generale delle carceri – fino ad allora competenza del ministero dell'Interno – al dicastero della Giustizia, riducendo così il margine di autonomia di cui essa aveva goduto in passato. Il decisivo giro di vite alla materia, tuttavia, sarà impresso nel 1930 con l'entrata in vigore del Codice Rocco, che istituendo il “doppio binario” – a una responsabilità individuale va applicata una pena retributiva, mentre la pericolosità sociale va trattata con misure speciali di sicurezza – acuirà tanto il valore punitivo, quanto la cifra preventiva della condanna²⁹. Dal nuovo Codice penale, un anno più tardi, fluirà un inedito Regolamento carcerario, dove alle disposizioni introdotte da quello promulgato nel 1891, in larga parte confermate, verrà attribuita una interpretazione più stringente e autoritaria³⁰. Le colonie penali agricole ne saranno ampiamente investite, al pari di quanto accadrà con il varo della Carta del lavoro carcerario (legge 9 maggio 1932, n. 547), nella quale evidenti appaiono i richiami alla Carta del lavoro varata dal regime nell'aprile 1927. Il lavoro come dovere sociale, da sottoporre dunque al rigido controllo dello Stato: è questo principio che innerva entrambi i documenti³¹. Le colonie agricole vedono modificata la propria denominazione da “case di pena intermedia” in “case di lavoro all'aperto”³²: possono trovarvi posto adesso anche gli ergastolani, braccia aggiuntive per le opere di bonifica e colonizzazione interna che il fascismo si impegna a rilanciare.

Il progetto di recupero delle terre malsane era stato rinnovato con la

²⁹ F. Bricola, *Il sistema sanzionatorio penale nel codice Rocco e nel progetto di riforma*, in Id. et al., *Giustizia penale e riforma carceraria in Italia*, Roma 1974, pp. 46-47; G. Neppi Modona, *Vecchio e nuovo nell'ordinamento penitenziario*, ivi, p. 14.

³⁰ O. Vocca, *Il carcere. Linee di politica criminale*, Napoli 2003, p. 73.

³¹ S. Gallo - F. Loreto, *Storia del lavoro nell'Italia contemporanea*, Bologna 2024, p. 174.

³² Nel 1938 le case di lavoro all'aperto erano quelle di Castiadas, Alghero, Isili, Mamone e Pianosa. Quattro anni prima, come si vedrà meglio più avanti, l'Ente ferrarese per la colonizzazione aveva assunto il controllo di Cuguttu, mentre gli istituti di Gorgona, Asinara e Capraia erano indicati ancora come colonie agricole, al pari di quello di Venezia, riservato alle donne.

legge Mussolini del 24 dicembre 1928 (n. 3134), tetto di un edificio di cui il Testo unico del 30 dicembre 1923 (n. 3526) aveva provveduto a gettare le fondamenta, poi rinsaldate dalla legge Serpieri del 18 maggio 1924 (n. 753). «Della *bonifica integrale*»³³ – così il regime definisce il suo disegno, mutuando un'espressione in uso già a fine Ottocento –, proprio Arrigo Serpieri rimarcherà a più riprese la presunta cesura con il disegno liberale, colpevole, a suo parere, di essersi preoccupato del solo prosciugamento degli acquitrini³⁴. Il territorio coinvolto negli interventi ideati dal regime, invece, va anche dotato «di quella permanente attrezzatura tecnica che è necessaria per renderlo adatto ad accogliere un sistema di produzione intensivo, capace di far vivere la più densa popolazione, col miglior uso della terra e dell'acqua»³⁵.

Questa concezione olistica delle opere di bonifica è funzionale all'auspicato aumento della produzione agricola nazionale, rappresentando uno dei cardini del piano autarchico proposto dal governo Mussolini. A fare da contrafforte a questo disegno sono, per un verso, il positivo andamento registrato dai prezzi agricoli a metà degli anni Venti e, per un altro, lo stato di permanente sofferenza della bilancia commerciale, di cui uno dei principali responsabili continua a essere il cospicuo acquisto di grani esteri. Nella stessa direzione spinge lo scenario che si va definendo sul versante migratorio, dove alle misure restrittive adottate dagli Stati Uniti (il *Quota Act* del 1921 e l'*Immigration Bill* del 1924) la depressione economica degli anni Trenta sommerà una generalizzata chiusura delle frontiere³⁶.

Nota è la relazione che lega il progetto della bonifica integrale all'inaridirsi dei canali transoceanici, valvola di sfogo che dalla fine del XIX secolo aveva contribuito a mantenere equilibri interni altrimenti insostenibili. Il bisogno di garantire un reddito a masse stritolate, adesso, fra la carenza di terra e di lavoro in patria e la crescente difficoltà a trasferirsi oltreconfine guida il fascismo verso una politica del territorio non inedita (le bonifiche), che si abbina a una politica demografica (le migrazioni interne), questa sì, originale³⁷. Facendo di necessità virtù e

³³ E. Sori, *L'emigrazione italiana dall'Unità alla seconda guerra mondiale*, Bologna 1979, p. 432.

³⁴ A. Serpieri, *Il compito dell'agronomo nella bonifica integrale*, in Id., *La legge sulla bonifica integrale nel primo anno di applicazione*, Roma 1931, p. 208.

³⁵ A. Serpieri, *La bonifica integrale*, Roma 1930, p. 7.

³⁶ E. Sori, *Emigrazione all'estero e migrazioni interne in Italia tra le due guerre*, in «Quaderni storici», 29/30 (1975), p. 580.

³⁷ Ivi, p. 585; A. Treves, *Le migrazioni interne nell'Italia fascista. Politica e realtà*

mistificando la realtà, il governo proclama il paradossale divieto a emigrare fuori dall'Italia³⁸. Al contempo, impone a migliaia di famiglie contadine di abbandonare la propria residenza per spostarsi sulle nuove terre conquistate all'agricoltura³⁹.

Inaugurata con il Discorso dell'Ascensione (27 maggio 1927), la politica demografica si affianca al ruralismo, visione passatista con cui il regime ammantava la propria idea del futuro del Paese⁴⁰. Alleggerire i centri urbani e popolare i campi costituiscono la sintesi di un progetto che punta ad accrescere la produzione agricola e, insieme, il numero degli italiani (da quaranta a sessanta milioni in vent'anni, intima Mussolini), nella misura in cui in campagna l'elevato bisogno di braccia invita a fare più figli che in città. I trasferimenti della popolazione sono da promuovere e da gestire. In questa ottica, il fascismo attrezza una macchina che passa, al vertice, per il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione e, alla base, per uffici di collocamento pubblici: questi ultimi sono incaricati di distribuire sia i lavoratori temporaneamente addetti alle opere di bonifica, sia le famiglie coloniche destinate ad abitare in maniera stabile i territori infine recuperati alla coltivazione.

Che nella bonifica integrale vengano impiegati detenuti sembra incoerente con l'obiettivo di contenere la disoccupazione, spada di Damocle sospesa sulla testa di un Paese di emigranti da dove non si può più emigrare. A segnalarlo nel 1930 non è un oppositore del regime, ma l'allineatissimo Giovanni Novelli, direttore generale delle carceri⁴¹. Nondimeno, nel torinese che proprio in questa fase transita per la promulgazione del Codice Rocco, il fascismo sceglie non solo di insistere nell'utilizzo dei detenuti, ma anche di rilanciare le colonie penali agricole nel quadro della formazione dell'"uomo nuovo", perno del suo progetto totalitario.

Di "uomo nuovo" si era discusso già in età liberale. Per esempio, nel 1906 Giuseppe Cusmano – agronomo di cui si avrà modo di trattare nelle pagine seguenti – scrivendo della Sardegna aveva osservato: «l'uomo nuovo, che deve assicurare all'Isola l'agricoltura dalle abbondanti frutta,

demografica, Torino 1976, pp. 106-107; S. Musso, *Storia del lavoro in Italia dall'Unità a oggi*, Venezia 2011, pp. 42-43.

³⁸ C. Ipsen, *Demografia totalitaria. Il problema della popolazione nell'Italia fascista*, Bologna 1997, pp. 83-84.

³⁹ E. Sori, *L'emigrazione italiana*, cit., p. 431.

⁴⁰ R. Volpi, *Storia della popolazione italiana dall'Unità a oggi*, Firenze 1989, pp. 105-106; C. Ipsen, *Demografia totalitaria*, cit., p. 85.

⁴¹ G. Novelli, *Il lavoro dei detenuti*, in «Rivista di diritto penitenziario», 3 (1930), p. 489.

deve essere educato al lavoro attivo, e principalmente ad avere confidenza di sé. [...] E quando sarà fatto l'uomo, il progresso agrario sarà a metà cammino»⁴². Inutile sottolineare come l'uomo nuovo inseguito dal fascismo abbia caratteri e scopi molto più estesi e articolati di quelli attribuiti da Cusmano al contadino sardo d'inizio secolo.

Uomo nuovo e bonifica integrale troveranno una sintesi nella "bonifica umana", progetto che il regime mussoliniano consoliderà nell'ultimo tratto della sua parabola. A questo disegno il guardasigilli Dino Grandi, nel decennale del Codice Rocco e della riforma penitenziaria, dedicherà due ponderosi volumi, dove saranno presi in esame gli istituti (carceri, scuole, ospedali ecc.) funzionali all'obiettivo di normalizzare l'Italia, depurandola dagli elementi eterogenei, disubbidienti e malati⁴³. In queste pagine Grandi – ovvero Novelli, che ne è il vero autore – loderà il lavoro svolto nelle colonie penali, in particolare quelle attive in Sardegna, in vista tanto del recupero sociale dei detenuti, quanto della trasformazione dei terreni bonificati in villaggi rurali da cedere a enti agricoli o a organizzazioni di contadini⁴⁴.

3. *Castiadas: la colonia penale agricola italiana*

The three principal ones are on Pianosa, Gorgona, and Capraia; there is a smaller colony on the island of Monte Cristo, immortalized by Alexandre Dumas, and, lastly, a large and increasing establishment at Castiadas, a mountainous district on the island of Sardinia. A vast amount of good work has been done at these during the last decade; the colonies are mainly self-supporting; they grow their own corn, make their own clothes and administer generally to their own needs as regards buildings, roads, and communications, the manufacture of agricultural implements and machinery. Other important and profitable results have been obtained, the colonies can boast of vineyards producing excellent wine, rich olive groves, good cereal crops; at Castiadas, which employs a boat of its own for shipment of provisions, the stock raising has been most successful, and herds of cattle, sheep, and goats are to be met with on its extensive pasture

⁴² G. Cusmano, *La "Sardegna agricola"*, Milano 1906, pp. 12-13.

⁴³ G. Neppi Modona - M. Pellissero, *La politica criminale durante il fascismo*, in L. Violante (cur.), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Torino 1997, pp. 817-818.

⁴⁴ D. Grandi, *Bonifica umana. Decennale delle leggi penali e della riforma penitenziaria*, vol. I, Roma 1941, p. 11.

lands, all of them tended by convict herdsmen who live a free life for away from the prison⁴⁵.

Così scrive nel 1896 Arthur Griffiths, ispettore delle carceri britanniche, in un articolo dove rimarca la validità delle colonie agricole come alternativa alle prigioni al chiuso e plaude all'Italia per essere, fra i paesi occidentali, quello ad averne fatto il più ampio ricorso.

Castiadas è la principale delle colonie del Regno. Aveva visto la luce per iniziativa dell'ispettore penitenziario Ernesto Cicognani, che nell'agosto 1875 era sbarcato a Cala Sinzias, lungo la costa sudorientale della Sardegna. Insieme a lui, un pugno di forzati del bagno di pena cagliaritano di San Bartolomeo⁴⁶, cui era stato affidato il compito di costruire baracche per ospitare qualche decina di altri detenuti. Appena quattro anni dopo, la colonia possedeva dormitori per seicento condannati, per il direttore, per il resto del personale amministrativo e per le guardie, oltre agli indispensabili locali di servizio⁴⁷.

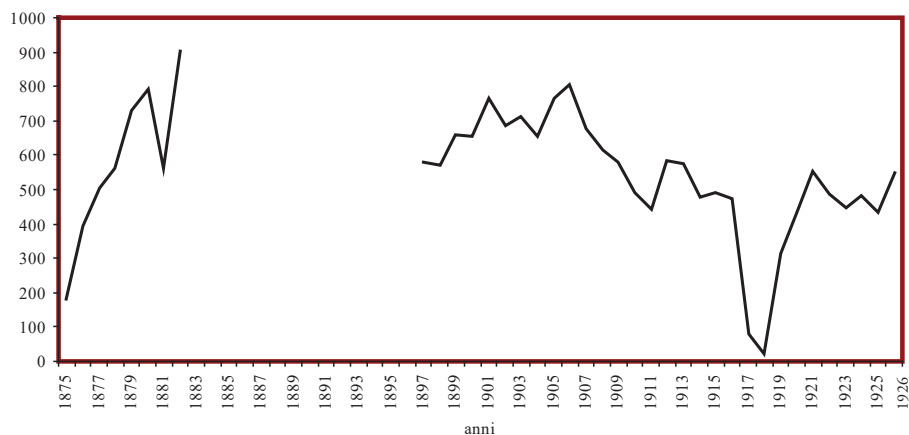
Nel recinto delle colonie agricole italiane, Castiadas deve la propria centralità non tanto alla sua maggiore superficie (sei ettari e mezzo), né all'elevato numero di detenuti che raccoglie. Un numero soggetto peraltro a oscillazioni repentine, come quella causata nel 1882 dall'arrivo dei due terzi dei forzati del bagno della Foce (Genova), o come quella determinata dall'afflusso di prigionieri durante la prima guerra mondiale e dalla conseguente redistribuzione dei condannati in altri istituti di pena (fig. 2).

⁴⁵ A. Griffiths, *Penal Colonies – Agricultural and Industrial*, in «The North American Review», 481/163 (1896), p. 685.

⁴⁶ La maggior parte delle fonti indica in una trentina i forzati che sbarcarono a Cala Sinzias l'11 agosto 1875. Secondo Alfredo Angelelli, invece, i detenuti erano diciotto, accompagnati da sei guardie (A. Angelelli, *La colonia penale agricola di Castiadas*, cit., pp. 3-4).

⁴⁷ F. Mele, *L'Asinara e le colonie penali in Sardegna: un'isola penitenziaria?*, in M. Da Passano (cur.), *Le colonie penali*, cit., p. 194.

Fig. 2 - Movimento dei detenuti nella colonia penale agricola di Castiadas, 1875-1926



Fonte: Statistiche delle carceri, anni corrispondenti; nostra elaborazione.

Nota: detenuti presenti al 31 dicembre di ogni anno.

Castiadas deve il suo primato alla capacità di incarnare al meglio gli obiettivi penali, economici e demografici assegnati alle colonie agricole dallo Stato liberale, prima, e da quello fascista, poi. Ferocemente inospitale⁴⁸ (*nomen omen*: “terra castigata”), essa non rischia certo di annacquare il valore punitivo della condanna per chi vi è accolto. Inoltre, Castiadas insiste su una regione, la Sardegna, dove bonificare, colonizzare e accrescere la produzione agricola rappresentano pressanti necessità.

La bonifica è un intervento di salute pubblica che mette a repentaglio la salute di chi lo attua. La malaria incombe sulla colonia, costringendo detenuti e guardie a seguire avvertenze insostenibili nell’afa estiva che soffoca la zona. Così è, soprattutto, per l’obbligo di portare guanti e cappucci di tela con fessure protette da una fitta trama metallica all’altezza degli occhi⁴⁹. Queste misure, peraltro, verranno introdotte solo allo scadere dell’Ottocento, una volta che la scienza avrà individuato nella zanzara anofele, e non in generiche determinanti climatiche, la vera causa della malattia. Nel ventennio precedente, per colpa dell’errata valutazione

⁴⁸ A.L. Triloca, *Le colonie penali per la trasformazione agraria: contesto storico, economico-politico e sociale*, in G.A. Farris-S.A. Tedde (curr.), *Un secolo di “bonifica umana”. Colonie penali e miglioramento fondiario nella Nurra di Alghero (1864-1962)*, Sassari 2016, pp. 20-21.

⁴⁹ F. Mele, *L’Asinara e le colonie penali in Sardegna*, cit., p. 195; E. Manunza, *Casa penale intermedia di Castiadas. Relazione della campagna antimalarica del 1902*, Roma 1903, pp. 5-6.

eziologica, le squadre dei detenuti alle prese con il recupero dei terreni erano state «decimate dalle febbri malariche» e «nel cimitero non si cessava di scavare le fosse»⁵⁰. Nel 1900 a Castiadas si erano contati quindici morti, mentre la metà dei condannati risultava avere contratto la malattia⁵¹. Cinque anni più tardi, dei circa settecento residenti nella colonia, oltre duecento erano stati ricoverati per febbri malariche⁵².

Grazie al ricorso ad alcune misure profilattiche e all'uso del chinino, dall'età giolittiana la situazione migliora. A testimonianza dei progressi registrati in materia, nel 1912 il noto igienista Angelo Celli cita proprio il caso della colonia di Castiadas, il cui tasso di contagio si era ridotto di quasi dieci volte dall'inizio del secolo, nonostante qualche iniziale incertezza sul percorso da seguire⁵³. A questa data, comunque, la vittoria sulla malaria in Sardegna continua a essere lontana. Nell'ottobre 1929, ai direttori delle carceri collocate nelle zone dell'isola maggiormente esposte al contagio, una circolare di Alfredo Rocco ricorderà, da un lato, di mantenere rapporti stretti con i medici provinciali e, dall'altro, di addestrare gli agenti presso le locali stazioni antimalariche⁵⁴. Nel 1934, in un saggio sul lavoro coatto all'aperto pubblicato dalla «Rivista di diritto penitenziario» si leggerà che a Castiadas la lotta contro la malattia non è ancora conclusa⁵⁵.

L'ampia diffusione della malaria – in concorso con un'economia povera, dominata da una pastorizia errante e una cerealicoltura a basse rese⁵⁶ – alimenta flussi migratori in uscita che approfondiscono la già notevole rarefazione demografica sofferta dalla Sardegna fra Otto e Novecento. Muove da qui l'intervento speciale che, tramite la legge n.

⁵⁰ G. Cusmano, *Castiadas. Casa penale agricola*, Milano 1903, p. 60.

⁵¹ E. Manunza, *Casa penale intermedia di Castiadas*, cit., p. 5.

⁵² E. Tognotti, *Per una storia della malaria in Italia. Il caso della Sardegna*, Milano 2008, p. 142.

⁵³ A Castiadas, afferma Celli, «avevano cambiato indirizzo, hanno avuto una lezione, ma ora hanno ripreso la strada buona, la via maestra della profilassi, anziché della sola cura chininica» (Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legisl. XXIII – 1a sessione – Discussioni – Tornata del 9 marzo 1912, p. 17814).

⁵⁴ *Lotta antimalarica*, in «Rivista di diritto penitenziario», 1 (1930), pp. 190-191.

⁵⁵ L. Dworzak, *Il lavoro penitenziario agricolo nella legislazione e nella pratica*, in «Rivista di diritto penitenziario», 1 (1934), pp. 341-316.

⁵⁶ G.G. Ortu, *Economia rurale in Sardegna*, in P. Bevilacqua (cur.), *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea. II: Uomini e classi*, Venezia 1990, pp. 346-355; Id., *Le campagne sarde tra XI e XX secolo*, Cagliari 2017, pp. 127-128.

382 del 2 agosto 1897, concede ai proprietari terrieri dell'isola il permesso di impiegare detenuti per il recupero, l'irrigazione e la trasformazione dei suoli, irrobustendo così il nesso fra bonifiche e sistema carcerario. I condannati dovrebbero essere raccolti in colonie mobili e distribuiti sui terreni da risanare, disposizione che, transitando per la legge Giolitti del 1904, sarà ribadita dal regio decreto n. 844 del 10 novembre 1907⁵⁷. In questa cornice, l'istituto di Castiadas vede crescere il proprio rilievo, al punto da sollecitare talvolta un ottimismo mal speso. Capita, per esempio, che all'alba del XX secolo il suo direttore, Gaetano Principe, inviti il ministero ad attribuire al più presto a contadini liberi – individualmente o uniti in cooperativa – la parte della colonia già bonificata (centoquaranta ettari della Valle del S. Pietro)⁵⁸. Il suggerimento cadrà nel vuoto.

Nel 1906, dei circa trentatremila ettari della Sardegna da risanare stimati all'indomani dell'Unità, risulta recuperato poco più del 7%⁵⁹. Ancora allo scadere degli anni Venti, gli effetti delle bonifiche sulla densità demografica regionale appaiono modesti: nonostante alcuni casi di colonizzazione spontanea in Gallura, nella Nurra, nel Salto di Quirra, nell'Ogliastra e nell'agro di Sassari-Sorso, la media degli abitanti per chilometro quadrato resta molto bassa (36 contro i 28 del 1881)⁶⁰.

Il progetto fascista della bonifica integrale prende forma dagli insuccessi di cui il regime mussoliniano incolpa i governi liberali. Le bonifiche vengono associate alla battaglia del grano e ricondotte nel capiente contenitore dell'autarchia. Afferma Serpieri nel febbraio 1930:

io vorrei che l'impostazione economica della trasformazione avvenisse piuttosto, in generale, in base ai due grandi gruppi delle colture cereali e foraggere, che sono veramente il fondamento dell'agricoltura, riservando un posto subordinato e complementare alle altre⁶¹.

⁵⁷ G. Novelli, *Il lavoro dei detenuti*, cit., p. 536.

⁵⁸ Archivio centrale dello Stato (Acs), Ministero dell'Interno (Mi), Direzione generale delle carceri e dei riformatori (Dgcr), Archivio generale (Ag), b. 224, fasc. Castiadas, Gaetano Principe all'Ill. Signor Direttore G.le delle Carceri, Castiadas, 14 gennaio 1902; ivi, Il Direttore della Colonia penale di Castiadas all'Ill.mo Comm.re Avv.to Giuseppe Canevelli-Direttore Generale Carceri, Castiadas, 26 marzo 1902.

⁵⁹ E. Novello, *La bonifica in Italia*, cit., p. 169.

⁶⁰ A. Conti, *Le bonifiche in Sardegna in rapporto alla malaria*, Sassari 1927, p. 7; G. Seghetti, *La mano d'opera agricola e la colonizzazione in Sardegna*, Roma 1928, pp. 83-85.

⁶¹ A. Serpieri, *Il compito dell'agronomo nella bonifica integrale*, cit., p. 212.

Durante il fascismo, bonifiche e grano compongono un'endiadi in realtà poco originale, come conferma un'aspra polemica esplosa proprio a Castiadas già al debutto del Novecento tra il direttore della colonia e Cusmano. Lo scontro si era acceso intorno alla coltivazione del frumento nei campi risanati, con il direttore intenzionato a ridurne la portata (gli ultimi raccolti erano stati rovinati dall'invasione delle cavallette e dunque, a suo parere, sarebbe stato preferibile concentrarsi su altri prodotti), mentre Cusmano suggeriva di insistere (in abbinamento però con la sulla, nel quadro di una rotazione biennale che avrebbe garantito maggiori rendimenti per il grano e, insieme, foraggio a sufficienza per alimentare il bestiame)⁶². A spuntarla, infine, era stato il secondo. Cusmano, peraltro, non nascondeva le difficoltà nel continuare lungo questa strada nella colonia sarda, dove

con qualche successo [...] si possono coltivare l'orzo, l'avena, i legumi, i fieni, ecc., solo perché cessano di vegetare nel maggio, quando, cioè, non fa ancora molto caldo.

Il frumento, invece, vi produce generalmente poco per motivi diversi, ma più specialmente perché matura tardi il suo seme (giugno-luglio) e non trova nel terreno il materiale preferito – l'argilla – che gli fornisca la necessaria umidità. In Castiadas esso si coltiva su larga scala per avere il pane necessario ai suoi abitanti; però, come si è visto, a causa del suolo disadatto e, per giunta, magro, in 20 anni non ha dato che prodotti irrisori⁶³.

Il fascismo non mancherà di enfatizzare i risultati conseguiti dalla battaglia del grano a Castiadas, dove nel 1929 la resa del frumento verrà descritta come doppia rispetto a quella delle zone limitrofe⁶⁴. Nel 1933, secondo le fonti ministeriali, la produzione cerealicola soddisfa largamente il fabbisogno della colonia⁶⁵. Nello stesso anno si assiste alla definitiva giunzione, in Sardegna, fra politica penitenziaria (colonie

⁶² Acs, Mi, Dgcr, Ag, b. 121, fasc. Castiadas, Direzione della casa di pena intermedia al Ministero dell'Interno-Direzione Generale delle Carceri, Castiadas, 17 luglio 1900; ivi, Direzione della Casa di reclusione al Ministero dell'Interno-Direzione Generale delle Carceri, S. Bartolomeo (Cagliari), 30 luglio 1900; ivi, b. 204, fasc. Castiadas, Ministero dell'Interno-Direzione Generale delle Carceri, Roma, 1 giugno 1901.

⁶³ G. Cusmano, *Castiadas*, cit., p. 37.

⁶⁴ *La battaglia del grano e l'Amministrazione carceraria; semina nella colonia penale di Castiadas*, in «Rivista di diritto penitenziario», 1 (1930), pp. 208-209.

⁶⁵ *Notiziario. Felici risultati della battaglia del grano nelle colonie penitenziarie*, in «Rivista di diritto penitenziario», 1 (1933), p. 474.

agricole), politica sanitaria (bonifiche) e politica demografica (migrazioni interne). La saldatura avviene con la comparsa dell'Ente ferrarese per la colonizzazione.

Anticipato dalla Società di bonifiche sarde – negli anni Venti artefice del recupero della pianura del Campidano e della fondazione della città di Mussolinia – l'Ente ferrarese prende vita dal testo unico n. 215 del 13 febbraio 1933, che sancisce ufficialmente l'avvio della bonifica integrale. In questo ambito, un occhio di riguardo viene riservato alla Sardegna, i cui campi da risanare coprono il 12% del territorio complessivo sul quale intervenire⁶⁶. Il nuovo istituto vede la luce il 7 ottobre dello stesso anno, con il compito di trapiantare sui terreni bonificati il maggior numero possibile di famiglie bracciantili e contadine provenienti dalla provincia emiliana, dove la situazione economica e sociale, complici la chiusura delle vie migratorie e la Grande crisi economica, è molto delicata. Poche settimane dopo la sua nascita, l'Ente ferrarese riceverà dallo Stato la gestione della colonia penale di Cuguttu, che l'anno seguente sarà ribattezzata Azienda agraria Maria Pia di Savoia.

Il disegno governativo prevede che anche le colonie di Isili e Castiadas finiscano sotto il controllo dell'Ente. Nel caso di Castiadas, in particolare, il passaggio viene programmato per il 1939, per poi slittare di un paio di anni. «Vi è tutto quanto è necessario per l'organizzazione della vita civile di un villaggio – scrive Grandi (alias Novelli) nel 1941 –: uffici, abitazioni, scuole, chiesa, magazzini, acquedotto, luce elettrica»⁶⁷. Perché il trasferimento si realizzi, i suoi detenuti dovranno essere trasportati nella erigenda colonia penale di Porto Conte⁶⁸. Quest'ultima, però, non sarà mai edificata e il progetto non si completerà.

4. Produzione e lavoro nella colonia

A fine Ottocento, la riforma del sistema penitenziario punta a rendere le colonie agricole strutture in grado anzitutto di soddisfare, autonomamente, il proprio fabbisogno interno. Ne consegue l'organizzazione di un ventaglio di attività dirette, in prima istanza, a coprire la domanda della

⁶⁶ A. Serpieri, *La legge sulla bonifica integrale nel quinto anno di applicazione*, Roma 1935, p. 3.

⁶⁷ D. Grandi, *Bonifica umana*, cit., p. 12.

⁶⁸ *La colonizzazione dell'Ente Ferrarese in Sardegna*, in «Bonifica e colonizzazione», n. 11, 1939, p. 353.

popolazione residente.

Il *focus* posto sulle opere di bonifica e sulla lavorazione dei campi infine risanati comporta la definizione di una gerarchia che, disciplinata dai regolamenti del 1887 e del 1891, pone al vertice di questi istituti due figure: il direttore e l'agronomo. Le loro prerogative delineano confini non sempre netti. All'agronomo spetta una lunga serie di compiti: la stesura del piano generale delle attività di risanamento e coltivazione del territorio, da sottoporre al nullaosta del ministero; il controllo delle opere infine eseguite e la relativa contabilità; la distribuzione dei detenuti nei poderi e nelle manifatture; la loro istruzione tecnica, così come quella degli agenti; la sorveglianza dei condannati sul lavoro e l'attribuzione delle paghe; la cura della salute del bestiame; il monitoraggio degli attrezzi e dei locali⁶⁹. Sono responsabilità tanto ampie da sovrapporsi, talvolta, a quelle del direttore e scatenare conflitti di competenze. Ne è prova la già ricordata *querelle* d'inizio secolo, quando Cusmano, richiesto dal ministero di verificare le condizioni delle colonie penali sarde, aveva definito «saccheggio»⁷⁰ le scelte colturali effettuate a Castiadas, suscitando la dura replica della direzione⁷¹.

Proprio Cusmano offre la migliore prospettiva per descrivere la figura dell'agronomo nelle colonie penali italiane dell'età liberale. Originario di Caltagirone, figlio di un ingegnere agrario, nel 1879 questi aveva vinto un concorso pubblico per l'istituto di Castiadas. Successivamente, era stato chiamato a occuparsi anche di altre colonie, sempre in Sardegna, incarico che gli aveva permesso di approfondire la conoscenza della materia e di integrare l'attività di agronomo pratico con una copiosa produzione pubblicistica di settore⁷².

All'agronomo il fascismo conferirà compiti persino superiori a quanto avvenuto in età liberale. La retorica del regime lo erigerà a perno della

⁶⁹ *Regolamento per le colonie penali agricole*, cit., artt. 12-25; S.A. Tedde, *Ruolo e competenze dell'agronomo nelle colonie penali*, in G.A. Farris-S.A. Tedde (curr.), *Un secolo di "bonifica umana"*, cit., pp. 47-61.

⁷⁰ Acs, Mi, Dgcr, Ag, b. 121, fasc. Castiadas, Casa penale intermedia di Castiadas, Rapporto agrario anno 1899-1900.

⁷¹ Il direttore della colonia, difendendo le decisioni assunte, non aveva mancato di sottolineare come, se scempio c'era stato, fra i responsabili dovesse contarsi lo stesso Cusmano, agronomo di Castiadas per un lungo periodo nella seconda parte dell'Ottocento (Acs, Mi, Dgcr, Ag, b. 121, fasc. Castiadas, Direzione della Casa penale intermedia al Ministero dell'Interno-Direzione Generale delle Carceri, Castiadas, 6 ottobre 1900).

⁷² Per una ampia nota bio-biografica sul personaggio si rinvia a S. Tedde, *Le colonie penali sarde tra Otto e Novecento nell'analisi dell'agronomo siciliano Giuseppe Cusmano*, in G.A. Farris-S.A. Tedde (curr.), *Un secolo di "bonifica umana"*, cit., pp. 65-95.

bonifica integrale e dell'autarchia, «un apostolo della redenzione sociale, [...] un pioniere del progresso agrario, [...] il buon babbo dei reclusi-coloni che si trasformano sotto la sua guida in ottimi agricoltori ed uomini virtuosi»⁷³. «Siano gli agronomi degni della grande ora che batte sul quadrante della storia, per la redenzione dell'augusta terra italiana»⁷⁴, esorterà Serpieri.

Nondimeno, è al solo governo che compete la determinazione degli indirizzi generali delle colonie. Muovendo da questo assunto, nel periodo compreso fra la sua apertura e la caduta del fascismo, Castiadas vive tre grandi fasi. Nella prima, l'impegno si orienta verso la costruzione delle infrastrutture di base, a cominciare dai dormitori per i detenuti e gli agenti. La colonia assolve questo compito in pochi anni, durante i quali assume quella che sarà la sua fisionomia pressoché definitiva. Ultimata la fase iniziale, viene dato avvio sia alla bonifica dei suoli, sia allo sfruttamento del bosco, sia ad alcune manifatture. La terza fase si connota, invece, per la messa a coltura dei terreni recuperati e lo sviluppo di attività di rielaborazione delle materie prime provenienti dai campi e dall'allevamento del bestiame. C'è infine un "fuori sacco", che sfugge alle statistiche ministeriali: il lavoro nelle saline, cui almeno fino al termine dell'Ottocento un alto numero di detenuti di Castiadas viene impiegato stagionalmente su richiesta del carcere di San Bartolomeo⁷⁵.

Qualunque siano le mansioni richieste, nella colonia gran parte del tempo è spesa lavorando (tab. 1)⁷⁶.

⁷³ E. Manfredi, *La bonifica delle terre incolte*, cit., p. 4.

⁷⁴ A. Serpieri, *Il compito dell'agronomo nella bonifica integrale*, cit., p. 216.

⁷⁵ Acs, Mi, Dgcr, Ag, b. 22, fasc. Castiadas, Direzione della casa di pena intermedia al Ministero dell'Interno-Direzione Generale delle Carceri, Castiadas, 5 luglio 1898.

⁷⁶ Si veda, in merito, la descrizione di una giornata nella colonia resa Cusmano all'alba del Novecento (G. Cusmano, *Un giorno di lavoro nella casa penale di Castiadas*, in «Rivista di discipline carcerarie», 3 (1902), pp. 95-98).

Tab. 1 - Giornata-tipo dei detenuti di Castiadas, 1912

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
sveglia giorni feriali	6¼	6	5¾	5	4¾	4¼	4¼	4½	5	5¾	6	6¼
sveglia giorni festivi	7	6¾	6½	6	6	5	5	5½	6	6½	6¾	7
messa giorni festivi	8½	8½	8	7	7	6	6	7	7	7½	8	8½
uscita per lavoro	7¼	7	6¾	6	5¾	5¼	5¼	6½	6	6¾	7	7¼
riposo mattutino (sul posto)	9-9¼	9-9¼	8½-8¾	8½-8¾	8½-8¾	8-8½	8-8½	8½-8¾	8½-8¾	8½-8¾	9-9¼	9-9¼
riposo mattutino (sul posto)	12-13	12-13	12-13	12-13½	12-14	12-14	12-14	12-14	12-14	12-12¾	12-13	12-13
distribuzione sopravvito per	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
lavoranti interni (fabbrì,												
calzolat ecc.)												
ritiro dal lavoro	17	17¼	17¾	18¾	18½	19	19	18½	18	17½	17¼	17
distribuzione vitto giorni	17¼	17½	18	18¼	18¾	19¾	19¼	18¾	18¼	17¾	17½	17¼
feriali												
distribuzione vitto giorni	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
festivi												
distribuzione vitto agli	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
annalati giorni feriali												
distribuzione vitto agli	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
annalati giorni festivi												
distribuzione sopravvito per	17½	17¾	18	18	18¼	19¼	19¼	19	18¼	18	17¼	17½
lavori esterni (agricoltori,												
pastori ecc.)												
conta dei reclusi e chiusura	18½	18¾	19	19	19½	20	20	19¾	18½	19	18	18½
nei dormitori												
silenzio	19	19¾	20	20	20¼	20¼	21¼	21	20½	20	20	19½

Fonte: Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori,
La colonizzazione interna nelle sue applicazioni col mezzo delle colonie penali agricole, cit., pp. 90-91.

Castiadas è divisa in diramazioni, più o meno lontane dallo stabilimento centrale, con il quale sono collegate attraverso strade sconnesse. A ciascuna diramazione viene assegnato un numero variabile di detenuti, chiamati a svolgere lavori la cui natura varia a seconda delle necessità⁷⁷. Un prospetto della distribuzione settoriale degli impieghi dei condannati è offerto dalla tab. 2, dove si rileva come nei primi due decenni di vita della colonia il baricentro si sposti – al progredire del recupero dei terreni bonificati – verso le occupazioni agricole.

Tab. 2 - Distribuzione delle giornate di lavoro nella colonia di Castiadas per attività, 1880-1903 (anni benchmark)

<i>lavorazioni</i>	<i>1880</i>		<i>1898</i>		<i>1903</i>	
	n. giornate	% totale gg. lavorate	n. giornate	% totale gg. lavorate	n. giornate	% totale gg. lavorate
agricoltura ecc.	87.950	54,3	85.519	79,0	153.789	79,2
muratori, manovali ecc.	64.380	39,7	5.698	5,2	13.545	6,9
falegnami, ebanisti ecc.	1.239	0,7	2.739	2,5	5.077	2,6
fabbri ferrai, stagnini ecc.	1.587	0,9	3.199	2,9	6.196	3,2
calzolai, sellai	2.170	1,3	2.956	2,7	5.560	2,8
sarti	4.617	2,8	3.709	3,4	5.561	2,8
pastai e fornai	-	-	4.332	4,0	4.437	2,2

Fonte: Statistica delle carceri, anni corrispondenti; nostra elaborazione.

La gamma dei lavori nei quali i detenuti sono impegnati appare molto ampia. Specie per quanto riguarda l'agricoltura, l'allevamento e l'edilizia, i compiti richiesti ai condannati si dispongono su una tavolozza dalle numerose sfumature (tab. 3).

⁷⁷ All'inizio degli anni Trenta le diramazioni sono undici: Sitò, San Pietro, Manna, Masone, Acqua Callenti, Stauli Mannu, Liudu Canudu, Genna Spina, Casa colonica, Lacus, Mandria centrale (*Castiadas, la più grande colonia penale dell'isola (1875-1956)*, in V. Gazale-S.A. Tedde (curr.), *Le carte liberate. Viaggio negli archivi e nei luoghi delle colonie penali della Sardegna*, Sassari 2016, p. 118).

Tab. 3 - Lavori dei detenuti a Castiadas, 1903

<i>lavori a giornata</i>	<i>lavori a cottimo</i>
innestatori; potatori; bovari; stallieri; segantini; ortolani; pastori e vignaiuoli; cantinieri; lavoratori alla trebbiatrice; dicioccatura o dissodamento di terreni nuovi; zappatura vigne; custodia del bestiame bovino; taglia legna; lavoratori dell'aia; pigiatura dell'uva e svinatura; sarchiatura di cereali e legumi; abbicatura; stradino; spazzamandre; acquaioli dei lavoratori; vendemmiatori; raccolta di sarmenti; rastrellatura di fieni; spargimento di concime	zappatura invernale e scalzatura; raccolta e legatura di sarmenti; scasso o fossa in terreno di mezzana resistenza, compatto o roccioso; trasporto di pietra; muri a secco a due facce con pietra sul posto; mietitura a fior di terra, di frumento, orzo, avena; falciatura fieno con falce fienaja; dicioccatura o dissodamento di terreno; fossi di scolo e trasporto di sterro; trasporti di terra; escavazione di pietra per fare muri a secco; muri di pietra e malta di terra con intonaco greggio a calce; breccia da strada, compresa la raccolta della pietra; massicciata stradale; taglio di pali da vigna e simili; segatura di tavole, tavoloni e travi di leccio, pioppo, olmo, abete; manici per picchi e zappe di polloni di leccio; manici di legname a spacco; raccolta di ghiande e carrube; muri di sostegno per terrapieni a una sola faccia; fascinatura compresa la legatura; carbone

Fonte: Cusmano, *Castiadas. Casa penale agricola*, cit., pp. 90-91.

Al pari di tutti gli istituti carcerari del paese, Castiadas non sfugge al dibattito sui riflessi che il lavoro dei condannati può irradiare sul mercato. La produzione coatta, sia essa manifatturiera o agricola, falsa le regole auree della libera iniziativa? È questo l'interrogativo intorno cui ruota la discussione.

A Castiadas il rapporto con il mercato assume tre forme. La prima riguarda i contatti che la struttura stringe con i "privati liberi". Rientrano in questa categoria coloro che gestiscono alcuni servizi interni, quali la cantina e la rivendita dei tabacchi⁷⁸, al pari di qualche assistente esterno che viene affiancato ai detenuti o li sostituisce nel disbrigo di attività specializzate, come la conduzione delle trebbiatrici a vapore⁷⁹.

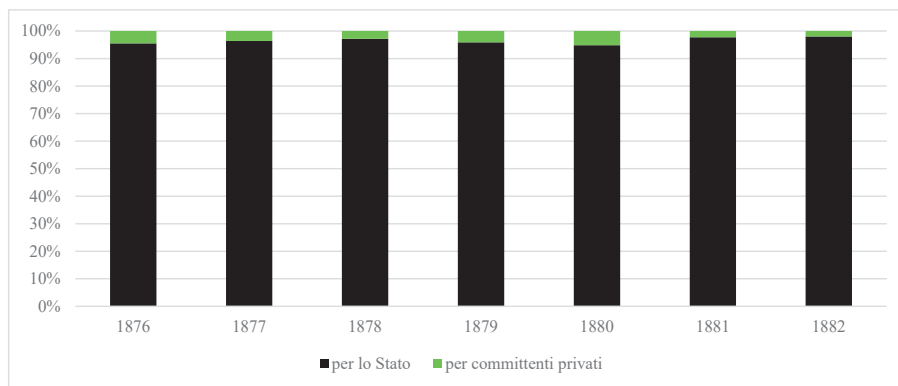
Ricadute potenzialmente superiori ha la presenza di imprese che alla

⁷⁸ È il caso di Giacomo Mosca, che all'alba del Novecento assume la gestione dei due servizi presenti nella colonia (Acs, Mi, Dgcr, Ag, b. 109, fasc. Castiadas, Direzione della Casa di pena intermedia di Castiadas, Copia di lettera del Sig. Giacomo Mosca e indirizzata a questa Direzione, Muravera, 17 ottobre 1900); ivi, Ministero dell'Interno-Direzione Generale delle Carceri al Direttore della Casa penale intermedia di Castiadas, Roma, 19 novembre 1900).

⁷⁹ Acs, Mi, Dgcr, Ag, b. 121, fasc. Castiadas, Direzione della Casa di pena intermedia di Castiadas, Copia di Atto di convenzione provvisoria stipulato fra l'Amministrazione della Colonia Penale di Castiadas e il Signor Cadelano Salvatore per prestazione personale della funzione di macchinista, 24 luglio 1900.

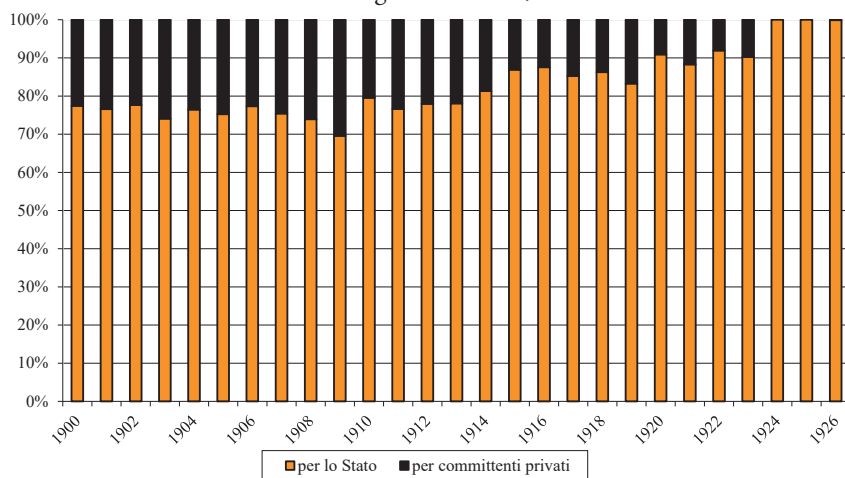
colonia appaltano alcune produzioni e ne impiegano la manodopera coatta, gestendola talvolta tramite il filtro dell'amministrazione carceraria, talvolta per via diretta. Sebbene i dati ministeriali siano largamente incompleti, in età liberale Castiadas risulta aprirsi a committenti esterni con parsimonia. Lo stesso accade nelle altre colonie penali, cui il fascismo imporrà infine di abbandonare del tutto questo tipo di rapporti, riservando ai detenuti i soli lavori da svolgere per lo Stato (figg. 3 e 4).

Fig. 3 - Giornate di lavoro per lo Stato e per committenti privati a Castiadas, 1875-1882



Fonte: Statistica delle carceri, anni corrispondenti; nostra elaborazione.

Fig. 4 - Giornate di lavoro per lo Stato e per committenti privati nelle colonie agricole italiane, 1900-1926



Fonte: Statistica delle carceri, anni corrispondenti; nostra elaborazione.

Capita, nondimeno, che le colonie agricole attraggano l'attenzione anche di alcune ditte di rilievo. Su Castiadas, per esempio, nei primi anni Ottanta cade lo sguardo di un imprenditore importante come il piemontese Francesco Cirio, alla ricerca di terre e affari in un Mezzogiorno dove intravede grandi opportunità da sfruttare⁸⁰. Sperimentatore di inedite tecniche conserviere e mercante dai robusti contatti internazionali, questi chiede al governo la gestione completa della struttura carceraria. La sua casa commerciale si offre di distribuire i prodotti agricoli della colonia sia nel mercato locale, sia oltreconfine. Nella stessa colonia Cirio impianterebbe vari stabilimenti: per le conserve, per i legumi e la frutta essiccati, per l'olio d'oliva, per la fecola, per il vino, per i formaggi. Edificherebbe inoltre una fabbrica per realizzare concimi artificiali, utilizzando i minerali presenti nell'isola e i resti del bestiame macellato. E poi officine volte al confezionamento delle merci da vendere. L'imprenditore piemontese si impegna anche a completare la rete viaria e i lavori di bonifica.

La Colonia di Castiadas cesserà di comparire agli occhi loro [dei sardi] quale una Istituzione carceraria – scrive –, per rivestire la forma di un faro che rischiara loro una via, presentita capace di guidarli al conseguimento di quel benessere che dovrebbe essere dote di una regione la cui natura è stata larghissima di favori, ma che hanno disperato potersi aprire ad opera loro, troppo ancora inconsci della potenza delle forze riunite e della lunganimità e perseveranza nei tentativi, ed incerti intorno alla direzione da seguire⁸¹.

Cirio si dice entusiasta di accollarsi questa missione. Il suo, però, è un entusiasmo condizionato. Le condizioni poste dall'imprenditore piemontese sono un contributo finanziario annuo pari alla spesa sopportata dallo Stato per la gestione della colonia e un prestito, a tasso di favore, per compiere gli interventi infrastrutturali progettati. Chi scrive non ha rintracciato la risposta del governo, se mai ce n'è stata una. In ogni caso, di Cirio a Castiadas, da lì in avanti, si perdono le tracce.

I più intensi contatti con il mondo esterno, la colonia sarda li ha per mezzo del carbone vegetale. Si tratta di una lavorazione che prende piede all'alba del XX secolo e a beneficio della quale vengono costruite tre case

⁸⁰ Sul fondatore della nota azienda conserviera si veda E. Moggi, *Francesco Cirio. Storia di un ragazzo che fece molta strada*, Novara 1937 e P. Signorini (cur.), *Come natura crea. Cirio una storia italiana*, Milano 2016, pp. 27-69.

⁸¹ F. Cirio, *Relazione a Sua Eccellenza il Ministro d'Agricoltura, industria e commercio intorno alle colonie penali agricole della Sardegna e proposte per il loro riordinamento a beneficio dell'isola intiera*, Torino 1884, p. 12.

ambulanti, di legno, per il trasporto e l'accoglienza di detenuti e agenti. Trainate da buoi, queste abitazioni mobili permettono ai condannati di stanziarsi nel bosco e svolgere i compiti richiesti⁸². Nel primo dopoguerra, tutte le zone coinvolte nella campagna carbonifera – la sua durata va da metà novembre a inizio giugno – verranno attrezzate con alloggi fissi, un telefono e collegamenti stradali finalmente adeguati.

A questa lavorazione attendono non solo i detenuti, impiegati nel taglio del sottobosco, ma anche alcuni «borghesi pratici del mestiere»⁸³, addetti alla formazione delle carbonaie, alla cottura, sfornatura e insaccamento del prodotto, infine al suo trasporto sino alla costa⁸⁴. Qui il carbone viene caricato sulle imbarcazioni di commercianti, i quali sono chiamati a contenderselo attraverso aste pubbliche, ma che non di rado se lo aggiudicano per via diretta, disertando gli incanti in modo da costringere la direzione della colonia a intraprendere la strada della licitazione privata⁸⁵.

Si arriva così alla seconda forma di rapporto intrattenuta da Castiadas con il mercato, vale a dire quel che la struttura distribuisce fuori dei suoi confini. Quanto viene prodotto, si diceva, deve rispondere anzitutto alla domanda dei residenti: condannati, amministratori, guardie. Qualcosa è spedito ad altri istituti detentivi. In vendita, oltre al carbone di legna, va soltanto parte della produzione casearia. Un moderno impianto per la lavorazione del latte viene aperto nello stabilimento centrale nel 1903 e affidato alla cura di un casaro (libero)⁸⁶. Tuttavia, la colonia produceva burro vaccino e formaggio lodigiano già da tempo, «in un vecchio locale

⁸² Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *La colonizzazione interna*, cit., p. 93.

⁸³ Ministero della Giustizia, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Il lavoro negli Stabilimenti Carcerari e nei RR. Riformatori*, cit., p. 54.

⁸⁴ Acs, Mi, Dgcr, Ag, b. 224, fasc. Castiadas, Direzione della Casa di pena intermedia al Ministero dell'Interno-Direzione Generale delle Carceri, Castiadas, 15 luglio 1902; Acs, Ministero di Grazia e Giustizia (Mgg), Direzione generale istituti di prevenzione e di pena (Dgipp), Archivio generale (Ag), b. 76, carte varie.

⁸⁵ Acs, Mgg, Dgipp, Ag, b. 42, Prefettura della provincia di Cagliari al Ministero dell'Interno-Direzione Generale delle Carceri, Cagliari, 28 dicembre 1907; ivi, Direzione della casa penale intermedia al Prefetto di Cagliari, Castiadas, 21 gennaio 1908; ivi, Ministero dell'Interno-Direzione generale carceri e riformatori all'Intendente di Finanza della provincia di Cagliari, Roma, 28 novembre 1908; ivi, b. 212, Prefettura della provincia di Cagliari al Ministero dell'Interno-Direzione Generale delle Carceri, 17 aprile 1910.

⁸⁶ Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *La colonizzazione interna nelle sue applicazioni col mezzo delle colonie penali agricole*, cit., pp. 57-58.

fornito di fornello a chiudenda mobile, di una caldaia tipo lombardo e di un'altra uso svizzero e di un buon corredo di attrezzi razionali»⁸⁷.

Lo sviluppo significativo dell'attività casearia è diretta conseguenza dell'allevamento praticato a Castiadas. Il possesso di animali è funzionale alla fertilità dei terreni, per quanto possibile concimati a letame e, per il resto, trattati con composti vegetali come il sovescio di lupini. Dalle vacche, al pari che dagli ovini, la colonia trae anche latte e, di qui, formaggi. Nel primo dopoguerra si contano poco meno di trecento bovini, oltre duemila pecore e agnelli, circa duecentocinquanta maiali e un numero imprecisato di capre⁸⁸. I ripetuti tentativi di migliorarne le razze, ricorrendo a incroci, danno esiti poco soddisfacenti.

La terza e ultima forma di rapporto che Castiadas intrattiene con il mercato riguarda la potenziale competizione ingenerata tra le paghe della forza lavoro detenuta e i salari della manodopera libera. La questione chiama in causa fattori di difficile verificabilità. È disponibile un affaccio sulle retribuzioni dei coatti, somministrate a cottimo o a giornata, a seconda delle mansioni svolte. Sebbene disciplinati per via generale dal Regolamento del 1887⁸⁹, i compensi erogati a Castiadas corrispondono solo in parte a quelli omologhi attribuiti in altre colonie, prova della relativa autonomia riservata in questo campo alle direzioni degli istituti (tab. 3). Manca invece il quadro dei salari assegnati all'esterno della struttura carceraria. A ogni modo, le vendite nel mercato dei prodotti realizzati a Castiadas e l'apertura ai committenti privati – cavalli di Troia capaci, in teoria, di far dialogare le paghe dei detenuti con quelle dei lavoratori liberi – sono state troppo esigue per ipotizzare l'esistenza di un vaso comunicante fra i salari.

⁸⁷ Acs, Mi, Dgcr, Ag. b. 204, fasc. Castiadas, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Direzione generale dell'Agricoltura, *Concorso regionale a premi tra i produttori di latticini della Sardegna, con mostra nazionale di attrezzi e macchine pel caseificio, tenuto presso la Regia Scuola pratica di agricoltura in Sassari nel 1900-1901*, estratto dal «Bollettino di Notizie agrarie», 18 (1901).

⁸⁸ Ministero della Giustizia, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Il lavoro negli Stabilimenti Carcerari e nei RR. Riformatori*, cit., pp. 58-63.

⁸⁹ *Regolamento per le colonie penali agricole*, cit., art. 60.

Tab. 3 - Lavorazioni e compensi giornalieri dei detenuti nelle colonie penali agricole di Pianosa e Castiadas, 1915 (lire)

<i>lavori</i>	P	C	<i>lavori</i>	P	C	<i>lavori</i>	P	C	<i>lavori</i>	P	C
barbiere	0,80	1,00	stalliere	0,90	0,70	stalliere capo	1,00	1,00	raccolta fieno	0,90	0,90
cuciniera capo	1,00	1,00	acquiolo	0,90		tacchinaio capo	0,90		mietitura cereali	1,00	
cuciniera	0,80	0,80	spesino	0,80	0,80	tacchinaio	0,80		lavoro nell'aia	1,00	1,00
infermiere	0,90	0,90	magazziniere dei viveri	1,10		gallinaio capo	0,90		macellaio	1,10	1,00
piantone	0,80		facchino	1,00		gallinaio	0,80		trippaio	0,80	
lumaio	0,80	0,80	estrarre acqua	1,00		vaccaio	0,90	1,10	fornaio capo	1,40	1,40
lavandaio per cronici	1,00	1,00	bettoliere	0,90	1,00	vitellaio	0,90	1,10	fornaio	1,10	1,00
lavandaio	0,90		calzolaio	0,80	1,00	porcaio	0,80	1,00	capo madia	1,20	
magazziniere capo	0,90	0,90	fabbro capo	1,20	1,10	pastore	0,80	1,00	tosatura pecore	1,00	
magazziniere	0,80	0,90	fabbro di 1a	1,00	1,00	carrettiere	0,80	1,00	potatura vigneti e campi	0,90	1,00
materassaio	0,80	0,90	fabbro di 2a		0,90	ortolano capo	0,90	1,10	spandere concime	0,80	0,90
scrivano	1,20	1,10	stagnino	1,00	1,10	ortolano	0,80	1,00	semina fave	1,00	1,00
scrivano	1,10	1,00	falegname capo	1,20	1,10	maggesatura	0,90	1,00	semina avena	1,00	1,00
scrivano	0,90	0,80	falegname	1,00	1,00	pulitura	0,80	0,90	semina foraggio	1,00	1,00
marinaio	1,00		bottaio	1,00	1,20	sarchiatura	0,80	0,90	brecciaiuolo	0,90	0,90
pizzaiolo capo	1,10		carraio	1,00	1,40	vignaiuolo	0,90		raccolta fascine	0,80	
pizzaiolo	0,80		arrotino	1,00	0,90	zappatura	0,90	1,00	lavori vinicoli	1,00	
scopino	0,80	0,80	minatore	1,10		vendemmia	0,60	0,80	depurazione vinari	0,90	
spaccalegna	1,00	1,00	stradino	1,00	0,90	falcatura fieno	1,00	1,00	cantiniere	0,90	1,00
giardiniere	0,90	0,80	bifolco	1,00		falcatura con falcetta	0,90				

Legenda: P = Pianosa; C = Castiadas.

Fonte: Acs, Mi, Dgcr, Ag, b. 540, fasc. Pianosa.

5. *Un successo o un fallimento?*

Giunti al termine di questa breve ricognizione, occorre interrogarsi sull'efficacia del sistema. L'istituto di Castiadas e, nella misura in cui esso lo rappresenta, l'insieme delle colonie penali agricole italiane a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la seconda guerra mondiale vanno giudicati un successo o un fallimento?

Se lo domandavano già i contemporanei, offrendo risposte contrastanti.

A mostrarsi in conflitto non sono solo i giudizi espressi da osservatori diversi, ma talvolta anche i pareri avanzati, in momenti differenti, dal medesimo autore. Si prenda, ancora una volta, Cusmano. Al debutto del Novecento la sua valutazione delle colonie agricole è negativa, per colpa delle scarse opere di bonifica fin lì completate⁹⁰. Dopo la promulgazione della legge Giolitti che allargherà il bacino di coatti da impiegare nei lavori all'aperto, l'agronomo siciliano cambierà opinione. Le colonie gli appariranno, allora, come «grossi e ricchi villaggi agricoli»⁹¹, dove il detenuto «si fa sobrio, meno triste e agricoltore intelligente: nel tempo stesso si redime un lembo di terra rimasta per secoli nell'ozio»⁹².

Di tutt'altro tono è il commento rilasciato nel 1918 da Luigi Vittorio Bertarelli, che rimarca le pessime condizioni ambientali in cui i condannati sono chiamati a vivere e lavorare⁹³. Nel dopoguerra il direttore generale delle carceri, Giuseppe Spano, annoterà che «il miraggio della colonizzazione interna con l'opera dei condannati, se pur è seducente ai fini economici, non sembra altrettanto promettente sotto l'aspetto politico e sociale»⁹⁴. Al volgere degli anni Venti Gaetano Seghetti scriverà che in Sardegna il disegno liberale è fallito a causa del permanere della malaria e, più ancora, dello scarso interesse mostrato dai contadini per la messa in produzione dei terreni recuperati⁹⁵. Durante il fascismo, peraltro, lunga sarà la teoria delle critiche agli interventi pregressi e, di concerto, delle lodi al ruolo riservato al lavoro coatto dal progetto mussoliniano della bonifica integrale.

Il peso da attribuire al dibattito del tempo, sovente mosso da interessi di casacca o da limitanti visioni ideologiche, non deve essere sovrastimato. La risposta alla domanda che dà il titolo a questo paragrafo va ricercata concentrandosi sulle finalità concrete di cui questi istituti – Castiadas in testa – furono investiti. Vale a dire: alleggerimento della popolazione nei penitenziari e contenimento delle spese sopportate dal sistema carcerario

⁹⁰ G. Cusmano, *Le case penali agricole nel bilancio dell'Interno (1904)*, in «Rivista di discipline carcerarie», 5 (1904), pp. 165-167.

⁹¹ G. Cusmano, *La "Sardegna agricola"*, cit., p. 157.

⁹² Ivi, p. 155. Si veda anche, di eguale segno, G. Cusmano, *I bonificamenti compiuti dalle case penali in Sardegna*, in «Rivista di discipline carcerarie», I (1907), pp. 34-39.

⁹³ L.V. Bertarelli, *I tentativi di colonizzazione interna in Sardegna mediante le colonie penali agricole*, in «Le vie d'Italia. Turismo nazionale, movimento dei forestieri, prodotto italiano», 11/II (1918), pp. 641-650.

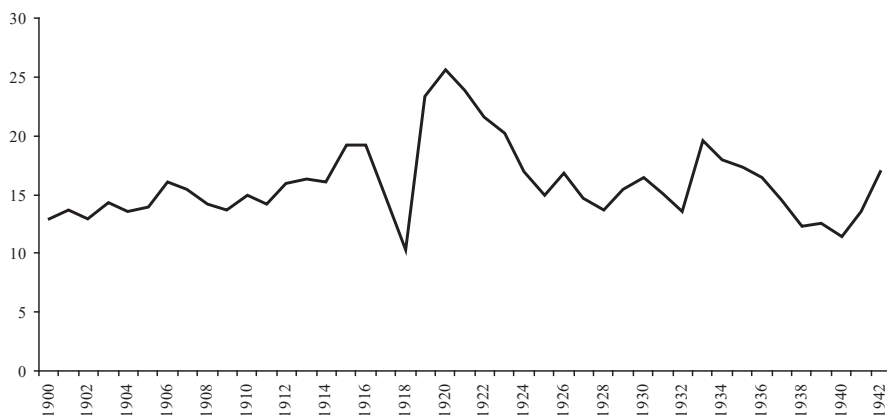
⁹⁴ G. Spano, *Relazione generale*, cit., p. XIX.

⁹⁵ G. Seghetti, *La mano d'opera agricola*, cit., pp. 86-87.

nazionale; coerenza fra i lavori svolti dai detenuti prima della condanna e quelli esercitati nella colonia; bonifica e messa a coltura di terreni fino ad allora sottratti alla disponibilità umana.

Dei tre obiettivi, il primo è il più complicato da valutare. Le colonie agricole hanno certo assorbito una percentuale rilevante, sebbene piuttosto variabile, della popolazione carceraria italiana del tempo (fig. 5).

Fig. 5 - Quota dei detenuti nelle colonie penali agricole sul totale dei carcerati in Italia, 1900-1942 (%)

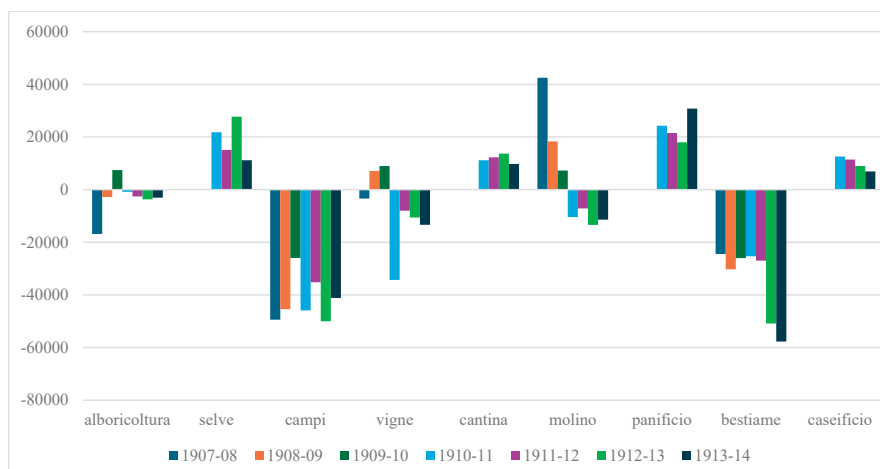


Nota: le percentuali sono calcolate sulla base della popolazione detenuta al 31 dicembre di ogni anno.

Fonte: Statistiche delle carceri, anni corrispondenti; nostra elaborazione.

Ciò non basta, però, a formulare un giudizio sul concreto contenimento della spesa pubblica. Le colonie penali avrebbero dovuto assicurarlo, per un verso, rendendosi finanziariamente autonome grazie allo sviluppo delle proprie attività. A Castiadas, negli anni precedenti la Grande guerra le lavorazioni di maggiore rilievo accusano passivi, che i contemporanei attribuiscono alle condizioni proibitive della zona, ovvero una malaria resistente, intemperie ripetute e devastanti, una non comune asprezza orografica (fig. 6).

Fig. 6 - Colonia penale di Castiadas:
saldo contabile delle principali lavorazioni, 1907-1914 (lire)



Fonte: Acs, Mgg, Dgipp, Ag, b. 405, fasc. Castiadas,
Preventivi delle manifatture e industrie, anni corrispondenti; nostra elaborazione.

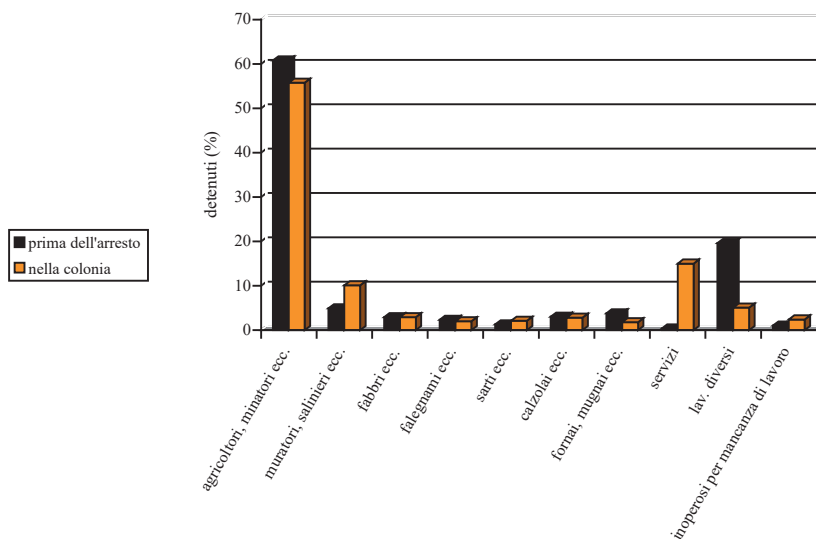
Quel che si osserva a Castiadas, peraltro, non vale per il complesso delle colonie penali. Negli stessi anni, infatti, alcuni istituti presentano deficit di bilancio molto meno marcati, mentre altri sono addirittura in attivo⁹⁶. Si consideri, inoltre, che l'eventualità di andare incontro a spese tanto elevate da non essere coperte dai ricavi delle lavorazioni era stata messa in preventivo anche da chi, come Beltrani Scalia, alla fine dell'Ottocento si era contato tra i principali sostenitori delle colonie agricole. Per la misurazione dell'efficacia di queste ultime, quindi, i bilanci delle attività produttive costituiscono un indicatore molto parziale. In ogni caso, le fonti tacciono del tutto sull'atteso "effetto sostituzione", la chiusura cioè di penitenziari (o delle manifatture carcerarie) in perdita come conseguenza dell'apertura delle stesse colonie.

Più chiaro è lo scenario inerente alla inseguita corrispondenza fra i lavori svolti dai detenuti fuori e dentro questi istituti. Le statistiche ministeriali rendono disponibile l'aggregato del comparto, senza offrire il

⁹⁶ In questa fase, bilanci in attivo vengono registrati a San Bartolomeo, Cuguttu e Pianosa, dove i terreni sono piuttosto fertili, l'estensione delle colonie è contenuta e la favorevole posizione geografica garantisce migliori condizioni climatiche (Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *La colonizzazione interna nelle sue applicazioni col mezzo delle colonie penali agricole*, cit., p. 215).

dettaglio delle singole strutture. Non si dispone, dunque, dei dati relativi a Castiadas, che tuttavia si può ritenere abbia partecipato in misura corposa e coerente alla definizione del quadro complessivo. Quadro da cui traspare un apprezzabile equilibrio fra le attività eseguite prima dell'arresto e quanto ai condannati viene chiesto di fare una volta giunti nelle colonie (fig. 7).

Fig. 7 - Mestieri svolti prima dell'arresto e nelle colonie penali agricole, 1900-1926



Fonte: Statistiche delle carceri, anni corrispondenti; nostra elaborazione.

Da ultimo, il tema delle bonifiche e della colonizzazione. A Castiadas i lavori di prosciugamento di paludi e acquitrini si completano già prima della Grande guerra, così come avviene negli istituti molto meno estesi di Cuguttu, San Bartolomeo e Capraia. Da questa opera di recupero fondiario resta esclusa una parte molto ampia della colonia, inaccessibile a causa dalla sua natura refrattaria a qualunque forma di antropizzazione (tab. 4).

Tab. 4 - Superfici coltivate nelle colonie penali agricole in Italia, 1922

<i>colonie penali</i>	<i>superfici coltivate o sottoposte a bonifica (ha)</i>	<i>superfici coltivate (% della estensione totale della colonia)</i>	<i>superfici da mettere a coltivazione (%)</i>	<i>superfici incoltivabili (%)</i>
Castiadas	1000	15,3	0	84,7
Isili	175	23,1	23,1	53,8
Bititi	600	19,9	19,9	61,2
Asinara	1048	20,0	41,9	39,1
Cuguttu	100	50,7	0	49,3
San Bartolomeo	121	47,3	0	52,7
Pianosa	201	20,1	39,6	40,3
Capraia	66	11,9	0	88,1
Gorgona	70	29,9	15,8	54,3
<i>totale/media</i>	2685	15,1	19,1	65,8

Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Il lavoro negli Stabilimenti Carcerari e nei RR. Riformatori*, cit., *passim*; nostra elaborazione.

Fatta la bonifica, almeno nella misura del possibile, è sul lato della colonizzazione che il progetto mostra la corda. Sebbene l'ipotesi di affidarle agli stessi condannati, una volta rimessi in libertà, non venga mai archiviata ufficialmente⁹⁷, si punta piuttosto a consegnare le superfici recuperate a lavoratori liberi, un proposito che in età liberale rimane però lettera morta. Il fascismo lo rilancerà, nel quadro della sua politica economica e demografica, prospettando di trasformare le colonie penali in comunità rurali, dove trasferire braccianti e piccoli contadini provenienti da zone del Paese particolarmente colpite dalla carenza di terre e dalla sopravvenuta impossibilità di emigrare in America. Questo è il compito che nel 1933 il regime assegnerà all'Ente ferrarese di colonizzazione, i cui esiti si riveleranno tuttavia modesti.

E dunque, Castiadas e le altre colonie penali agricole italiane fra Otto e Novecento sono da considerarsi un successo o un fallimento?

L'analisi delle fonti restituisce un affresco che sembra caratterizzarsi per la prevalenza delle tinte cupe. Tuttavia, la rarefazione delle stesse

⁹⁷ Alla vigilia della seconda guerra mondiale Novelli conferma che parte dei terreni bonificati potranno andare a «liberati meritevoli» (G. Novelli, *Colonia penale*, in M. D'Amelio (cur.), *Nuovo digesto italiano*, III, Torino 1938, p. 304).

fonti e alcune considerazioni di ordine generale suggeriscono cautela nel rispondere. Questi istituti vennero investiti di scopi multiformi e ambiziosi, ben più di quanto non accadde al resto del sistema carcerario del Regno. Scoppi impossibili da conseguire nel loro complesso, specie considerando la fragilità del contesto economico, politico e istituzionale italiano del tempo. Porre a base del giudizio il mancato raggiungimento dell'intero paniere delle mete indicate non è la via migliore, quindi, per esaminare la questione. Così come probabilmente non lo è rimarcare, per ciascuno degli obiettivi invocati, l'ampiezza della forbice fra le roboanti attese – di volta in volta propagate da esperti, parlamentari e governanti – e i risultati effettivamente ottenuti.

Sembra allora più ragionevole valutare Castiadas e le altre colonie penali agricole nel quadro del panorama carcerario italiano del tempo e in confronto, semmai, con gli altri istituti che contribuirono a comporlo. Osservate da questa prospettiva, esse fornirono di sé una prova tutto sommato discreta, costituendo un'alternativa credibile, sebbene largamente lacunosa, alle più tradizionali modalità di espiazione della condanna.

Cristina Ciano

*Medici e mai carcerieri.
Le ragioni della cura e le ragioni della pena:
l'esperienza del carcere giudiziario di Cagliari
e della colonia penale di Castiadas*

SOMMARIO: Introduzione – 1. Sani per lavorare ed emendarsi, ma non solo. Il contributo al dibattito da parte di medici ed igienisti – 2. Curare, ma non troppo – 3. Dal corpo alla mente – 4. Storie di medici nelle carceri sarde – 4.a. «Relazione sulle malattie sì mediche che chirurgiche che regnarono nel 1857 nelle Carceri di Cagliari» – 4.b Le ragioni della spesa. Giuseppe Cao e le carceri giudiziarie – 4.c Edoardo Manunza e la campagna antimalarica nella Colonia Penale Agricola di Castiadas – Conclusioni.

Introduzione

Come aveva ben chiarito Alexis de Tocqueville, troppo spesso le discussioni sull'abolizione della pena di morte si sovrapponevano e confondevano pericolosamente con quelle per la creazione di un vero sistema penitenziario. Abolire la pena di morte, infatti, non significava creare «automaticamente» anche un valido sistema penitenziario. A questa che era indubbiamente la scelta principale, bisognava però affiancare la completa riorganizzazione di un sistema di detenzione in prigioni il cui regime fosse capace di rendere il reo un cittadino migliore, «poiché, se questo regime, invece di riformarlo, non facesse che corromperlo ulteriormente, non sarebbe più un sistema penitenziario, ma solo un cattivo sistema di imprigionamento»¹.

Così, dalle aule dell'Università di Genova, Francesco Freschi, professore di Igiene e Medicina Legale e che fu autore, negli anni Cinquanta dell'Ottocento, di un celebre *Dizionario di igiene pubblica e polizia penitenziaria*, insegnava che «un buon sistema carcerario deve in pura giustizia risolvere il duplice problema della sicurezza sociale e della emendazione del colpevole, conciliando l'una e l'altra colla vita e colla salute del medesimo per tutto il tempo che deve durare la pena»². E quasi negli stessi anni,

¹ A. de Tocqueville, *Scritti penitenziari*, a cura di L. Re, Roma 2002, p. 8.

² F. Freschi, *Carceri o Case di pena*, in *Dizionario di igiene pubblica e di polizia sanitaria*, Torino 1857, I, p. 751.

il medico toscano Carlo Morelli, nominato dal Granduca commissario per lo studio delle condizioni igieniche dei reclusi nel Carcere di Volterra³, ricordava alle autorità come alla società civile che i detenuti, scontata la pena, dovevano uscirne «corretti, istruiti e sani»⁴. Un equilibrio, quello tra sicurezza, emenda e salute che si rivelò da subito tutt'altro che semplice.

Sin dalla creazione dei primi istituti penitenziari nel XIX secolo l'assistenza medica ai reclusi ha rappresentato un problema, più spesso un vero tabù. Anche se si trattava sin da allora di un aspetto essenziale nella costruzione coerente di un sistema che, superando la dimensione della vendetta, volesse riconoscere realmente alla pena una funzione riabilitativa e rieducativa, volta al reinserimento sociale del delinquente. Eppure, l'assistenza medica, unico strumento ufficialmente legittimato dalle nuove riforme a continuare ad agire ed incidere sui corpi dei reclusi, è restata a lungo invischiata nel terreno incerto di un'ineludibile funzione retributiva e di deterrenza che a quella stessa pena si voleva comunque attribuire, e in cui le logiche vendicative di antico regime resistevano ancora troppo e non si lasciavano debellare.

Ad assistere i detenuti che si ammalavano nelle carceri italiane furono quasi sempre medici che decisero di accettare, diversamente dai molti che invece rifiutarono, incarichi sfidanti e ricchi di responsabilità ma pagati poco e frequentemente in ritardo, prestando la loro opera su più sedi a volte distanti tra loro e, a semplice richiesta dei direttori carcerari, costretti ad intervenire ad ogni ora del giorno e della notte. Medici chiamati a fornire assistenza ad un numero elevato di pazienti e spesso nelle condizioni più drammatiche, quasi senza mezzi, con farmaci inadeguati o insufficienti, mille limitazioni dovute alle misure di sicurezza e al contenimento delle spese, e senza mai poter davvero agire a loro discrezione, perché le loro decisioni necessitavano sempre dell'autorizzazione dei direttori o addirittura del ministero⁵.

³ Su Carlo Morelli, cfr. R. Diddi, *Correggere e non punire*, Manduria-Roma-Bari 2006, p. 79-113.

⁴ C. Morelli, *Saggio di studj igienici sul regime penale della segregazione fra i reclusi, o della buona compagnia, introdotto e sperimentato in Toscana fino dall'anno 1849*, Firenze 1859, p. 14.

⁵ Qui di seguito qualche esempio di provvedimenti sanitari che richiedevano l'autorizzazione del Direttore e/o del ministero: *Regolamento generale per le Case di pena del Regno*, 13 gennaio 1862, n. 413: art. 65 «Il servizio sanitario dello stabilimento si esegue sotto la dipendenza del Direttore da uno o più medici-chirurghi, i quali hanno l'obbligo dell'intera cura medico-chirurgica non solo dei detenuti, ma anche del personale amministrativo e di custodia, e delle suore e inservienti purché siano tutti ad abitare nello stabilimento»; art. 335: [...] Verificandosi casi di alienazione mentale, se ne riferirà, coll'appoggio della

Ma erano loro e non i direttori gli unici veramente in contatto diretto e costante con i corpi e le anime dei detenuti⁶. Loro e non ispettori e visitatori che, sebbene a volte scelti sempre nella categoria medica, entravano solo a fasi alterne o per una specifica missione, e che della realtà carceraria vedevano inevitabilmente solo qualche squarcio, e tra mille filtri. Eppure, proprio su quei corpi, e sulle personalità più o meno fragili o più o meno resistenti che li animavano, si giocava in concreto gran parte della funzione e delle finalità del nuovo sistema penalistico. E si giocava, quindi, la sfida

dichiarazione del Medico, al ministero onde possa quando lo creda opportuno ordinare l'invio del maniaco ad apposito ospedale pubblico»; *Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerarii e pei Riformatori governativi del Regno*, 1 febbraio 1891, n. 260: art. 110 «Ammissioni nell'infermeria e negli ospedali esterni. Il medico-chirurgo regola tutto ciò che si riferisce alla cura degli infermi e riconosce quando questi possano essere curati in cella e quando, nei casi di malattia grave, debbano essere trasferiti all'infermeria. Per le carceri di minore importanza, egli propone il passaggio dei malati alle infermerie di altre carceri e, in casi assolutamente eccezionali, anche agli ospedali civili; ma spetta all'autorità dirigente di provvedere in proposito, nei modi che reputa opportuni non senza aver prima presi gli accordi con le competenti autorità amministrative e giudiziarie»; art. 114 «Provvedimenti per le malattie contagiose. Quando si avverino malattie contagiose o si abbia ragione di temerne lo sviluppo, il medico-chirurgo deve affrettarsi a prendere d'urgenza, di concerto con il direttore, tutte le misure necessarie a isolare i detenuti colpiti ed impedire la propagazione del morbo, anche al di là dei doveri impostigli dalle leggi sanitarie»; *Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena*, 18 giugno 1931, n. 787: art. 107 «Cura dei detenuti. Passaggio nelle infermerie e ricorso in ospedali esterni. I detenuti infermi vengono curati nella loro cella, camera, o cubicolo; ma il medico avuto riguardo all'indole o alla gravità della malattia, può proporre che il detenuto sia ricoverato nell'infermeria dello stesso o di un altro stabilimento. Può proporre anche nel caso di malattia grave che non possa essere curata senza pericolo nello stabilimento, il ricovero in un luogo esterno di cura. Il passaggio all'infermeria è disposto dal direttore. Il ricovero nell'infermeria di un altro stabilimento ovvero in un pubblico ospedale o in una casa di cura, che offra le necessarie garanzie di sicurezza, dev'essere autorizzato dal ministero, tranne nei casi d'urgenza»; art. 109 «Intervento di altri medici. In casi eccezionali, su richiesta del detenuto e su conforme parere del medico dello stabilimento, il Ministero può autorizzare l'intervento, per una o più volte, di un medico di fiducia, se il detenuto è in condizione di provvedere alla spesa. Se ricorre un'assoluta urgenza, l'intervento di un medico di fiducia è autorizzato dal direttore dello stabilimento, che ne riferisce immediatamente al Ministero. Se si tratta di imputato, l'autorizzazione è data dall'autorità giudiziaria competente».

⁶ Era questa anche l'opinione dello stesso Cesare Lombroso, che sosteneva che, come si legge sulle pagine della «Rivista di discipline carcerarie», II (1872), p. 427, «il direttore è in contatto coi suoi condannati tanto poco come un colonnello coi suoi soldati». Opinione, però, non sempre condivisa anche tra coloro che ne sposarono le tesi, come nel caso di Giovanni Roggero, medico chirurgo nel penitenziario di Alessandria, che qualche anno dopo ricordava le molte incombenze che i regolamenti assegnavano ai direttori, ma sul punto non riferiva anche una sua esperienza diretta nel corso della sua attività di medico di quel carcere «Rivista di discipline carcerarie», V (1875), p. 327.

della riuscita o meno del sistema moderno delle prigioni che dal XVIII secolo si cercò di elaborare ed introdurre entro le coordinate di un rinnovato paradigma che investiva anche il potere politico, il suo esercizio e il suo rapporto con le regole che si dava e con la società che doveva rispettarle.

Così, quei corpi restavano cruciali. Corpi che non si voleva più punire fisicamente con gli spettacolari supplizi dei secoli precedenti, ma che ora venivano sottratti agli sguardi e alle piazze affollate e rumorose delle pene esemplari, reclusi e disciplinati per rieducarli e reinserirli in società, corpi forgiati «dall'interno» piuttosto che marchiati con vistose scarnificazioni o mutilazioni. La fisica del potere, come accennato, era cambiata. Il corpo andava protetto affinché la pena afflittiva si potesse misurare ed esercitare per tutta la durata prevista, senza che altre cause (naturali o accidentali) interferissero fino a deviare quel che la giustizia umana aveva deliberato per disciplinare le condotte. Un processo che, come è noto, Michel Foucault definì volto a trasformarli in corpi docili e «normalizzati»⁷.

Le nuove idee, proponendo pene detentive basate sull'isolamento totale e sul silenzio, avevano scardinato il valore punitivo e deterrente riconosciuto alla pura afflizione fisica a favore di un altro genere di dolore. Quello, giudicato molto più efficace, che Carlo Cattaneo descriveva come ben diverso dal «mero dolore animale», ma «tutto dell'uomo, anzi, tutto dell'animo». Il dolore che proveniva dalla «pena sociale per eccellenza», quella che nega «le dolcezze del consorzio sociale a coloro che ne turbano la pace». La «suprema difesa d'una società minacciata e vessata», dunque, non erano più i cruenti tormenti della carne, divenuti oramai così odiosi ai diritti dell'umanità. Ne esisteva un'altra, ancora più efficace, che non avrebbe fallito come avevano fallito i supplizi di antico regime. La società ora sceglieva di difendersi con un «tormento più squisito e potente», la «solitaria riflessione», l'obbligo del silenzio e l'isolamento diurno e notturno o solo notturno dei modelli filadelfiano e auburniano. L'unica pena che si era dimostrata veramente temuta dal malvagio⁸.

Ma sono i medici dei penitenziari gli unici testimoni diretti di ciò che veniva veramente fatto o non fatto, sono solo loro a poterci dire se e come tutto questo avveniva. Gli unici ad aver assistito e vissuto, misurato e confrontato, la fisicità a volte ribelle e a volte dolente dei destinatari di queste che Ervin Goffman faceva rientrare tra le sue «istituzioni totali»⁹.

⁷ Parliamo, ovviamente, soprattutto di *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976 (ed. orig. *Surveiller et punir: Naissance de la prison*, Paris 1975).

⁸ C. Cattaneo, *Sulla riforma delle carceri*, Milano 1841, p. 21-22.

⁹ E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*,

Pur profondamente immersi nella cultura scientifica della loro epoca, sedendo su cattedre universitarie o prestando la loro opera dalle corsie di più o meno importanti ospedali della penisola, i medici in servizio presso i penitenziari non sempre, però, sposarono le tesi e gli approcci dei loro colleghi soprattutto lombrosiani che, insieme a criminologi, alienisti e poi psichiatri, in quegli stessi anni, dando vita e “corpo” alla figura del delinquente nato, medicalizzarono sia il criminale che la pena da infliggere. Vi furono tra di loro medici che molto spesso, infatti, non riuscirono a adattarsi, o almeno non riuscirono a farlo fino in fondo, a quell’idea così tanto radicata, e in alcuni casi espressa chiaramente, che i detenuti non avessero alcun diritto a rivendicare cure mediche equivalenti a quelle disponibili per le persone libere e che, anzi, cure mediche di minore qualità fossero nient’altro che un’ovvia e legittima parte della pena.

Questi medici ci hanno lasciato una ricca documentazione composta non solo dalle relazioni annuali prescritte dai regolamenti e sollecitate dalle circolari, per lo più schematiche e stringate, ma anche da note, pareri, lagnanze e contestazioni. Sollecitazioni che lette in prospettiva ci raccontano una storia di difficili equilibri deontologici, istituzionali e funzionali che normative e circolari, invece, lasciano in ombra.

Alcuni di loro andarono oltre gli scambi interni alle strutture in cui prestarono il loro servizio o con cui comunque interagirono, e condivisero le loro esperienze fornendo importanti contributi scientifici e professionali destinati alla pubblicazione, in più o meno brevi monografie e pamphlet o sulle pagine di quella *Rivista di discipline carcerarie*, voluta e diretta a lungo, come è noto, da Martino Beltrani Scalia.

Nelle prossime pagine, dopo aver tracciato alcuni punti cruciali che emergono dalla letteratura medica di quegli anni di riforme e cambiamenti anche culturali, si prenderà in esame qualche esperienza concreta tratta dalla ricchissima documentazione lasciataci nei fondi archivistici di alcuni istituti penitenziari della Sardegna, nell’ “isola delle pene” per eccellenza, in un arco di tempo che va tra il XIX e i primi anni del XX secolo. Le testimonianze che si sono scelte, frutto della prima *tranche* di una ricerca archivistica ancora in corso, riguardano tutte la condizione dei soli detenuti condannati, e non già dei molti, spesso moltissimi, solo imputati e che, nonostante le indicazioni contrarie di leggi e regolamenti, trascorrevano la carcerazione preventiva in attesa di giudizio negli stessi spazi e quindi usufruendo inevitabilmente delle stesse condizioni e servizi, ad

Torino 2003 [ed. orig. *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*], Garden City (New York) 1961].

eccezione dell'obbligo di lavorare che poteva essere disposto solo in sede di definizione della pena una volta accertata la responsabilità. Nei confronti di questi ultimi, come è facile immaginare, a parità di scarsità di mezzi a disposizione, l'impegno a non comprometterne la salute e a fornire loro assistenza sanitaria completa, sebbene tra mille pregiudizi, risultava teoricamente molto meno problematico o controverso, e molto maggiore era l'indignazione e il senso di responsabilità quando, terminata la detenzione spesso senza conferma di alcuna condanna, ritornavano in società abbruttiti nel corpo e nello spirito. Indignazione e senso di responsabilità decisamente meno condivisa quando questo riguardava condannati a fine pena.

Ne emergono i primi tratti di una storia che si snoda tra medicina, psichiatria, diritto, etica, repressione e soluzioni alternative ai problemi della criminalità. Una chiave di comprensione ulteriore dell'intera storia dell'Italia risorgimentale e post-unitaria, ma che al tempo stesso apre squarci profondi e illuminanti sulle specificità di singoli contesti territoriali, culturali e socio istituzionali, di cui offre una conoscenza trasversale che apre molte prospettive originali. È la storia di una sfida in bilico tra quelle che ancora oggi per le nostre democrazie sono due grandi prove di civiltà, quella della giustizia e quella dell'assistenza sanitaria. Prove difficili quando si affrontano da sole, piene di insidie quando ci si impegna a combinarle, spesso ambigue quando nel farlo si invocano esigenze di sicurezza sociale. E sempre fallimentari quando non si riesce a guardare al di là di paure e sfiducia.

1. Sani per lavorare ed emendarsi, ma non solo. Il contributo al dibattito da parte di medici ed igienisti

Per provare a comprendere la portata e il valore di ciò che questi singoli professionisti si sforzarono di fare o di sollecitare, e per quanto in molti casi si trovarono dinanzi a realtà impreviste e alle quali non erano affatto preparati, è importante ricostruire i tratti del più ampio contributo che un po' tutta la categoria dei medici, e non solo di quelli italiani, cercò di dare sin dai primi decenni del XIX secolo ai dibattiti sulla scelta dei sistemi penitenziari e sul loro funzionamento.

Gli specialisti in medicina così detta civile e in igiene, infatti, si spesero affinché regolamenti disciplinari e sistemi di applicazione delle pene, e quindi non solo i più generali modelli carcerari, dovessero tener conto degli effetti che potevano avere le diverse opzioni sulla salute fisica, ma

poi, ben presto, insistettero sempre di più anche sull'importanza di prestare attenzione a quella psichica. Come sosteneva Francesco Puccinotti dall'Università di Pisa, compito principale della medicina era contribuire all'incivilimento progressivo dei popoli, e la Medicina civile, che egli suddivideva nelle tre branche dell'igiene, della medicina legale e della filosofia medica, si imponeva proprio per questi suoi due cardini fondamentali: il carattere civile, appunto, e l'utilità pubblica¹⁰. Qualche anno dopo, dallo stesso ateneo, Carlo Pigli, che lì vi insegnava Storia della medicina, si spingeva oltre, e definiva la Medicina civile «riepilogo di quasi tutte le scienze», disciplina che «abbraccia tutto lo scibile». «Prima leva di qualunque legge che abbia per oggetto il benessere del genere umano», lamentava, però, quanto i governi l'avessero lasciata «sprezzata e negletta». Solo «raramente e tardi» interpellata, «l'uomo considerato come oggetto di correzione e punizione» era invece una delle sue principali competenze, e sarebbe stato solo grazie al suo contributo che «l'umana Giustizia si stancherà della spada, e invece di seder neghittosa al varco dell'errore per punir chi devia, muoverà incontro alle genti per guidarle e sostenerle nel retto cammino»¹¹.

Allievo di Puccinotti, Carlo Morelli, che nei penitenziari aveva prestato la sua opera e ne aveva, quindi, un'esperienza diretta, non mancò di denunciare i danni provocati quando «l'opera dei governi» disprezza, o trascura o «solamente in modo parziale e arbitrario» «accoglie e sanziona» i consigli della Medicina civile, o presta ascolto a medici generici che comunque non vi sono specializzati e formati adeguatamente¹². Negli stati sardi, il già richiamato Francesco Freschi precisava in via generale che «a comporre una buona legislazione sanitaria in armonia con tutto l'organismo civile delle odierne società, richiedesi il concorso intelligente del medico, del legislatore e dell'amministratore, dovendo la legge essere

¹⁰ F. Puccinotti, *Del carattere civile della medicina. Prolusione detta nella Università di Pisa il 3 dicembre 1838*, Pisa 1839, pp. 20-21: «Appartiene ai giuspubblicisti, agli scrittori della filosofia del diritto, della teorica delle leggi l'indicare agli Imperanti il reggimento civile degli stati. Come del pari appartiene agli scrittori delle morali cose il proporre i migliori sistemi sociali riguardanti la istruzione, il dirigere i costumi, l'insegnare i doveri, e contribuire all'ordine morale delle umane società. L'igiene pubblica, o Polizia medica, chè per noi suona lo stesso, limita il suo officio alla prosperità fisica delle nazioni: del movimento intellettuale di queste, sia quanto alle costituzioni legislative, sia quanto alla morale, ella non deve curarsi che indirettamente; vale a dire vigilare su cotesta specie di cose umane affinché non noccano, e non perturbino la prosperità fisica dei popoli».

¹¹ C. Pigli, *Prolusione letta il dì 4 marzo 1841 dal dott. Carlo Pigli, Professore di Storia della medicina nell'II. E R. Università di Pisa*, Arezzo 1841, p. 17.

¹² C. Morelli, *Saggio di studj igienici sul regime penale della segregazione fra i reclusi*, cit., p. 6.

il risultato di questo triplice ordine di cognizioni». Solo il medico, che «non ha altro scopo che la tutela della salute degl'individui o delle masse», ha le competenze necessarie ad indicare le cause più o meno influenti che possano comprometterla, ed è quindi solo in seguito che il legislatore può subentrare «ad esaminare ed apprezzare le vedute del medico sotto punti di vista più estesi e generali»¹³.

All'indomani dell'unificazione italiana, Luigi Chierici, in una prolusione al suo corso libero di Medicina Civile presso l'Università di Torino che intitolava *L'igiene e la civiltà*, dedicando un passaggio alle Case di correzione e carceri, si rivolgeva polemico direttamente agli statisti che proponevano ordinamenti elaborati nella sola sfera politica, privi di qualsiasi riscontro delle norme dell'Igiene sociale consigliate dagli specialisti e, quindi, troppo spesso nati portando già in sé gli elementi che si rivelavano, poi, la causa del loro stesso fallimento¹⁴.

Ma queste rivendicazioni restarono sostanzialmente inascoltate. Dopo qualche anno, l'idea stessa di crimine verrà medicalizzata, si parlerà di delinquenza come di una malattia, una predisposizione genetica e un male contagioso che richiedeva misurazioni, profilassi e cure scientifiche accanto ad un processo di individualizzazione della pena. Eppure, per organizzare e gestire le pene detentive si continuerà a fare fatica ad affidarsi davvero ai medici e ancor più a rispettarne fino in fondo le prescrizioni.

Alcuni decenni dopo, nel Regno d'Italia oramai in pieno clima positivista, Oscar Giacchi – igienista, alienista e criminologo – dava alle stampe un breve testo intitolato *Igiene carceraria. Una fatale lacuna nel servizio sanitario*¹⁵. Sin dalle prime pagine l'autore cercava di centrare la principale incongruenza del sistema delle pene che si voleva portare avanti in Italia e, pochi anni prima dell'entrata in vigore del Codice Zanardelli e dei nuovi regolamenti penitenziari che avrebbero dovuto consolidare in modo più concreto la funzione di emenda e reinserimento delle pene, denunciava come «nei luoghi ove la società civilizzata costringe la razza umana ad allivellarsi alla condizione della belva, nella speranza che un birbante possa riabilitarsi col restar chiuso ed incatenato per mesi e per anni, difetta, e difetta molto, il servizio sanitario».

¹³ F. Freschi, *Polizia medica*, in *Dizionario di igiene pubblica e di polizia sanitaria*, III, Torino 1857, p. 795.

¹⁴ L. Chierici, *L'igiene e la civiltà. Prolusione al corso libero di Medicina Civile dato da Luigi Chierici nella Regia Università di Torino*, Fano 1863 (estratto dall'Ippocratico, serie III, III, fasc. 3 e 4), p. 30.

¹⁵ O. Giacchi, *Igiene carceraria. Una fatale lacuna nel servizio sanitario*, Torino 1885.

E, nell'opinione di Giacchi, il sistema sanitario difettava, e difettava «molto», a causa della poca importanza che veniva riconosciuta dal Ministero e dai direttori alle funzioni attribuite al medico incaricato. Un grave errore, infatti, era credere che un medico si dovesse limitare a constatare le malattie verificatesi tra i detenuti, curarle nelle infermerie dei penitenziari se modeste, o disporre per richiedere il trasferimento in ospedale per quelle più gravi, come disponevano, invece, i regolamenti penitenziari. Un convincimento che aveva permesso alle autorità di stabilire per questi medici salari troppo bassi e insoddisfacenti, e quindi del tutto inadatti a poter reclutare personale medico con la necessaria competenza, e ancor più a motivarlo per spingerlo ad investire nel lavoro con i detenuti tutte le sue energie e cure¹⁶.

Più in concreto, vi fu un nutrito fronte di medici che, con argomenti che non si possono ridurre a mere rivendicazioni di categoria anche in considerazione della scarsa attrattività di questi impieghi dal punto di vista economico e delle condizioni di lavoro, sosteneva che grazie ad un loro maggiore coinvolgimento si sarebbe potuta raggiungere la scelta più opportuna escludendo regimi e trattamenti che proprio in virtù dei danni alla salute sia fisica che morale avrebbero reso vani, o addirittura controproducenti, tutti gli sforzi di rieducazione e reinserimento.

Medici che richiamavano la necessità che giuristi e politici si preoccupassero di interpellarli o comunque di tenere conto degli studi di quanti tra loro conoscevano a fondo i problemi sanitari, senza limitarsi a generiche consulenze di medici privi di competenze specifiche in materia di igiene, malattie infettive e, come vedremo, anche salute psichica.

Ne emersero i tratti di una vera e propria specifica disciplina, quella dell'Igiene carceraria, di cui non mancarono autorevoli contributi volti a dettagliarne i contenuti, come fece proprio Francesco Freschi, che nel suo *Dizionario* ne diede una descrizione in sette punti che rimase attuale nei decenni successivi:

«1) lo studio delle località considerate nei loro rapporti coll'aria, colla luce, col calorico, coll'acqua e colla vita dei carcerati; 2) lo studio dell'alimentazione necessaria ai medesimi; 3) I provvedimenti igienici personali; 4) Le occupazioni ed il lavoro; 5) L'istruzione morale e religiosa dei detenuti; 6) L'assistenza e cura delle loro malattie; 7) la mortalità maggiore o minore in rapporto con tutte queste cause»¹⁷.

¹⁶ O. Giacchi, *Igiene carceraria*, cit. p. 4.

¹⁷ F. Freschi, *Carceri o Case di pena*, cit., pp. 787-788.

Va però ricordato che nel corso del XIX secolo e dei primi anni del XX, nel cui perimetro si collocano queste riflessioni e la documentazione sui si fondano, negli studi di medici e giuristi, così come nei dibattiti politici, il tema dell'attenzione alla salute dei detenuti era ben lungi dalle più recenti preoccupazioni di autorità e istituzioni per un insopprimibile diritto spettante al carcerato perché persona. In quei decenni veniva affrontato – e nemmeno sempre, come sosteneva Louis André Gosse – solo come parte integrante dell'organizzazione delle pratiche più adatte ad ottenere la migliore emenda possibile del condannato, la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale attraverso l'espiazione della pena. Così come maggiore spazio era dato alle misure igieniche e sanitarie necessarie a preservare da epidemie ed infezioni – di cui facilmente ambienti come le carceri potevano diventare focolai esplosivi – sì i detenuti e quei luoghi, ma soprattutto il personale non detenuto che vi lavorava o comunque vi gravitava intorno e la popolazione locale.

A questo si aggiunga che, data la centralità riconosciuta al lavoro per ottenere l'emenda e la rieducazione del condannato, una buona condizione fisica, o almeno una condizione fisica sufficiente, era ritenuta necessaria e funzionale ad uno svolgimento utile proprio delle attività lavorative, spesso soprattutto perché da tale utile svolgimento dipendeva anche la sostenibilità economica degli stessi stabilimenti penitenziari. Negli anni Cinquanta, su questo aspetto insisteva, tra gli altri, Giuseppe Carlo Bruna, medico in servizio presso la prigione per minori di Torino detta la "Generalà", secondo il quale il lavoro nelle carceri doveva essere scelto ed organizzato seguendo i precetti dell'igiene e quindi i bisogni stessi dei detenuti. Andava quindi respinta «l'opinione di quei pubblicisti che vorrebbero che le prigioni fossero il rifugio delle industrie nocive, dei lavori malsani» nel convincimento che i delinquenti fossero sacrificabili in nome di una pena che avrebbe dovuto metterli soprattutto in condizione di riparare il danno arrecato alla società compiendo attività necessarie ma pregiudizievoli alla salute. Il carcere in quanto tale già rappresentava una condizione di grave indebolimento e un focolaio di malattie e, se si voleva sperare in utili attività produttive da parte dei detenuti, si dovevano selezionare, al contrario, i mestieri meno gravosi per la loro salute¹⁸.

A latere di questa dimensione, restavano, ovviamente, istanze basate sul senso di umanità, carità e civiltà nei confronti degli ultimi e degli afflitti, tra i quali da sempre venivano annoverati anche i carcerati. Umanità,

¹⁸ G.C. Bruna, *Igiene dei detenuti. Del lavoro delle carceri e della sua concorrenza col lavoro libero. Delle carceri agrarie*, Torino 1852 (Estratto dal «Giornale delle Scienze Mediche della Reale Accademia Medico-Chirurgica di Torino», fasc. 18), p. 4.

carità e civiltà percepite come moniti necessari nell'esercizio del potere sovrano, soprattutto quando coercitivo, e ancora di più per sottolineare il netto cambio di direzione che i nuovi sistemi penitenziari volevano attuare rispetto alla giustizia pubblica di tempi passati sentita come inutilmente crudele e vendicativa. Istanze pie che si rivelarono abbastanza condivise almeno quanto rimasero sostanzialmente ininfluenti nella pratica.

In un clima culturale e politico economico ben diverso, Enrico Ferri tornava sulla questione del *Lavoro e celle dei condannati* in una conferenza tenuta a Roma il 24 novembre 1885, in cui affrontava anche il tema diventato in quegli anni molto controverso della concorrenza del lavoro carcerario con quello libero. Le sue tesi, che con quelle di Lombroso fondarono la Scuola positiva e criminale, si allontanavano drasticamente da quelle di Bruna e di tutti quei «benemeriti filantropi» che a suo avviso avevano fino a quel momento proposto sistemi di individualizzazione della pena risolti in «cure soverchie» anche ai delinquenti chiaramente incorreggibili e rivelatesi nei fatti, quindi, inefficaci e dispendiose¹⁹. Ferri esprimeva disagio e indignazione per ogni preoccupazione di fornire condizioni sane e dignitose ai detenuti, cosa che a suo avviso offendeva gli onesti che vivevano in ristrettezze e che avevano invece il diritto di vedere oppressi e in condizioni peggiori chi si dimostrava essere disonesto. A suo avviso, la privazione della libertà non poteva essere da sola una pena sufficiente, ma doveva accompagnarsi ad altre forme di afflizione corporea, non intese come percosse o supplizi, ma come uno studiato *surplus* di fame, freddo, fatica, e sofferenza fisica. Piena accoglienza, quindi, alle proposte volte ad impiegare i condannati in lavori di bonifica delle terre o nelle miniere, giudicati tra i più pericolosi e con il più alto tasso di rischio di mortalità, attività per le quali non riteneva giusto sacrificare la vita dei lavoratori liberi.

«Perché dunque non dovrebbe lo Stato costringere i peggiori delinquenti a quest'opera riparatrice verso la società, a cui essi si mostrarono tanto nocivi? Non certo per un preteso diritto nei condannati alle più gravi pene, perpetue o di lunga durata, di non vedersi accorciata la vita; poiché anzitutto alla società non si potrebbe seriamente negare il diritto di mettere a morte i più pericolosi malfattori, pur riconoscendo come io riconosco l'inopportunità o anche l'impossibilità morale di applicare questo diritto nelle forme consuete del patibolo»²⁰. Quattro anni dopo questa conferenza il Regno d'Italia promulgava il suo nuovo Codice penale in cui aboliva la

¹⁹ E. Ferri, *Lavoro e celle dei condannati*, Roma 1886, p. 10, 15.

²⁰ Ivi, p. 44.

pena di morte, senza sposare le tesi di Ferri in materia di funzione principale della pena. Per quanto vicino alle idee di Lombroso, Enrico Ferri era un giurista e non un medico, ma, nondimeno, rispetto a quelli della prima metà dell'Ottocento, i toni del dibattito scientifico nel suo insieme stavano comunque cambiando inesorabilmente²¹.

2. *Curare, ma non troppo*

Come accennato, i medici dovettero prendere posizione su un aspetto essenziale per l'intera categoria, e non solo per quanti accettarono gli incarichi nei penitenziari. Si trattava del diffuso convincimento che le cure da prestare ai detenuti condannati non dovessero comunque mai essere equiparate a quelle di cui poteva godere l'uomo libero. Non mancarono, infatti, anche tra i sanitari coloro che consideravano giustificabile e giustificato conservare un certo coefficiente di afflizione fisica che doveva aggiungersi alla perdita della libertà affinché il sistema potesse garantire un'adeguata riparazione dei torti subiti dalla società. E poiché ogni pena corporale diretta andava moralmente e culturalmente respinta, ridurre al minimo indispensabile lo zelo nella cura della salute dei condannati appariva come un ragionevole compromesso.

La piena parità di trattamento igienico e curativo tra detenuti e pazienti liberi, per quanto formalmente affermata restava, quindi, un punto controverso. Ci si chiedeva se i medici incaricati di occuparsi dei condannati reclusi nelle carceri dovessero agire esattamente come di fronte a qualsiasi paziente, oppure dovessero concepire il loro incarico anche in qualità di custodi ed addetti all'esecuzione della pena, e quindi valutando e bilanciando sempre le esigenze delle loro cure con prioritarie esigenze disciplinari e di difesa sociale dalla pericolosità del paziente detenuto, e prestandosi, quindi, a contribuire attivamente al rispetto di disciplina e punizioni, escludendo da questo bilanciamento solo le cure salva vita. Nel Piemonte ancora Regno di Sardegna, Carlo Ilarione Petitti di Roreto, politico ed economista che alla riforma del sistema penitenziario dedicò molto del suo impegno e alcuni scritti importanti, sosteneva che il medico ed il chirurgo d'un carcere, «oltre all'essere valenti nell'arte loro», doveva-

²¹ Cfr. G. Speciale, *La "lotta del male contro il male", nel "cimitero dei vivi". Sul lavoro dei condannati alla fine dell'Ottocento*, in C. Ciano (cur.), *La morte nel prisma criminale. Secoli XIX-XX*, Roma 2018, pp. 3-20.

no essere «penetrati dell'importanza dell'educazione correttiva» e agire in prima persona per «muovere il detenuto ad emendarsi». Pur concedendo loro di essere «caritatevoli», li invitava ad essere anche «accorti» per non farsi ingannare «da simulati malori» che, se riscontrati, dovevano imporre loro di «mostrarsi inesorabili, e tosto denunciare il finto ammalato al direttore pell'opportuno contegno»²².

Lo stesso Francesco Freschi, però, prendeva le distanze indignato da alcune affermazioni che egli attribuiva a Moreau-Christophe, ispettore generale delle prigioni francesi e strenuo sostenitore dell'isolamento cellulare, che avrebbe sostenuto che «tutto quello che si può pretendere da una prigionia è che non uccida il colpevole»²³. Così come giudicava «egoistiche e strane», espressione di «una freddezza di spirito singolarissima», le considerazioni addirittura di Alexis Tocqueville da cui si evinceva che le prigioni, non essendo ospedali, erano luoghi in cui si chiudevano i colpevoli non certo per aver cura della loro salute, ma per punirli ed emendarli²⁴. Sebbene non esitasse a sostenere che per le condizioni igieniche fosse «certo, però, che non potendosi mai, né dovendosi, pareggiare la situazione del carcerato a quella dell'uomo libero, la differenza che ne risulta deve necessariamente tornare tutta a detrimento del primo»²⁵, aggiungeva, non senza una certa dose di contraddizione, che ospedali ed infermerie negli stabilimenti penali rientravano «nella categoria generale di tutti i comuni ospedali», dove ad ognuno venivano dedicate le medesime cure igieniche e curative perché, ribadiva con orgoglio, «là dentro non si conosce che l'infelice sofferente; e la stessa giustizia con tutta la sua severità s'inchina o non vibra più il colpo, o lo sospende»²⁶.

Su quest'ordine di preoccupazioni, nonché di orgogliose rivendicazioni dell'identità e della funzione medica, François-Emmanuel Fodéré nel suo celebre *Traité de Médecine Légale et d'Hygiène Publique* edito in più volumi all'inizio dell'Ottocento, aveva già preso posizioni molto nette, chiarendo che i medici che esercitavano nelle *maisons de detention*, potevano essere fondamentali per i prigionieri, perché «partout où se rencontre la douleur,

²² C.I. Petitti di Roreto, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Torino 1840, p. 325.

²³ F. Freschi, *Carceri o Case di pena*, cit., p. 751.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ F. Freschi, *Carceri (Mortalità delle...)*, in *Dizionario di igiene pubblica*, cit., p. 798.

²⁶ *Ivi*, p. 803.

la médecine est un ange tutélaire»²⁷. Ma il padre della Medicina legale francese non si era limitato ad un richiamo sentimentale del giuramento d'Ippocrate, e aveva sviluppato il tema delle cure mediche e igieniche ai reclusi alla luce delle coordinate legislative in cui le sue discipline di specializzazione si inquadravano. Le prigioni si presentavano, in modo più o meno inevitabile, in condizioni igieniche tali da rappresentare focolai pressoché permanenti di gravi infezioni e malattie mortali. Una situazione che per i condannati alla pena capitale, cui non veniva più riconosciuto il diritto alla vita, poteva essere affrontata nel bilanciamento di costi benefici, ragioni di giustizia e ragioni di punizione e deterrenza, sebbene Fodéré non si nascondesse molte perplessità anche in questo caso. Ma per tutti gli altri condannati a pene diverse da quella capitale l'esposizione a rischi così gravi per la loro vita contrastava in modo inequivoco con quel principio generale dell'ordinamento secondo il quale ogni rigore non autorizzato dalle norme è un crimine. Quelle stesse leggi, inoltre, avevano decretato la fine delle pene corporali sostituite, invece, dalla privazione della libertà. Quindi, in assenza di una condanna a morte, e pur nel mantenimento di alcune misure eccezionali ancora consentite, le affezioni e le sofferenze provocate dalle gravi malattie e infezioni mortali contratte a causa delle drammatiche condizioni igieniche delle prigioni andavano considerate violazioni dell'imprescindibile principio di legalità, non essendo pene prescritte dalla legge in modo esplicito, e nemmeno indiretto²⁸.

Su quest'ultimo aspetto, non molti anni prima, ma in un quadro ordinamentale ancora tutto di antico regime, dove la tortura per estorcere confessioni e pene corporali non erano state abolite sebbene da tempo rimesse in discussione, Paul Augustin Olivier Mahon, professore di Medicina legale e Storia della medicina nella scuola medica parigina subito dopo la riforma degli anni Novanta del Settecento, già richiamava la necessità nell'eseguire le pene corporali di risparmiare ai colpevoli ogni rigore non stabilito formalmente dalla legge, così come ricordava che la privazione della libertà che quelle stesse leggi prescrivevano non dovesse consistere nel recludere il reo in una prigione oscura, umida e mefitica²⁹.

Dai territori italiani sottoposti al dominio asburgico, Giovanni Pozzi, noto per aver tradotto dal tedesco l'intero *System einer vollständigen medi-*

²⁷ F.E. Fodéré, *Traité de Médecine Légale et d'Hygiène Publique, ou de Police de Santé*, VI, Paris 1813, chap. V et dernier, *De la Police de santé des Hôpitaux et des Prisons*, Section II, *De la Police de santé des prisons*, p. 558.

²⁸ Ivi, p. 555.

²⁹ P.A.O. Mahon, *Médecine légale, et police médicale*, Paris-Rouen 1801, III, pp. 217-222.

zinischen Polizei di Johann Peter Frank, aggiunse all'opera due volumi finali, il XVIII e il XIX, dedicati alla *Polizia degli Spedali*. Come spiegava nella prefazione del primo di questi due volumi, si era deciso a farlo perché si trattava di un proposito dello stesso Frank, di cui dichiarava di essere stato allievo sia a Pavia che a Vienna, che però era venuto a mancare prima di poter realizzare anche questa parte³⁰. Cercando di seguirne il metodo, e avvalendosi di materiale e studi condotti anche dal figlio di Frank, Joseph, che del padre seguì le orme scientifiche, Giovanni Pozzi dedicava la sezione terza del secondo dei due volumi della sua opera proprio alle carceri, non tanto per descriverne lo stato dell'arte ma per proporre la «più conveniente situazione e costruzione loro», «i bisogni che vi sono per mantenervi la salute», il «modo con cui devono essere regolati gli spedali loro», «i doveri che vi hanno i medici», i «regolamenti più conducenti alla sicurezza del reo ed al mantenimento di una sana atmosfera»³¹.

Per Giovanni Pozzi le carceri dovevano essere concepite e organizzate avendo come primo e principale obiettivo quello di prevenire i delitti, e solo in subordine a questo quello di punire chi li commetteva³². Pertanto, precisava, «se è giusto che il delitto sia punito, che il malvagio sia tolto dal consorzio de' buoni, e che siano vendicate le offese ed i mali che ha cagionato ad essi, non è giusto, non è umana cosa, che egli nelle tenebre di una prigione, sconosciuto al pubblico, abbia in essa a trovarvi malattie tormentose e continue»³³.

D'altronde, quasi richiamando anche lui quel principio di legalità sollevato dai suoi colleghi francesi, «se il soffrir suo utile fosse», sarebbe compito solo del legislatore stabilirlo fissando pene che ne indichino appositamente la misura, e non certo la mera conseguenza di un regime carcerario. Inoltre, lasciare i rei in balia di malattie e tormenti per mancanza di cure e igiene non era solo ingiusto, era anche dannoso e controproducente per la società che invece credeva così di difendersi e vendicarsi dei torti subiti. «Il delinquente – aggiungeva Giovanni Pozzi - in un carcere malsano, affollato, in cui si è rinchiuso per espiare i torti che ha fatto alla società, cagiona al Pubblico nuovi mali, è nulla più che l'artefice di terribili miasmi, il propagatore di morbi»³⁴.

³⁰ G. Pozzi, *Polizia degli Spedali*, I, in J. P. Frank, *Sistema compiuto di Polizia Medica*, XVIII, Milano 1830, *Prefazione*, pp. I-XI.

³¹ Ivi, p. 210.

³² *Ibidem*.

³³ Ivi, p. VIII.

³⁴ Ivi, p. IX.

Giovanni Pozzi si spingeva su questa linea fino a proporre ai governanti di prospettare al pubblico una condizione di prigionia ben peggiore di quella realmente praticata, così da conciliare le esigenze di un sistema penitenziario volto prima di ogni cosa a fungere da deterrente scoraggiando il popolo a delinquere, e l'inutilità di accanirsi su un colpevole che trovandosi recluso era oramai impossibilitato a nuocere nuovamente.

«Affinché l'esistenza delle carceri produca il vantaggio di prevenire i delitti, debbe introdursi nel pubblico l'idea di un luogo d'orrore, di un luogo di dolore e tormenti; ma nel fatto non deve essere tale la cosa. A che serve mai inferire contro un delinquente che giace nelle tenebre di un carcere?»³⁵.

In realtà egli non escludeva affatto che le sofferenze dei delinquenti condannati potessero avere l'effetto di «costringere l'uomo ad operare bene, se non in forza di una sana morale almeno pel timore», come per secoli si era creduto e come infatti funzionava il sistema di antico regime basato sui supplizi corporali delle pene esemplari nelle piazze aperte a tutti. Ma l'interno delle carceri non era esposto al pubblico, e dunque la pena della reclusione non era funzionale a questa logica. Al contrario, perché il pubblico potesse realmente giovare della reclusione dei delinquenti, era necessario che le carceri fossero costruite seguendo precisi criteri di igiene e corretta aereazione, e governati e organizzati sulla base di buoni regolamenti sanitari, senza i quali ci si troverebbe solo ad affrontare «un fuoco di miasmi che da esse si propagano nelle abitazioni de' sani»³⁶.

Nel sistema di costruzione e organizzazione delle carceri di Giovanni Pozzi, il ruolo delle conoscenze scientifiche in materia di igiene e medicina civile, da un lato, e delle competenze cliniche dei medici incaricati di prestare lì il loro servizio, dall'altro, era determinante per il successo del complesso e peculiare equilibrio di un sistema penitenziario.

Ma scrivendo sui doveri dei medici delle carceri, non esitava a chiarire immediatamente che questi dovevano impegnarsi sempre a considerare i detenuti malati nient'altro che «uomini ai quali l'umanità ordina ne' loro malori la più esatta assistenza», senza nessun risparmio «di medicinali, né di servizio, né degli alimenti convenienti», e aggiungendo che non dovevano minimamente «occuparsi de' motivi pe' quali trovansi tali individui in carcere», essendo questa «cosa affatto estranea ai loro attributi»³⁷. Medici,

³⁵ Ivi, p. 211.

³⁶ Ivi, p. 222.

³⁷ Ivi, pp. 250-252.

sempre e comunque, e mai carcerieri. Medici impegnati in una istituzione di pubblica utilità, anzi, strumenti privilegiati di raccordo tra le leggi dei governi e la loro applicazione concreta, occhi e orecchi delle autorità dinanzi al funzionamento effettivo delle sistema penale, e quindi senz'altro gravati dell'ulteriore compito di compilare precisi quadri informativi sulle condizioni di salute dei detenuti, su ogni possibile cambiamento, e ogni altro elemento utile per sempre meglio gestire le carceri e tutelare la salute pubblica. Informazioni ed esperienze da condividere anche perché utili al progresso delle conoscenze mediche, data la ricchezza di casistica che poteva offrire un carcere su molti tipi di malattie fisiche e mentali. Ma mai medici invitati ad eseguire delle pene, ad operare con sospetto, a denunciare chi si rivelava loro per farsi curare, a bilanciare e dosare il sollievo da arrecare.

Anche negli stati sabaudi, in quei primi decenni dell'Ottocento i medici si spesero per promuovere le loro competenze in questo campo. Lorenzo Martini, dopo studi sia di Filosofia che di Medicina, nel 1832 divenne il primo professore di Medicina Legale nell'ateneo torinese, e alla polizia medica dedicò un manuale che conobbe diverse edizioni e versioni in cui, come Giovanni Pozzi, avanzava le sue teorie per un valido ed efficace sistema penitenziario. Sebbene in un diverso contesto di cultura scientifica, e seguendo una diversa impostazione dei problemi, non si possono non riscontrare alcuni punti comuni, segno di una sensibilità diffusa e più condivisa.

Indicando le quattro principali condizioni che a suo avviso dovevano concorrere per ottenere un sistema carcerario giusto ed efficace, poneva come caratteristiche delle pene da infliggere la proporzione e l'emenda, e aggiungeva la necessità di «non nuocere agli innocenti»³⁸. Nessun riferimento a priorità di riparazione, ancor meno di soddisfazione di una qualche esigenza vendicativa agli occhi della società. Anzi.

«La carcere è considerata qual pena minor della morte. Ora quando il prigioniero sia obbligato a continuamente morire, verrebbe ad offendersi la giustizia. Io non pretendo già che le carceri sieno un lieto domicilio, non già; ma dico bene che non si può negare ai condannati alla pena di carcere un'aria respirabile, né un cibo che non sia veleno»³⁹.

³⁸ Queste le quattro condizioni «1. Chi è sospetto di delitto, debb'essere custodito sì, ma non punito; 2. La pena debb'essere proporzionata al delitto; 3. Debbesi procurare l'emendazione del malvagio; 4. Non debbesi nuocere agli innocenti», L. Martini, *Polizia Medica*, Capolago 1834, p. 451.

³⁹ *Ibidem*.

Come per Pozzi, infine, per Lorenzo Martini il principale interesse pubblico consisteva nel non subire danni da delinquenti che con i loro reati già avevano gravato sulla società. E lasciarli rinchiusi in luoghi malsani e in preda alle malattie, lungi dal soddisfare alcun senso di giusta riparazione, li avrebbe invece resi veicoli di «miasmatiche emanazioni», diffondendo pericolosi contagi⁴⁰.

Dopo l'unificazione politica la tematica non rimase, però, peregrina, visto che i regolamenti carcerari del Regno d'Italia, a partire già da quello del 1862⁴¹, e con progressiva enfasi in quelli successivi, attribuivano ai medici addetti alla cura dei detenuti precisi compiti di vigilanza e segnalazione in tal senso, non solo in rapporto ad eventuali simulazioni o malattie autoinflitte, ma fino a configurare obblighi di denuncia di qualsiasi genere di infrazioni disciplinari apprese durante e in ragione del loro servizio di cura e soccorso⁴².

Nel 1875, sulle pagine della *Rivista di discipline carcerarie* diretta da Martino Beltrani Scalia, veniva pubblicato a cura del dott. Giovanni Roggero, studioso di antropologia criminale e igiene e medico chirurgo nel Penitenziario di Alessandria in cui si applicava il sistema auburniano, un sunto di un'importante pubblicazione dal titolo *Die Gefängnisse, Strafanstalten und Strafsysteme: ihre Einrichtung und Wirkung in hygienischer Beziehung*, opera del medico specialista di medicina penitenziaria Abraham Adolf Baer, che prestava la sua opera nel carcere prussiano di Naugard⁴³.

⁴⁰ Ivi, p. 452.

⁴¹ *Regolamento generale per le Case di pena del Regno*, 13 gennaio 1862, n. 413, art. 333: «Quando un detenuto si dichiara malato, o siavi motivo di crederlo tale, è tosto visitato dal Medico Chirurgo il quale, se vi ha luogo, lo fa trasportare immediatamente all'infermeria, e quando riconosca in realtà non esistere l'allegata malattia, o essersela il detenuto a bella posta procurata con maliziosi artifizi, ne ragguaglia il Direttore per gli opportuni provvedimenti».

⁴² *Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerarii e pei Riformatori governativi del Regno*, 1 febbraio 1891, n. 260, art. 115: «Denuncia delle infrazioni disciplinari. E' dovere del medico-chirurgo di denunciare alla direzione quei detenuti o ricoverati che simulano malattie, che cercano di eludere i mezzi di cura o che non si sottomettono alle prescrizioni da lui date»; *Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena*, 18 giugno 1931, n. 787, art. 306: «Denuncia delle infrazioni disciplinari. E' dovere del medico denunciare al direttore i detenuti o internati che danno causa ad una malattia o la simulano, ovvero cercano di eludere i mezzi di cura o non si sottomettono alle prescrizioni mediche. Egli deve inoltre avvertire il direttore di ogni altra infrazione della quale venga a conoscenza».

⁴³ A.A. Baer, *Die Gefängnisse, Strafanstalten und Strafsysteme: ihre Einrichtung und Wirkung in hygienischer Beziehung*, Berlin, 1871. Il sunto dell'opera indicata con la traduzione del titolo in italiano (*Le prigioni, gli stabilimenti ed i sistemi penali considerati dal lato igienico*

Baer sottolineava la centralità del medico di un penitenziario per la vita di ogni detenuto, ma anche per la riuscita complessiva dell'intero sistema di funzionamento del singolo carcere e dei programmi di esecuzione della pena e di recupero del reo. Egli insisteva sulla necessità per il medico in servizio presso un carcere di applicare non solo le competenze professionali proprie di chi ha tutte le necessarie conoscenze mediche richieste caso per caso, ma di tener conto anche delle condizioni particolari della vita carceraria, da un lato, e degli individui che si trovava ad esaminare, dall'altro, perché non doveva mai dimenticare che si trattava di uomini legalmente puniti, e quindi tenuti a sopportare privazioni e sofferenze. Il medico doveva quindi sapere intervenire nella giusta misura, in modo da non rendere illusorie le disposizioni dell'Amministrazione carceraria vanificando il rigore della disciplina, senza però che mai la salute dei reclusi si trovasse danneggiata più di quanto non fosse imprescindibile rispetto all'essenza della pena da irrogare. Medici che quindi non dovevano esitare a denunciare i simulatori colti in flagrante, ma che comunque, di fronte a patologie certe, prima di accordare permessi o sgravi di incombenze si dovevano sempre chiedere se un operaio libero in quelle condizioni si sarebbe ritirato dal lavoro e messo a letto, perché tenuti sempre a non permettere mai ai detenuti un trattamento migliore rispetto a quello di un lavoratore onesto⁴⁴.

3. *Dal corpo alla mente*

La moderna logica punitiva della segregazione continua, che sostituiva le pene corporali con la privazione della libertà, l'isolamento e dove possibile il lavoro, non implicava solo rischi per la salute fisica del detenuto e per l'igiene sanitaria di luoghi condivisi. Quella «solitaria riflessione» che Cattaneo, come già accennato, aveva definito «il tormento più squisito e potente», dimostrò molto presto di avere conseguenze tremende sul morale e sulla salute psichica dei reclusi. Già in occasione del Congresso degli scienziati italiani svoltosi a Firenze nel settembre del 1841, si esprimeva una-

nel loro ordinamento e nei loro effetti), è a firma del dott. Giovanni Roggero e si ritrova distribuito in più fascicoli della «Rivista di discipline carcerarie», V (1875), pp. 45-47; 178-181; 244-250; 305-311.

⁴⁴ *Le prigioni, gli stabilimenti ed i sistemi penali considerati dal lato igienico nel loro ordinamento e nei loro effetti pel dott. Baer, medico in secondo dello stabilimento penale di Naugard. Sunto con osservazioni dell. Dott. Giovanni Roggero, chirurgo nel Penitenziario di Alessandria*, «Rivista di discipline carcerarie», V (1875), p. 182.

nime ed ufficiale l'opinione che sia il sistema filadelfiano che prevedeva la segregazione diurna e notturna che quello auburniano che ammetteva il lavoro diurna in comune sebbene nel totale silenzio, comportavano gravi rischi per la salute non solo fisica, ma anche mentale dei condannati, e questo anche in caso di pene detentive di breve durata⁴⁵. Ciò che invece rimase molto a più a lungo oggetto di dibattito restava, per i giuristi, valutare se lo stato doveva o meno accettare questi rischi in nome di esigenze di riparazione e sicurezza rispetto ai danni arrecati alla società dal delinquente, oppure se questi rappresentassero un aggravio di pena non previsto dalla norma e quindi in violazione del necessario principio di legalità. Per i medici, invece, anche in questo caso il nodo da sciogliere riguardava lo spazio da riconoscere alle cure igieniche e psichiatriche di cui dovevano farsi carico gli ufficiali sanitari in servizio presso i penitenziari. Dall'esperienza maturata nel penitenziario di Naugard, lo stesso Baer, che pure riteneva che oramai nelle carceri si applicassero misure igieniche tali da rendere qualità e incidenza delle malattie fisiche tra i detenuti le stesse che circolavano all'esterno tra la popolazione civile, riconosceva che, invece, il tasso di alienati tra i detenuti fosse più considerevole rispetto a quanti se ne potevano riscontrare in un campione di pari numero di uomini liberi. Per questi casi, di cui teneva in scarso conto l'eventuale presenza di simulatori perché convinto che le alienazioni mentali fossero sempre riconoscibili all'osservazione prolungata e quotidiana tipica dei medici penitenziari, considerava indispensabile l'allontanamento e l'invio in strutture appositamente dedicate ai delinquenti alienati, non solo per evitare gli enormi problemi organizzativi che arrecava la loro permanenza in strutture prive di mezzi, spazi e personale competente a gestirli, ma anche per risparmiare a questi detenuti sofferenze ingiuste perché non più per loro comprensibili. Giovanni Roggero, medico, come si è già accennato, nel penitenziario di Alessandria, aggiunse in calce al sunto dell'opera del collega prussiano un'appendice intitolata *Sui pazzi delinquenti in Italia*. Pur plaudendo alla creazione dei manicomi criminali che in Italia si avviava grazie alle sollecitazioni vigorose di Cesare Lombroso, non condivideva affatto l'opportunità di allontanare sempre dalle carceri i detenuti rivelatasi affetti da patologie mentali. «Un detenuto alienato è un ammalato, ma al cospetto della legge non cessa di essere un reo», scriveva. Pertanto, aggiungeva, il condannato ammalato doveva ricevere restando in carcere tutte le cure necessarie, per le patologie fisiche come per quelle della mente, e

⁴⁵ *Questioni igieniche intorno alla riforma delle carceri indirizzate dai signori Scopoli, Saleri e Petitti alla sezione di medicina del quarto Congresso degli scienziati italiani riuniti in Padova*, Padova 1842, p. 11.

per entrambe nella misura compatibile con la sua condizione di condannato ad una pena⁴⁶. Baer, invece, escludeva anche la possibilità che avesse senso usare come discriminare per proseguire il regime carcerario o meno la circostanza che il detenuto conservasse la coscienza del delitto commesso e del motivo della sua presenza in carcere. Il pensiero e il sentire in un individuo divenuto infermo di mente erano alterati, e non sarebbe più, quindi, esistita la personalità che la legge si era proposta di punire, perché oramai non si trattava più della stessa persona che si era originariamente condannata a quella pena detentiva⁴⁷. Baer, inoltre, sosteneva che ad evitare molte disfunzioni nella gestione corretta dei detenuti sarebbe servito riconoscere al medico del penitenziario un ruolo più incisivo, e non solo una funzione puramente consultiva e comunque secondaria. Se fosse stato chiamato ad esprimere un parere vincolante e costante sull'andamento della salute fisica e mentale di ogni detenuto, e quindi volta per volta sulla sua attitudine ad un lavoro piuttosto che ad un altro, sulla sua tolleranza alle punizioni o a qualsiasi altra misura disciplinare, allora non si sarebbe più rischiato di provocare o favorire molte delle aberrazioni mentali che invece si verificavano, o quanto meno si sarebbero potute diagnosticare in tempo senza essere trascurate e quindi bloccandone il progresso⁴⁸.

Come testimoniato dallo stesso Oscar Giacchi, avverso alla teoria dei delinquenti nati e che a questo problema dedicò una parte significativa del veemente pamphlet che si è già richiamato, a fine secolo inizia anche una più decisa rivendicazione dell'esclusiva competenza degli specialisti della nascente psichiatria, non solo per prestare cura e soccorso per mali non meno gravi e invalidanti di quelli fisici, ma in particolare proprio per distinguere e trattare in modo mirato i comportamenti da ricondurre ad anomalie e patologie mentali⁴⁹. Questi comportamenti, precisava Giacchi, non sarebbero, infatti, mai migliorati ricorrendo alle ordinarie misure disciplinari che funzionavano, invece, con i detenuti realmente e scientemente insubordinati e non sarebbero rientrati nemmeno ricorrendo alle punizioni che, anche in questo caso, funzionavano invece per gli incorreggibili. Il medico-chirurgo, spiegava, doveva piuttosto sempre affiancarsi allo psichiatra nell'assistenza ai detenuti e nello svolgimento delle visite ordinarie e straordinarie se non si voleva

⁴⁶ G. Roggero, *Sui pazzi delinquenti in Italia. Appendice dell'autore del sunto*, in «Rivista di discipline carcerarie», V (1875), p. 320-322.

⁴⁷ *Le prigioni, gli stabilimenti ed i sistemi penali considerati dal lato igienico*, cit. «Rivista di discipline carcerarie», V (1875), p. 308.

⁴⁸ Ivi, p. 310.

⁴⁹ Cfr. il saggio di Loredana Garlati in questo stesso volume.

rischiare di compromettere analisi e risultati della disciplina penitenziaria⁵⁰.

Tornando sul piano delle esperienze, nel ricco resoconto della sua esperienza di commissario sanitario nel Penitenziario di Volterra, Morelli si soffermava anche su quelle che definiva «psicopatie carcerarie», che scaturivano dalle specifiche «condizioni morbose» in cui vivevano reclusi, o che comunque a causa di queste si manifestavano. Queste si distinguevano dalle altre più note di cui potevano essere affetti anche gli stessi detenuti per la «facile mutabilità di grado e di forma», ed era a suo avviso questa la ragione per la quale troppo spesso, e a torto, venivano giudicate mere simulazioni, complice la predisposizione di chi doveva valutarle a non fidarsi dei pazienti detenuti. Ma Carlo Morelli non nutriva nessun dubbio sulla realtà di questi disturbi, e lamentava la frequenza con cui i Manicomi rimandavano indietro i detenuti che gli venivano trasferiti «come aberrati di mente, perché giudicati simulatori, con non lieve detrimento delle condizioni mentali degli stessi infermi e con danno della disciplina e della finanza». Diversamente dalle alienazioni mentali solitamente dovute a predisposizioni congenite o ereditarie, queste «psicopatie carcerarie» si potevano guarire sottraendo il malato all'«impero delle cause accidentali» che le avevano prodotte, e quindi il soggiorno nei Manicomi nel loro caso, invece, si poteva rivelare particolarmente indicato e vantaggioso⁵¹.

L'esistenza di specifiche «psicopatie carcerarie» originate in soggetti sani a causa della vita carceraria, trovò nei decenni successivi della seconda metà dell'Ottocento scarsa adesione. La *Rivista di discipline carcerarie* decise di pubblicare, ad esempio, un rapporto del direttore del penitenziario di Lugano, Fulgenzio Chicherio, sostenendone la bontà delle osservazioni in una nota introduttiva in cui si minimizzava anche la circostanza che si trattasse di un piccolo stabilimento, sebbene si fosse rivelato un modello nel suo genere grazie alla preparazione in antropologia criminale del suo direttore, ma comunque poco rappresentativo dei più complessi e generali problemi che si trovavano ad affrontare gli altri istituti carcerari soprattutto italiani, dove gli investimenti dei governi cantonali mancarono. Dopo essere stato incaricato di condurre uno studio comparato sui principali sistemi penitenziari di Italia e Svizzera, Fulgenzio Chicherio aveva diretto questo penitenziario dalla sua fondazione nel 1873 fino alla morte, sopraggiunta nel 1907. Anni durante i quali studiò le teorie di Cesare Lombroso che ispirarono sempre l'esercizio del suo incarico tenendosi, però, lonta-

⁵⁰ O. Giacchi, *Igiene carceraria*, cit., p. 7.

⁵¹ C. Morelli, *Saggio di studj igienici sul regime penale della segregazione fra i reclusi*, cit., p. 67-69.

no dalle ricadute di un eccessivo determinismo e tentando, invece, una gestione innovativa in cui combinare le esigenze di sicurezza con un'idea di rispetto della dignità dell'uomo anche per i reclusi⁵². Il rapporto si riferiva all'anno 1874, quindi agli esordi della struttura e del suo incarico, e riportava anche il caso dell'unico individuo che si era rivelato «rovinato nel suo stato finisco», essendo affetto da ripetuti e violenti attacchi epilettici, e in cui compariva anche una predisposizione alla follia. Forse anche per la sua convinzione di base che la vita in carcere non fosse affatto di per sé sola causa di degrado fisico e mentale e tenuto conto che si trattava di un prigioniero militare, quindi sottoposto ad un trattamento molto meno duro che, anzi, «quasi uguagliava quello dei comuni domestici», ci teneva a precisare che «a torto tale volta si vuol prendere le follie penitenziarie come argomento contro il sistema più o meno ristretto, perché spesso la causa ne è esterna, e si ha da ricercare piuttosto nelle disposizioni individuali e nella vita anteriore all'imprigionamento»⁵³.

Ma la tesi dell'esistenza delle «psicopatie carcerarie» non convinceva neppure coloro che pure respinsero integralmente la teoria del «delinquente nato», come Pasquale Penta. Egli, infatti, non credeva a forme di pazzia che potessero chiamarsi veramente carcerarie, originate in quel contesto anche in soggetti privi di predisposizione o comunque di una «originaria debolezza mentale», sebbene non negasse affatto i danni per la salute fisica e mentale dei detenuti prodotti dalla vita e dall'ambiente dei penitenziari, soprattutto nei condannati a pene molto lunghe. Riteneva, piuttosto, che si dovesse distinguere in modo scientifico tra pazzi che commettono reati e delinquenti che impazziscono, laddove, però, questi ultimi risultavano presenti nelle carceri in misura molto minore⁵⁴. Nondimeno, la sua denuncia dell'ambiente carcerario non è meno severa di quella di Morelli:

«Lo sviluppo organico dei detenuti è povero, lo ambiente del carcere è immorale, ogni sperimentazione sociale vi fa difetto: nessuna meraviglia quindi che il lato etico ed affettivo della personalità psichica dei carcerati, massime, ripeto, in quelli sottoposti a lunghe pene, sia anch'esso dopo un certo tempo depresso e maggiormente perversito»⁵⁵.

⁵² S. Jacomella, *Carceri, carcerieri, carcerati*, Locarno 1992, p. 109-127.

⁵³ «Rivista di discipline carcerarie», V (1875), p. 347.

⁵⁴ P. Penta, *Alcuni appunti sulle pazzie dei carcerati*, estratto dalla «Rivista Mensile di Psichiatria Forense, Antropologia Criminale e Scienze affini», III/12 (1900), p. 7-8.

⁵⁵ Ivi, p. 9.

4. *Storie di medici nelle carceri sarde*

4.a. *Relazione sulle malattie sì mediche che chirurgiche che regnarono nel 1857 nelle Carceri di Cagliari*

Se queste sono alcune delle coordinate più generali del dibattito che coinvolse i medici e in alcuni casi anche le loro esperienze concrete nei penitenziari, dalla disamina della documentazione prodotta da alcuni stabilimenti sardi il ruolo del medico e il bilanciamento tra esigenze curative ed esigenze di sicurezza ed esecuzione della pena appaiono costanti nella dialettica tra i medici e le autorità penitenziarie locali e centrali, dove spesso i medici si sforzarono di promuovere la centralità e soprattutto l'indipendenza dei loro compiti di assistenza sanitaria.

Già in una ricca *Relazione sulle malattie sì mediche che chirurgiche* nelle carceri di Cagliari, relative all'anno 1857 e redatta a quattro mani dal medico e dal chirurgo nominati dal governo nel febbraio di quell'anno al servizio dell'ospedale delle carceri giudiziarie di Cagliari, i dottori Massa e Schirru, emerge una chiara presa di posizione rispetto alle diverse visioni circa il modo più opportuno di affrontare la cura della salute dei detenuti⁵⁶. Lo scopo della *Relazione* era non solo di descrivere le malattie di cui erano affetti i detenuti con le relative cause cercando di proporre i mezzi che ritenevano più opportuni per curarle, ma di suggerire anche i mezzi capaci di prevenirle o comunque di ridurne nella misura maggiore l'insorgenza⁵⁷. Come chiarivano i due medici, l'importanza della prevenzione si rendeva particolarmente significativa in quanto, date le pessime condizioni di vita e i limiti terapeutici in carcere, curare i detenuti era molto più difficile e le malattie, anche quelle che altrove non sarebbero state considerate tanto gravi, una volta insorte quasi sempre procedevano con esito infausto. Per i due medici cagliaritari, però, nelle carceri le malattie colpivano facendo più danni perché attaccavano individui la cui fibra organica presentava naturalmente poca reazione, come avveniva per

⁵⁶ *Relazione sulle malattie sì mediche che chirurgiche che regnarono nel 1857 nelle Carceri di Cagliari fatta dai dottori Massa e Schirru e compilata da dott. Massa, Torino 1858.*

⁵⁷ La *Relazione* si divideva in tre parti: I. cause delle malattie più proprie dei detenuti e i mezzi per pervenirle; II diagnosi delle malattie trattate nel precorso anno, riducendole ai loro rispettivi generi, rilevando il loro rapporto colle cause conosciute, riferendone l'adottato metodo curativo, e l'esito delle stesse malattie; III gli inconvenienti che presenta lo Spedale sì relativamente al locale, al suo servizio, d'onde per lo più avviene che sia inceppato l'esatto trattamento delle malattie.

tutti coloro che si trovavano continuamente sotto l'influenza «di malefiche cause tanto fisiche che morali, costretti a vivere in luoghi malsani ed a respirare un'aria mefitica». Il concorso di tali «sfavorevoli circostanze» comportava una grave alterazione dei normali processi di nutrizione e relativa assimilazione, e i detenuti restavano così più predisposti anche a gravi malattie. Ne conseguiva che non si potesse affrontare la loro cura limitandosi a farlo *more pauperum*, e nemmeno evitando cure migliori di quelle poteva ricevere la popolazione libera, in quanto, a parità di patologie e interventi curativi, rispetto anche alla popolazione più indigente ma in libertà, i detenuti versavano in uno stato peggiore e le prospettive di guarigione risultavano molto minori. Pertanto, la conclusione dei dottori Massa e Schirru era chiara, ed era rivolta a sollecitare tutti gli sforzi non solo per curare le malattie, ma soprattutto per prevenirle, così come per bloccare sul nascere la diffusione dei mali «attaccaticci», come definivano le malattie contagiose. Dai loro riscontri, le malattie contagiose dalla maggiore incidenza erano soprattutto la scabbia, che si sviluppava proprio per le condizioni di detenzione, e la sifilide che, invece, entrava nelle strutture con i molti detenuti che ne erano già affetti e che poi si diffondeva non solo seguendo «l'indole morale di chi vi soggiace», ma anche per «le condizioni dei luoghi e del sistema annesso di vita». Collegandosi proprio alla descrizione di questi mali «attaccaticci», i dottori Massa e Schirru aggiungevano come queste stesse condizioni dei luoghi e questo stesso «sistema annesso di vita» si rendessero responsabili di un «contagio morale per la scuola del cattivo costume», un contagio che però, diversamente dagli altri, nessun rimedio sembrava riuscire a ridurre, «e per ora ci rimane il puro desiderio». Ma se non ne vedevano la cura, Massa e Schirru avevano, invece, le idee piuttosto chiare per prevenirlo. Se da un lato ribadivano un convincimento già molto diffuso per il quale sarebbe stato necessario riformare le carceri garantendo la separazione innanzitutto dei detenuti già condannati con quelli ancora in attesa di giudizio (misura che restò a lungo disposta solo in teoria, ma quasi sistematicamente disattesa in pratica per mancanza di spazi e strutture sufficienti), proponevano anche una urgente suddivisione in base alle diverse condizioni, precedenti, età e delitti, «onde possa essere tolta la scuola perniciosa dell'esempio, delle insinuazioni e dei consigli, ed in quella vece sia surrogata, per opera di più saggi maestri, l'industria, la religione, il ravvedimento».

Le «malattie dominanti», comunque, erano «febbri, infiammazioni, profluvii, dermatosi, nevrosi, cachessie e malattie locali», laddove le cause che i due medici individuavano come quelle volte a «più potentemente con-

correre ad alterare la sanità dei detenuti» si potevano raggruppare intorno a quattro principali circostanze: le pessime condizioni igieniche, il regime dietetico, gli indumenti in uso ai detenuti, e le condizioni atmosferiche.

La *Relazione* venne data alle stampe, e quindi non si tratta di un documento destinato solo ad un confronto interno. Anche per questo è di particolare interesse in questa sede fare attenzione alle parole scelte per descrivere alcune celle della struttura di San Pancrazio scavate nella roccia e che in quegli anni erano ancora pienamente utilizzate nonostante le criticità già riscontrate⁵⁸. Celle che i due medici denunciavano come le più nocive, «perché umide basse, inaccessibili ai raggi del sole, e meglio che stanze, simili a sepolcri per persone viventi; chiunque le visiti per la prima volta si sente comprendere da un subito sentimento d'orrore, che diventa ancora più profondo col pensare ai lamenti, alle strida, alle bestemmie, agli strazii, alla ben miserabile vita, in una parola, che vi debbano menare gli infelici colà entro, anzi che rinchiusi, sepolti».

Tra le sezioni della *Relazione* che meglio ci rappresentano l'approccio dei due medici e la loro indisponibilità a concepire le cure mediche per i detenuti all'interno delle coordinate del regime punitivo cui erano assoggettati e delle economie che si riteneva dovessero concorrere ad ispirarle, vi è sicuramente quella dedicata alle critiche rivolte alle condizioni strutturali dell'ospedale del carcere giudiziario, ma soprattutto alla descrizione degli interventi a loro vista indispensabili e urgenti cui si doveva provvedere. Per prima cosa, e sebbene ritenessero le condizioni igieniche «sufficienti», denunciavano sia nella sala destinata alla medicina generale ma soprattutto in quella per la chirurgia un inopportuno sovraffollamento «crogiolo di contagi e disagi perniciosi alla salute e al recupero degli ammalati», ingestibili in caso di sviluppo di mali epidemici. E già solo per questo non esitavano a richiedere la costruzione di almeno due nuovi ambienti, dotati di cortili per consentire ai convalescenti di fare movimento all'aria aperta, e di un magazzino affidato ad un magazziniere. Interventi costosi e impegnativi dal punto di vista progettuale e organizzativo, ed esplicitamente indicati come indispensabili non a garantire condizioni minime essenziali di sopravvivenza dei malati, ma cure dignitose, ampia e piena tutela della

⁵⁸ Negli anni in cui i dottori Marra e Schirru stendono la loro relazione, la Torre di San Pancrazio, eretta nel XIV secolo, era ancora la struttura detentiva principale della città, e tale rimase fino al trasferimento dei detenuti nel nuovo Carcere di Buon Cammino tra il 1887 e il 1897. Su questa struttura, e sulle riforme che la interessarono, cfr. E.A. Bianchi, *Architettura e riforma penitenziaria nella Sardegna dell'Ottocento: la torre carcere di San Pancrazio a Cagliari*, in G. De Giudici-M. Schirru (curr.), *Architettura carceraria tra Settecento e secondo Ottocento. Progetti, modelli e sperimentazioni in Sardegna*, Roma 2025, pp. 11-42.

salute degli altri in caso di infezioni, e un recupero ben più che appena sufficiente.

4.b *Le ragioni della spesa. Giuseppe Cao e le carceri giudiziarie*

Un altro esempio significativo risale al 1901, anno in cui Giuseppe Cao, allievo di Francesco Sanfelice e in seguito libero docente incaricato di alcuni corsi di Igiene e di Igiene per gli ufficiali sanitari presso l'Università di Cagliari, nella sua qualità di medico delle carceri giudiziarie della città condusse, per poi pubblicare, uno studio sulle variazioni di peso dei detenuti⁵⁹. Non si trattò del suo unico contributo scientifico in materia, qualche anno dopo, infatti, pubblicò sulla *Rivista di discipline carcerarie* un saggio sull'assetto igienico delle carceri⁶⁰.

Quella condivisa da Giuseppe Cao era in effetti una delle primissime analisi delle condizioni di salute fisica dei detenuti reclusi nelle strutture carcerarie, per le quali egli stesso denunciava l'indifferenza da parte degli studi clinici diversamente da quanto avveniva, invece, per le condizioni degli alienati sui quali «una falange di studiosi, la più parte medici di manicomi» aveva già prodotto ricerche dettagliate su svariati aspetti, «specie sotto il punto di vista delle teorie lombrosiane»⁶¹.

Come già Oreste Giacchi, Giuseppe Cao non mancava di rilevare che per le sue condizioni, il regime penitenziario si comportava come «un fattore etiologico importante nella produzione di psicosi», soprattutto ma non solo nei soggetti predisposti⁶². Ma, aggiungeva, se le carceri sono l'anticamera del manicomio, lo sono anche dell'ospedale. Sicuramente per le malattie parassitarie, per la tubercolosi e la sifilide che in quegli anni registravano un alto numero di detenuti ammalati. Ma, oltre ai detenuti che nelle carceri si ammalavano, Cao ne segnalava molti altri che nelle carceri «pur non ammalando, deperiscono, dimagriscono, perdono in resistenza organica, e questi saranno gli ammalati del domani»⁶³. Nel carcere giudi-

⁵⁹ G. Cao, *Sulle variazioni di peso dei carcerati. Osservazioni*, (Estratto dalla «Riforma Medica», n. 84, anno XVII), Roma 1901.

⁶⁰ G. Cao, *I vasi fecali e la presa d'acqua in comune nelle carceri. Note d'igiene del dott. Giuseppe Cao, Sanitario nelle carceri giudiziarie di Cagliari ed Assistente d'igiene alla R. Università*, in «Rivista di discipline carcerarie», XXVI (1901).

⁶¹ G. Cao, *Sulle variazioni di peso dei carcerati*, cit., p. 3.

⁶² Ivi, p. 4.

⁶³ Ivi, p. 5.

ziario di Buoncammino, oramai non più sede succursale di San Pancrazio ma dall'anno precedente divenuto ufficialmente «primo penitenziario cagliaritano»⁶⁴ e dove Giuseppe Cao prestava la sua attività, nonostante l'«ottima posizione, nella parte più elevata della città, al sommo della collina, a circa 100 metri sul livello del mare», le persone erano obbligate all'inazione assoluta, e tra di loro pochissimi, avendo una qualche istruzione, potevano procurarsi almeno dei libri. Persone costrette a trascorrere tutto il loro tempo «passeggiando nell'angusta cella e fantasticando, e, quando ne hanno i mezzi, fumando o fiutando tabacco»⁶⁵. Uno stile di vita che non comprometteva solo chi vi trascorrevva l'intero periodo di detenzione, ma che danneggiava fortemente anche coloro che, rientrando dalle Case di pena dove avevano scontato la maggior parte della prigionia, transitavano nelle carceri giudiziarie per le ultime settimane prima del rilascio.

E anche per loro, abituati al lavoro e ad un regime di detenzione più mite e nonostante fossero «sorretti dal miraggio della libertà prossima», questa stessa inazione portava ad un tracollo psicofisico, registrato dalla perdita significativa di peso riscontrata da Cao⁶⁶.

Per la sua attenzione alla salute dei detenuti ben oltre le strette necessità dell'espiazione della pena o delle ragioni di sicurezza, ma in funzione di ciò che sarebbe stato di loro anche una volta ritornati alla vita libera, Giuseppe Cao, però, fu protagonista anche di uno scontro, piuttosto acceso, con l'impresa che aveva in appalto le forniture per le carceri giudiziarie della provincia di Cagliari. Quest'ultima lamentava di aver dovuto rimborsare una spesa che giudicava superflua, ovvero quella per l'operazione voluta da Cao su due detenuti per liberarli di un'ernia⁶⁷. Quest'intervento sarebbe stato inutile non essendovi i requisiti della «necessità ed urgenza» perché non si trattava di un intervento salva vita, e nemmeno necessario a garantire loro standard minimi di salute e, pertanto, a detta del responsabile dell'impresa, in violazione del principio secondo il quale i detenuti dovevano essere curati *more pauperum*, «e coi mezzi necessari ma meno costosi». Per l'impresa i due malati si erano trovati agevolati senza alcun

⁶⁴ M. Schirru, *Il Carcere di Buoncammino a Cagliari. La fondazione e i primi ampliamenti ottocenteschi*, in G. De Giudici-M. Schirru (curr.), *Architettura carceraria tra Settecento e secondo Ottocento*, cit., pp. 43-85.

⁶⁵ G. Cao, *Sulle variazioni di peso dei carcerati*, cit., p. 6.

⁶⁶ Ivi, p. 9.

⁶⁷ A.C.S., Min. Int. Direzione Generale delle Carceri e dei Riformatori, b. 219, 26 novembre 1902, Giuseppe Casfisa per l'Impresa di Fornitura delle Carceri Giudiziarie della Provincia di Cagliari al Direttore generale del Ministero dell'Interno

valido motivo, e approfittando del servizio sanitario carcerario, mentre non era giusto che «l'infermeria del carcere sia convertita poco per volta in una clinica d'ospedale». I detenuti, concludeva l'appaltatore, avevano così goduto di vantaggi indebiti che gravavano sulla finanza pubblica (ma nello specifico, dato il regime di appalto, gravando sulla suddetta impresa) laddove avrebbero potuto tranquillamente continuare ad utilizzare il cinto erniario e sopportare dolore e disagio non essendo a rischio la loro vita.

Il professore Cao difese strenuamente la sua decisione, rivendicando assoluta autonomia nella scelta circa l'opportunità o meno di procedere ad interventi chirurgici e in tale occasione ottenne pieno sostegno non solo dal Direttore delle carceri giudiziarie⁶⁸ ma anche dalla direzione generale del ministero⁶⁹, che respinsero come irricevibile la censura dell'impresa. Un episodio che però mette bene in luce la pressione e le aspettative che il sistema carcerario esercitava sui medici per farne uno strumento pienamente integrato delle politiche di trattamento carcerario e dei loro limiti di budget, così come emerge la fermezza che molti di loro opposero nel rivendicare spirito e significato della professione medica.

Giuseppe Cao non fu il solo a perseguire questa linea, e quindi a scontrarsi con altri rami dell'amministrazione carceraria, ma non sempre i suoi colleghi ottennero lo stesso sostegno dai direttori delle strutture in cui operavano.

4.c Edoardo Manunza e la campagna antimalarica nella colonia agricola di Castiadas

Dal 1900 al 1902, nella Colonia Penale Agricola di Castiadas, nella Sardegna sud-orientale, il medico incaricato dott. Edoardo Manunza redasse delle ricche e dettagliatissime relazioni annuali sull'andamento della campagna antimalarica, male endemico che in quelle zone mieteva molte vittime non solo tra i detenuti e che rappresentava uno dei principali problemi per ogni possibilità di sviluppo dell'azienda agricola cui la colonia era finalizzata⁷⁰. Il modo in cui aveva prestato uguale attenzione agli effetti della malaria sia sui detenuti che sul personale di custodia, il

⁶⁸ Ivi, *Il Direttore delle Carceri giudiziarie della Provincia di Cagliari al Direttore Generale delle Carceri e dei Riformatori del Ministero dell'Interno*, 28 novembre 1902.

⁶⁹ Ivi, come riferisce il Direttore generale nella lettera del 16 dicembre 1902.

⁷⁰ Sulla colonia di Castiadas, e sui problemi legati anche all'incidenza della malaria, cfr. M. Schirru, *La Colonia Penale Agricola di Castiadas nel quadro delle riforme carcerarie dell'Italia post-unitaria* in questo stesso volume, pp. 413-445.

tipo di profilassi suggerita e i rimedi più opportuni per evitare e curare il contagio che aveva sollecitato, supportavano la sua conclusione circa la necessità di una lotta senza eccezioni alla malaria, laddove, invece, l'amministrazione della colonia e quella centrale dichiaravano esplicitamente essere del tutto sufficiente tentare solo un moderato contenimento, e nei limiti del possibile consentito dalle risorse disponibili⁷¹. Le misure proposte dal dott. Manunza, oggettivamente impegnative e costose, erano, invece, tutte il risultato di numerose esperienze e sperimentazioni che assicuravano un altissimo tasso di successo nell'impedire l'esposizione dei detenuti alle zanzare portatrici della malaria. Si trattava di un'elaborata combinazione di rimedi meccanici, in particolare reti metalliche da sistemare su porte e finestre, modifiche nel modo e nei luoghi in cui venivano spostati e fatti sostare i detenuti con le loro suppellettili, e interventi strutturali, come la costruzione di tettoie protette per le ore all'aperto e nuovi locali per ridurre il sovraffollamento. Nelle note con cui il Direttore della colonia di Castiadas accompagnava la trasmissione della relazione del 1902 alla Direzione generale delle carceri, questi non mancò di esprimere un giudizio netto e severissimo verso questo rapporto, che accusava di essere solo astratto e teorico, ingiustificatamente benevolo verso i condannati, e del tutto impraticabile alla luce delle priorità della Colonia che erano e dovevano restare volte a concentrare ogni sforzo e investimento economico nello sviluppo dell'azienda agricola e non nella cura e tutela dei detenuti⁷². Due cose ovviamente a suo avviso non necessariamente o utilmente collegate. Quasi tutti gli interventi proposti dall'ufficiale sanitario apparivano al Direttore della Colonia «un aperto controsenso alla massima “tempo è denaro”», ed in particolare quelli volti a modificare il percorso e le modalità di spostamento dei reclusi per esporli il meno possibile alle zanzare. La contrarietà del Direttore veniva da lui spiegata sottolineando come «se da alcuni anni in qua l'azienda ha potuto conseguire un sensibile sviluppo agrario, ciò è dovuto alla risoluzione del grave problema di tenere i coloni sul luogo del lavoro, o poco distante da esso. In tal modo soltanto

⁷¹ A.C.S., Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, b. 285, 31 dicembre 1902, *Relazione sull'andamento della campagna antimalarica del 1902*, a firma del medico chirurgo Edoardo Manunza. La Relazione viene pubblicata sulla «Rivista di discipline carcerarie», XXVII (1902)

⁷² A.C.S., Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, b. 285, 13 gennaio 1903, Dalla Direzione della Casa di pena intermedia di Castiadas alla Direzione generale Carceri e riformatori del ministero dell'interno. Oggetto: Relazione del Sanitario sulla Campagna antimalarica del 1902.

è possibile di sfruttare quella accidiosa attività insita nel condannato»⁷³.

Fissata una soglia invalicabile oltre la quale si sarebbe danneggiato lo stesso andamento delle attività agricole, un certo tasso di malattia e mortalità tra i detenuti rappresentava un dato assolutamente accettabile visto che permetteva di mantenere bassi i costi del loro mantenimento e di non compromettere le rigide misure di sicurezza e ottimizzazione del loro lavoro.

Conclusioni

La storia della sanità penitenziaria è storia della ricerca di un equilibrio possibile tra poli estremi, vale a dire tra emenda e punizione, reinserimento e sicurezza, fiducia e vendetta. Speranza e paura. Nessuno di questi elementi può essere trascurato, nessuno di loro può farsi prevalere senza conseguenze e senza pagare un prezzo. Come si è cercato di mostrare, quello dei medici incaricati di fornire cure mediche e assistenza igienico-sanitaria ai detenuti nel corso degli ultimi due secoli può rivelarsi un punto di osservazione privilegiato, non tanto perché più esaustivo o obiettivo, anzi. Proprio per la sua parzialità, proprio perché i medici meno di altri e con più tempo e resistenze entrarono nella logica interna a quel mondo separato e invisibile che sono state, e purtroppo continuano ad essere per molti, le nostre carceri. Non tutti, sia ben chiaro, fecero prevalere un approccio di umana solidarietà di fronte al dolore, ma sicuramente anche quando preda del cinismo, e non era infrequente, tendevano a perseguire logiche di salute pubblica collettiva, a volte a discapito di quelle individuali, a volte di fredda sperimentazione, ma quasi mai allo scopo di ottenere vendetta, risparmio economico o punizioni esemplari. Un punto di osservazione alternativo, che può ancora oggi raccontarci molto di quelle storie e di quelle vicende umane e istituzionali apparentemente minute, ma che hanno attraversato in lungo e in largo la costruzione anche identitaria dell'unificazione italiana come Stato-Nazione al cospetto degli altri popoli. Le ragioni della cura non si sono rivelate sempre meno complesse, deludenti o contraddittorie, e sono tutte ancora da esplorare, ma ci sembrano un utile approccio per partire alla ricerca dell'antidoto ad un'idea di diritto e di giustizia troppo spesso ingabbiata in una dicotomia asfittica tra bene e male, e che il bene non ha saputo promuoverlo e dal male non ci ha protetto.

⁷³ *Ibidem*.

Autori

ELISA ALBERTA BIANCHI, Architetto e Storica dell'architettura (Università di Cagliari)

ANDREA BOSIO, Dottore di ricerca in Studi storici (Università di Trento)

CRISTINA CIANCIO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno (Università del Sannio)

SIMONETTA CIRANNA, Professoressa ordinaria di Storia dell'architettura (Università dell'Aquila)

FLORIANA COLAO, Già Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno (Università di Siena)

GIUSEPPE CONTI, Professore ordinario di Storia economica (Università di Pisa)

MARIA FRANCESCA CORTESI, Professoressa associata di Diritto processuale penale (Università di Cagliari)

GIUSEPPINA DE GIUDICI, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno (Università di Cagliari)

LOREDANA GARLATI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno (Università di Milano-Bicocca)

MARY GIBSON, Professor Emerita of History (City University of New York)

ROBERTO GIULIANELLI, Professore ordinario di Storia economica (Università Politecnica delle Marche)

CHIARA LUCREZIO MONTICELLI, Professoressa associata di Storia moderna (Università di Roma - Tor Vergata)

MARCO PIGNOTTI, Professore associato di Storia contemporanea (Università di Cagliari)

ASHLEY T. RUBIN, Associate Professor of Sociology (University of Hawai'i at Mānoa)

MARCELLO SCHIRRU, Professore associato di Storia dell'architettura
(Università di Cagliari)

LAURENCE SOULA, Maître de conférences, Histoire du droit et des
institutions (Université de Bordeaux)

GIUSEPPE SPECIALE, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e
moderno (Università di Catania)

ELIO TAVILLA, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e
moderno (Università di Modena e Reggio Emilia)

ANTONIO TRAMPUS, Professore ordinario di Storia moderna (Università Ca'
Foscari Venezia)

VOLUMI PUBBLICATI

MONOGRAFIE

1. Alessandro Agri, *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di giustizia (1750-1786)*, 2019, 2 tomi, pp. XX-687 [ISBN 978-88-944154-0-7]
2. Claudia Passarella, *Una disarmonica fusione di competenze: magistrati togati e giudici popolari in corte d'assise negli anni del fascismo*, 2020, pp. X-120 [ISBN 978-88-944154-1-4]
3. Federico Roggero, «Uno strumento molto delicato di difesa nazionale». *Legislazione bellica e diritti dei privati nella prima guerra mondiale*, 2020, pp. 303 [ISBN 978-88-944154-3-8]
4. Alessia Maria Di Stefano, «Non potete impedirla, dovete regolarla». *Giustizia ed emigrazione in Italia: l'esperienza delle commissioni arbitrali provinciali per l'emigrazione (1901-1913)*, 2020, pp. 235 [ISBN 978-88-944154-4-5]
5. Gustavo Adolfo Nobile Mattei, «Ad meliorem frugem redire». *Le meretrici tra emenda e recupero (secc. XVI-XVII)*, 2020, pp. 220 [ISBN 978-88-944154-5-2]
6. Jacopo Torrisi, *Offensività. Itinerari dottrinari e giurisprudenziali ottoneovecenteschi*, 2020, pp. 206 [ISBN 978-88-944154-6-9]
7. Edoardo Fregoso, *Neither a Borrower Nor a Lender Be. Il comodato in Inghilterra fra Common Law e Ius Commune*, 2020, pp. 204 [ISBN 978-88-944154-7-6]
8. Alessandro Dani, *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di Antico regime*, 2021, pp. 166 [ISBN 978-88-944154-9-0]
9. Alfonso Alibrandi, *La maîtrise de l'interprétation de la loi. L'apport doctrinal de la Sacrée Congrégation du Concile au XVII^e siècle*, 2022, pp. 420 [ISBN 978-88-946376-3-2]
10. Giordano Ferri, *Tra romanistica e filosofia. Il carteggio Giovanni Baviera - Benedetto Croce (1906-1951)*, 2022, pp. 120 [ISBN 978-88-946376-4-9]
11. Elisabetta Fiocchi Malaspina, «Dans cette diversité, des principes d'unité»: *intrecci transnazionali nei sistemi di pubblicità immobiliare tra Otto e Novecento*, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-01-5]
12. Pierpaolo Bonacini, *Un ducato in difesa. Giustizia militare, corpi armati e governo della guerra negli Stati estensi di età moderna*, 2023, pp. 400 [ISBN 979-12-81621-03-9]
13. Luigi Trisolino, *La giustizia nella politica: il Senato regio Alta Corte di Giustizia*, 2024, pp. 458 [ISBN 979-12-81621-04-6]

14. Dario Di Cecca, *Introduzione al socialismo giuridico francese*, 2024, pp. 152 [ISBN 979-12-81621-05-3]
15. Natale Vescio, *Quando al giovane Montesquieu piaceva la rivoluzione (inglese). Istituzioni, diritto e politiche pubbliche nelle Lettres Persanes*, 2024, pp. 116 [ISBN 979-12-81621-08-4]
16. Gianmarco Palmieri, *Le prigionie del papa. Cultura, legislazione e pratiche penitenziarie nello Stato pontificio (1831-1870)*, 2025, pp. 440 [ISBN 979-12-81621-09-1]
17. Giuseppe Speciale, *Il triangolo Parigi Tunisi Roma (tra emigrazione e colonizzazione)*, 2025, pp. 184 [ISBN 979-12-81621-09-1]
18. Gianmarco Palmieri, *La codificazione penale militare nello Stato pontificio. Dagli Articoli Militari (1793) al «Progetto Kanzler» (1866)*, 2025, pp. 214 [ISBN 979-12-81621-12-1]
19. Natale Vescio, *Istituzioni, diritto e primato del 'pubblico'. Gian Vincenzo Gravina e le 'origini' napoletane delle Origines iuris civilis*, 2025, pp. 178 [ISBN 979-12-81621-13-8]
20. Lucio D'Orazio, *Ettore Casati: un «coscienzioso magistrato» sotto il fascismo. Il parere inedito sull'ordinamento giudiziario del 1941*, 2025, pp. 202 [ISBN 979-12-81621-14-5]
21. Luigi Gennaro, *Governare la città nella Sicilia normanna. Il diploma del vescovo Giovanni di Catania del 1168 tra diritto e cultura materiale*, 2025, pp. 164 [ISBN 979-12-81621-17-6]

COLLETTANEE

1. *Dialogues autour du nihilisme juridique*, sous la direction de Paolo Alvazzi del Frate, Giordano Ferri, Fatiha Cherfouh-Baïch et Nader Hakim, 2020, pp. 186 [ISBN 978-88-944154-2-1]
2. *“Biblioteca abolizionista”. Fermenti europei per una battaglia italiana*, introduzione e cura di Marco Paolo Geri, 2021, Tomo I, pp. 318 e Tomo II, pp. 356 [ISBN 978-88-946376-0-1]
3. *Grandes figures du droit de l'époque contemporaine. Actes du colloque en l'honneur du doyen Christian Chêne*, Ouvrage édité par Arnaud Vergne, 2021, pp. 152 [ISBN 978-88-946376-1-8]
4. *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità*, a cura di Luisa Brunori e Cristina Ciancio, 2021, pp. 228 [ISBN 978-88-946376-2-5]

5. *Le statut juridique des populations marginalisées. Le droit comme instrument de différenciation*, coordonné par Claire de Blois et Dan Mimoun, 2022, pp. 114 [ISBN 978-88-946376-5-6]
6. *Condanna a una pena, condanna di una pena?*, a cura di Marco Paolo Geri, 2022, pp. 112 [ISBN 978-88-946376-5-6].
7. *A 250 anni dal codice Estense*, a cura di Pierpaolo Bonacini e Elio Tavilla, 2023, pp. 518 [ISBN 978-88-946376-7-0].
8. *I Codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione*, a cura di Andrea Errera, 2023, pp. 500 [ISBN 978-88-946376-8-7]
9. *Soggettività contestate e diritto internazionale in età moderna*, a cura di Giuseppina De Giudici, Dante Fedele, Elisabetta Fiocchi Malaspina, 2023, pp. 212 [ISBN 978-88-946376-9-4]
10. *Diritto, minoranze e storie*, a cura di Rosalba Sorice, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-00-8]
11. *Tra diritto e religione. Dialoghi e influenze nella storia giuridica*, a cura di Marta Cerrito e Francesco Di Chiara, 2023, pp. 282 [ISBN 979-12-81621-02-2]
12. *Divenire persona. Saperi e transizioni*, a cura di Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone, Daniela Novarese, Giuseppe Speciale, 2024, pp. 230 [ISBN 979-12-81621-06-0]
13. *Avant l'État. Droit international et pluralisme politico-juridique en Europe, XIII^e-XVII^e siècle*, dir. Dante Fedele, Randall Lesaffer et Pierre Savy, 2024, pp. 536 [ISBN 979-12-81621-07-7]
14. *Lotte e rivendicazioni. Luttet et revendications*, a cura di Luisa Brunori, Cristina Ciano ed Elio Tavilla, 2025, pp. 394 [ISBN 979-12-81621-10-7]
15. *Na(rra)zioni*, a cura di Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone, Daniela Novarese, Giuseppe Speciale, 2025, pp. 386 [ISBN 979-12-81621-15-2]
16. *Architettura Carceraria tra Settecento e Secondo Ottocento. Progetti, modelli e sperimentazioni in Sardegna*, a cura di Giuseppina De Giudici e Marcello Schirru, pp. 154 [ISBN 979-12-81621-16-9]
17. *Gli istituti penitenziari tra Otto e Novecento. Dottrina, legislazione e applicazione*, a cura di Cristina Ciano, Giuseppe Conti, Giuseppina De Giudici, Marco Pignotti, Marcello Schirru, pp. 546 [ISBN 979-12-81621-18-3]

“Historia et ius”
Associazione Culturale - Roma
ISBN 979-12-81621-18-3